Monitor ecclesiasticus.
D. Luigi Grazioli
Trieja

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius ; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Vol. IV.—Par. I.

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
California

CONVERSANO
Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1885

15683

1985

PROPRIETÀ LETTERARIA

NAPOLI—TIPOGRAFIA DEGLI ACCATTONCELLI

AI NOSTRI LETTORI

Quando, nel 1876, concepimmo la idea del nostro piccolo Monitore, ci mettemmo all' opera non senza molta trepidazione, ben conoscendo quanto difficile compito sia quello di presentarsi innanzi al Clero, e parlare ad esso degli alti ministeri sacerdotali. Ci fu bisogno di valido conforto per non ismarrire; e questo ci venne efficacissimo dalla parola e dagli aiuti di due valorosi Prelati, e dalla benedizione concessaci graziosamente più volte dal Sommo Pontefice.

La nostra idea fu quella di offrire al Clero impoverito d' Italia, in poche pagine, e con levissimo dispendio, tutte le cognizioni utili e necessarie pel retto adempimento dei suoi gravi doveri, che, nella mutata condizione dei tempi, han bisogno di norme e di avvedimenti, un po' diversi dagli antichi.

Questa idea, non per anco attuata da alcuno, fu accolta da per tutto con grandissimo favore. Lo dimostra la rapida diffusione del nostro Periodico in ogni punto d' Italia e in quasi tutti i Regni di Europa, e nella Palestina, e nelle Americhe, donde ci son venute richieste continue, senza nessuna previa raccomandazione. Lo dimostra l' approvazione di personaggi dotti e chiarissimi, i quali sì con lettere private a noi dirette, e sì riferendo con lode le cose del nostro giornale nelle opere da essi pubblicate, ci hanno incoraggiati sempre più nel modesto lavoro. Lo dimostra in fine l' apparire, dopo il Monitore, di non pochi altri periodici congeneri, che pure furono bene accolti e diffusi; benchè per altro parecchi di essi dal nostro abbiano tolta la idea, ed in gran parte ancor le materie.

La Dio mercè, nei nove anni del laborioso cammino, abbia-

mo procurato di adempiere con ogni impegno il non facile compito, adoperandoci, secondo le nostre forze, perchè il Clero corrispondesse all'altezza della sua missione in questi tempi difficilissimi.

Eccoci pertanto ad un novello stadio del nostro corso. Cammineremo d' ora in poi per più larga via, ed avremo agio di raccogliere, non pure quello che ci si para dinanzi, ma di volgere ancora lo sguardo indietro. E fuori metafora, coll' ingrandimento del formato, ci adopreremo di riuscire sempre più vantaggiosi al Clero, non solo riferendo con maggiore ampiezza i documenti e le notizie recenti, ma pubblicando altresì quelle cose antiche, le quali difficilmente si ritrovano nei libri comuni, e pure, pel loro interesse, meritano di stare sott' occhi ed essere ponderate. Aggiungeremo brevi e proficue trattazioni di cose pratiche, mandando sopratutto a termine le già incominciate, e segnatamente quella interessantissima sulla collazione delle chiese parrocchiali e sul concorso, la quale conterrà le più belle norme che si siano date da' Dottori e dalla S. Sede, sino ai nostri giorni. Aggiungendo ai casi morali e liturgici casi ancora canonici, procureremo di chiarire molti punti difficili e controversi, ma di pratica utilità, ed opportuni ai tempi. La cronaca civile, e quella religiosa saranno pure ampliate ; come altresì la parte bibliografica, la quale darà conto delle opere più pregevoli che possano interessare gli ecclesiastici.

Giova sperare che al nostro buon volere corrisponda il favore e la indulgenza dei lettori, ai quali, più che la diffusione del giornale, chiediamo in grazia di percorrere sempre, quando loro giungeranno, queste brevi pagine, dove potranno ricordare o apprendere cose opportunissime pei ministeri sacerdotali. Li preghiamo pure di farle osservare ai loro colleghi ed amici, perchè anch' essi possano trarne profitto, a vantaggio del culto divino, e delle anime redente da Gesù Cristo.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Sulla erezione del fonte battesimale

Triventina. Erectionis fontis baptismalis—24 Genn. 1885—La città di Agnone in Dioc. di Trivento, con circa undicimila abitanti, ha sette parrocchie, di cui la sola Arcipretale di S. Marco Ev. possiede il fonte battesimale. Il Vicario Generale della Diocesi, riputando necessaria la erezione almeno di un altro fonte nella parrocchia di S. Emiddio, che dista più di tutte, per circa tre chilometri, dall' Arcipretale, si rivolse alla S. Sede perchè lo si concedesse durante la vacanza della predetta chiesa di S. Marco.

La S. C. chiesto ed avuto favorevole il voto del Vescovo, rescrisse: « Expectetur novus parochus Ecclesiae Archipresbyteralis ». Ma essendosi osservato che la prefata chiesa non poteasi provvedere sì presto, dovendosi innanzi tutto badare ai suoi restauri, la S. C. deputò un curatore della chiesa vacante, che in questa causa ne difendesse i diritti.

La causa fu dibattuta il dì 24 gennaro 1885, ed al dubbio: *An sit locus erectioni fontis baptismalis in casu*— fu risposto: *Affirmative et amplius.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Benchè nei primi secoli della Chiesa i soli Vescovi erano gli amministratori del battesimo e nelle cattedrali si ritrovassero i battisteri (Bened. XIV *Inst.Eccl.1, n. 4.*—Marten. *de Antiquis Eccl. ritib.* l. 1, c. 1, a. 2), nondimeno, cresciuto il numero dei fedeli, e divise le Diocesi per parrocchie, i parroci furono deputati ministri del battesimo e fu trovato conveniente che nelle loro chiese non mancasse il fonte battesimale.

b) Perciò è che i concilii e i Dottori unanimemente inculcano la necessità di erigere il fonte in ciascuna parrocchia. Così il Conc. di Meaux (Meldense), il III. di Milano celebrato per cura del Borromeo ed altri. Così pure molti Canonisti (Paulus Fusch. *de Visit. et regim. Eccl. l. 1, c. 7*—Barbosa *de Paroch., cap. 18, n. 9*—Ursaya, *Tom. 9. p. 1. disc. 32*—Crispino, *Della Visita Pastorale, par. 2, § 3, n. 1*—Ferraris v. *Baptismus a. 4, n. 96*—Reclusius *de Erect. paroch.* p. 1, tit. 8, n. 91).

c) Lo stesso ha ritenuto in più decisioni la S. Rota Rom., sopratutto *in Romana, iuris baptizandi 12 ian.1753, n. 2 cor. Samniat.* dove si dice: « Quinimo huiusmodi Ecclesiae disciplina summam habuit aequitatem et congruentiam, quia convenientissimum est omnes Ecclesias parochiales suum habere fontem baptismalem, cum ita fiat, ut suus cuique Pastor sacramenta administret ».

d) La S. C. del Conc. questa medesima teorica ha messo in pratica più volte. *In Urbinaten, 15 iun. 1624* rescrisse: « Censuit S. C. in omnibus Ecclesiis parochialibus debere esse fontem baptismalem ». In molti altri luoghi ha conceduto alle parrocchie la erezione del fonte (7 ian. 1640 *in Massilien.* 7 iun. 1691 *in Leodien*; 26 apr. 1698 *in Placentina;* 22 iun. 1720 *in Fulginaten*; 24 mai.1732 *in Fabrianen;* 21 mai. 1735 *in Guardien;* 21 mar.1867 *in Gallien* etc.).

e) Nel caso intervenivano forti ragioni per la concessione: la distanza notabile; la difficoltà e l'asprezza del cammino; il pericolo dei fanciulli, massime nei mesi invernali ecc.furono cause giustissime perchè la S. C. avesse risposto favorevolmente, con la clausola *et amplius.*

II.

Come si possa contrarre matrimonio, non ostante l'opposizione de'genitori.

Melevitana. Remotionis nihil transeat—24 Genn. 1885—Francesco Rolando-Speranza volea contrarre matrimonio con Marianna Savarese vedova; e mentre tutto era pronto, i genitori dello sposo si recarono presso la Curia ecclesia-

stica ed opposero l'impedimento *Nihil transeat.* Le ragioni di tale opposizione erano la notabile differenza di età nella sposa e un impedimento di affinità che intercedeva fra gli sposi, dal quale si ottenne la dispensa Apostolica.

La Curia, discussa la controversia, il dì 10 maggio 1884 emise sentenza favorevole a Francesco: « Dicimus et declaramus eumdem Franciscum Rolando-Speranza solutum ab impedimento supradicto, liberumque esse contrahendi matrimonium ».

Non soddisfatti i genitori di costui, ricorsero alla S. Sede con queste ragioni:

1. Per diritto di natura, si appartiene ai genitori manodurre i figli alla celebrazione del matrimonio; di che sì il diritto civile e sì il canonico richiedono in ciò il loro consenso (*L. 2 et 13 ff. De ritu nupt.—Can. Aliter 1, et can. Nostrates 3 caus. 3 qu. 5.*).

2. Benchè il Tridentino dichiari valida la celebrazione del matrimonio senza consenso dei genitori, nondimeno soggiunge: « Nihilominus Sancta Dei Ecclesia ex iustissimis causis illa (matrimonia) semper detestata est atque prohibuit » (Sess. 24 c. 1 de ref.).

3. Fra gli sposi era il vincolo di affinità; e benchè ne avessero avuta l'apostolica dispensa, questa nondimeno dovea dirsi orrettizia, perchè non si sarebbe concessa se il Sommo Pontefice avesse conosciuto il ragionevole dissenso dei genitori.

4. La ineguaglianza considerevole di età fra gli sposi che, giusta lo Schmalzgrueber (*De Despons. impub. n. 78 et 84*), offre giusta causa ai genitori di opporsi al matrimonio; come ancora i molti dissidii e le gravi contese che si prevedevano e che pure, giusta il cit. Autore (l. c. n. 84), debbono muovere il giudice ad impedire siffatti connubii, aveano luogo in questo matrimonio.

La causa fu trattata il dì 24 genn. 1885; ma al dubbio: *An sententia Curiae Melevitanae sit confirmanda, vel infirmanda in casu*—fu risposto: *Affirmative et amplius.*

E giustamente; imperocchè:

a) Per contrarre il matrimonio, come pure per abbracciare qualunque altro stato di vita, non si richiede, assolutamente parlando, il consenso dei genitori. Così l'Angelico (2.2,q.114 a.5): «Non tenentur nec servi dominis, nec filii parentibus obedire de matrimonio contrahendo, vel virginitate servanda, aut aliquo alio huiusmodi ».

b) Il Tridentino, aderendo a siffatto principio, nel *Cap. 1, Sess. 24, de ref.*, solennemente confermò la libertà dei figli e colpì di anatema e quelli che dicessero irriti i matrimonii dei figli senza il consenso dei genitori, e i parenti che volessero da loro dichiararli rati od irriti.

c) Questa medesima dottrina fu sempre ratificata dalla S. C. del Conc., sopratutto nella causa del 12 gennaio 1726 *in Florentina*, in cui trattavasi di sposo che aveva opposizioni gagliarde da genitori e parenti, per disparità di condizione e per infamie sul conto della famiglia della sposa, ed era stato impedito dal matrimonio sotto pena di scomunica, dal medesimo Vicario Generale. La S. C. nondimeno sentenziò che il matrimonio poteasi celebrare.

d) Nel caso, l'opposizione dei genitori non sembrava giusta. Non ad essi spettava giudicare della dispensa sull'affinità. Benchè ci fosse notevole differenza di età, il giovane era ben adulto, oltre sui trent'anni, e potea rettamente giudicare dei suoi casi. Finalmente il timore di discordie e dissensioni non avea nessun buon fondamento; che anzi dal matrimonio poteasi sperare concordia e pace.

III.

Se si possa svincolare un fondo, ch'è dote di cappellania.

Matheranen. Liberationis fundi—42 Genn. 1885—*Per summaria precum*—Raffaele Sarra di Matera, nel 1845, volendo costituire il sacro patrimonio al suo figliuolo Andrea, pensò di stabilire una cappellania ecclesiastica, dotata di un suo terreno col reddito di duc. 21 e grana 65, e di due case che una sua consanguinea cedeva col peso di messe, giusta il reddito, a gr. 50. La cappellania fu eretta con decreto vescovile e fu costituita in sacro patrimonio.

Il figliuolo Andrea, già sacerdote, avendo ora ottenuto un beneficio minore nella Cattedrale, non ha più bisogno del patrimonio come mezzo di sostentamen-

to ; il padre perciò avvanzò suppliche alla S. Sede perchè venisse svincolato il fondo da lui posto alla erezione della cappellania, che fu dato solo perchè servisse di patrimonio al figlio, finchè questi non ottenesse qualche beneficio.

Ma la S. C., considerata bene la cosa, il dì 24 gennaro 1885 rescrisse negativamente, con la solita formola: *Lectum.*

Eccone le precipue ragioni:

a) È regola inconcussa di dritto che « semel Deo dicatum, non est ad usus humanos ulterius transferendum » (Reg. 51 iur. in VI). Se infatti la donazione fatta ad un uomo è irrevocabile, quanto più non dovrà essere la donazione fatta a Dio ?

b) E donazione perpetua fatta a Dio è la dotazione di una Cappellania, soprattutto quando sia intervenuta l' Autorità ecclesiastica,che l' abbia accettata. In tal caso non si può ritogliere più quel che si è dato.

c) Nel caso, Raffaele avea dato il fondo come parte integrante del beneficio, senza nessuna limitazione che risultasse dagli atti ; nè poteva addurre altre cause giuste per ritirarlo, come sarebbe quella di povertà.

IV.

Circa la consuetudine di ascoltarsi le Confessioni dai Canonici nel tempo dell'officiatura, senza perdere le distribuzioni.

Arianen. Canonicorum S. Confessiones excipientium. 24 Genn. 1885—Il Vicario generale di Ariano espose alla S. C. che la prima Dignità di quel Capitolo solea permettere ai Canonici di assentarsi dal Coro nel tempo della officiatura, per ascoltar le confessioni dei fedeli, anche quando non vi fosse concorso di popolo. È poichè le prebende ivi consistono tutte in distribuzioni quotidiane, ai Canonici nulla si ritoglieva per la detta assenza. Dubitando il prefato Vicario della licitudine di tale usanza, propose a risolvere questi due quesiti: 1.° Se i predetti Canonici potessero ritenersi intere le loro prebende, non ostante la passata loro assenza dal coro per causa delle confessioni ; 2° Se per l'avvenire potessero continuare lecitamente nella detta consuetudine.

Ecco quanto il Vicario allegava in sostegno della medesima.

1. Oltrechè il popolo ripone maggior fiducia nei Canonici per le confessioni, l'infelice condizione de' nostri tempi fa sì che, ove non si soddisfi subito al desiderio de' penitenti, questi si allontanano dai Sacramenti.

2. Spesso avviene che i Canonici non hanno altro tempo per ascoltare le confessioni, se non quello dell' officiatura ; e laddove ciò loro s' impedisse, i fedeli non potrebbero avere più agio per confessarsi.

3. Gli statuti capitolari di quel capitolo dichiarano esenti da puntatura coloro che dall'Arcidiacono sono mandati ad udire le sacramentali confessioni in Chiesa ; e ciò perchè la cura delle anime risiede presso il Capitolo. Or questa pratica non sembra riprovevole, giusta le sentenze de' Dottori (Card. de Luca *Annot. ad Conc. Trid.*, Disc. XVI n. 5 — Garcia part. 3, c. 2, n. 333 — Barbosa *de off. et. pot. Episc.* p. 3, alleg. 53, n. 129).

4. A ciò si aggiunge che la mancanza dei Canonici Confessori non impedirebbe la officiatura, stante il molto numero dei beneficiati minori ; e d' altra parte lo scarso numero dei confessori consigliava di promuovere l'esercizio di questo ministero.

Nondimeno la S. C. il dì 24 gennaio 1885 ai prefati dubbii rispose: *Attentis peculiaribus adiunctis, pro gratia sanationis et condonationis quoad praeteritum. Quoad futurum vero pro gratia ad quinquennium, ita tamen ut damnum servitio non obveniat, facto verbo cum SS.mo.*

Donde i corollarii:

a) È legge generale che i Canonici non possono assentarsi dal coro nel tempo de'divini officii, *non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus*, giusta il Tridentino (*c. 12 sess. 24 de ref.*) ; e i trasgressori di questa legge perdono senz'altro le distribuzioni. (*Cap. Consuetudinem unic. non resid. in 6*).

b) Per causa di confessioni può assentarsi dal coro solo quel Canonico che abbia quest'onere annesso al suo beneficio (Schmalzgrueber, et apud eum Pihring *de Cleric. non resid.* Benedict. XIV *Inst. Eccl. 107*) ; ovvero quando

alcuno sia deputato dal Vescovo a quest' officio, in luogo del penitenziere, non senza necessità e senza legittima causa (S. C. C. *in Lucana* 8 mar. 1635).

c)La S.C.ha condannate sempre quelle consuetudini, le quali permettono ai Canonici di ascoltar le confessioni nel tempo dell'officiatura, senza perdere le distribuzioni (20 dec. 1862 *in Tranen;* 14 febr. 1776 *in Maceraten;* 22 iul. 1634 *in Neritonen*; 8 febr. 1817 *in S. Miniatis*).

d) Perciò, senz'approvare la consuetudine del caso, la S. C. per grazia ha sanato gl' inadempimenti passati, ed ha concesso che per l' avvenire, solo *ad quinquennium*, si possa permettere ai Canonici di ascoltar le confessioni nel tempo dell'officiatura, purchè non intervenga danno al servizio del coro.

S. Cong. de' Vescovi e Regolari

I.

Se si possa ottenere il benefizio di una nuova udienza, dopo che la sentenza sia passata in cosa giudicata.

Agen. Redintegrationis. 4 Lugl. 1884 —Francesco Danjard parroco amovibile, fu rimosso dalla parrocchia di Granges, confidatagli poco innanzi dal suo Vescovo. Avendo appellato da questo decreto presso la S. C., n' ebbe il dì 7 marzo 1884, sentenza avversa.

Passati dieci giorni da siffatta risoluzione, il procuratore della Curia di Agen chiese ed ottenne la spedizione della sentenza, la quale, non essendosi mosso appello fra dieci giorni, passò in cosa giudicata. L' Ordinario, dopo ciò, dando esecuzione alla prefata sentenza, rescrisse al Sac. Danjard:—Non dovete ignorare la risoluzione a Voi contraria proferita il dì 7 marzo dalla S. C. dei VV. e RR.; laonde vi avverto che dal giorno 21 aprile ogni facoltà vi vien tolta, di compiere i sacri misteri, nel territorio di Granges, sia in pubblico, sia in privato.

Il dì 10 aprile il sac. Danjard rispose al Vescovo che volesse sospendere le fatte ingiunzioni, non avendo egli avuto notizia alcuna dell' esito della sua causa agitata in Roma; e che come prima gli fosse notificata l'avversa sentenza, era pronto di chieder subito il benefizio della revisione. E così fece.

L' E.mo Prefetto della S. C., alla cui potestà discrezionale compete il concedere o il negare il benefizio della nuova udienza, non volendo in questa causa decidere da sè, ordinò che la quistione fosse proposta nel plenario consesso degli E.mi Cardinali.

E la S. C. il dì 4 luglio 1884, discusso il dubbio: *An concedendum sit beneficium novae audientiae Sacerdoti Francisco Danjard in casu*; risolse: *Negative et amplius*.

Dal che si può raccogliere:

a) Il tempo utile per l'appello, secondo il diritto romano, era di due soli giorni in causa propria e di tre in causa aliena che si fosse tolta a patrocinare (*L. 1, 2, 5, 6 et 11 ff. quando appell. et leg. 6, § 5 Cod. de appell.*). Appresso l'Imperatore Giustiniano prorogò per tutti a dieci giorni il prefato tempo (*Novell. 23, c. 1 Authen. hodie cod. de appell.*). E poichè Innocenzo III e Bonifacio VIII applicarono alle cause ecclesiastiche le disposizioni di Giustiniano, non può rivocarsi in dubbio che oggidì nel diritto canonico il tempo utile per appellare si estende sino al decimo giorno dall'emanazione della sentenza (Innoc. III *Cap. XV de sententia et reiudicata*—Bonifacio VIII *Cap. 8 de appellat.*).

b) Presso la S. C. de' VV. e RR. si osserva la procedura prescritta nel Decreto *De methodo servanda in causis apud S. Congr. Ep. et Reg. 5 sept. 1834*, il quale nell'art. XI dice: « Resolutionem S. Congregationis E.mus scriptis tradit, et suo nomine obsignat eamque domino Secretario tradit partibus significandam ».—E nell'Art. XII: « Si intra decem dies pars victa iterum audiri postulet, E.mus Relator novæ audientiæ beneficium tribuere potest » (1).

c) Che l'Emo Ponente trasmetta al Sig. Segretario la sentenza, *partibus significandam*, non include ciò l'obbligo al Segretario di notificarla da sè alle

(1) In un prossimo fasc. daremo per intero questo interessante decreto.

parti, con scrivere in ogni punto dell'Orbe; ma solo di esibirla quante volte ne fosse richiesto. Sta alle parti di vegliare per conoscere l'esito della lite, affinchè possano a tempo utile muovere appello; giacchè *iura vigilantibus succurrunt, dormientibus obstant.*

d) Perciò è che spesso la S. C. negò il beneficio della nuova udienza a coloro che a tempo utile per qualsivoglia ragione, omisero l'appello. Così nella causa *in Ferentina, Distributionum*, del dì 1 marzo 1881, non fu accolto l'appello mosso dalla parte dopo dieci giorni, perchè fu tratta in inganno dall'agente, il quale per errore diè notizia di sentenza favorevole, mentre era contraria.

e) Nondimeno questa norma non si segue strettamente e sempre. Ma la S. C., informandosi a principii di equità, suole talvolta concedere la nuova udienza, chiesta anche dopo i dieci giorni, massime se possa chiaramente presumersi la volontà dell'appellante, o si presentino altri elementi che valgano a modificare il giudizio.

f) Nel caso, non fu trovata solida ragione, per cui si dovesse recedere dall'ordine solito di procedura.

II.

De' requisiti per l'affiliazione ad un Convento, affinchè vi si possa compiere la solenne professione.

Alatrina, seu Ordinis Carthusiani. Super validitate professionis religiosæ, et filiationis—5 Sett. 1884—Dionigi Radente fece il noviziato presso i Certosini di Padula, dopo il quale emise i voti semplici. Passati alquanti mesi, quella casa fu soppressa dal Governo civile, e Dionigi dovè riparare altrove; e trovando ospitalità presso i Certosini di Trisulto, ivi fu ammesso alla professione dei voti solenni e per voti secreti di quei Religiosi fu affiliato alla detta casa, benchè non avesse di ciò interrogato i Padri dispersi della Casa di Padula.

Avvenne che il novello Priore di Trisulto, dovendo radunare il Capitolo, volle escludere il Radente dal dare il voto, dicendolo appartenere alla casa di Padula, non di Trisulto. Il Radente appellò alla S. Sede, chiedendo che si definisse a qual casa religiosa dovesse appartenere, se a quella di Padula, ovvero a quella di Trisulto.

La S. C. il dì 5 settembre 1884 tolse a discutere i seguenti dubbii:

I An et quomodo confirmanda sit professio votorum solemnium P. Dionysii in casu.

II An admittenda sit aggregatio seu affiliatio eiusdem Carthusiæ de Trisulto in casu. Et quatenus negative;

III An et quomodo habendus sit orator in Ordine Carthusiano in casu.

E risolse: *Ad I et II affirmative, facto verbo cum SS.mo.—Ad III Provisum.*

Si raccolga:

a) Per una legittima affiliazione occorrono tre cose: la licenza del superiore, il consenso de' religiosi della casa da cui si parte, e il consenso de' religiosi della casa a cui si va. Si ascolti il Ferraris: (v. *Affiliatio religiosorum*): « Affiliatio religiosorum solet frequenter fieri, cum saepe sæpius reperiantur religiosi, qui, iustis de causis, eorum superioribus benevisis, affiliantur conventibus, seu monasteriis aut provinciis diversis ab illis, in quibus professionem emiserunt; quæ professio operatur veram religiosam filiationem. Ad hoc ut huiusmodi affiliatio sit valida, tria concurrere debent, scilicet licentia superioris, consensus religiosorum illius conventus, cuius erat filius, et similis consensus religiosorum alterius conventus, in quo fit affiliatio ».

b) Fu chiesto alla S. C.: « Iuxta Const. Clementis VIII, professio votorum solemnium emittenda est in Conventu Novitiatus: ad præscriptum vero legis latæ die 19 martii 1857, professi votorum simplicium, ut suo tempore ad professionem votorum solemnium admittantur, transferendi sint in Conventum novitiatus, vel eam emittere possint in Conventu, in quo morantur? »—E la S.C. il dì 9 dicembre 1859 rispose: « Professi votorum simplicium licite et libere professionem votorum solemnium suo tempore emittere possint in conventu, seu domo, in qua reperiuntur, servatis tamen aliis de iure servandis, quin teneantur profiteri in domo peracti novitiatus ».

c) Poste le quali cose, sembra che

nel caso la professione dei voti solenni fosse valida, ma che la filiazione presentasse qualche difetto, dal perchè non fu chiesto il consenso dei monaci dispersi della casa di Padula, la cui soppressione violenta, operata dal Governo laico, non è riconosciuta dalla Chiesa, giusta la reg. 64 in 6: « Ea quæ contra ius fiunt, debent utique pro infectis habere ». Perciò si è chiesta la sanatoria dal Sommo Pontefice.

Sacra Congregazione delle Indulgenze

—

Intorno alla Benedizione Papale.

Beatissime Pater,

Professor Theologiæ Moralis Seminarii Mechliniensis ad pedes Sanctitatis Vestræ humillime provolutus, enixe solutionem sequentium dubiorum expetit.

I. An, non obstante S. C. Indulgentiarum declaratione die 23 Aprilis 1675, quae habet: « Indulgentiam plenariam in articulo mortis *in vero tantum articulo accipi*», haec indulgentia, seu benedictio Apostolica (quamvis in vero articulo mortis tantum lucranda ut supponitur) impertiri tamen iam potest simul ac quis versatur in periculo mortis prudenter existimato, seu rationabiliter praesumpto, ita ut servari queat hic existens consuetudo eamdem concedendi quando exeuntium sacramenta conferentur, sive magis urgens periculum expectari possit, sive non?

II. Quod si ad primum respondeatur negative, an saltem in dubio, utrum Benedictio Apostolica debito tempore fuerit concessa, haec, urgente magis periculo, iterari potest in eadem infirmitate, ideo quod forte prior concessio fuerit invalida ob defectum veri mortis articuli?

III. In una ditionis Belgicae 12 Martii 1855, legitur: « Cum Sacra Congregatio Indulgentiarum in una Valentinen. sub die 5 Februarii 1841, sequenti dubio:

« Utrum infirmus pluries lucrari possit Indulgentiam plenariam in mortis articulo a pluribus sacerdotibus facultatem habentibus impertiendam? Resolutionem dedisset: *Negative* in eodem mortis articulo; exinde quaeritur:

« 1. Utrum vi praecedentis resolutionis prohibitum sit infirmo in eodem mortis periculo permanenti, impertiri pluries ab eodem vel a pluribus sacerdotibus hanc facultatem habentibus Indulgentiam Plenariam in articulo mortis, quae vulgo Benedictio Papalis dicitur?

« 2. Utrum vi eiusdem resolutionis item prohibitum sit impertiri pluries infirmo, in iisdem circumstantiis ac supra constituto, Indulgentiam plenariam in articulo mortis a pluribus sacerdotibus hanc facultatem, ex diverso capite habentibus, puta ratione aggregationis confraternitati SS.mi Rosarii, Sacri Scapularis de Monte Carmelo, SS.mæ Trinitatis, etc.? »

Ad duo haec dubia iuxta collectionem Prinzivalli, quae authentica recognita fuit, Sacra Congregatio Indulgentiarum respondit:

Ad primum et secundum: *Negative.* firma remanente resolutione Valentinen, Sub die 5 Februarii 1841.

Iuxta authenticam vero collectionem, quae anno 1883 prodiit Ratisbonae, eadem Sacra Congregatio respondendum censuit:

Affirmative ad utrumque, firma remanente resolutione in una Valentinen. Sub die 5 Februarii 1841.

An hoc responsum ultimum ut authenticum habendum est, ita ut mutanda veniat praxis Sacerdotum, qui solent ex diverso capite Benedictionem Apostolicam in eodem mortis articulo pluries impertiri?

Sacra Congregatio Indulgentiarum et ss. Reliquiarum propositis dubiis respondit:

Ad I. *Standum declarationi, d. d. 23 Aprilis 1675.*

Ad II. *Provisum in primo.*

Ad III. *Servetur adamussim responsio prouti prostat in postrema editione Ratisbonensi cura et typis Frid. Pustet.*

Pro E.mo Card.

AL. OREGLIA A S. STEPHANO

L. Card. BONAPARTE

Franciscus Della Volpe Secretarius.

DECRETI E DICHIARAZIONI
DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(Cont.—V. Vol. III, Par. III, pag. 22)

—

XII. Funzioni della Settimana Santa

Sommario—1. Quando deve cominciare e quando finire il tempo, in cui devesi genuflettere innanzi alla Croce?—2. Se, e quando si debba omettere il saluto del coro?—3. A chi debbonsi lavare i piedi nel Mandato del Giovedì Santo?—4. Quando devonsi cominciare le litanie nel Sabato S.?—5. Nel *Passio* il testo può cantarsi dall'organista?—6. Nel Venerdì S. dove si deve collocare il faldistorio nudo?—7. Può permettersi nel Sabato Santo la rappresentazione scenica di scoprire l'altare nel *Gloria*?—8. In qual luogo devesi fare il *Mandato* nel Giovedì S.?

1. In triduo Hebdomandae maioris, Feria V, videlicet, Feria VI in Parasceve et Sabbato Sancto ab omnibus de clero etiam canonicis genuflectendum est ex rubrica ante Crucem altaris. Quum autem officium nocturnum Feriae V in Coena Dom. dicatur Feria IV hora competenti, quaeritur, utrum genuflectendum sit ante dictam Crucem ab initio matutini Feriæ V, an vero tantum in ipsa Feria V; item an in toto Sabbato Sancto, an vero tantum usque ad matutinum Festi Resurrectionis Domini in Sabbato S. legendum, aut canendum?

Resp. 9 maii 1857 in Cadurcen, ad 5, n. 5241:— « Genuflectendum Cruci ab initio adorationis Feria sexta in Parasceve, usque ad Nonam Sabbati Sancti inclusive ».

Utrum in officio Tridui mortis Christi omnes qui ceteroquin Cruci faciunt tantum profundam reverentiam, prout Episcopus, Canonici, Celebrans etc debeant genuflectere: vel utrum haec genuflexionis regula locum habeat solummodo in die Parasceve post Crucis adorationem?

Resp. 12 sept. 1857 in Molinen ad 4, n. 5251:— « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

2. Utrum in officiis luctuosis Hebdomandae Sanctae et in officiis mortuorum omitti debeant: 1.° Salutatio chori a quocumque adveniente post inceptum officium, et opportuna resalutatio? 2.° Salutatio chori a Celebrante in accessu et recessu? 3.° Salutatio chori a Celebrante a sede sua ad altare pergente? 4.° Salutatio chori a quocumque cantaturo lectionem, vel a subdiacono epistolam cantaturo?

Resp. ibid. in Molinen ad 31:—« Negative in omnibus, excepto officio Feriae VI ab adoratione Crucis usque ad Nonam Sabbati S. ».

3. Pro faciendo mandato in Coena Dom. debet nec ne tolerari arbitrium lavandi pedes tredecim opulentis Fratribus sodalitatis SS. Sacramenti Cathedralis, exclusis pauperibus?

Resp. 7 sept. 1861 in S. Marci ad 10, n, 5315:— « In casu curandum, ut non obstante consuetudine lavandi pedes opulentis fratribus Sodalitatis SS. Sacramenti, eligantur potius si fieri potest, tot pauperes; quod iuxta Caeremoniale Episcoporum videtur maiorem humilitatem et charitatem praeseferre ».

4. In Sabbato S. post benedictionem fontis Baptismatis, in actu redeundi ad altare, an liceat incipere litanias omnium Sanctorum cantandas ante altare?

Resp. ibid. 11:—« Episcopo non praesente, servandum Missale ».

5. In cantu Passionis textus evangelicus potestne cantari ab organista, maxime qui sit clericus minorista, vel saltem subdiaconus?

Resp. 22 mar. 1862 in S. Marci ad 10, n. 5319:—« Negative ».

6. In officio Feriae VI in Parasceve nuda cathedra, seu faldistorium Episcopi quonam in loco ponendum est?

Resp. ibid. ad 11:— « Faldistorium ponendum in primo gradu altaris in cornu Epistolae, versa facie in cornu Evangelii ad formam Caeremonialis l. 2 c. 25 ».

7. In missa Sabbati S., dum a celebrante intonatur cantus hymni angelici, permittenda est descensio panni seu velaminis passionis super altare paratum ad festam, ita ut habeatur aliquid ludicrum atque illusorium apud fideles, propter illam subitam atque scenicam mutationem ornatus et status Ecclesiae, cuius fores, seu fenestrae tunc temporis simul aperiuntur?

Resp. ibid. ad 12:— « Negative, et exclusa quavis scenica repraesentatione altaris imago contecta sit velo simplici violaceo, ad formam Caeremonialis, dimittendo ad hymni angelici intonationem, iuxta usum Ecclesiarum ».

8. Quinam Ecclesiae locus praeparandus sit, pro faciendo mandato in Coena Dom.?

Resp. ibid. ad 19: — « Nisi Ecclesia tam ampla sit ut in quodam sacello lotio pedum exequi possit absque ullo irreverentiae periculo erga SS. Sacramentum expositum, mandatum faciendum in sacrario, aut in alio cubiculo prope Ecclesiam ».

XIII. Funzioni de requie

Sommario—1. Nell'officio dei morti basta stare presenti e non recitarlo?—2. Come deve intendersi il giorno 7.° o anniversario, perchè possa cantarsi la messa *sub ritu duplici*? — 3. Devesi cantare sempre il *Dies irae* e l'offertorio nelle messe cantate?—4. Possono usarsi i ministri parati nelle esequie senza messa, e nelle messe lette? — 5. Possono i Sacerdoti trasportare un cadavere, o tenerè i fiocchi del panno mortuario?— 6. Debbono sempre dirsi tre notturni nel giorno della deposizione?—7. Nelle Orazioni può mettersi il nome del defunto?—8. Il parroco del defunto può far l'esequie di un suo filiano in una chiesa di aliena parrocchia?—9. Intorno agli emolumenti che spettano al parroco nelle esequie — 10. Se può il parroco delegare ad altri, ed a chi, la celebrazione della messa solenne sul cadavere di un suo filiano?—11. Può celebrarsi la messa nei giorni permessi *praesente corpore*, quando il cadavere, per le prescrizioni civili, dev' essere collocato altrove? — 12. Se per celebrar la messa di requie nel doppio non impedito dai giorni 3°, 7°, e 30.°, basti il volere dei parenti e degli amici del defunto —13. Qual'è la prima orazione da recitarsi nelle messe quotidiane?

1. Utrum parochus, aliique sacerdotes exequiis mortuorum, officiisque quotidianis pro iisdem assistentes, ac pro ea functione stipendium accipientes, teneantur per se officium defunctorum persolvere; ita ut solummodo assistentes et non cantantes, vel psallentes, fructus non faciant suos; an vero sufficiat, ut assistant, et schola officium persolvat, ipsis interea pro suo lubitu alias preces fundentibus, ex. gr. breviarium recitantibus pro sua quotidiana obligatione?

Resp. 9 maii. 1857 in Petrocoricen, n. 5136:— « Affirmative quoad primam partem: negative quoad secundam ».

2. In Dioecesi Cadurcensi nulla, aut fere nulla, extant anniversaria proprie dicta, sed die circiter octavo, vel anniversario ab obitu missae plures celebrantur pro defuncto cum magno concursu parentelae et amicorum. Hinc quaeritur:

I An in dicto casu cantari possit missa de requie assignata pro die septimo vel anniversario, sub ritu duplici, vel potius haec missa, ex quotidianis sumenda?

II. An omnes missae celebrari aut cantari possint de requie dum occurrit festum duplex, an vero celebrandae de festo occurrente?

Resp. 9 maii 1857 in Cadurcen ad 3, n. 5241:—« Quoad primam quaestionem missam sumendam esse in quotidianis, nisi agatur de die vere septima, vel ab obitu: quoad secundam quaestionem, negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

3. Utrum in responso a S. R. C. die 11 septembris 1847 in Taurinen ad dub. secundum dato (1), quod respicit missas defunctorum cantandas, verba illa precatio suffragii includat sequentiam *Dies irae*, quae vix vocari potest oratio vel precatio? Item utrum in dictis missis cantari necessario debeat Offertorium?

Resp. 9 maii 1857 in Portus Aloisii ad 1, n. 5243:—« Affirmative ».

4.—I Utrum in missa pro defuncto, corpore praesente, quando non cantatur, adhiberi valeant diaconus et subdiaconus sacris indumentis parati? Et quatenus affirmative;

II Utrum in ipsis exequiis defunctorum extra missam peractis adhiberi possint diaconus et subdiaconus sacris indumentis parati?

Resp. 6 febr. 1858 in Montispessulan, n. 5258 :— « Negative ad utrumque ».

5. Ecclesiasticis, et praesertim canonicis paratis in associatione defuncti Sacerdotis, licetne deferre eius feretrum, vel saltem deferre quatuor fimbrias panni mortuarii?

Resp. 22 mar. 1862 in S. Marci ad 15·—« Negative ».

---

(1) Il cit. decreto suona così: " An tolerandus sit usus quod in missis cum cantu praetermittatur cantus Introitus, Offertorii, Communionis, et quando post Epistolam occurrit etiam Sequentia ? Item quod in missis defunctorum praetermittatur cantus saltem integrae Sequentia *Dies irae* et offertorii, ac post easdem missas defunctorum, quae tamen ex nulla obbligatione decantantur, an praetermitti possit cantus saltem alicuius partis absolutionis?—Resp: Vel non celebrandas missas defunctorum, vel canenda esse omnia, quae precationem suffragii respiciant „.

6. In die depositionis defuncti debentne dici tres nocturni officii defunctorum?

Resp. ibid. ad 16: — « Affirmative, nisi accedant rationabiles causæ a Rituali indicatae ».

7. In recitandis orationibus pro defunctis, videlicet *Deus indulgentiarum* etc., *Inclina Domine* etc. potestne superaddi nomen et titulus defuncti?

Resp. ibid. ad 17:—« Negative ».

8.—I In cadaverum associatione, cui vocatus ab haeredibus clerus receptitius (Ecclesiae B. M. V. de Monte Carmelo in Dioecesi Nullius Montis Cassini) una cum parocho defuncti, debetne parochus defuncti celebrare missam, et reliquas functiones supra cadaver, etiam quando defunctus obierit extra limites paroeciae, in qua sita est dicta Ecclesia, et locus sepulturae sit extra limites suae paroeciae?

II An parochus defuncti, intra cuius paroeciae limites existit praedicta Ecclesia de Monte Carmelo, possit licite et libere functiones facere supra defunctorum cadavera, quae ad hanc Ecclesiam deferuntur, et an idem liceat parocho, cuius paroecia sita est extra limites eiusdem Ecclesiae?

Resp. 7 sept. 1861 in Nullius Montis Cassini ad 5 et 6, n. 5317:—Ad I « Affirmative, et exequiae supra cadavera in praelaudata Ecclesia de Monte Carmelo peragendae erunt a parocho defuncti, cuius iurisdictioni subiacet defunctus, donec sepulturae non fuerit cadaver demandatum »—Ad II « Spectare ad parochum defuncti ».

9. I An parochus alienae Ecclesiae, ac proinde Clero receptitio (v. num. praec.) minime addictus, praeter emolumentum monetae neapolitanae *di 25 grana*, ab haeredibus sibi debitum, possit etiam percipere emolumentum duplex illo, quod cuilibet ex Clero receptitio persolvitur in funerum associatione?

II Etsi parocho debetur duplex emolumentum a Clero receptitio, ut in dubio praecedenti, debet ne saltem idem parochus dividere cum participantibus Cleri receptitii emolumentum *di 25 grana*, quod ipsi tantum persolvitur ab haeredibus defuncti?

Resp. ibid. ad 7 et 8:— Ad I « Affirmative » — A II « Negative ».

10. Si parochus ius habet celebrandi missam solemnem supra defunctorum cadavera, potestne hoc in casu committere huius celebrationem alteri presbytero sibi beneviso, vel teneatur illam committere oeconomo paroeciae, vel vice-parocho?

Resp. ibid. ad 11·—« Celebratio missae in exequiis supra cadaver spectat ad parochum, vel ad alterum presbyterum, cui munus huiusmodi sit a parocho commissum ».

11. Quum leges municipales prohibeant quominus ad Ecclesiam deferantur cadavera defunctorum, ac proinde nunquam funera institui possint praesente cadavere, quaeritur an non celebrata missa de requie die sequenti non impedita, ea celebrari possit die vel tertia, vel septima, vel trigesima?

Resp. 22 mar. 1862 in Palmae in Balneariis ad 1, 5320:—« In casu standum aliis decretis, praesertim in Florentina die 25 aprilis 1751, ubi diebus etiam festivis de praecepto et duplicibus secundae classis permittitur una missa solemnis de requie cum absolutione et precibus, quae in die obitus fieri et recitari solent, etiamsi cadaver ob civiles praescriptiones non sit praesens in Ecclesia, sed adhuc insepultum, qua decet religione servatur in loco decenti, apposito tamen in Ecclesia loduis, seu nigri panni signo ab eo diverso, quod in anniversario adhibetur, ut fideles intelligant missam hisce diebus offerri in expiationem animae illius defuncti, cuius corpus traditum terrae adhuc non fuit, et Ecclesiae precibus etiam proprias adiungant ».

12. An ad celebrandam missam de requie in duplici non impedito diebus 3.ª 7.ª et 30.ª requiratur quod defunctus sic ordinaverit in suo testamento, ut innuunt aliqui Auctores, vel potius sufficiat voluntas consanguineorum, amicorum, vel testamenti executorum?

Resp. ibid. ad 2:—« Negative ad primam parte: affirmative ad secundam, dummodo sermo sit de missa cantata ».

13. An in missis quotidianis de requie Sacerdos, sive ratione eleemosynae, sive legati, private celebrans pro aliqua aut pro aliquibus privatis personis defunctis, debetne indiscriminatim dicere primam orationem *Deus qui inter*

Apostolicos etc. primo loco in Missali assignatam: an potius loco dictae primae orationis teneatur aliam dicere ex diversis in eodem Missali positis, quae conveniat ei, aut iis determinatis personis, pro quibus missam applicat?

Resp. 16 sept. 1865 in Tuscanen, n. 5355:—« Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

DELL'OBBLIGO CHE HANNO LE MONACHE DI RECITARE L'OFFICIO DIVINO

Sull'obbligo che hanno le Monache di recitare l'officio divino, molto si è scritto e disputato dai Dottori; senza però che si sia fatta tanta luce, da dileguare ogni dubbio. Crediamo utilissima cosa intrattenerci alquanto su di questo argomento che con molta precisione vien chiarito dalla seguente risposta della S. C. dei Vescovi e Regolari del dì 19 Aprile 1844 *in Cenomanen, super obligatione Monialium recitandi divinum Officium.*

Il Vescovo di Le-Mans in Francia si rivolse alla S.ª Sede con chiedere la soluzione di questo importante quesito:

« Se le Monache in genere sieno strettamente obbligate sotto grave peccato, in forza della loro professione, alla recita dell'Officio divino, proprio del loro Istituto? »

E la S. C., dopo matura ponderazione, rescrisse: *Affirmative quoad Moniales vota solemnia professas, iuxta regulam ab Apostolica Sede approbatam, in qua huiusmodi onus imponitur. Si autem tale onus in regulis non imponatur, Orator consulat probatos auctores relate ad obligationem quae ex consuetudine oriri potest. Ubi vero vota simplicia sint, non ieneri.*

Ecco quanto, dopo questo interessante documento, si può raccogliere:

a) Le Monache di voti solenni e coriste hanno grave obbligo di recitare l'officio in comune, dove questo prescrivano le proprie regole approvate dalla S. Sede. Così porta l' antica consuetudine della Chiesa; così gli statuti di quasi tutti gli Ordini religiosi; così la *Clementina 1 de celebr. Missar.;* così la comune de' Dottori (Miranda, q. 9 de Monial. a. 6.—Lezana t. 1, c. 25, n. 13. — Tamburinus q. 1, n. 2. — Pellizzari c. 6, n. 12). La detta obbligazione però cade sul corpo del Monastero, e precipuamente sull'Abbadessa che n'è il capo e la quale deve provvedere perchè non manchi la sacra salmodia. Si ascolti Gaetano de Alexandris nella sua riputatissima opera che ha per titolo *Confessarius Monialium (p. 2, c. 1):* « Utrum Moniales teneantur sub gravi officium divinum publice in choro recitare? Resp. teneri, tum ex antiqua Ecclesiae consuetudine, tum ex statutis fere omnium religionum, tum ex *Clementin. 1. de celebrat. Missar.,* tum ex communi Doctorum, et talis obligatio est sub mortali, praecipue respectu Abbatissae, quia quando obligatio cadit in corpus mysticum alicuius communitatis, ad caput talis corporis pertinet praecipue curare huiusmodi oneris solutionem. Obligantur quoque Moniales collective sumptae, quia haec obligatio afficit Communitatem, quam ipsae constituunt; divisive tamen acceptae non tenentur, nisi magnam iacturam officium pateretur; quia ad interessendum in Choro obligantur iuxta mensuram regulae, quae ad poenam tantummodo obligat, non ad culpam saltem mortalem, et est communis sententia. »

b) Se però le Coriste non hanno sempre grave obbligo di recitare l'officio in comune, pare che l' abbiano sempre di recitarlo in privato. È vero che nessuna legge scritta impone quest' obbligo e molti Dottori non lo riconoscono nel detto caso; molti altri però e più ragionevolmente lo riconoscono, facendolo derivare dall'antica e non interrotta consuetudine di recitarlo. E qui è bene riferire le parole del cit. Autore (ibid.) il quale, dopo aver addotta la sentenza di dodici Dottori che negano l' obbligo, dice: « Contra hanc sententiam reclamant communiter doctores, et merito; atque adeo peccare mortaliter Moniales privatam horarum canonicarum recitationem omittentes, defendunt praecipue Malderus, Gavantus, Belloch. et Portel. Quia cum in vetustis sciri non possit a quo sit orta consuetudo *(1 si arbiter 28 ff. de probat.)* attendenda est observantia, quae declarat eiusmodi consuetudinem obligare; immo potest observantia constituere ius et facere quod id obliget,

quod de se non obligat *(1 de quibus et nulli ff. quod cuiusque univers.)*. Unde licet non constet an consuetudo praedicta recitandi horas canonicas sit introducta animo obligandi, obligat nihilominus, quia observantia ita declarat et decernit. » —Con ciò però non vogliamo dire che la sentenza opposta manchi di vera probabilità, e debba senz'altro condannarsi chi voglia seguirla.

c) Se poi si parli non di Monache Coriste, ma di Converse, queste non hanno verun obbligo di officio divino. Solo per regola o per consuetudine debbono recitare alquante preci, dette officio laicale, ma, a giudizio del Pellizzari, rigido più che no, siffatte preci non obbligano *sub gravi*: « Puto tamen, et mecum idem sentiunt viri docti a me consulti, huiusmodi obligationem non esse sub peccato mortali » *(De Monial.* Cap. VI, n. 15).

d) Tutto ciò vale per le monache di voti solenni: per quelle poi di voti semplici, non vi ha obbligo personale di recitare l'officio divino. Così non v'ha obbligo per le Monache di Francia, delle quali più volte fu dichiarato: « Vota quae in praesenti rerum statu a Monialibus in Regno Galliarum emittuntur, uti simplicia a Sancta Sede aestimari. » Così pure va detto per le professioni che la S. Sede permette in Italia nel presente stato di cose, nel quale le opposizioni del Governo non consentono che si emettano voti solenni e perpetui. E così pure vuol dirsi dei nuovi Istituti di voti semplici, che nascono da per tutto, ai quali la S. C. suol prescrivere la recita del piccolo officio della B. V. M., ma senza obbligo grave, e con la dichiarazione che le regole di siffatti Istituti obbligano sotto colpa solo in quelle cose che riguardano la regola, ovvero le leggi divine ed ecclesiastiche.

DELLA PROVVISTA
DELLE CHIESE PARROCCHIALI
E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont.—V. Vol. III, Par. II, pag. 58)

ARTICOLO IX
I CANDIDATI CHE SI PRESENTANO NEL GIORNO DELL'ESAME

Sommario—1. Comparizione—2. Si enunciano diversi casi—3. Tutti gli iscritti —4. Metà degl'iscritti—5. Solo uno degl'iscritti—6. Iscritto uno soltanto—7. Candidato novello, *re integra*—8. *Re non integra*, fosse o no iscritto—9. Comparizione con ricusa—10. Esclusione dal comparente iscritto.

1. *Comparizione.*—Nel giorno determinato nell' editto, ovvero nell' intimazione personale, non che nell'ora e nel luogo stabilito, devesi tenere l' esame in concorso di tutti i candidati descritti che vengono, compariscono, chiedono e si protestano di voler essere esaminati, come chiaro risulta dal Concilio: *transacto constituto tempore, omnes, qui descripti fuerint, examinentur.* Senza dubbio quelli che sono compresi nella iscrizione hanno dritto di presentarsi.

Ma possono rinunciare all' esame? Nel foro esterno non vi sono mezzi di costringimento.

2. *Si enunciano i diversi casi.*—Può avvenire:

1.° che nel giorno dell'esame si presentino tutti coloro che si sono iscritti;

2.° che alcuni soltanto di quelli che si sono iscritti si presentino all'esame;

3.° che ne comparisca uno solamente;

4.° che fra i dieci giorni uno soltanto siasi fatto iscrivere, e non sia comparso niun'altro, sicchè il comparente non abbia alcun oppositore;

5.° che pria di cominciare l'esame si presenti uno non iscritto;

6.° che quando l'esame è già cominciato, ovvero è terminato, si presenti uno, fosse o no iscritto;

7.° che uno o più candidati ricusino qualche esaminatore, porgendo al Vescovo il ricorso contenente i motivi di ricusa;

8.° e che un candidato ammesso ad iscriversi essendo comparente nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito per l' esame, ne venga escluso.

3. *Tutti gl'iscritti.*—Non si può desiderare di meglio, giacchè si sono presentati tutti coloro che si son fatti iscrivere.

4. *Metà degl'iscritti.*—Il concorso è valido quando si sono presentati alquanti degl' iscritti. Questa validità è fondata sulla interpretazione autentica del decreto conciliare

nel luogo innanzi citato. E di vero; venne proposto il seguente dubbio in astratto: « Epi- « scopus, vacante Parochiali, proposuit Edicta « ex hoc cap. 18 sest. 24 de refor. et intra decem « dies quatuor comparuerunt, qui adscripti « fuerunt iuxta formam Concilii. Sed in die pro « concursu, et examine deputato, duo tantum « ex ipsis quatuor comparuerunt, qui exa- « mini se subiecerunt, et idonei reperti sunt. « Dubitatum itaque fuit, an examen prae- « fatum subsisteret, ex quo duo alii adscri- « pti non fuerunt examinati, cum Conci- « lium praecipiat, quod omnes adscripti e- « xaminentur? » (1).

La Sacra Congregazione dichiarò la mente del Tridentino in questi termini: « Exa- « men illud valide subsistere. Quia verba « Concilii intelliguntur, quatenus veniant « ad examen. Alias in potestate unius esset « nolle venire, impedireque, ne ultra proce- « deretur. *Quod dici non debet* » (2).

5. *Solo uno degl'iscritti.*—È del pari valido il concorso se di tutti coloro che nel termine si sono fatti iscrivere, non comparisce nel giorno dell'esame che uno solamente. Questa è la sentenza di Barbosa (3): *At uno tantum comparente ex pluribus descriptis, poterit fieri concursus, nec opus erit, ut proponatur secundum edictum.* E cita Nicolio, Garcia e Massobrio *de concursu pro parochiis requis. 3. de 7.*

6. *Iscritto uno soltanto.*—Anche valido se viene esaminato quello solo che nel termine ha dato il suo nome, giusta l'autorità del Barbosa, che nel luogo citato dice: « Ubi « vero unus tantum se describi fecerit, nec « alii comparent oppositores ad se describi « faciendum, fieri poterit quoque concursus, « nec opus erit alio edicto, aut termini pro- « rogatione. » Ed allega gli stessi autori e molti altri, sicchè è opinione comunemente ricevuta.

7. *Candidato novello, re integra.*—Il Tridentino ordina: *Transacto constituto tempore, omnes qui descripti fuerint, examinentur.* Qual'è la mente del Concilio? Se si applicasse la regola, *quod permissum est ad tempus, censetur prohibitum post tempus* (1), si avrebbe l'interpretazione: *post dictum tempus non posse alios admitti.* Questo rigore non è conforme allo spirito del Decreto; e perciò vuolsi applicare l'altro *criterio*: « ubi con- « currit aequitas, etiam post tempus, re ta- « men integra, quis admittitur quando non « est effectum deterius jus illius, cujus causa « tempus fuit limitatum (2). » Questo criterio trova preciso riscontro nel proposto caso, dove l'equità suggerisce che molti, come meglio si può, vengano ammessi al concorso, se da ciò non derivi lungo differimento alla provvista della Chiesa, a cui favore venne quel termine stabilito, affinchè subito sia provveduta di pastore. Su questa salda base si eleva la comune sentenza dei dottori, i quali, interpretando il luogo citato, dicono che il Concilio non proibisce ammettersi il comparente dopo il termine, *re integra*, quando sia stato legittimamente impedito, anche che si produca reclamo da parte dei candidati iscritti nel termine. Si aggiunge l'autorità della S. Rota, la quale *in una Firmana Parochialis 6 Marzo 1592 coram Cardinale Panphilio sen.* così decise: « Do- « mini cum praesupposito quod D. Fabius « comparuerint in loco examinis, re adhuc « integra, de quo erit particulariter agen- « dum, resolverunt ipsum debuisse admitti « ad concursum, non obstante quod compa- « ruerit post decem dies praefixos in edicto « se opponere volentibus, quia stante legi- « timo impedimento absentiae, ex quo de « tempore vacationis Parochialis; et edicti « publicati morabatur in Romana Curia, « unde statim habita notitia profectus fuit « ad locum examinis, subintrat communis « Doctorum conclusio, quod comparens post « terminum, etiam peremptorium, est ad- « mittendus, quando res est integra, et ha- « buit justam causam excusationis, vel ra- « tione ignorantiae, vel absentiae, seu al- « terius impedimenti (3).

Fermato che si deve ammettere, *re in-*

(1) Pignatelli II. Consult. I. n. 49.
(2) Pignatelli l. c. n. 50.
(3) Barbosa de Oss. et pot. Juroch. P. I: C. II. n. 50.

(1) Ff. de legat. ad l, statu liberum. §. Stichum.
(2) Ff. de vulg. et pupil. l. si itaquis n. 6.
(3) Barbosa De Off. et Pot. Paroch. P.I.C.n.44.

tegra, il comparente dopo il termine, *quando fuit legitime impeditus*, seguita che, *legitimo impedimento cessante*, non lo si deve ammettere; e ciò per interpretazione autentica della S. Congregazione del Concilio. Fu proposto il seguente dubbio in astratto: « Utrum « si quis non descriptus in tempore con- « cursui praefixo, comparuerit, legitimo im- « pedimento cessante, ita ut potuerit nomen « suum infra praescriptum terminum defer- « re, et elapso termino, examine nondum « facto, seu re integra, petat se ad concur- « sum admitti, sit ne audiendus? » La S. Congregazione a di 7 Luglio 1625 *censuit non esse audiendum* (1).

Tornando al comparente che ha giustificata la sua tardiva comparizione, si chiede se il termine elasso gli sia di ostacolo a consegnare al Cancelliere gli elementi giudiziali e stragiudiziali delle sue qualità, meriti e cariche sostenute. Non pare. Se non ostante il decorrimento del termine per la iscrizione, si ammette il candidato che dà il suo nome nel giorno dello esame, perchè il decorrimento del termine per lo deposito dei documenti dev' essere di ostacolo alla ricezione di questi? Posto che la canonica giurisprudenza non rifiuta la persona e l'ammette all'esame, è chiaro che non si possono rifiutare i documenti dal Cancelliere, che è ancora in tempo di farne la nota compendiaria, che poi, pria della lettura e dello scrutinio, dovrà presentare al Collegio del concorso. È una necessità derivata dal nesso che i documenti hanno con la persona. Giusta lo spirito dei sacri canoni non si può non ammettere il nuovo comparente, dunque bisogna ammettere gli atti, che dimostrano chi egli fosse, e quali fossero le sue doti morali, i suoi lodati ufficii.

Si nota poi che la rigida osservanza del termine dell'editto, sarebbe anche contraria allo spirito della Costituzione *Cum illud*, come si fa chiaro ponendosi in collazione i n.II e VI del § 16. Il divieto assoluto: *volumus ac districte mandamus, ne ullo modo recipiantur,* si riferisce ai documenti, ottenuti per favore, dopo il concorso, per giovarsene in appello; ma fino al giorno della celebrazione del concorso non proibisce Benedetto XIV che vengano ricevuti i documenti che si esibiscono dai nuovi ammessi ed anche da coloro che si sono iscritti nel termine; e ciò dichiara nel rendere la ragione, in cui fonda il sopra detto suo autorevole comando: « Quia vero a publica « indictione usque ad diem habiti concursus « tantum temporis intercessit, quantum « satis fuit commode exhibendis necessariis « iuribus, attestationibus, requisitis, aliisque « meritorum documentis; idcirco, ut quae- « vis via fraudibus praecidatur, volumus ac « districte mandamus etc. » (1).

8. *Re non integra, fosse o no iscritto.* — Valido è l'esame in concorso se non si fa accoglienza del candidato iscritto, o no, quando l'esame è terminato, ovvero è già seguita la dettatura del testo evangelico e dei casi morali; ed i candidati si trovano chiusi ed intenti a scrivere la concione, e a risolvere le proposte quistioni. Pignatelli *Consultationes Canonicae T. I. C. I. n. 51,* riferisce un decreto della S. C. del Concilio *in una perusina.* « Si peracto examine ve- « niat alius, et petat ad examen admitti, « non debet audiri. Septembri 1587 ».

9. *Comparizione con ricusa.* — Intorno a questo caso occorre innanzi tutto dichiarare che il Vescovo deve tener conto della istanza, mettere ad esame i motivi su cui si fonda la ricusa, e risolvere con analogo decreto,

(1) Barbosa l. c. n. 45.

(1) Pietro Leurenio nella sua dotta opera *Forum Beneficiale sive quaestiones et responsa canonica P. I. C. III. Q. 182. Quinam in specie ad concursum admittendi aut ab eo excludendi?* Sotto il n. III. risponde: „ Qui elapso termino „ edicti, re adhuc integra, hoc est, examine „ pro concursu necdum habito, comparet, pe- „ titque admitti ad examen, potest et debet „ admitti „. Fonda la sua ragione sul principio di equità e favore della Chiesa, *cuius interest, plures oppositores concurrere,* soggiunge però: *item tenet responsio etiamsi... de novo comparens docere nequeat de impedimento et ignorantia.* Questa opinione, dopo la fermata soluzione non è da seguire; e vuolsi corretto ciò che sull'autorità del detto scrittore e non di Barbosa (sbaglio di citazione) fu affermato vol. III. p: II. p: 57.

se l'esaminatore ricusato deve o no far parte del Collegio per la celebrazione del Concorso. Quando il Vescovo, dopo aver ponderati i fatti, ed applicati i criterii che militano nella ricusa dei giudici, si persuade di essere il reclamo ben fondato, dovrà sostituire all'assunto Esaminatore qualche altro che non faccia accogliere dubbii di fedeltà e sincerità nell' esercizio del suo ministero. In conferma si accenna una risoluzione della S. C. del Concilio *in Lucerina* 26 Nov.1661: Ad II. *Examinandos cogi non posse se sistere coram examinatoribus, quos juste in suspicionem alligaverint.*

10. *Esclusione del comparente iscritto.*—La iscrizione già fattasi del comparente rileva, *quod ipse sit Clericus non prohibitus;* e quindi *de jure admittendus.* Ogni altro giudizio fattosi sul suo conto è stato precoce ed intempestivo. Essendo comparso il giorno dell'esame aveva dritto di essere ammesso. Gli esaminatori a suo tempo avrebbero saputo fare giudizio della sua idoneità. La esclusione fattasi implica una violazione delle leggi del concorso. E di vero, la S. C. del Concilio « in una Tarraconen die 2 De« cembris 1634 censuit ac declaravit, utra« que parte informante, in concursu in quo « fuit omissus unus ex oppositoribus descri« ptus, non fuisse servatam formam a S. « Concilio praescriptam: et in eadem Tar« raconen 12 Maij 1635, cum dubitaretur « an concursus esset nullus, in quo non fuit « examinatus unus ex descriptis, qui in « tempore comparuit, S. Congregatio respon« dit: esse nullum ». Pignatelli c. l. n. 47.

QUESITI A PREMIO

SULLA OPEROSITÀ DEGLI ECCLESIASTICI

Tutti veggono e deplorano lo scarso numero degli ecclesiastici, i quali vanno l'un dì più che l'altro scemando, sino a ritrovarsi paesi e parrocchie con un sol prete, o anche senza pastore. I bisogni delle anime intanto sono assai più cresciuti, in mezzo alla depravazione generale, di che siamo inondati. In tale stato di cose, dovrebbe crescere l'operosità dei Sacerdoti, per venire in soccorso dei fedeli, insidiati d'ogni parte. Eppure, salva la pace dei buoni e zelanti Ministri del Santuario, un gran numero di Sacerdoti, contenti della Messa e dell'officio, poco o nulla si esercitano in altre maniere, a vantaggio dei prossimi.

Laonde invitiamo i nostri lettori a far conoscere la natura di tale omissione, con descrivere l'obbligo che corre a ciascun Sacerdote, sia pur senza cura, di adoperarsi oggidì con tutte le sue forze a bene delle anime. Proponiamo perciò i seguenti quesiti:

1.° Qual obbligo corra in genere ad un Sacerdote di adoperarsi a vantaggio dei prossimi.

2.° Qual obbligo speciale gli corra nelle circostanze dei tempi che volgono.

3.° In quali modi può adoperarsi, perchè possa conseguire buon frutto in mezzo ai fedeli.

Un premio di L. 50, con una magnifica oleografia, sarà sorteggiato fra coloro che manderanno non più tardi del 15 Agosto prossimo le risposte ai detti quesiti, confortate da solide prove, e con pratiche applicazioni ai tempi nostri. Una o più dissertazioni verranno pubblicate nel nostro giornale, coi nomi di tutti i disserenti.

PROPOSTA DI CASI

1.° Caso Morale

Panunzio confessore ascolta nella confessione di Manlio alcuni peccati riservati al Vescovo, sui quai egli non ha facoltà. Manlio potrebbe confessarli a sacerdoti facoltati che ritrovansi in quel luogo; intanto, perchè deve partire, ed ha ripugnanza di ripetere la confessione, domanda ed ottiene l'assoluzione da Panunzio.

Si chiede:

1.° In quali casi un semplice confessore può assolvere dai riservati al Vescovo?

2.° Che deve dirsi della condotta di Panunzio?

1.° Caso Canonico

Secondino sacerdote manifesta in confessione a Porzio ch'egli, tuttochè beneficiato e in godimento della pensione governativa, molte volte è stato assente, senza causa canonica, dal Coro, contento solo della recitazione pri-

vata dell'officio. Aggiunge che, non osservandosi nel proprio Coro la puntatura, niente ha perduto per tale assenza. Il Confessore lo costringe, sotto pena di non assolverlo, a distribuire ai poveri almeno il terzo della sua pensione, corrispondente ai giorni, in cui non è intervenuto al Coro.

Si chiede:

1.° Commette colpa il beneficiato che si assenta dal Coro senza giusta ragione?

2. A che è tenuto per tale assenza?

3. Che è da dire della condotta di Secondino e di Porzio?

1.° Caso Liturgico

Astolfo parroco, nelle esequie di un suo filiano non ha difficoltà di ammettere in Chiesa la Società operaia di quel luogo, con la propria bandiera.

Si chiede:

1.° È assolutamente vietato che le Società operaie mettano piede in Chiesa con le proprie bandiere?

2.° Che deve dirsi della condotta di Astolfo?

N. B. Sarà sorteggiato alla fine di ciascun mese un premio in libri per ogni caso morale; in oleografie per ogni caso canonico e liturgico, a vantaggio di coloro che ne avranno mandato alla nostra Direzione la soluzione innanzi il detto tempo; e dippiù i nomi dei solvitori saranno pubblicati nel Periodico. Per aver questo diritto, occorre che la soluzione sia vera e ragionata: nelle cose dubbie e controverse, basterà una soluzione sodamente probabile, giustificata da buone ragioni.

BIBLIOGRAFIA

FEOLA FRANCESCO—La Beatissima Vergine e il Libro de' Sacri Cantici per Francesco Feola, Can. della Metropolitana di Napoli — Il Mese di Maria, ossia il Mese di Maggio, consacrato a Maria SS. per Francesco Feola, Can. della Metrop. di Napoli —Vol. I—Napoli, Stab. Tip. dell'Ancora, 1885.

Con questi due lavori il Can. Feola dà principio alla pubblicazione delle sue opere predicabili. Seguiranno altri volumi in lode della BB. Vergine contenenti l'Esposizione del *Magnificat*, i Sermoni per le principali sue novene e i Panegirici per le sue festività. Verranno appresso i panegirici dei Santi, gli elogii funebri ed il quaresimale. Il nome dell'illustre A. è troppo chiaro, perchè sia mestieri di raccomandar l'acquisto delle sue opere. Diremo solo che questa pubblicazione riesce un tesoro pei giovani oratori i quali vi troveranno dottrina, erudizione, chiarezza e bel metodo e cose utilissime pel popolo.—Ogni mese verrà a luce un fascicolo di dieci foglietti, cioè di pag. 80, al prezzo di una lira.—È già pubblicato il 1.° fascicolo—Dirigersi in Napoli All' Editore Antonio Pisanzio, Stabilimento Tipogr. dell' Ancora, via Crocelle a Porta S. Gennaro, n. 24.

GRAVINA PIETRO—L'Agnello di Dio del Sac. Tommaso Kinane Arcidiacono di Cashel. Versione dalla prima ediz. francese del sac. Pietro Gravina, con annotazioni apologetico-dommatico-morali del traduttore—Napoli, Tip. e Libr. di A. e Salv. Festa, S. Biagio dei Librai, 102. 1884.

È un carissimo libro che parla della vita di N. S. G. C., secondo quello che si ritrova negli Evangeli e secondo le annotazioni de' Padri. Vi ha pensieri profondi e dotti, riflessioni penetranti, stimoli efficacissimi al bene: è scritto con ammirabile chiarezza e sparso tutto di soave unzione. Ha visto ben undici edizioni in Europa ed altre in America, è stato tradotto nelle più colte lingue e commendato altamente dall' Episcopato Irlandese. Facciamo voti che anche in Italia sia conosciuto e propagato.—Vendesi in Napoli per L. 1. 20, presso la predetta Libreria Festa.

DE MATTEIS LUIGI — Matrimonio e Divorzio, secondo natura e Religione, tradizione e storia, diritto e civiltà, per l' avvocato Barone cav. Luigi de Matteis, socio del Comitato Regionale e del Contenzioso Cattolico di Napoli —Napoli, Stamperia già Fibreno. 1885.

Per cura del Comitato Generale permanente dell' Opera dei Congressi Cattolici, fu presentata alle Camere italiane una petizione sottoscritta da più di un milione di cittadini, perchè si allontanasse il pericolo del divorzio legale minacciato all'Italia. Non ostante questo solenne voto della Nazione, non contradetto da alcuno, il progetto della malaugurata legge sul divorzio è già ripresentato in Parlamento, e fra non guari si dovrà discutere. Il Comitato Regionale di Napoli dell' opera predetta e l' Ufficio napolitano del Contenzioso cattolico, facendo eco all'augusta parola del supremo Gerarca che sfolgorò questo disegno di legge in un discorso pronunziato il dì 24 dicembre ultimo al Sacro Collegio dei Cardinali, per mezzo del valoroso Socio il Barone de Matteis, offrono al popolo italiano questa doppia trattazione sul matrimonio e sul divorzio, quasi comento

delle sublimi parole del Romano Pontefice. Ed è ben degna di venir diffusa largamente questa trattazione. Alla profondità della dottrina storica e giuridica, alla opportunità e varietà della erudizione, si accoppia uno stile fluido, elegante, chiarissimo che fa splendere di luce meridiana la vera dottrina sul matrimonio e fa vedere tutto l'orrore e la mostruosità del divorzio.

ROSSI-BOSCHI ANNA—Conforto nell' esiglio alle donne cattoliche d'Italia. Ediz. II — Modena Tip. Pontif. dell' Immacolata Concezione, 1884.

L' Autrice, già nota all' Italia per l' altro suo libro *La Donna forte*, cava dall' esposizione dei Dolori di Maria altrettanti ammaestramenti nei quali è compendiata la pratica della religione da cui sola possiamo attingere i veri conforti nei molteplici mali della vita. L' accoglienza che le donne italiane, a cui essa specialmente s' indirizza, han fatto a questo libro, è stata tale, che in pochi mesi si è già dovuta dar fuori questa seconda edizione. È un elegante volume che non figurerà male anche sul tavolo di un gabinetto signorile e si vende a lire 2,50 dalla Tip. Editrice dell' Imm. Concezione di Modena.

SANI ENRICO—Il Parroco Catechista e Missionario nei Sermoni delle Feste di tutto l'anno. Bagnacavallo. Tipog. Luigi Serantoni e F. 1884 Vol. in 8.° di p. 316. Prezzo L. 3. Dirigersi all'Autore in Bagnacavallo, Provincia di Ravenna.

Passando a rassegna nel fascicolo di Settembre del 1883 la bella opera del Can: Sani, *Il Parroco Catechista e Missionario nei Sermoni sul Vangelo spiegato nelle Domeniche di tutto l'anno secondo il metodo proposto dal Catechismo Romano*, manifestammo il desiderio che il ch. Autore non avesse indugiato a pubblicare i *Sermoni delle Feste* sul medesimo sistema composti. Il volume che si aspettava, è uscito alla luce. Con molta fedeltà è osservato l'avvertimento del sacro Concilio di Trento, con che raccomandasi a quanti hanno cura di anime doversi nella predicazione adattare alla intelligenza dei fedeli: *Per se vel alios idoneas plebes sibi commissas pro eorum capacitate pascant salutaribus verbis. Sess. V. de Reform. C. 2.* Del qual *predicare con semplicità* così si esprime il nostro Dottore S. Alfonso de Liguori nella preziosa lettera *ad un Religioso amico*: « Di alcuni predicatori può dirsi che sono nuvole che volano in alto, come scrisse Isaia · *Qui sunt isti, qui ut nubes volant? LX. 8.* Mi diceva un contadino, che quando le nuvole vanno alte, non v' è speranza che piova. E così dei Predicatori che vanno alti coi discorsi sollevati, non v' è speranza che dieno acque di salute ». E poco appresso soggiunge che il Missionario Sparano dei Pii Operarii « assomigliava tali Predicatori ai fuochi artificiali, che mentre durano, fanno un gran rumore, ma dopo non resta altro che un poco di fumo e quattro carte bruciate ». Sieno bene accorti i giovani Sacerdoti a non farsi tirare in inganno da perniciosi esempii, e vadano piuttosto appresso a quello che ci lasciava l' Angelico dottore. Chi più di un Tommaso d'Aquino avrebbe potuto nella sacra predicazione levarsi ad alti e sublimi concetti? eppure è noto che adattavasi alla intelligenza degli ascoltanti: onde scrisse che l' oratore il quale si studia di pompeggiare con eloquenza, non tanto ha in mira di persuadere i fedeli alla imitazione delle cose che dice, quanto di vedere imitato se stesso nella facondia del favellare: *Qui eloquentiae principaliter studet, homines non intendit inducere ad imitationem eorum quae dicit, sed dicentis. Opusc. 19 19.* Abbiasi dunque tutta la lode il Parroco Sani per la chiarezza e per la semplicità dei *Sermoni delle Feste*, i quali, come prevedemmo nel menzionato fascicolo di Settembre del 1883, « al certo produrranno bene, ed incontreranno il generale gradimento ».

CRONACA GOVERNATIVA

Circolari Governative

Norme per le autorizzazioni agli enti di culto nei casi di espropriazione per pubblica utilità—Allorchè accadono espropriazioni, per causa di pubblica utilità, di beni appartenenti ad enti di culto, non è necessaria l' autorizzazione ministeriale quando si tratta di valore non eccedente le lire 500, non dovendosi considerare tali alienazioni come quelle a partito privato, alle quali non si estendono le facoltà delegate ai procuratori generali dall' art. 5 del decreto 22 marzo 1866.—È dichiarato nell' art. 57 della legge 25 giugno 1865 che per la legalità dell' alienazione forzata di beni appartenenti a corpi morali, o persone, cui non sia consentita la facoltà libera di alienare, non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto nei successivi articoli 58 e 59 circa la fissazione della indennità e l'investimento delle somme (Circ. ministeriale ai procuratori gen. delle Corti di Appello del 4 febbr. 1885 n. 1126—*Boll. Uff. del Minist. di Grazia e Giustizia e Culti* An. VI p. 69)

Proroga per la commutazione delle prestazioni ex feudali.—Con novella legge de' 31 dicembre 1884, è stato prorogato di altri due anni, cioè fino al 31 dicembre 1887, il termine prescritto dalle leggi di commutazione degli 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879 per le prestazioni ex feudali nelle province napolitane. S'inculca perciò di dar sollecito corso a quelle commutazioni che siano rimaste tuttora ineseguite (Circ. del R. Economato gen. di Napoli ai Subeconomi del 12 febbr. 1885, n. 2983—Boll. del R. Econom. di Nap. Anno V, pag. 1).

Corte di Cassazione di Roma

Motivo, per cui si dà la pensione ai religiosi soppressi—Lo Stato non deve la pensione ai religiosi delle soppresse corporazioni per un dritto contro queste da essi quesito a causa della professione dei loro voti.

Non la dovrebbe, ove pur un diritto quesito ci fosse; l'obbligazione dell'ente, anche in questo caso, si sarebbe estinta, pel sopravvenire di un impedimento che rende impossibile l'adempirla.

Non è dovuta la pensione stessa a causa di danno recato dall'abolizione dell'ente; questa, insieme alla successione ai beni, è l'esercizio di un diritto dello Stato.

Essa, invece, è consentita per causa di equità e però il diritto a conseguirla non può venire che da una legge speciale.

Questa, nel caso concreto, manca per gli ex-gesuiti di Napoli (19 dic. 1884—Finanze contro Polcari ed altri d. C. d. G.—*La Corte Suprema di Roma* An. IX, p. 920).

Il mandato per la celebraz. di messe non si estingue con la morte del mandante—Il mandato si estingue colla morte del mandante, ma non quando l'adempimento di esso non possa aver luogo se non dopo la morte di questo; come è del mandato di far celebrare tante messe in suffragio dell'anime del mandante (1) (14 maggio 1884—Manelli Pisi contro Massa Ballero—*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 946).

Il fondo pel culto e i privilegii fiscali—L'amministraz. del fondo pel culto ha diritto di valersi dei privilegii fiscali, senza bisogno di produrre i titoli in forma esecutiva, e molto meno i ruoli.

Nelle province napoletane i ruoli e i quadri esecutivi possono supplire al titolo; ma se il titolo esiste e sia richiamato nel mandato di coazione, il fondo pel culto non è obbligato di farlo anche notificare mediante i ruoli, per valersi dei privilegii fiscali, molto più poi se fosse impossibile ad aversi il ruolo, in conseguenza dei nuovi ordinamenti politici (19 sett. 1884—Fondo pel culto contro Capobianco—*La Corte supr. di Roma l. c. p. 812*).

Un ente autonomo che manchi di fondo proprio — Sebbene manchi un fondo staccato dal patrimonio del disponente, o anche un capitale per dotalizio di un legato, tuttavia non manca all'ente la tessera di autonomia, se creato a scopo di culto ed avente il carattere della perpetuità, per modo da dover essere soppresso.

È rendita dotalizia, che può conseguirsi con azione civile, la rendita annua in danaro, assicurata sopra le pigioni di una determinata casa, di cui ha diritto di far domanda l'amministraz. del fondo pel culto, succeduta ad ente soppresso, cui fu ingiunto l'onere delle messe, e che ne era creditore (1) (7 ott. 1884—Fondo pel culto contro Pezza—*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 819).

Lascito di messe da celebrarsi in Chiesa soppressa—Non deriva un semplice peso di coscienza a carico dell'erede, ma un legato pio a favore d'una chiesa o d'un ente autonomo soppresso, dal lascito di una somma in perpetuo per elemosine di messe, da celebrarsi in chiesa ed in altare determinati, con incarico al cappellano della chiesa di farle celebrare collo scrupolo di sua coscienza, e con obbligo all'erede di pagare puntualmente ogni anno al cappellano la detta somma (4 sett. 1884—Fondo pel culto contro d'Amico—*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 847).

Corte di Cassazione di Napoli

A chi van devoluti i beni di una cappellania laicale? — La proprietà dei beni di una cappellania laicale va devoluta a coloro, che avevano il dritto di patronato al momento della cessazione della sua personalità giuridica (12 nov. 1884—Adinolfi contro d'Amora — *Boll. del R. Econom. di Napoli*, An. V, p. 4).

Ruoli esecutivi abrogati e forma di procedura—Sono stati abrogati dal codice civile i reali decreti del

(1) Trattavasi di un deposito fatto da una tal Manelli, di certi valori, in mano della contessa Massa. L'erede di quella convenne questa in giudizio per la restituzione dei valori; ma questa provò come i valori le furono confidati per le spese dell'ultima malattia, pei funerali e per messe in suffragio della defunta.

(1) Trattavasi di una disposizione testamentaria, con cui si destinava l'acquisto di un fondo stabile per un legato di messe: acquisto che non si trovò fatto al sopraggiungere delle leggi eversive, e pel quale si pagava il reddito da altri cespiti della eredità.

1817 e 1823, relativi ai ruoli dei debitori di rendita degli enti governativi ed ecclesiastici.

Rimossi i ruoli di rinnovazione, sono ben fondate le ingiunzioni spedite sui ruoli primitivi antecedenti al nuovo codice, e sul possesso di esigere (16 lugl. 1884—Santoro e Vitale contro Congrega di carità di Bisaccia—*Boll. del R. Econom. di Napoli* l. c. p. 3).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1885)

Settimo anniversario della esaltazione del S. Padre—In occasione del settimo anniversario della esaltazione del S. Padre, così il Corpo Diplomatico e militare pontificio, come la Prelatura Romana presentarono i rispettosi omaggi al Sommo Pontefice. Il 2 sp. ebbe luogo il ricevimento del Collegio degli E.mi Cardinali, i quali offrirono i loro augurii e le loro felicitazioni per mezzo di un nobile indirizzo letto dall' E.mo Card. Sacconi. Il S. Padre rispose con un gravissimo discorso, in cui, ricordate le ostilità verso la Chiesa delle altre Nazioni, discende a parlare di ciò che è costretto di soffrire dalla nostra Italia.

« Mette il colmo alla Nostra amarezza, egli dice, la condizione fatta qui in Roma al Vicario di Gesù Cristo, la quale quanto più si prolunga, tanto più addiviene difficile e dura—Non manca è vero chi non dubita di affermare che il Romano Pontefice potrebbe e dovrebbe acconciarvisi di buon grado, e chiamarsi pago della libertà che gli rimane. Ma questo è aggiungere al danno le beffe e l' insulto; è un fatto che cade sotto gli occhi di tutti, che Noi, nelle presenti condizioni non siamo in poter Nostro, ma di altri, che avendoci in sua balia, può ad ogni momento, sol che lo voglia, aggravare contro di Noi le sue nimistà, impedire sotto speciosi pretesti ogni Nostro atto, e nelle varie possibili vicende di uomini e di cose, rinnovare contro la Nostra stessa persona le ostilità, di cui in altre epoche furono vittima molti dei Nostri predecessori.—Non lo faranno? Ma chi contro ogni diritto non ha dubitato d'invadere gli Stati della Chiesa, d'impossessarsi con violenza di Roma, e di spingersi fino alle porte di questa Nostra pontificia dimora, qual sicurezza può dare che non vorrà violare anche questa? Non si sono già forse, in circostanze non molto remote, manifestati audaci propositi, lanciate feroci minacce contro questo Nostro pacifico asilo? »

E segue a mostrare come la libertà del Pontefice viene di presente per molte maniere inceppata, allegandone per prove la ingiusta annessione dei beni di Propaganda, gl'incagli posti alle provviste dei Vescovadi, l'adito aperto in Roma stessa alla eresia ed alla diffusione di dottrine perverse ed empie, e le leggi apertamente contrarie alle verità della fede ed agl' insegnamenti della Chiesa.

Pellegrinaggio degl'industriali francesi—Il dì 22 febbraio u. s., nella Sala del Concistoro, Sua Santità, circondato da molti Cardinali, Vescovi e Prelati, degnossi ricevere un pellegrinaggio d'industriali francesi, presentati dal Vescovo di Reims, mons. Langenieux. — Il Sig. H. Andrè, presidente della commissione industriale, lesse alla sovrana presenza un affettuoso indirizzo, a cui il S. Padre degnossi rispondere con un nobilissimo discorso in francese.

Venivano quindi dall'Arciv. di Reims presentati a Sua Santità i pellegrini, divisi in quattro gruppi: del Nord, dell'Est, del Centro e del Sud della Francia.

La Commissione industriale si componeva de' Sigg. H. Andrè, padrone di ferriere; L. Chagot, padrone delle miniere di Blanzy; Feron-Vran, Thiolliére, Harmel, padroni di altri grandi stabilimenti industriali.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato Sua Santità ha nominato:

L' E.mo Card. Ledochowski a Segretario de' Brevi;

L' E.mo Card. Lasagni a Segretario de' Memoriali;

L' E.mo Card. Monaco La Valletta ad Arcip. della Patriarcale Arcibasilica Lateranese;

L' E.mo Ricci-Paracciani a Gran Priore del S. M. Ordine Gerosolimitano in Roma;

L' E.mo Card. Parocchi a Protettore dé' Missionarii di N. S. di Lourdes.

L' E.mo Card. Masotti è stato annoverato fra i componenti la S. C. di Propaganda.

Con altri biglietti sono stati nominati:

Consultori della S. C. de' Riti Mons. Giuseppe d' Annibale e Mons. Gabriele Boccali. Quest'ultimo, consultore altresì del S. Officio.

Sostituto della Segreteria de' Brevi Mons. Tancredi Fausti.

Consultori della S. C. di Propaganda il R.mo P. Raffaele de Martinis e il R.mo P. Arsenio Pellegrini.

Progresso del Cattolicismo in Inghilterra—Il *Cattolic Directory* d' Inghilterra fa rilevare il meraviglioso progresso del Cattolicismo nella Gran Bretagna. L' impero britannico, vi si nota, ha 3 membri nel sacro Collegio de' Cardinali, 15 Arcivescovi, 80 Vescovi, 35 Vicarii Apostolici, 10 Prefetture Apostoliche. Vi sono nel Regno Unito 40 Pari cattolici, dei quali 33 seggono nella Camera dei Lordi. La Ca-

mera de' Comuni ha 60 deputati cattolici. Nella Inghilterra propriamente detta, e nella Scozia vi sono 22 Vescovadi con 2522 preti secolari e regolari e 1561 chiese e cappelle. Quaranta nuovi Santuarii sono stati aperti al culto nell' anno testè decorso.

I dì festivi nel Parlamento tedesco—La commissione del Parlamento tedesco, incaricata dell'esame della legge che mira alla protezione degli operai, ha adottato la relazione seguente in ciò che riguarda il paragrafo relativo al riposo della domenica :

« Gl' industriali non possono obbligare gli operai a lavorare la domenica e i giorni festivi. Essi non hanno il diritto d'impiegarli in quei giorni in fabbriche, in officine, e in costruzioni ».

Giubileo sacerdotale del S. P. Leone XIII—Per iniziativa del *Comitato generale permanente dell'Opera dei Congressi e Comitati Cattolici*, si è costituita una Commissione allo scopo di promuovere e predisporre solenni festeggiamenti del *Giubileo sacerdotale del Santo Padre Leone XIII.*

Lasciando ad ogni nazione, ad ogni Diocesi, ad ogni società ecc. di prepararsi al grande avvenimento e di festeggiarlo nel modo e con quei mezzi che ognuno riterrà più opportuni ; la Commissione si propone intanto di fare appello all' amore, alla devozione e all' attività di tutti i cattolici per riunirli fraternamente in quattro opere comuni cioè :

1.° Una santa lega di *preghiere* per implorare da Dio benedetto il trionfo della Chiesa e la conservazione del Sommo Pontefice Leone XIII.

2. Una *Esposizione Vaticana* di prodotti dell'arte e dell'industria dei cattolici da offrire in dono a Sua Santità, riserbando una parte principale agli oggetti relativi al culto.

3. L'*Elemosina della Messa*, riunita mercè tenuissime offerte dei cattolici di tutto il mondo :

4. *Pellegrinaggi* alla tomba dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Vaticano.

A raggiungere lo scopo, la Commissione invita la stampa cattolica a stringersi in una lega fraterna colla Commissione, e a caldeggiare le quattro opere sopra indicate.

All'appello della Commissione rispondiamo aderendo al programma, ed offrendo di buon grado la nostra cooperazione.

Pia Opera del Riscatto ed educazione de'Fanciulli Affricani—Il P. Lodovico da Casoria, fondatore della pia Opera del Riscatto ed educazione de' moretti in Napoli, essendo stato confortato di una novella benedizione del S. Padre Leone XIII per dare nuovo impulso alla pia Opera, ha diretto ai Rmi Vescovi d'Italia una lettera circolare in proposito, che noi ben volentieri pubblichiamo.

Eccellenza R.ma

« Il sottoscritto fino dal 1855 istituiva in Napoli questa Pia Opera, iniziando due collegi, uno per i moretti, e l'altro per le morette. Più di 200, tra maschi e femmine, vi sono stati accolti: alcuni riscattati direttamente; molti altri ricevuti dal p. Olivieri e dal p. Biagio Verri, che sono stati due zelantissimi missionarii pel riscatto ed educazione dei mori.

Ora avendo il Signore chiamato alla patria celeste questi due suoi servi fedeli, il sottoscritto ha sentito il bisogno e il dovere di ridestare in Napoli questa Pia Opera, con i due collegi, i quali, per diverse circostanze de' tempi, non avevano potuto ricevere più alunni.

Il Santo Padre Leone XIII, sotto la data del 28 gennaio, si degnava confermare questo divisamento con la sua benedizione, del seguente tenore:

Ex aedibus Vaticanis die 28 Januarii 1885. Dilecto Filio Ludovico domo Casoria sodali Franciscali, Pii Operis derelictis Maurorum pueris redimendis, tollendis, haeredi muneris et caritatis Olivierii et Verri, sacerdotum de eodem Opere optime meritorum, apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

LEONE PP. XIII.

« Il sottoscritto, confortato dalla Benedizione apostolica nel grave ufficio di « *erede del ministero e della carità de' sacerdoti Olivieri e Verri nell'Opera del Riscatto ed Educazione de' fanciulli mori*, » ha già aperte le vie per riscattare nell'Affrica e accogliere ne' collegi queste povere creature nere, le quali, educate, servono di aiuto all'Opera stessa, facendo ritorno in quelle terre: e già il giorno 12 del febbraio, sono giunti in Napoli da Alessandria quattro novelli fanciulli affricani, e accolti nel collegio maschile in S. Raffaele. E pel collegio femminile si è posto mano alla costruzione di una nuova casa a Frisio, per essere il mite clima di quel posto più acconcio per le morette.

Quest'opera si mantiene unicamente colla carità de' fedeli. Perciò il sottoscritto viene a supplicare V. E.R.ma che voglia raccomandare la *Pia Opera* agli oratori quaresimalisti della sua diocesi; che, una volta l'anno, nella quaresima, la raccomandino ai fedeli dal pulpito in una predica, invitandoli ad una colletta; la quale per mezzo di V. E.

verrebbe spedita al sottoscritto in Napoli S. Raffaele.

Con fiducia di essere esaudito, si dichiara di V. E. R.ma »

Napoli S. Raffaele il dì delle Ceneri, 1885.

umiliss. obbligatiss. servo
FR. LODOVICO DA CASORIA

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre, ad occasione del VII anniversario della sua coronazione, ha fatto distribuire L., 10,000 ai poveri di Roma.

—Mons. Cavriani ha rinunziato, con l'accettazione del S. Padre, al Vescovado di Ceneda. Gli succede Mons. Brandolini, coadiutore con successione.

—L'E.mo Card. Agostini Patriarca di Venezia, ha predicato a Genova la novena di S. Francesco di Sales con grandissimo frutto.

—Un altro rilevante acquisto della Chiesa Cattolica. Il secondo figlio di S. A. R. la Duchessa di Hamilton, figlia della defunta Granduchessa Stefania di Baden, ha abiurato a Nizza gli errori dell'eresia.

—Il R.mo Abate Tosti cassinese ha presentato al Papa il primo volume de' *Regesta* di Clemente V. (epoca avignonese). Questo primo vol., edito in mille copie, è costato L. 25,000.

—In occasione della festività di S. Tommaso d'Aquino, il S. Padre ha fatto dono alla Biblioteca Vaticana di molti manoscritti, contenenti antiche copie autentiche delle opere dell'Angelico.

—Sono morti: Mons. Angelo Trincheri sostituto della Segreteria de' Brevi Apost.—Mons. Ignazio Paoli Vesc. di Bukarest e Mons. Eligio Cosi Vesc. Tit. di Priene.

—I cattolici hanno eretto a loro spese un nuovo ospedale a Parigi, col titolo di S. Giuseppe, per gl'infermi che bramano in morte i conforti religiosi, difficili ad aversi in altri ospedali. Le figlie di S. Vincenzo de' Paoli vi prestano servizio.

— L'Internunzio del Brasile Mons. Cocchia, con circolare ai Vescovi, ha richiamate in vigore le prescrizioni del Sacramentario di S. Gregorio M., e dell'Ordine e del Pontificale Rom., affine di provvedere all'unità della liturgia.

— Mons. Ros. è stato nominato Vescovo di Limburg da quel Capitolo. È la prima volta, dopo il *Kulturkampf* che un Capitolo prussiano esercita il suo diritto di nomina.

—Il Card. De Falloux lasciò in dono, per testamento, al Pontefice la sua collezione di opere di arte.

—Mentre Mons. Torrigiani de' Min. Capp., Vescovo di Armidale, stava per incominciare il Pontificale nella sua Chiesa, un tal Mac. Cafferty gli tirò un colpo di fucile, senza ferirlo. Non se ne conosce il motivo.

—A Vienna ed a Pest i Vescovi tedeschi si sono riuniti per deliberare sopratutto circa l'insegnamento nelle scuole e lo stipendio ai sacerdoti, ed han chiesto al Governo che il primo sia conforme alla dottrina cattolica, e sorvegliato dal Clero; il secondo, conforme ai nuovi bisogni della società.

—Una lettera del Card. Simeoni, in risposta al Card. Arciv. di Westminster, riprova l'uso introdotto in Inghilterra che studenti cattolici frequentino Università non cattoliche, e richiama in vigore le istruzioni del Card. Barnabò, pubblicate nel 1867, e inserite negli atti dei Sinodi di Westminster.

—Per ordine del Governo Russo, il Can. Harasimowic, amministratore delegato dall'esule Vescovo di Wilna, è stato anch'esso tradotto in Siberia!

—Nella Cina infierisce la persecuzione: incendii e saccheggi delle Chiese, delle case, delle scuole, degli orfanotrofii cattolici, e maltrattamenti di sacerdoti, di cristiani e di neofiti: Il solo Governo che con vero impegno si è dedicato a proteggere i cristiani in Cina, è il Governo Russo!

—Il principe Gio. Enrico XV di Pless, uffiziale nello esercito prussiano, abiurò il protestantesimo.

—A Manayunk, presso Filadelfia, un pio cattolico, morendo, ha lasciato centomila scudi perchè vi sia edificata una nuova chiesa.

—I cattolici di Wellintong, della nuova Zelanda, sebbene non sieno più di 35 mila, e non dei più ricchi, hanno fondate a loro spese molte scuole cattoliche perchè i loro figli non siano costretti a frequentare le scuole laiche ufficiali.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Matrimonio sciolto, per la scoverta di un impedimento di pubblica onestà.

Reatina. Matrimonii—28 Febb. 1885—Antonio Santarelli, in Diocesi di Rieti, con la solenne tradizione dell'anello, celebrò gli sponsali *de futuro* con Domenica Fosso. Sorti litigii tra loro, Antonio partì per la milizia e Domenica si unì in matrimonio con Luigi Aquilino. Ritornato Antonio in patria, dopo cinque anni, si lamentò con la madre di Domenica della fede violata, e quella, per contentarlo, gli offrì una seconda figlia di nome Annunziata, con la quale contrasse matrimonio secondo il rito della Chiesa.

Appena dopo un mese, Annunziata abbandonò lo sposo e ritornò fra i suoi, e non ci fu modo di riconciliare le parti. Il parroco intanto, scoverto l'impedimento di pubblica onestà, senza il consiglio dell'Ordinario, impose la separazione, finchè non si fosse ottenuta la dispensa dalla S. Sede, e notò nel libro dei matrimonii tale impedimento. Gli sposi però non ne vollero saper nulla di riconciliarsi, anche dopo che il parroco ottenne di officio la dispensa dalla S. Penitenzieria: reclamarono invece lo scioglimento del matrimonio, e poco dopo si lo sposo, come la sposa, si unirono con altri in vincolo civile.

La Curia formò il processo; ascoltò i testimonii che deposero sulla verità dei primi sponsali fatti con la consegna dell'anello e con altri doni, secondo l'uso del luogo; e finalmente sentenziò che il matrimonio dovea dirsi nullo, per l'impedimento che antecedeva di pubblica onestà.

Il difensore del vincolo appellò alla S. Sede, e la Sacra Congr. il dì 28 febbraio 1885 tolse a dirimere il dubbio: *An sententia Curiae Episcopalis Reatinae sit confirmanda in casu.*—Ponderati i voti del Teologo, del Canonista e del difensore del vincolo, e ben disaminata la quistione, rescrisse: *Sententiam esse confirmandam, et amplius.*

Si può raccogliere:

a) La consegna e l'accettazione dell'anello, per sè non sarebbero certo segno di mutua promessa per gli sponsali. Si rende certo quando, come nel caso, così porta la consuetudine del luogo. (Schimalzgrueber *Ius Eccles. univ.*, Tom. IV, P. 2, *Tit. 1, n. 70 et 71*).

b) L'impedimento di pubblica onestà si definisce: « quaedam quasi affinitas, non corporum sed animorum, orta inter sponsos, et coniugio cum ipsorum consanguineis contrahendo obstans » (Scmalz. l. c. n. 96). Nasce o dal matrimonio rato, ovvero da sponsali *de futuro*; nel primo caso dirime sino al 4° grado; nel secondo, solo in primo grado.

c) Affinchè l' obbligazione sponsalizia induca impedimento, è necessario che si avverino queste condizioni: « 1° Debet esse celebrata inter personas habiles; 2° facta deliberate ac libere; 3° vera, sine fictione; 4° determinata, seu respiciens personam certam; 5° mutua, seu reciproca; 6° expressa voce vel alio signo externo; 7° denique a promissario, seu ab eo cui promissio istiusmondi fit, acceptata » (Schmalz. l. c. n. 9).

d) Un parroco che viene in conoscenza di qualche impedimento, dopo che il matrimonio sia già contratto, non deve da sè dichiarare lo scioglimento o intimare la separazione, ma deferir la cosa al giudizio del Vescovo, senza neppure avvertirne le parti. L'avvertimento deve farsi con molte cautele. Si ascolti lo Scavini: « Si impedimentum dispensabile neutri parti notum sit, et in bona fide coniuges versentur, erunt monendi, ubi sit certa spes fore ut matrimonium convalidetur (quod non ita de facili supponatur), secus ex Innocentii III rescripto, *dissimulare poteris ut remaneat in copula sic contracta; cum ex separatione (sicut asseris) grave videas scandalum imminere*; vel dispensatio in radice coniugibus poterit applicari » (*Th. Mor. L. III, Tr. 12, disp. 4, n. 825*).

e) La dispensa ottenuta dalla S. Sede, perchè valga, dev'essere conosciuta ed accettata dalle parti. È vero che il Sommo Pontef. può dispensare in radice senza il consenso delle parti; ma si suppone sempre che queste perseverino nella intenzione coniugale. Nel caso, gli sposi erano stati avvertiti e si erano separati e aveano dichiarata la lora volontà di non unirsi più in matrimonio.

II.

Quale infermità scusi dall'intervenire al Coro.

Ariminen. Punctaturarum et indulti — 7 Mar. 1885—Il sac. P. G., canonico della Cattedrale di Rimini, della età di anni 75, soffriva di *epatite*, e, per consiglio del suo medico, dimorò parecchi mesi in villa affine di riaversi in salute. Il Capitolo, non ostante la sua infermità, lo sottopose alla puntatura, che per quattro mesi di assenza dava una multa di scudi 24. Di che gravato il G., si rivolse alla S. Sede, chiedendo non solo il disgravio della multa significatagli, ma l'indulto altresì di potersi assentare dal Coro senza perdere le distribuzioni, quando così richiedesse la sua mal ferma salute. Allegò alla dimanda una fede medica e due articoli delle Costituzioni capitolari, che esentano gl'infermi da ogni obbligo corale.

Il Vescovo interrogato, riferì che il can. G. non avea facoltà veruna dalla S. Sede di trattenersi altrove, e affacciava solo un attestato del medico che prescriveva l'aria di campagna. Il Capitolo aggiunse « ch'egli cantava messa e ad ora tardissima, quando in una parrocchia, quando in un'altra (come egli medesimo non ha potuto negare), e che divertivasi in campagna ». Osservava inoltre lo stesso Capitolo che il can. G. prima ancora della sua infermità era solito di non intervenire in coro, se non raramente, e in un'amministrazione tenuta da lui come camerlengo, non diede conto della somma di L. 352, 24, oltre un debito di L. 1001, 62, da lui non voluto riconoscere. Il can. G., interpellato di questi appunti, non diede risposte concludenti.

La S. C. il dì 7 Marzo 1885 trattò la causa di questo Canonico coi seguenti dubbii:

I An et quomodo sit locus restitutioni punctaturarum favore Canonici G. in casu.

II An et quomodo eidem indultum absentiae sit concedendum in casu. E la sentenza fu:—*Ad I Negative in omnibus et amplius—Ad II Recurrat cum fide iurata duorum medicorum.*

Corollarii:

a) Non qualunque infermità scusa dal servizio corale: ma la infermità vera, per cui si abbia impedimento grave di intervenire agli officii. E tale infermità dev' essere attestata con fede giurata de' medici, come definì la S. C. del Conc. il 20 genn. 1787 *in Avenionen*, dove al 2°, 3° e 4° dubbio rispose: « Negative et amplius et ad mentem: et mens est attestationes a medicis esse cum iuramento subscribendas, etiamsi periodice et habitualiter exhibeantur; in potestate tamen esse eiusdem Capituli per aliquem canonicum visitare infirmum, et quatenus dubium extiterit, Archiepiscopus utatur iure suo » (V. Antonell. *de Distrib. l. 1. par. 6, cap. ult., n. 123*—S. C. C. *26 iun. 1745 in Aquilana*).

b) Affinchè poi, nell'assenza per infermità, possa un canonico lucrare le distribuzioni, è necessario che, stando prima in buona salute, fosse stato esatto al servizio corale. Così la S. C. del Conc. il 6 febbr. 1627 *in Mantuana*: « Distributiones quotidianas ita demum oratori aegroto deberi, si alias Ecclesiae solitus erat inservire, cuius iustificatio remittitur conscientiae Episcopi » (V. Bened. XIV *Instit. 107, n. 47* — Fagnan. *in cap. Licet de praebend. n. 148*).

c) Un canonico il quale può uscir di casa, può trattare i suoi negozii per la città, non dee dirsi infermo da poter lucrare, assente dal coro, le distribuzioni. Si ascolti Bened. XIV (*Instit. 107, n. 47*): « Non ita frequenter existimari oportere tamquam in choro praesentem, qui se aegrotum fatetur, sed urbem circumire potest... neque veluti praesens haberi debet, qui morbi specie domum suam diurna luce non deserit, nocturno vero tempore frequentes coetus adire non metuit, ut satis experientia demonstrat ».

III

Concorrente escluso dal concorso RE INTEGRA.

Ripana. Concursus—7 Marzo 1885—Nella Diocesi di Ripatransone vacava una parrocchia. Indetto il concorso, nessuno a tempo utile si presentò, e il Vescovo chiamò all'esame Antonio V.,buonissimo sacerdote, con la promessa del beneficio. Intanto un giorno, dopo essere spirati i fatali, un tale Antonio G., di una diocesi limitrofa, avvanzò dimanda per concorrere. Il Vescovo la respinse, sì perchè era trascorso il tempo utile, sì perchè lo conosceva di condotta riprovevolissima, e conferì il beneficio al primo, il quale ne ottenne ancora il regio *exequatur*.

Antonio G., mal soddisfatto, ricorse alla S. Sede, chiedendo che la collazione fosse dichiarata nulla, perchè fatta non secondo la forma voluta dal Tridentino, e che a lui fosse dato di prender parte al Concorso, essendo stato giustamente impedito di presentar la domanda più prima.

La S. C. il dì 7 marzo 1885 trattò questa causa; ma al dubbio: *An collatio paroeciae ab Episcopo peracta sustineatur in casu*—rispose: *Affirmative et amplius*.

Eccone le ragioni:

a) È vero che quando alcuno sia stato giustamente impedito di presentar la sua domanda pel concorso durante il tempo stabilito nello editto, può e deve essere ammesso al concorso quand' anche la presenti più tardi, purchè il concorso non sia per anco cominciato (Garcias *de Benef. par. 9, c. 2, n. 206*— Ferraris *v. Concurs.* a. 2, n. 17 — Reclusius *de Concursu p. 1, tit.* 3 — Argirò *lib. 7, disc. 25, n. 22 et 33*— S. C. C. 19 sept. 1761 *Lancianen;* Monit. Eccl. *Vol. IV, Par.I, pag.*16).—Nondimeno il Vescovo può ben rigettare chi dei postulanti non sia degno nè idoneo, com'è colui che mena vita disonesta (Reclusius l. c. tit. 1, n. 20—Argirò *Disc. 26, n. 11*—S. C. C. 7 dec. 172 *in Tarentina;* 22 iun. 1850 *in S. Marci et Bisiniani)*.

b) Quando il concorso non ha luogo per mancanza di concorrenti, parecchi Autori opinano dovere il Vescovo intimare un altro concorso; e solo dopo che a questo secondo nessuno si presenti, il Vescovo poter conferire la parrocchia a chi meglio a lui sembri. (Ferraris *v. Concursus a. 2, n. 22*—Garcias *de Benef. p. 9, c. 2, n. 218*—Barbosa *de off. et potest. Parochi* p. l, c. 2, n. 51 — Massobr. *in praxi can. requis. 3, dub. g.)* Si allega pure una risposta della S. C. del Concilio del 4 marzo 1592 al Vescovo di Vicenza, e riportata da Prospero de Augustino in Summa Bullarii v. *Collatio paroch. benef.*, del tenore seguente: « Vacante aliqua parochiali ecclesia, si intra terminum edicti unus solum comparuit, et noluit se examini subiicere, nec parochialem curet obtinere, censuerunt Ill.mi PP.... ab Amplitudine tua assignandum esse aliud edictum rursumque vocandos oppositores ».

Ciò non ostante, poichè, nè il Tridentino,nè Benedetto XIV nella Costit. *Cum illud*, nè altro documento Pontificio fanno menzione dell' obbligo del secondo concorso nel detto caso, pare che ciò sia opinione di privati e pochi autori, la quale può ben consigliarsi, ma non avrà forza di legge. La stessa risposta della S. C. del Concilio esprime piuttosto un parere anzichè un precetto.

c) Nel caso l'appellante era di corrotti costumi, e inoltre mosse l'appello dopo un mese dalla fatta collazione, mentre da tutti è risaputo che l'appello si può interporre fra lo spazio di soli dieci giorni (S. C. C. 16 nov. 1720).

Sacra Congregazione de' Riti

Circa la consacrazione degli altari.

Rme Domine uti Frater.— Exposuit Amplitudo Tua, in ista Dioecesi plusquam ducenta altaria portatilia ita consecrata fuisse, ut sepulchrum Reliquiarum non lapide marmoreo, sed cera sigillari vel gypso coopertum fuerit atque firmatum. Hinc Amplitudo Tua, dubitans de validitate istorum altarium, ab hac Sacra Rituum Congregatione exquisivit, utrum huiusmodi consecratio valeat, vel potius reiteranda sit? Sacra porro eadem Congregatio, ad relationem eiusdem Secretarii,audita sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris et Rmi Assessoris ipsius Sacrae Congrega-

tionis, declarare censuit: *Altaria, de quibus agitur, nova indigere consecratione.*

Sanctissimus vero Dominus Noster Leo Papa XIII, referente eodem Sacrorum Rituum Congregationis Secretario, quin dispensationem concederet ab eorumdem altarium consecratione repetenda, benigne indulsit, ut haec sensim sine sensu fiat, prudenter capta occasione nullo temporis limite eidem A. T. praescripto, iuxta breviorem ritum, in similibus casibus, statutum; nimirum ut in iisdem aris antea rite efformato sepulchro, A. T. vel per se vel per simplices presbyteros, hoc tantum in casu Apostolicae Sedis nomine delegandos, certas Sanctorum Reliquias in iisdem aris reponat, iis solummodo caeremoniis servatis, quae in Pontificali Romano praescribuntur dum in sepulchro reconduntur Reliquiae et superponitur lapis, scilicet ut signetur sacro Chrismate Confessio, sive sepulchrum, et interim dicatur Oratio *Consecretur* et *sanctificetur;* postea reconditis Reliquiis cum tribus granis thuris, et superposito operculo ac firmato, dicatur altera Oratio, *Deus qui ex omnium cohabitatione Sanctorum...* et nihil aliud.

Haec A. T. communicans, Eidem ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis Tuae

Romae die 9 Septembris 1880.

Uti Frater.

Rmo Domino uti Fratri,
Episcopo S. Pauli de Minesota.

S. Cong. della R. U. Inquisizione

Sulla clandestinità de' Matrimonii nelle Missioni.

Die 14 Novembris 1883.

Episcopus s. Hyacinthi in regione Canadensi s. Congregationi Inquisit. exponit, quod nunc oriuntur dubia de validitate quorumdam matrimoniorum, sine solemnitate a decreto *Tametsi* Concilii Tridentini requisita, contractorum in missionibus vel quasi parochiis huiusce Dioecesis. Ante enim annum 1872 multa loca Dioecesis s. Hyacinthi, *Cantons* nuncupata, non erant adhuc in parochias canonice divisa. His in locis aderant: 1. Missiones proprie dictae, scilicet sine sacerdote residente; sed a missionario, ad hoc delegato, temporibus tum fixis, tum inaequalibus, per annum visitatae. 2. Quasi parochiae, per quas intelligi debet territorium quod, quoad speciem externam, plus vel minus accedebat ad similitudinem parochiae, prout habens Ecclesiam, prope quam sacerdos ordinarie vel saltem principaliter residebat, et limites ab Episcopo designatos. Attamen in his missionibus et quasi parochiis, sicut et in parochiis, proprie dictis, decretum *Tametsi* Concilii Tridentini fuerat quotannis publicatum a sacerdotibus earum curae praepositis. Ad hunc enim finem mandaverant Episcopi Provinciae Quebecensis: quum Tridentinum per solemne decretum *cap. 1 sess. 24 de ref. matrim.* cuius initium *Tametsi*, nulla atque irrita declaraverit matrimonia, quae fiunt extra praesentiam parochi et testimoniorum, quorum numerum determinat, maximi momenti esse censemus quod parochi et missionarii certiorem reddant populum de eiusmodi salutari decreto. Quamobrem volumus ut legant idem decretum in concione primae dominicae post Epiphaniam. Opportunior eiusmodi decreti publicatio fit in paroeciis vel missionibus nuper constitutis, iuxta indolem praescriptionis eiusdem decreti et responsum s. Congregationis de Propaganda Fide ad Episcopum Quebecensem diei 16 Octobris 1824. Quum autem dubitetur utrum valide publicari possit Decretum Tridentinum extra parochias, proprie dictas, a s. Congr. humiliter petitur declarari: « An valida fuerit pro-« mulgatio Decreti *Tametsi* Conc. Tri-« dentini in missionibus et quasi paro-« chiis supra dictis? »

Cui dubio Emi Patres inquisitores generales praedicta die responsum dederunt: « Iuxta exposita, affirmative et ad « mentem: mens est quod in locis, ubi « haberi nequeat parochus, validum est « matrimonium celebratum coram duo-« bus testibus; contrahentibus tamen « onus inest recipiendi, quamprimum id « fieri possit, benedictionem nuptialem, « et curandi ut eorumdem matrimonium « inscribatur in sacramentali regestro « missionis, vel proximioris Ecclesiae, « cui subiiciuntur. »

In audientia eiusdem diei ss. Pater resolutionem hanc ratam habuit.

S. Congr. delle Indulgenze

Indulgenza annessa ad una orazione.

Petrus Bugarini, sacerdos romanus ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus enixe rogat, ut sacerdotibus et in sacris constitutis devote recitantibus sequentem orationem: « Iesu dilectissime, qui ex singulari benevolentia me, prae millenis hominibus, ad tui sequelam et eximiam sacerdotii dignitatem vocasti, largire mihi, precor, opem tuam divinam ad officia mea rite obeunda. Oro Te, Domine Jesu, ut resuscites hodie et semper in me gratiam tuam, quae fuit in me per impositionem manuum Episcopalium.O potentissime animarum Medice, sana me taliter, ne revolvar in vitia, et cuncta peccata fugiam: Tibique usque ad mortem ita placere possim. Amen » Indulgentiam tercentum dierum benigne concedere dignetur,nec non eisdem indulgentiam dierum centum, qui devote recitaverint iaculatoriam precum uti sequitur: « Bone Jesu, rogo Te per dilectionem, qua diligis Matrem tuam: et sicut vere Eam diligis, et diligi vis, ita mihi des ut vere Eam diligam ».

SSmus D. N. Leo Papa XIII omnibus de quibus in precibus, qui corde saltem contrito ac devote praedictas preces recitaverint,petitas Indulgentias, semel in die lucrandas, benigne concessit. Praesertе in perpetuo valituro, absque ulla brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem sacrae Congr. die 14 augusti 1884.

L. ✠ S.

L. Card. **Bonaparte** *pro praefecto*
Franciscus Della Volpe *Secretarius.*

S. Penitenzieria Apostolica

Sull'adempimento dei pesi, imposto dalla S. Penitenzieria ai compratori di beni ecclesiastici.

Eminenza Rma,

« Il Vescovo di Policastro, Oratore umilissimo della E. V. ossequiosamente espone quanto segue:—La terza condizione, o meglio obbligazione, imposta dalla S. Penitenzieria a' compratori de' beni ecclesiastici nella *Dichiarazione* da farsi a norma delle Lettere del 1° Giugno 1869, incontra non poche difficoltà nella sua pratica esecuzione. Dappoichè di alcuni di detti beni non si può sapere, se furono legati alla Chiesa per obblighi pii; di altri non si conosce quali questi obblighi furono; e di altri mentre si sanno in confuso le pie disposizioni, or non si conosce il numero preciso degli oneri, ovvero se le messe debbano dirsi lette, o con canto.

Si aggiunge, che la maggior parte delle Chiese della Diocesi di Policastro, dopo le leggi di *soppressione*, ha ottenuta dalla S. Sede la riduzione degli antichi obblighi pii, e quindi un'altra circostanza, che non rende facile determinare qual numero di messe deve far adempire ciascuno acquirente in supplemento di quelle, che la Chiesa non soddisfa; come è difficile determinarlo anche per quelle Chiese, che non hanno ottenute tali riduzioni, poichè non si sa con certezza quali criterii ha tenuto innanzi il Regio Demanio per assegnare a'Sacerdoti le così dette *Pensioni*, perchè si possa fare per ciascun cespite ecclesiastico il riparto degli obblighi tra le Chiese, ed i compratori, come dichiarò la lodata S. Penitenzieria il dì 23 Maggio 1873.

Inoltre essendo le Pensioni governative vitalizie, e quindi andando a finire con la morte degli attuali investiti beneficiali, ne viene, che ogni acquirente di beni ecclesiastici alla morte di uno, o più Sacerdoti pensionisti dovrebbe far soddisfare un numero di obblighi, maggiore degli anni precedenti, giacchè le Chiese con la perdita delle pensioni diminuiscono il numero degli adempimenti.

Ma chi sarà quel compratore, che prenderà contezza delle vacanze, o perdite delle pensioni per aumentare il numero delle messe?—La maggior parte trascurerà le ricerche, tanto più, che alle volte siffatti compratori sono persone idiote, ovvero hanno acquistati beni di Chiesa lontani da' proprii Comuni, e tal fiata anche di fuori Diocesi.

Per rendere quindi di più facile esecuzione la suaccennata terza obbligazione *adimplendi pia onera etc.*, e togliere alla massima parte degli acquirenti un'occasione d'offesa di Dio, e di detrimento della propria coscienza, il Vescovo O.re ardisce supplicare l'E. V. R.ma per la debita autorizzazione di poter egli determinare un numero di messe lette, che ciascun compratore, senza tener conto degli antichi obblighi, delle *pensioni*, delle vacanze ec. ec., dovrà far celebrare pe' beni acquistati; numero, che sarà maggiore, o minore, a seconda del valore effettivo del cespite ecclesiastico comprato,del prezzo pagato, della rendita annuale ec. ec. e secondo che si stimerà più espediente nel Signore; numero altresì, che ad onta di qualunque vicenda, rimarrà inalterato, finchè la S. Sede non pronunzierà l'ultima sua parola su'detti beni. Per tal modo gli acquirenti staranno tranquilli in coscienza ed i defunti riceveranno de' suffragi, i quali se per caso non saranno tanti, quanti dovrebbero essere,potranno essere compensati col supplemento dell'infinito Tesoro della S.Chiesa.—In attenzione della grazia si inchina il Vescovo O.re al bacio del lembo della sacra porpora, rassegnandosi con profonda osservanza.

« S. Poenitentiaria, mature perpensis « expositis, Venerabili in Christo Pa« tri Episcopo Oratori respondet: Pru« denti judicio Ordinarii remissum esse « pro singulis acquirentibus bonorum « ecclesiasticorum, Declarationem juxta « Litteras S. Poenitentiariae diei 1. Iu« nii 1869 emittentibus, determinare, « omnibus inspectis circumstantiis, qua« litatem,et numerum onerum,bonis em« ptis respondentium, non contemplata « vero reductione onerum, quae favore « Ecclesiae solummodo obtenta fuerit; et « monitis, ubi opus fuerit, ipsis empto« ribus de possibili augmento eorum« dem onerum ob futuram deficientiam « actualium Beneficiatorum. — Quod si « specialis quaedam difficultas in prae« fata onerum taxatione in casu aliquo « particolari enascatur, recurrendum est « ad S. Sedem.

« Datum Romae die 21 Februarii « 1880 ».

« A. Pellegrini S. P. Regens ».

« Hip. Can. Palombi S.P. Secretarius.

Sacra Congr. de' Vescovi e Regolari.

—

I.

Procedura nel contenzioso presso la S. Congr. de' Vescovi e Regolari. (1).

In generali Congregatione habita Nonis Septembris MDCCCXXXIV Eminentissimi, et Reverendissimi Patres decreverunt, ut vetus, et propria S. Congregationis methodus, seu ratio tractandi negocia, de quibus contentio est inter partes, accurate in posterum servaretur. Est autem hujusmodi:

I. Quotiescumque in negociis, quae apud S. Congregationem Episcoporum et Regularium aguntur, tum ex relationibus Ordinariorum, tum ex partium deductionibus videatur expedire, ut res ad viam juris reducatur, rescribitur « Partes deducant sua jura coram Eminentissimo N. qui videat et referat, citata parte et concordato dubio. »

II. Coram Eminentissimo Relatore, vel ejus Auditore, adhibito SS. Congregationum Notario, singuli actus, qui ad judicandum viam sternunt, conficiuntur.

III. Propterea pars diligentior coram eodem Auditore partem adversam in jus vocat « ad concordandum de dubio, alias videndum subscribi, et disputari infrascriptum », quod nempe in calce citationis transcribitur.

IV. Eminentissimus Relator, sive ejus Auditor vel propositum, vel aliud dubium concordat de consensu partium: sin minus mandat partes suis juribus uti per memoriale in S. Congregatione.

V. Si pars citata infra terminum praefinitum non compareat, citatur pro secunda vice « ad concordandum de dubio, nec non destinari Congregationem ».

VI. Si pars in sua contumacia perstiterit, Eminentissimus Relator, vel ejus Auditor concordat dubium, et Congregationem pro Causae propositione destinat, ita tamen ut spatium saltem triginta dierum intercedat; et decretum adversae parti per Cursorem intimatur.

VII. Jura autographa, quibus utraque pars utitur, quindecim diebus ante diem

(1) Diamo qui il decreto promesso nel fasc. precedente.

propositionis causae apud D. Secretarium deponuntur; transmissa utrimque intimatione.

VIII. Allegationes utriusque partis decem diebus ante Congregationem tum ad Eminentissimos Cardinales, tum ad D. Secretarium, et ad Secretariam S. Congregationis deferuntur.

IX. Mutua inter partes allegationum, et summariorum traditio fit eadem ipsa die in domo Auditoris Eminentissimi Relatoris.

X. Responsiones triduo ante propositionem causae distribuuntur, et communicantur, ut in articulo praecedenti.

XI. Resolutionem S. Congregationis Eminentissimus Relator scriptis tradit, et suo nomine obsignat, eamque D. Secretario tradit partibus significandam.

XII. Si intra decem dies pars victa iterum audiri postulet, Eminentissimus Relator novae audientiae beneficium tribuere potest.

XIII. Quoties cunctis suffragiis res dijudicata fuerit cum clausula « et amplius », vel uno tantum suffragio discrepante cum clausula « et non concedatur », tunc venia redeundi non tribuitur, nisi a plena Congregatione.

XIV. Causa denuo proponitur servato modo, et terminis primae propositionis.

XV. Dijudicata causa authenticum resolutionis exemplar ei traditur qui causam obtinuit.

XVI. Victor instat coram A. C., qui ut merus executor resolutionem S. Congregationis exequendam decernit.

Alcune Speciali Facoltà

Solite concedersi ai Vescovi dalla S. S.

(V. Vol. III. Par. III. pag. 6)

XX. *Novissimo Indulto circa i Patroni (1).*

S. Poenitentiaria conscientiarum quieti,et Causarum Piarum utilitati quantum in D.no potest prospicere cupiens, præter facultates per litteras diei 13 Junii 1868(1)Italiae Ordinariis jam impertitas, ut bona, juri patronatus subiecta, a patronis vindicari, conservari, et in pristinum reponi possent, attentis noviter expositis, ac praesertim ad amovenda pericula,quibus bona Causarum Piarum sic vindicata adhuc subiiciuntur, Venerabili in Christo Patri Episcopo N. sequentes etiam concedit facultates, quibus sive per se, sive per aliam idoneam personam ecclesiasticam, ab eo ad hoc specialiter deputandam, per annum, si tamdiu circumstantiae duraverint, pro sua prudentia cum Patronis Causarum Piarum, in territorio suae jurisdictionis existentium uti licite valeat.

1° Indulgendi praefatis Patronis, qui bona a Gubernio vindicaverint, ut ea libere alienare, vel uti propria sibi habere valeant,constituto tamen justo pretio, quod ipsi Patroni, detractis expensis pro vindicatione supportatis, Ordinario, vel personae, vel commissioni ab eo designatae,tradere teneantur, ac prævia eorum absolutione a censuris, et poenis ecclesiasticis cum poenitentia salutari, quatenus absque Apostolica venia ad vindicationem processerint.

2.° Condonandi partem aliquam praedicti pretii Patronis, qui in perpetuum jus patronatus dimittere, et in futurum collationem omnino liberam in manibus Ordinarii pro tempore relinquere parati sint.

3.° Indulgendi pariter iis, qui super bonis habeant imposita legata pia, vel missarum onera, ut ea redimere valeant data summa, quae, computatis fructibus ad quinque pro centum, quotannis reditus sufficientes praebeat pro integro eorumdem onerum adimplemento et sub hac lege, ut si praefata summa solvatur per publicas schedas vulgo *di Consolidato*, ipsae schedae non computentur juxta nominalem ipsarum valorem, sed juxta pretium, quod die solutionis effective in publicis negotiis habeant.

4.° Sanandi alienationes quascumque praedictorum bonorum a Patronis jam factas, praevia ipsorum absolutione a censuris, et poenis ecclesiasticis, propter ea incursis, cum congrua poenitentia salutari, et tradito pretio in manibus

(1) Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa salutare e preziosa concessione della S. Sede, con la quale possono liberarsi le coscienze di tutti i patroni di cappellanie o di altri beneficii, e insieme sgravarsi le proprie famiglie e i discendenti da ogni peso.

(1) Vedi *Mon. Eccl.* Vol. II. Par. III, pag.121.

Ordinarii, prout superius in n. 1.° et 2.° praescriptum est.

Cavendum porro maxime est, ne præfatae summae, a Patronis solutae, novis exponentur periculis, sed sic tuto, et honesto investimento, et exclusive in utilitatem illarum Causarum Piarum, ad quas ea bona pertinebant, collocentur, confirmata per praesentes litteras prælaudato Ordinario facultate reducendi ad tempus illarum onera, seu etiam suspendendi collationes juxta formam expressam in praecedenti Indulto circa Patronos ad hoc, ut ipsae Causae Piae in pristinum statum facilius reponi possint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 21 Iulii 1884.—F. Santi S. Poenit. Datarius—V. Luchetti S. P. Substitutus.

I RELIGIOSI SECOLARIZZATI

SOMMARIO—I. Necessità di questa trattazione —II. Essenza dello Stato Religioso, e se il Rom. Pontefice possa dispensarne—III. Che cosa si concede colla secolarizzazione—IV. Ciò che il religioso secolarizzato perde in riguardo all' Ordine, ed acquista in rispetto al secolo—V. Voto di castità nel secolo —VI. Voto di obbedienza—VII. Voto di povertà—VIII. Se il Religioso secolarizzato può far testamento—IX Se può acquistare benefizii ecclesiastici—X. Volendo ritornare al chiostro, se debba fare novello noviziato e novella professione, e se può valergli per l'anzianità il tempo che prima dimorò in Religione—XI. Quale dev' essere il confessore di un religioso secolarizzato?

I. I Religiosi che professano voti solenni si trovano in uno stato di vita diverso affatto da quello dei secolari. Fanno perfetto sacrifizio a Dio di sè stessi, obbligandosi ad osservare perpetuamente la castità, la povertà, la obbedienza e di vivere sino alla morte nell'istituto da essi professato, secondo le regole proprie del medesimo.

Avviene intanto spesso che, perqualche giusta causa, i Religiosi chiedano alla S. Sede l'indulto di secolarizzazione e l'ottengano o temporaneo o perpetuo, siccome di moltissimi è avvenuto in questi tempi malaugurati, in cui l'abito religioso è fatto segno a persecuzioni. Come ognun vede, un religioso secolarizzato sembra che o dovesse smettere tutto il carattere religioso, o che di secolare nulla devesse competergli, stante la diversità assoluta dello stato religioso da quello di secolare; e questo è ciò che rende assai dubbia ed incerta la sua condizione, ed è causa o di rilassamento o di scrupoli ed ansietà. Giova perciò studiare bene la condizione de' Religiosi secolarizzati, per conoscere quali sieno con precisione i loro diritti e quali i loro doveri: materia poco o punto trattata dai Canonisti.

II. Innanzi tutto è mestieri distinguere in un Religioso ciò ch'è di essenza del suo stato e ciò che non è. L'essenza dello stato religioso, strettamente preso, consiste in tendere alla perfezione, per mezzo dei tre consigli evangelici, convalidati dal voto, onde alcuno si consacra perpetuamente e perfettamente a Dio. Non appartiene alla essenza di questo stato che i voti sieno solenni, o che si osservi vita comune, o che intervenga il quasi contratto tra il religioso e la comunità, pel quale il primo si obbliga di perseverare nell'Istituto e la seconda di non mai cacciarlo senza delitto (V. Bouix *de Iure Regolar.* Tom. I, Par. I, Sect. II, prop. IV, VI, IX, XI). Finchè perciò può uno tendere alla perfezione con la osservanza dei tre consigli evangelici, laddove sia dispensato da tutto il resto dalla legittima autorità, può ben dirsi religioso.

Fa d'uopo altresì considerare che il Sommo Pontefice, assolutamente parlando, e secondo la comune opinione de' Dottori (V. Ferraris v. *Votum*, a.3,n.68) può dispensare da tutti i voti solenni e può rendere affatto secolare un religioso, non però senza una giusta e ragionevole causa, operando non a nome proprio, ma a nome di Dio, cui si son fatti i voti. Ma se il Papa qualche rara volta si avvalse di tal potestà (1), lo fece

(1) Alessandro III dispensò pel matrimonio col monaco Nicola Giustiniano; Celestino III permise a Costanza, monaca professa, figlia di Ruggiero re di Sicilia, di maritarsi con Enrico VI; Gregorio XIII dispensò col fratello del Cardinal Gioiosa sacerdote professo e provinciale de' Cappuccini; ed anche Ramiro re di Aragona ottenne facoltà di abbandonare il

per ragioni gravissime e sopratutto perchè così richiedeva il pubblico bene di qualche Stato o della Chiesa; ed è così difficile siffatta dispensa, che nei tempi andati credevasi al tutto impossibile, sicchè l'Angelico potè scrivere « Papam non posse facere quod ille qui est professus religionem, non sit religiosus » (2. 2., q. 188, a. 11) (1).

III. Posti i quali principii, si rende chiaro ciò che il Sommo Pontefice suol concedere ai Religiosi nell'indulto di secolarizzazione. I Religiosi non possono smettere le cose sostanziali al proprio stato: si sono consacrati perpetuamente a Dio coi voti, e così dovranno rimanere fino alla morte. La secolarizzazione non toglie, nè diminuisce la essenza della vita religiosa, ed essi saranno religiosi sempre in tutti i luoghi ed in tutte le vicende della vita, qualunque sia l'abito che vestono, o le occupazioni, in cui si esercitano. Salda rimanendo la sostanza della vita religiosa che consiste nel tendere alla perfezione, con l'osservanza dei voti, da tutto il resto sono dispensati; e però non vanno più obbligati alla vita comune, o ad appartenere al proprio Istituto, o a dipendere da' Superiori Regolari.

Ecco la formola di un siffatto indulto: « SS.mus, attenta informatione et voto Episcopi N. quam P. Procuratoris Generalis Ordinis...perpensisque peculiaribus circumstantiis in hoc casu concurrentibus, quatenus orator ad aliam S. Congregationem pro eodem recursum non habuerit, aliter sub poenis nullitatis aliisque, iuxta Decreta Innocentii XII, 4 iun. 1692, et Clementis XIII 15 apr. 1768, benigne annuit pro gratia perpetuae saecularizationis, arbitrio et conscientiae memorati Episcopi, qui, constito sibi de veritate expositorum, indulgere queat, ut ipse orator in saeculo extra suae Religionis claustra in habitu clericali, vel decenti saeculari, quoad vixerit, commorari licite possit et valeat, servatis tamen per eumdem substantialibus votorum suae religiosae professionis, quae semper quantum in huiusmodi statu fieri poterit in suo robore remaneant, retentoque interius ad excitandam iugiter istius obligationis memoriam, aliquo sui habitus regularis signo, nec non obedientiae et iurisdictioni Ordinarii, in cuius dioecesi vel territorio ipsum immorari contigerit, omnimode subsit, in vim etiam solemnis obedientiae voti, atque eidem praesens indultum exhibere teneatur, Ordinationibus Apostolicis..non obstantibus etc ».

Da questa formola può ricavarsi che il religioso secolarizzato 1.° deve osservare le cose sostanziali dei voti; 2.° deve osservarle perpetuamente, *quantum fieri potest;* 3.° deve, smesso l' abito religioso, portarne un segno internamente a memoria perenne del detto obbligo; 4.° deve in tutto essere sottoposto all'Ordinario del luogo dove dimora, anche in virtù del solenne voto di obbedienza.

Pei Regolari, iniziati agli ordini sacri, si suole aggiungere l'obbligo della costituzione del sacro patrimonio, e di vestire l'abito ecclesiastico, non omesso il segno interno dell'abito monastico: « Dummodo orator provisus sit sufficienti patrimonio sacro rite constituto pro eius congrua substentatione, facultatem manendi in saeculo quoad vixerit in habitu presbyterali, et retento interius aliquo regularis habitus signo, pro suo arbitrio et conscientia eidem concedat etc. ».

IV. Dal fin qui detto si può raccogliere ciò che il regolare secolarizzato perde a rispetto dell' Ordine da cui si separa, e ciò che acquista in rispetto al secolo in mezzo a cui ritorna. In quanto all'Ordine, da cui si separa, perde, qualora l' indulto sia perpetuo, la comunione di tutti i beni spirituali e temporali che sono proprii del prefato Ordine, non potendo più essere partecipe dei suoi vantaggi dal punto che da esso si allontana. Non ha più diritto perciò o di essere sostentato o sovvenuto dall'Ordine, nè di partecipare comechessia ai suoi emolumenti (V. Avanzini *Acta S.Sedis* Vol. IV, App. X, p. 391).

---

chiostro e il vescovado e di prender moglie o il governo dello stato (V. Fagnano L. 3 decret. in cap. *Cum ad monasterium 6, de statu monach.*, n. 66).

(1) Questa sentenza dell'Angelico non devesi interpretare in senso assoluto, ma relativo (V. Suarez *de Religione*, c. 17, n. 25).

In riguardo al secolo, in mezzo a cui ritorna, la divisa di religioso che conserva e che non può mai perdere, lo rende più degno dei semplici secolari, come colui che si è dedicato a Dio per mezzo dei voti solenni, ed è persona sacra. Ritiene perciò i privilegii comuni dei religiosi, in ispecie quello del foro, e benchè non sacerdote non può applicarsi ad arti sordide e vili (1).

V. Le obbligazioni precipue di un Religioso secolarizzato sono le cose sostanziali della vita religiosa, cioè il tendere alla perfezione con l'adempimento dei voti. I tre voti adunque, professati solennemente, debbono osservarsi, per quanto è possibile, nel nuovo stato di secolare. Come ciò debba intendersi è mestieri por mente.

E in quanto al voto di castità, non cade dubbio alcuno ch'esso debba osservarsi nel secolo così come nel chiostro; e neppur cade dubbio che la trasgressione di questo voto include il reato di sacrilegio, oltre quello d'incontinenza; e trattandosi di voti solenni (o dei semplici che si professano nella Compagnia di Gesù) questo voto dirime il matrimonio.

VI. Difficoltà può muoversi per rispetto al voto di obbedienza, giacchè nel secolo non vi ha superiori monastici, ai quali ubbidire. Ma la difficoltà cessa con ricordare le parole del rescritto di secolarizzazione nel quale apertamente sta detto che il Religioso secolarizzato deve *in tutto* essere sottoposto al Vescovo locale: « Obedientiae e iurisdictioni Ordinarii... omnimode subsit » e siffatta obbedienza deve da lui prestarsi anche in forza del voto solenne di obbedienza, « in vim etiam solemnis obedientiae voti ». Dal che si raccoglie che il Vescovo ha giurisdizione su di lui non solo come pastore, ma sì ancora come un superiore monastico, e può altresì obbligarlo *in virtute obedientiae.*

VII. Ma che è da dire della povertà? Come potrà osservarla uno che vive nel secolo? Il voto di povertà, oltre al distacco del cuore dalle sostanze terrene, porta seco la incapacità di acquistare dominio e di aver libera e indipendente amministrazione dei beni temporali. Tutto ciò è essenziale al detto voto (V. Bouix l. c. Sect. V, cap. I). Ma questo corre per chi vive in comunità, e dalla medesima può ricevere il necessario alla vita. Chi è separato dalla comunità, e vive nel secolo, non può nè provvedersi di quanto spetta al proprio sostentamento, e di non servirsene da sè. O, de se non può avere dominio sopra ciò che possiede, può nondimeno amministrarlo, valersene a proprio vantaggio, e accrescere altresì e donarlo o venderlo ad altri. In questo senso vuolsi interpretare la clausola apposta nell' indulto di secolarizzazione « quantum in huiusmodi statu fieri potest ». Si ascolti il Bouix (l. c. Pars VI C. IV): « Quilibet autem religiosus solemni professus, vi dicti indulti in saeculo degens remanet dominii incapax, ac proinde testari nequit : sed pro novae conditionis suae exigentia, concessa ipsi censetur generalis facultas utendi rebus temporalibus, pecuniam retinendi, nec non emendi, dandi, vendendi aliisque opportunos contractus ineundi, quae omnia facere potest, non tamquam dominus, cum nullius rei dominium habere possit, sed tamquam administrator ». Il religioso secolarizzato perciò eserciterà il voto di povertà con distaccare il cuore

---

(1) Presso la S. C. della Immunità il 6 luglio 1826 si trattò la causa di un certo laico professo secolarizzato, il quale, applicatosi ad un'arte sordida e gravato di debiti, fu tradotto innanzi al foro laicale e condannato; ma avendo appellato ad un tribunale superiore, si mosse il dubbio sulla validità della prima sentenza, per difetto di giurisdizione; e proposta la causa presso la S. C. dell' Immunità col quesito: « An Ioseph.. professus in Ordine N. legitime saecularizatus gaudeat privilegio fori etiam in casu, de quo agitur ?»—la risposta fu: *Affirmative et ad mentem : mens est ut Episcopus cogat Iosephum... ad incedendum in habitu decenti, et ad se abstinendum* a quacumque arte sordida et indecora ».

E in un'altra causa, nella quale un chierico professo, e poi secolarizzato chiedeva licenza di applicarsi alla milizia, proposto il dubbio: « An petitioni, qua Clericus professus...saecularizatus instat pro cingulo militari, sit annuendum », La S. C. il dì 22 agosto 1843 rescrisse: *Negative.*

beni di terra, e con servirsi delle cose sue non come padrone, ma come amministratore, essendone il dominio riservato alla Chiesa.

VIII. Da ciò si ricava che egli non può testare, e considerandosi i beni di lui come ecclesiastici, non passano dopo la sua morte agli eredi, dovendone disporre la Sede Apostolica. Laonde, se gli eredi vogliono con buona coscienza possedere i predetti beni, han bisogno della venia pontificia. Laddove poi il religioso secolarizzato abbia ottenuto dalla S. Sede la facoltà di testare dei suoi beni può lecitamente servirsene, e gli eredi possono senz'altro acquistarne il dominio. Così il Bouix (l. c.). Così pure la S. Congr. dei Vescovi e Regolari; ed eccone le interessanti dichiarazioni che si leggono nella Raccolta del Card. Bizzarri:

« I Cui competat ius succedendi haereditati Regularis professi decedentis extra claustra, qui Apostolicum indultum obtinuit manendi extra claustra ad tempus, retento habitu, vel veste sui ordinis dimissa?

« II Cui competat ius succedendi haereditati Regularis professi, qui infausto anteacto tempore eiectus publica vi a Coenobio, et veste sui Ordinis expoliatus, rationabiles causae ei obstiterunt ne successivo tranquillitatis tempore ad suum rediret coenobium suique Ordinis vestem reassumeret?

« III Cui competat ius succedendi haereditati Regularis professi, qui Apostolicum indultum obtinuit acquirendi haereditates et legata, et de iisdem acquisitis disponendi, et signanter si dispositio fuerit ad causas pias, et favore Religionis?

La S. C. il dì 26 giugno 1829 ai predetti dubbii rispose:

« Relate ad I: De huiusmodi haereditate « judicandum esse iuxta dispositiones Iuris « Ecclesiastici communis, scilicet eam spe« ctare ad propriam defuncti Religionem.

« Relate ad II: Si Religiosus, de quo est « sermo, perpetuae saecularizationis abso« luto non fruebatur indulto, ut in prae« cedenti.—Si vero fruebatur, distinguen« dum esse inter bona ab eo relicta, scili« cet bona, quae Religionis erant secumque « e claustro egrediens ipse attulerat, vel ei « utcumque obvenerunt, quemadmodum et « bona si quae habebat ex illis provenien« tia, eidem Religioni manere. Quod autem « cetera bona a tali Religioso extra clau« stra aliter quam ex bonis ad Religionem « pertinentibus acquisita, iudicandum de « iis esse, iuxta Constit. Gregorii XIII « *Officii Nostri.*

« Relate ad III: Si dictus Religiosus A« postolico indulto disponendi de bonis, ut « in casu *legitime usus est*, facta nimirum « dispositione undique legitime eorumdem « bonorum, ius de quo agitur illi competere, « cuius favore facta est dispositio ».

E più chiaramente nel decreto che segue:

« Administratores Rev. Camerae Spoliorum S. Congregationem Negociis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praepositam rogarunt ut quaestiones quae sequuntur dissolveret:

« 1. An pensiones, quae a publico aerario solvuntur Regularibus extra claustra degentibus habendae sint tamquam pensiones ecclesiasticae, ita ut natura sua spolio subiaceant? Et quatenus negative.

« 2. Cui competat post illorum mortem ius percipiendi ratas non solutas dictarum pensionum, si Regulares professi Apostolicum indultum obtinuerint manendi extra claustra, sive ad tempus, sive in perpetuum?

« 3. Cui competat idem ius, si huiusmodi Regulares professi indultum testandi et disponendi obtinuerint?

« 4. Cui competat praefatum ius, si agatur de Regularibus, qui vota simplicia tantum miserunt?

« S. Congregatio respondendum censuit:

« Ad 1. Negative.

« Ad 2. Si indultum temporaneum fuerit, « spectare ad propriam defuncti Religionem; « si perpetuum ad R. C. Spoliorum, secun« dum Constit. Gregorii XIII *Officii Nostri.*

« Ad 3. Jus, de quo agitur, ad eum per« tinere, cuius favore facta est dispositio, si « Regularis Apostolico indulto disponendi « de bonis legitime usus sit: quatenus eo« dem indulto legitime usus non fuerit, ser« vandam esse resolutionem datam in se« cundo.

« Ad 4. Non spectare neque ad Religio-

« nem, neque ad R. C. Spoliorum, sed ad « suos haeredes sive ab intestato, sive ex « testamento venientes ».

« Et ita responsum est die 6 iunii 1836 ».

Dalle quali risoluzioni si può raccogliere:

a) I Regolari di voti semplici che muoiono fuori del chiostro, possono testare, e nei loro beni succedono gli eredi proprii.

b) I Regolari di voti solenni, che hanno l'indulto di secolarizzazione *ad tempus*, non possono testare, e i loro beni cedono a vantaggio della Religione cui si appartengono.

c) I medesimi che hanno il prefato indulto in perpetuo non possono testare, e i loro beni passano alla Rev. Camera degli Spolii.

d) Ciò che si è detto dei beni proprii dei Regolari secolarizzati, dicasi pure della pensione che percepiscono dal Governo.

e) Non così di ciò che possano aver ottenuto dalla Religione. I beni di questa, dopo la morte del Religioso, in qualunque modo abbia il medesimo conseguito l'indulto di secolarizzazione, spettano alla Religione.

f) Se i Regolari abbiano ottenuta la facoltà di testare, possono avvalersene, purchè ne usino legittimamente.

IX. Col fin qui detto può risolversi ancora il dubbio se i Religiosi secolarizzati possano ottenere benefizii ecclesiastici. È generale il principio che i beneficii secolari debbano darsi ai secolari, ed ai regolari i beneficii regolari *(Arg. ex cap. Cum de Benef. de Praebend. in 6.)* ; dal quale si deduce che, senza speciale indulto Apostolico, un Regolare non può conseguire un beneficio ecclesiastico, neppure se curato (1). Ora i Religiosi, benchè secolarizzati, non cessano di essere religiosi innanzi ai Canoni; sono obbligati perciò a tutte le canoniche prescrizioni fatte pei Regolari, che siano compossibili col novello loro stato. Fra queste senza dubbio è la proibizione di ricevere beneficii ecclesiastici.

Nè si dica che un religioso secolarizzato deve provvedersi di sacro patrimonio, e che il vero titolo canonico per la sacra ordinazione è il Beneficio ecclesiastico, non essendo il primo che titolo solamente sussidiario, d' ammettersi quando manchi un beneficio. Imperocchè ciò corre pei sacerdoti secolari, non pei regolari, che vengono ordinati a titolo di povertà e della mensa comune. Se questi ultimi han bisogno, secolarizzati, di altro titolo, debbono provvedersene di uno che abbia la minor possibile difformità col primo, siccome è quello del sacro patrimonio; e ciò tanto più che, vivendo in mezzo al secolo, i frutti del beneficio non andrebbero a favore della Comunità; ma di lui solo, con gran discapito della santa povertà.

Vero è che talvolta la S. Sede concede venia per l' accettazione di un sol beneficio, e la inserisce nell' indulto medesimo di secolarizzazione con queste o simiglianti parole : « Oratorem habilitet (Episcopus) ad unum tantum beneficium ecclesiasticum etiam residentiale, vel cum cura animarum, quatenus dignus sit, super quo Ordinarii Institutoris et Executoris conscientia graviter onerata remaneat, canonice assequendum et retinendum nomine Sanctae Sedis, titulo administrationis pro eius congrua substentatione ». Qualora l' indulto fosse conceduto con questa facoltà, il religioso secolarizzato potrebbe usarne, non eccedendo i limiti della facoltà medesima; ed in tal caso non farebbe mestieri di nuova venia per conseguire un beneficio.

Ma se l' indulto di secolarizzazione fosse privo di quella facoltà, è certo che il religioso, tuttochè vivente nel secolo, ha bisogno della concessione Apostolica per ottenere qualsivoglia benefizio ecclesiastico, siccome può raccogliersi ancora da diverse cause trattate presso le Sacre Congregazioni (S. C. C. 24 aug. 1850 et 31 iulii 1852 *in Placentina Institutionis* — S. C. EE. et RR. 3 sept. 1852 in *Conchen, Super executione rescripti)*. Ciò poi non vieta che il Vescovo possa avvalersi di esso in qualsivoglia officio ecclesiastico, ed a ciò possa pure costringerlo in virtù di santa obbedienza che il Religioso secolarizzato deve al proprio Ordinario.

X. Avviene talvolta che il Religioso secolarizzato voglia far ritorno alla Religione,

(1) Non neghiamo che una volta potevano le parocchie secolari per diritto comune conferirsi ai Regolari; ma oggidì il dritto comune porta che ciò non più si possa senza l' indulto Pontificio (V. Bouix l. c. T. II, Sect. I, Cap. IV).

e con l' annuenza dei Superiori dell'Ordine, ne ottenga venia della S. Sede. In tal caso può richiedersi se deve far di nuovo il noviziato e di nuovo la professione religiosa, e se possa valergli per l' anzianità il tempo che prima dimorò nel chiostro. Questi dubbii, proposti alla S. C. de' Vescovi e Regolari, furono risoluti come segue:

« Se nel caso che alcun Religioso secolarizzato richiedesse di entrare nel suo Ordine, e il di lui rescritto di secolarizzazione venisse dalla Sacra Congregazione riconosciuto e giudicato valido, sia tenuto il medesimo religioso postulante fare nuovo noviziato e nuova professione solenne, per essere legittimamente e canonicamente incorporato al suo Ordine, come vero religioso espressamente professo; e se da un tal peso possa il suddetto secolarizzato religioso da soli Superiori regolari esentarsi o dispensarsi?

« S. C. EE. et RR. die 30 ianuarii 1824 « respondit: « Professionem religiosam non « infirmari per rescripta, de quibus agitur, « ac proinde non teneri indultarios profes- « sionem et novitiatum reiterare, quando « petunt ad Claustra redire: salva tamen « consuetudine legitime introducta, atque « praescripta singulorum Ordinum Regula- « rium: posse tamen per Superiores reli- « giosos exquiri congrua documenta antea- « ctae vitae, et morum, dum in saeculo « versabantur, et obligari ad spiritualia e- « xercitia peragendi ».

« Se i Religiosi, i quali sono stati una volta secolarizzati, quindi hanno fatto ritorno alla loro Religione, abbiano il dritto di contare la loro anzianità o dal giorno della loro professione, o dall' epoca, nella quale fecero ritorno in Congregazione?

« S. C. EE. et RR. die 30 aprilis 1838 in una *Congregationis Camaldulensium* rescripsit: « Anterioritatem Religiosorum, qui « perpetuae saecularizationis indultum con- « sequuti sunt, a die reditus in Religionem « computandam esse ».

Dal che si deduce che i regolari secolarizzati, i quali ritornano in Religione, non debbono fare novello noviziato o novella professione, essendo anche nel secolo veri religiosi, tranne se una contraria consuetudine fosse invalsa nel loro Istituto. Si deduce ancora che, rientrando in Religione, dopo un rescritto di secolarizzazione perpetua, comincia la loro anzianità dal giorno in che ritornano, non computandosi per questa il tempo passato. Qualora il rescritto fosse di secolarizzazione temporanea, come non perdono gli altri diritti anteriori di Religione, così neppure vien menomato il loro diritto di anzianità.

XI. Per compiere questa breve trattazione, resta a dir qualche cosa del confessore dei Regolari secolarizzati, essendo risaputo che i religiosi non possano avvalersi di confessori secolari.—E per rispetto ai religiosi secolarizzati in perpetuo, non ha dubbio che possano confessarsi con confessori secolari, essendo del tutto sciolti dall' obbligo di dipendere dalle loro comunità. Qualche dubbio potea nascere pei secolarizzati a tempo; ma fu sciolto con la seguente risoluzione della predetta S. C. *in Romana de Confessariis religiosorum extra claustra:*

Dubbio: « Se i religiosi secolarizzati ad tempus si debbano confessare dai religiosi approvati soltanto nel proprio Ordine, o da altri approvati dall'Ordinario del luogo?

« SS.mus, in audientia habita die 27 augusti 1852 sequens responsum ad propositum dubium approbavit:

« Regulares, etiam ad tempus saecula- « rizatos, debere exomologesim suam facere « penes confessarios approbatos ab Ordinario « loci, a quibus in actu sacramentalis con- « fessionis absolvi poterunt etiam a censuris « et casibus reservatis in Ordine, si in Dioe- « cesi reservata minime sint ».

Le quali cose, fin qui esposte, bastano a chiarire la vera condizione dei Regolari secolarizzati, ed a dimostrare come anche nel secolo si possa e si debba esseri veri religiosi.

DELLA PROVVISTA
DELLE CHIESE PARROCCHIALI
E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont.—V. pag. 18 di q. P.)

ARTICOLO X
GLI ESAMINATORI SINODALI

1. Perchè gli Esaminatori sono detti Sinodali.—

2. Qualità.— 3. Designazione.—4. Numero.— 5. Votazione,—6. Approvazione.—7. Elezione suppletiva.—8. Giuramento.—9. Durata.—10. Esaminatori surrogati.—11. Esaminatori Prosinodali.—12. Ufficio gratuito.—13. Simonia e sanzione.

1. *Perchè gli esaminatori sono detti Sinodali.* Non basta che i candidati fossero esaminati dal Vescovo o dal suo Vicario generale, giacchè richiedesi l'intervento almeno di tre esaminatori. La prescrizione del Concilio è così concepita: « Transacto consti- « tuto tempore, omnes qui descripti fuerint, « examinentur ab Episcopo, sive eo impedi- « to, ab eius vicario generali atque ab aliis « examinatoribus, non paucioribus quam « tribus. » Questo intervento appartiene alla forma essenziale del concorso, il quale altrimenti è nullo. Non basta inoltre che sieno assunti a tale ufficio soggetti molto versati nelle scienze sacre, ed anche eminenti per dignità ecclesiastiche e per gradi accademici. Devono avere ancora una qualità, pure di essenza, nella cui mancanza il concorso è del pari colpito di nullità. E di vero, il Concilio per la buona provvista delle chiese parrocchiali ha conceduto ad ogni Diocesi una guarentigia, ed ha prescritto che nel Sinodo Diocesano sia scrutinata ed approvata la lista degli esaminatori, dalla quale poi l'Ordinario assumerà quelli che avranno a prender parte ne' singoli concorsi. Ecco il testo conciliare: « Examinatores autem sin- « gulis annis in dioecesana synodo ab epi- « scopo vel eius vicario ad minus sex pro- « ponantur, qui synodo satisfaciant et ab « ea probentur. »

Ciò posto, bisogna tener conto di molte altre prescrizioni, anche formali, e dei pronunziati della Sacra Congregazione, interprete del Tridentino, le quali cose si verranno dichiarando con ordine logico.

2. *Qualità.* Desidera il Concilio che questo delicato incarico venga conferito ai dottori o licenziati in teologia o dritto canonico. Quando non vi sieno soggetti così decorati, vuole si assumano persone eminenti, e per concedere maggiore latitudine nella scelta, consente che si possa sceglierle sia dal clero secolare sia dal regolare, compresi anche i mendicanti: « Sint vero hi « examinatores magistri seu doctores aut li- « centiati in theologia aut iure canonico, « vel alii clerici, seu regulares, etiam ex « ordine mendicantium, aut etiam sæcula- « res, qui ad id videbuntur magis idonei. » —I dottori hanno inteso questo luogo del Tridentino in un senso che favorisce il prudente arbitrio del Vescovo, il quale non è obbligato a giudicare de' soggetti solo in virtù de'loro titoli accademici. Laonde potendo avvenire che vi siano nella diocesi sacerdoti insigniti di laurea, i quali per dottrina ed esattezza cedono ad altri che non sono dottori, potrà in tale ipotesi il Vescovo comprendere questi nella lista e quelli preterire (1).

3. *Designazione*— Benedetto XIV « de « syn. dioec. 1. 4. c. 7. §. 5. » dice: « Syno- « dales Examinatores sub proprio et expres- « so cuiusque nomine et cognomine propo- « nantur, atque a Synodo approbentur ». Il Vescovo cauto, attenendosi a questa norma, non vorrà mai designare gli Esaminatori sotto il nome soltanto delle dignità o degli ufficii; nè assumere al concorso delle chiese parrocchiali coloro che egli stesso o qualche suo predecessore avesse così designati, ed avesse il Sinodo approvati. La ragione di questa cautela, come dice lo stesso autore, è *ad praecavendas et obtruncandas controversias*. S'intende già il motivo che muove il Vescovo a proporre per dignità ed ufficio, non per nome e cognome, e dire « v.g. Examina- « tores erunt Vicarius generalis huius Epi- « scopalis Curiae, Archidiaconus hujus Ca- « thedralis Ecclesiæ, Rector hujus Sacri Se- « minarii. » Egli crede che, adoperata questa forma generica, si possa avvalere, come esaminatori, non solo di coloro che delle dette dignità ed uffizii sono investiti, quando si celebra il Sinodo, ma ancora de'successori nel Vicariato, Arcidiaconato o Rettoria. Due osservazioni sono da fare; l'una che ai savii non arrise mai l'opinione che ammette la designazione di persona incerta, di cui s'ignora

(1) Fagnano *in Cap. Inter ceteras n.45. usque ad finem de rescriptis* riferisce così essere stato deciso dalla S. C. del Concilio.

la dottrina, la prudenza, la probità, quando si tratta di un delicatissimo ministero, al cui svolgimento è da ricercare quella che dicesi *industria personae*; l' altra che la forma generica non lo rende sicuro della validità del concorso celebrato con l'intervento sia degli attuali investiti, sia de' successori. E di vero, quanto ai primi si trascrive ciò che riferisce Benedetto XIV l. c. « Cum in Synodo Diœcesana Policastrensi « inter Examinatores Synodales deputatus « fuisset etiam Vicarius Generalis Episcopi « sub solo appellativo nomine dignitatis « Vicariatus, atque hic una cum aliis duobus « Examinatoribus Synodalibus interfuisset « concursui habito ad quamdam Parochia- « lem, Sacra Congregatio die 19 septembris « 1745. concursum convalidavit ad cautelam, « sed simul scribendum dixit Episcopo, Vi- « carium Generalem non posse deinceps « Synodalis Examinatoris munus exercere, « nisi proprio expresso nomine ad illud i- « terum deputaretur. » Quanto ai secondi la S. C. del Concilio si pronunziò negativamente *in Toletana* nel 1594, vuol dire pochi lustri dopo che era entrato in esecuzione il decreto conciliare per la provvista delle chiese parrocchiali.

4. *Numero.* Il Concilio vuole che nel Sinodo Diocesano *Exàminatores ad minus sex proponantur*. Non proibisce quindi che se ne propongano in numero maggiore di sei; anzi, giusta il valore della locuzione *ad minus*, abbastanza chiaramente accenna non solo la potestà, ma ancora il desiderio che la lista sia redatta per un numero maggiore. Ma quale sarà il massimo? Barbosa *collectan. ad cap. 17. Sess. 24 n. 85.* riferisce che la S. C. del Concilio avesse deciso non doversi gli esaminatori proporre oltre il numero di venti. Benedetto XIV nel l. c. §. 3. rende la ragione: « fortasse ob periculum, « ne nimium aucto eorumdem numero, minus diligens sit personarum, quae pro- « ponuntur, delectus. » Determinato il numero massimo e minimo, si nota che questo è formale ed appartiene all' essenza del concorso, il quale altrimenti è nullo. Pignatelli. « T. 1. Consult. 420 dice: An deputatis in Synodo Dioecesana tantum quinque Examinatoribus Synodalibus, ex quibus tres fuerunt adhibiti in concursibus « Parochialium habitis, an, inquam, hujusmodi concursus sint invalidi? Respondeo « esse invalidos. Ita etiam censuit S. C. « Concilii in una Umbriaticen die 4 septembris 1655 ».

5. *Votazione.* L'accettazione per parte del Sinodo Diocesano può essere fatta con voti tanto pubblici, quanto segreti, giusta il rescritto della S. C. del Concilio al Patriarca di Venezia del dì 11 luglio 1592. « Amplitudini tuae super examinatoribus, in Synodo approbandis, sic respondit Congregatio Sacri Concilii interpretum, nempe, « Examinatores, qui ab Amplitudine tua « propositi fuerint Synodo, tam per vota « secreta, quam aperta posse probari. Itaque « Amplitudo tua eum modum in probatione « servari faciat, quem magis expedire judicaverit.

6. *Approvazione.* La proposta si avrà come accettata dal Sinodo, quando sarà stata approvata dalla maggioranza assoluta di coloro che sono intervenuti: così Benedetto XIV, l. c. « necesse est, ut maior pars eorum, qui Synodo intersunt, in illos consentiat ».

7. *Elezione suppletiva.* Nel caso che la proposta è stata fatta per un dato numero di esaminatori, ed il Sinodo ne ha approvati per un numero minore, il Vescovo è libero di far procedere all' elezione suppletiva, o di accontentarsi degli approvati, se questi sono sei o più: se in numero minore, vi è obbligato, altrimenti gli eletti non possono entrare nello esercizio delle loro funzioni, per la provvista delle Chiese parrocchiali.

« 8. *Giuramento.* Gli eletti Esaminatori devono prestare il giuramento, per modo che senza questo solenne adempimento il concorso tenuto alla loro presenza è irrito e nullo, per essersi violata una prescrizione formale del Concilio, che così si esprime: « Iurentque omnes ad sancta Dei Evange- « lia, se, quacumque humana affectione « postposita, fideliter munus executuros. » E perciò la S. C. del Concilio « in una Bi- « signanen sub die 2 decembris 1638 cen- « suit, concursus factos, non praestito ju-

« ramento ab Examinatoribus Synodalibus « fuisse nullos; sed ex gratia convalidan- « dos, facto verbo cum Sanctissimo, qui « confirmavit et convalidavit ». È del pari di essenza che si presti il giuramento sopra i santi evangeli: Est de forma, dice Barbosa, « *de off. et pot. Par.* P. l. c. 2, n. 77, « ut praestetur hujus modi juramentum ta- « ctis sacrosanctis Evangeliis. » Ma si deve prestare assolutamente nel Sinodo da tutti gli eletti Esaminatori? È da tenere che si può prestare anche fuori del Sinodo. « Mas- « sobrius in praxi habendi concursum re- « quis. 14 dub. 2 et 3: potest praestari extra « Synodum in manibus notarii ». In conferma così ragiona Pignatelli « T. 1. cons. « 13 ». Pone il dubbio: « An Examinatores « Synodales teneantur emittere juramentum « in Synodo? » Fa la seguente considerazione: « Concilium Tridentinum ubi agit de « Examinatoribus Synodalibus inquit debe- « re eligi et approbari ab ipsa Synodo; sub- « dens autem ibidem de juramento ab eis « praestando, absolute loquitur, nec de- « terminat quod praestetur in eadem Sy- « nodo ». Ne cava la conseguenza: « Te- « nendum igitur est, posse etiam praestari « extra Synodum ». Citati altri dottori, soggiunge: « Quia cum idem Concilium con- « cedit posse eligi in Examinatores etiam « Regulares, qui non interveniunt in Sy- « nodo, manifeste colligitur, quod extra Sy- « nodum possint hujusmodi juramentum « praestare. Gratis enim diceretur, quod ad « hunc effectum tantum debeant interve- « nire in Synodo, cum Concilium non de- « terminet expresse de juramento in ipsa « Synodo praestando ».

9. *Durata.* Il Concilio prescrive: *Examinatores autem singulis annis... proponantur.* Si nota il determinante *in singulis annis*, e si raccoglie che l' ufficio, di regola, dura un anno, e che l'esaminatore, se nel Sinodo successivo viene surrogato, cessa dalle sue funzioni; se rieletto, vi continua.

Decorrendo però l'anno dall' elezione sinodale, può avvenire che tutti, ovvero alcuni degli eletti esaminatori muoiano, o più non abbiano stanza nella Diocesi, in questa ipotesi se degli eletti ne rimangono almeno sei, giacchè, com'innanzi è detto, se ne sono potuti scegliere in numero anche di venti, ne seguita che pareggiando il loro numero quello strettamente richiesto dal Concilio, della costoro opera il Vescovo si avrà da giovare, nè potrà sostituire altri soggetti in luogo degli assenti o defunti.

10. *Esaminatori surrogati.* Può accadere inoltre che i superstiti non raggiungano il numero di sei; ed allora il Vescovo seguirà la norma che ricorda Benedetto XIV. l. c. §. 7. « Si vero sex non supersint, tum Cle- « mentis VIII decreto, relato a Garcia part. « 9.cap.2.num. 72 et Fagnano in Cap. *Cum* « *sit ars n. 54. de ætate et qualitate*, fa- « cultas data est Episcopis alios subrogandi, « modo iis qualitatibus præstent, quas Tri- « dentinum requirit, a Capitulo approbentur, « et una simul cum superstitibus ex electis « in Synodo, senos non excedant. »

Questi due casi che si sono considerati, riguardano solo l'anno che decorre dall'ultimo Sinodo Diocesano, sino all'altro che, giusta il Concilio, si deve celebrare *in singulis annis*—Si presenta subito un terzo caso; che si à da fare se l'anno decorre, e il novello Sinodo non viene celebrato? Certa cosa è che appena compiutosi l' anno dall'ultimo Sinodo, cessa l'ufficio degli esaminatori surrogati nell'intervallo del detto anno. Lo dice a chiare note il Clementino decreto sopra citato. « Officium autem omnium « prædictorum Examinatorum Synodalium « subrogatorum expiret, cum primum adve- « nerit tempus novæ Synodi juxta cap. 2. « sess. 24. celebrandæ. »

Quanto agli altri poi che non sono entrati nel numero degli Esaminatori per via di surrogazione, ma per canonica elezione fatta nell'ultimo Sinodo, finchè sei di essi sono superstiti, tutti perseverano nell'ufficio, ed il Vescovo se ne potrà avvalere ne' concorsi alle Chiese parrocchiali. Se per contrario uno soltanto di essi venisse a mancare, per modo che degli eletti nel Sinodo non ne rimangano sei, allora spira l'ufficio di tutti. Laonde, adoperando le parole di Benedetto XIV. l. c. §. 8. « nullus adhiberi « poterit in concursibus ad Parochiales; « neque post annum datum est Episcopo

« in demortui locum quemquam sufficere.

11. *Esaminatori Pro-sinodali.* Stando le cose in questi termini, che elasso l' anno non ne restano sei, per potersi validamente istituire il concorso, è necessario che il Vescovo aduni un novello Sinodo, o chieda alla S. C. del Concilio la facoltà di deputare *extra Synodum* novelli Esaminatori. A rilievo di questo unico indispensabile mezzo si trascrive la sentenza di Benedetto XIV l. c. §. 9. « Si concursus fiat coram Exa« minatoribus, extra Synodum designatis « ab Episcopo, nulla ad hoc instructus « speciali facultate, Parochialium collatio« nes, institutiones, seu provisiones, erunt « irritae », ed allega in conferma un rescritto della S. C.del Concilio *in Bracharensi* del dì 26 gennaio 1715.

Si vede chiaro che in tale ipotesi il Vescovo deve adunare il Sinodo o munirsi della facoltà sopradetta, che la S. C. del Concilio mai non rifiuta, conoscendo bene non essere agevole ai Vescovi celebrare il Sinodo sempre ogni anno: e concede di scegliere i nuovi esaminatori, da approvarsi dalla maggior parte del Capitolo; dispone però che nell'ufficio durino solo per un anno, che elasso, di nuovo ad istanza del Vescovo li conferma.

Impetrata la licenza, il Vescovo sceglie i soggetti giusta il numero concesso, tutti ornati delle doti volute dal Tridentino, e ne fa la proposta al Capitolo. Basta che l' approvazione sia renduta a maggioranza di voti. Pongasi ora che il Capitolo, benchè la proposta fosse di soggetti idonei, si ricusi di approvarla. Come si dovrà il Vescovo condurre? Si farà a seguire l'opinione di quei dottori che dicono, nel mentovato caso, gl'idonei soggetti proposti doversi avere come approvati? Ecco in compendio il loro ragionamento: quando i soggetti dal Vescovo proposti sono quali il Tridentino li vuole, il Capitolo è tenuto *ex justitia* ad approvarli; ora un consenso che si deve prestare *ex justitia*, quando viene ingiustamente negato, si ha come prestato; seguitâ che i proposti devono aversi come approvati. Non pare che con sicurezza si possa andare per la via tracciata da codesti dottori. Non è già che si sbagliano nel loro ragionare, ma questo, se ben si pondera, ha un valore più astratto che concreto, più teorico che pratico; tanto vero che chi si fa loro seguace, va incontro a liti senza numero. E di vero, il principio invocato non è applicabile, se non è vero il dato di fatto. Ci vuole poco a dire che i soggetti dal Vescovo proposti sono quali il Tridentino li vuole: ci vuole però molto a provarlo. Quando una lite divampa ed il Capitolo si trova nella necessità di giustificare il suo rifiuto, certo che il Vescovo si sarà messo in una posizione assai difficile. La dottrina di un uomo, i suoi costumi non sono cose che si possono mettere in una indubitata evidenza, perchè non sono state mai al coverto dalle lingue dei detrattori. Ed intanto che cosa sarà della Chiesa Parrocchiale? Certo non potrà tenersi ferma la procedura di un concorso istituito innanzi a tali esaminatori. Quale sarà dunque la via da tenere? Sarà quella di Roma, via, come sempre, sicurissima; ed in tale evento il Vescovo chiederà alla S. C. del Concilio il supplemento del consenso che il Capitolo *sine causa* gli ha denegato. —Il Capitolo interpellato dovrà esporre le cause, per cui ha riprovati gli Esaminatori, come costa dalla seguente risoluzione della S. C. « in Alerien 24 novembris 1667: « Capitulum non posse reticere causas, un« de examinatores reprobaverit, nedum sub « specie caritatis; et quando Sedes Aposto« lica has causas sciscitetur, non tantum « Capitulum sed nec Episcopum posse re« nuere, quin eas exponat. » Nè può creare sotterfugi, appellandosi alla sua informata coscienza, giacchè in questo caso costa dell'irragionevole suo giudizio, e la S. C. supplendo il suo consenso, dichiara approvati gli eletti Esaminatori, come si ha da quest'altra risoluzione. « Episcopus Montis Al« ti, licentia ei data a S. Congregatione, « Examinatores pro-synodales elegit, quo« rum aliquot Capitulum approbare recu« sabat. Interrogatum ab Episcopo et postea « ab ipsa S. Congregatione, recusandi cau« sas non allegavit, sed « ex informata con« scientia » se eos reiecisse respondit. S. « C. 23 Iulii 1803 censuit, constare de ir

« rationabili Capituli judicio, ita ut electi « examinatores sint approbandi. »

12. *Ufficio gratuito.* Rimane ancora qualche altra cosa da dire, cosa di momento, intorno al precetto che obbliga gli Esaminatori di non ricevere nulla, proprio nulla, nè prima, nè dopo l'esame. « Caveant, prescrive il Concilio, « ne quicquam prorsus occasione hujus examinis nec ante nec post « recipiant. » Le parole rendono il concetto in una maniera cotanto chiara, che non è d'uopo di alcuna esposizione. Una cosa soltanto è degna di essere notata, affinchè l'enunciato precetto sia mantenuto nella più stretta osservanza. Nel concilio privinciale di Toledo del 1566 fu stabilito che ad ogni esaminatore per il lavoro sostenuto a causa del suo ufficio si desse, dopo la collazione del beneficio, dalle rendite della parrocchia vacante, una qualche giusta mercede a cura ed arbitrio dell'ordinario; e si allegò la solita ragione « cum et dignus sit mercenarius mercede sua. » Benedetto XIV l. c. § 11: di un tale statuto fece questo apprezzamento: « Licet non improbemus, non tamen absolute approbamus, multoque minus imitandum proponimus ».— Il Concilio provinciale di Compostella statuiva nel medesimo modo; ed il Vescovo di Avila, per essere sicuro che non si operasse contro la mente del Tridentino, ne mosse dubbio presso la S. C. del Concilio ne' termini seguenti. « In Episcopatu Abulensi et tota provincia Compostellana ex decreto concilii provincialis Compostellani, post Concilium Tridentinum facti, datur stipendium examinatoribus synodalibus ex fructibus parochialium, ad quas fit examen: dubitatur, an possit hoc fieri, stante decreto sancti Concilii Tridentini Sess. 24. de reform. cap. 18. Sacra Congregatio respondit: non posse—Garcias de Beneficiis part. 5. cap. 7. num. 11. »

13. *Simonia e sanzione*—A contenere gli Esaminatori nella rigorosa osservanza, cui con tanta solennità e santità di forma vengono assunti, ufficio che pur ora si è rilevato d'indole affatto gratuita, venne dal S. C. Tridentino sanzionato che la trasgressione li renderebbe rei di Simonia ed incorrerebbero gravissime pene.—Questo argomento sarà svolto in fine della presente trattazione, e verrà considerato il delitto della Simonia nei varii autori, che prendono parte nel concorso e la sanzione, dalla quale vengono colpiti.

Proposta di casi

2.° Caso Morale

Menelao, confessore e rettore di un Santuario, ha costume di dare l' assoluzione condizionata ogni volta che ha dubbio sulle disposizioni de' pellegrini che visitano il Santuario e lo richiedono di confessione; opinando che così mette in salvo la validità del Sacramento e provvede insieme al bene di quelle anime.

Si chiede:

1.° Quando si può dare l'assoluzione condizionata?

2.° Che deve dirsi della condotta di Menelao?

2.° Caso Canonico

Pericle vien promosso a Canonico della Collegiata di N. E poichè le Collegiate in Italia, per le infauste leggi eversive, sono civilmente soppresse, il novello canonico nulla percepisce dal suo benefizio. Stante ciò, si ricusa d'intervenire al Coro e di portare il turno delle Messe Conventuali.

Si chiede:

1.° Pericle è tenuto d'intervenire al Coro?

2.° E obbligato al turno delle Conventuali?

3.° E soggetto alla puntatura?

2.° Caso Liturgico

Possidonio parroco si accorge che il fonte battesimale è quasi esausto di acqua benedetta. Occorrendogli di battezzare un fanciullo in pericolo di morire, adopera l'acqua comune nella quale versa alcune gocce residuali di acqua benedetta.

Si chiede:

1.° Che deve fare il parroco quando viene a mancare l'acqua benedetta nel battistero?

2.° Che deve dirsi della condotta di Possidonio?

N. B. Le soluzioni dei primi casi verranno date nel fascicolo seguente, e così di poi.

BIBLIOGRAFIA

FABRI MATTIA—R. P. Matthiæ Fabri S. I. Conciones in Evangelia et Festa totius anni, quibus accedunt eiusdem auctoris conciones funebres et nuptiales—Editio II Taurinensis.—10 Voll. in 8.° gr.—Prezzo L. 80.

Benchè altre volte abbiamo parlato della

classica opera del P. Fabri, pur essendo già compiuta questa seconda edizione torinese, non possiamo non ricordarla ai nostri lettori perchè se ne provveggano. E certo pei banditori della divina parola è un vasto tesoro di materie, fra cui potranno scegliere quel meglio che loro aggrada. Ma, a differenza delle altre selve predicabili, qui tutto è ordinato con rigor di logica, e le prove di ciascun assunto si succedono sempre con maggior forza ed evidenza. Gli assunti poi sono tutti di materie morali e di pratica utilità, quali debbono essere i soggetti della oratoria del pergamo. Nulla diciamo della dottrina e della vasta erudizione che si ammirano in questi discorsi; nè della chiarezza e perspicuità della loro esposizione. Diciamo solo che i parroci con quest'opera unica potranno senza gran fatica somministrare al popolo per lunghi anni il pascolo della divina parola, svolgendo sempre cose nuove e fruttuosissime, ed evitando la noia di dover ripetere quello che s'è detto l'anno innanzi.—È vero che l'opera è voluminosa e di non lieve prezzo; ma può scusare molte altre opere minori, ed essa sola può formare una biblioteca del predicatore.—Presso il Tip. Cav. Pietro Marietti in Torino, corso Vitt. Emanuele II, n. 104.

MARC CLEMENTE—Istitutiones Morales Alphonsianae seu Doctoris Ecclesiae S. Alphonsi Mariae de Ligorio doctrina moralis ad usum scholarum accomodata, cura et studio P. Clementis Marc Congregationis SS. Redemptoris—Romae ex typogr. Pacis, Philippi Cuggiani, 1885—Due voll. in 8° di pagg. XVI, 910; IV, 840.

Siamo lieti di annunziare questo novello corso di Teologia Morale or ora uscita a luce. Un dotto e degno figliuolo di S. Alfonso M.ª de Liguori trasfonde in esso l' insegnamento di questo esimio Dottore, la cui dottrina può da tutti seguirsi *inoffenso pede*.

Una istituzione ligoriana, uscendo dalla Congregazione medesima del S. Dottore, offre le guarentigie più sicure per la genuina interpretazione della sua mente. L'Autore infatti ha avuto sott'occhi tutte l'edizioni delle opere di S. Alfonso, che ai tempi di questo e sotto la sua cura, furono pubblicate, collazionando le quali, ha potuto rilevare le varie modificazioni portate dal Santo alla sua dottrina. Si è potuto inoltre provvedere di molte annotazioni e di molte preziose lettere teologico-morali dello stesso Santo, dimenticate per oltre un secolo, e in questi ultimi tempi felicemente ritrovate—Coi quali mezzi è potuto ben riuscire a cogliere la vera sentenza del Santo Dottore in molte quistioni assai difficili e controverse, sopratutto sul suo morale sistema.

Accresce pregio all'opera il corredo, ond'è arricchita, di quelle nozioni recenti che segnano un vero progresso della scienza morale. Tutto ciò ch'è stato definito dalla S. Sede in questi ultimi anni calamitosi; tuttociò che si è disputato dai Teologi dei nostri tempi trova posto in questa novella opera, la quale con metodo razionale e chiarissimo, stabilisce i principii di ogni materia morale, donde a rigor di logica deduce le applicazioni ai casi particolari. Facciamo voti che tutti gli ecclesiastici si provveggano di questa grave, dotta e opportunissima opera, e non solo i tironi si avvantaggino di essa per lo apprendimento della Teologia morale, ma anche i provetti ed i confessori possano consultarla con molto profitto nei casi dubbii. Vendesi per L. 16 in Roma, villa Caserta, presso S. Alfonso.

I PREDICATORI MODERNI e un Retore antico—II. Edizione, accresciuta di una seconda parte.—Modena, Tip. Pontif. ed Arc. della Immacolata Concez. 1885—in 16° di pag. 76.

La prima edizione di quest' opuscolo, appena comparsa, fu in un baleno spacciata interamente. La *Civiltà Cattolica*, ed altri gravi periodici, ne fecero amplissimi elogii: qualcuno ne pubblicò degli estratti per farli gustare ai proprii lettori. Anche noi eravamo sulle mosse di annunziarlo, quando ci venne saputo che, esauritane del tutto la edizione, si sarebbe messo mano ad una seconda. Questa però non è uscita a luce con quella prestezza che si desiderava; ma riesce giusto compenso del ritardo l'aggiunzione della seconda parte che lo rende più interessante e più completo.—E di che tratta l' opuscolo?

I nostri lettori ricorderanno i quesiti da noi proposti sulla predicazione, se, cioè sia da preferirsi oggidì la forma apologetica o la morale. Pubblicammo l'assennata dissertazione del Martinenghi, che mostrava come anche oggidì, debbasi, generalmente parlando, insistere sulla forma morale. Or l'Autore dell'opuscolo vuol rispondere anch'egli alla sua volta su tale argomento, e lo fa con tal corredo di dottrine e robustezza di prove, che non lascia sfuggita alcuna a chi sentisse in contrario. Con sali e aneddoti opportunissimi flagella di santa ragione i predicatori moderni, i quali, contravvenendo al mandato della Chiesa, fanno sfoggio di dottrina ch'è propria dell'accademia, senza ricordare che la eloquenza del pulpito è sacra e va diretta alla emendazione della vita. Noi esortiamo caldamente tutti i nostri lettori, perchè non vogliano privarsi della lettura di quest'opuscolo così opportuno, così dotto, così attraente, il quale potrà dissipare molti pregiudizii e raddirizzare molte idee circa la sacra predicazione.—Vendesi per cent. 40 presso la Tip. dell'Imm. in Modena, via de'Servi, 10.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma

Sulla riscossione delle Opere pie.—Il modo di riscossione delle rendite delle opere pie è quello stesso prescritto per la riscossione delle rendite comunali, ch' è privilegiata.

Il privilegio fiscale per le opere pie di Sicilia è quello risultante dall'articolo 26 del Decreto 18 Ottobre 1819, non la legge 12 Dicembre 1816.

L'intimazione fatta dal servente comunale, non dall'usciere giudiziario, per la riscossione suddetta, è nulla.

Gli oneri si trasferiscono sulla rendita iscritta a favore del fondo pel culto per gli enti soppressi. (12 gennaio 1885—Finanze e Fondo pel culto contro Opera pia Navarra di Palermo—*La Corte Suprema di Roma* An. X fasc. 1, pag. 27).

Fondo indebitamente incamerato dal demanio.—L'Agente incaricato della presa di possesso dei beni soggetti a soppressione è veramente l'agente della pubblica amministrazione, opera in esecuzione della legge, e non è passibile di colpa veruna.

Ma se il ricevitore del demanio prese possesso di fondi altrui, ritenendoli, con inescusabile errore di diritto, proprii di collegiata soppressa, benchè acquistati in proprio nome da un privato, sol perchè era desso il debitore di una quota di rendita verso la collegiata, in tal caso i danni—interessi, e la restituzione dei frutti durante l' indebito possesso, essendo conseguenza dell'illegittimo procedimento, manifestamente abusivo, deve il demanio subirne la condanna. (24 febbraio 1885 — Finanze contro Gerbino vescovo di Piazza Armerina — *La Corte Suprema di Roma* 1. c. pag. 58).

Criterii per la divisione dei beni svincolati di una cappellania. — Il significato di *famiglia* e quello di chiamata di *linea mascolina* debbono dipendere dalla interpretazione di volontà del disponente nei singoli casi.

Pertanto, in mancanza delle linee mascoline agnatizie delle famiglie chiamate dal testatore, al comune in loro mancanza sostituito si appartiene, al pubblicarsi delle leggi eversive, il diritto al patronato attivo e quindi la metà del dotalizio assegnato.

Può darsi che l'investito non abbia la qualità di patrono passivo, e che, per conseguenza, diversa e distinta ne debba essere l' applicazione, quando nella stessa persona si verifichi la figura d'investito e di patrono passivo.

È arbitraria la distinzione fra patroni passivi *attuali* e *potenziali*, per il possesso di nomina, che taluni dei patroni passivi avessero al momento giuridico della soppressione di fronte agli altri che non l' avessero.

È indubitato che alla metà dei beni, costituenti il dotalizio di ente di separato patronato soppresso, abbiano diritto a compartecipare tanto i patroni attivi che si trovano nell' ultimo stato di possesso di nominare quanto gli altri che al momento della soppressione siano forniti della qualità di patroni attivi.

Altrettanto si dica pel conseguimento dell' altra metà dei beni a favore dei patroni passivi, salvo di esaminare nel subalterno separato giudizio di divisione, se, quali, quanti avessero la qualità di patroni passivi nell'atto della soppressione, e salve le rispettive prerogative. (23 febbraio 1885—Onesti Idinami e Fabbri contro Comune di Vitorchiano Angiullara e Olivieri—*La Corte Suprema di Roma* 1. c. pag. 68).

Accettazione e prescrizione di un legato—Il legato puro semplice attribuisce al legatario dalla morte del testatore il diritto trasmessibile ai suoi eredi di conseguire la cosa legata, di guisa che questa passa *ipso iure* nel dominio del legatario, che per conseguirla nel fatto deve solo dimandarne all' erede il possesso, senza che occorra un atto di accettazione.

Solo facendo decorrere trent' anni, senza aver dimandato il possesso, il legatario incorre nella prescrizione: ma se il legato è nella nuda proprietà separata dall'usufrutto il possesso non può domandarsi se non da giorno in cui si estinge l'usufrutto; e così, fino a che questo termine non sia scaduto, la prescrizione non corre.

Il rescritto napoletano del 1851 e l'art. 826 del codice delle Due Sicilie richiedevano l'autorizzazione sovrana per le disposizioni in favore dei corpi morali, come condizione di validità delle disposizioni medesime, non già per rendere necessaria l'accettazione.

In ogni modo, il successivo decreto del 1857 che dispensò da quest'obbligo gli enti ecclesiastici, equiparò la condizione di questi enti a quelle di ogni altro legatario. (19 dicembre 1884—Fondo pel Culto contro La Casa e Guarini—*La Corte Suprema di Roma* an. IX fasc. 13° pag. 174.

Dritto di questua di due confraternite nella propria Chiesa—Esce dai limiti del possessorio e invade il campo del petitorio il tribunale che, giudicando sull'appello da una sentenza del pretore che accoglieva l'azione possessoria promossa da una confraternita, contro altra confraternita, per ottenere la reintegra nel possesso del diritto esclusivo di esercitare la questua nella Chiesa dove ambedue officiano, ciascuna nel rispettivo altare, revoca la sentenza e respinge l'azione, sul riflesso che

ambedue le confraternite hanno diritto di esercitare la questua nella loro comune Chiesa. (29 dicembre 1884—Confraternita del SS. Sacramento contro la Confrat. di S. Antonio di Padova in Pratola Peligna—*La Corte Suprema di Roma* l. c. pag. 1000).

Ruoli esecutivi del Napoletano tuttora in vigore—I decreti 20 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 sui ruoli o quadri esecutivi del Napoletano, non essendo in contradizione con veruna disposizione del codice civile italiano, devono ritenersi tuttora in vigore.

Quindi è valido il mandato di coazione intimato da un ricevitore del registro, in rappresentanza del fondo pel culto succeduto ad una chiesa ricettizia, pel pagamento di annualità di canoni e di censi dovuti a detta Chiesa in base a rinnovazione di ruoli, stabilita con decreto prefettizio.

La facoltà di rendere esecutivi i ruoli, attribuita dai suddetti decreti del 1817 e del 1823 agl'intendenti, passò ai prefetti, quando questi vennero surrogati a quelli.(30 dic. 1884 —Fondo pel Culto contro Pavone e Bilotti— *La Corte Suprema di Roma* l. c. pag.1003.)

Norme per la rivendicazione dei beni di un giuspatronato—Al pagamento della tassa,dovuta per la rivendicazione di beni dei canonicati di giuspatronato laicale delle chiese cattedrali, sono applicabili le disposizioni della legge 15 agosto 1867, che accordano ai patroni il diritto di rivendicare i beni colla condizione di pagare immediatamente in quattro rate annue la tassa prescritta.

Non sono quindi al caso applicabili le disposizioni delle leggi 17 febbraio 1861 e 3 luglio 1870. (29 dicembre 1884 — Finanze contro D'Addio e Cardone—*La Corte Suprema di Roma*, l. c. pag. 1036.

Competenze sulle controversie circa i diritti di monache—Spetta alla competenza esclusiva della Corte Suprema di Roma il decidere la controversia riguardante diritti già pertinenti a monache, e quindi devoluti al fondo pel culto, in forza delle leggi di soppressione. (26 novembre 1884—Giannattasio Leone contro Fondo pel culto—*La Corte Suprema di Roma* l. c. pag. 1040).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1885)

Concistoro e provvista di Chiese—La Santità di N. S. Papa Leone XIII il dì 27 marzo 1885 tenne il Concistoro segreto nel Palazzo Apostolico Vaticano, nel quale pronunziò una breve Allocuzione. In essa, dopo avere con grande amarezza ricordato gli atti pubblicamente compiuti in una recente occasione in Roma, li ha con gravi ed autorevoli parole riprovati come lesivi degli imprescrittibili diritti della Santa Sede.— Quindi l'Emo e Rmo signor Cardinal Ledochowski, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all'Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Simeoni.

Dopo ciò il Santo Padre si è degnato provvedere quanto appresso:

Camerlengato di Santa Romana Chiesa, per l'Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Luigi Oreglia di Santo Stefano, Vescovo di Palestrina, Abate Commendatario perpetuo ed ordinario dei Ss. Vincenzo ed Anastasio alle tre Fontane.

Chiesa Metropolitana di Toledo, per l'Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Zeffirino Gonzalez y Diaz Tunon, traslato dalla Sede di Siviglia.

Chiesa Metropolitana di Siviglia , per Monsignor Benvenuto Monzon y Martin, traslato dalla Sede di Granata.

Chiesa Metropolitana di Granata,per Monsignor Giuseppe Moreno y Mazon, promosso dal Patriarcato delle Indie Occidentali.

Chiesa Metropolitana di Cambrai, per Monsignor Francesco Edoardo Hasley , traslato dalla Sede di Avignone.

Chiesa titolare Arcivescovile di Adana, per Monsignor Corradino Cavriani, Vescovo dimissionario di Ceneda.

Chiesa Metropolitana di Avignone, per Monsignor Luigi Giuseppe Maria Angelo Vigne, traslato dalla Sede di Digne.

Chiesa titolare Arcivescovile di Acrida, per Monsignor Placido Petacci, Vescovo dimissionario della Sede di Tivoli, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Leopoli, di Rito Greco-Ruteno, per Monsignor Silvestro Sembratowicz, traslato dalla titolare Chiesa Vescovile di Giuliopoli.

Chiesa Metropolitana di Taranto,per Monsignor Pietro Alfonso Jorio, traslato dalla Sede di Lacedonia, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Leopoli, di Rito latino, per monsignor Severino Morawski, traslato dalla titolare Chiesa Vescovile di Trapezopoli.

Chiesa Cattedrale di Madrid e Compluto od Alcalà de Henares, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Narciso Martinez-Vallejo y Yzquierdo, traslato da Salamanca e Città Rodrigo.

Chiesa titolare Vescovile di Oropo, per Monsignor Donato Velluti-Zati di S. Clemente, Vescovo dimissionario delle unite Sedi di Pistoia e Prato, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiese Cattedrali unite di Pistoia e Prato, per Monsignor Marcello Mazzanti, traslato dalla Sede di Colle di Val d'Elsa, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Tivoli, per Monsignor Celestino del Frate, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Imeria.

Chiesa Cattedrale di Salamanca, per Monsignor Tommaso Camara y Castro, dell'Ordine Eremitano di Sant' Agostino, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Trajanopoli.

Chiesa Cattedrale di Cuneo, per Mons. Teodoro Ernesto Maria de' Conti Valfrè di Bonzo, arcidiocesano di Torino, Prelato Domestico di Sua Santita', addetto alla Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinarî, eletto Delegato Apostolico ed Inviato Straordinario presso la Republica di Costarica, e Dottore in sacra teologia e nel diritto Canonico.

Chiesa Cattedrale di Colle di Val d'Elsa, pel R. D. Luigi Traversi, diocesano di Arezzo, Parroco di Socana nella stessa diocesi, ed Esaminatore pro-Sinodale di quella Curia.

Chiesa Cattedrale di Lacedonia, pel R. D. Giovanni Battista Diamare, di Napoli, Superiore della Comunità del Ritiro, e Conservatorio di S. Raffaele, ed ascritto alle Congregazioni delle Missioni.

Chiesa Cattedrale di Dijon, pel R. D. Giovanni Pietro Bernardo Castillon, arcidiocesano di Tolosa, nella cui Metropolitana Canonico-Arciprete.

Chiesa cattedrale di Linz, pel R. D. Ernesto Müller, diocesano di Brünn, Canonico della Metropolitana di Vienna, Rettore di quel seminario maggiore, Professore di teologia morale nella stessa università, Prelato Domestico di Sua Santita' e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Stanislaow, di Rito Greco-Ruteno, recentemente eretta da Sua Santita' pel R.D.Giuliano Pelesz, Arcidiacono e Decano del Capitolo Metropolit. di Leopoli dello stesso Rito, e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Digne, pel R.D. Francesco Alfredo Fleury-Hottot, diocesano di Versailles, di cui Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Agen, pel R.D. Carlo Evaristo Giuseppe Coeuret-Varin di Bordeaux, Vicario Generale della Diocesi di Agen.

Chiesa Cattedrale di Le-Mans, pel R. D. Guglielmo Labouré, diocesano di Arras, di cui Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Verdun, pel R. D. Giovanni Francesco Natale Gonindard, arcidiocesano di Lione, ove direttore dell'istituto di Let Chartreux.

Chiesa Cattredrale di Guadalupa, o Bassa Terra, pel R. D. Federico Enrico Oury, diocesano di Blois, Cappellano della Marina Francese.

Chiesa Cattedrale di Leon, di Spagna, pel R. D. Francesco Saverio Caminero y Munoz diocesano di Palencia, Socio della Reale Accademia di morale e politica e Dottore in filosofia e sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Lugo, pel R. P. Fr. Gregorio Maria Aguirre y Garcia, diocesano di Oviedo, professo del Serafico Ordine di S. Francesco, Guardiano in Ciudad Reale e Graduato nelle facoltà ecclesiastiche.

Chiesa Cattedrale di Jaro o S. Elisabetta nelle isole Filippine, pel R. P. Fr. Leandro Arrue di S. Nicola da Tolentino, Agostiniano Scalzo, Missionario delle Filippine, ed in quell'Arcipelago Ministro Prov. del suo Ord.

Chiesa Cattedrale di Limburgo, pel R. D. Cristiano Roos, canonico-parroco della stessa Chiesa.

Chiesa Cattedrale di Medellin nella Colombia pel R. D. Bernardo Herrera Restrepo, di S. Fede di Bogota, Rettore di quel seminario, Canonico nella stessa metropolitana e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Porto Vecchio nell' Equatore, pel R. D. Pietro Schumacher, Arcidiocesano di Colonia, della Congregazione della Missione di San Vincenzo de'Paoli, Rettore nel Seminario Maggiore di Quito.

Chiesa Cattedrale di Queretaro nel Messico, pel R. D. Raffaele Camacho, Arcidiocesano di Guadalaxara, Prefetto delle scuole, Rettore del Seminario, Vicario Generale di quell'Arcidiocesi, Penitenziere e Dottore in diritto canonico.

Chiesa titolare Vescovile di Evaria, pel R. D. Giovanni Nepomuceno Zobl, Dignità di Scolastico nel Capitolo di Bressanone, Vicario Generale Diocesano pel Voralberg, Dott. in sagra teologia, deputato Ausiliare di Mons. Simone Aichner, Vescovo di Bressanone.

Si è quindi degnata Sua Beatitudine di notificare la elezione delle seguenti Chiese provviste per Breve.

Chiesa Arcivescovile titolare di Pelusio, per Monsignor Giuseppe Sadoc Alemany, dimissionario della Sede di S. Francesco in California.

Chiesa Arcivescovile titolare di Damiata, per Monsignor Eugenio Lachat, della Congregazione del Preziosissimo Sangue, dimissionario della Sede di Basilea.

Chiesa Metropolitana di Corfù, per Monsignor Evangelista Boni, de' Minori Cappuccini, traslato dalle Sedi unite di Zante e Cefalonia.

Chiesa Cattedrale di Scio, per Monsignor Fedele Abbati, dei Minori Riformati, traslato dalla titolare di Gerra.

Chiesa Vescovile di Croia, per Monsignor Mosè Amderbojan, dei Mechitaristi di Vienna convertito dal neo-scisma, in cui si era arrogato il titolo di Laodicea.

Chiesa Vescovile titolare di Amata, per Monsignor Francesco Cassetta, romano, Pre-

ato Domestico di Sua Santita', Canonico onorario di S. Maria *ad Martyres* e S. Anastasia, Consultore della congregazione di Propaganda, Referendario della Segnatura di Giustizia, Censore Emerito dell' Accademia teologica e liturgica, e dottore in sagra teologia ed in ambe le leggi.

Chiesa vescovile titolare di Miriofidi, pel R. D. Giovanni Battista Sarthou, della Congr. della Missione, deputato Vicario Apostolico di Tche-ly Meridio-Occidentale in Cina.

Chiesa Vescovile titolare di Tamaco, pel R. D. Pietro Bourgade, eletto Vicario Apostolico di Arizona.

Chiesa Vescovile titolare di Apollonia, pel R. D. Alfonso Glorieux, prescelto a Vicario Apostolico di Idaho.

Chiesa Vescovile titolare di Tricomio, pel R. P. Niccola Maria Pagani, della Compagnia di Gesù, deputato Vicario Apostolico di Mangalore.

Chiesa Vescovile titolare di Ceramo, pel R. P. Stefano Reville, de'Romitani di S. Agostino, deputato Coadjutore, con successione del Vescovo di Sandhurst.

Chiesa Vescovile titolare di Milo, pel R. D. Giovanni Butt, Canonico, deputato Ausiliare del Vescovo di Soutwark.

Chiesa Vescovile titolare di Filippopoli, pel R. D. Giuseppe Tommaso de Mazzarasa, diocesano di Santander, eletto Amministratore Apostolico di Città Rodrigo.

Chiesa Vescovile titolare di Facusa, pel R. D. Carlo Testa, Vicario Generale di Costantinopoli.

Finalmente si è fatta al Santo Padre la postulazione del Sagro Pallio reale per le Chiese di Toledo, Granata, Siviglia, Cambrai, Avignone, Leopoli di Rito Greco, Taranto, Leopoli di Rito Latino, S. Francesco di California e Corfù, non che personale per Monsignor Arcivescovo di Damiata, e per Monsignor Carlo Giovanni Seghers della Metropolitana di Oregon-city regresso alla Sede Cattedrale di Vancouver.

Cause di Beatificazioni — Il dì 28 u. s. la S.C.dei Riti si radunò nel Palazzo Apostolico del Vaticano per trattarvi varie cause di Beatificazioni.

Una è sulla validità del processo intorno la fama di santità, virtù e miracoli del Ven. Servo di Dio Giovanni Battista Vianney, Curato di Ars, Diocesi di Belley in Francia.

Un'altra sulla revisione degli scritti del Ven. Servo di Dio Giovanni Nepomuceno De Thsciderer, Vescovo di Trento.

Una terza sull'introduzione della Causa del Ven. Servo di Dio Glicerio Landriani, milanese, novizio dei Padri Scolopii, e compagno di S. Giuseppe Calasanzio nella fondazione dell'Ordine delle Scuole Pie, morto a soli 30 anni nel 1618.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato:

L'Emo. Card. Franzelin Prefetto della S. C. delle Sacre Reliquie;

Il Rmo D. Pio Arcangeli Chierico regolare Lateranense, Consultore della S.C. dell'Indice;

L'emo Card. Angelo Jacobini, Protettore ed Ordinario delle Opere Pie Barberini;

Il Rmo P. Angelo Lolli Canonico Regolare Lateranense, Consultore della S. C. dei Vescovi e Regolari;

L'Emo. Card. Lasagni, Protettore della Pia Opera della S. Infanzia;

L'emo Card. Ricci Paracciani, Protettore delle Conferenze di S. Vincenzo de Paoli;

L'Emo Card. Pitra, Protettore della Congreg. Religiosa dell'Adorazione riparatrice;

L' Emo Card. Bianchi, Protettore della Congreg. del Salvatore e della SS. Vergine;

Con biglietto della stessa Segreteria di Stato S.S. ha nominato Mons.Ferrata, Presidente della Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici, Nunzio Apostolico nel Belgio.

L'Emo Card. Massaia è stato annoverato frai Porporati componenti la S. C. di Propaganda per gli Affari Orientali.

Mons. Simoneschi, Vesc. di Elenopoli, è stato ascritto alla Consulta prelatizia della S. C. di Propaganda per gli affari Orientali.

Mons. Zalecki frai Consultori della detta Sacra Congregazione per gli affari Orientali.

Con biglietti della Dataria S. S. ha promosso il Cav. Luigi Aloisi ad Amministratore generale delle Componende, ed il Cav. Giacomo Bersani a Sostituto nell'Ufficio delle Componende.

Cardinale Defunto—Ai 27 u. s. morì a Vienna l'Emo Card. Giovanni Giuseppe Celestino Schwarzenberg. Era nato a Vienna il 6 aprile 1809. Di 27 anni venne preconizzato nel 1836 Principe Arcivescovo di Salisburgo e nel 1850 venne trasferito alla Sede metropolitana di Praga. Fu creato Cardinale nel 1842 da Gregorio XVI: era l'unica creatura superstite di questo Pontefice e il più anziano del Sacro Collegio.

Il dì 30 u. s. si spense in Napoli un astro fulgidissimo di operosità prodigiosa e di zelo apostolico!

Chi è che ignora il nome di **P. Lodovico da Casoria**, di questo grande Apostolo della Italia e della Nigrizia? Mentre si credeva di poterlo salvare dal

suo male di uretra, dal quale più volte, quasi per prodigio venne liberato, si ridusse inopinatamente agli estremi; e fatte le ultime raccomandazioni ai suoi figliuoli lagrimanti, si addormentò placidamente nel Signore!

Napoli tutta si scosse a questo annunzio. Nei suoi funerali commoventissimi, ai Frati bigi, che portavano il feretro, alle lunghe file de' Frati francescani e dei terziarii, che gli andavano innanzi, vollero unirsi moltissimi altri sacerdoti e cittadini di ogni ceto e condizione, fra cui primeggiavano i rappresentanti del Municipio e dell'E.mo Cardinale Arcivescovo.

Tutti lamentano con lagrime la enorme perdita!—Alla stampa cattolica, che lo addita come l'uomo straordinario, suscitato da Dio per diffondere nei popoli la carità, fa eco la stampa liberale, che lo celebra come il tipo del filantropo e del benefattore.

Le angustie dello spazio ci vietano financo di enumerare le opere grandiose da esso compiute a vantaggio della Chiesa e degl'indigenti. Diremo solo che collegi e scuole e ricoveri furono impiantati da lui a Roma, a Firenze, ad Assisi, a Casoria, ad Afragola, a Posilipo, a Nola, a S.ª Maria Capua Vetere, ad Eboli, a Sorrento, a Vico Equense, ad Ottajano, a Montecorvino, a Massalubrense, a Piperno, dove con grande carità si provvede ai bisogni d'infermi, di ciechi, di orfani, di poverelli.

A Napoli, centro della sua operosità, sorgono molti stabilimenti da lui fondati e mantenuti. Due collegi, della *Carità* e di *S. Bonaventura*, dànno educazione a centinaia di giovanetti, il primo a quelli di condizione civile, il secondo ai figli del popolo. Un doppio collegio di moretti, menati da lui dalle regioni africane, dove si recò due volte, provvede al bene di queste miserabili creature. Circa 800 tra maschi e femmine in diverse Case sono mantenuti ed istruiti. Un'ampia casa somministra a molti accattoncelli la istruzione della musica, dell'intaglio, e della stampa, dove si è formato un ricco stabilimento tipografico.—I Frati Bigi, che sorvegliano con grande abnegazione le opere di lui:—le Suore Stimmatine che hanno cura delle orfane, e le Elisabettine, addette al suffragio dei defunti, ed all'accompagnamento dei cadaveri al cimitero: due oratorii pei poverelli a S. Raffaele ed a Frisio: una casa pei sordomuti di entrambi i sessi: due diffusi e benemeriti periodici, *La Carità* e *l'Orfanello*, il primo per le persone colte, il secondo pel popolo: due Chiese edificate di pianta, e una grotta bellissima, in tutto simile a quella di Betlem: il cospicuo monumento a S. Francesco d'Assisi, collocato a Frisio, in memoria del costui centenario, che fu inoltre celebrato con un banchetto imbandito a cinquemila poveri:—ecco un piccolo saggio di quello che il P. Ludovico da Casoria ha operato in Napoli, solo, poverissimo, senz'altri aiuti che quelli della carità!

Noi, non ultimi ammiratori di un uomo cotanto straordinario, deponiamo un mesto fiore sulla tomba, levando ancora la nostra voce, per deplorarne la perdita irreparabile!

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha elargita la somma di L. 12 mila ai poveri di Roma nella ricorrenza di Pasqua.

—Il S. Padre ha conferita la gran Croce dell'Ordine Piano a S. Maestà Kalakaua I, re delle Isole Sandwich, per la protezione da lui accordata alle Missioni Cattoliche.

—Mons. Donato Velluti—Zoli dei Duchi di S. Clemente, Vescovo di Prato e Pistoia ha rassegnate al S. Padre le sue dimissioni.

—Dall'Associazione Universitaria Cattolica di Napoli fu nella Domenica 8 u. s. celebrata solennemente la festa di S. Tommaso, coll'intervento di molti Arcivescovi, Vescovi, e Presidenti e rappresentanti di varie Associazioni religiose di Napoli.

—È morto Mons. Luigi Fibbrini Economo e Segretario della Fabbrica di S. Pietro.

—È morto il R.mo Barduagni Abate Procurat. Generale dei Canonici Reg. Lateranensi.

Il Card. Simor, Primate d'Ungheria, ha fondato a sue spese un Orfanotrofio a Gran, consacrandovi la somma di 500 mila franchi. Ugual somma ha donato per il restauro della Cattedrale di Gran.

—Il Sultano ha conferito il gran Cordone Magidiè a Mons. Rotelli, Delegato Apostolico.

Il Rev. I. S. Kyle, missionario anglicano, e cappellano del Vescovo di Colombo nell'isola di Ceylan, si è convertito al cattolicismo.

—Nuove conversioni si segnalano in Oriente. A Marsivan si è convertito al cattolicismo Giacomo Tepik, diacono armeno scismatico. A Jenige, settanta persone hanno abbracciata la religione cattolica. A Keopriù, 700 famiglie armeno-scismatiche risolute di abbandonare lo scisma, hanno mandata una petizione a Mons. Marmarian, Vesc. di Trebisonda, per avere un sacerdote cattolico.

—Un nuovo tempio cattolico è per sorgere in Berlino. Sarà dedicato a S. Sebastiano: il municipio dà l'area gratuitamente ed un sussidio di 30 mila marchi.

—Nella Svizzera progredisce sempre più il cattolicismo, vi sono 2030 sacerdoti secolari, e 482 secolari: la popolazione cattolica ascende ad un milione e 200 mila: in Basilea sono 20 mila cattolici, e si sta fabbricando una grandiosa Chiesa con generose contribuzioni dei fedeli. Il 17 u. s. fu consacrata da Mons. Mermillod, assistito dai Vescovi di Sion e di S. Maurizio, una nuova Chiesa Cattolica a Montreux, Cantone di Losanna.

—È morto in Treviri il Dottore Holzer, membro della Camera dei Signori di Berlino ed illustre Sacerdote.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Circa la elezione dei canonici onorarii.

Oritana. Electionis, seu nominationis —18 Apr. 1885—Nella città di Manduria, in Diocesi di Oria, è un'antica chiesa Collegiata. Ridottosi quivi il numero de' canonici da 20(comprese quattro dignità) a soli quattro, a causa delle infauste leggi eversive, il Vescovo pensò di elevare sei partecipanti alla dignità di canonici onorarii. Contro questa nomina due canonici e sette partecipanti protestarono: ma il Vescovo senz'altro volle dare il possesso ai novelli canonici, con grande solennità, con l'intervento pure di buona parte del Capitolo.

Mal soddisfatti coloro che avevano protestato, fecero ricorso alla S. Sede, chiedendo che fosse dichiarata nulla la elezione. E la S. C., dopo aver prese accurate informazioni dal Vescovo titolare e dal Suffraganeo, il dì 18 aprile 1885 tolse a discutere i due seguenti dubbii:

I An constet de nullitate electionis in casu.

II An sit consulendum SS.mo pro sanatione in casu.

E decise: *Ad I Affirmative et amplius.—Ad II Negative et amplius.*

Ed eccone le precipue ragioni:

a) È nulla la elezione dei canonici onorarii fatta dal solo Vescovo, senza il consenso del Capitolo, e viceversa, richiedendosi il consenso dell'uno e dell'altro (Scarfanton. *de Canon. l. 1., tit. 14, n. 13*—Nardi, *tit. 2. p. 307*—Bouix *de Capit. c. 16, § 4* — S. C. C. 26 febr. 1639 et 6 aug. 1808 *in Fulginaten*).

b) I canonici onorarii possono crearsi in numero limitato e in proporzione a quello dei titolari: « Si sint quadraginta praebendae, dice Giovanni Andrea *(ad Cap. Cum Dilectus de Praebend. n. 12)* poterunt recipi sex vel septem ultra numerum, si vero decem, poterunt recipi duo nel tres; si quinque vel quatuor,unus tantum » (V. Fagnan. *n. 9 tit. de Praebend.*—Scarfant. l. c.).

c) Nel caso, il Vescovo avea nominato i Canonici onorarii senza il consenso del Capitolo; e benchè questo in gran parte intervenne al loro possesso, non però si può dire che avesse ratificata la nomina, sì perchè avea già prima emessa protesta in contrario, sì perchè intervenne solo per timore riverenziale.

d) Nè la S. C. ha creduto di sanare la elezione,giacchè e i nominati erano in numero maggiore di quello ammesso dai Canonisti, e ne sarebbe scapitato il servizio dei ministri nelle sacre funzioni, il quale si sarebbe ristretto a pochi ed inabili partecipanti e sopranumerarii.

II.

Della giurisdizione sugli oratorii eretti nelle case degl'Istituti di Vergini con voti semplici e addette alla istruzione delle giovanette, o al soccorso dei poveri e degl' infermi.

Tutelen. Jurium parochialium — 18 Apr. 1885—Il Vescovo di Tulle espose alla S. C. che in Francia si trovano molte Congregazioni di sacre Vergini con voti semplici addette alla istruzione delle giovanette o al soccorso dei poveri e degl'infermi, che dimorano nelle stesse loro case. Or avendo esse,nelle medesime case, degli oratorii con cappellani nominati dal Vescovo e con giurisdizione ristretta solo nell'ambito delle case, desideravasi la soluzione dei seguenti quesiti:

« I. An capellanus, vi institutionis et iure proprio, possideat omnes facultates proprii pastoris, nempe sacramenta omnibus in domo degentibus ministrandi, et defunctorum intra limites domus morientium sepulturae praesidendi, et eorum corpora ad coemeterium conducendi, seclusis auctoritate et iuribus proprii pastoris paroeciae, in cuius territorio inclusa est monialium domus.

« II. An vero proprius pastor paroeciae, in qua extat oratorium, habeat in

dicto oratorio, capellano tamen munito, et super omnes tam moniales quam puellas, aut pauperes, eamdem potestatem ac in sua parochiali ecclesia quoad sacramenta ministranda et mortuorum sepulturam praesidendam ».

E la S. C., maturamente considerata la cosa, il dì 18 aprile 1885 rescrisse: *Prout proponitur, ad I Negative—ad II Affirmative.*

E giustamente; imperocchè:

a) I parroci *habent fundatam intentionem in iure* su tutti coloro che dimorano entro i confini della loro parrocchia *(Decr. in cap. Patron. de Sepult., Clementin. Dudum* § *Verum*—Gratianus, *Discept. forens. v. 208 n. 78*—Barbosa *De off. et potest. parochi, p. 3, c. 26, n. 66*).Ond'è che chiunque voglia eccepire esenzioni, ha l'obbligo di addurne validissime prove (Engel *Jus Canon. lib. 3, tit. 29).*

b) Non altrimenti un ospizio può essere esente dalla potestà del parroco che, o per privilegio Apostolico, o per consuetudine (Ursaya t. VII p. 2, disc. 68 n. 67—Bizzarri *Collectanea* p. 848—Navarr. *Cons. 6 de Regular.*—S. C. EE. et RR. 21 iul. 1876 *in Romana*).

c) Il Vescovo non mai può concedere questa esenzione, essendo la potestà del parroco di dritto comune (Ursaya *Disc. eccl. 18, n. 67 et 68).*

d) La S. C. del Concilio ha sempre riconosciuta tal potestà, soggettando ad essa i conservatorii e gli educandati. (11 apr. 1742 *in Feretrana*-25 ian. 1873 *in Ripana*—2 marz. 1857 *in Lauden*).

III

Circa gli stipendii per la esecuzione delle dispense Apostoliche.

Pampilonen. Postulatum circa stipendia pro executione dispensationum Apostolicarum — 18 Apr. 1885 — *Per summaria precum*—Il Vescovo di Pamplona espose alla S. C., essere antica usanza di quella Diocesi che le richieste di dispense matrimoniali non si mandino alla Dateria o alla Penitenzieria senza essersi presa informazione sulla verità delle cause, la quale informazione si omette dopo conseguita la dispensa, tranne solo in qualche caso assai grave. Or è parimenti costume in detta Diocesi che al Vicario Generale, giusta la tassa stabilita,si dà per le prefate informazioni la propina di quattro danari *(reeles de vellon)*, e per le testimoniali che rilascia pei gradi più stretti, da mandarsi alla S. Congregazione, sei danari. Per l' esecuzione poi delle lettere apostoliche niente si percepisce.

Così stavano le cose,quando fu emessa la risoluzione della S. C. del Conc. del dì 28 gennaro 1882, la quale proibisce assolutamente ogni mancia agli esecutori delle dispense apostoliche. Il Vicario Generale di quel tempo credette che questa risoluzione non toccasse il costume di quella Diocesi, nella quale si percepiva l'emolumento da lui non come esecutore, ma come giudice. Non così però giudicava il successore di lui, il quale, a cessare dubbii ed ansietà si rivolse, a mezzo del suo Vescovo, alla S. C., col seguente quesito:

« Utrum in prohibitione exigendi ab executoribus dispensationum Apostolicarum comprehendantur etiam informationes captae ad preces efformandas et testimonium super ipsarum veritate ad dispensationem non exequendam sed obtinendam. Et quatenus affirmative, deprecatur ut de opportuno remedio pro iam actis providere dignemini ».

La S. C. il dì 18 aprile, esaminato il quesito, rispose: *Negative.*

Donde si deduce:

a) Che la proibizione si limita solo agli atti di esecuzione delle lettere apostoliche, e quando l' Ordinario procede come delegato della S. Sede.

b) Che,nel caso, l'Ordinario non opera come delegato, ma esercita la sua propria giurisdizione.

c) È vero che assume innanzi, quelle informazioni che dovrebbe prendere dopo ottenutasi la dispensa; ma ciò sembra cosa piuttosto accidentale, sì perchè potrebbesi delegare anche altri a quest' ufficio; sì perchè, poste pure le informazioni precedenti, possono anche occorrerne altre dopo la dispensa; e sì perchè la precedente inquisizione si fa solo per chiarire la verità da esporsi alla S. Sede affine di ottenersi la grazia, la quale potrebbe pure venir negata.

Sacra Congregazione dell' Indice

Condanna di Libri.

DECRETUM—8 Aprile 1885—La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le opere seguenti:

Della educazione religiosa e civile delle fanciulle in conformità alle attuali condizioni d' Italia. Dialoghi del prof. sac. Ambrogio Garavaglia, cav. de'Ss. Maurizio e Lazzaro e della corona d'Italia. vol. 2. Milano, Fratelli Dumolard editori, 1884.—*Auctor laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.*

Prof. Filippo Cicchitti-Suriani della chiesa cattolica italiana.

La Religione nella Scienza e la Tirannide della Coscienza, con prefazione di Monsignor G. B. Savarese, Roma, Forzani e C., tipografi del Senato, editori, 1885.

S. Congr. delle Indulgenze

Si estendono le indulgenze della VIA CRUCIS *anche a coloro che si uniscono, nel praticarla, a chi abbia un sol crocifisso benedetto per questo fine.*

Beatissime Pater,

Fr. Bernardinus a Portu Romatino, Minister generalis totius Ordinis Fratrum Minorum s. Francisci, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus humiliter exponit, saepe saepius fideles, qui exercitium s. Viae Crucis peragere legitimo impedimento prohibentur, etiam impediri, quominus indulgentias Viae Crucis exercitio adnexas lucrifaciant adhibendo Crucifixum ad hunc effectum benedictum eo quod huiusmodi Crucifixum non possident, sicuti accidit in familiis pauperum, in hospitalibus aliisque huius generis locis piis.

Hinc ut devotio erga passionem D. N. I. C. magis magisque augeatur, neve fideles, imprimis animae in purgatorio detentae, ob expositum Crucifixi defectum, a participatione praedictarum indulgentiarum arceantur, orator enixis precibus supplicat, ut Sanctitas Tua ad Crucifixos Viae Crucis vulgo nuncupatos benigne extendere dignetur indultum a s. m. Pio PP. IX in ordine ad rosarium sub die 22 Ianuarii 1858, Decr. auth. n. 384 (1) concessum, ita, ut omnes utriusque sexus Christifideles praescripta viginti *Pater Ave* et *Gloria* in communi recitantes lucrari valeant indulgentias Viae Crucis exercitio adnexas, licet manu non teneant Crucifixum benedictum, ac sufficiat, ut una tantum persona, quaecumque ea sit ex communitate illum manu teneat ceterique omnes, ceteris curis semotis, se componant pro oratione facienda, una cum persona, quae tenet Crucifixum.

Quam gratiam etc.

Sanctissimus Dnus Noster Leo Papa XIII in Audientia habita die 19 Ianuarii 1884 ab infrascripto Secretario Sac. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta petita, ut nimirum ad tramitem Indulti iam concessi pro recitatione SS.mi Rosarii Christifideles, de quibus in precibus, si rite se componant pro pio exercitio Viae Crucis peragendo cum persona, quae una tenet Crucifixum, Viae Crucis Indulgentias lucrari queant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eius-

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: *Die 22 Ianuarii 1858* ORDINIS PRAEDICATORUM. Porrectis his precibus a p. Procuratore Ordinis Praedicatorum huic S. Cong. Indulgentiis sacrisque reliquiis praepositae. EE. PP. in generalibus comitiis apud vaticanas aedes die 14 Decembris 1857 habitis, propositum fuit dubium dirimendum: An scilicet consulendum sit SS.mo ut concedere dignetur, ut omnes utriusque sexus Christifideles rosarium, vel tertiam saltem eiusdem partem in communi recitantes, lucrentur indulgentias a fel. rec. Benedicto Papa XIII concessas, licet manu non teneant rosarium benedictum, ac sufficere, ut una tantum persona, quaecumque ea sit ex communitate, illud manu teneat, eoque in recitatione de more utatur? Qui audito prius Consultoris voto, ac rebus mature discussis, responderunt: *Affirmative.*

Facta itaque per me infrascriptum Secretarium SS.mo D. N. Pio PP. IX relatione fideli in audientia 22 Ianuarii 1858, Sanctitas Sua precibus eiusdem p. Procuratoris gen. inclinata, nec non votum s. Congregationis approbans, benigne annuit, addita tamen expressa conditione, quod fideles omnes, ceteris curis semotis, se componant pro oratione facienda una cum persona quae tenet coronam, ut rosarii indulgentias lucrari queant.

F. *Card.* ASQUINIUS *Praef.*
A. COLOMBO *Secretarius.*

dem S. Congregationis die 19 Ianuarii 1884.

AL. *Card.* OREGLIA A S. STEPH. *Praefectus.*

Franciscus Della Volpe Secretarius.

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

APPENDICE APOLOGETICA AI PRIMI DUE CAPI

(Continuaz. del § 2.°—V. V. 3. P. 3. p. 172)

Nel precedente articolo vedemmo ciò che sulla nostra questione insegna la scienza e ciò che la esperienza attesta (1). Rimane a vedere, posti quei principii e quei fatti,

Ciò che ne deduce la prudenza.

ILLAZIONE 1.ª—*Il confessore, così per riverenza al sacramento, di cui è ministro, come per carità alle anime, di cui è salvatore, ha stretto obbligo di adoperarsi efficacemente a riparare e prevenire le sacrileghe reticenze.*

Non aggiungiamo verbo per raffermare questa generica illazione, già da noi sostenuta; dacchè niuno, che sappiamo, vi ha trovato a ridire.

Ma che vale ammettere questa illazione generica? « *Dolendum* (dice ad un proposito affine l'acuto Frassinetti) *tamen est quod saepius Theologi monitum hoc dent generalibus verbis, quae, quia generalia sunt, nimis etiam facile accommodantur diversis intelligentiis.* » (Diss. 11, n. 13). Facciamo dunque di venire più al concreto; e vediamo quale impegno da parte della volontà, e quale diligenza da parte dell'intelletto debbasi in ciò adoperare.

ILLAZIONE 2.ª *Nel ministro della Penitenza l'impegno di ovviare alle confessioni sacrileghe per difetto di sincerità, dev'essere almeno eguale a quello di ovviare alle confessioni nulle per difetto inavvertito di dolore e proposito.*

Per fermo, l'uomo prudente debb' essere tanto più premuroso di ovviare ad un male quanto questo è *più grave*, e quanto è *più probabile*. Or la gravità del male nelle confessioni sacrileghe è senza confronto maggiore che nelle confessioni nulle. (v. art. prec.). Di che il sacro ministro dovrebb'essere assai più sollecito di ovviare a quelle, che non a queste, appunto come dev'essere incomparabilmente più sollecito che la SS. Eucaristia non venga con infernale malizia gittata in terra, che inavvertentemente lasciata cadere, e come il medico dev'essere assai più impegnato di non aggravare di molto il malore del suo infermo, che di solamente non guarirlo.

Ma poichè è sentire di celebri operai che le confessioni nulle per difetto di dolore e proposito avvengano ancor più spesso delle sacrileghe per manco di sincerità, e però ne sia *più probabile* il pericolo in ciascun penitente; può conchiudersi che il confessore dee attendere con impegno *almeno* eguale ad ovviar quelle, come deve ad ovviar queste le sacrileghe, per *la maggior gravità* del male; le nulle, per *la maggior probabilità* (1).

ILLAZIONE 3ª.—*Se nel confessore* L'IMPEGNO *di ovviare al difetto di sincerità dev'essere almeno eguale a quello di ovviare al difetto di dolore e proposito,* LA DILIGENZA *nello scegliere ed attuare i mezzi, debb'essere maggiore pel primo che pel secondo fine.*

Poichè l'uomo prudente dee impiegare tanto più di diligenza, quanto il male cui ha da

(1) V. fasc. di gennaio ultimo. Formando esso articolo col presente un solo ampio sillogismo, di cui quello contiene le premesse, questo le illazioni; preghiamo il cortese lettore di ridare uno sguardo al primo, a fine di rettamente giudicare tutto il nostro ragionamento.

(1) Diciamo *almeno* eguale; poichè veramente noi pensiamo che la maggior frequenza delle confessioni nulle (anche ammessa come indiscutibile) non giunga punto a ragguagliare la maggior gravità delle sacrileghe; essendo, a veder nostro, maggior male una confess. sacrilega con la comunione ancor sacrilega solita succederle, che molte e molte confessioni nulle. Con che per altro non intendiamo dire che le nulle sieno un male di lieve momento. E quando dicemmo sperabile che si riparino per ordinario con l'attrizione che di leggieri si ha nel confessarsi in morte, intendemmo solo di quelle anime che ivi stesso nominammo, libere cioè da attacco alla colpa; non mai di quelle che maliziosamente differiscono a lasciare il peccato, quando piuttosto il peccato sarà per lasciare esse.

ovviare, è più difficile a riconoscersi, e più difficile ad ovviarsi. E risulta dalla più incontrastabile esperienza che il difetto di sincerità è molto più difficile a scorgersi ed a curarsi, che il difetto di dolore e proposito.

ILLAZIONE 4ª—*Siccome adunque il confessore è strettamente tenuto verso qualsiasi penitente* (NON IN QUALSIASI CONFESSIONE) *di osservare se siavi dolore e proposito, e non scorgendone sufficienti segni, è tenuto eccitarvelo; così è strettamente tenuto osservare in qualsivoglia penitente* (NON IN QUALSIVOGLIA CONFESSIONE) *se siavi la sincerità dell'accusa, e non ravvisandone sufficienti indizii, è tenuto eccitarvelo; impiegando se non maggiore impegno, certo maggior diligenza nel secondo che nel primo officio.*

Questa illazione non è che una più concreta espressione delle prime tre, e dei principii scientifici svolti nel precedente articolo.

Ma *quali* penitenti il confessore dovrà aiutare alla sincerità? E *quanto* e *come* dovrà aiutarveli?

Premettiamo ciò che evidentemente la prudenza raccomanda come ottimo *consiglio*.

ILLAZIONE 5ª—*Quando non si vegga poterne nascere alcun inconveniente, è assai meglio aiutare anzi che no qualche anima che sembra non averne bisogno; ed a ciascun'anima è assai meglio prestare un aiuto alquanto maggiore che alquanto minore di quel che pare richiesto.*

Ciò 1.° perchè, trattandosi di sì grave ingiuria al sacramento e di sì grande ruina delle anime, vuolsi amare al possibile la maggior sicurezza; onde è molto meglio essere un po' più che un po' meno sospettoso. « *Cum debemus aliquibus malis adhibere remedium sive nostris, sive alienis, expedit ad hoc ut securius remedium apponatur, quod supponatur id quod est deterius; quia remedium quod est efficax contra maius malum, multo magis est efficax contra minus malum* » (s. Thom. 2ª 2ae q. 40, a. 4). 2° Perchè buon numero di confessori, quantunque leggano che sono assaissime le anime vinte dal rossore, in pratica riputeranno questo male men comune di quello che è realmente, essendo l'uomo inclinato a credere più all'esperienza propria, che all'altrui, quando questa non si accorda con la propria: talchè, solo sforzandosi di fare un po' più che non sembri richiesto, giungeranno a fare quello che veramente è necessario; come la stessa pratica farà poi lor toccare con mano. 3° Finalmente perchè in ciò non vi ha paragone tra la spesa ed il vantaggio. Ove risulti che quel po' di maggiore aiuto prestatosi non occorreva, non si è perduto che un briciolo di tempo, se perduto può dirsi ciò di cui avremo tanto merito pel buon volere; laddove, se occorreva, e lo avessimo tralasciato, ne sarebbero provenuti i luttuosissimi danni che lamentiamo.

E sin qui nessun dubbio ci sembra possibile. La controversia sorge sull'*obbligo*.

Noi dicemmo: il confessore è tenuto aiutare alla sincerità *tutti* i penitenti; e spesso dee aiutarveli con *molto industriosa* carità. Fummo da alcuni pochi contradetti; precipuamente perchè, non avendo voluto aspettare il pratico svolgimento di tali asserzioni, il quale promettevamo dare nel capo terzo, interpretarono assai rigidamente certe nostre parole, senza por mente a molte altre ivi stesso scritte, che sarebbero potute bastare ad impedire quella rigida interpretazione. Laonde qui è uopo non solo propugnare, ma eziandio meglio chiarire le nostre idee. Le includiamo tutte, per maggior lucentezza, nella seguente

ILLAZIONE 6.ª — *Il confessore è tenuto strettamente* (1) *di aiutare alla sincerità dell'accusa tutti i penitenti, e in tutte le confessioni, coi mezzi negativi; tutti i penitenti, ma non in tutte le confessioni* (2), *con qualcuno al-*

---

(1) Con che intendiamo solo asserire l'obbligo grave in genere, senza voler determinare quanti e quali mancamenti richiedansi per indurre concretamente grave colpa. È inutile poi dire che questo, come ogni altro obbligo, stringe nel fatto, solo da che si è avvertito.

(2) Poichè, quando un'anima si è ravvisata abitualmente sincera, non più occorre verun mezzo positivo.

Non dee però trasandarsi di mandare una o due volte all'anno i penitenti stabili e divoti da altro confessore, ed eccitarli in qualche occasione straordinaria, come di esercizii spirituali, di lungo viaggio, di grave infermi-

meno dei mezzi positivi più semplici; la massima parte dei penitenti nuovi, e tutti quelli che ha già sperimentati lasciarsi spesso vincere dal rossore, altresì con mezzi positivi più o meno industriosi.

Sulla prima parte non può cadere ombra di dubbio: perchè il non usare i mezzi negativi (v. l'art. prec.) è un accrescere positivamente la naturale ripugnanza al confessarsi schietto, conforme avvertono tutti i teologi.

Che poi qualcuno almeno dei mezzi positivi più semplici, fosse pure la sola dolcezza dei modi, debba usarsi con tutti i penitenti, benchè non in tutte le confessioni, nessuno vorrà negarcelo.

Il Rit. Rom. prescrive la pronta e facile accoglienza, l'incoraggiamento a superar la verecondia, la paterna carità anche nell'ammonizione finale. Anzi gli antichissimi libri liturgici, così latini come greci (v. il dottissimo Morino) contenevano la precisa formola che il confessore dovea usare per tale incoraggiamento e per le domande su quasi tutte le specie di peccati, secondo le diverse condizioni dei penitenti.

I Padri poi, i Concilii e i Teologi insegnano essere necessario ispirare al penitente fiducia, mostrargli paterna dolcezza, usar prudenza ed avvedutezza per ben conoscere le piaghe da curare ecc. E sarebbe disconoscere lo spirito del cristianesimo, a voler negare sì fatto obbligo nel confessore; come si accenna in quegli antichissimi libri di sacra liturgia. In essi, dopo aver ordinato al confessore di prendere sopra di sè una parte delle penitenze corporali imposte al penitente (altro che aiutarlo con opportune parole!), se ne assegna, fra le altre, questa sapientissima ragione: *Ut non dicatur nobis, quod Iudaeorum sacerdotibus dictum est a Domino Salvatore: Vae vobis, legisperiti, qui aggravatis homines, et imponitis super humeros eorum onera gravia et importabilia, ipsi autem uno digito destro non tangitis sarcinas ipsorum... Necesse ergo nobis est sollicitos esse pro peccantibus; quia sumus alterutrum membra etc.*

Come infatti potrebbe supporsi che Ges Cristo abbia imposto ai fedeli un peso sì gr ve, sotto cui tanti, se non aiutati, soccom bono, e non abbia imposto ai suoi ministr costituiti appunto corredentori delle anim il dovere di aiutarli in sì grande necessità Non è diretta peculiarmente a loro l'ap stolica parola: *Alter alterius onera portat et sic adimplebitis legem Christi?* E l'altra *Ille animam suam pro nobis posuit: et n debemus pro fratribus animas ponere?*

O dunque si considerino gli ordinamen della sacra liturgia di tutti i secoli, o autorità dei dottori, o lo spirito della nostr santiss. religione, non può dubitarsi ch qualche aiuto *positivo* il confessore de prestarlo verso tutti i penitenti per aiutar a non farsi vincere dal rossore; perchè tut figliuoli di Adamo, facili alle colpe, spec *contra 6 m*, e soggetti poi a gran ripugnan di palesarle.

Ciò che può sembrare controvertibile, è quantità e qualità di tale aiuto. Poichè una parte il Rit. Rom. non le determina; m accennati alcuni mezzi negativi ed altri p sitivi, e detto che il penitente faccia la su confessione, *adiuvante, quotiescumque opi fuerit, sacerdote,* ordina che questi con og cura apprenda *alia ad eius* (sacram. Poeni *rectam administrationem* NECESSARIA, mer l' assidua preghiera, lo studio di prova autori e il consiglio di operai periti. Da l'altra parte moltissimi teologi, per le r gioni da noi accennate in fine del capo s condo, usano, come deplora il Frassinett parole troppo generali,che ognuno di leggi ri interpreta a suo modo.

I nostri oppositori ben concedono cl talora occorra aiutar molto industriosame te; solo negano che ciò occorra assai spess come noi sosteniamo. Nè, di certo, vorra no negar che il confess. sia tenuto aiuta industriosamente quelle anime le quali già conosciute assai soggette a farsi vince dalla verecondia (e sono tante!). Onde tut la quistione riducesi a questa: Occorre quindi vi è obbligo) aiutare con ingegno industrie *pochi* penitenti nuovi, ovvero *massima parte* di essi?

Innanzi di veder se la prudenza deci

---

tà ecc., a togliersi liberamente qualunque scrupolo avessero sulle confessioni passate.

a favor loro o a favor nostro, è mestieri spiegar bene ciò che intendiamo sostenere. Diciamo adunque che, essendo *buona parte* dei penitenti, coloro che non accusano le colpe, sovratutto contra il 6° pr. senza esservi industriosamente aiutati dal confessore, nè essendovi che ben di rado indizii certi a conoscere quali siano tali anime; il confessore dee prestare siffatto industrioso aiuto alla massima parte dei penitenti nuovi; cioè può ometterlo solo con coloro dalla cui confessione apparisce con morale certezza, non esservene bisogno (1). Questo industrioso aiuto dev'essere adoperato, con le coscienze *nuove*, a far accusare così i peccati commessi dopo l'ultima confessione, come quelli forse taciuti nelle confessioni precedenti; con le coscienze note dev'essere rivolto solo a far accusare i peccati commessi dopo l'ultima confessione, e solo, come abbiam detto, quando si son ravvisate bisognose di aiuto sagace. E debb'essere proporzionato sempre, in *diversissime* misure, ai *diversissimi* gradi di pericolo, risultante dallo stato, dalla condizione, dall'età, dalla intelligenza ecc. del penitente, secondo che a suo luogo verrà partitamente detto con la guida dei più riputati maestri. Quale poi che sia la misura di tale aiuto, va prestato solo rispetto a quelle colpe che sogliono abbondare fra le anime della condizione del penitente (e dee riguardare specialmente le turpi, che abbondano in tutte le condizioni): nè, per ordinario, ricercando sul più grave, quando non lo si trova reo del meno nella stessa specie; come pure non adoperando due mezzi, allorchè si vede già ottenersi lo scopo con un solo: anzi non adoperandone veruno, dove, mentre non si ravvisa chiaramente pericolo, si tema potersi offendere il penitente, siccome di leggieri può accadere ascoltando le confessioni di gravi ecclesiastici ecc.: nè... Ma per esprimere adeguatamente questo *proporzionare il grado di aiuto al grado di pericolo*, dovremmo qui inserire presso che tutto il capo 3.°; ed allora faremmo non una trattazione, bensì una confusione.

Tuttociò prenotato, vediamo se la prudenza sacerdotale richiegga oppur no, che il confessore presti aiuto più o meno industrioso alla massima parte dei penitenti nuovi.

L'Angelico insegna: « *Prudentia consistit circa particularia operabilia, in quibus...non possunt ab uno homine sufficienter omnia considerari... Unde in his quae ad prudentiam pertinent, MAXIME INDIGET homo ab aliis erudiri, et praecipue ex senibus* » (2.ª 2.ae q. 49, a. 3). Or guardiamo che cosa ci insegnino i più esercitati e dotti maestri.

S. Agostino, o altri che sia l'autore dell'antichissimo libro *De vera et falsa poenitentia*, scrisse: « *Diligens inquisitor et subtilis investigator sapienter et QUASI ASTUTE interrogat a poenitente quod forsitan ignorat, vel prae verecundia velit occultare* (c. 10) ». È manifesto che quell'*astute* riguarda il modo di ovviare alle reticenze per vergogna, non a quelle per ignoranza. Ove poi alcuno osservi che il modo indicativo possa accennare anche ad un semplice consiglio, legga la identica dottrina inserita da Graziano in forma imperativa nel Dritto Canonico: « *Diligens igitur inquisitor et subtilis investigator* (spiritualis iudex) *sapienter et quasi astute INTERROGET a peccatore, quod forsitan ignoret, vel verecundia velit occultare* » (Can. *Qui vult*, de Poenit., dist. 6.)

S. Tommaso poi, che se ne intendeva più che un poco della tradizione e dello spirito della Chiesa nell'amministrazione dei sacramenti, usa a dirittura il verbo *debere*: « *Sacerdos debet perscrutari conscientiam peccatoris in confessione, quasi medicus vulnus et iudex causam; quia frequenter, quae prae confusione* confitens taceret, interrogatus revelat ». E altrettanto insegna nell'Opuscolo

(1) P. e. un zelante sacerdote, una persona colta ed evidentemente piissima, quelli che si mostrano molto ansiosi di non dimenticare nessun peccato ecc.; ed altresì quelle anime in cui i segni favorevoli (v. art. prec.) benchè non giungano a fondare moral certezza di sincerità, fondano moral certezza che bastino gli aiuti più semplici. Di che si pare come ai sacerdoti che confessano soltanto beatine, industrioso aiuto non accade usarne *quasi mai;* a quelli invece che, come dicemmo nel capo 2°, ascoltano *chiunque lor si presenti, ed anzi prediligono aiutare le anime più bisognose*, occorre usarne *quasi sempre.*

65: « *In primo autem* INQUIRAT *sacerdos* DILIGENTER *in confessione peccata...Ut poenitentes ex ignorantia vel verecundia non celent in confessione peccata* ». Che non bastino, secondo il s. D., i mezzi positivi più semplici, è chiarissimo dai verbi *inquirere* e *perscrutari* (1),dall'avverbio *diligenter*, e sopra tutto dalla similitudine del giudice che scrutina le cause, e del medico che esamina attentamente le piaghe.

A noi sembra che queste tre autorità, congiunte con la evidente ragione teologica, che or ora esamineremo, sarebbero più che sufficienti a provar la verità e prudenza della nostra illazione. Ma ad esse (sulle quali nessun teologo ha trovato mai a ridire), se ne possono aggiungere non poche altre posteriori. Alcuni teologi, come l'Antoine, il Panzuti ecc.,trascrivono quasi a verbo il precitato testo di s. Tommaso (il Panzuti sostituisce *tenetur* al *debet* di s. Tommaso). Il Segneri esclama: « Ma in questo medesimo quanta avvertenza ci vuole per non errare ! Per una parte *bisogna spremere* tutta la putredine dalle piaghe *intimamente nascoste;* per l' altra convien guardarsi di non infettare la parte sana con insegnar la malizia a chi ancor non la sapeva ». E continua, con grande saggezza esponendo varii modi industriosi per ottenere lo intento senza incorrere in alcun danno (*Conf. Istruito* c. 2). S. Alfonso: « Non lasci (il confessore) d' indagare dai suoi penitenti, se mai hanno lasciato di confessare qualche peccato per vergogna. » *Conf. diretto,* c. 21. E negli *Avvertimenti ai confess. novelli* dice che il confess. dee badare a ciò SOPRA TUTTO: espressione assai grave, usata eziandio da S. Franc. di Sales allo stesso proposito negli *Avvertimenti* ai curati e confessori della sua Diocesi. (Notisi *indagare,* ben altro dal semplice *interrogare*). Il Jorio chiama *gran superbia* il non usar le *diligenti industrie ed astuzie* che tanti celebri operai asseriscono *necessarie* per ottenere la integrità dell'accusa. L' espertissimo Autore del *Metodo Pratico di ascoltare le confessioni dei rozzi* (2) spende tutto il capo 2.° a dimostrare l'obbligo che ha il confessore di usare sagaci industrie al detto fine; e tutto il capo 3.° a ribattere le possibili obbiezioni; protestandosi in più luoghi che quanto dice, lo dice non *unicamente,* ma solo *principalmente* rispetto ai rozzi. Il Pallavicino: « La vostra *destrezza* sappia scoprir tutto il male non solo da ciò che già (il penitente) incomincia a dire, ma anche quando nulla ancor ne dice; anzi quando ei nega » (1,19). Mons. Trucchi: « Le interrogazioni si han da fare *con industria.* Sì con industria: perchè v' ha di molti penitenti che nel confessarsi si fan predominare dal rossore e dalla vergogna » *(lez. 3).* L'esimio P. Mach: « *Quasi sempre* dovrà egli (il confessore) cavarli (i peccati taciuti per vergogna) *con ingegnose industrie:* (v. 2, p. 281)». Negli stessi sensi, ad un di presso, parlano il Da Bergamo, il Pavone, il Baccari, il Caruana, lo Scavini, il Del Vecchio, il Gaume, il Mauro ecc. ecc.

Or bene, se l'uomo nelle materie prudenziali *maxime indiget ab aliis erudiri, et praecipue ex senibus;* se, essendo ciò vero rispetto anche ai fatti manifesti, è verissimo rispetto agli occulti, come son quelli che avvengono nel foro interno; domandiam noi se possa dirsi prudente, ovvero non debba chiamarsi imprudentissimo un confessore che, conoscendo i predetti insegnamenti di quei consumati e peritissimi maestri, non voglia farne alcun conto.

E non tenendo conto dei loro ammaestramenti, viene indirettamente a non tener conto della prescrizione del Rit. Rom., che ad essi rimanda il confessore; la prescrizione del IV Lateranese Concilio, che vuole si eserciti tal ministero *more periti medici,* e nessun medico è davvero perito, se non si giova pure della esperienza dei provetti; la

(1) *Scrutari* (dice il Vallauri nel gran vocabolario), quasi *scruta eruere,* trar fuori il ciarpame....frugare, frugolare...indagare, investigare. *Perscrutari* poi, accrescitivo di *scrutari,*

(2) Operetta preziosa, venutaci ultimamente tra mano, ed in cui abbiamo avuto la consolazione di trovare moltissime idee in tutto conformi alle nostre. Ne citeremo d'ora in poi, con le sole iniziali M. P., l'edizione di Napoli del 1797.

prescrizione degli antichissimi Penitenziarii Romani, i quali, parlando di tale officio del confessore, adoperano le identiche espressioni usate poi dallo Angelico: *scrutari* ed *inquirere diligenter.*

Ma supponiamo per un istante che non avessimo veruna autorità teologica, nè ecclesiastica. Forse che anche da sola, la prudenza di ciascun confessore non dovrebbe venire alla nostra illazione, posti i principii e i fatti accennati?

I fatti sono inclusi nelle riferite parole dell' Aquinate: 1.° la frequenza delle reticenze sacrileghe, *(non ristretta a speciali ciassi di penitenti) frequenter* (1); 2.° l'efficacia delle interrogazioni fatte con la sapiente astuzia di abile giudice, *interrogatus revelat;* 3.° la necessità di tali interrogazioni, senza cui il penitente *prae confusione taceret;* 4.° la loro relativa facilità sol che, ad imitazione dei buoni giudici e medici, facciam tesoro delle regole che gli esperti ci hanno lasciato. Sui quali fatti essendo mirabile l'accordo di tutti i più celebri operai, ogni confessore *è tenuto in coscienza* esserne persuaso: per questo stesso che da una parte è *necessità logica* credere a tanti e tali testimoni; dall'altra parte son fatti dai quali sorgono in lui *doveri* rilevantissimi. Applichiamo ora a codesti fatti i già svolti principii scientifici.

Il confessore non può assolvere con prudente dubbio della disposizione del penitente. Or la grande frequenza della indisposizione di cui ci occupiamo, fonda un dubbio non solo prudente, ma prudentissimo, rispetto a ciascun penitente in cui non appariscano positivi e sufficienti segni di sincerità: segni che non sono mica così frequenti, come certuni si danno a credere (1).

Egli inoltre ha l'obbligo di curare la validità del sacramento e la salvezza del penitente *quanto moralmente può;* cioè dee usare a tal uopo quei mezzi che, mentre efficacemente ottengono lo scopo, non rendono *troppo* gravoso l'amministrare o il ricevere tal sacramento. E dee prestarvi opera tanto più solerte quanto più ingiuriosa al sacramento ed esiziale alle anime è la indisposizione di cui sospetta. Se dunque nel nostro caso, ad ovviare la pessima delle indisposizioni, e frequentissima, abbiamo mezzi *necessarii, efficaci, moralmente possibili;* non è egli più chiaro della luce a mezzodì, essere assolutamente richiesto dalla prudenza l'uso di tali mezzi nel senso e nelle misure sopra cennate? Se i più esercitati e fervorosi ministri di Dio ne accertano che, quando l'aiuto non è industrioso, *poche volte* raggiunge il fine, e quando è saviamente industrioso, lo raggiunge *quasi sempre;* potrebbe un confessore in buona coscienza contentarsi di qualche semplice domanda?

Sembraci adunque poter conchiudere con bastevole sicurezza, che *grave obbligo* stringe i confessori ad aiutare alla integrità formale tutti i penitenti, e in tutte le confessioni, coi mezzi negativi; tutti i penitenti, benchè non in tutte le confessioni, con qualcuno almeno dei mezzi positivi più semplici; la massima parte dei penitenti nuovi, e tutti quelli già conosciuti spesso vinti dal rossore, altresì con mezzi positivi più o meno industriosi: grave obbligo, perchè ciò che la prudenza detta come mezzo *necessario* ad ottenere un fine *necessario* alla salute eterna (siccome avviene nel nostro caso) quel det-

(1) Frequenza non mica relativa alle confessioni che si fanno nel mondo o in una regione, nel qual senso diciamo: i naufragii, gl'incendii, i suicidii sono frequenti; bensì relativa alle confessioni che si fanno in ciascun luogo, come è chiaro dalla espressione di S. Alfonso: " Questo male REGNA per tutto „. Anzi è relativa alle confessioni che ascolta ciascun confessore; siccome apparisce dalle parole del santo e dotto Jorio: " Ogni confessore creda per certo, che di quanti ne ha confessati BUONA PARTE hanno lasciato (per rossore) qualche peccato grave nel confessarsi da lui „; ed anche meglio dalle proporzioni numeriche asserite dal Mach e da parecchi altri uomini apostolici che abbiam voluto su ciò consultare.

(1) « Entrino, dice il Jorio, in un *prudentissimo* sospetto (i confessori), che i loro penitenti, ancorchè nel resto menino vita regolata, e da lungo tempo si confessino da essi, spesso si vergognino di confessare qualche peccato grave ». E il Pallavicini dice ai confessori: « Siate dunque in questo *ben cauti con chicchessia.*

tame obbliga *sub gravi* (s. Thom. 2ª 2ªe q. 54, a. 3).

Ma ancor più irrefragabile apparirà la nostra illazione, esaminandosi le ragioni degli oppositori; il che faremo nel prossimo fascicolo, se sarà in piacere a Dio.

(Continua)

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont.—V. pag. 42 di q. P.)

ARTICOLO XI.

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEGLI ESAMINATORI.

Sommario—1.Presidenza.—2.Giudici.—3. Cancelliere.—4. Avvertenza.

1. *Presidenza.* Il Vescovo è il Presidente del Collegio degli esaminatori, sede vacante è il Vicario Capitolare. Il Vicario Generale può fare le veci del Vescovo, e si nota quanto segue:

a) I poteri gli vengono dal generale mandato: Leurenio P. I. c. III q. 205 n. 2 dice: « Est etiam haec potestas faciendi concursum et consequenter ex approbatis eligendi digniorem penes Vicarios Generales « Episcoporum. Et quidem ex generali commissione, sine speciali mandato; regulariter namque potest Vicarius ex generali « commissione ea quae sunt jurisdictionis, « nisi specialiter excipiantur, qualiter non « excipitur celebratio concursus ».

b) Può tenere la presidenza anche quando il Vescovo non fosse impedito. Barbosa « de Off. et Pot. Par. P. 1. c. II. n. 32. Et « etiam Episcopo non impedito poterit fieri « examen coram Vicario; quia verba Concilii important tantum quamdam convenientiam.

La prassi comune ha ricevuto che nel concorso, presedendo il Vescovo, possa anche il Vicario Generale intervenire ed interrogare, senza voto però, come assessore solamente, ossia assistente al Vescovo, e ciò pure nel caso che i suoi antecessori, non vi fossero mai intervenuti.

Questa presidenza appartiene alla forma essenziale del concorso; perchè così vuole e comanda il Concilio. « Transacto constituto « tempore omnes, qui descripti fuerint, exa« minentur ab Episcopo, sive eo impedito « ab ejus Vicario Generali, atque ab aliis « examinatoribus non paucioribus quam « tribus ». Il concorso altrimenti tenuto è nullo.

2. *Giudici.* Gli Esaminatori Sinodali sono i giudici del concorso. Il loro numero più ristretto è di tre. Il Concilio dice: « Adve« nienteque vacatione cujuslibet ecclesiae, « tres ex illis (examinatoribus synodalibus) « eligat Episcopus, qui cum eo examen per« ficiant ». Il numero *tres* non è una espressione assoluta, ma un termine minimo, e vale *ad minus tres:* Lo prova la prassi di Roma, dove sono ben dieci i giudici del concorso (1). Con questa latitudine il Vescovo assume quanti esaminatori vuole, ma tutti sinodali, non mai però in numero minore di tre, essendo questo numero di essenza per la validità del concorso.

Si chiede ora, se oltre i tre esaminatori sinodali, richiesti dal Concilio, possano intervenire al concorso altri esaminatori non sinodali, che prendano parte all'esame e dieno voto siccome i sinodali. Questo caso in tempi andati fu oggetto di grande controversia fra' dottori; e la S. Rota stessa fu varia nelle sue risoluzioni. Si diceva: quando intervengono tre esaminatori sinodali, si soddisfa la disposizione del Concilio, di guisa che gli altri esaminatori adoperati a cautela non possono riuscire di nocumento al valore del concorso. Si aggiungeva « quod « Concilium non utitur aliqua taxativa, sed « potius annuit, ut plures intersint, tam« quam ad augmentum actus (2). Ora però è fermata la giurisprudenza che risolve negativamente il proposto quesito; come si fa chiaro da quello che dice Benedetto XIV de Syn. Dioec. l. 4 c. 8 § 2. « Quod si exa« men fieret coram Examinatoribus Syno« dalibus paucioribus, quam tribus, vel si « praeter tres, aut etiam plures Examinâ-

(1) Romoaldo Onorante Praxis Vicariatus C. 19.

(2) Pignatelli T. III. c. 21 n. 2..

« tores Synodales, alii adhiberentur non « Synodales, ab Episcopo deputati, concur- « sus esset illegitimus, et collatio Paro- « chialis, utpote facta contra formam a Tri- « dentino praescriptam nullius esset robo- « ris, sed ad Sedem Apostolicam devolve- « retur, juxta Constitutionem 51 S. Pii V. « quae incipit: *in conferendis*, quemadmo- « dum Episcopo Cartaginiensi a sacra Con- « gregatione Concilii rescriptum fuisse as- « serit Fagnanus in Cap. Cum sit ars, de « aetate et qualitate n. 55. » Vi ha un al- tro caso che Pignatelli così propone nel l. c. « An concursus, in quo cum examina- « toribus synodalibus, interest aliquis, qui « non est examinator synodalis, isque post « examen interrogat tantum honoris causa, « nec dat votum, nec se subscribit, sit validus? « E lo risolve affermativamente, dicendo: « In « hoc censeo non posse controverti validitas « concursus: nam est habitus juxta formam « Concilii in substantialibus observatam, cum « sit factus ex solo examinatorum synoda- « lium examine ac relatione, et mutatio « circa non substantialia non inducat mu- « tationem formae (Rot. rec. p. 2. dec. 26 « n. 3) Non enim prohibet Concilium, quin « alii materialiter intersint concursui, ac « proinde censetur permittere: argum. tex. « in l. Nec non §. Quod eis ff. ex quibus « caus. major. Confirmatur ex jure et ob- « servantia, a quibus etiam Concilium re- « cipit interpretationem. In hisce enim ac « fortioribus actibus, scilicet in electionibus, « in quibus pro forma personae eligentium « taxantur, non prohibentur exteri interesse, « licet prohibeantur coeligere ». La solu- zione di questo caso, ben diversa dal pre- cedente, non implica alcuna contraddizione quando con discernimento si nota la diffe- renza che passa tra l'uno e l'altro. Pigna- telli la rileva nel l. c. distinguendo « inter « interessentes cum exercitio et interessen- « tes materialiter ac simpliciter. Aliud e- « nim est facere quod prohibetur a Conci- « lio; aliud assidere, quod non ideo prohi- « betur. Prout aliud est facere, aliud esse « praesentem actui per alios explicato ».

Si afferma quindi non essere proibito che altre persone, oltre dell' Ordinario e degli esaminatori sinodali, assistano al concorso in modo del tutto materiale (1).

3.° Il *Cancelliere*. Il notaio o cancelliere della Vescovil Curia redige gli atti e prin- cipalmente il verbale del concorso giusta la Cost. « Cum illud §. 16. « IV. Tota rerum « in eo gestarum series scriptis diligenter « enucleetur ».

4. *Avvertenza*. Si raccoglie che il collegio si compone del Presidente, tre giudici al- meno, e Cancelliere; e si avverte che seb- bene la parola *collegio* nel consueto formo- lario delle Curie Vescovili pare che si pre- senti con una certa aria di novità, pure in sostanza è propria a significare l'idea che rappresenta. Si è veduta una convenienza, o si voglia dire necessità di adoperarla, co- me espressione che rileva gli elementi giu- ridici richiesti dal valore del concorso. La collegialità inoltre trova riscontro in tutti i più reputati canonisti che trattano di que- sta materia. Leurenio P.1.c.III. 191. « Qua- « liter peracto examine referre debent E- « xaminatores? n.°4. Respondeo tertio: debe- « re COLLEGIALITER in eodem ipso loco et actu; « ita ut non attendantur vota, quae in di- « verso loco vel tempore singulariter prae- « stantur, juxta regulam, quam in electio- « nibus aliisque actibus COLLEGIATIVIS ha- « bemus: » e cita il Card. de Luca *ad Trid. d.* 32 *n.* 9. Lo stesso Leurenio *l. c. q. 193.* discorre degli Esaminatori nel concorso « ju- « xta regulas generales electionum, prae- « sentationum etc. quae universitatis vel COL- « LEGIATIVO jure fiunt. » Barbosa l. c. n. 87. « Haec autem vota dare debent dum simul « congregati sunt cum Episcopo, non au- « tem separatim, sicut etiam Episcopus, « ubi datur locus accessui debet accedere « examinatoribus simul congregatis secun- « dum Nicol. Garc. Massobr. » E Monacelli Formul. leg. pract. ad n. 2. for. 16. t. 4: « Re- « latio autem examinatorum super idonei- « tate et approbatione oppositorum, debet

(1) È loro permesso altresì di proporre de' casi ai candidati, principalmente se trattasi di personaggi distinti che hanno diritto ad una tale deferenza, ma non sono costoro giammai autorizzati a votare insieme con gli esamina- tori sinodali. Atti della S. Sede Anno V. p. 212.

« fieri coram Episcopo, vel eo absente co-
« ram Vicario generali ab omnibus COLLE-
« GIATIVE, illico peracto examine, antequam
« dissolvatur congressus. »

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Casi, nei quali un semplice confessore può assolvere dai riservati al Vescovo.

1.° Caso Morale

Panunzio confessore ascolta nella confessione di Manlio alcuni peccati riservati al Vescovo, sui quali egli non ha facoltà. Manlio potrebbe confessarli a sacerdoti facoltati che ritrovansi in quel luogo; intanto perchè deve partire, ed ha ripugnanza di ripetere la confessione, domanda ed ottiene l'assoluzione da Panunzio.

Si chiede:

1.° In quali casi un semplice confessore può assolvere dai riservati al Vescovo?

2.° Che deve dirsi della condotta di Panunzio?

Al primo.—Due sono i casi, nei quali un semplice confessore può assolvere dai riservati al Vescovo: nell'articolo di morte e quando ci sia bisogno dell'urgente assoluzione e non si possa ricorrere al superiore. Amendue questi casi richiedono accurato esame.

Che qualsivoglia sacerdote possa assolvere in articolo di morte da qualunque peccato e censura, non cade dubbio, avendolo definito il Tridentino nella *Sess. XIV, cap. 7.*,—il Rituale romano, *de Sacram. Poenit.* —e prima il c. *Presbyter 26, q. 6.*—Il quale articolo non vuolsi prendere in senso stretto, ma vale per ogni pericolo di morire, come si raccoglie dal Cap. *Si quis suadente 29, caus. 17 q. 4.* E pericolo di morte può ritrovarsi in una battaglia, in una lunga navigazione, in un parto difficile, in un morbo pericoloso e in altri simili casi, nei quali in tutti i sacerdoti v'ha pienezza di potestà sui riservati. Lo stesso dicasi di chi si trova in pericolo di pazzia e dei prigionieri presso gl'infedeli, dove non v'ha speranza di incontrar sacerdoti (v. Lig. VI, 561).

Ma qui è bene chiarire talune cose, tanto sui sacerdoti che assolvono, quanto sui casi dai quali possono assolvere.

Ogni sacerdote, anche non facoltato alle confessioni, può assolvere in articolo di morte quando non sia presente un sacerdote confessore. Ma quando questi è presente? Non mancano teologi che anche qui autorizzano il semplice sacerdote ad assolvere, poggiandosi sulle parole del Tridentino (l. c.): *Atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis absolvere possunt.* Ma questa sentenza, benchè riputata probabile dal Viva, dal de Lugo ecc. non è ammessa da altri molti con S. Alfonso, (VI. 562) i quali allegano il Rituale pubblicato d'ordine di Paolo V e contenente i riti antichi della Chiesa, in cui chiaramente sta detto

---

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico e liturgico:—Brini can. Raffaele di Zagarolo —Della Camera parr. Stefano di Morcone — Corigliano sac. Domenico di Villa S. Giovanni —Cardinali p. Carlo M. R. in Pesaro—Cerrotti sac. Nunzio di Bitonto — Gentiloni p. Ettore M. R. in Pesaro—Intino sac. Paolo di Cerignola—Marchese sac. Antonino di Sciacca—Margiotta sac. Leonardo di Reggio — Mariani p. Gaspare M. O. di Bettona — Marlianici can. Giulio di Sondrio—Masellis parr. Pasquale di Bitonto—Nicodemo sac. Giuseppe di Napoli — Pacifico p. Michele del Collegio dei Cinesi di Napoli—Saletti dott. Luigi can. di Randazzo—Grigiolato sac. Federico di Borsea—Sabella sac. Domenico di Pescolamazza—Scialdone sac. Raffaele di Zagarolo—Valente sac. Pietro Ant. d'Ischitella.

Ai casi morale e liturgico: — Cappucci sac. Vincenzo di Mirabella Eclano—Tatulli sac. Dom. Angelo di Bitonto.

Ai casi morale e canonico: — Zimarino p. Michele Agostiniano in Roma.

Al solo caso morale: — Ciappi parr. Gaetano di Colmurano—Gambino sac. Francesco di Rapolano—Millipedo coad. Emilio di Mede.

Al solo caso canonico:—Trama sac. Gennaro di Napoli.

Pel premio del caso morale, la sorte ha favorito il p. Michele Zimarino Agost. in Roma; per quello del caso canonico il sac. Intino Paolo di Cerignola; pel premio del caso liturgico il can. Saletti Luigi di Randazzo.

« Sed si periculum mortis immineat *approbatusque desit confessarius*, quilibet sacerdos potest a quibuscumque censuris et peccatis absolvere». Ed osservano che l'*omnes sacerdotes* del Tridentino s'intende per quelli che *ordinariam aut subdelegatam habent iurisdictionem*, come si ricava dal contesto del medesimo, e da una dichiarazione della S. C. del Concilio (ap. Fagnan. in c. *Non est vobis de spons. n. 2)*. Però è che malamente farebbe un sacerdote semplice ad assolvere un moribondo, qualora sia presente un sacerdote approvato.

Tuttavia un semplice sacerdote, alla presenza dell'approvato, probabilmente potrebbe assolvere in articolo o pericolo di morte nei seguenti casi, ammessi da molti Teologi con S. Alfonso (n. 563):

1.° Se l'approvato non volesse, o non potesse ascoltare la confessione.

2.° Se l'approvato sia nominatamente scomunicato o sospeso.

3.° Se l'approvato sia di aliena diocesi.

4.° Se il moribondo abbia orrore o grave difficoltà di confessarsi con l'approvato, o se il semplice sacerdote possa riuscirgli manifestamente più idoneo o giovevole di questo.

5.° Se sopravvenga l'approvato quando già la confessione sia principiata col sacerdote semplice: il giudizio devesi chiudere da chi è stato aperto.

6.° Se il confessore sia stato complice *in re turpi* (1).

In quanto ai riservati, dai quali un sacerdote può assolvere in morte, vuolsi distinguere quelli senza censura, da quelli con censura. Pei casi senza censura, cessa in morte ogni riserva, giusta il Tridentino, *ne hac occasione aliquis pereat;* e però anche alla presenza del Vescovo un confessore può da questi assolvere un moribondo. Se i riservati sono con censura, e si può avere il Vescovo riservante, questi deve assolvere. Se non si può avere, il facoltato alle confessioni può assolvere anche alla presenza del facoltato ai riservati, nè è tenuto di ottenerne venia dal Vescovo con lettere o con internunzio benchè possa (Ligor. VI, 563, dub. 3; Berardi *Praxis* n. 1061, XI). In questo secondo caso però deve indurre il penitente 1.° a soddisfare alla parte lesa; 2.° a promettere di presentarsi al superiore *si convaluerit* sotto pena di ricadere nella stessa censura, non per essere assoluto, ma per riceverne gli avvisi salutari. Alcuni Teologi, poggiandosi sulle parole del Rituale, che non impone assolutamente questa seconda obbligazione, ma condizionatamente *(si periculum evaserit (moribundus) et aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus se sistere teneatur etc.)* insegnano che l'obbligo corre solo quando il legislatore espressamente lo prescrive; come nel caso della percussione del chierico e negli altri della Bolla *Coenae*, che ora corrispondono ai riservati *speciali modo* al Rom. Pontefice nella Costit. *Apostolicae Sedis* (Gury T. II, 576). Secondo questa opinione non ci sarebbe obbligo di presentarsi al superiore nei casi vescovili quando espressamente non sia prescritto e nei pontificii generalmente riservati (1).

Fin qui pei riservati in articolo di morte. Ma che è da dire di quelli fuori il detto articolo? Ci restringeremo, secondo il caso, ai soli riservati al Vescovo, avendo già discorso a lungo altrove *(Mon. Eccl.* Vol. II, pag. 73) dei riservati alla S. Sede.

Fuori l'articolo di morte dai riservati al Vescovo può assolvere un semplice confessore quando vi sia una ragione urgente e il Vescovo non si possa avere per ottenerne la debita facoltà. Ma in tal caso può assol-

(1) Tizio semplice sacerdote trovasi presso un moribondo che chiede di confessarsi: prima di aprire la confessione, è tenuto di chiamare il facoltato che dimora poco lungi dall'infermo? Se può agevolmente, deve, perchè in tal caso, par che non manchi il facoltato.

(1) Giova qui ricordare che nella Costit. *Apostolicæ Sedis*, dopo l'elenco delle scomuniche *speciali modo* riservate al Papa, si legge: « Absolvere autem præsumentes sine debita facultate, etiam quovis prætextu excommunicationis vinculo Romano Pontifici reservatæ innodatos se sciant, *dummodo non agatur de mortis articulo*, in quo tamen firma sit quoad absolutos obligatio standi mandatis Ecclesiæ, si convaluerint ».

vere indirettamente, con l'obbligo al penitente di presentarsi, *si convaluerit*, al Superiore, per averne la diretta assoluzione.— Tutte queste cose vogliono essere esaminate.

Abbiamo detto 1.° che il semplice confessore può assolvere quando vi sia una urgente ragione. Come deve intendersi questa ragione urgente? S. Alfonso (VI, 585) con altri l'ammettono quando ci sia necessità di ricevere la comunione, o di adempire il precetto pasquale, o ci sia pericolo di rimanere lungo tempo in peccato grave. Il Gury l'ammette altresì quando si trattasse di dover dimorare anche una settimana in grave peccato con grande ansietà, o di dover ripetere una confessione lunga e difficile (Casus T. II, n. 595). Crederemmo perciò che possa anche dirsi valida ragione perchè il semplice confessore assolva un penitente con riservati quando si tratti o di grande ripugnanza di manifestare ad altri qualche peccato, o di dover partire senza indugio, o di dar gravi sospetti se non si riceva la Comunione, o di pericolo che si venga a conoscere il riservato, o di matrimonio che si debba celebrare al più presto, e in altri simili casi, nei quali si temesse grave danno o infamia dal penitente qualora non venisse assoluto.

Abbiamo detto in 2° luogo se non si può avere il Vescovo per ottenerne la facoltà. Imperocchè, ove il Vescovo stesse presente, o il penitente potesse recarsi da lui, il semplice confessore non potrebbe assolverlo. Ma se il Vescovo è assente, dovrebbe chiedergli la licenza dell'assoluzione per lettere o per internunzio? Sarebbe bene, quando si può, di richiedere questa licenza, la quale non solo toglierebbe ogni dubbio, ma libererebbe ancora il penitente dal dovere di presentarsi al superiore. Ma ci è obbligo stretto di chiederla quando per gravi ragioni il penitente ha bisogno dell'assoluzione? Il Gury è di opinione affermativa, dicendo nel l. c. « Non valet autem ratio quod personaliter ad Episcopum recurrere nequeat, quia scribere posset vel per se vel per alium ». E nel *Compendium Th. Mor.*, (T. II, n. 575) al quesito: « An aliquando inferior possit absolvere habentem peccata reservata extra mortis periculum? » —risponde: « Potest quidem quandoque absolvere, nempe quoties facultas peti nequit a superiore, *ne per litteras quidem*, et alioquin adest periculum in mora, vel grave imminet incommodum ». Se non che vuolsi qui osservare che la legge della riserva obbliga il penitente solo a presentarsi al superiore, non a scrivere lettere o mandare internunzii; e però quando la prima cosa non si possa fare, non ci è obbligo di compiere la seconda. Questo principio viene ammesso indubbiamente da S. Alfonso (VII, 89) pei riservati alla S. Sede, ed è confermato dalla S. C. del S. Officio, la quale interrogata: « An impediti adire Romam in persona, teneantur adire saltem per epistolam aut procuratorem ad absolutionem a casibus Sedi Apostolicae reservatis impetrandam? » —il dì 8 luglio 1860 rispose: *Consulat probatos auctores, inter quos S. Alphonsum M. de Ligorio* ». Che se ciò va detto pei riservati alla S. Sede, perchè non deve dirsi pure pei riservati al Vescovo? Anzi siamo di credere che non ci sia obbligo neppure di ricorrere ad un confessore facoltato, quando non si possa andare al Vescovo; giacchè come non ha obbligo di ricorrere alla S. Penitenzieria chi è impedito di recarsi a Roma, così non ha obbligo di presentarsi ad un facoltato chi è impedito di accedere al Vescovo. La ragione si è che la S. Penitenzieria o i sacerdoti facoltati sono per privilegio, e nessuno è obbligato di avvalersene (V. Ligor. VII, 89, e il Mon. Eccles. Vol. II, Par. II, p. 75).—Vero è che i buoni Vescovi sogliono deputare alcuni, p. es. il Vicario Foraneo o il Parroco, che il rappresentino nei singoli luoghi, cui concedono le facoltà sui riservati, con legge che si ricorra ad essi quando non si possa andare all'Ordinario. In tal caso, e in virtù della legge particolare, ci è obbligo di rivolgersi a questi. (1)

(1) Il Suarez, dopo aver detto che nei casi pontificii, il dritto suol concedere la giurisdizione delegata ad altri pel bene universale della Chiesa, soggiunge: „ In inferioribus autem Prælatis non fuit necessarium hoc statui iure communi; sed sicut ab eis reservatio fit per statuta particularia vel diœcesum, vel

Abbiamo detto in 3° luogo che il semplice sacerdote può assolvere solo indirettamente dai riservati al Vescovo, con l'obbligo al penitente di presentarsi dopo al superiore o a chi ne ha facoltà per essere direttamente assoluto. Ciò corre sempre, ed è ammesso da tutti, quando si tratti di breve impedimento, giacchè insegna il Tridentino non aver gl' inferiori giurisdizione sui riservati; nè si può dir che la Chiesa supplisca la detta giurisdizione, non essendovi necessità di farlo, bastando l' assoluzione indiretta.— Non così però quando l'impedimento è diuturno, cioè quando può estendersi dai sei mesi ad un quinquennio, o, ciò ch'è più, quando è perpetuo, cioè quando oltrepassi un quinquennio. Qui si dividono i pareri. Alcuni opinano che sempre indiretta debbasi dare l' assoluzione dai riservati al Vescovo, poggiati sulla sentenza di alcuni gravi Teologi, come il de Lugo (De poenit. disp. 20, sett. 10) ed altri *(V. Vindiciae Alphons.* Par.V,qu. 15, art.2). Altri per contrario stimano che, trattandosi d'impedimento diuturno, l'assoluzione possa darsi diretta, con l' obbligo al penitente, quando abbia riservati con censura, di presentarsi dopo al superiore solo per riceverne *salutaria monita;* trattandosi poi d' impedimento perpetuo, non resti neppur l' obbligo di andare al superiore. La precipua ragione addotta da questi si è il canone *Eos qui 22 de Sent. excomm. in 6* che dichiara: « Eos qui a sententia canonis vel hominis (cum ad illum, a quo alias de iure fuerant absolvendi, nequeunt propter imminentis mortis articulum aut aliud impedimentum legitimum pro absolutionis beneficio habere recursum) ab alio absolvantur etc. » — come pure il canone *Nuper de sent. excomm.* che dice: « Si difficile sit ex aliqua iusta causa quod ad ipsum Excommunicatorem absolvendus accedat, concedimus indulgendo ut a suo absolvatur Episcopo vel proprio sacerdote » — i quali canoni, non distinguendo tra Pontefice e Vescovo, abilitano coloro che sono impediti di presentarsi al superiore ed han grave bisogno dell' assoluzione, di farsi assolvere da altro sacerdote. Di tale opinione è il Gury T. II, 575, il Berardi, *Praxis, n. 1061, XIV,* il Palao XXIII, IV, § 3, ed altri molti presso il Ballerini *Adnot. ad Gury,* sicchè questa seconda opinione, considerate le ragioni e le autorità, dee dirsi anch'essa sodamente probabile e da potersi seguire, stantechè, nella probabilità delle opinioni, supplisce la Chiesa (v. Berardi l. c. XIII).

Al secondo—Non sembra riprovevole la condotta di Panunzio se Manlio deve assentarsi per lungo tempo. Deve questi partire: ecco l' urgenza di aver l' assoluzione; il Vescovo è lontano, e Manlio non può presentarsi a lui. È vero che ci sono sul luogo sacerdoti facoltati; ma a prescindere che non si ha l' obbligo di andar da questi, quando non ci sia una legge speciale, la gravé ripugnanza che si prova in ripetere una confessione lunga e intricata, crediamo sia giusta ragione che dispensi il penitente di ricorrere ad altri confessori. Deve solo Panunzio imporre al penitente l' obbligo di presentarsi al superiore, se l' assenza sarà diuturna: nessun obbligo se sarà perpetua, cioè oltre i dieci anni.

II.

Colpa e pena dei beneficiati che si assentano dal coro.

1° CASO CANONICO

Secondino Sacerdote manifesta in confessione a Porzio ch' egli, tuttochè beneficiato e in godimento della pensione governativa, molte volte è stato assente, senza causa canonica, dal coro, contento solo della recitazione privata dell' officio. Aggiunge che, non osservandosi nel proprio coro la puntatura, niente ha perduto per tale assenza. Il confessore lo costringe, sotto pena di non assolverlo, a distribuire ai poveri almeno il terzo della sua pensione, corrispondente ai giorni, in cui non è intervenuto al coro.

---

religionum; ita eorum curæ et prudentiæ committitur, ut eam faciant modo accommodato saluti animarum: ideoque in huiusmodi statutis fere semper declarari solet, ut quoties fuerit difficilis aditus ad Prælatum, possit aliquo modo obtineri ab aliis absolutio, ne nimium pœnitentia differatur „ (De Pœnit. disp. 30, sect. 3, n. 12).

Si chiede:

1° Commette colpa il beneficiato che si assenta dal coro senza giusta ragione?

2° A che è tenuto per tale assenza?

3° Che è da dire della condotta di Secondino e di Porzio?

Al primo—Il beneficiato che ha l'obbligo del coro, deve strettamente adempiere quest' obbligo, ch' è di rigorosa giustizia, ricevendo perciò i frutti del beneficio. Tale obbligazione rilevasi chiaramente dai canoni e dalle leggi della Chiesa che severamente puniscono i trasgressori, massime dal Tridentino (Sess. 24, c. 10 *de ref.)*, e dalla Costit. *Cum super oblatas* di Bened. XIV. Perciò tutti i Teologi e Canonisti insegnano che gravemente pecca il beneficiato il quale, senza giusta ragione, si assenta dal coro, benchè rinunzii alle distribuzioni (S. Alf. III, n. 675; Bouix *de Capit.* Par. III, c. II, § 4; Scavin. I, n. 431; Gury II, n. 118; d' Annibale Summula Par. III, n. 489 etc.). Lo scusano di colpa grave, per la parvità di materia, solo se si assenta tre o quattro volte fra un anno (Ligor. l. c., d'Annibale l. c.). Nè basta che intervenga al coro; fa d' uopo altresì sotto grave obbligo che canti in tono con gli altri (Bened. XIV l. c. S. Alph. l. c. etc.), e però non mica soddisferebbe laddove recitasse in coro l' officio a voce bassa.

I canonici possono assentarsi dal coro per soli tre mesi fra l'anno, purchè gli statuti capitolari non accordino minore spazio di vacanze (S. C. C. ap. Ben. XIV, not. 107, 33). Si noti però che, quando il capitolo gode l' indulto dell' alternativa o della terziaria, per cui si va in coro per una settimana dopo una o due di vacanze, non ha luogo la concessione dei tre mesi fatta dal Tridentino, e in tal caso se il canonico vuole assentarsi senza causa canonica dal coro o dalla residenza, non bastando la permissione del Vescovo, deve ottenerne la venia pontificia (Lucidi *de Visit. SS. Lim.* P. I de 3° Cap. art. 1, n. 10).

Le altre giuste cause canoniche di assenza sono quelle designate da Bonif. VIII (C. un. *de cler. non resid.* in 6); cioè 1ª *infirmitas* 2ª *rationabilis corporis necessitas*, 3ª *Ecclesiae utilitas*, di cui trattano i Teologi e i Canonisti.

Al Secondo—Ma a che sarà tenuto il beneficiato manchevole senza giusta causa dal coro?—Diciamo prima ciò ch' è ammesso da tutti senz' alcun dubbio.

È certo che un beneficiato, il quale non recita l' officio, neppure in privato, dopo i primi sei mesi da che ottenne il beneficio, non può ritenere i frutti della sua prebenda che corrispondono alla omissione. Ecco le parole del Concilio di Laterano sotto Leone X (Sess. 9. § *Statuimus*): « Statuimus quo- « que ut quilibet habens beneficium, si post « sex menses, obtento beneficio, officium di- « vinum non dixerit, legitimo impedimento « cessante, fructus non faciat suos, pro rata « omissionis recitationis officii, et tempo- « ris ». Il qual decreto fu confermato da S. Pio V nella Costit. *Ex proximo* del 1571, in cui si stabilisce pure la porzione dei frutti che perdonsi per la omissione delle varie ore. Si ponderino le sue parole: « Statuimus ut qui horas omnes canonicas uno vel pluribus diebus intermiserit, omnes beneficii fructus qui illi vel illis diebus responderent, qui vero matutinum, tantum dimidium; qui ceteras alias horas, aliam dimidiam; qui horam singulam, sextam partem fructuum eius diei amittat, tametsi aliquis choro addictus, non recitans, omnibus horis canonicis cum aliis praesens adsit, fructusque et distributiones forte aliter assignatas sola praesentia iuxta statuta, consuetudinem, vel alias sibi lucrari fecisse praetendat. Is etiam, praeter fructuum et distributionum amissionem, grave peccatum intelligat se admisisse. Item ille qui primis sex mensibus officium non dixerit, nisi legitimum impedimentum ipsum excusaverit, grave peccatum intelligat admisisse ».

Intorno al prefato decreto vuolsi notare 1.° che la esenzione da pena pei primi sei mesi non vale per gli addetti al coro, i quali sempre perdono le distribuzioni (Cap. *Consuetudinem de cler. non resid.* in 6; Trid. Sess. 24, c. 12 *de ref.)*

2.° Quando al beneficio sono annessi altri oneri od officii, allora può detrarsi dalla restituzione quanto, a giudizio dei prudenti,

si crede proporzionato a quelli (Ligor. V: n. 673, Porpora *th. mor.* Vol. IV, n. 61).

3.° La predetta restituzione deve farsi prima della sentenza del giudice, come si raccoglie dalla seguente prop. proscritta da Alessandro VII il dì 24 sett. 1665: « Restitutio a Pio V imposita beneficiatis non recitantibus non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam iudicis, eo quod sit póena ».

4.° La restituzione, onde qui è parola, deve applicarsi ai poveri, o alla fabbrica, ovvero alla casa del beneficio (Const. *Ex proximo* S. Pii V). Può applicarsi pure ad altra chiesa che ne abbia bisogno, purchè la chiesa propria sia in buono stato. I poveri possono essere di qualunque luogo, ed anche parenti del beneficiato, o se il beneficiato stesso sia veramente povero, la restituzione può a lui stesso applicarsi (Porpora l. c. n. 64.).

È certo in secondo luogo che un beneficiato addetto al coro, il quale si assenta dal medesimo, o non canta con gli altri, quantunque reciti privatamente l' officio, perde le distribuzioni. Così il decr. di Bonif. VIII *Consuetudinem (in Cap. Un. de Cler. non resid. in 6)*; così il Tridentino, il quale abolisce ogni consuetudine contraria (C. 12, Sess. 24 *de ref.)*; così in molte cause la S. C. del Concilio.

Si noti però 1.° che è vietato in ciò qualsivoglia collusione o condonazione giusta il prefato Tridentino (l. c.).

2.° Quando tutta la prebenda consiste in distribuzioni, si perdono da chi non interviene al coro o non canta, i frutti della medesima prebenda in corrispondenza delle omissioni (De Angelis *Praelect. Iur. Can.* Lib. III, Tit. IV, n. 16). Ed è questa in tal caso la differenza tra chi si assenta per legittima causa, e chi per causa non legittima. Il primo, benchè non sempre goda le distribuzioni (1), pure quando deve perderle perde solo il terzo dei frutti della sua prebenda. Il secondo le perde tutte (De Angelis l. c.; Fagnanus in Cap. 32 *de praebend.* n. 126; Fol. Secretarii S. C. C. 14 ian. 1741 *in Castrimaris).*

3° Quando le prebende canonicali non sono in comune, ma si amministrano privatamente, in luogo delle distribuzioni, si suole usare la puntatura, e gli assenti sono multati secondo perderebbero di distribuzioni. In tal caso, la puntatura va regolata in tutto come le distribuzioni medesime (S. C. C. 20 Dec. 1738 *in Farfensi ;* 5 apr. 1783 *in Eugubina*).

4° Le distribuzioni che perdono gli assenti o le multe della puntatura, vanno a beneficio dei presenti al coro (Trid. Sess. XXII, cap. 3 *de ref.)*, secondo i varii ordini dei medesimi, quando ciascun ordine abbia una massa distinta (De Angelis l. c.). È abuso da eliminare la consuetudine di spartir le fallenze fra tutti i capitolari indistintamente, anche fra quelli che non furono presenti in coro (S. C. C. 2 iun. 1731 *in Carpenctoraten ;* 5 iun. 1706 *in Asculana* ap. Lucidi l. c. n. 40) (2).

È certo in terzo luogo che il Tridentino vuol puniti i manchevoli al coro anche con la perdita dei frutti della prebenda. Eccone il decreto: « Primo anno privetur unusquisque dimidia parte fructuum, quos ratione etiam praebendae ac residentiae fecit suos. Quod si iterum eadem fuerit usus negligentia, privetur omnibus fructibus quos eodem anno lucratus fuerit. Crescente vero contumacia, contra eos, iuxta sacrorum canonum constitutiones procedatur ». Ma questa è pena *ferendae sententiae*, e l' obbligo della esecuzione ricade sul Vescovo.

Or non vi ha pena anche *latae sententiae* di perdere i frutti non solo delle distribuzioni, ma sì pure della prebenda, in chi si assenta o in chi non canta nel coro?

S. Alfonso (L. IV, n. 129), e dopo di lui il Bouix (*De Capitulis* Sect. IV, P. III, c. II, § 4), il Porpora (Th. Mor. V. IV, Tr. XXII,

(1) Quando si godano e quando no le distribuzioni dagli assenti per legittima causa più volte si è dichiarato in questo periodico, sopratutto nella relazione della causa *Auximana Distributionum* (Vol. III, Par. III, pag, 102.).

(2) Per le Chiese Ricettizie del Napoletano fu stabilito dalla Commissione dei Vescovi che le fallenze siano divise alla fine dell'anno fra tutti i capitolari.

n. 58), lo Scavini (L. I, Tr. III, disp. I, c. 2, n. 433) opinano che oggidì si debba tenere la sentenza affermativa, cioè che i canonici manchevoli al coro siano obbligati anche *ante sententiam iudicis* di restituire i frutti delle prebende. Ed eccone le ragioni che ne adduce S. Alfonso:

Al dubbio mosso dal S. Dottore se i canonici, i quali senza giusta causa si assentano dal coro, o non cantano con gli altri perdano *ante sententiam* non solo le distribuzioni, ma ancora i frutti delle prebende, risponde che prima poteasi stare al disposto del Tridentino, il quale avea pene *ferendae sententiae*. «Sed hodie,soggiunge,aliis omissis, causa finita est in bulla *Cum super oblatas* (vide in calce t. 2 *Epist. encycl.* n. 6), ubi S. noster Pontifex (Benedict. XIV), postquam asserit praefatam opinionem absonam esse menti Concilii Trid. atque pluries improbatam a Congr. ipsius Conc., dicit: « Equidem minime vobis compertum est quod « peculiari titulo suffulti persuasum habeant unius vel alterius Ecclesiae canonici suo muneri satisfacere per simplicem « in choro assistentiam, absque divinae « psalmodiae cantu. Verum, nisi illis praesto sit apostolicum, non praesumptum, « vel abrogatum, sed legitimum ac vigens « privilegium, iure ac merito verendum est « ne isti, dum ita se gerunt, praebendarum « ac distributionum fructus minime suos « faciant, et consequenter ad eorum restitutionem teneantur ».—Ex quo verbo *verendum* recte infert Concina *tom. 2, p. 518, n. 22.* ita infirmatam esse contrariam opinionem, ut non amplius probabilis dici possit; tale enim verbum importat formidinem practicam, cum qua certe non licet operari. Sed quidquid aliqui dixerint super praefatam bullam, idem SS. Pontifex omnia dubia sustulit novo brevi, quod direxit die 19 ianuarii anno 1748 ad Emin. Card. Delphinum patriarcham aquilejensem, incipiente *Dilecte fili* etc. (V. ap. Conc. *p. 520 n. 29*). Ibi noster Pontifex consuetudinem canonicorum tantum interessendi choro extirpandam esse declarat sic dicens: « Itaque a te, « dilecte fili noster, poscimus et flagitamus « ut non solum huiusmodi *abusum et corruptelam* ab ecclesiastica disciplina absonar « et canonicis ordinationibus ac Nostra « quoque Constitutioni *contrariam* penitu « evellere et eradicare adnitaris: verun « etiam ipsos suaviter fortiterque admonea « ut in posterum ea qua decet ac *tenentu* « reverentia choro intersint adsistantque « nec non pari pietate attentione ac vigi « lantia omnino *canere vel psallere* cur « caeteris studeant atque contendant. Dein « de iisdem edicas et notum facias No « (quemadmodum per hasce Nostras in for « ma brevis litteras tibi declaramus et in « iungimus) *decernere atque statuere*, sicu « in eadem Constitutione Nostra innuimus « ipsos suosque successores canonicos chor « quidem interessentes adsistentesque, *mi* « *nime vero canentes, psallentesve, nullo pact* « *ex praebendis et distributionibus facere fru* « *ctus suos atque adeo restitutioni* obnoxio « esse ac fore ».—Ex quo diplomate rema net tandem decisum quod canonici vel no interessentes, vel non canentes aut psallen tes in choro, nedum distributiones quotidia nas amittunt, sed etiam non faciunt fructu suos ex praebendis, atque ad restitutionen sunt obnoxii ».

Se non che, con la massima riverenza così insigne Dottore, ci sia lecito qui muc vere alquanti dubbii sulla esposta dottrina sortici dall'attento studio di questa grav materia.

a) Se oggidì è deciso, ed è certa legg che gli assenti, senza giusta causa, dal cor debbano perdere *ante sententiam* i frutt della prebenda, e *ad restitutionem sunt ob noxii*, perchè questa legge o s'ignora, o cert non si osserva in nessun luogo? Per quant infatti sappiamo, nessun canonico, anche d timorata coscienza, si fa scrupolo di restitui re i frutti della sua prebenda per le colpe voli omissioni del coro, contento solo d perdere le distribuzioni.

b) Perchè questa legge non è commemo rata dalla più gran parte dei moralisti re centi, i quali, pur seguendo la dottrina d S. Alfonso, tacciono del tutto su quest punto? Veggasi, fra gli altri,il Del Vecchi Tom. I, n. 262, II); il Berardi (Praxis (703 seqq.); il Gury (Tom. II, n. 118);

Marc (Tom. II, n. 2262); il Costantini (Par. II, n. 589).

c) Perchè questa legge s'ignora affatto dai Canonisti, tranne forse il solo Bouix, i quali pur dovrebbero conoscerla se esistesse? Si vegga, fra i moderni, il Lucidi (De Visit. Ss. Lim. de 3°. Cap. Art. I); il Soglia (Inst. Iur. priv. Cap. III, § 21); il De Angelis (Prael. Iur. Can. Lib. III, Tit. IV); il Vecchiotti (Instit. Can. Tom. I, Lib. II, C. VIII, § 80) ecc.

d) Sebbene non solo ai Teologi e Canonisti, si ancora alla S. C. del Concilio questa legge è estranea, giacchè, come può vedersi presso il Lucidi cit., la detta S. C. parla solo di perdita delle distribuzioni e della sanzione del Tridentino, quando fa parola dei capitolari manchevoli al coro, non mai di altre pene posteriori.

e) Ma i due documenti addotti dal S. Dottore non si potrebbero interpretare diversamente? La Costit. *Cum super oblatas* di Bened. XIV non ha che solo un dubbio circa l'obbligo dalla prebenda: *Verendum est ne isti dum itase gerunt praebendarum ac distributionum fructus minime suos faciant*. Or questo dubbio ha solido fondamento per le distribuzioni e per quelle prebende che costano tutte in distribuzioni, le quali, siccome vedemmo innanzi, si perdono tutte da chi non interviene senza giusta causa in coro. Non ne discende per conseguenza che tale obbligo si debba estendere ad ogni altra prebenda.

Ma, non vi è il Breve *Dilecte fili* che spiega la mente del Pontefice ed ingiunge, senza alcun dubbio, l'obbligo della restituzione?—Ciò è tutto vero, ma si noti che questo Breve va diretto al Card. Delfino patriarca di Aquileia, non a tutta quanta la Chiesa; deve ritenersi perciò come una disposizione particolare per quel Capitolo, nel quale forse o l'abuso era più radicato, o le prebende costavano tutte di distribuzioni. Se altrimenti si giudicasse, ne verrebbe che la colpa dell'assenza dal coro avrebbe una pena *latae sententiae* assai più grave di quella *ferendae sententiae*: il che nel diritto è inaudito. Del resto, una pena così grave, quale è quella della privazione *ipso facto* dei frutti della prebenda, avrebbe richiesta una promulgazione più chiara, più distinta, più solenne.

Queste cose andavamo fra noi ripensando, quando ci venne sott' occhi la elaboratissima *Summula* dello esimio Mons. d'Annibale, la quale manifesta con altre solide prove la medesima opinione. Dopo riferita la sanzione *ferendae sententiae* del Tridentino, egli dice (Par. III, n. 485 nota 26): « Sed numquid eos (fructus praebendae) non amittunt *ipso iure* (S. Alph. IV, 129)? Etenim Bened. XIV C. *Cum semper oblatas*, et Litter. 19 ian. 1748 *Dilecte fili, ad Patriarc. Aquilej.* censuit, *non psallentes* in choro *nullo pacto ex Praebendis* et distributionibus *facere fructus suos* (V. S. Alph. III, 129). R. formam a Trid. l. c. praescriptam esse in viridi observantia (Cf. S. C. C. in *Verulana-Residentiae* 6 Iun. 1863). Quamobrem Const. Bened. XIV de his Praebendis intelligenda est quae constant ex distributionibus quotidianis: prout ante eam constitutionem obtinebat (V. Barbos. *De Canon et Dignit.* Cap. XX, 18. Lucidi To. I, p. 296 § 106) ».

Dopo tutto questo possiamo conchiudere che l'obbligo di restituire i frutti della prebenda nel predetto caso, se si potea forse riconoscere nei tempi andati, or non si deve più, dopo che l'uso, la condotta dei teologi e dei canonisti, la giurisprudenza della S. C. del Concilio persuadono non esservi altra pena che quella sola *ferendae sententiae* sancita dal Tridentino. Un confessore adunque non può costringere il penitente a quella restituzione.

Al terzo—Or venendo al proposto caso, abbiamo che Porzio confessore obbliga il beneficiato Secondino a restituire ai poveri il terzo della sua prebenda pei giorni in cui fu assente dal coro senza giusta causa.—Che Secondino abbia peccato, ed abbia l'obbligo di pagare le multe della puntatura, benchè questa non sia in piedi nella sua Chiesa, è fuori dubbio. La legge tridentina che prescrive le distribuzioni, è generale per tutti, e nessuno mai potrà sfuggirla. La non osservanza di essa in qualche luogo, è abuso che non può essere legittimato, neanco per titolo di prescrizione, che non è ammesso contro i decreti di quel Concilio.

Se dunque Secondino ha obbligo di restituire, a chi deve? e come?—Non deve restituire a poveri o alla chiesa, giacchè il Tridentino vuole espressamente che le distribuzioni cedano a vantaggio dei presenti al coro. (1) Ma come potrà farlo ai presenti se non è in piedi la puntatura, col cui solo mezzo può conoscersi a chi si debbano le fallenze? E messo pure che ciò si possa conoscere altrimenti, non è nella prassi della puntatura che le multe allora debbano pagarsi quando vengono significate? Imperocchè se si ha l'obbligo di pagare, si ha pure il diritto di partecipare alle fallenze altrui, pei giorni in cui si è soddisfatto al coro.

Opiniamo perciò che Porzio ha certamente obbligo di pagare le multe della puntatura; ma quest'obbligo può adempierlo non prima che le prefate multe gli siano notificate dalla legittima autorità. Laonde il confessore deve assolverlo qualora lo trovi pronto a stare *mandatis Ecclesiae*.

Di qui si raccoglie che Secondino malamente opera con costringerlo, sotto pena di non assolverlo, a distribuire ai poveri il terzo della sua pensione. (2)

(1) Così il Trid. Sess. 3, C. 21 e Sess. 24, c. 12 *de ref.*— È vero che il medesimo Concilio alla Sess. 22, c. 3 stabilisce pure che le fallenze si debbano applicare alla fabbrica della Chiesa, se ne abbisogna, ovvero ad altri usi pii, ad arbitrio del Vescovo. Ma questa disposizione vuolsi interpretare, secondo insegnò la S. C. del Concilio, « de distributionibus extraordinariis et impropriis, quæ de reditibus particularibus dignitatum, personatuum et officiorum assignandæ sunt pro implemento particularium onerum officiorum eisdem dignitatibus et personatibus, vel ex fundatione, vel ab Episcopo iniunctorum, non vero de quotidianis distributionibus ex massa communi capituli assumendis, et pro rata interessentiæ divinis officiis dividendis; de quibus iure edixerat in Sess. 21, c. 3, » (S. C. C. *in Cephal. distr. 31 Mar. 1770.* ap. Lucidi l. c.—V. Bened. XIV. *Inst. Eccl.* 107, n. 4—S. C. C. *in Asculana* 5 iun. 1706).

(2) Nel caso, che non siesi osservata la puntatura in un Capitolo, per qualche spazio di tempo, si può ricorrere alla S. Sede per la condonazione delle multe.—Il Vescovo N. N. che ricorse per tale oggetto alla S. C. del Concilio, n'ebbe il seguente rescritto:

« Die 1 Decembris 1884 — SS.mus Dominus Noster, audita relatione infrascripti Secretarii S. Congregationis Concilii, benigne indulsit Episcopo oratori, ut, accedente consensu interesse habentibus, ac prævia salutari pœnitentia negligentibus ab Episcopo imponenda, petitam absolutionem et condonationem pro suo arbitrio et conscientia gratis impertiri possit et valeat ».

III.

Circa l'ammettere in Chiesa le società operaie con le proprie bandiere.

1.° CASO LITURGICO

Astolfo parroco, nelle esequie di un suo filiano non ha difficoltà di ammettere in Chiesa la Società operaia di quel luogo con la propria bandiera.

Si chiede:

1.° È assolutamente vietato che le Società operaie mettano piedi in Chiesa con le proprie bandiere?

2.° Che deve dirsi della condotta di Astolfo?

Al primo—Circa l'origine e la natura delle società fu discorso a lungo in questo Periodico (Vol. III, Par.I, p.86). Ivi si disse le società operaie essere cosa buona in sè stesse, promuovere l'istruzione, la moralizzazione, lo scambievole aiuto fisico e morale fra i socii, che le compongono: si disse come i Romani Pontefici le lodarono, le incoraggiarono, e ne arricchirono financo talune d'indulgenze. È dunque ben fatto che l'Autorità ecclesiastica eserciti la sua influenza sulle prefate società, le sorvegli e sia loro larga d'indirizzo e di aiuto. Perciò taluni Vescovi non hanno difficoltà veruna di benedire le loro bandiere e di ammetterle in Chiesa.

Se non che fa d'uopo osservare diligentemente lo spirito, di cui le dette società sono animate. Giacchè ve n'ha molte, massime nei grandi centri, infette di massonismo e rivolte a corrompere la mente ed il cuore dei socii. Queste sdegnano ogn'influenza ecclesiastica, professano principii sovversivi

e sono pronte a pigliar parte a tutte le dimostrazioni anticattoliche. Ognun vede come società siffatte meritano condanna e non possono venire ammesse in Chiesa coi loro vessilli. Di qui è che molti Vescovi han fatto severo divieto alle società laiche di portarsi nei sacri Tempii con le proprie bandiere, massime se in queste si osservassero dei segni massonici (1).

Alla domanda dunque se sia assolutamente vietato che le società operaie mettano piede in chiesa con le loro bandiere, possiamo rispondere negativamente, qualora nulla di cattivo abbia a ravvisarsi nelle dette società, qualora si vada in chiesa con tutto quel rispetto che richiede la casa del Signore, e qualora non ci sia proibizione del Vescovo. In caso opposto, diremo essere ciò proibito dal diritto naturale e divino ed anche dall'ecclesiastico,come può raccogliersi dalla seguente dichiarazione della S. C. de' Vescovi e Regolari del dì 15 gennaro 1848: « An parochis liceat permittere ut inducantur in templum vexilla profana ad celebrandas solemnitates clamorosas, ad solum finem celebrandi festa saecularia in rebus pure politicis? S. C. respondit: *Negative* ».

Al secondo—La condotta di Astolfo è regolare, se non vi si opponga o il divieto del Vescovo o la perversa indole della società. In caso opposto sarà riprovevole. Nel dubbio, deve prenderne consiglio e norma dall' Ordinario.

(1) Ultimamente lo zelante Vescovo di Arezzo, non solo proibì le bandiere in chiesa o all'accompagnamento funebre e i discorsi dei secolari, ma decretò come segue: « È proibito di apporre intorno o sopra il feretro qualunque segno che indichi la società o setta, a cui il defunto appartenne in vita. È di stretto dovere del Parroco, *quando questi segni fossero di setta anticristiana,* e violentemente si volessero tenere intorno o sopra il feretro, di ritirarsi e cessare di proseguire il rito ecclesiastico, dopo di avere caritatevolmente ammonito che si tolgano, quantunque il defunto fosse stato riconciliato con la Chiesa, fosse morto coi santi Sacramenti.»

Proposta di casi

3.° Caso Morale

Teobaldo e Filadelfo missionarii, nei giorni di Comunione generale, affine di guadagnar tempo nelle confessioni, e contentare la gran moltitudine di penitenti, da cui sono accerchiati, usano come segue:

1°. Fanno recitare insieme da tutti i penitenti il *Confiteor,* perchè non si dica più in confessione.

2°. Li eccitano all'atto di dolore, cui fanno emettere in comune.

3°. Fanno avviso che si accostino al confessionale prima coloro, i quali debbono solo riconciliarsi, affinchè non perdano la S. Comunione.

4°. Finalmente dànno l'assoluzione breve senza il *Misereatur* e il *Dominus noster* e senza più far ripetere il *Confiteor* e l'atto di dolore.

Si chiede: È da approvarsi questa usanza?

3.° Caso Canonico

Titiro sacerdote ha domicilio nella parrocchia B., ed è ascritto al Capitolo Collegiato e curato G.— Venuto a morte, sorge fra i parroci di B. e di G. circa il diritto agli ultimi Sacramenti ed ai funerali.

Si chiede: Chi ha ragione dei due contendenti?

3.° Caso Liturgico

Silvano parroco, nelle esequie di un nobile suo filiano, permette che in Chiesa, dopo i divini officii, si leggano anche da laici dei discorsi funebri e dei componimenti poetici in lode del defunto.

Si chiede: 1°. Sono permessi, e con quali condizioni, le orazioni funebri nelle Chiese?

2°. Che deve dirsi della condotta di Silvano?

BIBLIOGRAFIA

GUERRA ALMERICO — **La Via del Santuario. Considerazioni proposte ai buoni giovani dal canonico Almerico Guerra. 2ª. Ediz. con aggiunte. Genova Tip. Arciv.—in 16°. di pag. 303.**

Non crediamo potersi consigliare un libretto di questo più bello e più opportuno a quei giovani che bramano applicarsi alla milizia ecclesiastica. Lo scopo di esso è indicato in queste parole del ch. Autore: « Far concepire una grande e giusta stima della vocazione ecclesiastica, accennare le arti scellerate con cui è combattuta, confortare il giovane atleta a lottare contro i nemici che incontrerà nella sua via, e a meritare così la preziosa corona del sacerdozio ». Le quali

cose possono abbondevolmente conseguirsi sol che si percorrano queste pagine scritte con tanta dottrina, con tanto garbo, con tanta unzione. Le vocazioni ecclesiastiche vanno spesso perdute, a causa di tentazioni fortissime, cui è fatta segno la mal cauta gioventù; ed è questa la cagione precipua del numero sì scarso di coloro che chiedono l'abito di Chiesa. Or non v'ha cosa più santa e necessaria che illuminare questi giovani circa la vocazione, e raffermarli nei buoni propositi, dileguando i dubbii ed additando i mezzi a perseverare. Tutti i Pastori di anime perciò, tutti i rettori di seminarii, tutti i confessori non potranno far dono più prezioso di questo libretto a quei giovani che mostrano segni di vocazione pel Santuario.—Vendesi presso l'Autore in Lucca per Ln. 1.

MONSABRÉ G. M. L.—Il pulpito di Nostra Donna di Parigi. Esposizione del Dogma cattolico. Conferenze del Rev. P. G. M. L. Monsabré dell'Ordine de'Predicatori. Versione con note di Mons. Geremia Bonomelli Vescovo di Cremona. Quaresima 1874: Essere, perfezioni, vita di Dio—Torino Cav. Pietro Marietti 1884.

Il pulpito di Nostra Donna di Parigi è stato sempre la palestra dei più celebri apologisti della Religione. Il P. Monsabrè che or lo illustra con la sua eloquenza, non è da meno di quei sommi che lo precessero, che anzi è degno di speciale commendazione per aver intrapreso a rendere popolare la profonda dottrina dell'Angelico sui misteri della fede. « Coll'insegnamento della Chiesa (così nella prima Conferenza del 1873) San Tommaso sarà la nostra guida. La sua dottrina, da troppo lungo tempo lasciata in disparte, va ripigliando il sovrano impero che esercitò sulle menti del medio evo... Rendere popolare questo insegnamento, tenendo conto delle legittime esigenze dello spirito moderno e delle scoperte della scienza, è stato il desiderio di tutta la mia vita apostolica... È il mio desiderio di cominciare una esposizione ragionata del dogma cattolico ».—Or dopo essersi intrattenuto nella quaresima del 1873 sulla esistenza di Dio, tratta in quella del 1874 sull' essere, sulle perfezioni, sulla vita di Dio. Fa una esposizione metodica, larga, profonda della dottrina cattolica, combattendo ogni errore, dileguando ogni difficoltà. La lettura di quest'opera riesce una istruzione completa. I sacerdoti se ne avvantaggino per loro studio e la consiglino al laicato, il quale spesso è tratto in inganno perchè non bene ammaestrato nelle solide dottrine della fede.—Questo volume, ch'è il secondo, vendesi per L. 2. 50 presso il Cav. Marietti in Torino.

NINZATTI GIOVANNI-Theologia Moralis Episcopi et Ecclesiae Doctoris S. Alphonsi Mariae de Ligorio, logico ordine digesta, et summatim exposita, additis suis locis declarationibus Romanae Curiae recentioris aevi, commentariis in constitut. *Apostolicae Sedis*; legibusque italicis, gallicis, et austriacis cum veteri romano iure collatis, cura et studio Ioannis Ninzatti doctoris Rom. Universitatis et S. Canonum iamdiu professoris — Edit. III — Venetiis Typis Aemilianis, 1885—Voll. 2 di pagg. XXIV, 472 e 484.

Salutiamo con vivo compiacimento l'apparire della terza edizione di quest'opera opportunissima, dopo che in breve tempo se ne sono esaurite le due prime. Il ch. Autore in questa terza provvede ancora al vantaggio delle altre nazioni, presso di cui l'opera s'è ampiamente propagata, e trattando *de iustitia et iure, de furto, de restitutione et de contractibus*, al diritto antico romano fa seguire le speciali disposizioni di legge dei varii regni di Europa. Non possiamo non raccomandar di nuovo quest'opera ai nostri lettori, i quali bramino seguire l' approvata dottrina di S. Alfonso, giacchè in essa, senza fatica alcuna, possono attingere la sentenza propria del Santo in qualsivoglia questione morale anche minima. Nè solamente qui vien riportato il genuino insegnamento del gran dottore, spoglio di ogni controversia ed erudizione, ma l'insegnamento medesimo vien riordinato con chiarissimo metodo, ed accresciuto di tutte le altre nozioni necessarie pei nostri tempi secondo gli ultimi atti della S. Sede. Alle altre opere di Morale va dunque ben fatto unire ancor la presente, ed anche a chi voglia studiare le opere originali del S. Dottore farà utilissimo servigio questa del Ninzatti, la quale offre a primo aspetto la vera sentenza del Santo, che spesso può cogliersi solo dalle ultime opere di lui, o dalle ultime edizioni delle opere medesime da lui stesso curate.—Vendesi presso la Tipografia Emiliana di Venezia al prezzo di L. 9 per l'Italia, di L. 10 per l'estero.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma

Rendite della mensa non esatte durante la espulsione del Vescovo. Competenze —È incompetente l'autorità giudiziaria a co-

oscere della domanda promossa da un Vesco-
o per esigere il frutto dei beni della sua mensa,
rante il tempo che fu lontano dalla Diocesi,
a cui fu espulso dall'autorità governativa,
r misura d'ordine pubblico. La competenza
del Consiglio di Stato (sezioni unite 2 di-
embre 1884—Mons. Celesia già Vesc. di
atti e Finanze—*La Corte Suprema di
oma* Anno IX pag. 160) (1).

Legato in ente autonomo—Concorre il carattere di disposizione con do-
azione propria, benchè non vi sia attribu-
one di particolari beni, ma semplice ragione
editoria.

Concorre il carattere di ente autonomo a
opo di culto per attribuzione di siffatta
otazione e per il pagamento di una somma
un convenuto con l'onere di messe in
erpetuo.

Quindi siffatta disposizione è colpita dalla
gge di soppressione. (Sezione civile, 10
ettembre 1884—Congregazione di Carità di
apoli e Finanze—La Corte Suprema di Roma.
no IX pag. 744).

**Sul tempo utile per ricor-
ere in cassazione**—Per i ricorsi
cassazione è perentorio il termine di 90
orni; nè produce la sospensione di decor-
nza del detto termine il fatto di essersi il
corso presentato ad una corte di cassazione
incompetente.

Però non si perimono i termini nelle ma-
erie speciali e dubbie deferite al giudizio
esclusivo della Corte Suprema di Roma, se
ad altra Corte di Cassazione si presenta
empestivamente il relativo ricorso. (Sezione
ivile, 10 settembre 1884 — Bacci e Lelli e
Bartolomucci—La corte Suprema di Roma,
. c. pag. 748).

**Il fondo del culto ed i le-
ati ad enti soppressi**—L'Am-
ministrazione del fondo pel culto ha diritto
i agire per ottenere la prestazione del legato
disposto già a favore di cappuccini soppressi,
quantunque manchi per parte dell'amministra-
ione stessa l'adempimento dell'onere delle
messe e la recita dell'uffizio imposto al le-
atario. (Sezione civile, 12 agosto 1884 —
Fondo pel Culto e Rausa—La Corte Suprema
di Roma l. c. pag. 690).

**Locali di enti soppressi
ceduti ai Municipii**—In virtù del-
l'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, l'Amministrazione del Fondo pel culto ha l'ingerenza di procedere alla cessione ai municipii dei locali appartenenti ad enti soppressi, qualora concorrano le condizioni richieste dalla legge; ma una volta fatta la cessione, non ha il diritto di chiedere la restituzione de' locali medesimi contro i municipii che non adempiano gli obblighi assunti nell'atto di cessione, salvo il ricorso alla deputazione provinciale. (Sezione Civile, 28 giugno 1884—Comune di Pergola e fondo pel Culto—La Corte Suprema di Roma l. c. pag. 567.)

Tribunale competente circa le pensioni ai religiosi soppressi—Dev'essere giudicata soltanto da Tribunale dove risiede la direzione generale del fondo pel culto, con citazione allo stesso direttore generale, l'azione diretta ad ottenere la pensione a favore di chi professò voti religiosi nella età minore e sotto l'impero del concordato borbonico del 1818, pensione che era stata negata in via amministrativa. (Sezione civile, 12 luglio 1884—Fondo pel culto e Borbagallo—La Corte Suprema di Roma l. c. pag. 574.)

(1) Ecco il disposto dell'art. 10 della legge 20 Marzo 1865 sulle attribuzioni del Consiglio di Stato: « Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria, pronunziando definitivamente con decreti motivati... n. 3—Sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale, relativi a questa materia. »

CRONACA RELIGIOSA
(31 Maggio 1885.)

Il pellegrinaggio tedesco—Domenica 3 sp. un pellegrinaggio tedesco di circa 400 cattolici, preseduto dal Principe Lowestein, dopo aver ascoltata la S. Messa nella Basilica di S. Pietro, fu ricevuto solennemente nella Sala Ducale dal S. Padre, assistito dalla sua corte e dagli alunni del Collegio Ungarico, che intonarono un mottetto. Il barone Rodman lesse un nobile indirizzo, al quale rispose il Sommo Pontefice con un forbito discorso latino. Incoraggiò i pellegrini alla fedeltà ed alla costanza nel difendere i diritti della Chiesa: accennò alle cure della S. Sede per ottenere la pacificazione della Germania, facendo voti pel felice riuscimento. Disse dei doveri che incombono ai cattolici di combattere le sette perverse, e specialmente il socialismo, con rendere migliore la vita dell'operaio e del proletario, esposti sopra tutti alle insidie delle società perniciose. —Il ricevimento fu chiuso da un inno cantato dai pellegrini e con entusiastici evviva.

Lettera del S. Padre all'Imperatore della Cina—Il S. Padre, commosso dai pericoli che corrono i missionarii in Cina, nella sua paterna sollecitudine ha scritto a quell'Imperatore una lettera, nella quale fa osservare che i sacerdoti cattolici da Lui mandati, non solo appartengono alla Francia, ma a tutte le nazioni: che

questi, coll'evangelizzare i sudditi Cinesi, promuovono le scienze e le arti, l'obbedienza alle leggi dell'Impero, il rispetto al Principe ed alle autorità costituite: raccomanda perciò a quel Monarca i missionarii ed i cristiani tutti dell'Impero, e lo sollecita ad accordare ad essi sempre, ma specialmente in momenti così difficili la sua efficace protezione.—Il missionario D. Francesco Giulianelli, romano, incaricato di aprire una nuova missione al Chen—Sì, fu mandato a presentare la lettera di S. Santità, per la quale l'Imperatore della Cina mandò parole cortesi di ringraziamento.

Cardinale defunto—Ai 19 u. s. cessò di vivere in Roma l'Emo Card. Pietro Lasagni, Diacono di S. M. della Scala. Nato il 15 giugno 1814, dal S. P. Leone XIII fu creato Cardinale e riservato in petto nel Concistoro del 13 dicembre 1880, e pubblicato in quello del 27 marzo 1882. Era stato nominato Segretario dei memoriali dopo la morte dell'Emo Chigi, e faceva parte delle S. Congregazioni Concistoriale, Vescovi e Regolari, Concilio, Propaganda, Immunità Ecclesiastica, e R. Fabbrica di S. Pietro. Era Visitatore Apostolico della pia Casa dei Catecumeni, e Protettore dei Monasteri di S. Marta e della SS. Annunziata all'Arco dei Pantani.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre nel giorno 19 u. s. ricevè nella sala degli Arazzi in particolare udienza cento giovani del Circolo di S. Pietro, i quali presentarono alcune sacre pissidi di argento dorato per le Chiese povere.

—Il P. Francesco M. Clausade, Superiore generale dei Missionarii del terzo Ordine regolare di S. Francesco di Assisi, è giunto in Roma da Alby per impiantare il suo Ordine presso la Chiesa di S. Giovanni a Porta Latina.

—S. A. il Maharajah di Johore, Sovrano indipendente di Malacca, con suo fratello, fu ricevuto dal S. Padre con tutti gli onori del suo grado. La S. S. s'intrattenne a lungo con lui e lo ringraziò della speciale protezione che accorda ai Missionarii, e della sua generosità mostrata nell'edificare alcune Chiese.

Il S. Padre ha ceduta l'intera Basilica di S. Giovanni a Porta Latina alla Congregazione degli Oblati, istituita in Francia, ed impiantata a Tunisi dal Card. Lavigerie. Questa Congregazione ha acquistato per L. 200 mila un vasto terreno appartenente alla Canonica di S. Gio. a Laterano per costruirvi un Convento.

—Il S. Padre ha assegnato L. 20 mila in soccorso dei seminarii, e ne ha erogate altrettante alle religiose dei monasteri poveri.

—Una riunione di tutt'i Vescovi della Provincia Ecclesiastica di Venezia si è tenuta nel Patriarcato di quella città per deliberare su diversi affari delle singole Diocesi.

—È stato fondato in Roma un Collegio-Seminario Spagnuolo, il quale va sempre più consolidandosi, grazie alle premure dei Vescovi e dei cattolici della Spagna. Un cattolico di Siviglia ha lasciata una somma vistosa pel definitivo stabilimento di questo istituto.

—Molti Vescovi irlandesi si sono riuniti nella Casa di Propaganda per esaminare varie importanti quistioni.

— La gioventù cattolica di tutte le corporazioni accademiche, e di tutte le Università dell'Impero tedesco ha inviato al Papa un magnifico indirizzo di devozione filiale.

—Si è rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di S. Gennaro in Napoli ad occasione della festa della Traslazione delle sante Reliquie.

— Sono morti in Roma il R. P. Amedeo da Orvieto, Postulatore generale delle Cause dei Santi dell' Ordine Cappuccino, ed il M. R. P. Garrucci della Compagnia di Gesù, grande scienziato ed archeologo insigne.

—Il P. Morton, Superiore del Seminario di Woluwe Saint-Pierre nel Belgio, è partito pel Congo per impiantare una nuova missione cattolica nel lago Stanley.

— L'antichissimo e semplice Santuario del Salvatore in Gerusalemme è stato sostituito da un grandioso tempio in istile corintio con nove altari di marmo. Il S. Padre ha conferito a medesimo le numerose indulgenze che i suoi predecessori aveano accordate al Santuario del Cenacolo, disgraziatamente convertito in Moschea.

—In Ginevra ed in Friburgo due splendide *logge Massoniche* sono state poste in vendita ed acquistate da ferventi cattolici sono state convertite in due bellissime Chiese.

—Essendosi deciso dal Concilio plenario di Baltimora in America la fondazione di una Università cattolica, le sottoscrizioni già ricevute assicurano il successo della impresa: due banchieri sono stati offerti ben centomila dollari.

Il millenario dei Ss. Cirillo e Metodio si è festeggiato solennemente a Pietroburgo il dì 18 u. s. con intervento dello Czar e della Czarina e di tutta la famiglia imperiale.

—La milizia di Gesù Cristo, ossia la Crociata cattolica, istituita da S. Domenico, ed approvata con molte Bolle di Sommi Pontefici, la quale ha per iscopo di combattere i nemici della s. Chiesa, ha intrapreso l'opera della sua riorganizzazione. Conta ottomila membri in Francia, spartiti in Commende e in Priorati. Il Visconte di Damas, Commendatore di Parigi ha già costituito uno dei suoi Priorati, il Priorato della Croce, che ha fatta la sua prima riunione.

—Il Card. Lavigerie nella Chiesa di S. Giuseppe in Marsiglia parlò ad un immenso uditorio delle sue opere africane. La commozione fu vivissima. Nella questua, ch'egli stesso fece, pezzi di oro e di argento piovevano nelle sue mani: molti baciavano le sue vesti ed imploravano la sua benedizione.

—La Baronessa Koenneritz, figlia dell'antico ministro di Prussia a Dresda, abiurò il protestantesimo nelle mani di Mons. Nunzio Apostolico.

—È morto Mons. Giuseppe Wnorowski, Vescovo di Dublino in Polonia.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio

—

I.

Se il Vescovo possa stabilire che un canonico anziano sia promosso ad una dignità civilmente soppressa.

Piscien. Decanatus—16 Maggio 1885—Nel Capitolo cattedrale di Pescia il 1876 vacò il decanato, quinta dignità. E poichè sopravvivevano ancora i dodici canonici, soli civilmente riconosciuti, il Governo incamerò le rendite del detto beneficio vacante. Il Vescovo, rimasta quella dignità di solo titolo, manifestò il desiderio di conservarla a favore non di estranei, ma di uno dei canonici esistenti che più lungamente avesse servito in coro, sicchè in qualche modo potesse ciò considerarsi come rimunerazione del servizio medesimo e più lungo e più fedele.

Il Capitolo, accogliendo la proposta del Vescovo, il dì 6 dicembre 1878 deliberò « che per l'avvenire il più anziano canonico per possesso abbia il titolo di decano, senza pregiudizio delle precedenze dovute alle dignità conservate, e che sia mosso il coro in modo che ognuno vada a prendere il posto di precedenza che gli spetta ».

Il Decanato fu perciò conferito ad uno che, e per possesso, e per precedenza, era di tutti il più anziano.

Morto costui, si divisero i pareri. Alcuni voleano che fosse preferito chi per precedenza sedeva più dappresso al posto di decano, benchè non fosse più anziano per servizio; altri, per contrario, richiedeano che avesse il titolo di decano chi avea prestato più lungo servizio, benchè non fosse anziano per precedenza.

Si ricorse alla S. C. perchè decidesse se il Vescovo poteva conferire quella dignità ad un canonico anziano, e, nel caso, quale anzianità si dovesse intendere se quella di precedenza o di servizio.

La S. C. il dì 16 maggio 1885 tolse a discutere il dubbio: *An et cuius favore, sit locus collationi decanatus in casu*—E risolse: *Favore canonici titularis antiquioris ratione servitii.*

Donde resta fermato che:

a) La soppressione meramente civile di un beneficio è di nessun valore presso la Chiesa. Ciò che infatti è nullo, nessun effetto può produrre (*L. 4. § Fundamentum, de re iudic. et cap. Illud 8 de iurepatr.*). Laonde, benchè privo di rendite il decanato, può nondimeno giuridicamente conferirsi.

b) È in potestà del Vescovo, col consenso del Capitolo, restaurare qualunque dignità soppressa (Barbosa *De dignitatibus in genere C. 21*).

c) La perdita delle rendite, rapite dal Governo, fa sì che i beneficii sieno sciolti da qualsivoglia legge particolare di fondazione, essendochè la dote del beneficio è il fondamento della volontà del fondatore, onde perduto il principale, si perde pure l'accessorio (Felinus in *Cap. Cum accessissent* §. *de Constit.—Reiffenst. de Praeb. et Dignit. n. 114*—Azorius *p. 2, lib. 6, c. 24, q. 6—Arg.* §. *final. Inst. de Usufr., c. 8 et 12 de Const.*).Rientrano perciò sotto l'impero della legge comune.

d) Gli onori e le preminenze voglion conferirsi in rimunerazione dei più lunghi servizii prestati (De Luca *de Canonicis disc. 5*—Barbosa *de Canonicis cap. 30, n. 9*); e in questo senso deve intendersi, nel caso, l'anzianità da premiare.

II.

Se i beneficiati siano tenuti di accompagnare il Ss. Viatico ai Canonici infermi o di associare i loro cadaveri.

Illerden. Iurium canonicalium.— 16 Maggio 1885—Fra i canonici e i beneficiati della Cattedrale di Lerida,in questi ultimi anni, elevò una viva quistione, se cioè i secondi fossero tenuti di accompagnare il SS. Viatico, quando si

reca ai canonici infermi, e di associare i canonici defunti.

La causa, portata presso la S. C., fu definita il dì 16 maggio 1885; ed al dubbio: *An teneantur beneficiati intervenire SS. Viaticis et funeribus canonicorum in casu*—fu risposto: *Affirmative, attenta praesertim consuetudine.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Gli obblighi dei beneficiati, in forza del beneficio, sono quelli solamente di aiutare i canonici al canto dell'officio e di star presenti alla messa conventuale. Come beneficiati, non han dovere di accompagnare il Viatico o di associare cadaveri.

b) È vero che la Glossa *(in C. penult. de Cleric. non resid.)* dice esser dovere dei beneficiati di servire alla Chiesa, ma tal servizio non viene determinato in modo da sorgerne gli obblighi di che trattiamo. Il Barbosa *(de Canonic. c. 4)*, dice: « Quidam hebdomadarii vel etiam choristae dicuntur, et in secundo ordine clericorum primas tenent. Alii vero a canonicis magis remoti, simpliciter ad serviendum ecclesiae obligati sunt, vocanturque aliquando mansionarii... quibus beneficiatorum nomen denegandum ».

c) Se ai beneficiati incombono altri obblighi, oltre i sopradetti, questi debbono discendere o dai particolari statuti o dalle consuetudini. Nel caso, fu dimostrato che per lunga consuetudine i beneficiati accompagnavano il S. Viatico ai canonici infermi ed associavano i loro cadaveri.

III.

Se negli oratorii delle Confraternite possano farsi funzioni non parrocchiali senza la venia del parroco.

Ilcinen. Sacrarum functionum. — 16 Maggio 1885— In un oratorio congiunto alla Chiesa collegiata e parrocchiale di S. Quirico d' Orcia in Diocesi di Montalcino, erano erette quattro confraternite, le quali col progredire degli anni vennero meno e si estinsero. Nel 1869, in luogo di queste, ne surse una nuova, appellata *della Misericordia*, che assunse alcuni obblighi, spettanti già alle antiche: il cappellano però pretendeva compiere in quell'oratorio tutte le funzioni sacre che non fossero di dritto parocchiale, senza dipendenza dal parroco. Questi protestò e la controversia fu portata presso la curia Vescovile, e poi presso la S. Sede.

La S. C. discusse il caso il dì 16 Maggio 1885, e al dubbio: *An sodalitas a Misericordia missas cum cantu aliasque functiones non parochiales explere valeat per cappellanum, independenter a parocho in casu*—rispose: *Negative.*

Corollari:

a) Le confraternite, erette in oratorii separati dalla chiesa parrocchiale, possono benissimo fare le proprie funzioni, purchè non di dritto parrocchiale, senz' alcuna dipendenza dal parroco. Così venne definito nel notissimo decreto generale della S. C. de'Riti del dì 10 dicembre 1703 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 460.).

b) Lo stesso venne deciso in moltissime risoluzioni della S. C. del Conc., e specialmente *in Firmana Iurium parochialium 2 iun. 1836; in Hortana 1 aug. 1739; in Reatina, functionum 12 ian. 1884*, dove ai dubbii: « I An liceat capellano novenas et triduos et alias functiones cum expositione SS. Sacramenti explere in oratorio S. Dominici independenter a parocho in casu: II An liceat eidem capellano missas solemniter canere independenter a parocho », fu risposto: *Affirmative in omnibus, ad formam Decretorum Urbis et Orbis S. Congr. rituum 10 Decembris 1703.*

c) Il medesimo fu recentemente definito dalla S. C. dei Riti col decreto 19 maggio 1879, dove al dubbio: « An liceat in aliena ecclesia et apud regulares cantare missam de requie, quam fideles celebrari petunt pro parentibus vel amicis defunctis, postquam funeralia in ecclesia parochiali persoluta fuerint, etiamsi missa exequialis in Ecclesia parochiali non celebretur»—fu risposto: «Affirmative, servatis tamen rubricarum regulis ».

d) Ove però l'oratorio della Confraternita trovasi congiunto alla chiesa parrocchiale, allora le funzioni tutte da celebrarvisi, anche non parrocchiali, vanno sotto la piena dipendenza del parroco. Così il prefato decreto del 10 Dicembre

1703 S. C. dei Riti: « I An confraternitates laicorum legitime erectae in ecclesiis parochialibus, habeant dependentiam a parocho in explendis functionibus ecclesiasticis non parochialibus.—II An dictae confraternitates erectae in capellis vel oratoriis tum publicis tum privatis adnexis parochialibus Ecclesiis et ab eis dependentibus habeant dictam dependentiam a parocho quoad dictas functiones (non parochiales). Resp. ad I et II *Affirmative* ».

e) Nel caso trattavasi di oratorio annesso alla Chiesa parrocchiale, e le costituzioni della confraternita la soggettavano in tutto alla giurisdizione del parroco, onde fu risoluto che spetta a quest'ultimo il dritto sulla medesima per qualsivoglia funzione.

IV.

Circa la riduzione dell'obbligo di Messe.

Asculana. Reductionis onerum — 16 Maggio 1885. *Per Summaria precum.*— Giacomo Conti, patrizio di Ascoli, nel 1730 fondò col suo testamento cinque sacri patrimonii di scudi 600 ognuno a vantaggio di chierici poveri di quella città, col peso a ciascuno della celebrazione di due messe per settimana ad altare gregoriano. Aggiunse nel testamento che intendeva rivocare ogni disposizione qualora si volesse chiedere dispensa, o si emanassero leggi derogative.

Uno di questi patrimoni si possiede, sono più anni, dal chierico P. il quale, stante la estrema sua povertà e lo scarso reddito di quel legato che non dava più di L. 159 annue, supplicò la S^a. Sede che lo esonerasse dal peso delle messe, sino a che non fosse ordinato sacerdote.

Il Vescovo, interrogato, appoggiò la domanda e propose che, non bastando la detta rendita pel congruo sostentamento, il peso di messe fosse ridotto ad una sola per settimana, e pel tempo del suo chiericato ad una sola per mese.

La S. C., esaminata la petizione, il dì 16 maggio 1885, benignamente rescrisse: *Pro gratia, iuxta votum Episcopi, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga:

a) La volontà del testatore deve aversi per legge, da osservarsi religiosamente. « Nihil enim est quod magis hominibus debeatur, quam ut supremae voluntatis, postquam iam aliud velle non possunt, sit licitum, quod non amplius redit arbitrium » *(L. 1, C. de L. Ecclesiis—C. Voluntas ultima* Caus. 13 q. 2.—Conc. Trid. Sess. 23 c. 6 de ref. —S. C. C. 14 iun. 1803 *in Romana*).

b) Sopratutto quando si tratta di legati di Messe. Nel caso infatti di riduzione, questa si ottiene più facilmente sopra altri pesi, che sull'obbligo di messe (Bened. XIV *De Syn. Dioc. l. 13, c. ult. n. 23*).

c) Nondimeno, quando ci sia giusta ragione, come la incolpevole diminuzione delle rendite, il Sommo Pontefice ha facoltà di ridurre i pesi, quali che siano. (Fagnan. *C. Ex parte de Constit.*— S. C. C. 22 mai. *in Vallisoletana*; 24 aug. *Nullius S. Martini*; 27 ian. 1827 *in Tudertina*).

d) E ciò può sempre il Rom. Pontefice, quand'anche il testatore abbia vietato qualsivoglia riduzione o assoluzione nel suo legato. Imperocchè dice il Reiffenstuel (l. III, tit. 26, § 23, n. 807): « Quod quaevis voluntas et dispositio pia testatoris tacite se submittat ordinationi ac dispositioni summi Ecclesiae Capitis, tacitamque habeat clausulam, *Salva auctoritate Summi Pontificis* ». E in l. *58 ff. Delegatis 1.* sta dichiarato « Nemo testamento suo cavere potest ne leges in suo testamento locum habeant ».

V.

Circolare all'Episcopato pei titoli onorifici che si conferiscono al Clero.

Perillustris et Rev.me Domine, uti frater,

Quamvis ecclesiasticos viros maxime deceat humanos honores non quaerere, sed de benefactis retributionem a Domino unice expectare, consuevere tamen Ecclesiae praesules titulis, dignitatibus, aliisque honoris signis eos decorare, qui, prae caeteris, de re christiana meruerunt: dum enim praestantiores honorantur, virtutem ac scientiam in magno pretio esse habendas ostenditur, et insimul desides ad currendam viam Domini excitantur.

Ast non raro evenit, veluti nonnulli episcopi conquesti sunt, ut dum sacerdotes, aetate ac omni virtutum genere

venerandi, amant nesciri et pro nihilo reputari, iuniores et qui parum adhuc aut nihil in Ecclesiae bonum contulerunt, dignitates appetant, insignia titulosque inhient. Et ubi nulla spes illis arrideat haec omnia apud suos obtinere, externos circumeunt pastores, qui aliquando decepti eorum vota facile excipiunt. Quo saepissime accidit, ut miseri isti in propria dioecesi, inscio ordinario et omnibus admirantibus vel irridentibus, se alienis vestibus indutos exhibeant, seque novis titulis praeditos iactent, et ita meliores despiciant.

Porro Eminentissimi Patres Tridentini iuris interpretes, dum acerbe deplorant, quod sensus Christi de die in diem in quibusdam evanescat, confidunt Amplitudinem Tuam nil intentatum relicturam, ut omnes de clero tibi concredito, aemulentur charismata meliora, terrena despiciant, ament coelestia, et nonnisi in Cruce D. N. Jesu Christi glorientur.

Ne vero in posterum et dignioribus iniuria fiat, et honores ecclesiastici vilescant, ipsi Em. Patres Sanctissimi mandata exequentes, auctores tibi sunt, ut *raro admodum et caute* honoris titulos vel insignia clericis tuis impertias, sed probatissimis tantum et optime de Ecclesia meritis; clericis vero alienis *nullum umquam conferas honoris signum, vel titulum, inscio et invito Ordinario, cuius potestati subduntur.*

Haec dum tibi nomine huius S. C. significo impensum animi mei studium profiteor Amplitudini tuae, cui fausta quaeque ac salutaria precor a Domino.

Amplitudinis tuae

Romae 16 septembris 1884

Uti fr. stud.
C. SANTORI.
S. C. C. Secretarius.

Sacra Congr. de' Vescovi e Regolari.

I.

Sulla validità della elezione per compromesso.

Venetiarum. Super validitate compromissi et electionis—28 Nov. 1884—Nella Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri è regola che la elezione del preposito debba farsi ogni triennio per maggioranza di voti, e non riuscendo nel primo scrutinio, si possa procedere ad altri, sino al numero di dieci. Se neppur nel decimo scrutinio la elezione può aver luogo, allora dovrà farsi per compromesso, « ut scilicet quinque solum ex electoribus praepositum e duobus tantummodo eligant, in quos plura suffragia, ex quacumque disquisitione hactenus collecta, concurrerint ».

Nell'Oratorio di Venezia, per la malvagità di tempi, i padri di presente si trovano ridotti a tre, che sono p. Palmieri, p. Morchio, p. Gabelli. Nel 1883 si procedette alla elezione del nuovo preposito, e per dieci scrutinii non si potè avere la richiesta maggioranza di suffragii, avendone ogni padre ottenuto un solo. Si venne, giusta la regola, al compromesso; ma per questo non cinque furono deputati, per manco di soggetti, bensì un solo, il P. Gabelli, il quale elesse in preposito il p. Palmieri.

Or questa elezione, non sembrando legittima al terzo, cioè al p. Morchio, perchè fatta non secondo il prescritto della regola, fu chiesto l'oracolo della S. Sede, sì per questo caso, e sì pei somiglianti.

La S. C. il dì 28 novembre 1884 prese ad esaminare il dubbio; *An sit valida electio praepositi in casu*—e dopo accurata discussione definì: *Affirmative et amplius.*

Eccone le ragioni:

a) Ciò che non è contemplato dalle regole del proprio istituto deve procedere secondo il dritto comune. È questa una costante dottrina dei legisperiti, i quali insegnano che *casus omissus cadit sub dispositione iuris communis* (v. leg. *Praecipimus Cod. de appell.*—Cap. *29 de elect.* §. *6.*)

b) Il diritto comune ammette non solo più compromissarii ma ancora un solo. Così il Reiffenstuel, *lib. 1, dec. tit. 6, n. 68:* « Electio per compromissum tunc fit, quando capitulares praesentes facultatem eligendi in *unum* vel plures idoneos viros conferunt, qui vice omnium eligant ».

c) Il Ferraris (*V. electio* n. 24) insegna che, per la elezione col compromesso, richiedesi il consenso di tutti i capitolari, *ita ut unius dissensus com-*

promissum impediat et electio aliter facta non valeat ex cap. « quia propter decret. de elect. lib .1. tit. 5, cap. 42 », e ciò per la nota regola di dritto: *quod omnes tangit debet ab omnibus approbari.*

d) Questa regola, però, giusta il sentire dei Canonisti, tiene quando si vota il compromesso assoluto, non già quando si dà un compromesso limitato. In questo secondo caso (che si avvera laddove ai compromissarii si dà facoltà di eleggere non qualsivoglia persona a lui piaccia anche fuori del capitolo, ma con delle restrizioni) non si richiede la pienezza dei suffragii, ma solo la maggioranza assoluta (Reiffenst. *l. 1, decr. tit. 6 de elect.*—Passerini *cap. 22 de elect. per comprom., n. 20*).

II.

Se due parrocchie possano permutarsi per sola autorità del Vescovo.

Catacen. Parochialis super validitate permutationis et provisione—28 Nov. 1884—Il Vescovo di Catanzaro, già defunto, riferì alla S. C. che il parroco N. avea commesso varii delitti, onde aveva perduto la riputazione presso il suo popolo.—La S. C. rescrisse: « Scribatur Episcopo, eique significetur, quod instet pro resignatione, et in casu oppositionis, processum instruat iuxta instructionem diei 11 iunii 1880 (V. *Mon. Eccles.* Vol. II, Par. I, p.).

Avuto questo rescritto, il Vescovo non se ne valse.Riputò miglior partito comporre senza strepito l'affare, inducendo il parroco N. a permutare il beneficio curato con un altro parimenti curato, conseguito per concorso dal sac. D.—Quest'ultimo veramente non volea consentire; ma vi si arrese, si per riverenza al Vescovo, e sì perchè non aveva conseguito ancora il regio *placet*.—Come però, ottenuto il possesso della parrocchia permutata, fece istanze pel nuovo regio *placet*, n'ebbe un diniego dal procuratore del Re, per essersi già conceduto il *placet* per la prima parrocchia.

Il nuovo Vescovo pertanto chiese alla S.C. che dichiarasse nulla ed irrita questa permuta, come quella che, lungi da recare alcuna utilità, era riuscita piuttosto di non lieve danno ad amendue le popolazioni.

E la S. C., proposti i dubbii:

I An sit valida permutatio duarum paroeciarum in casu;

II An et quomodo consulendum sit paroeciis e M. et e F. in casu.

Il dì 28 novembre 1884 risolse:—*Ad I Negative—Ad II Provisum in primo.*

Si raccolga:

a) Il Tridentino ha stabilito che i beneficii curati non possano conferirsi altrimenti che per concorso; *alias provisiones omnes, seu institutiones, praeter supradictam formam factae, subreptitiae esse censeantur* (Sess. 24, c. 18 *de ref.*).

b) Di qui è che, volendo un parroco essere trasferito in altra parrocchia,deve sostenere un nuovo concorso e un nuovo esame, per conoscersi se abbia i requisiti necessarii per la nuova parrocchia. Che anzi in Roma è costume che si richiegga il beneplacito apostolico quando si voglia permutare qualche beneficio parrocchiale.

c) Il Vescovo nelle permute delle parrocchie non può allontanarsi dalla prefata legge del Tridentino; e però sarà irrita e nulla qualsivoglia provvisione fatta diversamente. Bened. XIV (*De Syn. Dioec. l. 9. c. 1*) insegna intorno alle costituzioni sinodali: « Nihil quod iuribus Apostolicae Sedis praeiudicium afferat, aut eiusdem auctoritati inveniri debet in constitutionibus sive provincialium, sive episcopalium synodorum ».

d) Nel caso il Vescovo avea operato senza venia apostolica e di propria autorità, e per giunta senza una giusta causa, la quale deve ritrovarsi nella necessità o nella utilità della Chiesa.

Sacra Congregazione delle Indulgenze

—

Dubbii riguardanti i terziarii francescani dopo la Costit. Misericors Dei Filius *di Leone XIII.*

Beatissime Pater,

Archiepiscopus Goritiensis a S. Congregatione Indulgentiarum sequentium dubiorum solutionem humillime petit:

1° Recitantes fratres et sorores trium Ordinum S. P. Francisci Rosarium se-

raphicum (4 decadum) lucranturne qualibet vice, prout ante Constitutionem nupperrimam S. S. Leonis XIII « *Misericors Dei Filius* » Indulgentiam plenariam ?

2° Sodales Tertiarii recitantes post Communionem Ps. 19 « *Exaudiat* » lucranturne Indulgentias intuitu Communicationis Privilegiorum cum 1° et 2° Ordine S. Francisci et cum aliis Ordinibus, puta Camaldulensium, Augustianorum, etc. ?

In genere adestne pro Tertiariis adhuc communicatio privilegiorum ?

3° R. P. Bonifacius Minister provincialis FF. MM. Cap. Provinciae Rheno-Palatinensis occidentalis(West-Rheinpfale) dubium sequens S. Congregationi Indulgentiarum proposuit: « An in suo valore maneant etiam post declarationem S. S. d. d. 7 Iunii 1882 Indulgentia Plenaria et Benedictio Tertiariis elargienda (antea absolutio generalis dicta) cum Benedictione Papali, concessa *speciali privilegio* in festo s. Aloysii Gonz. die 21 Iunii (qua die anniversaria induitionis S. M. Pii IX ceu Tertiarii); » et responsum accepit die 30 Decembris 1882: « Affirmative, quia speciale privilegium, ut cesset, speciali tantum revocatione tolli debet. » Standumne est adhuc huic declarationi, necne?

4° In Kalendario perpetuo Ord. Min. S. P. Francisci et per consequens in Directorio liturgico eorum Provinciae s. Crucis Croatiae Carnioliae notantur suis diebus Indulgentiae Plenariae, quae lucrari possunt a quibuscumque Christifidelibus visitantibus Ecclesias conventuales Ord. s. Francisci sub solitis conditionibus.

Quaeritur, num Sodalibus Tertii Ord. s. Francisci, velut hucusque, sufficiat ad lucrandas huiusmodi Indulgentias, visitare proprias Ecclesias curatialès, an vero opus sit illas, non obstante quacumque distantia, (etiam 10-20 horarum), adire Ecclesias praedicti Ordinis ?

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita propositis dubiis respondit :

Ad 1um. Quoad Sodales Tertii Ordinis s. Francisci, Negative.

Ad 2um. Negative ad utramque partem.

Ad 3um. Negative post editam Constitutionem Apostolicam « *Misericors Dei Filius.* »

Ad 4um. Quoad primam partem, Negative; quoad secundam, Affirmative.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sac. Congregationis die 12 Iunii 1884.

L. CARD. BONAPARTE

Pro Praefecto card. Oreglia S. Stephano

Francesco Della Volpe Secret.

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

APPENDICE APOLOGETICA AI PRIMI DUE CAPI

(Continuaz. e fine del § 2.°—V. fasc. prec.)

—

Già scritto ampiamente il promesso esame delle ragioni opposteci, avemmo la consolazione di cominciar a sapere che, dopo gli ultimi chiarimenti, non più si trova difficoltà di ammettere nei confessori l'obbligo da noi propugnato. Consumati missionarii poi e valorosi teologi che hanno illustrato con opere stimatissime le discipline morali, si son compiaciuti scriverci, essere ormai impossibile non riconoscerlo, in quel modo spiegato e dimostrato, se pur si ama la verità.

Abbiamo assai di cuore benedetto il Sacerdote Eterno che alfine cominciamo *idipsum sapere* coi nostri oppositori; ed, alienissimi dal contendere (1) senza più allungarci in ampie confutazioni, diamo invece risposte brevissime ed indirette alle ragioni degli oppositori (2); nè già per prolungare

(1) Se non ci avessero trattenuto le obbiezioni fatteci, ci saremmo sbrigati assai presto dell'obbligo che sorge nel confessore dalla frequenza delle confessioni sacrileghe. Poichè teniamo che se egli non si risolve ad aiutare le povere anime, sapendo che moltissime si lasciano vincere dal rossore, e sapendo il modo di salvarle da cotanta ruina, troppo poco è a sperare che il faccia per tema di mancare al suo obbligo. Ma forse il Signore ha permesso quelle obbiezioni, affinchè l'obbligo stesso fosse più evidentemente posto in sodo e più distintamente determinato.

(2) Ad una però non ci è possibile rispondere in verun modo; poichè proprio non la intendiamo. Tutte le ragioni opposteci sono state quattro. 1.ª La frequenza delle confessioni sacrileghe *non sì grande* da sorgerne nei confessori l'obbligo per noi sostenuto: e questa la intendiamo; perchè ciascuno è più inclinato a credere all'esperienza propria, che all'altrui 2.ª Il linguaggio troppo indeterminato di molti autori su tal obbligo: e questa pure la intendiamo; mercecchè veramente siffatta materia non erasi dai teologi a bastanza ventilata. 3.ª Il tedio e pericolo ai pe

la controversia, ma solo per aggiungere alcuni altri chiarimenti che tralasciammo nel prec. art. con animo d' inserirli nelle promesse risposte. Facciamolo a modo di

Breve epilogo del fin qui detto.

a) Chi volesse dubitare che buona parte dei fedeli tace qualche peccato più grave, massime fra i turpi, senza l'aiuto del confessore, tuttochè concordemente attestino questo fatto i più santi ed esercitati operai di tutti i tempi (fino a quelli dei nostri giorni) e di tutti i luoghi; dovrebbe, per essere conseguente a se stesso, bruciare tutti i libri storici, e professare assoluto scetticismo su quanto conoscesi per fede umana.

b) Nè la discordante esperienza propria

---

nitenti, e la gran fatica che ne verrebbe ai confessori: ed ancor questa ci entra in capo, posta la interpretazione rigidissima data a certe nostre espressioni. Eppure noi dicemmo, che se con un penitente richiedesi di più, con un altro *si ottiene lo scopo mediante* POCHE PAROLE *d' incoraggiamento ed alle prime ricerche* (f.° di ag.° 83, pag. 80); che *assai volte basta all'uopo* UN MINUTO SOLO (f.° di genn. 84, pag. 159); che rigettavamo con forza il troppo, come quello che avrebbe pure i suoi gravi inconvenienti (ivi, pag. 158); che parlavamo sempre di *industrie prudenti e* DISCRETE (ivi). Vero che nel f.° di ag.° 83, dicemmo che QUANTO AI PENITENTI NUOVI, *noi teniamo essere estremamente raro il caso in cui una virtù specchiatissima e quasi straordinaria renda* CERTAMENTE INUTILE *qualsivoglia industria*; ma curammo di sottolineare *certamente inutile*; ed ognun vede che fra il *certamente inutile* e il *gravemente obbligatorio* resta ben grande spazio. Onde sarebbesi potuto intendere, tuttochè da noi non espresso, che questo spazio è occupato dal *consiglio*. La 4ª ragione però che non abbiam potuto capire, è stata questa: il sospettare senza speciali indizii di reticenza (e, s'intende, senza sufficienti indizii di sincerità), che il penitente abbia commesso un grave peccato (senza dubbio non di quelli che è cosa moralmente certa non essersi da lui commessi, ma di quelli che sogliono abbondare fra quella sorta di penitenti), e di più ora lo taccia, è un sospetto *al sommo temerario* (!). Non abbiam potuto capirla 1.° perchè l'oppositore sa benissimo essere insegnamento di tutti i teologi che quando si tratta di preservare chicchessia da un grave male, è più che lecito sospettare, *anche senza verun indizio sfavorevole*, purchè non se ne abbiano tali e tanti di favorevoli, che apparisca *evidentemente irragionevole* tal sospetto; e che chi di preservare ha *obbligo*, non solo *può* ma *deve* sospettare (s. Alf. *Homo Ap.* XI, 2). Per qual ragione in tali casi il sospettare, anche senza verun indizio sfavorevole, non è punto temerario, vien detto dall'Angelico (2^a 2^{ae} q. 60, a. 4, ad 3), e ripetuto da tutti i teologi. Non abbiam potuto capirla 2° perchè l'oppositore avea già scritto questa precisa asserzione: *Codesto dubbio di sacrilega reticenza può sorgere da alcun indizio speciale, o* SOLO DA CIÒ CHE MOLTISSIMI PENITENTI TACCIANO PECCATI. Non abbiam potuto capirla 3.° perchè egli dice che usare discrete industrie ad ovviare il pericolo *anche remoto* di sacrilega reticenza, *è pratica da commendarsi a tutt'uomo, e coloro che la seguono sono da lodarsi grandemente.* Or se quel sospetto fosse *temerario, al sommo temerario*, chi non vede che non solo non vi sarebbe obbligo di usar tali industrie, ma che il farlo non sarebbe neanche lecito, e molto meno commendevole e lodevole?

Nè a farci intendere essa ragione ha nullo conferito il suo argomentare così: « I penitenti che tacciono peccati per vergogna, sono in alcuni luoghi molti, in altri, pochi o pochissimi (e di ciò sono certissimo per mia propria esperienza). Dove poi sono molti, questa moltitudine non dee intendersi quasi che fra due o tre penitenti ve ne sia di certo uno che taccia peccati, ma nel senso in cui diciamo che i ladri, gli adulteri, i sodomiti sono molti; e tuttavia non potremmo di ciascun penitente prudentemente e gravemente sospettare che sia ladro, adultero, sodomita ecc. ».

Dunque ei crede che *neppure dove le persone vinte dal rossore più abbondano*, se ne trovi almeno una per ogni tre (posto che quelle tre non siano divotine)? Ma, Dio buono, egli in altra occasione avea addotte a suo favore appunto le lacrimevoli proporzioni asserite dal Mach! E che questi parli unicamente o quasi unicamente di confessioni generali, *necessarie per riparare volontarie reticenze*, apparisce evidentissimamente 1° da tutto ciò che continua a dire come *conseguenza* di quelle proporzioni (preghiamo osservarsi il contesto); 2° dacchè si sa che i buoni confessori quasi mai non fanno ripetere le confessioni passate, se non per le volontarie reticenze commessevi; essendo raro assai il caso in cui sia moralmente certo che siano state nulle o sacrileghe per altre cagioni. Come dunque il nostro oppositore non crede che si trovi un penitente sacrilego sopra tre, mentre il Mach dice averne trovati bisognosi di confessione generale sino a nove su dieci? E se un sacrilego si trovasse non sopra due o tre, ma sopra quattro o cinque, vacillerebbero forse le nostre tesi? Addurre poi i risultati *negativi* dell'esperienza propria per abbattere le attestazioni *positive* di tanti santissimi operai, vale forse a qualche cosa? Ma facciamo l'ipotesi che veramente le reticenze sacrileghe non sieno più frequenti dei furti, degli adulterii, delle sodomie. Se pertanto un confessore usasse qualche industria, gradatamente dal meno al più, per assicurarsi che non sia reo di tali colpe un penitente che tace di esse, ma dalla cui confessione, stato ecc. non apparisca evidentemente improbabile che vi sia caduto, sarà a dirsi che tal confessore sospetta *temerariamente?* Noi non ci arriviamo davvero.

Il fatto però è, che sebbene, in molto varie misure, le anime che si lascian vincere dal rossore nel confessarsi, sono dappertutto incomparabilmente più numerose dei ladri, degli adulteri, dei sodomiti (almeno se queste parole

o di mille altri operai meno insigni, dà minimo diritto a tal dubbio. Attesochè per dubitare dell'asserzione di quei tanti e tali testimoni, sarebbe giocoforza dir loro: — Voi siete forse illusi o mendaci. — Ovechè per diffidare di ciò che attesta l'esperienza propria o di chi altro si sia, basta aver l'umiltà di dire:—Noi non possediamo l'arte e il dono di quei sommi. — Ed è proprio così. Poichè, tal fatto « *lo sanno solo quei confessori che sono diligenti in indagare i peccati ed in usare* FINISSIME *diligenze per farli vomitare da penitenti veramente verecondi* ». (Jorio, *Parroco di Villa*, app. util. ai confess.) (1). Or dal vedersi una cosa al-

si piglino in senso discreto) ; e che il confessore caritativo che vuol preservare il sacramento da sì fatta frequentissima profanazione, e le anime da cotanta ruina, non dice già, al presentarsi ciascun penitente : forse questi è un ladro,un adultero, un sodomita ecc. Dice *può essere* che questo povero figliuolo di Adamo abbia *qualche grave fallo*, specie contro il 6.° precetto, e non abbia cuore di aprirsi. Dietro questa abituale persuasione, osserva le individuali condizioni di lui, osserva ciò che accusa, osserva come lo accusa; e se dal complesso di tutte le circostanze rileva, non essere improbabile che abbia commesso alcun altro peccato , di quelli che abbondano fra quella specie di penitenti, fa qualche domanda (semplice od industriosa, secondo le condizioni del penitente) alla larga, dalla lontana. Se quelle prime ricerche scoprono terreno, si avanza prudentemente; se no, si arresta. Dove è in ciò la temerità ?

E qui vogliamo altresì aggiungere che nemmeno intendiamo come il nostro contraddittore da un lato ammetta *notabile* pericolo di sacrilega reticenza, quando *persone adulte, nè coniugate,nè avanzate negli anni, nè dedite alla perfezione, non accusano verun peccato (neppur di pensiero) contro il 6.° precetto*; ammetta dall'altro lato che alcune *speciali interrogazioni certamente possono* (noi diremmo *sogliono*) avere *buon effetto*; ed intanto dica di credere che tali interrogazioni possano essere di consiglio,non già di obbligo; perchè, mancando gravi indizii positivi, quel pericolo è notabile, ma non può dirsi assolutamente grave. Dunque, posto e non concesso,che in quei casi il pericolo sia solo notabile e non grave, sarà di *mero consiglio* pel ministro di un sacramento preservarlo da *notabile* pericolo di profanazione, quando può farlo mercè qualche industriosa domanda?

Facilitare l'amministrazione dei sacramenti è al certo santissimo scopo; ma finchè non si procuri a spese dei sacramenti stessi e delle anime.

(1) Ed il dotto ed espertissimo Autore del M. P. scrive a pag. XVII : « Anch' io, confesso il vero, per molti anni sono stato in questo errore *quasi comune ;* sebbene non tralasciava in tutto di domandare ; ma non ancora aveva trovato la chiave, che aprisse la porta dei cuori dei rozzi. Ma quando Iddio mi fece grazia di ritrovarla, aprii con facilità, e discoversi segreti tali da farmi partire dal con-

l'esistere, vale la illazione; dal non vedersi al non esistere, non vale punto. Il primo è argomento positivo; il secondo è negativo, che contro quello non ha alcun valore. Dunque, o rinunziarsi alla logica, o dee ammettersi che senza l'aiuto più o meno industrioso del confessore, buona parte dei penitenti si lasciano vincere dalla vergogna.

c) Perchè da questo fatto sorga nei confessori l'obbligo di aiutare i penitenti, nei sensi espressi nel prec. art., basta che si sappia che i fedeli soggetti a tal miseria, sono *molti*, ossia che questo male è *frequente* nell'amministrazione della Penitenza: non occorre, nè è possibile, che si sappiano le proporzioni *precise* di tal frequenza. Chi voglia di ciò la ragione intrinseca, vegga s. Tommaso 2^a 2^{ae}, q. 49, a 8, ad 3. Perciò lo stesso s. D. insegna che il sacerdote *deve* scrutinare la coscienza dei penitenti, perchè senza ciò, *spesso* tacerebbero peccati. Non dice: perchè ciò avverrebbe in un terzo o in un quarto o in un quinto dei penitenti; dice solo: perchè avverrebbe *frequenter*. E somiglianti espressioni generiche usano gli altri esimii autori da noi riferiti. « Questo male accade *spesso* in tutte le parti—*Regna* per tutto » (s. Alf.). « *Buona parte* dei penitenti tacciono peccati per rossore » (Jorio). « I sacrilegii si mietono *a fasci*.» (Sarnelli)ec.

d) Contuttociò noi crediamo sia stata una pietosa disposizione della Provvidenza che un Missionario di esperienza al tutto eccezionale, com'è il P. Mach, abbia proprio voluto esprimere le proporzioni numeriche della frequenza di tal disordine , scrivendo : « *Poche missioni ho dato, nelle quali,sommando il numero delle confessioni ascoltate,non abbia trovato su dieci cinque, sei, sette e talvolta otto e nove confessioni generali* NECESSARIE ». (*Tes. del Sac.*V. 2,° pag. 280); e che dopo aver continuato a dar missioni in altre più che cento Parrocchie, abbia rincarato la dose, rispondendo a chi gli mostrava maraviglia di quelle proporzioni, che *forse in esse era rimasto di sotto al vero*. Diciamo sembrarci disposizione provvidenziale;imperocchè quelle espressioni, pur sì forti, *regna per tutto, si mietono a fasci ecc.* han lasciato pensare tanto variamente sul loro significato , che moltissimi confessori non credono neppure il decimo di ciò che veramente con quelle parole si è voluto dire, tuttochè le abbian lette e rilette. (1) È cosa però da ben ri-

fessionario *sempre più maravigliato e sbalordito.* »

(1) Un certo oppositore , p. e., non dubitò scriverci essere ben persuaso che, in alcuni luoghi, coloro che tacciono peccati, sian veramente molti; ma che questa moltitudine non è che *il quattro o cinque o sei per cento* AL MASSIMO (!) E ciò che maggiormente ci fece

flettersi, che siffatte proporzioni non riguardano propriamente il numero delle *confessioni* che si fanno in ciascun luogo, bensì il numero dei *penitenti*. La parte massima delle confessioni si fa dai devoti e dai timorati, tra i quali sono relativamente meno numerosi i penitenti sacrileghi; mentre al contrario sono assai frequenti tra i fedeli di coscienza trascurata, che dappertutto sono i più. Talchè in uno stesso luogo può esser verissimo che la maggior parte dei penitenti sieno sacrileghi, e la massima parte delle confessioni sieno sincere. Ed è pur da notarsi che talvolta in certe condizioni di penitenti fra cui in alcuni luoghi si trovano moltissimi sacrileghi, in altri luoghi se ne trovano pochi; e viceversa.

e) La ripugnanza ad ammettere quelle luttuose proporzioni (tuttochè attestate da sì celebri operai), per la massima parte dei confessori è la cosa più naturale al mondo. Poniamo in fatti che di cento persone rivolte verso lo stesso punto, novanta veggano due soli uomini, gli altri dieci asseriscano di vederne meglio che venti. Quei novanta non sarebbero tentati di dare del visionario a questi dieci? specie se fossero persuasi di aver la vista non più corta di quella degli altri? Or appunto così accade nel nostro caso. « In generale ogni confessore si crede buon confessore; ha il suo piccolo metodo, secondo lui eccellente: e... lo segue invariabilmente preferendolo a tutti gli altri » *(Dubois)*. Del che è cagione, come ben osserva il P. Da Bergamo, che « per imparar a predicare, si può andar ad udire il predicatore, che parla a voce alta dal pulpito; ma per imparar a confessare non si può andar ad udire il confessore, che parla in segreto e sotto sigillo in confessionario. » Tuttavolta sia quanta può essere questa naturale ripugnanza, il superarla è ineluttabile necessità logica. E proprio perchè tutti i confessori la superassero una volta, e non facessero rimanere lettera morta le asserzioni di s. Leonardo, di s. Alfonso ec., il Mach ha voluto uscire dall'indeterminato, ed asserire quelle matematiche proporzioni.

f) Ma sarebbe stato troppo poco, se quei valorosi scopritori ci avessero detto soltanto: — Noi veggiamo assai più che non vedete voi; — se non avessero aggiunto: — E ciò perchè voi guardate ad occhio nudo, noi con le lenti d' ingegnose industrie; adoperatele voi pure, e vedrete quanto noi: sco-

---

stupire, fu che quegli avea in altra occasione già ammessa come vera l' attestazione del Mach. Forse crede che in quelle lacrimevoli proporzioni sieno da includere eziandio le confessioni nulle o sacrileghe per altre ragioni. Ma s'inganna: 1.° perchè da tutto ciò che quell'espertissimo continua a dire, *come conseguenza di siffatte proporzioni*, evidentissimamente appare che esse riguardano o unicamente, o al più *quasi unicamente* le confessioni sacrileghe per volontaria reticenza (preghiamo il lettore ad osservare il contesto); 2.° perchè è notissimo che i buoni confessori non fanno ripetere quasi mai le confessioni nulle, o sacrileghe per cagioni diverse dalle volontarie reticenze, troppo raramente potendosi argomentare con morale certezza essere state tali.

Quando leggemmo le parole del predetto oppositore, non credevamo agli occhi nostri; poichè egli aggiungeva essersi pur esercitato (benchè sacerdote secolare) nelle sante missioni. Ci affrettammo quindi a consultare parecchi zelantissimi Missionarii sulle proporzioni cennate dal Mach, e su quelle risultanti dalla loro esperienza. Alcuni ci risposero, non esser possibile determinarle, atteso la grande varietà tra luogo e luogo; essere però sempre immensamente maggiori di quel che può credere chi non le sa per propria esperienza: ed uno di essi aggiungea che la difficoltà che tanti confessori incontrano a crederle, " *è soggetto più di lagrime che di dispute!* „ Altri però han fatto qualche cenno delle proporzioni trovate in ben lunga esperienza ed in luoghi diversissimi: e dalle loro risposte ben si pare che gli uomini *veramente apostolici*, concordano a meraviglia col Mach. In fatti uno dice sottoscrivere interamente al P. Mach. Un altro, che in rarissimi luoghi (cioè dove il clero era più zelante) ha trovato sacrileghi meno di un quarto dei penitenti; ma in generale, assai di più, fino a trovarne oltre la metà: aggiungendo esser sicuro di non averli scoverti mai tutti; perchè in alcuni luoghi, tornatavi pochi mesi dopo la s. missione, ne ha scoverti altri non pochi, che lo aveano ingannato la prima volta: e questo avviene certamente anche ai più periti e caritativi. Un altro, dopo presso che cinquant'anni di missioni, asserisce esser tanta la universalità di questo male, che in molte missioni appena ha trovato in certi giorni due o tre penitenti non bisognosi di confessione generale. Finalmente un altro pio e dotto operaio dell'Italia centrale, dopo aver detto essere assaissime le confessioni sacrileghe (dal che rilevasi che non guarda le proporzioni dei penitenti, sì delle confessioni), conchiude: *Ma non ardirei dire che siano la più parte.* Conserviamo le risposte autografe. E bramiamo che il lettore richieda su questo punto i più santi Missionarii di sua conoscenza, specie i missionarii per istituto, come i Figliuoli di s. Alfonso, di s. Vinc. di Paoli ecc. Diciamo *i più santi*, poichè è certissimo che molti Missionarii, pressati dalla folla dei penitenti, e desiderosi di contentarne assai, non aiutano quanto sarebbe d'uopo a conseguire l'intento, siccome notano varii Autori: e perciò s. Alfonso dice che anche nelle Missioni *molte* anime restano tra le catene dei sacrilegii. Onde, come ben osserva l'Aut. del M. P., in questa materia è assai più competente testimone un missionario fervoroso dopo un anno di ministero, che un altro meno zelante dopo molti e molti anni, specie se di tratto naturalmente un po' arcigno, o troppo frettoloso.

prir sacrilegii senza codeste lenti « succederà *pochissime volte;* QUASI SEMPRE dovrà egli (il confessore) cavarli con ingegnose industrie » (Mach, v. 2, pag. 281).

g) Perchè mai adunque questo male *regna per tutto?* perchè mai i missionarii zelanti ne trovano infetti fino a nove decimi di una popolazione? perchè mai, in conseguenza, *innumerabili anime* si dannano per questa maledetta vergogna? Eccolo. Perchè la massima parte dei confessori vogliono guardar le coscienze ad occhio nudo, e non già a traverso quelle lenti. Lo ripetiamo: di qui non è possibile uscire. O bisogna dir *vale* alla fede umana, e quindi alla logica, o bisogna perfettamente convenire su tal verità. Se i confessori solessero usare quelle pietose industrie, il P. Mach non avrebbe trovati sacrileghi più della metà dei penitenti nella maggior parte delle sue mille missioni; ne avrebbe trovati pochissimi. E se egli stesso non le avesse usate, non ne avrebbe scoverti fino a nove su dieci, ma forse neppure uno su venti. Queste non sono sottigliezze teologiche, non sono opinioni più o meno probabili; son fatti di una evidenza morale indiscutibile.

h) Se dunque indiscutibile è la vastità e somma gravità del male, irrefragabile la necessità del rimedio, certissima la efficacia di quello già trovato; non è del pari indiscutibile che il confessore, come ministro, giudice e medico, è tenuto strettamente ad usare siffatte ingegnose industrie? Se questo non è evidente, noi non sappiamo più che cosa sia evidenza in morale. E se tali industrie non si avranno ad usare coi penitenti già conosciuti soliti a lasciarsi chiuder la bocca dal rossore, e coi nuovi che non presentano sufficienti indizii di sincerità, noi non intendiamo qual senso debba darsi alle parole del Diritto Canonico, di s. Tommaso, del Segneri, del Pallavicino, del Jorio ec. ec. Se costoro avessero inteso dire che il confessore debba usarle (come pensava un oppositore) sol quando il pericolo di sacrilega reticenza *salta agli occhi*, avrebbero mai espresso sotto forma di regola una *rara* eccezione? Supporre ciò è fare ingiuria a quei sommi, in cui la precisione del linguaggio non è meno ammirevole della profondità del sapere: perocchè lasciar sottintendere le eccezioni, è giusto, sapendosi bene che ogni regola ha le sue; ma lasciar sottintendere una condizione che muta sostanzialmente la regola, e la riduce ad una mera eccezione sarebbe stoltezza insigne.

i) Ma, prescindendo dalle autorità, e guardando solo il fatto, se quei valorosi missionarii che han riparato in siffatte proporzioni i sacrilegii, avessero usate le loro industrie solquando saltavano agli occhi gl' indizii di sacrileghe reticenze, credete voi che avrebbero tratto da quell' abisso un centesimo delle anime che ne trassero? Poichè, quanti sono i penitenti che presentano siffatti speciali indizii? particolarmente delle reticenze commesse nelle confessioni passate? ed in ispecie se sono affatto ignoti al confessore? Non crediamo se ne incontrino due fra cento. Indizio vero, grave, *prudentissimo* (come lo dice il Jorio), e comune a tutti quelli che non offrono positivi e sufficienti indizii dell'opposto, s'è, che i penitenti sono uomini, facilissimi a commettere il male, e non meno facili a nasconderlo: *Si abscondi* QUASI HOMO *peccatum meum* (Iob, 31, 33). Duplice facilità che ha luogo sopratutto in riguardo ai peccati carnali; intorno a cui da una parte ci dice s. Agostino che *rara est victoria*, e s. Bern. *rara in terris continentia;* dall'altra soggiunge s. Tommaso che di tali peccati, *maxime verecundantur homines*. Duplice facilità nota davvero soltanto ai missionarii più fervorosi (1). Onde, se un confessore crede di compiere a bastanza l'obbligo suo, adoperando quelle pietose industrie solo allorchè scorge *speciali* indizii di reticenza, stia pur certo che lascerà nel loro miserando stato quasi tutti i sacrileghi che gli verranno ai piedi.

l)—Ma perchè tanti altri teologi non hanno espresso più chiaramente quest'obbligo del confessore?

R. 1.° Perchè, come accenna il Frassinetti (Diss. 11, n. 8), una parte di essi sono stati più valorosi cattedratici che esercitati confessori. 2.° Perchè a dover percorrere tutto il vastissimo campo delle dottrine morali, è impossibile trattare ogni cosa con pienezza di distinzione. 3.° Finalmente perchè in tanta moltitudine di materie, se pur di qualcuna assai teologi non facessero nemmeno un cenno, tal silenzio non direbbe nulla, contro una dottrina dimostrata con buone ragioni e gravi autorità. S. Alfonso p. e. faceva le meraviglie pensando come tanti autori avesser potuto passarsi interamente della importantissima materia della vocazione allo stato ecclesiastico: « *De qua, cum sit res tanti momenti, unde pendet aeterna salus tam ordinandorum quam populi christiani, mirum est quod tot morales scriptores nullum verbum faciant, praeter pau-*

(1) Uno dei quali diceva non ha guari: Di ciò che si fa contro il 6.° precetto, i confessori paesani non ne sanno quasi nulla. E dicea verissimo (fatte le debite eccezioni); non perchè paesani, ma perchè non usano le industrie che usano i missionarii zelanti. A questi, come forestieri, certo riesce più agevole conseguire l'intento; ma pur ai paesani riescirebbe facile, se adoperassero gli stessi mezzi, siccome risulta dall'esperienza.

cos ». (6, 802). Forse perciò la necessità della vocazione era men certa?

Ma non è vero che gli altri teologi non insegnino chiaramente l' obbligo da noi difeso. Lo insegnano chiarissimamente; ma poco praticamente, come han fatto eziandio di altri officii del confessore. Essi in vero ci dicono che questi dee procurare *quanto moralmente può*, non solo la integrità formale, ma pur la materiale dell'accusa, e certo incomparabilmente più quella che questa. Ci dicono che il confessore non può assolvere, se non è prudentemente certo che, o per la sola accusa del penitente, o mercè il suo aiuto, siasi raggiunta la necessaria integrità almeno la formale. Ci dicono che nel procurare questa integrità dee adoperare quella diligenza che adoperano nel compimento dei loro ufficii, il buon medico, il buon giudice, il buon avvocato, ec. Ci dicono che il confessore dee prudentemente argomentare da ciò che il penitente dice, e dalle sue individuali condizioni il resto su cui fa mestieri interrogarlo ed il modo d'interrogarlo. Accennano pure, chi ad un mezzo, chi ad un altro per tale scopo; e parecchi di loro rimandano su ciò ai trattati pratici (1).

Come dunque si può dire che molti teologi non insegnino chiaramente l' obbligo da noi sostenuto? Non discendono alla pratica, non discutono i limiti precisi dell'estensione, della qualità, della quantità dei mezzi da adoperarsi; non rilevano la distinzione importantissima delle coscienze nuove dalle già note, non quella dell'aiuto risguardante l'accusa dei peccati commessi dopo l'ultima confessione, da quello che si riferisce all'accusa dei peccati forse taciuti nelle precedenti ec. ec. Che se tuttociò si fosse distintamente discusso e determinato, almeno nelle *Pratiche*, noi del sicuro non ci saremmo accinti a questa trattazione. Ma chi non voglia concedere ai miscredenti che le scienze sacre sono incapaci di progresso, chi esercita il sacro ministero con assiduità ed intelligente zelo, non vorrà negare che in teologia morale, sovratutto rispetto alle materie più pratiche, v'è ancor molto da studiare e chiarire.

m) Appunto poi perchè in morale non si ha nè si avrà mai il compasso o la bilancia, può pure un confessore abusare delle industrie di che trattiamo (e di qual cosa santissima non può abusare l'umana miseria?); e ciò precipuamente in due maniere: 1.° prestando un aiuto assai maggiore di quello che la prudenza richiederebbe; 2.° adoperando interrogazioni troppo aperte o troppo minuziose sul 6.° precetto: sconci che sogliono nascere dal non sapersi i modi brevi, efficaci e cautissimi, che pur troppo vi sono, di raggiugnere lo scopo senz'alcun inconveniente.

n) Fra tali due abusi però è a porre massima differenza. Poichè ben raramente accadrà forse solo in qualche confessore scrupoloso che si ecceda *nella quantità* delle industrie; ed ove ciò avvenga unico danno a temerne, è un po' di tedio al penitente e al confessore. Più di leggieri può abusarsi col domandare poco cautamente o troppo minutamente sul 6.° precetto; abuso perniciosissimo; non mai abbastanza detestabile, e contro il quale ha parole veramente di oro il Frassinetti.

Or quando si dubita se siasi prestata oppur no la quantità sufficiente di aiuto, non è gran male, e pei confessori alquanto creduli è anzi ottimo consiglio, prestarne ancora un poco. Ma quando si dubita se sia da interrogare più apertamente, o più concretamente sul 6.° precetto, è dovere strettissimo fermarsi là; eziandio rimanendo molto dubbioso sulla specie del peccato. Bisogna allora assolutamente contentarsi che il penitente creda di aver accusato il necessario, ben raggiungendosi così la integrità formale.

o) Quando le necessarie industrie sieno adoperate con prudenza, tatto e discrezione, cioè a dire non solo *astute*, ma altresì *sapienter* (e noi sempre in questo senso le diciamo necessarie); è troppo poco il dire che non riescono pericolose o gravi ai penitenti, nè difficili o esose ai confessori: bisogna dire che a quelli riescono incredibilmente grate, a questi facili e gioconde (1).

---

(1) Avevamo preparate moltissime citazioni di teologi classici antichi e moderni; ma le tralasciamo, perchè il lettore può veder da sè ciò che insegnano, ove trattano degli officii del confessore.

(1) Di tal verità adducemmo la evidente ragione nel f.° di genn.° 84, pag. 158. Ma, essendo verità di fatto, vorremmo confermarla con le testimonianze di molti esimii operai. Limitiamoci a due sole. Il Segneri, a dimostrare il contento che quelle pietose industrie apportano ai penitenti, reca l'esempio della peccatrice di Samaria: « Di quanta consolazione fu alla donna Samaritana poter dire: ho trovato un uomo *qui dixit mihi omnia quaecumque feci!* Se fosse convenuto a lei riferire di bocca propria le sue vituperose laidezze, Dio sa se mai vi si sarebbe condotta; là dove sentendosele con tanta bella maniera scoprir da Cristo, le fu facilissimo il confessarle...» Rispetto poi ai confessori, dice l'Aut. del M. P. (pag. XVIII), che quelli che si risolvono di prestare industrioso aiuto ai penitenti, « il piacere che ne sentiranno sarà tale, che gl'impegnerà, anche non volendo, nelle fatiche del confessionario ». Oh, faccia il Signore che vogliano farne la prova tutti i ministri della Penitenza! Quali consolazioni ne provverrebbero al loro cuore! Quanti penitenti di più correrebbero ai loro piedi, pur di coloro che fanno gl' in-

p) Non è già che non sarebbe pei confessori assai più facile e comodo *pigliare ciò che vien dato*, come deplora il Giordanini (p. 1, n. 187) farsi da tanti confessori. Ma egli è che questo ministero, se ha da esercitarsi con frutto delle anime, esige onninamente che il confessore *s'incomodi;* come uopo è incomodarsi, se si vuole aiutare chi stia cadendo sotto grave peso. E proprio questa è l'immagine usata nell'antichissimo Penitenziario Romano. Nè diversa è quella che si ha nel Cap. *Qui vult*, De Poenit., dist. 6, ove leggesi che, rispetto al penitente, il confessore « *adsit paratus erigere et* SECUM ONUS PORTARE. » Or siccome tal peso è il più grave fra quanti G. C. ne impone ai suoi seguaci ; così l' aiutare a portarlo è senza dubbio l'officio più faticoso di quanti ne impone ai suoi ministri : se si vuole alleviar questi, si lasciano schiacciare ben molti di quelli. Ecco perchè tutti i maestri in quest'arte insegnano che la pazienza è la dote *necessariissima* al confessore. Onde può farsi questo dilemma: o il confessore è sollecito più del suo comodo che della salvezza dei penitenti; ed allora è gran vantaggio per lui e per le anime che non segga punto nel sacro Tribunale: lo proclamano ad una voce tutti gli autori. Guai alle anime se la misura degli obblighi sacerdotali dovesse pigliarsi da ciò che non incomoda gli ecclesiastici privi di carità! O è veramente sollecito di salvare se stesso e i penitenti ; ed allora qual cosa tanto desidera e tanto gli è dolce, quanto praticare mezzi sì efficaci di salvare anime, e salvando le altre salvare la propria? E qual cosa più lo rende *certo* di conseguire questo duplice scopo, che lo sciogliere o il preservare le anime dalle catene dei sacrilegii ? Nulla per fermo; dacchè mai non ha egli egual sicurezza del frutto del suo apostolato, che quando il penitente stesso gli dice: Sì, Padre, se non era per le vostre industrie, sarei senza dubbio rimasto nel baratro di confessioni e comunioni sacrileghe. Certezza palpabile, che rarissimamente avrà rispetto alle altre disposizioni dei penitenti. Noi abbiamo udito da operai zelanti: Il nostro maggior piacere sta nell'ascoltare penitenti nuovi; perchè allora si riparano tanti sacrilegii ! L'ascoltar coscienze note, è per noi una specie di sacrificio; che del resto offriamo bel volentieri al Signore, quando non ci si presentano coscienze nuove.

Zelo adunque, zelo non eroico, non istraordinario, ma semplicente zelo *da sacerdote;* e lungi dal trovarsi difficile o gravoso l'aiutare le povere anime in cotanta necessità, si troverà lieve e giocondissimo. *In eo quod amatur, non laboratur, aut labor ipse amatur. S. August.* (1).

---

(1) Intendesi poi bene che così l'*operosità*, come gli *effetti* di questo zelo, non possono essere eguali in tutti i confessori. Saranno proporzionati all'*ardenza della loro carità, ed alla naturale sagacia della loro intelligenza.* Onde le angustie di coscienza sull'essersi o no adempiuto sufficientemente tal obbligo, possono sorgere (come rispetto a qualunque altro officio del confessore) solo in un sacerdote scrupoloso. Ogni altro capirà bene che il Signore non vuole angustie, ma ilare servitù ; talchè quando abbia usate, al bisogno, le opportune e discrete industrie, quale che ne sia l'effetto, passa tranquillamente a disporre, indirizzare ed assolvere il penitente. E poi, oh come il Signore illumina i buoni operai ! Oh quanto ancor l' esercizio rende facile questo difficile ministero! (V. il Segneri *Conf. Istru.* c. 2.°, L'autore del M. P. pag. 10).

Qual'arte non è difficile, allorchè se ne ignorano o non se ne praticano le regole ? E per contrario qual cosa non rendono facile le regole e l'esercizio? O meriteranno studio e pratica le arti di curare i corpi, di difendere gli interessi temporali ec., e non *l'arte delle arti?* Di ciò piangea l'Aquinate (Opusc. 65): " *Certe cum videamus medicos corporum revolvere quotidie et legere libros physicales et medicinales corporum, in quibus docentur curare corpora moritura; magna stultitia est non legere libros Sanctorum medicinales animarum, in quibus docemur curare animas in æternum victuras. Maius est damnum unius animae, quam de morte innummerabilium corporum.* „

Felici le anime, se i confessori si esercitassero in finte confessioni sotto la direzione di provetto medico spirituale,innanzi di entrare in questo sovraumano ministero (ed anche dappoi di tanto in tanto); a quel modo che prima di mandare i medici al letto degli infermi e gli avvocati al foro, si fanno esercitare a vedere attuate praticamente da abili maestri le dottrine apprese teoricamente sui libri! Invece « Ella è gran cosa che si dica e si scriva tanto dell'Officio ed Obbligazione dei parrochi e dei confessori...; e poi si faccia pochissimo per formarli in pratica: sicchè la maggior parte si riduce come nuovi soldati ad imparare nel campo ec.» (*Vita ed uff. del Vesc.* Roma, coi tipi di Propaganda). E Dio sa quanto pochi arrivino così ad imparar davvero, e dopo quante sconfitte toccate!—Qual maraviglia poi se ve-

---

crediuli perchè non han coraggio di confessarsi!

È chiaro perciò quanto inopportunamente ci sia stato opposto un passo del Croiz (l. 6. p. 1, n. 119). Preghiamo il lettore ad osservare tutto il contesto, e poi dire se le stranezze ivi confutate abbiano nulla a vedere con le nostre tesi: anzi vegga quanto a queste consuonino i nn. 1745-1750 della p.2; e noti segnatamente i due tratti del Gerson, riferiti da quel gran teologo. Anzi quel passo è tutto a favor nostro. Appunto perchè G. C. non vuole che sia moralmente impossibile l'amministrare o il ricevere i sacramenti, il confessore è tenuto usar quei mezzi che mentre a lui son facili, a moltissimi penitenti son tanto necessarii, che senza essi veramente la sincera confessione sarebbe loro moralmente impossibile.

q) Tra tutti poi gli officii di un buon medico spirituale, com'è altresì dei medici dei corpi, senza alcun dubbio il più importante egli è di ottenere che le piaghe si manifestino almen tanto da potersi curare. Se non si è riuscito in questo, a qual pro si faticherà negli altri officii? Perciò l'Angelico, s. Franc.° di Sales, s. Alfonso M.ª, il Pallavicino ec. dicono che il confessore dee badare a questo *in primo, soprattutto.* Onde fra tutti gli studii risguardanti la pratica amministrazione di questo sacramento, nessuno al certo è di tanto vitale interesse, quanto quello che ha per iscopo di conseguire la sincerità dell'accusa; e conseguirla con mezzi facili e sicuri: facili, acciocchè si apprendano in pochi giorni di studio, e si pratichino nel sacro tribunale nel minor tempo possibile; sicuri, acciocchè ottengano lo scopo, senza urtare in veruno scoglio. È questa la prova che noi ci accingiamo a tentare. Piaccia al Signore che vi riusciamo non al tutto infelicemente; e che l'esempio nostro muova i più sapienti a compiere e perfezionare l'opera che noi cominceremo nel suo Santissimo Nome.

(Continua.)

DELLA PROVVISTA
DELLE CHIESE PARROCCHIALI
E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont.—V. pag. 58 di q. P.)

ARTICOLO XII.
Esame scritto

SOMMARIO. Convocazione—2. Apertura—3. Materia—4. Regolamento—5. Chiusura—6. Intima.

1. *Convocazione.* Gli Esaminatori Sinodali sono invitati in forma affatto riservata di adunarsi il giorno indicato nel luogo ordinario degli esami. Questo invito in Roma si dà otto giorni innanzi al concorso: suole farsi in iscritto ed è una specie di citazione personale. Pignatelli ha formolato T. III.° c. XXI il seguente quesito: *An Examinatores Synodales compelli possint ab Episcopo ad accedendum ad examen?* Nel n. 13. dà la seguente soluzione: « Respondeo; cessante « legitimo impedimento, posse. Quia est of- « ficium necessarium. Nam sine ipsis exa- « men fieri nequit in concursu Parochia- « lium, et cum acceptaverunt suum officium, « se obligarunt ad illud exercendum adeo, « ut quod ab initio fuit voluntarium, fiat « postea necessarium ex vulgaribus. Et ita « declaravit Sacra Congregatio Concilii sub « die 10 septembris. 1672 ».

L'esaminatore da legittima causa impedito, è in obbligo di scusarsi subito con l'Ordinario, affinchè, dispensandolo, nomini qualche altro in sua vece: se no, egli è costretto di tener l'invito, e da quell'istante una serie di doveri reclama da lui il più esatto adempimento, mantenere una stretta riserva dell'invito ricevuto, ricordarsi della santità del giuramento prestato, di eseguire con sincerità e fedeltà il dilicatissimo uffizio che la Chiesa gli ha commesso, preparare le quistioni da proporre ai candidati, guardarsi da qualsiasi comunicazione immediata o mediata, diretta o indiretta che lo renderebbe reo contro la religione e la giustizia; custodire sotto chiave le quistioni bozzate o apparecchiate, e condursi all'adunanza con lo scopo di essere niente più che uno strumento nelle mani di Dio. Così verrà il conforto de' lumi celesti, e Dio farà quello che è detto nel 1 de' Re, II. 35: *Io mi creerò un Sacerdote fedele, il quale servirà secondo il mio cuore e secondo l'anima mia.*

2. *Apertura.* I candidati che già si sono presentati, com'è detto innanzi p. 15, vengono dal Cancelliere o da altro ufficiale introdotti nella sala degli esami, ed ognuno prende posto al suo tavolino, fornito di quant'occorre per scrivere. Quindi entra il Collegio degli Esaminatori.

3. *Materia*—L'esame scritto consiste in due cose, comporre una concione, e risolvere alquante quistioni morali.

Si sceglie un tratto del Vangelo che i candidati devono dichiarare nella forma di breve sermone, com'esperimento dell'attitudine a discorrere ai fedeli. Si consente loro di trattare qualunque materia, che avesse qualche relazione col testo proposto. Codesta libertà si presta a conoscere meglio la loro naturale disposizione. In prova di ciò si trascrive una risoluzione della S. C. del Concilio « in Beneventana Concursus « parochialis. In concursu habito pro qua- « dam paroecia, pro conciuncula propositus « fuit textus S. Evangelii feriae secundae « dominicae quartae quadragesimae, vide- « licet: Invenit in templo vendentes boves « et oves et columbas, et nummularios se- « dentes « Sull'interesse. L'interesse è un « grande peccato rispetto a Dio; un gran « male contro il prossimo; una grande em- « pietà contro sè stesso. » Inter concurren- « tes tantum unus Sacerdos cum laude ap- « probatus remansit, sed hic conciunculam « fecit textui S. Evangelii proposito utique « accommodatam, nempe circa debitam Ec- « clesiae Dei venerationem, et non themati « *sull'interesse.* « Inter examinatores orta fuit « controversia. Alii validum concursum de- « clararunt, quia praefatus sacerdos con-

---

ramente trovano difficile, ciò che, con poche regole e breve esercizio finto, sarebbe tornato facilissimo?

« ciunculam textui S. Evangelii accomodatam peregit, et quia idem probavit facultatem pro concione dicendi. Alii vero « incompletum, adeoque nullum retinuerunt, quia conciuncula dato themati minime fuit accommodata. Hinc praefati examinatores convenerunt S. Concilii Congregationi dubium proponere: « An concursus praedictus sit completus ac validus, « et approbatus dictus sacerdos censendus « sit. Sacra Congregatio die 19 decembris « 1857 proposito dubio respondere censuit: « constare de validitate concursus ».

Vengono poi proposti i casi e le quistioni da risolversi. Quale n'è il numero? In Roma le quistioni sono nove, tre teologiche, che vengono proposte o mandate dal Maestro del Sacro Palazzo, e sei morali a proposta di due degli esaminatori: e per sapersi chi di essi debbano proporre, si mettono nell'urna i nomi di tutti, e ai due primi nomi che vengono fuori, è commesso tale incarico.

4. *Regolamento.* Bisogna tener conto delle norme contenute nella istruzione *Quo Parochiales.* Perchè fossero bene intese e quindi eseguite con precisione, si esprime con esattezza il concetto, ed a suggello di autorità si trascrive l'analogo articolo. A questo modo non solo s'intende quel ch'è da fare, ma ancora si vede la necessità di non potersi fare altrimenti, giacchè è entrata nella coscienza di tutti l'idea del dovere.

a) Devesi a tutti i concorrenti assegnare la medesima materia, cioè le identiche quistioni, casi e testo evangelico.

Assignentur eaedem omnibus concurrentibus quæstiones, iidem casus, idemque textus evangelii, super quo sermonis aliquid perscribant ad probandum dicendi pro concione facultatem.»

b) I casi e le quistioni da risolvere devonsi a tutti dettare nel medesimo tempo, ed a tutti del pari nel medesimo tempo si deve dettare il testo del santo vangelo.

« Casus et quaestiones resolvendae dicentur omnibus eodem tempore, atque « omnibus pariter eodem tempore textus « evangelii tradatur ».

c) Si costituirà a tutti lo stesso spazio di tempo, dentro il quale essi abbiano a risolvere i casi, rispondere alle quistioni e comporre la concione. In Roma si concedono due ore.

« Certum idemque omnibus spatium temporis constituatur intra quod casus resolvant, quaestionibus respondeant, conciunculam componant ».

d) Tutti i concorrenti devono essere chiusi nella medesima sala, con questo divieto che, durante il tempo che devono scrivere, niuno di essi possa uscire, nè altri, senza eccezione di sorta, vi possa entrare, se non dopo che abbiano terminati gli scritti e li abbiano consegnati nel modo che si dirà appresso.

« Eodem concurrentes omnes in conclavi « claudantur, unde, quamdiu scribent (dabitur enim omnibus scribendi copia) nemo eorum egredi, neque alius quispiam « eo ingredi possit, nisi postquam scripta « confecerint et exhibuerint ».

e) Ognuno di sua mano deve scrivere e sottoscrivere così le risposte, come la concione.

« Omnes sua quisque manu tum responsa « tum sermonem scribant, subscribantque ».

f) Le risposte, ossia le soluzioni delle quistioni si devono scrivere in lingua latina, e la concione nella lingua con cui si è solito di spiegare al popolo la parola divina.

« Responsa quidem latine, sermo autem « ea, qua ad populum haberi solet, lingua « scribatur ».

g) I candidati sono avvertiti dell'obbligo che hanno di non comunicare affatto tra loro, di non consultare nessun libro, che di regola niuno può portare, e molto meno tenersi nascosto alcun libro o scritto.

Ciò si pratica in Roma e nella Diocesi sotto pena di sospensione e di espulsione dal concorso (1).

h) La sala dove si scrive, è guardata sotto rigorosa custodia, giusta la consegna che il Presidente del concorso dà al Cancelliere o ad altro ufficiale della Curia, il quale vigila per l'osservanza del silenzio e degli altri punti del regolamento (2).

In Roma tale incarico è commesso al sostituto del segretariato.

i) Chi avrà terminato di scrivere, quando gli altri continuano, e non è ancora decorso il tempo assegnato, dovrà rimanere al suo posto. Due ragioni mostrano essere questo un regolare ordinamento; la prima che i candidati sono fra loro *oppositores;* ed ognuno deve stare in osservazione contro gli altri; la seconda che il Collegio degli Esaminatori non è obbligato di rimanere congregato, ma di trovarsi riunito al termine del tempo come sopra assegnato.

l) Spirato il tempo ch'è stato conceduto c), entra di nuovo il Collegio nella sala del concorso. Ad uno ad uno si presentano i candidati. Come il primo si è costituito, apporrà la sua firma alle singole risposte o soluzioni, come pure alla concione; e tanto questa, quanto quelle saranno firmate dall'Ordinario o dal suo Vicario Generale, da ognuno degli Esaminatori e dal Cancelliere o Notaio. Firmato così lo scritto, il candidato lo consegna al Presidente.

« Unumquodque responsum et unusquis-

(1) Vedi Romoaldo Onorante l. c.

(2) Sarebbe ben fatto che questa consegna venga avvalorata dalla santità del giuramento.

« que sermo, cum ab unoquoque concurrentium exhibebitur, non solum ab eo qui « scripsit, atque a Cancellario concursus, « verum etiam ab Examinatoribus et ab « Ordinario vel ejus Vicario, qui concursui « interfuerint subscribatur ».

Tutte queste norme vogliono essere eseguite accuratamente, massime l'ultima. Si ponga mente che la esibizione dello scritto devesi dallo stesso candidato fare al Collegio degli Esaminatori, e che alla presenza di essi egli dovrà firmare la concione ed ogni risoluzione delle proposte quistioni. A questo modo viene certificata la firma e si verifica se lo scritto è del soscrittore.

Per richiamare l'attenzione su questa norma si trascrivono due risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio.

« In una Larinen Concursus 2 septembris « 1758, in qua nullitas concursus ex eo « arguebatur quod unumquodque responsum vel unusquisque sermo subscriptus « minime esset, juxta literas anni 1721 et « Constitutionem Benedicti XIV, proposito « dubio—An constet de nullitate concursus « in casu—responsum fuit: Affirmative ».

« Habito concursu ad vacantem Ecclesiam Archipresbyteralem S. Nicolai in « Archidioecesi B. a duobus concurrentibus, qui habiti sunt, neque unumquodque « responsum, neque unusquisque sermo, excepto ultimo, subscriptus fuit, S. Concilii « Congregatio discussa causa die 26 januarii 1878 respondit: Indicatur novus concursus (1) ».

Queste norme sono comprese nella Istruzione *Quo Parochiales* che la S. C. del Concilio emanò a 10 gennaio 1721 per comando di Clemente XI. (2) Per la più esatta osservanza giova trascrivere quel che ne dice Benedetto XIV nella Costituzione *Cum illud* dopo averle inserite « Quantum recte dispensandis ecclesiasticis muneribus, administrandae justitiae, componendis dissidiis, continendisque in officio clericis proficeret SALUBERRIMA PRÆMISSARUM LEGUM INSTITUTIO, satis superque experientia comperuimus, cum Anconitanam primum ecclesiam, ac deinde Bononiensem sponsam « nostram paterna charitate cominus amplecteremur, freti siquidem DICTARUM LEGUM PRÆSIDIO, digniores parochiis, et curae animarum praefecimus; tantaque, benedicente Domino, id accidit animorum « consensione, ut nemo questus sit, traditum minus digno celsioris loci praemium, « vel minus juste alteri credita vacantis « ecclesiae gubernacula (3) ».

5. *Chiusura.* Pria di dire un ultimo adempimento dopo la esibizione degli scritti, si propone un caso. Sono due i candidati che concorrono alla vacante parrocchia, Alfio e Basilide. Fatto il concorso e consegnati gli scritti, si aduna dopo tre giorni il Collegio degli Esaminatori. Scrutinati con diligenza gli scritti, e ponderate le doti morali, gli Esaminatori, approvato Basilide, riprovano Alfio. Questi produce reclamo e fra gli altri mezzi di nullità deduce che lo scritto di Basilide presenta parecchie larghe cancellature e lunghe postille scritte in margine. Si riconosce il suo carattere, ma si vuole far ritenere che la correzione sia stata eseguita per cancelleresco favore ottenuto nel triduo successivo alla consegna degli scritti. Stando le cose in questi termini, in qual modo si potrà tutelare il decoro dei Curiali, sempre bersaglio in tali conflitti? Si desidera certamente che ogni candidato presenti il suo scritto senz'alcuna rasura, cancellazione e postilla: ma spesse fiate manca il tempo di porre in netto il lavoro; ed anche postolo in netto, si può notare qualche errore, ed ecco il bisogno di cancellare e rimettere in forma interlineare o marginale. Si vede chiaro che quando non si procede immediatamente agli atti ulteriori, è di tutta necessità un provvedimento che assicuri l'identità assoluta degli scritti, cioè che quali erano nell'atto della consegna, tali sono nel momento dello scrutinio. Si può forse provvedere con una descrizione accurata negli atti del concorso eseguita subito dopo la consegna,e firmata dal Collegio? Questo verbale, quanto si voglia paziente e minuzioso, non sarà sufficiente per l'assicurazione predetta. Coi mezzi di scrittoio, perfetti e coordinati, si sostituisce uno scritto ad un altro, anche per lunghi tratti, e per intere pagine; e la sostituzione appena si nota se si pone la carta contro luce: la qual cosa si esegue anche meglio con l'uso degli agenti chimici, che fanno scomparire il carattere senza alcuna lesione nella sostanza e nel colore della carta. Questi motivi sono ben saldi, perchè su di essi si elevi una norma, che, assicurando l'identità degli scritti, impedisca le facili calunnie dei riprovati o posposti. Quindi una delle due; o l'immediato scrutinio, ovvero l'urna. Nell'urna però gli scritti voglionsi riporre nell'istante della consegna, ed alla presenza del Collegio e de' candidati. Il bisogno della custodia già richiede ligatura e sigilli, e l'Ordinario, a tutela de' suoi dipendenti, farà benissimo a non accontentarsi del suo solo sigillo; ma di suo comando lo apporranno gli Esaminatori, ed anche i candidati

(1) Monitore Ecclesiastico Vol. 1. p. 492.
(2) Lo stesso Vol. III p. 56 a 58.
(3) Sarebbe bene che queste norme si facciano note innanzi tempo ai candidati, o si trascrivano in una tabella da collocarsi nel luogo del concorso.

che volessero lasciarvi l' impronta. L' urna rimane nella custodia dell' Ordinario.

6. *Intima.* Quando vi è ragione di far sosta, il Presidente indica agli Esaminatori ed ai candidati il giorno della sessione, ovvero si riserba d' intimarlo al loro domicilio; e poi scioglie l' adunanza.

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Intorno all'uso dell'assoluzione condizionata.

2.° Caso Morale

Menelao, confessore e rettore di un Santuario, ha costume di dare l'assoluzione condizionata ogni volta che ha dubbio sulle disposizioni dei pellegrini che visitano il Santuario e lo richiedono di confessione, opinando che così mette in salvo la validità del sacramento e provvede insieme al bene di quelle anime.

Si chiede:

1.° Quando si può dare l'assoluzione condizionata?

2.° Che deve dirsi della condotta d Menelao?

Al primo—L'assoluzione condizionata stata oggetto di acre disputa tra i teologi Tutti ammettono che non sia nè valida n lecita l'assoluzione con condizione *de futuro* giacchè il sacramento dee operare con l forma e sulla materia presente. L'assoluzion con condizione *de praeterito o de praesent* è ammessa da tutti se la condizione è d fatto, p. e. *si vivis*, non così però se la con dizione è di dritto, p. e. *si es dispositus.*

Non crediamo opportuno entrare in que sta controversia fortemente dibattuta. Ch ne voglia conoscere le ragioni d' ambe l parti potrà leggere i trattatisti, e fra gl ultimi Autori i quali ne hanno scritto d proposito, il Gury che vi consacra una in tera appendice (*Comp. Th.Mor.* II, 431 seqq.) e il Berardi che nella elaborata opera *d Recidivis* (n. 117 seqq.) ha più capitoli s questa materia.

Diciamo solo che noi non staremo nè co chi sostiene potersi impartire l'assoluzion condizionata quante volte se ne ha una ra gione qualunque, benchè non grave; nè co chi giudica non doversi questa concede se non nei casi di estrema necessità, cio nell'ultimo pericolo di vita.

I primi mancano di riverenza al sacra mento e sono niente solleciti delle anime giacchè sarebbero causa di molti sacrilegi e farebbero marcire i penitenti in pessim vizii. I secondi sono troppo nocivi a color che si confessano, i quali difficilmente po trebbero ritornare al confessore e correreb bero pericolo dell'eterna dannazione.

Noi, sulla scorta dei migliori teologi, se guiamo la via di mezzo, la quale, giust il chiaro e retto insegnamento del Gur (l. c.) si compendia in queste due regol

I.ª Può e deve darsi l'assoluzione cond zionata quante volte assolutamente concess esporrebbe il penitente al pericolo di grav danno spirituale.

2.ª Anche fuori il caso della esposta ne cessità, può darsi l'assoluzione condizionat quante volte, assolutamente concessa, espo rebbe il sacramento a pericolo di nullità ed assolutamente negata, priverebbe il pe

---

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico e liturgico:—Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto—Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro—Della Camera Parr. Stefano di Morcone—Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro—Grigiolato Sac. Federico di Borsea—Intino Sac. Paolo di Cerignola—Mariani P. Gaspare da Bettona di Amelia—Marlianici Can.Giulio Vic. For. di Sondrio—Masellis Parr. Pasquale di Bitonto—Pacifico Sac. Michele del Collegio dei Cinesi di Napoli—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo—Sabella Sac. Domenico di Pescalamazza—Tatulli Sac. Angelo di Bitonto — Valente Sac. Pietrantonio di Michele d' Ischitella.

Ai soli casi morale e liturgico: Gambini Sac. Francesco di Rapolano—C. B. Pr. di Zagarolo—Silvio Sac. Carlo di Venezia — Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria.

Al solo caso morale: Fonti Sac. Giovanni di S. Andrea in Casola.

Al solo caso liturgico: Santucci Can. Cesare Ceremoniere Vescov. di Rimini.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Angelo Tatulli di Bitonto; pel premio del caso canonico il Sac. Carlo Silvio di Venezia; pel premio del Caso liturgico il Ceremoniere Cesare Santucci di Rimini.

nitente di un notevole bene spirituale, sebbene non necessario.

E questa dottrina trova un validissimo appoggio in ciò che dice S. Alfonso (L. VI, n. 431), quando afferma esser lecito assolvere sotto condizione, *dummodo iusta adsit causa, nempe si negata absolutione notabile detrimentum immineret animae poenitentis.*

Ecco poi le cause giuste noverate dal S. Dottore (n. 432):

1.ª Il prudente dubbio di aver data o pur no l'assoluzione.

2.ª Il positivo dubbio di fatto sulla giurisdizione del confessore, quando il penitente *diu carere deberet absolutione;* nel quale caso dovrebbe il confessore tener di ciò avvertito il penitente.

3.ª Il dubbio del pieno uso di ragione, come quando trattasi di semifatui e di fanciulli, non solo in pericolo di morte, o per soddisfare al precetto pasquale, ma quante volte dovrebbero altrimenti rimaner lungo tempo senza la grazia (Del Vecchio T. II, n. 693).

4.ª Quando il penitente non presenta materia certa, nè possa manifestare qualche cosa certa della vita passata; ma S. Alfonso ammette ciò *tantum semel in mense.*

5.ª Il dubbio delle disposizioni del penitente, unito alla necessità di assolverlo, la quale necessità è riconosciuta dai Teologi nei seguenti casi e simili:

a) In articolo o pericolo di morte, come in una donna con parto difficile, in un soldato prima della battaglia, in un infermo prima della operazione chirurgica, in un marinaio prima di una lunga navigazione ecc. (Ligor. n. 432, Gury n. 439 etc.).

b) Negli sposi che son disposti a celebrar subito il matrimonio, con pericolo di profanarlo, e di non più ritornare al Confessore (Gury l. c. Berardi l. c. n. 167).

c) In chi è muto o parla diverso linguaggio, quando con differir l'assoluzione non mostri speranza di disposizioni migliori: il che quasi mai può avverarsi (Berardi n. 158).

d) In chi è difettoso ad esprimersi o parla con molta confusione, dal cui linguaggio il confessore non può formarsi una chiara idea della sua coscienza (S. Alf. *Istruz. pei novelli Conf.* P. I, c. 15—Berardi n. 160).

e) Nelle giovinette che accusano qualche cosa in materia turpe, che il Confessore giudichi di non poter esaminare con esplicite interrogazioni, per non dar loro scandalo (Berardi n. 161).

f) In chi si presenta sullo spirare della missione o del giubileo, e vi sia timore che, non assoluto, non più ritorni (Berardi n. 167).

g) In chi non possa ritornare al confessore se non dopo lungo tempo, o vi sia pericolo che possa cadere in disperazione (Berardi n. 168 171).

h) In chi abbia necessità di comunicarsi per evitare gravi sospetti, mormorazioni o infamia (Berardi n. 173).

i) In chi con fondamento si tema il pericolo di tacere qualche peccato nelle seguenti confessioni (Berardi n. 177).

l) In chi è disposto a lasciare il proprio confessore e ricorrere ad altri che nessuna cura prendono dei penitenti, con pericolo di confermarsi nei vizii (Gousset. n. 473—Berardi n. 178).

In tutti questi casi, ed in altri simili, il confessore che dubita delle disposizioni del penitente, o perchè abituato, o recidivo, o per rispetto al necessario dolore e proposito, o per altro motivo, deve adoperarsi di disporlo con ogni mezzo e studio; ma perseverando, dopo tutto ciò, il dubbio, può bene assolverlo sotto condizione. Nè ha obbligo di pronunziar le parole *si es dispositus,* potendo concepirle solo in mente; nè di manifestar la condizione al penitente, il quale, per lo più, si trova in buona fede. E quand'anche un tal penitente vada a ricevere la Comunione, questa non potrà dirsi sacrilega, stante la buona fede; anzi gli sarà di vantaggio per gli atti di virtù che in essa facilmente potrà eccitare, e gli potrà restituire altresì la grazia, la quale, giusta la sentenza più comune, si consegue anche da chi si comunica in grave peccato, purchè questi abbia l'attrizione e la buona fede (Gury. n. 436).

Al secondo—Dal fin qui detto discende che Menelao, rettore di un Santuario, non fa male ad assolvere con condizione i dubbiamenti disposti, purchè abbia adoperato ogni mezzo per ben disporli. Il Gury (Casus II, n. 396) propostosi il caso di un parroco

che assolve *dubie dispositos, adiecta conditione, viros extraneos, qui vix, aut ne vix quidem ad ipsius tribunal reverti poterunt, et sunt statim discessuri,* risolve: « Recte egit peregrinos statim discessuros absolvendo *conditionaliter,* quia ex una parte de eorum indispositione non constat, et insuper, si inabsoluti discederent, forte longo tempore in statu peccati perseverabunt et in ipso tabescent. Quid iterum proderit? »

Abbiamo detto, *purché abbia adoperato ogni mezzo per ben disporli.* Imperocchè in tal caso il confessore ha obbligo di esercitar con zelo e con prudenza l' officio di padre, di medico e di ministro, e far quanto può, sia con calde esortazioni, sia con preghiere, sia pur con amorevoli rimproveri, affine di togliere ogni dubbio sulle disposizioni del penitente, e laddove creda possibile ed opportuno di rimandarlo per breve tempo affinchè meglio si prepari con efficaci considerazioni e preghiere a Dio, deve anche ciò sperimentare, per meglio provvedere alla coscienza di lui.

II.

Sugli obblighi dei Canonici con prebenda civilmente soppressa.

2° CASO CANONICO

Pericle vien promosso a canonico della Collegiata di N. E perchè le Collegiate in Italia, per le infauste leggi eversive, sono civilmente soppresse, il novello canonico nulla percepisce dal suo benefizio. Stante ciò, si ricusa d'intervenire al Coro e di portare il turno delle Messe Conventuali.

Si chiede:

1° Pericle è tenuto d'intervenire al coro?

2° È obbligato al turno delle conventuali?

3° È soggetto alla puntatura?

Al primo e secondo—Innanzi tutto è bene premettere che altro è il canonico meramente onorario, altro il canonico investito di un beneficio civilmente soppresso. Il primo, eletto dal Vescovo col consenso del capitolo, non ha che solo l'onore delle insegne e di sedere in uno stallo canonicale dopo tutti i canonici titolari. Così la S. C. del Conc. 6. iu. 1867 (v. Mon. Ecc. vol. II, Par. III, pag. 118) (1). Non tiene altri obblighi fuori di quelli che gli fossero stati imposti dal Vescovo nell'atto di nomina e che da lui fossero stati accettati. Spesso infatti, per la penuria di capitolari, i Vescovi sogliono insignire alcuni sacerdoti fuori numero, perchè aiutino i primi a portare il peso dell'officio divino, e in tal caso debbono soddisfare quest'obbligo (Vedi Mon. Eccl. Vol. I, pag. 249 nella causa presso la S. C. del Conc. *Distributionum et onerum* del dì 8 luglio 1876).

Noi però non parliamo qui del canonico meramente onorario, ma di quello ch'è stato eletto ad un beneficio civilmente soppresso.

Che la soppressione civile del beneficio non offenda l' entità canonica del medesimo, è principio inconcusso nel giure ecclesiastico. La potestà laica non ha diritto alcuno sulle istituzioni della Chiesa: non può mutarle nè distruggerle, senza l'autorità della Chiesa stessa. Quand'anche perciò il Governo laico abbia soppressi taluni benefici e ne abbia rapiti i beni; i beneficii nondimeno esisteranno in quanto alla loro investitura, agli officii, ai diritti ed alle preminenze. Di quì è che, anche sotto l'impero delle infauste leggi eversive d'Italia, i beneficii civilmente soppressi, quando si creda opportuno di provvederli, sono conferiti con le medesime norme e con le stesse solennità de' beneficii conservati, così dai Vescovi, come dalla S. Sede. Gl' investiti hanno tutte le prerogative e i diritti che loro son proprii, tranne solo quello di votare per l'amministrazione delle rendite ch'essi non percepiscono.

---

(1) In quanto alle prerogative de' canonici onorarii fu definito dalla S. C. dei Riti che non debbono genuflettere innanzi al Vescovo ma solo piegare gli omeri, nè debbono venir sottoposti ad officii proprii di coloro che non sono canonici (25 sept. 1875 *in Baionen*—Mon. Eccl. Vol. II, p. II, pag. 100).—E la medesima S. C. con rescritto del 16 mar, 1876 (v. Mon. Eccl. Vol. II, P. III, pag. 48) decise: « Canonicos honorarios esse aequiparandos canonicis titularibus quoad usum insignium cum sacris funguntur ministeriis in choro Cathedralis ».

Ma che è da dire dei doveri? Siffatti beneficiarii senza rendite hanno tutti gli obblighi proprii del benefizio?

A prima fronte sembrerebbe che non si dovesse pretendere da questi l'adempimento di doveri che si retribuiscono con le rendite. L'obbligo di giustizia discende dal quasi contratto che si fa con la Chiesa di percepire le rendite e di adempire i pesi: dove le prime mancano senza colpa, non dovrebbe rimaner dovere pei secondi. Questa dottrina vien confermata dallo insegnamento dei Dottori. S. Alfonso (L. III, n. 664) al quesito « An beneficiatus fructus non recipiens teneatur ad horas recitandas? » risponde: « Si ipse careat spe recuperandi fructus, et non negligenter se gerat in illis exigendis, non tenetur »; e corrobora questa dottrina con le autorità di Viva, Croix, Bonacina e Lugo. N' eccettua solo i casi quando un beneficiato sia privato delle sue rendite in pena di qualche delitto o quando abbia speranza di ricuperare i frutti, negli anni seguenti. Da ciò si ricava che l'investito ad un beneficio civilmente soppresso, non percependone i frutti e ciò senza sua colpa, nè avendo mai speranza di percepirli, non ha dovere alcuno di portare i pesi del beneficio.

Eppure nel nostro caso devesi seguire la sentenza del tutto opposta. Ecco una recente risposta della S. C. del Concilio. Il Vescovo N. N. espose alla S. C. che due mansionarii di una insigne Chiesa Collegiata furono da lui promossi a canonici della medesima; e come, in virtù degli statuti di detta Chiesa, l'obbligo della messa conventuale si porta per giro dai soli canonici, non già da' mansionarii, così richiese l'oracolo della S. Sede su questo dubbio: « I canonici novelli della insigne chiesa collegiata di N. debbono pure portare l'obbligo della Conventuale come gli antichi? »—E la S. C. il dì 24 febbraio 1883 rispose: *Secundum ea quae proponuntur, affirmative.* Ed ecco le ragioni che militano per questa sentenza:

a) Il beneficio si definisce: « ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis ratione spiritualis officii personae ecclesiasticae, auctoritate Ecclesiae constitutum » (V. Ferraris v. beneficium, a. 1. n. 6). Finchè dunque dura il *ius percipiendi fructus* dura sempre il beneficio, con tutti gli obblighi annessi, benchè nel fatto i frutti non si percepiscano.

b) Nel cap. ult. de rescript. in 6 sta detto: *Propter officium datur beneficium ecclesiasticum.* Dunque al beneficio sono di necessità inerenti gli officii proprii del medesimo, non potendosi concepire un beneficio che di officii sia privo.

c) Emolumenti di un beneficio non sono le sole rendite materiali, sì ancora la dignità, le insegne, lo stallo, la voce in capitolo, gli altri diritti e le altre preminenze; le quali cose sono da aversi in maggior conto delle rendite.

d) Può argomentarsi *a pari.* Nei beneficii curati, quand'anche venisse meno la congrua, non però possono diminuire i pesi della parrocchia e neppure l' obbligo della messa *pro populo* come più volte ha definito la S. C. del Concilio (Vedi fra le altre la causa *Applicationis missae pro populo* del 24 agosto 1878 *Mon. Eccl.* vol. I, pag. 553).

e) Officio inerente alla essenza del canonicato è la salmodia nel coro. Così il *can. ult. distinct. 92;* così il Tridentino, *sess. 24 c. 12 de ref.* il quale, parlando dei canonici, prescrive: « Compellantur in choro ad psallendum instituto, hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte devoteque laudare ». Così pure le altre Costituz. del Conc. Lateranese, di S. Pio V *Ex proximo,* di Bened. XIV *Cum super oblatos* ecc.

f) Ed anche per turno il peso della messa conventuale. Si ascolti il Pignatelli, (Tom. I, Cons. 321): « Celebratio divinorum officiorum, debita Ecclesiae ratione beneficii, non importat solas horas canonicas, sed etiam missam conventualem, tamquam partem praecipuam. Et ideo ratione officii exhibendi Ecclesiae in orando, tenentur etiam celebrare missam conventualem, illamque applicare pro quibus distributiones et emolumenta percipiunt. Quod autem missa conventualis pertineat ad officium et sit pars illius, tradunt glossa (in Clementinam 1. *de celebr. Miss.*), Navarrus *De oratione,* cap. 2, n. 29) etc. » (Vedi anche Bened. XIV *Inst. Eccl.* 107, § 2).

Dalle esposte ragioni torna chiaro che quand'anche non si percepiscano da un canonico le proprie rendite, gli corre nondimeno l'obbligo degli officii canonicali, quali sono la salmodia nel coro e il turno della messa conventuale. Pericle, nel nostro caso, ad amendue questi obblighi sarà tenuto.

Al terzo:—Ma sarà pur tenuto alla puntatura? È certo che, dove sia in piedi la massa piccola per le distribuzioni, anche i provvisti ad un canonicato civilmente soppresso han diritto alle distribuzioni ; e mancando dal coro, le perdono. Ma la puntatura, benchè sia introdotta in luogo delle distribuzioni, e venga regolata secondo queste, nondimeno non suppone alcuna massa da cui possano pagarsi le multe. Queste si pagano dai frutti del canonicato che hanno i singoli beneficiati. Or colui che non percepisce frutti, non ha di che pagare le dette multe. Pericle perciò sarà tenuto in coscienza alla salmodia ed alla conventuale, ma se manca a questo dovere, commetterà peccato, non però potrà essere condannato a pagare ciò che non ha mai ricevuto.

III.

Modo di supplire l'acqua del battistero, quando venga a mancare.

2.° CASO LITURGICO

Possidonio parroco si accorge che il fonte battesimale è quasi esausto di acqua benedetta. Occorrendogli di battezzare un fanciullo in pericolo di morire, adopera l'acqua comune, nella quale versa alquante gocce residuali di acqua benedetta.

Si chiede:

1.° Che deve fare il parroco quando viene a mancare l'acqua benedetta nel battistero?

2.° Che deve dirsi della condotta di Possidonio?

Al primo—Ciò che deve fare prima il parroco quando viene a mancare l' acqua nel battistero è prescritto nel Rituale Romano al luogo *de Sacramento Baptismi rite administrando.* Eccone le parole:

« Si aqua benedicta tam imminuta sit, « ut minus sufficere videatur, alia non benedicta admisceri potest, in minori tamen « quantitate.

« Si vero corrupta fuerit, aut effluxerit « aut quovis modo defecerit, parochus in « fontem bene mundatum, ac nitidum, re « centem aquam infundat, eamque benedi « cat ex formula quae infra praescribitur ».

Il Baruffaldo, comentando questo luogo del Rituale *(De Mat. Bapt.* Tit. IV, n. II dice: « Aquae minima gutta non suffici ad baptizandum, sed opus est ut sit in dat quantitate, ut eius infusione corpus homi nis, vel eius pars, moraliter ablui dicatur.. Ideoque, cum maior pars cuiuscumque humo ris aquei trahat ad se minorem, et mino convertatur in maiorem, cavendum est n aqua non benedicta superet in quantitat aquam benedictam. Istud tamen aquae aug mentum cum periculosum sit, fieri debe cum magna advertentia; nam si aqua be nedicta usque ad extremam guttam ita imminuta sit, ut minus sufficere videatu ad Baptismum, paucissima etiam pars aqua simplicis potest illi immisceri, ne ista su peret quantitatem alterius tam exiguam In hoc casu si posset differri et procrasti nari Baptismus, locum darem noviter be nedictae aquæ, eo magis quia quocumque tempore benedici potest. Si vero non posset hoc fieri, inter casus necessitatis hunc po nerem, et communi aqua baptizarem ».

Al secondo — Posto ciò, Possidonio, accorgendosi che il fonte battesimale era quasi esausto di acqua benedetta, avrebbe dovuto o rinnovarla con una nuova e privata benedizione (secondo la formola posta nel Rituale dopo il rito del sacram. del Battesimo), ovvero aumentarne la quantità con aggiungerne altra non benedetta nelle proporzioni espresse nel Rituale, giacchè *maior pars trahit ad se minorem.*

Ma egli nè l'una cosa nè l'altra potea fare. Non la prima, perchè non v' era tempo, stando in pericolo il fanciullo. Non la seconda, perchè appena poche gocce avvanzavano di acqua benedetta. Non è però da riprovare se, potendo in quel caso battezzare con acqua comune, per cagione del pericolo, ha voluto aggiungervi le gocce residuali di acqua benedetta, benchè queste per la

minor quantità abbiano perduta la loro prerogativa.

PROPOSTA DI CASI

4.° *Caso Morale*

Basilide ha in uso di non mai assolvere, senza una prova di parecchi giorni, i novelli penitenti, che da più tempo non si son confessati, opinando che così provvede meglio alle loro disposizioni. Cirino, per contrario, suole essere assai facile a conceder subito l'assoluzione.

Si chiede:

1.° Quando si deve, e quando si può differire l'assoluzione?

2.° È espediente differirla, quando non ci sia una precisa necessità?

3.° Che deve dirsi della condotta di Basilide?

4.° *Caso Canonico*

Narciso, beneficiato in un Capitolo Cattedrale, dopo essere stato alquanti anni lontano dalla sua Chiesa, per avere insegnato altrove le scienze, si ritira infermo. Il Capitolo intanto non solo lo sottopone alla puntatura pel tempo che ha dimorato fuori, ma sì pure pel tempo, in cui sta infermo. Egli, per contrario, chiede di essere esente alla puntatura, e pel tempo della sua assenza, e per quello della infermità, e vuol partecipare agli avventizii ed alle fallenze.

Si chiede:

1.° Un beneficiato assente dalla sua Chiesa perde sempre le distribuzioni?

2.° Le perde se trovasi infermo?

3.° Può partecipare agli avventizii ed alle fallenze?

4.° Che deve dirsi di Narciso e del suo Capitolo?

4.° *Caso Liturgico*

Nabore sacerdote, invitato a celebrare in una chiesetta, si accorge che poco discosto dall' Altare trovasi un lapida di sepoltura. Credendo perciò interdetto l'altare, si ricusa di celebrarvi il S. Sacrifizio.

Si chiede:

1.° Sono proibite sotto qualche pena le sepolture presso gli altari?

2.° Che deve dirsi della condotta di Nabore?

BIBLIOGRAFIA

APICELLA STEFANO—Le Glorie della Vergine-Madre nella Salutazione Angelica, pel sacerd. Stefano Apicella—Cava de'Tirreni, Stab. Tip. del Popolo, 1885—In 16° grande, di pag. XXXII. 503.

Ecco un' altra opera del dotto, pio e zelante sacerdote Apicella. Riguarda le glorie di Maria SS., racchiuse nella stupenda preghiera della *Salutazione angelica*. Questa viene svolta ampiamente in tutte le sue parti, ed è considerata sotto tutti gli aspetti, che rivelano i privilegi, le grazie, le prerogative e le virtù della gran Vergine. È una magnifica trattazione, in cui va raccolto il buono ed il meglio di quanto hanno insegnato i santi Dottori e di quanto s' è disputato in questi ultimi tempi intorno a codesto sublime e tenero argomento. Scritto con chiarezza, con eleganza, con unzione di pietà, può essere utilissimo ai pii fedeli che desiderino un soave stimolo alla divozione verso Maria SS., non meno che ai banditori della divina parola, i quali vi troveranno acconci argomenti e nuovi e belli pensieri per arricchirne i loro sermoni.

Vi accresce pregio un cenno molto esatto e preciso sulla vita di Maria, con che si esordisce il libro, e un florilegio in fine di sante pratiche con cui vuole onorarsi questa dolcissima Madre nostra, non esclusi acconci canti poetici e un repertorio di fioretti pel mese Mariano.—Esortiamo tutti i nostri lettori di provvedersi al più presto di quest'opera opportunissima e di caldeggiarne la diffusione per la gloria della SS. Vergine.

Si vende per L. 2,50 presso l' Autore in Cava dei Tirreni.

DE LIZZI VINCENZO—De Diuturnitate poenarum, quibus in inferno torquentur illi tartarei vere infelicissimi habitatores, theses theologico-dogmaticae quas Vincentius M. de Lizzi ex presbyteris Congr. Missionis digessit et exornavit, ad usum seminariorum clericalium, totiusque ecclesiasticae iuventutis doctrinis dogmaticis imbuendae—Neapoli, ex Vanni typographeo, 1884—in 8° di pag. 288.

La verità più impugnata e maledetta sempre da gl'increduli è quella intorno alle pene dell' inferno, *non solum intolerabiles acerbitate, sed etiam interminabiles aeternitate*. Eppure questa verità giova sopramodo a contenere gli uomini nei limiti del dovere. Che sarebbe infatti se questa fosse bandita dalla società umana, come si cerca oggidì con ogni sforzo sbandirla? Potrebbe esservi mai più pace e sicurezza in mezzo a tanto fremito di passioni? Gli orrori del comunismo o del nichilismo sono un saggio di quello che diventerebbe la società senza la fede delle pene eterne! — Sapiente consiglio riesce perciò il rifermare e chiarire

questa verità con tutto il presidio della scienza teologica.

Di qui è che non pochi scrittori tolsero l'assunto di trattare di proposito cosiffatto argomento, fra i quali un posto di onore compete senza meno al dotto autore dell'opera che annunziamo. In questa, più che sulla esistenza o sulla qualità delle pene dell'inferno (materie abbondevolmente discusse nei corsi di teologia dogmatica), si discorre sulla loro diuturnità, così per riguardo alla sostanza come in rispetto alla intensità; e in ordine alla prima si dimostra come quelle pene sono eterne, in ordine alla seconda si prova come sono perpetue nella medesima intensità. Nè queste sole proposizioni si raffermano con solidissimi argomenti, ma molte altre ancora che con queste son collegate, e tutte giungono al numero di venti. La soda e sicura dottrina va pari con scelta e svariata erudizione e con una lucentezza di metodo che rende il libro intelligibile ed utile anche ai tironi. — Se ne provveggano quanti danno opera agli studii dogmatici, e ancora i maestri di sacre discipline, i quali vi troveranno molte cose che non si rinvengono nei libri comuni, e pure sono sommamente necessarie, massime di questi tempi.—Si vende in Napoli per L 4. 20 presso Alfonso Giuliano, Strada Vergini n. 51, e presso Lorenzo Lapegna, Str. Trinità Maggiore, n. 42.

CRONACA GOVERNATIVA

Circolare Ministeriale (1)

Sulla festa Nazionale—« Avvicinandosi la ricorrenza della festa Nazionale, commemorativa dell'Unità d'Italia e dello Statuto del Regno, il sottoscritto reputa opportuno d'indirizzare alcune brevi istruzioni ai Municipii, poichè è ad essi loro che per legge più particolarmente incombe di provvedere alla celebrazione di questa solenità ».

« Per quanto il governo del Re senta vivo desiderio che gli augusti riti della Religione concorrano a santificare una festa rivolta a rammemorare i maggiori beni che la nazione ha conquistato, e di che si professa grata al Dispensatore supremo; fermo tuttavia nei principii sanciti colla legge 5 maggio 1861, non saprebbe mai tollerare che, in questa luce di tempi ed in questa fortunata condizione di Ordini civili, si offendesse alla libertà religiosa, e con inopportune esigenze venisse in alcun modo scemata la spontaneità del concorso dei ministri della religione, e, fatta delle sacre cerimonie una parte necessaria delle consuete pompe officiali, si riuscisse ad attribuire apparenza di comando alla preghiera che solo è santa ed efficace allorquando è volontaria e sincera ».

« Perciò la S. V. si asterrà da qualsivoglia intimazione od officiale richiesta per la celebrazione del rito religioso nella prima domenica di giugno; bensì a prova del come ed quanto si desideri che a tanta solennità civile non manchi la consecrazione religiosa, adoperi V. S. a sapere se l'Autorità ecclesiastica sia venuta nella determinazione di concorrere col rito religioso a rendere anche più significativa ed efficace la festa civile, e saputolo, faccia di accordarsi con essa Autorità ecclesiastica circa il luogo e l'ora della celebrazione, procacciando che anche la festa religiosa si compia con tutto il decoro, e con l'intervento delle pubbliche Autorità, della scolaresca, e di tutte le Corporazioni ».

« Per il modo poi con cui vuol essere celebrata la festa civile, il sottoscritto non ha che a riferirsi compiutamente alla circolare delli 6 maggio 1861, n 39. (1). Così ha per fermo il sottoscritto che le sovra esposte disposizioni gioveranno a rimuovere ogni argomento di qualsiasi coazione e di ogni benchè menomo disordine nella ricorrenza di quella festa, che deve raccogliere tutti gli animi nei medesimi affetti di devozione alla patria ed al Re e nei medesimi voti pel completo prossimo adempimento dei grandi destini d'Italia.—Il Ministro dell'Interno, U. Rattazzi.—» (Circolare 10 Maggio 1862 del Ministro Interni, diretta ai Prefetti, ai sotto-Prefetti, ed ai Sindaci e Gonfalonieri del Regno. —*Il Manuale degli Ammistratori Comunali e Provinciali* 1 giugno 1862).

(1) Crediamo utile riprodurre quest'antica circolare, tanto interessante pei Parroci, la quale non si trova nelle consuete raccolte di documenti legislativi che riguardano gl'interessi della Chiesa.

(1) Nella cit. circolare sta detto: « Il Governo di S. M. confida che tutti i Vescovi e parroci aderiranno di buon grado a tale invito, e dimostreranno anche in questa occasione la loro carità cittadina. In tal caso avrà luogo la festa religiosa con una messa, accompagnata dal canto dell'inno ambrosiano. Ma qualora l'Autorità ecclesiastica non credesse di poter aderire a siffatto invito, il Governo di S. M., deplorando l'illusione, nella quale taluno si troverebbe, vuole nullameno che si rispettino scrupolosamente i sentimenti della sua coscienza, e quindi la S. V. non insisterà ulteriormente a tal fine. Bensì ove fosse nel territorio del Comune qualche chiesa di patronato municipale, e alcun sacerdote disposto a celebrarvi la presente solennità, Ella potrà supplire in tal guisa al difetto dell'Autorità gerarchica ecclesiastica ».

La S. Sede ha fatto stretto divieto di codeste funzioni religiose per qualsivoglia festa civile. Vedi le risposte della S. Penitenz. del 10 Dicembre 1860 e della S. C. dei Riti del 23 Maggio 1863 (*Monit. Eccles.* Vol. I, pag. 540).

Corte di Cassazione di Roma

Ecclesiasticità di fondazione. Prescrizione quinquennale non violata — Per aversi la ecclesiasticità di una fondazione, è necessario che vi concorrano tutti i requisiti delle leggi canoniche, e principalmente la erezione in titolo, val quanto dire sanzione giurisdizionale dell'autorità ecclesiastica. Non si viola la prescrizione quinquennale stabilita dalle leggi eversive, se nel caso non si tratti di dichiarare non soppressa una istituzione, nè di rivendicare dei beni come dotalizii di siffatta istituzione per diritto di patronato, devoluzione o riversabilità, ma si tratti di rivendicare per titolo di proprietà un cespite puramente ereditario.

Il diritto di proprietà dei beni costituenti la dotazione dei benefizii e delle cappellanie soppresse pel decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, fu formalmente riconosciuto dalla legge 3 luglio 1870 nei patroni laici, ai quali però fu vietato di richiederne il possesso prima della morte dell'investito, eccetto che i patroni stessi avessero assicurato preventivamente agli investiti, loro vita durante, un assegnamento corrispondente alla dotazione ordinaria.

Quindi, esistendo l'investito, non si perde il diritto di rivendicazione da esercitarsi a suo tempo, senza che sia di ostacolo la prescrizione quinquennale stabilita per la decadenza dai diritti di devoluzione o di riversibilità. (Sez. Civ. Sent. 20 giu. 1884—Demanio, Piccigallo, Molines, e Pagliara—*La Corte Supr. di Roma*, Anno IX, pag. 608).

Se la fabbriceria sia succeduta alla Confraternita— Se ad una confraternita eretta in chiesa parrocchiale furono lasciati dei beni immobili, preservati dall' incameramento ordinato dalle leggi giuseppine e conservati a quella confraternita, non è lecito ritenere la fabbriceria parrocchiale succeduta alla confraternita in forza del decreto italico 26 maggio 1807, per sostituire la personalità giuridica della fabbriceria a quella della confraternita, mentre questa non ha perduta la propria personalità, e nelle ragioni di essa non è succeduta la fabbriceria.

I beni lasciati appartengono tuttora alla confraternita quale ente conservato, sono perciò esenti da soppressione e conversione, e la confraternita ha diritto di rivendicarli. (20 agosto 1884—fabbriceria parrocch. di Villa fairola, Bovi Scaravelli e Demanio—*La Corte suprema di Roma* l. c. pag. 637).

Riversibilità prescritta — Non incorse nel difetto di motivazione la sentenza che alla deduzione dell'attore, doversi dichiarare inefficace una donazione fatta dal di lui autore agli ex monaci di un convento soppresso, e quindi farsi luogo alla riversibilità in proprio favore dei beni donati, perchè, causa finale della donazione essendo stata la ripristinazione del culto nel convento, venuto meno tale scopo per la legge di soppressione, veniva a risolversi anche la donazione; soggiunse poi, sebbene laconicamente, che il voler, in mancanza di condizione risolutiva espressa, considerare come motivo di risoluzione l'avvenuta soppressione *sarebbe tale un equivoco da non meritare confutazione*.

Se per respingere la domanda di nullità della donazione, la sentenza si basò, fra gli altri motivi, sulla prescrizione dell'azione, e questa apparisce fondata, è inutile esaminare se gli altri motivi siano fondati, bastando la prescrizione a giustificare la reiezione della domanda (31 mag. 1884—Marangoni, Municipio di Saludeccio e finanze—*La Corte supr. di Roma*, l. c. pag 511).

Prescrizione interrotta nei ruoli—Trattandosi di prestazione contemplate dalle leggi speciali dell'ex-reame di Napoli, basta la pubblica affissione dei ruoli infra il trentennio, indipendentemente dalla ordinanza del prefetto, per interrompere la prescrizione. (6 giu. 1884—Fondo pel Culto e Fiore—*La Corte supr. di Roma* l. c pag. 431).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1885).

Il centenario di S. Gregorio VII in Vaticano—Il dì della festa del *Corpus Domini* fu ricevuto dal S. Padre un pellegrinaggio italiano promosso dall' Opera dei Congressi e Comitati cattolici in occasione del centenario di S. Gregorio VII. Vi erano rappresentanze di tutte le regioni italiane. Il Presidente Venturoli lesse un indirizzo ricco di fede e di verace patriottismo, al quale il S. Padre rispose con un gravissimo discorso, dimostrando che la Chiesa ed il Romano Pontificato soffre ora la persecuzione che infieriva ai tempi del santo Pontefice Gregorio, sebbene sotto altre forme e con mezzi diversi, e conchiuse con queste parole: « l' Italia col Pontefice è « rispettata e grande; senza il Pontefice è « priva del suo maggior decoro e del suo « più bello splendore: contro il Pontefice è « esposta a tutte le sciagure, che sogliono « essere il retaggio di chi fa guerra al Vi« cario di Cristo ». Impartita l' Apostolica « Benedizione, il Presidente generale umiliava ai suoi piedi gli atti del VI Congresso cattolico, ed i rappresentanti delle singole regioni coll' Associazione giovanile di

S. Alfonso di Napoli presentarono l' Obolo di S. Pietro, che raggiunse una vistosa somma.

Nomine Pontificie—Il S. Padre ha nominato:

L' Emo Card. Bianchi Protettore dell'Ordine Benedettino Vallombrosano, L'Emo Card. Howard Protettore dell' Opera della S. Infanzia, e protettore delle Religiose Agostiniane di S. Marta,

Il Rmo P. Calenzio dell' oratorio, ed il Prof. Orazio Marucchi Scrittori della Biblioteca Vaticana.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre ha diretto un elegantissimo Breve all'Emo Card. Vicario per promuovere la letteratura classica nel Clero. Lo daremo nel prossimo fascicolo.

—Il dì 4 sp., giorno dell' Ascensione, sotto la direzione dell'Ingegnere Mannucci nei giardini Vaticani venne posta da Mons. Marinelli, Sagrista dei Palazzi Apostolici, la prima pietra pel Monumento in memoria del Concilio Vaticano. In un tubo di piombo venne rinchiusa una pergamena con varie medaglie di oro, di argento, e di rame, coniate per la circostanza.

Il S. Padre ha conferito il gran Cordone dell'Ordine di Pio IX a S. E. il Principe di Caraman-Chimay, ministro degli Affari esteri del Belgio, e la gran Croce dell'Ordine di S. Gregorio Magno all' eloquente oratore francese Conte Alberto de Mun.

—Per la ricorrenza dell' Ottavo Centenario di Gregorio VII l'Emo Card. Howard, Arciprete della Basilica Vaticana pontificò solennemente sull'altare della Cattedra: il Rmo Capitolo assisteva alla messa pontificale.

Mons. Snichers, Arcivescovo di Utrect, presentò al S. Padre il Pellegrinaggio Olandese: fra i componenti eravi un membro della prima Camera Olandese, e varii rappresentanti ecclesiastici e secolari di quelle provincie olandesi.

—Altre due parrocchie si sono aperte in Roma: quella di S. Vitale, e l'altra di S. Maria degli Angeli.

—Le autorità civili di Viterbo, senza le debite facoltà, nel 19 u. s. demolirono il mausoleo di Papa Clemente IV, aprirono l' urna ov'era la salma del Pontefice, e postala in una cassa, la depositarono nel Palazzo Municipale per trasferirla col monumento marmoreo nella pinacoteca dell'ex Chiesa di S. Francesco. Questo fatto ha destata la indignazione di tutti.

—Le feste centenarie di S. Gregorio in Salerno sono state solenni e splendidissime. Vi sono intervenuti l'Arciv. di Aquila Mons. Vicentini, il quale colla sua nota valentia oratoria ha celebrate in un triduo le lodi del S. Pontefice, i Vescovi di Muro Lucano, di Andria, di Nusco, di Pozzuoli, la Federazione cattolica e l'associazione operaia napolitana, l'Associazione giovanile di S. Alfonso, i Comitati generali e regionali d'Italia ed altre rappresentanze. Il gran Pontificale celebrato dall'Arciv. Mons. Laspro, la musica a grande palestrina, l'accordo meraviglioso dei cantori, la bella ed imponente processione, il Duomo magnificamente addobbato, e l' affluenza di numeroso popolo sono riuscite di stupendo effetto, e la festa degna del gran Pontefice.

—Le monache di S.ª Caterina in via Magnanapoli a Roma sono state espulse dal loro Convento!

—A Bologna si è fondata un' Associazione sotto il protettorato del Card. Pecci, per implorare da Maria Immacolata e dal Cuore di Gesù la conversione delle donne pagane.

—In Palermo è caldeggiata dal Card. Arciv. Celesia una bellissima Opera, che ha per iscopo di rimettere gli artisti nel retto sentiero, e di difenderli dalle insidie settarie: è intitolata *Consolati operai cattolici*.

—

La fede progredisce mirabilmente nell'estremo Oriente, non ostanti le persecuzioni che infierirono lo scorso anno in molte missioni della Cina e dell'Indo-China. 22 Vescovi e 693 missionarii in un popolo infedele di 220 milioni di anime prestano i soccorsi della religione a 861 mila cattolici. Nello scorso anno i sacerdoti delle missioni estere di Parigi nei loro 25 Vicariati riceverono l'abiura di 16,185 pagani e di 300 eretici. I battezzati in punto di morte furono 129,673.

—Mistress Margitt, moglie del medico di questo nome a Leicester, e Lord Neville, figlio del Marchese di Abergavenny a Melburne in Australia, sono entrati nel grembo della Chiesa cattolica.

—L'Imperatore di Austria ha risoluto di erigere, di accordo coll'Episcopato, un grandioso Istituto Apostolico, destinato a formar missionarii pel Sudan, per l'Africa Orientale, ed in generale pel Levante.

—Il governo francese ha decretata la profanazione della Chiesa del Panteon, dedicata alla patrona di Parigi S.ª Genoveffa, deputandola per tumulazione degli uomini illustri. Quell'Emo Card. Arcivescovo emise una energica protesta all' indirizzo del ministro dei culti, il quale rispose con una lettera insulsa ed irriverente. Il giornale francese Gaulois, niente clericale, chiama *mascalzone* quel ministro pel villano oltraggio all'eminente e venerabile personaggio. Nel prefato tempio con pompa ufficiale e concorso di massoni fu recato il cadavere di Victor-Hugo, che morì senz'alcun conforto religioso. Il Card. Guibert scrisse ai parenti di lui, affinchè il moribondo si fosse riconciliato con Dio, e gli fu risposto che avea espressamente dichiarato di non voler preti nei suoi ultimi momenti!

—I padri della Badia di Lerins hanno eretto una pia Associazione di preghiere universale e perpetua per la liberazione delle anime del Purgatorio, benedetta dal S.Padre.

—Cresce d'importanza ogni dì più la sottoscrizione di offerte pel tempio del S. Cuore in Parigi. Due generosi cattolici, che han voluto serbare l'incognito, hanno offerte L. 30 mila. Finora la somma raccolta ascende a 15 milioni, e 300 mila franchi.

—Sono morti: Mons. Eligio Cosi Vesc. tit. di Prienne e Vicario Apostolico della Provincia di Scian-tan, e Mons. Francesco Caminero, preconizzato Vescovo di Leon in Ispagna nell'ultimo Concistoro.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Circa l'assistenza che si deve all'Arcidiacono, promosso a Vescovo.

Venafrana, Servitii altaris—13 Giu. 1885—Nel Coro di Venafro, come fu detto altrove (Vol. III, P. III, p. 147), vi ha un triplice ordine di capitolari: i prebendati, che formano propriamente il capitolo, gli eddomadarii, ed i soprannumerarii, che tutti si attribuiscono il titolo di canonici.

Gli eddomadarii (ora ridotti a sei), in forza degli statuti, debbono assistere da ministri all'Arcidiacono, quando celebra solennemente.

Or l'Arcidiacono presente, già promosso a Vescovo, non può solennemente celebrare che con rito pontificale; e perciò deve avere non solo i due ministri, ma ancora il presbitero assistente.

Gli eddomadarii, contenti di assisterlo da ministri, non voleano soggettarsi al servizio del presbitero, dicendo esser questo un peso non imposto dagli statuti, e pel quale dovea pensare l'Arcidiacono Vescovo.

Questa causa, portata innanzi la S. C., fu discussa il dì 18 aprile 1885, ma ne fu differita la decisione con la formola *Dilata*. Riproposta il dì 13 giugno 1885, al dubbio: *An et quomodo canonici hebdomadarii teneantur explere munus presbyteri adsistentis in casu*—la S. C. rispose: *Affirmative, absque tamen emolumento.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Le costituzioni di quel Capitolo impongono agli eddomadarii il peso d'intervenir tutti al Coro nelle solennità e di assistere all'Arcidiacono nelle funzioni. Or le costituzioni vogliono intendersi secondo le rubriche, e queste prescrivono che nei pontificali fa d' uopo attenersi strettamente al Cerimoniale dei Vescovi che vuole il servizio del presbitero (Gavant. *Part.* 1 *in rub. gen. can. et observ. prael. n.* 37, *et part.* 2, *tit.* 9, *n.* 5 *rub.*).

b) Il fine di quel disposto delle costituzioni è di provvedere al decoro ed al lustro delle sacre funzioni: il che non si conseguirebbe senza il presbitero assistente, tolto dal medesimo collegio.

c) Nel caso non mancava la consuetudine. Giacchè fin dal 1869 gli eddomadarii han prestato il servizio di presbitero al presente Arcidiacono Vescovo. Or questa consuetudine è ragionevole, è secondo la legge, ed è legittimamente prescritta, e però, giusta il Reiffenstuel (*Lib.* 1 *Decret. tit.* 4, *n.* 34) procede a somiglianza della prescrizione.

II.

Patroni che chiedono gli alimenti dalle rendite del beneficio.

Sutrina. Aperitionis oris et Capellaniae—13 Giu. 1885—Nella Cattedrale di Sutri, tra i beneficii conservati dall'attuale Governo, è una Cappellania sotto l' invocazione di S.ª Dolcissima, col peso al beneficiato della residenza, della celebrazione di alquante Messe, dell'assistenza al Coro e del servizio all'altare nelle feste anche abrogate.

Intorno alla nomina del Cappellano, uno dei compatroni, Giuseppe Falcinelli, mosse più volte liti presso la S. C. (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 427). Ultimamente, nel 1 ottobre 1883, stante la sua povertà, ottenne per grazia il seguente rescritto Pontificio: « Attentis etc. pro gratia suspensionis nominationis ad quinquennium, si tamdiu... ad hoc ut deputetur interim ab Episcopo idoneus ecclesiasticus administrator eiusdem beneficii, qui satisfactis prius oneribus beneficio inhærentibus, superfuturos reditus eroget in oratoris subsidium, arbitrio et conscientiae eiusdem Episcopi ».

Conosciutosi questo rescritto da Fran-

cesca Pergolini - Falcinelli, un'altra dei patroni della cappellania, questa, a nome ancora di due sorelle, fè ricorso al S. P. chiedendo l'*aperitionem oris* contro il menzionato Rescritto, come orrettizio e surrettizio, e insieme domandando « o di partecipare anch'esse della grazia concessa, mentre anch'esse versano nella medesima condizione di lui, ed anch'esse son bisognose, o piuttosto di usare del dritto che hanno di nominare al benefizio un degno ed idoneo ecclesiastico, senz'altra dilazione ».

Il Vescovo, interrogato, riferì non essere false le asserzioni delle oratrici, delle quali egli fino allora non aveva avuto notizia; per contrario non esser vere talune cose allegate dal Falcinelli per ottenere quel rescritto. Aggiunse, le rendite del beneficio essere di presente sequestrate dall' Economato, per mancanza di titolare, e sotto questo rispetto riuscire inutile il rescritto concesso al Falcinelli.

La S. C. discussa maturamente la quistione, ai dubbii:

I An intret arbitrium pro aperitione oris in casu: Et quatenus affirmative:

II An et quomodo annuendum sit precibus ab oratricibus porrectis in casu;

Il dì 13 giugno 1885 rescrisse:

Ad I Negative; sed esse locum declarationi, prout infra.

Ad II Pro nova provisione, reservato tamen subsidio 100 *libellarum favore Iosephi Falcinelli ad quinquennium, et reducto onere Missarum ad sex, facto verbo cum SS.mo.*

Corollarii:

a) L'*arbitrium aperitionis oris*, con che si viene a discutere sul valore di qualche atto del Sommo Pontefice, non è da ammettere facilmente, così richiedendo la suprema dignità del Capo augusto della Chiesa. Si concede solo quando è evidentissimo il vizio di orrezione e surrezione (Rota *in Romana, Aperit. oris* 21 *aprile* 1815 § 8 *cor. Piccolomini; Verulana, Pensionis,* 14 *iun.* § 5, *cor. Serlupi; Romana, super aper. or.* 15 *iun.* 1818 § 3, *cor. Odescalchi).*

b) Anzi tale dev'essere la falsità delle cose esposte, da potersi giudicare che il Papa se ciò avesse conosciuto, non avrebbe concessa la grazia (Buratt. *dec.* 883 *n. 6, decis.* 118, *n.* 17—De Luca *de Iurisdict. disc.* 9, *n.* 7—Fagnanus *in cap. Ad nostram de Coniug. servor. num.* 14).

c) I proprii diritti debbono sperimentarsi a tempo utile, poichè *vigilantibus et non dormientibus iura succurrunt,* e però la dilazione o la negligenza nuoce assai alla causa di chi n'è in colpa (Gyriac. *Controv.* 103 *n.* 25 — Iorius *de Solemnit. in contract. minor. glossa* 11, § 11, *n. 72*—Pitonius *de controv. patron. alleg.* 61, *n.* 37).

d) Giusta la pratica della Dateria, in egual concorso di domanda, ha la preferenza quella che fu presentata prima (Amiden, *de stylo Datariae c.* 15 § 15, *n.* 38 *et* 39—Mandosius *Cons.* 16, *n.* 18 *et* 22—Pitonius *de Controv. patronor., all.* 52, *n.* 65).

e) Ai patroni dei beneficii, che ne abbisognano, si debbono gli alimenti (Lambert. *de Iurepatr. l.* 3, *q.* 3, *a.* 6, *n.* 3 —Ventrigl. *in praxi par.* 2, *annot.* 1, § 4, *n.* 34— Piton. *de contr. patron. alleg.* 29 *n.* 17.)

f) La S. C. del Conc. ha soluto sempre provvedere, nel miglior modo, all'inopia dei patroni, talune volte con sospendere la nomina dei beneficiati, tal'altra con ridurne gli oneri, e certe altre affidando al patrono l'amministrazione del Beneficio (*In Taurinen,* 30 mar. 1776 *Ferrarien, Reductionis missarum* 22 febr. 1793; *Ianuen, Cappellaniae* 21 aug. 1818, *Sorana, Suspensionis nominat.,* 3 dec. 1831 etc).

g) Nel caso la S. C. non ha creduto concedere l'*aperitionem oris*, avendo potuto provvedere con una semplice dichiarazione.

E il rescritto del 13 giugno 1885, non è stato che una semplice dichiarazione di quello del 1 ottobre 1883. La Pergolini è stata posposta al Falcinelli, avendo questi assai più prima ed a tempo utile presentate le sue istanze alla S. C.

III.

Quando il parroco possa essere esonerato dalla pensione imposta sulla sua congrua.

Mandelen. Aperitionis oris et pensionis —13 Giu. 1885—Con Lettere Aposto-

liche del dì 4 maggio 1881 fu imposta la pensione di annue L. 100 sulla congrua parrocchiale di *Mompeo* in Dioc. di Poggio Mirteto, a favore del sac. Luigi Bonacasata che avea rinunziato alla detta parrocchia.

La prefata pensione fu pagata esattamente dal primo successore, e anche, nel primo anno, dal secondo. Questi però non volle appresso più adempire, allegando la notevole diminuzione delle rendite parrocchiali.

Il Vescovo interrogato, riferì che le rendite davano un netto di annue L. 970, e lo mostrò con ciò che pagavasi di tasse fondarie e con altre prove.

Laonde la S. C. il dì 13 giugno 1885 ai dubbii:

I. An intret arbitrium aperitionis oris in casu.

II. An et quomodo solvenda sit pensio in casu.

Rispose:

Ad I. Negative in omnibus et amplius.

Ad II. Provisum in primo.

Si raccolga:

a) Allora solamente può concedersi che una pensione venga ridotta, o condonata, quando sia chiaro ad evidenza che le rendite del beneficio non bastano a sostenerla (Lotterius *de re benef. l.* 1, *q.* 42—S. C. C. *in Reatina, pensionis* 15 dec. 1804 et *in Firmana, pensionis* 17 mar. 1827).

b) Una pensione legittimamente imposta deve pagarsi, sotto grave obbligazione, dal beneficiato, giacchè questi, accettando il beneficio gravato di pensione, si è obbligato, come per contratto, col pensionario, al pagamento (Schmalzgrueber *in Iure eccles. univ. tom.* 5, *p.* 1, *tit.* 12, *n.* 26, *dub.* 6—Ferraris, v. *Pensionarius, n.* 108).

IV.

Come debba procedersi contro gli ecclesiastici accusati d'incontinenza.

Cajetana. Privationis parœciæ — 13 Giu. 1885—Molte e gravi accuse d'incontinenza, fin dal 1859, pesavano sopra un parroco della Dioc. di Gaeta. Se ne commossero i privati, i pubblici funzionarii, e fino il Ministro sopra il culto, i quali ne fecero rimostranze a quell'Arcivescovo. Per le politiche vicissitudini si dovè soprassedere dal canonico procedimento. Non ostante che il parroco fosse stato, appresso, punito col carcere e coll'esilio, d'ordine dell'autorità civile, per le sue turbolenze, non profittò gran fatto. Ottenuto di ritornare alla sua cura, vi suscitò di nuovo scandali e amarezze.

L'attuale Arcivescovo, preso possesso nel 1876 di quella Sede, e conosciuti i fatti di quel parroco, il quale, per giunta, era quasi cieco, gl'inibì la celebrazione della S. Messa come irregolare, lo sospese dall'amministrazione della parrocchia, e vi costituì un economo provvisorio. Il parroco querelò l'Arcivescovo presso i tribunali civili; ma tosto smise il giudizio, scusandosi presso la S. Sede con dire che credeva tuttavia in vigore l'art. 20 del Concordato. Intraprese invece una carica violenta presso la S. Sede contro l'economo e contro l'Arcivescovo.

Il dì 8 gennaro 1883 vennero mosse contro di lui formali accuse, onde fu iniziato il processo. Molti reati gli furono apposti. Egli protestava contro ciascun testimone come sospetto, e sopratutto contro la Curia, dicendo a se nemico il vicario generale, ed impugnava i fatti, come quelli che, secondo lui, poggiavansi solo sopra vaghi sospetti e dicerie, suscitati dai malevoli. Ma la S. C., udito l'Ordinario, cui avea data facoltà di procedere sommariamente alla destituzione del parroco, rescrisse:

« Non obstante parochi protestatione, Archiepiscopus procedat ad ulteriora, usque ad sententiae emanationem ».

La sentenza fu data il 21 maggio 1884 del tenore seguente:

« Attentis etc... iustitiam et caritatem prae oculis habentes, iudicamus ac dicimus R. D. N. N. parocho etc. assignandum bimestre a die notificationis huius sententiae computandum ut parochiale officium et beneficium resignet... et quatenus ipse huic sententiae obsistens parochiale officium et beneficium ut supra infra bimestre non resignet, ab officio et beneficio parochiali iam dicto iuridice removendum et privandum, prout nunc pro tunc iudicialiter et definitive remotum dicimus et declaramus. De subsidio autem et pensione ex parochialibus

proventibus parocho N. N. concedendo et assignando iuxta votum promotoris fiscalis, remittimus supremo iudicio Ecclesiae illius charitati operibus afflictum commendantes ».

Da questa sentenza il parroco fu sollecito muovere appello presso la S. C. —La quale il dì 13 giugno 1885, librate maturamente le lunghe deduzioni dell'avvocato di lui, e le contrarie esibite d'officio, al dubbio: *An sententia Curiae Caietanae sit confirmanda in casu*— rispose: *Sententiam esse confirmandam, et amplius.*

Donde gl' importanti corollarii:

a) L'eccezione di sospetto mossa dall' imputato contro i testi o contro il giudice, dev'essere dimostrata con prove concludenti. Quando queste prove mancano, l' eccezione vien rigettata: *Quod gratis asseritur, gratis reiicitur.*

b) Siffatta eccezione deve sempre rigettarsi quando si tratta non di pochi testimonii, ma di molti, fra i quali si trovano persone probe e coscienziose che non hanno attinenza alcuna con l' imputato, massime poi quando dichiarino aver deposto solo per obbligo di giustizia.

c) Quand' anche un testimone, fuori giudizio, ritratti la sua deposizione, deve starsi nondimeno alla deposizione giudiziaria e giurata. Si ascolti il Reiffenstuel *(in Lib.* 2 *decret. n.* 335 *De test.* et attest.): « Si testis sub iuramento deponit unum in iudicio, sed contrarium eius vel iam antea dixerat extra iudicium, vel postea extra illud dicat, etiam expresse fatendo quod falsum in iudicio dixerit; nihilominus standum est dicto iudiciali, nisi contrarium aliunde probetur ».

d) In materie d' incontinenza *quae suapte natura latebras quaerit*, non possono per lo più dimostrarsi i fatti criminosi: basta perciò che questi vengano provati da indizii più o meno rimoti. Onde la legge canonica, in ordine alle pene, non solo ha per concubinario chi evidentemente e con piene pruove sia convinto di turpe commercio ; ma quelli altresì che si trovano in notorio sospetto di concubinato. Così il de Angelis *(ad tit.* 2 *Decret. lib.*. 2. *n.* 2.) « Concubinarii clerici sunt vocati non modo illi qui turpiter cum aliqua fœmina viverent, sed et qui suspectae mulieris cohabitationem servarent.... Nec necesse est notorium esse concubinatum vel incontinentiam, dummodo probari possit suspicionem notoria incontinentiae vel concubinatus deferente fama; ita ut Episcopus sine strepitu et figura iudicii, sed sola facti veritate inspecta, procedere possit ».

e) Il conversare nascostamente e da solo spesso con donna sospetta , massime nelle ore notturne, induce gravissima presunzione di dritto e di fatto contro un chierico (De Angelis l. c.).

f) Benchè le testimonianze talvolta sieno singolari di qualche fatto specifico, nondimeno si congiungono insieme a formare una prova piena, quando tendono allo stesso fine. « Quamvis enim (dice il Reiffenst. *in Lib.* 2 *Decret.*, *tit.* 20 *n.* 298) adhuc possent dici testes singulares, eo quod deponant de alio et alio actu specifico; nihilominus, quod testes etiam singulares coniungantur ad plenam probandum, quando tendunt ad eumdem finem, licet per diversa media (nempe iuxta alios DD. si sunt adminiculativi desumitur ex *cap. ult. De success. ab int. test.;* ac notat Abbas *ibid. n.* 17, Alexander *cons.* 76 *n.* 4 *et* 5 *lib.* 6; Mascardus *De probat. concl.* 379 *n.* 14 allegans alios: et concordant dicta superius *tit. praec.* § 4 *n.* 99. 100, ubi ostensum est quod ex pluribus probationibus imperfectis constituatur una perfecta iuxta prudens iudicis arbitrium ».

g) È vero che il Tridentino nella privazione dei beneficii richiede la pena graduatoria con la trina ammonizione *(Sess.* 25 *c.* 14 *de ref.);* ma ciò va detto solo pei beneficii semplici e senza cura (De Angelis *in lib.* 3 *Decret. tit.* 2, *n.* 2). Pei parroci, il prefato Concilio vuole una procedura più spedita, imponendo ai Vescovi nella *Sess.* 21 *cap.* 6 *de ref.* « Eos qui turpiter et scandalose vivunt postquam praemoniti fuerint, coerceant et castigent; et si adhuc incorrigibiles in sua nequitia perseverent, et appellatione quacumque remota, privandi facultate habeant ».

h) Il Reiffenstuel insegna cose anche più gravi *(in Lib.* 3 *Decret.* tit. n. 5 segg.): « Quia igitur, egli dice, iure antiquo propter fornicationem qualificatam riteque probatam, poterat clericus puniri poena privationis beneficii, ac depositionis absque alia praevia monitione per iura proxime allegata: idem dico

m etiam pro nunc de clerico concu-
nario quando notorie constat de actuali
altiplicata fornicatione ipsius... item
od monitio solum requiratur ad in-
rrendam ipso facto poenam privationis
ructuum etc. non vero facto ad poenas
sacris canonibus vel statutis ecclesia-
m antiquis impositas ».

V.

Riduzione dei pesi a favore di un parroco.

Firmana. Reductionis onerum — 13
.n. 1885—*Per summaria precum*—Il
apitolo della Chiesa collegiata di Mon-
Giorgio in Dioc. di Fermo, avea ot-
nuto dal S. Padre che molti oneri di
legati fossero ridotti alla sola messa
ventuale, da applicarsi dai 10 su-
rstiti canonici pei benefattori e fon-
tori di quei legati, con questo dippiù
e venendo a morte alcuno dei canonici,
sua quota non dovesse gravare so-
a i superstiti.

Or il can. curato di detta Chiesa, Luigi
Bello, espose al S. Padre che in quel-
petizione fu incluso un certo cano-
ato della famiglia *Passari*, del quale
li era chiamato a soddisfare i pesi se-
ndo la ottenuta riduzione, ma non si
ce menzione del canonicato curato già
acante, per scarsezza di rendite, da ben
anni. Or essendosi ottenuta dai pa-
oni del canonicato Passari l'unione di
el beneficio al Canonicato con cura,
trovandosi egli investito di quel dop-
o beneficio, supplicò il S. Padre ad
imerlo da altri *pesi* che dovrebbe sop-
rtare per l' unione de' beneficii.

La S. C., considerando:

a) Che le rendite tutte di quel doppio
neficio non arrivavano che ad annue
. 900, scarsa congrua, oggidì, per un
arroco;

b) Che in tanta esiguità di rendita era
applicare il principio dell'equità pre-
oria *de minimis curandum non esse;*

c) Che le preci del supplicante ven-
ero corroborate dal favorevole ed una-
ime suffragio del Capitolo e del Ve-
covo;

Il dì 13 giugno 1885, benignamente
escrisse:

Pro gratia absolutionis, tum quoad praeteritum, tum quoad futurum, durante tempore praecedentis indulti, facto verbo cum SS.mo.

VI.

Se i canonici infermi, giubilati o impediti per morte dei congiunti, possano partecipare alle distribuzioni incerte.

Isernien. Distributionum — 13 Giu. 1885—*Per summaria precum*—Il Vescovo d'Isernia, con data del 7 febbr. ult. espose alla S. C. come segue:

« Il Capitolo d'Isernia, per immemorabile consuetudine, come dice, ammette alla partecipazione degl' incerti anche quelli che per infermità o per causa di morte dei parenti non prendono parte a tali straordinarie funzioni, ed alle associazioni dei cadaveri. Ora poichè in Lucidi mi pare di vedere stabilito il contrario, prego V. E. di volermi illuminare e farmi conoscere:

« 1°. Se debba rispettarsi tale consuetudine.

« 2°. Nell'affermativa, se ne possano godere egualmente i canonici giubilati, quando fossero infermi o impediti per morte dei loro parenti ».

La S. C. ingiunse al Vescovo di richiedere in iscritto l' attestazione e il voto del capitolo, che furono unanimi e favorevoli. Dopo ciò, il dì 13 giugno 1885 rescrisse:

Ad I et II Affirmative, dummodo non obstet voluntas dantis et fundatoris.

Resta perciò confermato:

a) I canonici giubilati e legittimamente lontani dal coro partecipano a tutte le distribuzioni che provengono da anniversarii fissi, purchè non osti la volontà de' testatori; non già agli emolumenti che provengono da funerali ed anniversarii incerti, e da altre incerte e straordinarie funzioni (S. C. C. *Aquipenden.* 9 apr. 1719; *Spoletana* 29 nov. 1770; *Lucana* 27 nov. 1852; *Pisana* 3 iun. 1843; *Terracinen* 28 dec. 1826; *Calaritana* 17 sept.—Pitonius *Discept.* 1 n. 35.)

b) Ma se la consuetudine del luogo portasse che anche agl'incerti partecipino gl'infermi ed i giubilati, siffatta

consuetudine deve mantenersi (S. C. C. *Aquilana* 6 iun. 1745 — *Savonen* 8 dec. 1745).

Sacra Congregazione de' Riti

Sul canto Corale della Messa e sulle sepolture nei muri laterali delle cappelle.

Marsicen et Potentin—Rev.mus *Tiberio Durante* hodiernus Episcopus Marsicen et Potentin Sacrae Rituum Congregationi insequentia dubia vernaculo idiomate expressa pro opportuna solutione humillime subjecit, nimirum:

Dubbio 1.° Nella Chiesa Cattedrale di Potenza è costume di celebrare la Messa Conventuale sempre col suono dell'organo, tranne i tempi vietati dalle Rubriche, nè il Coro suole cantare nulla fuorchè il *Credo*, lasciando che l'organista , neanche chierico , ei solo canti sempre il *Gloria* ed il *Sanctus*, con tutto il resto, anche nelle Messe Pontificali. È degno d' approvazione o almeno di tolleranza quest'uso ?

Dubbio 2° Nei publici Cimiteri si costruiscono oggidì Cappelle gentilizie , ove si celebra la S. Messa , malgrado vengano sepolti i cadaveri, non già sotterra , ma nei muri laterali delle stesse cappelle in tante nicchie superiori alla stessa. È lecito celebrare i divini uffici in siffatte Cappelle?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, auditoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibusque mature perpensis, ita rescribendum censuit :

Ad 1.^{m} *Praxis exposita uti abusus eliminanda.* Ad 2.^{m} *Licere in casu. Atque ita rescripsit, ac servari mandavit,* die 29 Maji 1885.

D. *Cardinalis* BARTOLINUS *S.R.C. Praef.*
Laurentius Salvati S. R.C. Secretarius.

Sacra Congregazione del S. Ufficio

Dubbii circa la scomunica minore, e l'assoluzione del complice.

Ill.me et Rev.me Dne,

Litteris diei 25 praeteriti Maii Amplitudo Tua supremae huius Congregationis examini proponebat tria sequentia dubia:

1. Fere omnes Constitutionis *Apostolicae Sedis* commentatores docent, excommunicationem minorem vi huius Constitutionis abolitam esse. Utrum haec sententia tuto doceri possit in seminario

2. Iterum omnes eiusdem Constitutionis commentatores docent illum Confessarium excommunicationi non subiici qui complicem in peccato turpi absolvere fingit; sed reipsa non absolvit. Contrarium tamen declaravit S. Poenitentiaria die 1 Martii 1878. An potest Oratori permittere ut in suo Seminario doceatur praefata commentatorum sententia? responso S. Poenitentiariae opposita?

3. An permittere potest in suo Seminario tamquam probabilis doceat nonnullorum recentiorum opinio , quae liceat infantem in utero matris occidere ad matrem relevandam, si alias mater et infans perituri sint ?

Porro Emi Patres una mecum Inquisitores Generales in Congregatione habita Feria IV, die 5 vertentis Decembris ad examen revocarunt primum et alterum ex propositis dubiis. Siquidem tenuium cum sit obiectum plurium petitionum quae ab aliis quoque Ordinariis transmissae sunt, adhuc penes supremum hunc Ordinem in studiis est (1).

Iam vero ad 1.^{m} iidem Emi Patres responderunt: *Affirmative.* Ad 2.^{m} ve *Negative*: facto verbo cum SSmo. quo utrumque.

Cum autem SSmus D.N. has E.morum PP. resolutiones ac responsiones approbare ac plene confirmare dignatus eas Amplitudini Tuae pro tui nominis communico; ac impensos animi sensus Eidem testatos volo, cui fausta omnia a D.no precor.

Amplitudinis Tuae,

Romae, die 10 decembris 18

Illmo e Rmo Dno Epis: Petrocorie

Add.mus uti Frater

ALOYSIUS CARD. BILIO.

(1) Demmo a pag. 164 del Vol. III P. III dichiarazione sulla liceità della *craniotom*

DE STVDIIS LITTERARVM IN SACRO SEMINARIO ROMANO PROVEHENDIS

DILECTO FILIO NOSTRO

LUCIDO MARIAE TITVLO SESSORIANO

S. R. E. PRESBYTERO CARDINALI PAROCCHI

NOSTRO IN VRBE VICARIO

LEO PP. XIII.

DILECTE FILI NOSTER

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Plane quidem intelligis, quod saepe Nos et non sine caussa diximus, summa esse contentione et assiduitate enitendum, ut Clericorum ordo quotidie magis doctrinarum cognitione floreat. Cuius necessitatem rei maiorem efficit natura temporum: propterea quod in tanto ingeniorum cursu tamque inflammato studio discendi, nequaquam posset Clerus in muneribus officiisque suis cum ea, qua par est, dignitate atque utilitate versari, si quae ingenii laudes tanto opere expetuntur a ceteris, eas ipse neglexerit. — Hac Nos de caussa ad disciplinam eruditionis, praesertim in alumnis sacri ordinis, animum adiunximus: et a scientia rerum graviorum exorsi, philosophiae theologiaeque studia ad veterum rationem, auctore Thoma Aquinate, revocanda curavimus: cuius quidem opportunitatem consilii is ipse, qui iam consecutus est, exitus declaravit. — Verum quoniam permagna doctrinae pars, et ad cognitionem iucunda et ad usum urbanitatemque longe fructuosa, humanioribus litteris continetur, idcirco nunc ad illarum incrementa nonnihil constituere decrevimus.

Quod primo loco illuc pertinet, ut suum Clerus teneat decus: est enim litterarum laus multo nobilissima: quam qui adepti sint, magnum aliquod existimantur adepti; qui careant, praecipua quadam apud homines commendatione carent. — Ex quo intelligitur, quale esset illud Iuliani imperatoris callidissimum et plenum sceleris consilium, qui ne liberalia studia exercerent christianis interdixerat. Futurum enim sentiebat, ut facile despicerentur expertes litterarum nec diu florere christianum posse nomen, si ab humanitatis artibus alienum vulgo putaretur. — Deinde vero quoniam ita sumus natura facti, ut ex iis rebus quae sensibus percipiuntur ad eas assurgamus quae sunt supra sensus, nihil est fere ad iuvandam intelligentiam maius, quam scribendi virtus et urbanitas. Nativo quippe et eleganti genere dicendi mire invitantur homines ad audiendum, ad legendum: itaque fit ut animos et facilius pervadat et vehementius teneat verborum sententiarumque luminibus illustrata veritas. Quod habet quamdam cum cultu Dei externo similitudinem: in quo scilicet magna illa inest utilitas, quod ex rerum corporearum splendore ad numen ipsum mens et cogitatio perducitur. Isti quidem eruditionis fructus nominatim sunt a Basilio et Augustino collaudati: sapientissimeque Paulus III decessor Noster scriptores catholicos iubebat stili elegantiam assumere ut haeretici refellerentur qui doctrinae laudem cum litterarum prudentia coniunctam sibi solis arrogarent.

Quod autem litteras dicimus excoli a Clero diligenter oportere, non modo nostrates intelligimus, sed etiam graecas et latinas. Immo apud nos plus est priscorum Romanorum litteris tribuendum, tum quod est latinus sermo religionis catholicae Occidente toto comes et administer, tum etiam quia in hoc genere aut minus multo aut non nimis studiose ingenia exercent, ita ut laus illa latine cum dignitate et venustate scribendi passim consenuise videatur. — Est etiam in scriptoribus graecis accurate elaborandum: ita enim excellunt et praestant in omni genere exemplaria graeca, nihil ut possit politius perfectiusque cogitari. Huc accedit quod penes Orientales graecae litterae vivunt et spirant in Ecclesiae monumentis usque quotidiano: neque minimi illud faciendum, quod eruditi graecis litteris, hoc ipso quod graece sciunt, plus habent ad latinitatem Quiritium facultatis.

Quarum rerum utilitate perspecta, Ecclesia catholica, quemadmodum cetera quae honesta sunt, quae pulchra, quae laudabilia, ita etiam humanarum litterarum studia tanti semper facere consuevit, quanti debuit, in eisque provehendis curarum suarum partem non mediocrem perpetuo collocavit. — Revera sancti Ecclesiae Patres, quantum sua cuique tempora siverunt, exculti litteris omnes: nec in eis desunt, qui tantum ingenio et arte valuerunt, ut veterum romanorum graecorumque praestantissimis non multum cedere videantur — Similiter hoc summum beneficium Ecclesiae debetur, quod libros veteres poetarum, oratorum, historicorum latinos graecosque magnam partem ab interitu vindicavit. Et, quod nemo unus ignorat, quibus temporibus bonae litterae vel per incultum et negligentiam iacerent, vel inter armorum strepitus Europa tota conticescerent, in communibus monachorum ac presbyterorum domiciliis unum nactae sunt ex tanta illa turba barbariaque prefugium. — Neque praetereundum, quod ex romanis Pontificibus

decessoribus Nostris plures numerantur clari scientia harum ingenuarum artium, quas qui tenent eruditi vocantur. Quo nomine permansura profecto memoria est Damasi, Leonis Gregoriique magnorum, Zachariae, Silvestri II, Gregorii IX, Eugenii IV, Nicolai V, Leonis X. Et in tam longo Pontificum ordine vix reperiatur, cui non debeant litterae plurimum. Providentia enim munificentiaque illorum, cupidae litterarum iuventuti passim scholae et collegia constituta: bibliothecae alendis ingeniis paratae: iussi Episcopi ludos aperire in Dioecesibus litterarios: eruditi viri beneficiis ornati, maximisque propositis praemiis ad excellentiam incitati. Quae quidem tam vera sunt, tamque illustria, ut ipsi saepe Apostolicae Sedis vituperatores, praeclare romanos Pontifices de studiis optimis meritos, assentiantur.

Quamobrem et explorata utilitate et exemplo decessorum Nostrorum adducti, curare diligenterque providere decrevimus, ut huius etiam generis studia apud Clericos vigeant et in spem gloriae veteris revirescant. Sapientia autem operaque tua, dilecte fili Noster, plurimum confisi, hoc, quod exposuimus, consilium in sacro Seminario Nostro Romano exordiemur: nimirum volumus, ut in eo certae destinataeque scholae adolescentibus aperiantur acrioris ingenii diligentiaeque: qui emenso, ut assolet, Italicarum, latinarum, graecarumque curriculo litterarum, possint sub idoneis magistris limatius quiddam in illo triplici genere perfectisque contingére. Quod ut ex sententia succedat, tibi mandamus ut viros idoneos deligas, quorum consilium atque opera, Nobis auctoribus, ad id quod propositum est adhibeatur.

Auspicem divinorum munerum, benevolentiaeque Nostrae testem tibi, dilecte fili Noster, Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die xx Maii Anno MDCCCLXXXV, Pontificatus Nostri Octavo.

LEO PP. XIII.

DELLA PROVVISTA
DELLE CHIESE PARROCCHIALI
E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont.—V. pag. 88 di q. P.)

—

ARTICOLO XIII.

Esame orale e morale e Scrutinio

SOMMARIO—1. Adunanza—2. Statini e note sommarie—3. Oggetto dello scrutinio.—4. Esame orale—5. Giudizio di tale esperimento—6. Continuazione dell'esame orale—7. Esame *degli scritti*—8. La concione—9. Le quistioni risolute—10 Esame delle doti morali. II. Precauzione dopo lo scrutinio.

1. *Adunanza.* Nel giorno e nell'ora indicata o intimata si adunano gli esaminatori presso l'Ordinario. Questa è l'ultima sessione, sicchè fa d'uopo stare in permanenza. Ciascuno prende posto, come si deve, secondo il dritto collegiale. Dinanzi al Presidente si pone il Concilio di Trento, il Catechismo Romano ed il Breviario. Vi è chi custodisce l'uscio, ed esegue gli ordini. I candidati si trovano riuniti in un luogo, da designarsi, con lo scopo che nulla possano udire di ciò che si dice nella sala del Collegio; sono custoditi, e niuno può conferire con essi; nemmeno il candidato che è uscito ed ha fatto l'esame orale, giusta l'avvertenza che segue.

2. *Statini e note sommarie.* Il cancelliere avrà redatto gli statini, ne' quali sono descritti in linea verticale, giusta l'ordine d'iscrizione, i candidati; ed in orizzontale i diversi elementi, che sono oggetto dello scrutinio: e ne avrà fatti tanti esemplari, quanti sono i membri del Collegio. Ora egli consegna le note sommarie, di cui si è fatto cenno nel V. III P. II. p. 58, e del pari detti statini, porgendo l'una e l'altro al Vescovo, o al suo vicario generale, e ad ogni esaminatore. Si trascrive la Cost. *Cum illud* §. *16 III.* « Eveniente die concursus a cancellario episcopali singulorum merita, qualitates et requisita (ut vocant), incorrupta fide deprompta a juribus tempore habili exhibitis, in scriptis summatim rediganter; porro copia epitomes tradetur non solum Episcopo, vel vicario generali vices illius obeunti, sed singillatim omnibus examinatoribus ad concursum adscitis, ut cum de scientia, tum de vita, moribus aliisque regendae ecclesiae necessariis dotibus ferant judicium. »

Il Cancelliere apre il verbale di questa sessione.

3. *Oggetto dello scrutinio.* Per determinare con autorevole chiarezza su di che si debba versare l'investigazione degli esaminatori, si riferisce quanto è fermato nella citata Cost. l. c. n. IV.:

a) « Diligenter *expendere* singulorum peritiam in evolvendo, explicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doctrinae capite, vel a SS. patribus, vel a sacro Concilio Tridentino, vel a Catechismo Romano excerpto.

b) « Pari diligentia *librare* a quolibet scripto datas responsiones quaestionibus propositis, et *deprehendere* qua quisque pollet gravitate sententiarum et elegantia sermonis in conciuncula scripto pariter exarata et textui evangelico, vel alteri dato themati accommodata.

c) « Parem, ni forte maiorem solertiam *adhibere* in perscrutandis aliis qualitatibus regimini animarum consentaneis; morum honestatem *inquirere*, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem, aliaque spectabilium virtutum ornamenta, doctrinae arcto foedere consocianda. »

Questo scrutinio così distinto e ordinato nelle parti che lo compongono, è il fondamento del giudizio che gli esaminatori devono emettere, come quello che richiede una diligente investigazione dei diversi elementi, come sopra prescritti, cioè esame orale, scritto e morale. Tutto ciò è di essenza. Il giudizio degli esaminatori non è valido se non è l'espressione di un completo scrutinio, non solo dell'esame scritto ed orale, ma ancora delle doti de'candidati. Benedetto XIV de syn. dioec. l. 4. c. 8. §. 3. dice: « Examinatores « autem priusquam concurrentes approbent, « seu idoneos renuntient ad animarum curam, non solum experiri debent eorumdem « scientiam, sed et praecipuam rationem habere probitatis, morum, prudentiae, aetatis, et ceterarum qualitatum, quibus praeditum esse oportet, cui animarum regimen « committitur. » Che questa è la mente del Tridentino manifestamente risulta dalle sue parole, « Peracto deinde examine renuncien« tur quotcumque ab his idonei judicati « fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam « gubernandam opportunis. » E con maggior chiarezza dalla seguente interpetrazione. Il Vescovo di Avila propose il seguente dubbio: « An provisio Parochialis nulla sit « si Examinatores relationem fecerint so« lum quoad litteraturam, examen vero « circa mores, aetatem et reliqua Episcopo « relinquatur » La S. Congregazione rispose: « Teneri facere relationem etiam circa « mores, aetatem et reliqua. » Venne così affermato il dovere. L'effetto poi della violazione, cioè la nullità del concorso fu dichiarata appresso, siccome afferma Fagnano *in Cap. Eam te, de aetate et qualit. n. 15.*, in questi termini: « Orta dubitatione, an sicut « Episcopo, et examinatoribus simul junctis « Concilium Tridentinum cap. 18 sess: 24 « committit examen scientiae, sic etiam « committat eisdem simul examen morum « et prudentiae, ita ut, si examen aetatis « morum et prudentiae factum fuerit a solo « Episcopo, concursus sit nullus: Die 2. « Augusti 1607 sacra Congregatio censuit, « si Examinatores non retulerint, idoneos « quoad omnes qualitates prout Concilium « requirit, nullum esse concursum.» (1) Per queste gravi ragioni Benedetto XIV levò la voce per riprovare l'abuso che ne' concorsi alle Parrocchie gli esaminatori rendessero il loro giudizio sulla capacità scientifica e letteraria, senza considerare le doti morali, che sono necessarie per condurre a dovere il regime delle anime. E perciò nella Cost. più volte citata §. 10 disse: « Idque pro« be noscens Congregatio, ejusdem Concilii « interpres, pluries edixit (2) esaminatores « suo deesse muneri, si doctrinae tantum « judices essent, nec inquirerent, qui prae « aliis probitate morum, laboribus, praesti« to antea Ecclesiae obsequio, ceterisque « dotibus ad officium Parochi cumulate o« beundum necessariis, essent idonei et « commendabiles.

4°. *Esame orale.* Il Presidente ordina che venga innanzi al Collegio il candidato, ch'è il primo iscritto. Il Presidente apre quel libro che crede, sceglie un capo del Triden-

(1) Ventriglia in praxi Eccles. part. 2. annot. 5. §. 1. num. 46. et seq. Lotter. de re Benef. 1. 2. q. 31. num. 98. Rota decis. 299 num. 1. seq. coram Cavalerio.

(2). In Urbinaten a. 1601. et al. 23 Iun. 1605 Hydruntina 19 Iun. 1638. et al. 4 Maii 1878, vedi Monit. Eccl. Vol. 1. p. 491.

tino, o del Catechismo Romano, ovvero una delle tante omelie, che sono contenute nel Breviario, e l'indica al candidato. Occorre appena dirlo un'altra fiata che il cancelliere dichiara tutto nel verbale; ed a non fare questa ripetizione, s'intende detto per quant'altro è eseguito appresso, che il cancelliere deve ogni cosa, per sommi capi, ma con precisione, consegnare negli atti.

Il candidato legge attentamente, e se a prima lettura non ha raccolto bene il concetto, rilegge, e quindi traduce, e da ultimo, svolge il concetto con breve comento. Ciò fatto il Presidente dà licenza al candidato, con ordine che aspetti in una sala diversa da quella ove sono gli altri oppositori.

5°. *Giudizio di tale esperimento.* In questo punto sarà ben fatto che ogni esaminatore sullo statino segni un numero, come espressione del suo giudizio su tale esperimento. Col metodo analitico e ad un'ora sintetico, col quale s'investiga e si raccoglie il risultato della investigazione, si ha il grande vantaggio di tenersi tutto presente, e di non farsi luogo ad una confusione facile ad ingerirsi nelle menti degli esaminatori. E per fermo pongasi il caso, più agevole, che successivamente sieno scrutinate tutte le materie relative ad un candidato. Se le caratteristiche sono sempre uniformi, chiaramente ne risulta la espressione complessiva; ma se sono difformi, attesa la molteplicità delle materie, che di frequente sono undici, oltre le doti morali, il risultato non può essere raccolto, se prima l'esaminatore non richiama a mente tutti i giudizî parziali. La memoria può non assisterlo bene; e il giudizio finale è da lui renduto con poca esattezza. Giustamente poi è da temere maggiore confusione se di tutti i candidati si fa successivamente lo scrutinio per ogni materia: e questo è appunto il modo che si propone per tante buone ragioni, che saranno rilevate da ciò che si dirà appresso. Si vede chiara la necessità di segnare una cifra volta per volta.

Bisogna riserbare in ultimo la votazione; ma questo non impedisce, anzi si giova molto, se nel momento opportuno ogni esaminatore, tra sè giudicasse le materie ad una ad una e segnasse un numero significativo del giudizio fatto di essa; sicchè poi in ultimo non gli rimanga altro che l'applicazione di un criterio aritmetico, per ottenere un'esatta espressione complessiva. Svolto così il difficile compito, non sarà agitata la coscienza degli esaminatori, ma rimarrà tranquilla, perchè tutto è proceduto col più diligente raccoglimento, e col conforto, giova sperare, de' celesti lumi e delle sante ispirazioni.

6. *Continuazione dell'esame orale.* Innanzi al Collegio si costituisce d'ordine del Presidente il candidato, secondo fra gl'iscritti, e gli si assegna lo stesso capo, o la stessa omelia, come al primo; quante volte le cose sono state ordinate per modo che il candidato ora costituito non abbia potuto sentire, o sapere nulla dell'esame orale del primo, ed avere sopra lui un vantaggio. Si dirà: ma perchè non assegnare un altro capo, un'altra omelia? Si risponde che l'identità di obbietto pare indispensabile, quando si deve istituire un paragone. Come istituirlo con esattezza, e formare poi un esatto giudizio comparativo, quando ad uno è toccato un luogo facile, ed un luogo difficile ad un altro: ovvero quando i due luoghi sono bensì egualmente difficili, ma con questo divario che uno è nuovo, e l'altro nella liturgia è spesso considerato? Terminato l'esperimento, gli esaminatori segnano sullo statino rispettivo l'espressione del giudizio che ciascuno di essi ha fatto dell'esame orale del secondo candidato.

S'introduce il terzo fra gl'iscritti, e tutto procede come innanzi è detto, sino a colui che tiene l'ultimo posto nella iscrizione.

7. *Esame degli scritti.* Il Presidente fa costituire tutti i candidati alla presenza del Collegio: si cava quindi l'urna rimasa nella sua custodia; e si verifica l'integrità de' sigilli non solo dai singoli componenti del Collegio, ma ancora dai candidati, massime da quelli che vi hanno apposto la loro impronta. Ciò eseguito, si dà licenza a tutti i candidati di andare ciascuno pei fatti suoi, e poi s'infrangono i sigilli e si scioglie l'urna. Il Presidente l'apre, ne estrae lo scritto che è posto sopra tutti gli altri e torna

chiuderla, rimanendola dinanzi a sè sopra il suo scrittoio. Legge il nome e cognome del candidato, e porge lo scritto a quello fra gli esaminatori che gli pare più adatto per chiara intelligenza di caratteri e per pronunzia spedita e precisa. L' esaminatore che ha ricevuto l'invito, nell' esecuzione di tale dilicato incarico si ricorderà, in modo speciale, il suo sacro dovere di essere sincero e fedele. Deve leggere lo scritto senza togliere, nè aggiungere nulla. E siccome, nel giudizio da fare in seguito, egli raccoglie tutto con la lettura, e ciascuno de' suoi colleghi con l' udizione, così la giurata fedeltà e sincerità gl'impone l'obbligo di significar loro man mano, come li nota, e sarà diligente nel notarli, gli errori di ortografia e interpunzione.

8. *La concione.* L' esaminatore invitato legge la concione. Durante la lettura, ognuno de' giudici ne considera le sentenze, lo stile, la forma, se vi à della gravità e dell' eleganza. Si discute quindi il merito del lavoro, e poi ogni esaminatore segna sullo statino l'espressione numerica del suo giudizio.

9. *Le quistioni risolute.* Si leggono i casi proposti. Sarà ben fatto in questo momento, come si suole praticare in alcune Curie bene ordinate, che gli esaminatori fermino la soluzione e tutti sieno concordi. Qualche diversità di parere viene eliminata mercè una savia e fraterna discussione, certamente efficace a riunire gli animi in una medesima sentenza. Questa pratica è molto utile per evitare le quistioni facili a sorgere, ed a comporre difficili, quando l'apprezzamento del caso si fa dopo letta la soluzione del candidato. Prima ognuno vede secondo il lume delle sue cognizioni e non si sbaglia; dopo vi può essere qualche po' di favore che fa velo, e induce a vedere diversamente. Per cansarsi poi del tutto gl'inconvenienti di questo genere, vien fatto benissimo che i membri del Collegio si pongano in questa concordia nel termine della seconda sessione, cioè dopo la chiusura dell'esame scritto. La ragione è chiara, se si considera che, adoperata la dovuta sorveglianza, ogni esaminatore in quel momento è del tutto ignaro come un candidato a lui prediletto ha risoluto i casi proposti.

Si legge quindi la soluzione del primo caso e si segna l'espressione numerica del giudizio che ciascuno ne ha fatto. Di questo modo procede lo scrutinio delle soluzioni delle altre quistioni.

Si estrae il secondo scritto dall'urna, ch'è chiusa di nuovo; e si esegue in tutto il procedimento tenuto pel precedente candidato.

Così di mano in mano si va innanzi sino a che non si sono scrutinati tutti gli scritti.

Gli scritti ad uno ad uno cavati dall'urna, come si sono scrutinati, vengono dal Presidente posti innanzi a sè l'uno sull'altro, e, compiuto lo scrutinio, sono dallo stesso riposti di nuovo nell'urna, che rimane al medesimo sito per un'altra precauzione, di cui si farà parola appresso.

10 *Esame delle doti morali.* Ogni esaminatore prende la nota sommaria e legge la parte che riguarda il candidato ch'è il primo nella iscrizione, quegli ch'è stato il primo nella prova orale. Se si vuole, il cancelliere dà lettura dei documenti relativi al compendio che si è letto; e li mette a disposizione del Collegio per considerarli e discuterli anche nel loro valore. La morale del candidato dev' essere ben nota ai singoli componenti, se egli è della stessa città: se poi della Diocesi o di fuori, ognuno dal momento che il Vescovo gli ha dato l'invito, ha sentito l'obbligo strettissimo di prendere accurate informazioni, (1) anche dalla Curia, massime se trattasi di fuori diocesano e su tale soggetto farà bene a leggere e ponderare i documenti nel termine presentati.

Si è al punto più dilicato e difficile dello scrutinio. Ogni esaminatore si raccoglie, considera il soggetto ne' rapporti molteplici della Parrocchia da provvedere, ragguaglia la vita di lui col tipo del buon pastore, e vede se vi sono gli elementi che lo chiariscono l'uomo del disinteresse e del sacrificio, capace di profondere le sostanze ed anche la

(1) Barbosa de off. et Pot. Par. P. 1. C. II num. 85.

vita pel bene delle anime; l'uomo dell'umiltà e dell'abnegazione; ch'è persuaso, non esservi nella Chiesa di Gesù Cristo giusta superiorità di un uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio. Il risultato di questa disamina che ognuno ha fatto nel santuario della sua coscienza, viene con espressione numerica segnato nello statino. Ma con quale criterio? Forse con quello adoperato per ogni scrutinio parziale relativo alla scienza? No, certamente. E di vero, essendo molti i dati scientifici,in Roma sono ben undici, ne verrebbe che la piena soddisfazione delle doti morali, se avesse la medesima espressione numerica, poco (in Roma per la dodicesima parte) sarebbe rappresentata nel voto finale, mentre la moralità richiede un'estimazione maggiore della scienza. Vuolsi il parroco istruito, ma si richiede precisamente dotato di carità, ch'è l'anima del buon pastore, e ripieno del santo timore di Dio, che è la base della vera sapienza. Per questa validissima considerazione il risultato dello scrutinio morale, quando riesce di soddisfazione pienissima, dev'essere notato con un numero che eguagli quello de'risultati per la bontà dell'esame orale, e degli scritti.Ma di ciò con chiarezza pratica quando si parlerà della votazione.

Lo stesso è da dire per l'esame morale del candidato, che è il secondo nella iscrizione, quegli ch'è stato secondo nella prova orale; così del pari per il terzo iscritto, e via.

Compiuto lo scrutinio sotto il triplice rispetto, ogni esaminatore riassume le espressioni numeriche, da lui segnate nello statino, e nell'ultima colonna segna la cifra, che esprime la somma dello scrutinio per ciascun candidato.

Basti di ciò; perchè dello statino, delle espressioni parziali e della finale si parlerà diffusamente in appresso.

11. *Precauzione dopo lo scrutinio* « Notula « compendiaria dice Benedetto XIV l. c. n. « V requisitorum antea distributa, tradatur cancellario, qui illam comburat, vel « penes acta secreto custodiat et nemini « ostendat, nisi de mandato Episcopi, vel « eius vicarii generalis ». Il Presidente se crede che le note sommarie non si hanno da bruciare, farà bene a riunirle e riporle nell' urna, una coi documenti, di cui sono il compendio; così nell'urna trovansi riposti gli scritti, e i documenti e le note sommarie. Il cancelliere chiude l'urna, la lega nel modo richiesto dall'assicurazione, e su nodi a cera di Spagna imprime il sigillo episcopale: gli esaminatori appongono pure i loro sigilli. Si fa di ciò special menzione nel processo verbale.

La ragione che consiglia questa precauzione si rende manifesta, quando si considera un'altra necessità, per cui bisogna assicurare l' identità degli scritti e dei documenti, cioè che quali sono stati nello scrutinio, tali sono nel caso di appello « au « a mala relatione examinatorum, aut ab « irrationabili judicio Episcopi. »

Il Vescovo farà bene a tener l'urna nella sua custodia: decorsi i fatali senza che sia stato prodotto alcun gravame, farà sciogliere l'urna e riporre tutto nell'archivio della Vescovil Curia.

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

Mezzi per guadagnar tempo nelle confessioni, quando ci sia gran concorso.

3.° Caso Morale

Teobaldo e Filadelfo missionarii, nei giorni di Comunione generale, affine di gua

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico: Brini Can. Raffaele di Zagarolo—Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto—Cardinali Carlo M. R. in Pesaro—Grigiolato D. Federico di Borsea—Gentiloni P. Ettore M. R. in Pesaro—Gambini Sac. Francesco di Rapolano—Mariani P. Gaspare M. O. da Bettona in Amelia—Masellis Parr. Pasquale di Bitonto—Marches Antonino Gius. Sac. di Sciacca—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Pacifico Sac. Michele di Collegio dei Cinesi di Napoli—Saletti Dottor Luigi Can. di Randazzo—Silvio D. Carlo di Venezia—Valente Sac. Pietrantonio di Michele d'Ischitella.

:dagnar tempo nelle confessioni, e contenrare la gran moltitudine di penitenti, da cui sono accerchiati, usano come segue:

1.° Fanno recitare insieme da tutti i penitenti il *Confiteor*, perchè non si dica più in confessione.

2.° Li eccitano all'atto di dolore, cui fanno emettere in comune.

3.° Fanno avviso che si accostino al confessionale prima coloro, i quali debbono solo riconciliarsi, affinchè non perdano la S. Comunione.

4.° Finalmente dànno l'assoluzione breve senza il *Misereatur* e il *Dominus noster*, senza più far ripetere il *Confiteor* e l'atto di dolore.

Si chiede: È da approvarsi questa usanza?

Nei giorni destinati alle generali comunioni, sopratutto in tempi di missioni o di esercizii spirituali, il popolo suole accorrere a calca nelle Chiese per accostarsi ai Ss. Sacramenti. In questi giorni è gran cosa se ai missionarii od ai confessori zelanti vien fatto di guadagnar qualche po' di tempo, da ciò che assolutamente non sia necessario nelle confessioni, questo tempo è prezioso per soddisfare al desiderio di chi sarebbe condannato a restar privo di quei conforti religiosi, e rimanendo deluso, non più tornerebbe sì facilmente alla sacra Mensa.—Esaminiamo pertanto i mezzi adoperati da Teobaldo e Filadelfo nel nostro caso.

1.° In quanto al *Confiteor* da premettersi alla confessione, è vero che il Rituale lo prescrive: « Poenitens confessionem generalem, latina vel vulgari lingua dicat, scilicet *Confiteor* etc. ». Ma tosto aggiunge che l'intera formola può raccorciarsi in altra brevissima: « Vel saltem utatur his verbis: *Confiteor Deo omnipotenti et tibi, Pater* ». Da ciò si fa chiaro che questa generale confessione, se torna utilissima al penitente per eccitarlo al dolore ed alla umiltà, non è poi di tanta obbligazione da non potersi omettere. Il Baruffaldo, comentando questo luogo del Rituale, dice: « Hoc est consuetum initium confessionum sacramentalium pro personis non rudibus, et in rebus religionis instructis; sed non universalis formula haec est. Rudes enim personae a recitatione peccatorum ut plurimum incipiunt, et iste modus tolerandus est, cum alius haberi nequeat ». (Ad Rit. Rom. Commentaria in Sacr. Poen. n. 58). I Moralisti, per lo più, non si occupano di questa formola. S. Francesco di Sales consiglia che quando havvi folla di penitenti, puossi avvertirli che dicano il *Confiteor* a parte prima di presentarsi al confessore.

Dalle quali cose torna evidente non essere punto riprovevole la condotta dei nostri missionarii, i quali non dispensano i lor penitenti dalla recita del *Confiteor*, ma lo fan dire a tutti simultaneamente innanzi di cominciar la confessione, e con ciò guadagnano un tempo considerevole e prezioso, e riescono a muovere con più efficacia i medesimi penitenti a confessare umilmente i proprii falli.

2.° Lo stesso dicasi del dolore. Il dolore è cosa essenzialissima alla confessione; ma benchè si disputi dai Teologi se debba emettersi innanzi l'accusa dei peccati; tutti però sono concordi nel dire che basta premetterlo alla confessione. Anzi assegnano un tempo a bastanza lungo, in cui possa durare virtualmente. S. Alfonso (Th. Mor. L. VI. n. 446—*Homo ap.* Tr. 16, n. 20) dice che basta il dolore concepito uno o due giorni innanzi, purchè sia stato emesso in ordine alla confessione. Roncaglia (C. 3, qu. 2, 7. 2) lo estende anche a più giorni, purchè si mantenga vivo con qualche mezzo, p. e. con la fuga delle occasioni, con preghiere, con penitenze ecc. Nè vale il dire che la

---

Al caso morale e liturgico:—Tatulli Sac. Angelo di Bitonto.

Al solo caso morale:—Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria—Vernero Sac. Bartolomeo Vice-Curato a Pancalieri.

Pel premio del Caso morale la sorte ha favorito il Sac. Angelo Tatulli di Bitonto: pel premio del caso canonico il Sac. Pietrantonio Valente d'Ischitella: pel premio del caso liturgico il Sac. Michele Pacifico del Collegio dei Cinesi di Napoli.

contrizione è la quasi materia della confessione, e però deve aversi presente nell' atto che si proferisce la forma. Imperocchè presente trovasi il dolore *quando virtute perdurat*. E poi osservano anche i più rigidi teologi, come il Concina (ap. Ligor. l. c.), che corre una certa analogia tra il foro civile e il Sacramentale, e però può intercedere qualche spazio di tempo tra la discussione della causa e la sentenza.

Dopo ciò, vede ognuno quanto sia corretta e lodevole la pratica dei nostri missionarii. Essi fanno emettere il dolore non molto tempo prima della confessione; lo fanno emettere in ordine alla confessione medesima; lo fanno emettere dopo aver eccitati i penitenti con qualche santo pensiere, il che lo rende assai più vivo ed efficace. È vero che il dolore si manifesta da tutti simultaneamente, ma ciascuno però si pente per conto proprio, ed è perciò come se ognuno si pentisse separatamente.

Vuolsi nondimeno avvertire che, potendo capitare qualcuno il quale non si fosse trovato presente nell' atto comune di dolore, ad ovviare a tal pericolo, è bene che il confessore interroghi ciascun penitente se ha fatto prima, insieme cogli altri, l' atto di contrizione, e nel caso di risposta negativa lo aiuti brevemente a farlo. Così sembra precluso l'adito a qualsivoglia disordine con grande economia di tempo.

3.° Ma che è da dire dell'avviso che fanno i missionarii di accostarsi prima coloro i quali hanno bisogno di sola riconciliazione? Può approvarsi questa pratica?— Le difficoltà che possono opporsi si riducono a due: 1.ª all'obbligo, cioè, che corre al confessore di ascoltare tutti indistintamente, senz'accettazione di persone, e di soccorrere specialmente quelli che trovansi in maggior bisogno, come sono i nuovi venuti; e 2.ª al pericolo che quell'avviso possa ingenerare sospetti contro coloro che si accostano pei primi e contro quelli che si rimangono indietro, con gravame dei penitenti. Ma nè l'una nè l'altra sembrano di gran peso.

E in quanto alla prima, è vero che il confessore non deve, senza giusta ragione, usar preferenze verso i penitenti, massime con danno dei più bisognosi; è vero altresì che chi trovasi innanzi ha diritto di essere ascoltato prima: « qui prior est tempore, potior est iure »; ma è pur vero che nel caso havvi una ragione giustissima di quelle preferenze; ed è che il bene di un gran numero di penitenti deve preferirsi al bene di un numero minore, sopratutto quando questi ultimi possono ascoltarsi in altra ora. I primi in breve tempo si sbrigano ed assicurano la comunione, e con la comunione le indulgenze ed altri vantaggi spirituali: al che difficilmente s' indurrebbero se sfuggisse quella occasione. Per contrario, se tutto il tempo venisse speso per pochi novelli penitenti, pochi, anzi pochissimi potrebbero profittare della comunione generale, con risentimento e danno dei più.

Con ciò poi non vogliamo dire che, dandosi il caso di qualche anima veramente bisognosa, e la si conosca, non la si debba accogliere a preferenza: sarebbe proprio il caso di lasciare le novantanove pecorelle, e correre dietro la smarrita. Ma nel generale nessuno vieta che si assegni talvolta l' ora ed il giorno per qualche classe speciale di penitenti, come si suol fare nelle Missioni, pei fanciulli, pei celibi, pei maritati ecc. ecc.

Veniamo ora alla seconda difficoltà. Quell' avviso che invita ad accostarsi prima chi ha bisogno di sola riconciliazione, non reca gravame ai penitenti? Non si potrebbe intendere che i primi ad accedere non furono antecedentemente assoluti? Non si potrebbe capire che gli ultimi hanno dei gravi sconcerti sulla coscienza?

Si notino le parole dell' avviso. Non si dice: chi dev' essere ancora assoluto, si accosti prima; ma solo: chi deve riconciliarsi. Altro è non essere assoluto ancora, altro aver bisogno di riconciliazione. Quando si dicesse la prima cosa, si darebbe certo ad intendere che i penitenti furono indisposti nelle precedenti confessioni e commisero però dei gravi disordini. Ciò riuscirebbe di non lieve pregiudizio a quelli, e sarebbe motivo di far concepire odio alla confessione. Non così però quando si dicesse la seconda cosa. Ha bisogno talvolta di riconciliazione chi è stato assoluto e chi non è

tato; chi ha peccati gravi ed anche, per maggior tranquillità, chi ne ha di leggieri; chi ha commesso peccati nuovi, e chi ne abbia ricordati antichi, sfuggitigli nella precedente confessione. Qual gravame perciò al penitente? Qual sospetto può mai concepirsi contro di lui?

E neppure può concepirsi sospetto contro gli ultimi. Giacchè l'accostarsi la prima volta al confessionale è cosa pubblica, non nascosta. Da questa sola circostanza nulla può argomentarsi della coscienza di un penitente. Può essersi confessato da lungo tempo e da breve; può aver peccati molti e pochi, gravi o leggieri: nessuno può indagarlo.

Dal fin qui detto chiaro apparisce che neppure con questa terza pratica i nostri missionarii sono meritevoli di censura.

4ª Resta la quarta, cioè l'assoluzione breve, senza il *Misereatur*, ed il *Dominus noster;* saranno da censurare per questo?

La forma del sacramento della penitenza consiste nelle parole dell' assoluzione. Ma non tutte le parole sono di necessità. Perchè sia valido il sacramento, bastano queste sole: « Ego te absolvo a peccatis tuis »: le altre sono rubricali, che non toccano la validità. Si potranno dunque talvolta omettere? Esaminiamole a parte.

E in prima il *Misereatur* e l'*Indulgentiam* è certo che possono omettersi nelle confessioni brevi e frequenti, avendolo il medesimo Rituale Romano: « In confessionibus autem frequentioribus et brevioribus, omitti potest *Misereatur* etc. et satis erit dicere *Dominus noster* etc. ut supra, usque ad illud *Passio Domini nostri* etc. ».

Può parimenti omettersi senza colpa il *Passio Domini nostri?* Non emerge dal Rituale, che, come s'è visto, dispensa talvolta dal *Misereatur*, non già dal *Passio etc.* E giustamente; giacchè in queste ultime parole si contiene l' assoluzione dalle censure che deve premettersi a quella dei peccati. Perciò alcuni teologi, come il Gury (Comp. II, 426) e il Berardi (*Examen Confess.* n. 270) (1) vogliono che queste parole si debbano dire, sotto leggiera obbligazione. Nondimeno S. Alfonso (L. VI, n. 430) con molti altri teologi da lui citati, opina che tutte le parole che precedono o seguono l' assoluzione dei peccati, possono omettersi senza colpa veruna, e dice che questa è la sentenza comune e più vera: « Sed communiter DD. dicunt omnes has preces posse omitti sine ullo peccato ». La ragione che ne reca si è che, giusta il Tridentino (Sess. 14, c. 3), queste preci *laudabiliter adiunguntur*: or la parola *laudabiliter* non importa obbligo alcuno. Così pure lo Scavini (L III, 330), il Del Vecchio, (II, 671) ecc.(2).

Dal fin qui detto si ricava pure che non ci sia obbligo di aggiungere le ultime parole *Passio Domini nostri etc.*, le quali, anche secondo il Rituale, possono omettersi nelle confessioni brevi e frequenti, e secondo S. Alfonso e la comune dei Teologi, possono omettersi sempre senza colpa. Nondi-

(1) A conferma della loro opinione, il Gury cita un decreto della S. C. dei Riti del 27 febbr. 1847 e il Berardi un altro del 12 sett. 1822 n. 4590. Ma il primo decreto del 27 febbr. 1847 non contiene che una semplice dichiarazione del Rituale. Eccolo, giusta il Gardellini, sotto il n. 5089: « Quum in Rituali Romano in eadem absolutionis forma legatur: « In confessionibus « autem frequentioribus et brevioribus omitti « potest *Misereatur:* et satis erit dicere: *Do-* « *minus noster Iesus Christus:* usque ad illud: « *Passio Domini* »; quaeritur an sit intelligendum exclusive, vel inclusive? — Resp. *Intelligendum exclusive* ».

Il secondo decreto poi, n. 4590, non del 12, ma del 17 settembre 1822, raccomanda solo in genere l' osservanza delle rubriche e dei decreti della S. C. dei Riti: « Quomodo se gerere debeant Magistri caeremoniarum, aliique, qui vident in Ecclesiis non peragi functiones iuxta Rubricas, nec observari decreta et resolutiones S. Rit. Congreg.?—Resp. Ad I. Adeundus loci Ordinarius, qui stricte tenetur opportunis remediis providere, ut rubricae et S. R. C. decreta rite serventur; si quid dubii occurrat, recurrendum ad eamdem S. C. pro declaratione ».

(2) Lo Scavini però giustamente avverte (l. c.) che, secondo il lodevole uso invalso, sulle ordinarie confessioni nessuna parte si omette della formola contenuta nel Rituale, e non è da disprezzare la opinione di Concina, il quale riconosce una leggera mancanza in ometterne qualche parte senz' alcuna ragione.

meno essendo probabile, secondo l'Angelico, che con siffatte parole si elevano tutte le buone opere del penitente a soddisfazione sacramentale, è bene che non si tralascino, se non raramente, e che si dicano almeno mentre il penitente si allontana (*S. Alph.* l. c.).

Nulla perciò è a ridire della condotta dei nostri missionarii, neanco in quest' ultima parte. Se tutte queste preci e parole possono sempre omettersi senz'alcuna colpa, molto più possono tralasciarsi quando il tempo stringe e moltissimi penitenti sono da contentare. In tal caso basterà dire la sola formola: « Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti », intendendo assolvere dalle censure insieme e dai peccati (S. Ligor. l. c. Gury, n. 430). Ed è questa pure la opinione del Baruffaldo, accurato comentatore del Rituale (l. c. n. 11), il quale dice: « In praxi observatum vidi sæpius occasione magnæ frequentiæ, confessarios totam formam absolutionis perstringere ad illa verba *Ego te absolvo etc.*, quæ verba vere sunt de necessitate et essentia Sacramenti ».

II.

Circa i sacramenti e i funerali di un beneficiato che ha il domicilio in altra parrocchia.

3° Caso Canonico

Titiro sacerdote ha domicilio nella parrocchia B., ed è ascritto al Capitolo collegiato e curato G.-Venuto a morte, sorge quistione tra i parroci di B. e di G. circa il diritto agli ultimi sacramenti ed ai funerali.

Si chiede: Chi ha ragione dei due contendenti ?

È principio inconcusso che il parroco *habet fundatam intentionem in iure* di amministrare gli ultimi sacramenti e di compiere i funerali di coloro che per domicilio sono suoi filiani. Così il cap. *Is qui* de sepult. in 6, il cap. *Significavit* 5 de parochiis et alienis parochianis, il Tridentino Sess. 24, c. 13 *de ref.* ecc. ecc.

Da questo principio discende che quand'anche un sacerdote venga promosso beneficiato in altra parrocchia, non cessa di essere filiano di quella, in cui conserva il domicilio e da quella perciò deve ricevere gli ultimi conforti religiosi. Ecco parecchi decreti delle Sacre Congregazioni Romane:

Della S. C. del Concilio: « An canonicus Ecclesiæ cathedralis carentis canonica, sive ædibus canonicalibus, habens domicilium, et actu habitans intra fines alterius parochiæ, dicatur parochianus Ecclesiæ Cathedralis, ita ut in infirmitate teneatur recipere sacramenta a parocho Ecclesiæ Cathedralis, vel potius a parocho domicilii ? — S. C. C. in Tiburtina, 12 maii 1685 respondit: *Ad primum, teneri recipere a parocho domicilii* ».

Della S. C. de' Riti: « An ad Archipresbyterum, secundam dignitatem curatam Ecclesiæ Cathedralis spectet administrare sacramentum, et præcipue Viaticum, et extremam unctionem Dignitatibus et Canonicis et Abbatibus beneficiatis Capituli domicilium habentibus in parochiis dictarum Ecclesiarum, seu potius pertineat ad parochum domicilii in casu ? S. R. C. in S. Severi, præeminentiarum 13 mar. 1756 ad 7 respondit: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

È vero che la S. C. del Conc. *in Derthonen, iurium parochialium*, 3 dec. 1718, al dubbio: « An canonicus Ecclesiæ collegiatae, habitans in domo sita intra fines alterius parochiæ in ultima infirmitate teneatur recipere sacramenta ab Ecclesia collegiata vel potius a parocho domicilii » — rispose: « *Affirmative* quoad primam partem, *negative* quoad secundam » (V. Ferraris v. *Canonicus* a. VII, n. 16 Addit. ex aliena manu), dal che parrebbe aver deciso contrariamente alla cit. risoluzione del 12 Maggio, 1685 *in Tiburtina*. Ma è da sapere che, riproposta la medesima causa presso la stessa S. C. il 7 dicembre 1720, la risposta fu: « Examinandos esse testes formiter ». Onde giustamente conchiudesi nel cit. luogo del Ferraris, trattarsi qui di consuetudine contraria, la quale dovea provarsi con formali testimonianze; e però star salda la regola generale che il sacerdote, a qualsivoglia chiesa appartenga col suo beneficio, deve ricevere gli ultimi sacramenti dal parroco del domicilio, purchè non osti una contraria e

gittima consuetudine, da provarsi con tutte le formalità legali.

Deve dirsi lo stesso in ordine ai funerali? Benchè il parroco del domicilio abbia sempre diritto ai funerali dei suoi filiani, pure questo diritto non gli compete quando o il defunto si sia scelto il sepolcro in altra chiesa (C. *Nos instituta*, I, V—C. *Is qui*, 3. eod. in 6), od abbia altrove il sepolcro dei suoi maggiori (C. *Placuit* 7 et seqq. *Quamvis* 13 q. 2—C. *Nos instituta* 1. hoc tit.). In questi casi, il Parroco del domicilio ha solo diritto alla quarta funeraria (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 8, 441, 554, 570—Vol. II; p. 1. p. 20 P. II, p. 4, 54—Vol. III, P. II, p. 17, 49, 123).

Ma che è da dire del chierico beneficiato il quale ha il beneficio in chiesa diversa dalla parrocchiale ove dimora? Deve essere seppellito in quest' ultima, o nella prima?

È certo 1.° che quando nella chiesa del beneficio si trovi il sepolcro proprio dei beneficiati, qui dev'essere seppellito, e non già in quella del domicilio (S. C. C. 26 sept. 1699 in Narnien Jurium paroch.—Ferraris *Canonicus*, a. VIII, n. 14).

È certo 2.° che, non ritrovandosi questo sepolcro proprio nella chiesa del beneficio, dev'essere seppellito nel sepolcro dei suoi maggiori, se vi sia. « An idem canonicus (actu habitans intra fines alterius parochiæ) decedens non electa sibi sepultura debeat sepeliri in Ecclesia cathedrali, tamquam sua parochia, vel in parochia domicilii, vel potius in sepulcro suorum maiorum — S. C. C. 12 maii 1685 In Tiburtina respondit: *Ad secundum:* In Cathedrali, si in ea adsit sepulcrum proprium canonicorum; sin minus in sepulcro Maiorum; iis vero non existentibus, an cadaver canonici sit sepeliendum in Ecclesia cathedrali, vel in parochiali, in alia congregatione videndum ». —Dove è da osservare, che, ritrovandosi il sepolcro proprio dei beneficiati e insieme il sepolcro di famiglia, il beneficiato nel primo dev'essere seppellito. Così la S. C. de' VV. e RR. *in Senogallien* 15 mai. 1650: « Clericus non sepelitur in sepulcro maiorum quando in cathedrali vel matrice adest proprium clericorum sepulcrum a laicalibus separatum » (1).

E certo 3.° che, dovendo un tal beneficiato essere seppellito in luogo diverso dalla parrocchia del domicilio, si deve al parroco di quest' ultima la quarta funeraria: « An pro sepultura canonici, ut supra defuncti, debeatur quarta funeralis parocho domicilii, aut parocho Cathedralis vel parocho parochiae suorum maiorum?—S. C. C. 12 maii 1685 in Tiburtina resp. *Ad tertium: Deberi parocho domicilii* » (2).

La quistione adunque si riduce a sapere dove debba essere sepellito un beneficiato che ha domicilio in diversa parrocchia, e non abbia scelto alcun sepolcro, nè abbia sepoltura gentilizia, nè si ritrovi sepolcro pro-

---

(1) Contro questa dottrina potrebbe opporsi un decreto della S.C. dei Riti che suona così: « An cadavera presbyterorum, sive clericorum decedentium absque electione sepulturae, et habentium sepulcrum suorum maiorum in Ecclesiis Regularium, debeant sepeliri in dicto sepulcro maiorum, sive potius in Ecclesia parochiali, et in sepulcro clericorum in casu? S.R.C. 9 mai 1705, in *Senogallien, iurium parochialium* ad 15, respondit: *In sepulcro maiorum.*»—Ma questa disposizione può dirsi particolare di quel luogo, giusta le consuetudini ivi esistenti. E quand'anche non voglia dirsi particolare, nella diversità di sentenze di due Sacre Congregazioni, deve prevalere quella ch'è più secondo le attribuzioni delle Congregazioni medesime. Or le attribuzioni della S. C. dei Riti non riguardano principalmente che la sacra liturgia, giusta la istituzione di Sisto V nella Bolla *Immensa*; il diritto alla sepoltura entra in modo speciale nelle attribuzioni della S. C. de' VV. e RR. e del Concilio. Ove perciò da queste Sacre Congregazioni siasi definito su tal materia contrariamente alla S. C. dei Riti, fa duopo attenersi piuttosto alle prime anzichè a quest'ultima (V. Monacelli T. IV, Suppl. ad tom. I, n. 176—Ferraris l. c. n. 12).

(2) Ricordiamo che in quella chiesa ove devesi seppellire il cadavere, si debbono altresì compiere i funerali; e che, come assai volte fu detto in questo periodico, la istituzione dei campisanti, fuori l'ambito dell'abitato, non ha in nulla derogato al diritto delle Chiese ove prima erano i sepolcri.

prio nella Chiesa del beneficio. Tal quistione non fu definita dalla S. C. del Concilio, la quale differì ad altro tempo la decisione: *In alia congregatione videndum.* Fa d'uopo dunque risolverla col parere dei Canonisti. E questi non sono concordi, non essendo bene determinata la natura del domicilio di un tal beneficiato. Alcuni infatti vogliono che il domicilio di lui sia nel luogo ove dimora con l'abitazione, attenendosi strettamente alla parola *domicilio.* Altri invece opinano che debba essere nella chiesa, alla quale è ascritto e dove è obbligato di risedere. Certi gli assegnano due domicilii, quello della dimora e quello del beneficio, e dicono che al primo debba prevalere il secondo, nel quale in vita riceve i sacramenti ed esercita gli officii di religione, giusta il c. cit. *Nos instituta* e il c. *Animarum* 1, in 6.—La più gran parte dei canonisti sono per quest'ultima opinione, come lo Schmalzgrueber *Iur. Eccl. univ.* Tom. III, P. XXVIII n. 46, 47, 48; il Reiffenstuel *Ius Canon.* Lib III. Tit. XVIII, n. 24; il Louvres *Dissert. canon.* 23, n. 17 etc. Secondo questi il beneficiato che dimora in aliena parrocchia, dovrà essere sepolto nella chiesa del beneficio. E tale opinione trova pure appoggio in una dichiarazione della S. C. dei Riti del tenore seguente: « An decedente aliquo ex Capitulo Cathedralis intra fines dictarum Ecclesiarum parochialium, tumulandus sit in eadem Ecclesia parochiali, ubi decedit, solutis iuribus parochialibus parocho domicilii, seu potius tumulandus sit in Ecclesia Cathedrali, absque ullo onere dictae praetensae solutioni in casu?—S. R. C. 13 mar. 1756 in *S. Severi, praeeminentiarum* ad 11 respondit: « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, solutis iuribus parochialibus, parocho domicilii ».

Tutti i Dottori poi sono concordi nel dire che fa d'uopo osservare la varia e legittima consuetudine dei luoghi, alla quale bisogna stare, sopratutto quando un diritto sia controverso.

III.

Da chi si debbano fare, e come, le orazioni funebri nelle Chiese.

3.° Caso Liturgico

Silvano parroco, nelle esequie di un nobile suo filiano, permette che in Chiesa, dopo i divini officii, si leggano, anche da laici, dei discorsi funebri e dei componimenti poetici in lode del defunto.

Si chiede:

1.° Sono permesse, e con quali condizioni, le orazioni funebri nelle Chiese?

2.° Che deve dirsi della condotta di Silvano?

Al primo.— Le orazioni funebri in lode d'illustri personaggi furono sempre in uso nella Chiesa. Se ne trovano esempii nelle opere anche dei più antichi Ss. Padri. Come esse si esaltano le virtù degli estinti, massime religiose; si mostra la vanità delle grandezze terrene; si edificano gli ascoltanti e si spronano alle opere virtuose.

Ma da chi devono esser fatte, e come?

Benchè le orazioni funebri non sieno discorsi sacri (v. A Carpo Bibl. liturg., P. I, a. XXII), non essendo concioni evangeliche, o lodi di qualche Santo, nondimeno nelle Chiese non debbono tenersi che da ecclesiastici. I laici non possono aprir bocca nelle Chiese. Nè conviene che un ecclesiastico si arbitri a lodare un defunto, senz'averne prima ottenuta speciale venia dal suo Vescovo: « Non potest parochus, ne in honorem quidem insignium virorum de Clero, funebres orationes absque Episcopi licentia in sua Ecclesia permittere ». Così indotto Berengo (*Enchirid. Parochor.* P. III, C. I, a. 4).

Ma è assolutamente vietato ai laici di leggere qualche funebre orazione? Potrebbe ciò loro consentirsi nel cimitero, non senza averne prima conseguito il permesso in iscritto dall'Ordinario. Ecco come saviamente parla intorno a tal materia il chiariss. De Vecchio (*Th. Mor. Univ.* T. I, n. 541, V): « In coemeterio non esset laico permittenda funebris laudatio, nisi licentia ab Episcopo obtenta, et scripto approbata; etsi enim ad Communitatem spectet eius aedi-

ficatio et conservatio, semper tamen locus sacer est, sacris ritibus benedictus. Tanto minus permittitur laico ut habeat funebrem laudationem in Ecclesia; usurparet enim ministerium ecclesiasticum; hinc Clemens XI prohibet in ecclesia omnia eloquia profana, circulos et strepitus. Imo in coemeterio neque inscriptiones essent ponendae sine ecclesiastica auctoritate: verum hodie vix hac ne vix quidem id obtineri potest; cum civilis auctoritas omne sibi vindicet ius in ea loca». Da ciò si vede chiaro quanto malamente operino quei parroci i quali, senza facoltà del Vescovo, permettono nelle Chiese non solo ad ecclesiàstici, ma sì ancora a laici di leggere discorsi funebri. Per quest'ultimi potrebbe farsi qualche rara eccezione, trattandosi di persone integerrime; e dove si trovi introdotto già l'uso, e con espressa facoltà del Vescovo, il quale è bene che faccia prima esaminare lo scritto.

In riguardo al rito da osservare in queste funebri orazioni, il Cerimoniale de' Vescovi prescrive che, compiuta la messa funebre, prima dell'ultima assoluzione, l'oratore senza cotta ed *in nigris*, dopo aver alquanto pregato innanzi e nel mezzo dell'altare, senza chiedere benedizione dal Vescovo, s'è presente, sale sul pulpito coverto di un panno negro, dove, fatta riverenza al Vescovo e segnatosi con la croce, legge il discorso. Ecco le testuali parole: « Si sermo habendus erit in laudem defuncti, pro quo missa fuit celebrata, tunc ea finita, ante absolutionem accedet sermocinaturus, vestibus nigris indutus, sine cotta, et facta oratione ante medium altaris, nulla petita benedictione ab Episcopo, sed facta ei profunda reverentia, signans se signo crucis, faciet sermonem » (Lib. II, cap. XI, n. 10). Si escludono la cotta, la benedizione, e le pubbliche preghiere onde sogliono cominciarsi le prediche, per indicare che l' orazione funebre non è un discorso sacro. E però la S. C. dei Riti, interrogata se sugli abiti negri si possa usare almeno la stola, rispose negativamente; e dichiarò del pari che il prescritto del Cerimoniale dei Vescovi devesi osservare non solo nelle Cattedrali ma in ogni altra chiesa, quand' anche non sia presente il Vescovo. (1)

Al secondo—Dal fin qui detto rilevasi quanto sia condannevole la condotta di Silvano il quale permette a laici di leggere in Chiesa discorsi funebri e componimenti poetici. Egli doveva opporsi a tali pretensioni; ovvero, standovi giusta causa, dovea rivolgersi al suo Vescovo per averne norme e facoltà.

Proposta di Casi

5.° *Caso Morale*

Giocondo missionario ha dal Vescovo del luogo la facoltà su tutti i riservati, ed anche quelle del capo *Liceat*. Egli se ne serve a vantaggio di tutti coloro che si accostano a lui per la confessione, così diocesani, come fuoridiocesani.

Si chiede:

1.° Quali avvedimenti bisogna avere nell'assoluzione dai riservati?

2.° Quali sono le facoltà del Capo *Liceat* del Tridentino, e verso di chi possono esercitarsi?

3.° Che è da dire della condotta di Giocondo?

5.° *Caso Canonico*

Nella parrocchia di N. vi ha una Chiesa appartenente a Religiosi civilmente soppressi. Non essendo officiata da alcuno, il parroco Gabelo ne tiene la cura. Arriva intanto sul luogo Giacinto, religioso appartenente un tempo a quella casa, e preten-

(1) Ecco il tenore di questo decreto: « I An praenotatis verbis Caeremonialis *vestibus nigris* etiam stola comprehendatur, ita ut sermocinaturus in laudem defuncti (extra Urbem) stola super veste talari, vel alia dignitati suae competenti, indui debeat?—II An laudata dispositio Caeremonialis in Ecclesiis Cathedralibus tantum, an etiam in aliis omnibus, Episcopo absente, servari debeat?—Resp. ad I Negative—Ad II, In omnibus ecclesiis servandam. Die 14 iunii 1845 *in Limburgen* ».

de che gli si consegni la Chiesa, dove vuol compiere tutte le funzioni, anche funerarie, con piena indipendenza dal parroco.

Gabelo, prima di arrendersi a tali pretensioni, chiede:

1.° Qual diritto hanno i parroci sulle Chiese dei Regolari civilmente soppressi?

2.° Perdono le dette Chiese tutti i diritti di esenzione che prima godevano?

3° Che è da dire di Gabelo e di Giocondo?

5.° Caso Liturgico

Nel Camposanto di R. non v'ha luoghi distinti pei non battezzati, per gli acattolici e per gli scomunicati.

Landolfo parroco del detto luogo chiede come deve regolarsi nella tumulazione dei suoi filiani.

BIBLIOGRAFIA

SPENNATI GIUSEPPE—Istituzioni di Diritto Canonico Universale, esposto secondo il sistema della scuola alemanna, e comparato col dritto romano, con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, con i codici del Regno d'Italia e con la giurisprudenza nuovissima dal Cav. Giuseppe Spennati già presidente del Tribunale Civile e regio Procuratore ed ora Consigliere della Corte di Appello al ritiro ecc. ecc.—Volume unico—Napoli, Ernesto Anfossi, libraio e commissionario, vico Campane Donnalbina n.12, 1° p.di fianco alla posta, 1885—in 8. gr. di pag. 588—Prezzo L. 12.

Il Cav. Spennati è uomo assai chiaro nella repubblica letteraria per le opere riputatissime da lui date a luce in diritto canonico e civile. Le *Diciotto tavole del diritto Civile*, secondo i principii della scuola alemanna, la *Monografia Canonica*, ossia descrizione delle leggi ecclesiastiche in 20 quadri, e più ancora le *Questioni di Diritto Canonico* in materia civile e penale; opera di gran lena in cinque volumi, gli procurarono alta fama in Italia ed in Francia, sì per la profondità delle dottrine e sì pel metodo scelto di trattarle, chiaro, sinottico, progressivo.

Ecco intanto una novella opera più accessibile all'universale, che può servire insieme per la scuola e pel foro, racchiudendo le nozioni più necessarie ed utili per una istituzione ecclesiastico - civile. « Essa, così l'Autore, non offre la pura teoria sulla quale si arrestano molte canoniche istituzioni, la più parte delle quali rimane nella cerchia delle sole leggi ecclesiastiche. Invece l'opera in parola, consociando le dottrine canoniche e civili, si spinge da ultimo nel campo della pratica, dispogliata da ogni empirico sistema, sterile prodotto della sola casistica forense ». Ognun vede come quest'opera, raggruppando insieme le disposizioni della Chiesa e dello Stato, offre un tutto che torna sommamente vantaggioso non solo ai laici, ignari delle costituzioni canoniche, ma agli ecclesiastici altresì, cui non sono familiari le infauste leggi eversive d'Italia.

L'Autore poi, tuttochè laico e magistrato mostrasi a bastanza cattolico nella esposizione delle leggi civili contrarie alle ordinazioni della Chiesa, sicchè il suo discorso non torna disgustoso e nauseante, come quello di certi altri libri congeneri, riboccanti di amaro spirito giansenistico, nei quali altro non vedi che odio e livore contro la Chiesa.

Non abbiamo perciò difficoltà di raccomandarne l'acquisto ai nostri lettori; e di far voti perchè abbia largo spaccio in mezzo ai giovani che s'avviano per la carriera legale.

DE CLERICO proxime Sacris ordinibus initiando animadversiones nonnullae.—Neapoli apud editorem Salvatorem Festa, 1885—In 8. elegante ediz. Prezzo cent. 80.

Ecco ciò che scrive la dotta *Civiltà Cattolica* (Quad. 841 p. 73) di questo lavoro: « Abbiamo letto le osservazioni, colle quali l'anonimo Autore del presente opusculo impugna la sentenza che il ch. Parroco Emilio Berardi sostiene nella sua *Praxis Confessariorum* (commendevole per altro per molti titoli) quanto al poter abilitare al ricevimento degli ordini sacri un chierico abituato in *vitio turpi*. Le ragioni dell'anonimo in favore della sentenza contraria sostenuta da S. Alfonso e, possiam dire, dalla comune dei teologi, ci sono sembrate di gravissimo peso: e perciò crediamo bene raccomandare l'opuscolo in modo particolare ai direttori degl'istituti ecclesiastici, acciocchè in materia sì grave procedano ponderatamente, con la debita cognizione di causa ».

Anche noi caldamente lo raccomandiamo ai nostri lettori, cui pure altre volte raccomandammo l'opera del Berardi, affinchè dopo aver lette le ragioni onde questo Autore dimostra la sua sentenza, possano considerare altresì quel che va detto in contrario, affine di ben regolarsi in un caso gravissimo, da cui dipende il decoro della Chiesa e la sal-

vezza di tante anime.—Vendesi per cent. 80 in Napoli presso l'editore Festa; ma ai nostri associati che ne facciano subito domanda a questa direzione, si rilascia per la metà del prezzo, cioè per cent. 40, e con l'11ª copia in dono per chi ne acquista 10, trovandosene un deposito presso il nostro Ufficio.

PIZZARDO GIUSEPPE—Il Missionario Catechista; ossia conferenze popolari sopra i sacramenti della Penitenza e dell' Eucaristia, ad uso delle S. Missioni ed esercizii, del sac. Giuseppe Pizzardo, can. della Cattedrale basilica di Savona, già prevosto di S. Giovanni Battista di Stella – Savona Tip. di Andrea Ricci 1885—in 8.° di pag. 475—Prezzo L. 2.50.

— Il Missionario Istruttore, ossia Conferenze popolari sopra i Precetti di Dio e della Chiesa ad uso delle S. Missioni ed esercizii, del sac. Giuseppe Pizzardo — Tip. di Andrea Ricci, 1882 — in 8.° di pag. 658.—Prezzo L. 2. 60.

— L'Uomo-Dio. Conferenze sulla Divinità di Gesù Cristo, predicate nella Metropolitana di Besanzone da Mons. Luigi Besson, Vescovo di Nimes—Prima versione dal Francese, eseguita con licenza dell'Autore dal Can. Giuseppe Pizzardo, sull'undecima edizione riveduta e corretta — Savona, Tip. di A. Ricci, 1884—in 8.° — di pag. 408—Prezzo L. 2.

Le due prime opere qui annunziate riescono giovevolissime ai missionarii, ai parroci, ed a quanti (e dovrebbero essere tutti i sacri oratori) si applicano alla eloquenza popolare. L' E.mo Card. Alimonda le trovò degne di alta commendazione. « Il santo fine ch' Ella si propone (così scrive all' Autore), lo studio, l'impegno che ha posto nel suo lavoro perchè riuscisse chiaro, ordinato e compito, anche nella parte che riguarda gli errori e i bisogni dell'epoca nostra, rendono il libro commendevole e ne lasciano presagire l'utilità ». Noi non facciamo perciò che proporle ai nostri lettori, perchè le acquistino e se ne valgano nelle loro catechesi, certi che troveranno in esse dottrina soda, bene ordinata e adatta ai bisogni dei nostri tempi.

L' altra opera col titolo *L' Uomo-Dio*, è una magnifica apologia non solo della divinità di Gesù Cristo, ma di quanto ha attinenza a questa grande verità. Tutto procede con ricchezza e solidità di prove, con stringente dialettica, con metodo ragionato e chiarissimo. Ogni conferenza ha l' aria di una intera trattazione, e tutte poi son collegate in modo, da formare un sol corpo di dottrina, che fa splendere di luce meridiana la divinità di Gesù Cristo e l'economia del soprannaturale.—In questi giorni di delirante naturalismo vuolsi accogliere con plauso la versione di un' opera così opportuna.

I prefati libri trovansi vendibili in Savona presso l' Autore e la Tipografia Ricci.

CRONACA GOVERNATIVA

Circolare della Direzione Generale del Fondo pel culto.

Circa i preti che hanno deposto l' abito o hanno attentato matrimonio civile— « Questa Direzione generale ha rilevato in più incontri che vengono pagati assegni ad investiti di beneficii o Cappellanie od a partecipanti di enti collettivi soppressi, tutto che abbiano deposto l' abito sacerdotale, e taluni pur contratto matrimonio.

« È risaputo, e lo dichiarò la giurisprudenza quando fu chiamata a risolvere questioni congeneri, che l' investito in questi casi decade dal beneficio, e conseguentemente dal dritto a conseguire più oltre l' assegno liquidatogli a norma dell' art. 3° della Legge 15 agosto 1867.

« Il sottoscritto prega quindi la S. V. a voler vegliare acciò non avvengano siffatti indebiti pagamenti, e specialmente rivolge preghiera ai Signori Sindaci del Regno, perchè venendo a loro notizia che un assegnatario abbia deposto l' abito clericale o contratto matrimonio, si compiacciano di tenerne prontamente informate le rispettive Intendenze di finanza, acciò possano disporre subito la sospensione del pagamento dello assegno, salvo a riferirne a questa Direzione generale per la chiusura del relativo conto corrente.

« Per quanto riguarda i Beneficii soppressi nelle Provincie del Piemonte con Legge 29 maggio 1855, n.° 878, nelle provincie dell' Umbria e delle Marche coi rispettivi decreti commissariali in data 11 dicembre 1860 n.° 168, e 3 gennaio 1861, n.° 705, e nelle provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ai cui investiti fu riservato loro vita durante l' usufrutto dei beni componenti la dote dei beneficii stessi, verificandosi la decadenza pei motivi suddetti, i Signori Sindaci sono pur pregati di farne

prontamente intese le rispettive Intendenze, acciò possano disporre immediatamente la presa di possesso effettiva dei beni in parola.

« Raccomandando ai Signori Intendenti e Sindaci l' esatta osservanza delle presenti istruzioni, il sottoscritto li prega di dare un cenno di ricevuta della presente—Il Direttore generale *E. Forni*» -(Circolare della Direzione generale del Fondo per il culto, in data dei 5 giugno 1885 ai Signori Intendenti di finanza, Ispettori e Ricevitori del Registro e Demanio, Ispettori Provinciali del Fondo pel Culto e Sindaci del Regno d' Italia).

Corte di Cassazione di Roma

Ecclesiasticità per la soppressione di un conservatorio di zitelle. Azione in giudizio—Fino a che non sia sorta una perfetta *res iudicata* sulla soppressione di un ente in forza dell' art. 1 della legge 7 luglio 1866, esso sussiste a fine di difendersi, e può nella sua rappresentanza giuridica proporre validamente ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo ha dichiarato soppresso.

Sorta detta *res iudicata* non potrebbero i singoli membri dell' ente soppresso muovere contro di essa opposizione di terzi, allegando trattarsi di res inter alios acta.

Se la sentenza che ha dichiarato soppresso un ente si fondi sulla tesi che agli effetti delle leggi eversive dell' asse ecclesiastico basta la ecclesiasticità impropria, inutilmente esso si duole che la sentenza medesima non abbia risposto a tutte le sue considerazioni intorno agli estremi ed alle condizioni, per aversi la ecclesiasticità in senso proprio e rigoroso.

Di fronte alle leggi di soppressione, la ecclesiasticità degli enti deve considerarsi non alla stregua delle regole proprie e rigorose del dritto canonico, ma in senso lato ed improprio.

Non può sfuggire all'applicazione dell'articolo 1°. della legge del 7 luglio 1866 un conservatorio di zitelle avente per iscopo lo esercizio della pietà, il perfezionameto cristiano ed il culto divino,quantunque mancando di clausura e di voti solenni non sia mai entrato a formar parte dell'organismo della Chiesa, e per ammettere nella sua vita comune le zitelle richieda in esse la qualità di esser povere. (Sezione civile di Roma, 6 giugno 1884—Conservatorio di S. M. della Neve in Velletri e finanze e fondo pel Culto—Corte suprema di Roma, Anno IX pag. 1043).

Decisioni della Sacra Rota in ordine alla perenzione — Le decisioni della Sacra Rota, nella procedura pontificia, erano manifestazioni di motivi, secondo cui quel Tribunale si preparava a decidere ; e quindi non modificando esse le sentenze impugnate, non potevano impedire che dette sentenze divenissero per effetto della perenzione verificatasi sotto le nuove leggi, cosa giudicata. (Sez. civile, 20 agosto 1884—Fondo pel culto e Venuti Gramiccia—Corte sup. di Roma l. c. pag. 1050).

Se il procuratore di capitolo soppresso deve rispondere de proprio—Citatosi innanzi al magistrato un canonico di collegiata soppressa nella indicata sua qualità di procuratore della medesima, e ottenutane condanna di pagamento nella stessa sua qualità, non può questa sentenza eseguirsi sui beni proprii di esso canonico soccombente.

In giudizio di esecuzione il magistrato deve avere riguardo solamente a ciò che dice la sentenza ad eseguirsi, non a ciò che questa a suo avviso avrebbe dovuto dire; nè da un esame testimoniale raccolto nel giudizio di merito può trarre utilmente la pruova che il convenuto citato e condannato nella qualità di procuratore d' altrui, debba ritenersi condannato anche in nome proprio. (Sez. Civ. 30 dic. 1884—Paoletti per la Colleg. di S. Gio. Battista di Celano e Stornelli—Corte suprema di Roma l. c. pag. 1062).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1885).

—

Lettera di S. S. all'Arcivescovo di Parigi — Lo zelantissimo Card. Arcivescovo di Parigi, addolorato di certe discrepanze di opinioni che turbavano la pace dei cattolici, massime di quelli addetti alla buona stampa, volle tenerne informato il Sommo Pontefice con una rispettosa lettera, manifestando i suoi voti per la piena e generale concordia di sentimenti e di voleri. Il S. Padre rispose alla sua volta in data dei 17 giugno ultimo con una grave lettera, in cui, deplorando questi dispareri così nocivi alla buona causa, dà saviissime norme come ovviarli. E la principale è quella di osservare esatta e piena subordinazione ai legittimi superiori, alla quale non solo si vien meno direttamente con manifesta opposizione ai lor voleri, ma altresì con modi indiretti tanto più pericolosi quanto si procura di volerli meglio occultare con contrarie apparenze.

« Come pure, siegue a dire, vien meno a

esto sacro dovere chi nel tempo stesso che mostra geloso del potere e delle prerogative del Sommo Pontefice, non rispetta i Vescovi uniti con Lui, o non fa debito conto della loro autorità, o ne interpreta sinistramente gli atti e le intenzioni, prevenendo il giudizio della Sede Apostolica. Similmente è argomento di sommissione poco sincera stabilire come un' opposizione tra Pontefice e Pontefice. Quei che, tra due diversi indirizzi schifano il presente per attenersi al passato, non dànno prova di obbedienza verso l'autorità che ha il diritto e il dovere di guidarli: e sotto qualche aspetto rassomigliano a coloro che, condannati, vorrebbero appellare al Concilio futuro o ad un Pontefice meglio informato. Ciò che a questo riguardo si ha a ritenere si è che, nel governo generale della Chiesa, salvi gli essenziali doveri imposti a tutti i Pontefici dall'Apostolico officio, è riservato a ciascuno di seguire quella maniera, che secondo i tempi e le altre circostanze Egli reputa la migliore.

« Di ciò Egli solo è il giudice; avendo per questo non solo lumi speciali, ma anche la conoscenza delle condizioni e dei bisogni di tutta la cattolicità, ai quali conviene che si attemperi l'Apostolica sua provvidenza. Egli ha cura del bene universale della Chiesa, a cui è ordinato il bene delle parti: e tutti gli altri che a tale ordine sottostanno, devono secondare l'azione del reggitore supremo e servire al suo scopo. Come una sola è la Chiesa, ed unico ne è il Capo, così uno solo è il governo a cui tutti hanno da conformarsi ».

E dopo aver additato i tristi effetti che derivano dall' obblio di questi principii, fa parola specialmente dei giornalisti, fra i quali più che in ogni altra classe di persone, giovasi ravvisare pienissimo accordo. « Il qual dovere, dice, se generalmente incombe a tutti, nella più rigorosa maniera incombe agli scrittori di giornali, i quali ove non fossero animati da questo spirito docile e sottomesso, tanto necessario ad ogni cattolico, contribuirebbero a diffondere ed aggravare gli inconvenienti che si deplorano. Il compito che loro spetta in tutto ciò che tocca gl'interessi religiosi e l'azione della Chiesa nella società, si è di sottostare pienamente all'intelletto e di volontà, come tutti gli altri fedeli, ai propri Vescovi ed al Romano Pontefice; di eseguirne e ripeterne gl'insegnamenti; di secondarne di pieno volere l'impulso; di rispettarne e farne rispettare le disposizioni. Chi facesse diversamente per servire alle mire e agli interessi di coloro, di cui in questa lettera abbiamo riprovato lo spirito e le tendenze, fallirebbe alla nobile sua missione, e invano si lusingherebbe di far così il bene e la causa della Chiesa, non meno di chi cercasse di attenuare o dimezzare la verità cattolica, o se ne facesse troppo timido amico ».

L' Emo Card. Pitra e il Santo Padre—Un documento di esemplarissima sottomissione al Capo Supremo della Chiesa è la lettera che l'Emo Cardinal Pitra diresse il dì 20 giugno al Sommo Pontefice.

Essendosi parlato assai dai giornalisti e malamente interpretata una lettera che questo dottissimo Porporato indirizzò ad un giornale olandese, e temendo perciò che di tal rumore si fosse potuto dispiacere l'animo paterno di Sua Santità, non tardò un momento di riprotestare i sensi dell'animo suo ai piedi del Sommo Pontefice con queste nobili parole:

« Prostrato ai piedi di Vostra Santità resto curvato sotto la Vostra Mano innanzi al dolore del Vicario di Gesù Cristo.

« Questa pena è così profonda, che io riguardando me stesso, non posso che protestare innanzi a Dio, che nel fondo del mio cuore io non trovo che la sommissione più intera ai rimproveri, ai consigli, alle parole tutte della vostra lettera a S. Emza il Card. Arcivescovo di Parigi.

« Deploro tutto ciò che Vostra Santità deplora, desidero ciò che Essa desidera, condanno ciò che Essa condanna.

« Ardisco ringraziare Vostra Santità dell'aver voluto esprimere uno dei miei più vivi sentimenti di repulsione contro i comenti che hanno calunniato le mie intenzioni. Fra questi comenti, il più intollerabile che io respingo con piena energia è quello di attribuirmi una ostilità contro la Vostra Sacra Persona ed uno spirito di opposizione contro il quale da sette anni protesta la mia vita.

« Nel mio isolamento sempre profondo, nelle mie abitudini costantemente claustrali, non ebbi altro partito che la Santa Chiesa Romana; non altro padre che il suo Capo; non altra passione che quella di servire l'una e l'altro nella misura delle mie forze; non altro interesse che quello di vivere e morire per Dio solo.

« Beatissimo padre, io mi sento impotente a meglio esprimere la mia sottomissione a tutti gli ordini, a tutti i voleri della Santità Vostra, che vorrà dimenticare tutto ciò che da me non è interamente dipeso; e che non può, oso sperarlo, distruggere tutte le pruove di devozione che mi sono sforzato di dare e che mi sforzerò sempre di dare, con l'aiuto di Dio senza riserva.

« La Santità Vostra non mi neghi una benedizione paterna che mi sostenga in tanto dolore e mi permetta di deporre ai piedi di Vostra Santità l'omaggio della più profonda e filiale venerazione che io possa umilmente esprimere.

« San Callisto 20 giugno 1885.
« Di V. S. Il più rispettoso obbediente e devoto servitore e figlio.

« † *J. B. Card. Pitra Vescovo di Porto* ».

Nomine Pontificie — Il S. Padre ha nominato:

L'Emo Card. Parocchi Protettore della Ven. Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma,

L'Emo Card. Bartolini Protettore della Società Americana di S.ª Cecilia pel Canto Ecclesiastico, costituita negli Stati Uniti,

L'Emo Card. Masotti Protettore dell'Istituto delle Suore del Preziosissimo Sangue.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre ha creato sei novelli Cardinali: Mons. Capecelatro, Arcivescovo di Capua, Mons. Battaglini Arciv. di Bologna, Mons. Schiaffino Segretario della S. C. dei Vescovi e Regolari, Mons. Cristofori, Uditore generale della Camera Apostolica, Mons. Melchers, Arcivescovo di Colonia, e Mons. Moran, Arcivescovo di Sydney. Nel prossimo fascicolo daremo gli Atti del Concistoro.

—Il S. Padre ha inviato varii donativi per l'altara maggiore della Cattedrale di Anagni, e L. tremila per l'abbellimento di quella Chiesa, restaurata già in parte per munificenza dello stesso Pontefice.

—Il missionario Giulianelli ha portata una lettera autografa dell'Imperatore della Cina a S. Santità.

—Il 30 u. s. il S. Padre ricevè in udienza i rappresentanti delle Società e Circoli Cattolici di Roma pel centenario di Gregorio VII, ed una Commissione Salernitana avente a capo l'Arcivescovo di Salerno, il quale offrì a S. S. una statua di argento, rappresentante il Santo Pontefice.

—Il Direttore del *Journal de Rome*, e dopo di lui i suoi collaboratori hanno rassegnate le loro dimissioni: il S. Padre approvò una tale loro determinazione, e la pubblicazione del periodico è cessata.

— Nella Chiesa di S. Onofrio in Roma si è inaugurato un bellissimo monumento al Cardinale Mezzofanti: il fondo è in bardiglio; vi è un medaglione del Cardiuale ed un bassorilievo in marmo bianco con eleganti iscrizioni. L'Emo Card. Vicario di Roma pronunziò uno stupendo discorso.

—In S. Clemente a Roma si è inaugurata la nuova Cappella dedicata ai Ss. Cirillo e Metodio, fatta costruire dall'attuale Pontefice coll'opera del Vespignani. Pontificò solennemente il Card. Parocchi, e Mons. Satolli fece il panegirico dei due Santi.

—È morto in Roma l'illustre e Rmo P. Raimondo Bianchi, Procuratore generale dell'Ordine dei Predicatori.

—Numerose lettere di Vescovi, d'illustri Cattolici ed anche di protestanti sono state inviate in adesione alla protesta del Card. Gu bert contro la laicizzazione della Chiesa S.ª Genoveffa.

—Un'assemblea di carità pei poveri italia si è formata in Parigi, patrocinata dal Nunz Apostolico Mons. de Rende e benedetta d S. Padre. L'opera si è stabilita nella Chie delle Dame del Sacro Cuore sul Boulevar degli Invalidi, e si è già raccolta una somm assai cospicua.

—Gabriele Jogand, conosciuto sotto il nom di Leone Taxil di Parigi, il quale, alunno d Gesuiti di Mongrè, e poi finora accanito pe secutore della religione cattolica, ha fatto in provvisamente ritorno alle primitive credenz

—Lord Nevill, quarto figlio del Marchese Abergavenny, già Vicerè dell'Irlanda, si è co vertito al cattolicismo.

—Al Santuario di Paray-le-Monial accorser da varie parti della Francia circa quattrom la pellegrini sotto la presidenza di Mons. Dr uz-Brezè Vesc. di Moulins come una dimostr zione riparatrice al Cuore di Gesù per gli scan dali di Parigi.

—Il Rev. Tommaso Mossman, ministro an glicano e rettore a West Torrington nel Lin colnshire (*Inghilterra*) ha fatta solenne abiur della setta protestante.

Tra pochi altri mesi sorgerà in Lovanio u grande Seminario Africano che formerà i fu turi Missionarii del Congo.

—Alle numerose offerte per la futura Un versità degli Stati Uniti si hanno da aggiun gere 100 mila dollari elargiti da banchier e da alcuni Vescovi.

—Il Concilio di Baltimora deliberò la com pilazione di un catechismo uniforme per tutt la Repubblica: venne formato in gran part su quello del Bellarmino, e verrà adottato i tutte le Diocesi degli Stati Uniti.

—Il governo russo ha decretato un titol di nobiltà pel Re di Abissinia, facendogli not che la Chiesa russa è disposta a venire in aiut della Chiesa Abissina.

—Per iniziativa del Card. Arciv. di Santiag di Compostella sarà costituito un corpo di ca valieri, detti Guardie dell'Apostolo, in occasion delle grandi feste pel ritrovamento delle oss dell'Apostolo S. Giacomo in quel Santuario. S è chiesta l'approvazione Pontificia del nuov Ordine, che per ora sarà composto di venti quattro cavalieri.

— Il tempio di S. Ildefonso in Saragozza restaurato fondamentalmente e dedicato al S Cuore di Gesù, è stato riaperto al pubblic culto con feste splendidissime, alle quali ha preso parte tutte le autorità civili e militari

—Il Card. Manning ha proposto ai suoi com patrioti di stabilire una somma di centomil sterline per la soppressione della schiavit del Sudan, e la fondazione di uno stato liber si è già costituito un Comitato per l'attuazio ne di tale progetto.

—I meticci nel Canadà si ribellarono. Di strussero quattro stabilimenti religiosi e mas sacrarono due missionarii.

—Mons. Sadoc Allemany, Arciv. di S. Fran cisco in California, dopo trent'anni di episc pato, ha data la sua rinunzia per ritirarsi i un convento.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

...el domicilio richiesto per la celebrazione del matrimonio.

Comen. Matrimonii—11 Luglio 1885—...arianna Beccadelli, di nobile prosa..., avea perduto il padre, e la madre ...asi stretta in seconde nozze con altro. ...morando Marianna in Firenze, conobb... un tal Carlo Dönhoff di Germánia, ...attolico di religione e segretario della ...gazione Prussiana in Italia. Con que... stabilì contrarre matrimonio col con...nso dei parenti. Ostava però l'impe...mento della disparità di culto, e que... era tanto più grave, in quanto che ... sposo ricusava di educare i figli nella ...ligione cattolica.

Non avendo potuto ottenere la dispen... dal detto impedimento, la Beccadelli ...volse l'animo a trovare un parroco che ... avesse sposata, senza farsi carico di ...uello. E lo trovò in un paesello della ...iocesi di Como. Mentre il patrigno do...iciliava a Firenze, verso il principio ... Agosto 1867, quella famiglia si tra...ferì a Lugano dove fu celebrato il ma...rimonio civile, ed anche, per volontà ...ello sposo, il luterano innanzi il mini...tro evangelico, e nel dì 12 agosto gli ...posi, dopo mezzodì, furono in veloce ...orsa al vicino paesello, e quivi furti...amente, innanzi a quel parroco ed altri ...arenti ed amici, celebrarono il matri...onio cattolico.

Subito dopo furono di ritorno a Luga..., e di lì passarono a Stutgard, e ap...resso a Vienna. Ben presto però nac...quero discordie a causa di un primo fi...liuolo che lo sposo volea educato nel... eresia, la sposa nella religione catto...ca. Dopo quattro anni, cresciute le di...cordie e divisi gli animi, gli sposi si ...pararono, dietro una sentenza del tri...unale di Berlino, la quale, per cura della ...posa, fu anche riconosciuta dall'auto...ità italiana. Ma la sposa non riputandosi libera per sola sentenza civile, si rivolse alla S. Sede, chiedendo che quel matrimonio fosse dichiarato nullo pel capo della clandestinità.

Il processo, iniziato presso la curia di Como, fu proseguito in Roma nella Segreteria della S.C., ritrovandosi in questa città il più gran numero di testimoni. Dopo essersi ascoltata la sposa e i costei parenti, i testi della settima mano, ed anche l'Ordinario di Como, il quale disse aver avuta intenzione di ottener la dispensa in radice di quel matrimonio, ma poi non ne fe' nulla, la S. C. il dì 11 luglio 1885 tolse a discutere questo dubbio: *An constet de matrimonii nullitate in casu*—e definì: *Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Tridentino vuole che, sotto pena di nullità, il matrimonio venga celebrato innanzi al parroco proprio di uno degli sposi (Sess. XXIV c. 1 de ref.).

E però Bened. XIV nella Costit. *Redditae sunt nobis* del 17 sett. 1746 dichiarò: « Ubicumque promulgatum et receptum sit Concilii Tridentini decretum cap. 1. sess. 24 de ref. matr., ibi nulla prorsus atque in omni ratione irrita esse coniugia aliter quam coram alterutrius contrahentium legitimo parocho, aliove sacerdote parochi vices agente et duobus testibus celebrata ».

b) Il parroco proprio è quello del domicilio. Or il domicilio s'intende stabilito di dritto in quel luogo, « in quo larem rerumque ac fortunarum suarum summam (quisque) constituit, unde rursus non sit discessurus si nihil avocet, undeque cum profectus est peregrinari videtur: *l. cives 7 cod. De incolis*: *l. Senatores*, 2. C., ubi Alfenus ait, ubi quisque sedes et tabulas habet, suarumque rerum constitutionem fecit: *l. in lege censoria ff. de V. S.* ».

c) Oltre a ciò pel vero domicilio richiedesi l'animo di dimorarvi permanentemente. Così il Reiffenst. *l. 2 Decret. tit.2*, § *2, n.17:* «Verum domicilium non nuda voluntate et assertione, sed animo

et facto simul consistere». E la S. C. del Conc. *in Anconitana 10 maii 1760* aggiunge: «Deficiente vera et effectiva habitatione, nihil prodessent assertae declarationes animi transferendi domicilium».

d) Nè vale che alcuno sia dichiarato cittadino di un luogo; è necessario che veramente vi dimori, perchè possa avervi domicilio: « Non sat esse adhuc civem esse, sed oportere ut vere inhabitet tunc, ut domicilii legibus obstringatur » (Sanchez l. 3, disp. 18, n. 24).

e) Chi dimora in casa altrui non può dirsi abitatore, ma ospite, e però non può acquistarvi domicilio: « Tantum autem interest inter habitatorem et hospitem, quantum inter domicilium habentem et peregrinantem» (De Luca *de Servit. disc.* 82—V. etiam Rota *in Neapolit. matrimonii 22 iun. 1705 cor. Priolo*).

f) Basta pure pel matrimonio il quasi domicilio in un luogo. Ma è necessario per ciò l'animo di rimanervi la maggior parte dell'anno, e la dimora effettiva non minore di un mese (Bened. XIV Const. *Pauci abhinc*). La S. C. del Conc. dichiarò nullo il matrimonio celebrato in un luogo, ove gli sposi si recarono a solo fine di maritarsi, senz'animo di abbandonare la propria dimora (22 febr. 1631 ap. Bened. XIV Inst. 33 § 4°.)

II.

Se si possano lucrare le distribuzioni nel tempo delle vacanze capitolari.

Alben. Servitii Chori—11 Lugl. 1885—Nel Capitolo di Alba era antica consuetudine che le vacanze in tutto l'anno non si estendessero oltre 35 giorni, nei quali però non si perdevano le distribuzioni dai Capitolari.

La S. C. cui da gran tempo il Capitolo si rivolse per un più largo spazio di vacanze, rescrisse che si compilassero prima gli statuti capitolari, giusta l'ultima circoscrizione fatta dalla s. m. di Pio VII colla bolla *B. Petri*, e poi si ripetessero le istanze. Gli statuti, dopo molti anni si compilarono, e per le vacanze furono assegnati 40 giorni, senza perdita delle distribuzioni. Essendo tal disposizione contraria alle leggi tridentine, il Vescovo fu sollecito di chiedere alla S. C. la soluzione dei seguenti dubbii:

I *An et quomodo et ad quod tempus sint ampliandae vacationes in casu.*

II *An et quomodo capitularibus, vacationum tempore absentibus, concedendum sit privilegium lucrandi distributiones in casu.*

E la S. C. il dì 11 luglio 1885 rispose:

Ad I Affirmative, iuxta capitulares constitutiones et ad tramitem Auximanae diei 12 iulii 1631.

Ad II Affirmative.

Donde i corollarii:

a) È vero che il Tridentino volle che dovessero conservarsi intatte quelle costituzioni capitolari che restringono più breve termine le vacanze (v. Bened. XIV *De Syn. Dioec. lib. 13 c. 9 § 14*) nondimeno siffatta prescrizione è stata interpretata sempre con molta benignità quando il servizio capitolare riusciss diuturno e troppo laborioso (Reiffens *De Cler. non resid.* § 4 n. 119 et 120 — S. C. C. *in Signina Servitii choralis* 1 dec. 1837 etc.).

b) Parimenti, benchè per dritto comune nel tempo delle vacanze non si percepiscano le distribuzioni, nè le fallenz (Fagnan. l. 3 c. *Licet de vraebend.* n. 149), pure, concorrendovi speciali circostanze, la S. Sede ha soluto talvolta dispensar su di ciò (S. C. C. *in Oriole* 1 decembr. 1794).

c) In ogni caso però la S. C. ha prescritto quanto vien contenuto nella seguente disposizione (*in Auximana* 1 iul. 1631): « E.mum Episcopum facere debere decretum ut in collegiatis eccle siis suae dioecesis quæ vigore Conc. Tri gaudent vacatione trium mensium, cano nicos abesse non posse ultra tertiam par tem eodemque tempore et huiusmodi va cationem contingere non debere tempo re quadragesimae et adventus, neque ampliorib us anni festivitatibus ».

II.

A chi spetti amministrare gli ultimi sacramenti ad un canonico che abiti in diversa parrocchia, e compiere i suoi funerali.

Nicien. Jurium parochialium — Lugl. 1885—Essendo passato di questa vita, nella parrocchia di S. Giacono, dove abitava, il sac. Mari, canonico della Cattedrale di Nizza, il Capitolo cattedrale non solo gli amministrò gli ultimi sacramenti, ma ne associò il cadave

ne compì l'esequie in cattedrale, passando per le strade della parrocchia di S. Giacomo, senza nulla dire e senza nulla chiedere al parroco di questa cura.

Il Capitolo credevasi in diritto di far ciò, sì per l'antica consuetudine, e sì perchè così prescriveano le costituzioni capitolari. Ma il parroco di S. Giacomo, reputandosi leso, sopratutto perchè non ebbe neppure la quarta funeraria dal parroco della Cattedrale, fe' ricorso alla S. C. coi due seguenti dubbii:

I. An Capitulo Ecclesiae Cathedralis competat ius administrandi extrema sacramenta suis canonicis habitantibus in paroecia S. Iacobi in casu.

II. An idem Capitulum ius habeat levandi canonicorum cadavera in dicta paroecia habitantium, et ad Ecclesiam Cathedralem, et inde ad sepulturam canonicorum in publico coemeterio, duvendi in casu.

E la S. C., maturamente ponderata la cosa, il dì 11 Luglio 1885 rispose: *Ad utrumque affirmative et amplius.*

Si raccolga:

a) È gran questione tra i canonisti a chi spetti il diritto di amministrare gli ultimi sacramenti ad un canonico di cattedrale che abita in aliena parrocchia, come pure a chi spetti il diritto dei suoi funerali.

b) Alcuni col Frances (*de Eccl. Cathedr.* c. 17 n. 60), coll'Amostaz (de Caus. piis lib. 6), coll'Anacleto (*Decret.* l. 3, tit. 28, § 1) col Tusco (*Pract. concl. 99, n.* 5), col Reiffenstuel (*in Jus Can.*, lib. 3, tit. 28, n. 75), col Panimolle (Dec. 5, n. 10) sostengono che questi diritti spettino al Capitolo Cattedrale. Ed espone la ragione, secondo insegna il cit. Tusco: « Canonicus vel alius clericus Cathedralis Ecclesiae habitans in aliena parochia, nempe parochia domicilii, non fit parochianus ecclesiae particularis, sed ecclesiae cathedralis, quia ubicumque quis remanet obligatus suae paroeciae et habitans in aliena, non efficitur parochianus alienae, quia cathedralis nedum est generalis, sed immediata parochia ».

c) Altri, poggiandosi sopra molte decisioni delle Sacre Congregazioni romane, attribuiscono questi diritti al parroco del luogo dove il canonico abita. E in quanto agli ultimi sacramenti citano la S. C. del Conc. *in Mantuana* 15 mar. 1680, *in Tiburtina* 12 mai. 1685, *in Tolentina* 11 sept. 1694, *in Novarien* 12 sept. 1694, *in Narnien* 26 sept. 1699, *in Eugubina* 12 mar. et 2 apr. 1729, *in Andrien* 24 ian. 1767 nella quale al dubbio: « An canonicis, sive presbyteris, aut clericis adscriptis servitio Ecclesiae Cathedralis et habitantibus in Ecclesia S. Nicolai in casu infirmitatis sacramenta sint administranda a vicario Cathedralis, seu potius a vicario Ecclesiae S. Nicolai in casu »— la S. C. rispose: « Negative ad primam partem, affirmative ad secundam » e il dì 19 sett. seguente riproposta la medesima causa, stette *in decisis et amplius.*

d) In quanto ai funerali, quand'anche si tratti di canonico di Cattedrale e con l'intervento del proprio Capitolo, si citano molti decreti della S. C. de' Riti e del Concilio che attribuiscono questo diritto al proprio parroco. Così la S. C. de' Riti il dì 21 sett. 1631, il qual decreto fu confermato con l'altro del 21 mar. 1671 *in Monopolitana;* e la S.C. del Concilio *in Faventina* 7 iun. 1760, *in Nullius Sublacen* 29 ian. 1825, e sopratutto *in Callien* 20 dec. 1828, nella quale al dubbio: «An et ad quem spectat ius deferendi stolam, aqua benedicta aspergendi cadaver antequam domo efferatur, praecinendi antiphonam *Exultabunt Domino* in funeribus canonicorum Ecclesiae Cathedralis in casu » — la S. C. rispose: « Affirmative, ad parochum defuncti ».

e) Nondimeno in tal materia vuolsi considerare la consuetudine di ciascun luogo, e questa devesi osservare. E però quando gli statuti capitolari, formati a norma della consuetudine, ascrivono al Capitolo il diritto degli ultimi sacramenti e dei funerali pei canonici, dimoranti in aliena parrocchia, questo diritto non si può impugnare da alcuno. Così la S. C. del Conc. in molte cause, sopratutto *in Auxitana Administrationis sacramentorum* 9 iul. 1881. Il Capitolo di Auch in Francia nel formare le sue costituzioni inserì questo articolo: « Hebdomadarius aegrotantibus canonicis, sive in paroecia Ecclesiae Metropolitanae, sive in alia civitatis paroecia, sacramenta ex consuetudine ministrat assistentibus vel archipresbytero vel proprio parocho. Si canonicus obierit in paroecia Ecclesiae Metropolitanae, exequiæ

fient a Capitulo praecedente hebdomadario ». Posto ciò, fu chiesto alla S. C.: « I An et cui competat ius sacramenta ministrandi canonicis, sive in paroecia Ecclesiae Metropolitanae sive in alia paroecia civitatis aegrotantibus in casu —II An et cui competat ius peragendi exequias canonicorum in paroecia Ecclesiae Metropolitanae obeuntium in casu » e la S. C. rispose il dì citato: « Ad I et II Affirmative, favore hebdomadarii et amplius ».

f) Chi ha il diritto ai funerali ha pure il diritto alla sepoltura, e viceversa; giacchè l'uno e l'altro diritto si confondono in un solo (S. C. C. *in Veglen* 15 iul. 1882—Text. in cap. *Cum liberum* 6, et in Cap. *Si nostra de Sepult.*) — Similmente l'associazione è inseparabilmente connessa coi primi e gli ultimi atti, onde si compiono i funerali (Pignatell. *Cons. 47 n. 1, tom. 7*—De Luca *De Regul., disc. 3, n. 53*).

IV.

A chi spetti il diritto agli ultimi sacramenti ed all'esequie di un filiano, morto in aliena parrocchia.

Ragusina. Funerum—11 Lugl. 1885—*Per summaria precum*—Nella città di Ragusa le mura dividono la parrocchia urbana dalla suburbana. Nel 1884 avvenne che un filiano della suburbana morì di apoplessia nella parrocchia urbana. Sorto litigio fra i due parroci, il Vescovo, sull'autorità di alcuni Dottori, cercò comporlo attribuendo al parroco urbano il diritto di stola fino alla sepoltura; i proventi poi dividendoli egualmente fra i due parroci.

Ambo i parroci si acquietarono per allora a questa decisione. Uno di essi però, il suburbano, non riputandola esatta, e volendo una norma sicura per l'avvenire, per mezzo del suo Vescovo, si rivolse alla S. C. con chiedere la soluzione di questi dubbii: 1. A chi dei due parroci spetti nel caso proposto, ed in altri simili, l'assistenza del moribondo o l'amministrazione de' sacramenti?—2. A chi spetti il diritto dei funerali e dei proventi di stola?—3. Se cotal diritto compete al parroco urbano, questi deve nell'ingresso della parrocchia suburbana (dov'è sito il cimitero comune) cedere la stola all'altro parroco, il quale debba proseguire l' esequie sino al cimitero?

La S. C. tolse a discutere questi dubbi il dì 7 marzo 1885, ma ne differì la soluzione sino al giorno 11 luglio, nel quale, riesaminata la quistione, decise: *Nisi necessitatis ratio aliud suadeat, in specie ad sacramentorum administrationem, ius sacramentorum et funerum in casu spectare ad parochum suburbanum.*

Donde riman confermato:

a) Il diritto della estrema unzione e del Viatico all'infermo spetta esclusivamente al parroco del domicilio o del quasi domicilio, dovunque si trovi l' infermo. (Bened. XIV *De Syn. Dioec.* Lib. VIII, c. 4, n. 7—S. C. C. *in Eugubina* 12 mar. et 2 apr. 1729).

b) Ove però la necessità non consenta di chiamare il proprio parroco, questi sacramenti possono amministrarsi anche dal parroco del luogo dove ritrovasi l'infermo.

c) Riguardo ai funerali poi, è notissima la disposizione del *C. Is qui 3 de sepult. in 6.* con cui si stabilisce che, morendo alcuno fuori la propria parrocchia, senz'avere acquistata in altra domicilio, dovrà sempre venir seppellito nella parrocchia propria, se può ad essa, senza difficoltà, essere trasportato.

Il parroco che ha il dritto alla sepoltura, ha ben anco il diritto ai funerali, essendo l'uno e l'altro un solo e medesimo diritto. (S. C. C. *in Civitatis Castelli* 20 dec. 1884).

d) Il proprio parroco può levare il cadavere di un suo filiano anche in aliena giurisdizione e transitare per questa con la propria stola. La S. C. dei Riti ha dichiarato che l'uso della stola nelle funebri processioni è segno di giurisdizione solo in ordine al cadavere che si porta (Gardellini tom. VII *in Suppl.* n. 35). Si ascolti il lodatissimo Mons. d'Annibale (*Summula Th. Mor.* Vol. 3, p. 355, not. 75): « Cui licet mortuum efferre, ei licet domum eius adire etiam irrequisito eius loci parocho, et sic per alienam parochiam (vel dioecesim) transire cum stola et cruce» (V. Bened. XIV *Inst.* 105 n. 48 et 50 et S. C. C. *in Calliensi* 20 dec. 1828).

e) Al parroco proprio, quando l' esequie di un filiano si sieno fatte altrove spetta la quarta funeraria. Il quale diritto non compete al parroco estraneo benchè questi abbia per necessità ammi-

istrati all'infermo gli ultimi sacramen-
. La S. C. de' VV. e RR. decise che
regolari, i quali vengono a morte fuo-
del chiostro, possono essere traspor-
ti dai loro confratelli senza venia del
arroco del luogo e senza nulla pagargli
22 maii 1615). Il d'Annibale (l. c.) ne
assegna la ragione con dire che il parro-
o proprio de' Regolari è il loro prelato.

f) Può alcuno aver domicilio in più
uoghi (*L. 7 Cod. de Incol.*) e perciò
nò diventar filiano di più parrocchie
Ferraris v. *Sepultura* n. 24, 25). In tal
aso dovrà essere sepolto nella parroc-
ia dove viene a morire, divenendo que-
la la parrocchia propria per la sepoltura
Animarum 1.° De sepult. in 6.).

g) Nondimeno questo doppio domicilio
uò acquistarsi solo quando si possegga
a propria casa in più luoghi o comprata
in affitto, e in assetto di essere abi-
ata (Schmalzgrueber *ad L. 2 Decret.*
t. 2, n. 9), come quando alcuno l'in-
erno abita in città e l'estate in villa
S. Alphons. VI, 1086). Non basta per-
ò ad acquistare il domicilio in altro
uogo l'aver solo ivi comprata una casa
un fondo (*L. 4 Cod. De incol.*), o
enervi in fitto una bettola (L. 19 § 2
de iudic.), o dimorarvi solo per colti-
are i campi (L. 27 *ad municip.* Cod.
de Sepult. in 6.).

Sacra Congreg. della S. R. U. Inquisizione.

I.

Circa il confessore ed il medico che assistono ai duellanti.

Ill.me et Rev.me Domine,

Litteris diei 24 septembris superio-
ris anni datis, Vicarius generalis Am-
plitudinis Tuae proposuit tria sequentia
dubia, scilicet:

1° Potestne medicus rogatus a duel-
lantibus duello assistere cum intentio-
ne citius finem pugnae imponendi, vel
impliciter vulnera ligandi ac curandi,
quin incurrat excommunicationem sum-
mo Pontifici simpliciter reservatam?

2° Potestne saltem, quia duello sit
praesens, in domo vicina vel in loco
propinquo sistere, proximus ac paratus
ad praebendum suum ministerium, si
duellantibus opus fuerit?

3° Quid de confessario in iisdem con-
ditionibus?

E.mi PP. una mecum Inquisitores ge-
nerales, haec dubia ad examen revoca-
runt in Congregatione generali habita fe-
ria IV die 28 labentis maii, ac re mature
perpensa, respondendum censuerunt:

Ad 1.° Non posse, et excommunicatio-
nem incurri.

Ad 2.° et 3.° Quatenus ex condicto
fiat, item non posse et excommunica-
tionem incurri.

Dum haec Tecum communico, ut pro
opportunitate nota fiant, fausta omnia
ac felicia Tibi precor a Domino.

R. P. D. Episc. Pictavien.

Romae, 31 maii 1884

Addictissimus in Domino
R. CARD. MONACO

II.

Circolare, con cui si dichiarano valide le dispense matrimoniali benchè si sia taciuta la copula incestuosa (1).

Ill.me ac Rev.me Domine,

Infandum incestus flagitium peculiari semper odio sancta Dei Ecclesia prosequuta est, et summi romani Pontifices statuerunt, ut qui eo sese temerare non erubuissent, si ad apostolicam Sedem confugerent petendae causa dispensationis super impedimentis matrimonium dirimentibus, eorum preces, nisi in eis de admisso scelere mentio facta esset, obreptionis et subreptionis vitio infectae haberentur atque ideo dispensatio esset invalida; idque ea sanctissima de causa cautum fuit, ut ab hoc gravissimo crimine christifideles arcerentur.

Hanc s. Sedis mentem testantur tum alia documenta, tum decretum, quod novissime supremum sanctae et universalis Inquisitionis consilium, ipso adprobante romano Pontifice, feria IV die 1 augusti 1866 tulit, quod est huiusmodi: « subreptitias esse et nullibi ac nullo « modo valere dispensationes, quae si- « ve directe ab apostolica Sede, sive ex « pontificia delegatione super quibus- « cumque gradibus prohibitis consangui- « nitatis, affinitatis, cognationis spiri-

(1) Richiamiamo l'attenzione dei Parroci su questa interessante circolare, con cui si recede dalla pratica tenuta per lo addietro.

« tualis nec non et publicae honestatis « conceduntur, si sponsi ante earundem « dispensationum executionem, sive ante « sive post earum impetrationem ince- « stus reatum patraverint; et vel inter- « rogati vel etiam non interrogati, ma- « litiose vel etiam ignoranter reticuerint « copulam incestuosam inter eos initam « sive publice ea nota sit sive etiam « occulta, vel reticuerint consilium et « intentionem qua eandem copulam inie- « runt, ut dispensationem facilius asse- « querentur ». S.Poenitentiaria vestigiis insistens supremae Inquisitionis,id ipsum die 20 iulii 1879 statuit.

Verum cum plurimi sacrorum antistites sive seorsum singuli, sive coniunctim s. Sedi retulerint, maxima ea de causa oriri incommoda cum ad matrimonialium dispensationum executionem proceditur, et hisce praesertim miseris temporibus in fidelium perniciem non raro vergere quod in eorum salute sapienter inductum fuerat, Sanctissimus D. N. Leo divina providentia Papa XIII eorum postulationibus permotus, re diu ac mature perpensa, et suffragio adhaerens Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium in universa christiana republica una mecum inquisitorum generalium, hasce litteras omnibus locorum ordinariis dandas iussit, quibus eis notum fieret, decretum superius relatum s. romanae et universalis Inquisitionis et s. Poenitentiariae, et quidquid in eundem sensum alias declaratum, statutum aut stylo Curiae inductum fuerit a se revocari,abrogari nulliusque roboris imposterum fore decerni; simulque statui et declarari, dispensationes matrimoniales posthac concedendas, etiamsi copula incestuosa vel consilium et intentio per eam facilius dispensationem impetrandi reticita fuerint, validas futuras: contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis minime obstantibus.

Dum tamen ob gravissima rationum momenta a pristino rigore hac super re Sanctissimus Pater benigne recedendum ducit, mens Ipsius est, ut nihil de horrore, quod incestus crimen ingerere debet ex fidelium mentibus detrahatur : imo vero summo studio excitandos vult animarum curatores, aliosque quibus fovendae inter christifideles morum honestatis cura demandata est, ut prudenter quidem, prout rei natura postulat, efficaciter tamen elaborent huic facinori insectando et fidelibus ab eodem, propositis poenis quibus obnoxii fiunt, deterrendis.

Datum Romae ex cancellaria S. O. die 25 iunii 1885.

Addictissimus in Domino
R. Card. MONACO.

Sacra Congregazione de' Riti

Si dichiara S. Vincenzo dei Paoli patrono di tutte le associazioni e le opere di Carità, esistenti nella Chiesa cattolica.

ORBIS

Ad Christianae caritatis opera, quae a Sancto Vincentio a Paulo suam agnoscunt originem, impensiori studio provehenda, honoremque tanti patris ac magistri adaugendum, duobus abhinc annis, postulantibus tum sodalibus Vincentianae Societatis vulgo *Conferentiae*, occasione expleti quinquagesimi anni a sua Parisiis institutione, tum Reverendissimis Dioecesium Antistitibus,Sanctus Vincentius Societatum omnium caritatis in Galliae regione vigentium, ab eoque ortum quomodocumque habentium, uti specialis apud Deum Patronus Apostolica Auctoritate declaratus fuit et constitutus. Hujusmodi Decretum, ad Hyberniae Dioeceses anno superiore extensum, ut tandem ad cunctas ejusdem naturae societates et opera totius christiani orbis extenderetur, perplurimi Sanctae Romanae Ecclesiae Patres Cardinales, et ex omnibus fere mundi regionibus Sacrorum Antistites,pluresque Regularium Ordinum supremi Moderatores humillimis Summo Pontifici exhibitis precibus enixe efflagitarunt. Eas Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII benigne excipiens,Congregationi Eminentissimorum et Reverendissimorum Cardinalium sacris tuendis Ritibus praepositorum remisit, ut sententiam suam hac in re panderet. Sacra autem Congregatio in Ordinariis Comitiis die 28 Martii 1885 ad Vaticanum habitis, referente E. mo et R.mo Cardinali Carolo Laurenzi, audito etiam R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore, omnibusque matur

mine perpensis, postulationi a tam renti numero eximiorum Praelatorum positae responsum dedit: *Consulen- m Sanctissimo pro gratia.*

disce vero omnibus subinde per Sa- rum Rituum Congregationis Secreta- m, Eidem Sanctissimo Domino Nostro sliter relatis, Sanctitas Sua sententiam rae Congregationis in omnibus confir- re et adprobare dignata est: ideoque actum Vincentium a Paulo omnium So- atum Caritatis toto in Catholico Orbe stentium, et ab eo quomodocumque pro- uantium, ceu peculiarem apud Deum tronum declaravit et constituit; cum ibus honorificentiis caelestibus Pa- is competentibus: mandavitque de his stolicas litteras in forma Brevis expe-, die 16 Aprilis ejusdem anni 1885.

✠ S.

Card. Bartolinius *S. R. C. Praef.*
Laurentius Salvati *S. R. C. Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

dulgenza di 300 giorni, annessa ad una preghiera per la conversione del popolo della Scandinavia.

Beatissimo Padre,

Carlo Schilling, svedese, convertito ll' eresia di Lutero, e sacerdote pro- sso Barnabita, prostrato ai piedi della V. instantemente supplica, che ad atare l' opera della conversione della andinavia si degni arricchire di qual- e indulgenza la seguente Orazione. Che della grazia.

ORAZIONE

er la conversione della Scandinavia

O buon Gesù, prostrato ai vostri pie- umilmente vi supplico per le vostre eratissime piaghe e il preziosissimo angue che spargeste per la salute di tto il mondo, acciocchè vi degniate olgere uno sguardo di misericordia so- a i popoli della Scandinavia, sedotti da nti secoli e giacenti nelle tenebre del- eresia, separati dalla Vostra Chiesa, privi della partecipazione dell' adora- le Sacramento del vostro Corpo e del ostro Sangue, e degli altri Sacramenti ne istituiste a soccorso delle anime in vita ed in morte. Ricordatevi, o Redentore del mondo, che anche per quelle anime patiste acerba morte collo spargimento di tutto il vostro sangue.

Riconducete, o buon Pastore, quelle erranti pecorelle all'unico vostro ovile, ed ai salubri pascoli della vostra Chiesa, sicchè formino con voi un solo ovile sotto la guida vostra e del Vostro Vicario in terra, il Sommo Pontefice, a cui nella persona dell'Apostolo s. Pietro commetteste di pascere gli agnelli e le pecorelle vostre. Esaudite, o buon Gesù, le nostre preghiere, che vi porgiamo colla più viva fiducia nella carità del vostro Cuore; ed al vostro Santissimo nome ne sia lode, gloria ed onore in tutti i secoli. Così sia.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Pp. XIII in Audientia habita die 18 Aprilis 1885 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus supradictam precem, Indulgentiam *tercentum dierum*, semel in die lucrandam, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae in Secretaria eiusdem Sac. Congregationis die 18 Aprilis 1885.

I. B. Card. Franzelin *Praef.*
Franciscus Della Volpe Secret.

II.

Indulgenza di 200 giorni annessa ad una orazione a S. Tommaso d'Aquino.

Beatissime Pater,

Ioannes Maria Andreas Vidal, professor in Seminario Nannetensi in Gallia, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus postulat, ut S. V. aliquam Indulgentiam benigne concedere dignetur Christifidelibus recitantibus sequentem orationem ad s. Thomam, Scholarum catholicarum Patronum.

Doctor angelice, sancte Thoma, Theologorum princeps et Philosophorum norma, praeclarum christiani orbis decus et Ecclesiae lumen, scholarum omnium catholicarum cœlestis patrone; qui sapientiam sine fictione didicisti et sine invidia communicas, ipsam Sapientiam Filium Dei deprecare pro nobis ut, ve-

niente in nos spiritu sapientiae, quae docuisti, intellectu conspiciamus, et quae egisti imitatione compleamus; doctrinae et virtutis, quibus in terris, Solis instar, semper eluxisti, participes efficiamur; ac tandem earum suavissimis fructibus perenniter tecum delectemur in coelis, divinam Sapientiam collaudantes per infinita saecula saeculorum. Amen.

Quod Deus etc.

SSmus D. N. Leo Papa XIII omnibus utriusque sexus Christifidelibus, corde saltem contrito ac devote recitantibus suprascriptam orationem, indulgentiam bis centum dierum, semel in die lucrandam, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro etc. Contrariis etc. Datum etc. 3 Iulii 1885.

I. B. Card. FRANZELIN *Praef.*
Franciscus Della Volpe *Secretarius.*

DELLA PROVVISTA

DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont.—V. pag. 108 di q. P.)

—

ARTICOLO XIV.

Votazione

Sommario—1. Chi vota—2. Voti segreti o manifesti?—3. Discussione—4. Votazione collegiale—5. Maggioranza assoluta e non relativa—6. Regolamento—7. Statino.

1. *Chi vota.* Il dritto del voto spetta agli esaminatori sinodali, e ad essi soli. Il Presidente esercita questo dritto in due casi soltanto, come si dirà a suo luogo. (1)

2. *Voti segreti o manifesti?* Niente impedisce che si voti a scrutinio segreto, essendo questa libertà consentita dal decreto del Concilio: così la S. C. interprete con rescritto 22 giugno 1883; ma si tiene essere più espediente che in forma palese gli esaminatori conferiscano tra loro i voti (2).

3. *Discussione.* Egli è molto utile e ordinariamente praticato che si discuta pria di votare: il giudizio allora acquista una maggiore garentia di maturità e di giustizia.

4. *Votazione collegiale.* Leurenio nella sua dotta opera *Forum beneficiale* P. 1. c. II pone la seguente quistione 191: « Qualiter peracto examine referre debent examinatores? » e sotto il n. 4 intorno al punto che si considera, così dice: « Respondeo tertio: debere collegialiter in eodem ipso loco et actu, nimirum mox a peracto examine, proferri vota, sive scripto, sive oretenus, pro diversis locorum stylis, C. de Luca ad Trid. d. 32. n. 9; ita ut non attendantur vota, quae in diverso loco vel tempore singulariter praestantur, juxta regulam quam in electionibus aliisque actibus collegiativis habemus. C. de Luc. ibid. n. 11. La soluzione è molto chiara e precisa, e si raccoglie che la prolazione dei voti si deve fare collegialmente, nel medesimo luogo, nella medesima sessione, subito dopo terminato lo scrutinio.—Per questa ragione nell'Art. XIII n. 1 fu affermato che la sessione dello scrutinio è l'ultima, e che perciò il Collegio deve stare in permanenza.

5. *Maggioranza assoluta e non relativa.* Giusta le norme generali che regolano gli atti posti *jure universitatis, seu collegiali jure*, l'approvazione o riprovazione dipende dalla conclusione della maggior parte de' voti, fatta ragione che si dice tale quella che la metà de' congregati ecceda di uno, o di una metà: ciò vuol dire che la maggioranza dev'essere assoluta e che non basta la maggioranza relativa; così a mo'di esempio, quando gli esaminatori sono cinque conchiudono tre, e se sono tre conchiudono due.

Giova in conferma riferire a parola quel che ne dice Leurenio P. I C. III q. 19. « Quot vota referre quis debet ut censeatur approbatus, vel reprobatus? Respondeo: tam approbatum, quam reprobatum pendere a conclusione majoris partis votorum juxta regulas generales electionum, praesentationum etc. quae universitatis vel collegiativo jure fiunt, ut scilicet major pars dicatur illa, quae medietatem congregatorum, etiam in uno vel dimidio voto, excedit, habita comparatione omnium congregatorum; non autem comparative ad minorem partem in diversas sententias abeuntem: v. g. ut dum 3 vel 5 sunt examinatores, 3 vel respective 2 concludunt. De Luca ad Trid. d. 32. n. 9. de paroch. d. l. n. 18

---

(1) « Massobr. in prax. ad conc. requis. 4. dub. 4. asserit decisum, Episcopum non habere votum decisivum in concursu, sed tantum accedere ubi vota sunt paria vel singularia ». Barbosa de off. et pot. par. P. I c. II n. 92. Monit. Eccles. Vol. 1. p. 283. Garcias de Benef. par. 9. n. 38 seq.

« Cum quaesitum fuisset utrum Episcopus vel vicarius haberent votum decisivum in approbando examinatos ab examinatoribus in synodo approbatis? S. C. censuit: habere si examinatores fuerint pares aut singulares in suis votis ». Ex l. I. decret. p. 158. apud Bene XIV. de Syn. dioec. IV. 8.

(2) " Licet Concilium saepe citato C. 18. non expresserit, an vota examinatorum palam a secreto fieri debeant, magis tamen expedit examinatores palam inter se sua vota conferant, deinde notario jubeant ut in actis sic simpliciter scribat Titium approbatum idoneum Sejum vero reprobatum „. Barbosa l. c. n. 8 Leuren. P. I. c. III. q. 191, n. 5.

Nella stessa guisa però che nelle adunanze collegiali capitolari, ovvero in altre, in cui si procede per votazione, la maggioranza trae seco la minoranza e la fa sparire, e l'atto è ritenuto come fatto da tutti, dall'ente morale, il Collegio degli esaminatori. (1).

6. *Regolamento* — Nella votazione vi è una norma da seguire? No. Vi è almeno l'uniformità derivata da comunicazione di forme dopo meglio di tre secoli che esiste la legge del concorso? Nemmeno: si ripete ciò che si è detto, accennando al numero delle quistioni, è da desiderare che vi fosse un modo uniforme di votazione; così sarebbero evitate parecchie, anzi molte difficoltà.

In Roma si vota dieci volte per ciascun candidato; la prima votazione è sulla concione, le altre man mano sulle nove quistioni risolute. I Giudici, come innanzi è riferito, sono dieci: essi soli votano. I voti sono palesi. Con ordine ogni giudice dichiara se la concione e poi la quistione risoluta è buona, mediocre, o al di sotto, così del pari si pronunziano gli altri, Se la maggioranza decide per la bontà, si notano dieci punti per la concione, altri dieci per la prima quistione risoluta, e di questo modo appresso.

Completo è l'esito per quel candidato che ottiene cento punti. Se poi decide per la mediocrità, si notano soli cinque punti.

Colui che non riunisce in tutto che soli cinquanta punti non si tiene approvato. Avviene talora che, quando i casi proposti sono molto difficili, vengono in ultimo luogo approvati coloro i quali non hanno raccolto in tutto che cinquanta punti. Lo zero è riserbato alle composizioni ed alle risposte che non ottengono se non la minoranza de' voti. Così per ogni candidato si ha una serie che rappresenta le dieci votazioni eseguite e costa di punti nel numero dieci, cinque o zero. Il computo finale è agevole, non essendo che una semplice addizione.

Dopo lo scrutinio dell'esame scritto si passa a quello de' requisiti. Questo è il metodo che si segue in Roma, spiegati diffusamente nell'opera già citata di Onorante.

Altrove altri metodi di votazione, e ve n'ha tanti, e così varii, difformi e complicati (1), che non vale la pena di citarne alcuno dopo quello autorevole che si pratica in Roma.

7. *Statino*. Si aggiunge soltanto qualche dichiarazione sullo statino, ch'è necessario, come innanzi si è dimostrato, quando non si volesse far luogo ad una votazione per ogni elemento parziale di scrutinio ed invece riserbarla a scrutinio completo.

L'espressione numerica che degli elementi scientifici scrutinati l'esaminatore vi ha da segnare successivamente, può essere quella stessa che si usa in Roma: l'unità, la metà, lo zero; noterà uno quando avrà giudicato buono il lavoro; metà, se mediocre; zero, se nè buono, nè mediocre. Ma delle doti morali quale sarà l'espressione? Giusta le premesse considerazioni, l'esaminatore, se vede nel candidato l'uomo voluto dai canoni al governo della parrocchia, segnerà un numero eguale al buon risultato complessivo de' dati scentifici e letterarii. Il computo che farà in fine è agevole, non trattandosi che di una semplice addizione. Se la somma esprime il massimo, tranquillamente nella votazione finale si dirà appieno soddisfatto del candidato e lo approva; se esprime la metà si dirà mediocremente soddisfatto, e lo approva appena, o riprova, ovvero nè lo approva nè lo riprova; se da ultimo esprime un di sotto della metà, si dirà niente soddisfatto e lo riprova.

Si porge uno schema del detto statino, perchè esattamente vengano intese le cose già dette.

N. di ordine giusta l'istr.	Nomi e cogn. dei candidati	ESAME ORALE	CONCIONE	QUISTIONI RISOLUTE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	DOTI MORALI	ESPRESS. COMPLESS.
1	Alfio N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	22
2	Basilide M.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	17
3	Caio O.	½	½	1	½	1	½	1	½	1	½	1	6	14
4	Dario P.	½	1	½	1	½	1	0	½	1	½	1	7	14½
5	Ermogene R.	½	½	½	½	½	½	½	½	½	½	½	5½	11
6	Flavio S.	½	0	½	0	½	0	½	0	0	½	0	5½	8

(1) Atti della S. Sede, Anno V. p. 214.

(1) Monit. Eccles. V. I p. 283.

Per le ragioni dichiarate art. XIII. n. 10. il risultato dello scrutinio morale, riuscito di soddisfazione pienissima, dev'essere notato col n. 11, uguale all'ottimo risultato dello scrutinio letterario e scientifico, cioè esame orale 1, più concione 1, più quistioni risolute 9. Ne seguita che essendo 22 il massimo, e la meta 11, l'esaminatore, applicando i criterii già esposti, darà il voto ne' seguenti termini: *Alfium maxime approbatum, Basilidem valde approbatum, Caium approbatum, Darium pariter approbatum, Ermogenem vix approbatum,* ovvero, se così crede, *reprobatum*, oppure *neque approbatum neque reprobatum, Ilarium reprobatum.*

SOLUZIONE DI CASI (1)

Norme sul differire l' assoluzione

4.° Caso Morale

Basilide ha in uso di non mai assolvere, senza una prova di parecchi giorni, i novelli penitenti, che da più tempo non si son confessati, opinando che così provvede meglio alle loro disposizioni. Cirino, per contrario, suole essere assai facile a conceder subito l'assoluzione.

Si chiede:

1°. Quando si deve, e quando si può differire l'assoluzione?

2.° È espediente differirla quando non ci sia una precisa necessità?

3.° Che deve dirsi della condotta di Basilide e di Cirino?

Al primo.— È regola generale che l' assoluzione non si debba in nessun caso impartire a chi chiaramente sia indisposto, altrimenti ne verrebbe la profanazione del sacramento, senza nessun utile del penitente.

Quando la indisposizione sia dubbia, per ordinario devesi differire l'assoluzione, purchè una grave causa non persuada di assolvere condizionatamente, come vedemmo nella soluzione del secondo caso.

Finalmente ad un penitente ben disposto non si dee differire l'assoluzione, se non quando si crede che la dilazione abbia certo a giovargli. Chi ha confessato interamente le sue colpe, e n' è pentito, ha diritto a riceverne l' assoluzione, se pur il confessore, per l'officio di medico ch'esercita, non reputi espediente rimandarlo per breve tempo prima di assolverlo.

Questi principii vengono ammessi da tutti i teologi, per l' applicazione dei quali fa d' uopo chiarire quali sono i casi in cui il penitente trovasi certamente indisposto, quali quelli in cui trovasi indisposto dubbiamente, e quali quelli in cui trovasi disposto con certezza.

I casi di certa indisposizione sono in generale quando il penitente ricusa di adempire qualche grave obbligazione. In ispecie possono essere:

a) quando non vuole abbandonare l' occasione prossima e libera;

b) quando non vuol deporre l'odio, o far la pace col nemico;

c) quando ricusa di far la restituzione o la riparazione;

d) quando non vuole smettere arti e pratiche peccaminose;

e) quando non vuol promettere di adoperarsi a sradicare un abito pravo;

f) quando non ammette i rimedii necessarii;

g) quando non è pronto a togliere lo

---

(1) Han risposto a tutti i tre casi morale, canonico e liturgico:

Brini Can. Raffaele di Zagarolo — Cardinali P. Carlo Min. Rif in Pesaro — Della Camera Parr. Stefano di Morcone—Gambini Sac. Francesco di Rapolano—Intino Sac. Paolo di Cerignola—Mariani P. Gaspare da Bettona M. O. di Amelia—Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria — Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli — Pacifico P. Michele del collegio dei Cinesi di Napoli—Silvio Sac. Carlo di Venezia — Valente Sac. Pietro Antonio di Michele d'Ischitella.

Al solo caso morale

Fonti Sac. Giovanni di Casale—Mancusi Sac. Clemente di Napoli—Vernero Vicario Bartolomeo di Pancalieri.

Al solo caso liturgico:

Cavina Can. Giuseppe di Faenza — Santucci Sac. Cesare Ceremoniere di Rimini.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Vic. Bartolomeo Vernero di Pancalieri: pel premio del caso canonico il Sac. Paolo Intini di Cerignola: pel premio del caso liturgico il Sac. Francesco Gambini di Rapolano.

scandalo che ha dato o che dà agli altri;

h) finalmente quando non presenta alcun segno di dolore o alcun proposito di emendazione.

In siffatti casi e simiglianti, nei quali dee ricusarsi l'assoluzione, il confessore si sforzerà a tutt' uomo di smuovere la durezza del penitente, con rappresentargli l' orribile stato in cui versa, e il pericolo di eterna rovina in cui rimane. Si guardi però dal trattarlo duramente con rimproveri o con minacce, e molto meno di scacciarlo da sè bruscamente. In tal modo lo allontanerebbe forse per sempre dal tribunale di penitenza, come' è avvenuto a non pochi. Gli si mostri invece affabile, amorevole, e gli faccia intendere con qual dolore egli è costretto di vederlo partire da sè senz' averlo potuto riconciliare con Dio, rimanendogli però la speranza di vederlo quandochessia ritornato a vera penitenza, e promettendo che pregherebbe instantemente per lui nel S. Sacrifizio.

I casi d'indisposizione dubbia sono quando il penitente non dà chiari segni di dolore o di proposito: il che, per lo più, avviene:

a) quando sia ricaduto dopo più confessioni allo stesso modo di prima, nè v' ha ragione straordinaria che lo faccia credere al tutto emendato;

b) quando abituato si accosti alla confessione per comando dei genitori o dei maestri, o per mera consuetudine in alcune feste, o per umani riguardi;

c) quando temerariamente scusi le sue colpe, o pongasi ad altercare col confessore, o, ch'è peggio, quando si vanti di qualche peccato;

d) quando ricusi una ragionevole penitenza così medicinale come vendicativa, o mostri gran ripugnanza di allontanarsi dalle occasioni prossime e volontarie.

In questi ed altri simili casi, il confessore non dee dar subito l' assoluzione, ma dovrà differirla fino a che non sia moralmente certo delle disposizioni del penitente. Ove ci sia qualche grave necessità di assolverlo, lo faccia sotto condizione.

I casi finalmente nei quali il penitente mostrasi disposto con certezza, sono quando non v'ha ragione valevole per dubitare della sincerità delle sue assicurazioni. Nel che fa d'uopo riflettere alle parole del Catechismo compilato d' ordine del Tridentino, il quale non richiede una certezza strettamente tale, ma una certezza larga, la quale abbia valore di prudente probabilità. Eccone le parole: « Si audita confessione (sacerdos) iudicaverit neque in enumerandis peccatis diligentiam, nec in detestandis dolorem poenitenti omnino defuisse, absolvi poterit ».

E S. Alfonso (VI, 641) così le comenta: « Sufficit quod confessarius habeat prudentem probabilitatem de dispositione poenitentis et non obstet ex alia parte prudens suspicio indispositionis; alias vix ullus posset absolvi, dum quaecumque signa poenitentium non praestant nisi probabilitatem dispositionis, ut recte dicit Suarez » (1).

---

(1) Crediamo utile soggiungere l' insegnamento del Suarez (De Poenit. Disp. 52, sect. 2, n, 1, 2), il quale offre con gran chiarezza i criterii che deve avere il confessore nel giudicare sulla disposizione del penitente:

« Priusquam (confessarius) absolvat, necesse est ut prudenter et probabiliter iudicet, poenitentem esse dispositum: quia alias se exponeret periculo errandi, et sine sufficienti cognitione operaretur. Explicandum superest quid debeat facere confessor, ut hoc prudenter iudicet, et suae conscientiae satisfaciat. In quo est observandum, hanc dispositionem poenitentis ex duobus consurgere, scilicet displicentia praeteritorum et proposito in futurum. Et quidem quoad displicentiam attinet, facile sibi potest satisfacere confessor; quia si poenitens in ipso modo confessionis et accusationis suae praebet signa doloris, vel certe si est homo non valde rudis, et apparet moratus, nullam diligentiam in hoc tenetur confessor adhibere: bene tamen semper faciet proponendo et consulendo detestationem peccati; et quando non habet sufficientia signa doloris, potest et debet interrogare poenitentem, an ex animo detestatur peccatum, cui affirmanti credere tenetur. Et hoc idem dicendum est de proposito in futurum, quando ex confessione non oritur specialis aliqua obligatio restituendi vel relinquendi aliquam occasionem proximam peccandi, sed solum communis et generalis obligatio non peccandi de caetero... Neque opor-

Vi ha poi dei segni straordinarii che assicurano maggiormente le disposizioni, e valgono a render certe, quelle che altrimenti sarebbero dubbie. Questi sono, giusta S. Alfonso (VI, 460) e la comune dei teologi:

a) un dolore assai vivo manifestato con lagrime e sospiri che chiaramente partano dal cuore;

b) un motivo straordinario che induca alla confessione, come la morte di un amico, una pubblica calamità ecc.

c) una cognizione e detestazione più viva delle colpe, derivata dalle ferventi esortazioni del confessore;

d) la manifestazione di gravi peccati che si tennero occulti nelle precedenti confessioni;

e) la notabile diminuzione delle colpe nelle stesse circostanze di prima; non quando il penitente ne fosse stato impedito da malattia o da altra causa;

f) l'aver già adempita qualche difficoltosa obbligazione, come intorno a restituzioni, o ad occasioni di peccato;

g) l'aver fatte, ad intuito della Confessione, notevoli opere soddisfattorie di preghiere, di limosine, di digiuni ecc.

h) il richiedere spontaneamente al confessore rimedii opportuni, l'accogliere volentieri i rimedi propostigli, o il promettere sinceramente di osservarli quando altre volte non sieno stati suggeriti;

i) l'accettar volentieri una penitenza difficile, offrendola a Dio in soddisfazione dei proprii falli;

l) la spontanea confessione, quando cioè sia fatta non per comando o esortazione altrui, nè per mera usanza, ma per chiaro sentimento di dolore.

Quando si riconoscano uno o più de' prefati segni nel penitente, deve questi sempre giudicarsi ben disposto e capace di ricevere l'assoluzione.

Vero è che talvolta anche ai ben disposti in rapporto al dolore ed al proposito, fa mestieri differire l'assoluzione, e ciò, dicemmo, quando si giudichi necessario od utile al penitente, il quale ha diritto è vero ad essere assoluto, ma non ha diritto ad aver subito l'assoluzione. Questi casi possono essere:

a) quando il penitente è obbligato a compiere qualche restituzione, qualche riconciliazione, qualche denunzia e simili;

b) quando è necessario che ripari lo scandalo prima che lo si vegga comunicare;

c) quando fa d'uopo incutere terrore al penitente reo di gravi iniquità.

d) quando debba apprendere le cose necessarie di precetto alla salvezza eterna.

In ciascuno dei predetti casi, ordinariamente parlando, fa d'uopo differir l'assoluzione anche ai penitenti ben disposti. Abbiamo detto ordinariamente parlando, giacchè laddove avvenga che il penitente non possa presto ritornare, o abbia necessità di ricever subito l'assoluzione, allora questa si potrà dare, dietro la seria promessa del detto penitente di adempier *subito* l'obbligo suo e di renderne conto nella prossima confessione.

Ma quando si tratta differire l'assoluzione, non si vuol fare una regola generale per tutti, non potendo esservene, giusta l'insegnamento dei Teologi.

Si ponga mente perciò a quanto saremo per dire alla risposta del secondo quesito.

Al secondo.—È spediente questa dilazione quando non ci sia una precisa necessità?— Alcuni sogliono additare la dilazione dell'assoluzione come il mezzo più valido, perchè il penitente da indisposto si renda disposto, o almeno, perchè si possa ben conoscere la sua disposizione. Citano il celebre detto di Bellarmino: « Non esset hodie tam facilitas peccandi si non esset tam facilitas absolvendi », deplorando la soverchia indulgenza dei confessori.

Che talvolta la dilazione dell'assoluzione, anche ai ben disposti, torni utile, anzi sia necessaria, tutti l'ammettono, e non saremo noi che vorremo negarlo. Diciamo solo che questi casi sono ben rari, verificandosi assai raramente, oggidì sopratutto, quelle

---

tet ut confessor sibi persuadeat et iudicet etiam probabiliter, ita esse futurum ut poenitens a peccato abstineat; sed satis est ut existimet nunc habere talc propositum, quamvis post breve tempus illud sit mutaturus ».

costanze che rendono vantaggiosa la di-
ione.

In questa materia se vuolsi aver riguardo
circostanze varie delle persone, vuolsi
re tener presenti le circostanze di luoghi
i tempi. Ai tempi nostri, in cui regna da
tutto scostume, incredulità, indifferenza
religione; in cui l'accostare in chiesa è
duto una vergogna; in cui costa un gran-
sforzo presentarsi al confessore, può ri-
tarsi ancora nel generale utile mezzo al
ravimento dei peccatori la dilazione del-
ssoluzione, così come riputavasi nei tempi
dati? A noi sembra che no. E così pure
mbra al chiarissimo Mons. d'Annibale, il
ale nella preziosa *Summula* (T. III, n. 228
ta 26) dopo aver detto che vuolsi in ciò
nere ancor ragione dei tempi, aggiunge:
ane olim opinio communis fuit dilatam ab-
utionem regulariter prodesse magis, quam
esse: at hac nostra aetate vereor ne contra
cidat ».—Così sembra pure al dotto p.
lumkuhl tedesco, il quale nella recente e
putatissima sua *Theologia Moralis* (Vol. II
431) dice che a ben regolarsi circa la
ilazione dell'assoluzione « ratio prorsus ha-
eri debet indolis poenitentis atque tempo-
um locorumque, in quibus vivimus condi-
onis ».

E segue a dire: « Quando enim fides
otius languet, atque poenitens vix ad con-
essionem instituendam adduci potuit, pe-
icolosum est absolutionem differre, ita ut
haec ipsa ratio esse possit cur *dubie* di-
posito secundum modo dicta absolutio de-
ur. Hinc fit ut saepe nostro tempore con-
essarius paulo magis in dandam absolutio-
em inclinare debeat, quam prioribus tem-
poribus, ubi fides virida erat, fieri debuit ».

Il negare infatti oggidì l'assoluzione, è, generalmente parlando, un allontanare i fedeli dal sacramento della penitenza. Condotti con grandi sforzi ai piedi del sacerdote, se ascoltano da lui doversene andare inassoluti, si offendono, si sdegnano, e partono senza più ritornare. E quand'anche promettano di far ritorno, assai spesso, distratti in nuove cure, e ricaduti forse in qualche colpa, pel timore di essere di nuovo rimandati, non ne fanno più nulla.

Si dirà: Ma costoro che non tornano più, per ciò stesso mostrano la loro indisposizione, giacchè un penitente che vuole da vero ravvedersi, non è così leggiero nei propositi. Rispondiamo che il momento della grazia vuolsi accogliere e secondare sempre con somma cautela; che il confessore qual padre e qual medico deve pure farsi carico della umana fragilità; che la grazia dell'assoluzione è ancor valevole sopra tutto a rafforzare il penitente nelle sante risoluzioni. Ricordiamo a tal proposito le parole di S. Alfonso (VI, 14): « Dico cum sententia communissima Doctorum quod RARO expedit differre absolutionem recidivo, cum ille est dispositus; nam sperari debet magis gratiam sacramenti quam dilationem absolutionis illi prodesse ».

E giustamente il S. dottore appella *communissima* questa sentenza; imperocchè la più gran parte dei teologi convengono in dire che al penitente disposto fa duopo dar *subito* l'assoluzione. Veggansi i molti teologi citati dal medesimo S. dottore (l. c. et. Hom. Ap. tr. ult. n. 14) dal de Lugo (D. 14, s. 10, n. 168) da Layman (C. 4 n. 10), dal Gury con le note del Ballerini (II,623) ecc.— E però a gran diritto Aless. VIII condannò questa proposizione: « Per illam praxim mox absolvendi ordo poenitentiae est inversus ». E Clem. XI nella Bolla *Unigenitus* proscrisse altre proposizioni di Quesnellio con cui lodavasi la usanza di differire l'assoluzione.

Per la pratica a noi sembrano giustissime le regole segnate dal ch. d'Annibale nella sua *Summula* (III, 229). Eccole in breve:

a) Quando la dilazione abbia più a nuocere anzichè a giovare, non conviene, nè è lecito differir l'assoluzione.

b) Di regola ordinaria, non è spediente differirla a coloro che recano segni straordinarii di dolore.

c) Agli abituati è meglio dar subito l'assoluzione; a coloro che stanno in occasioni volontarie meglio è differirla.

d) Nel dubbio se la dilazione abbia più a nuocere, anzichè a giovare, la regola più sicura è quella di dar subito l'assoluzione.

c) Quando poi abbiasi a differire, lo si faccia per pochi giorni, purchè non si tratti di occasionarii volontarii, cui non conviene assolvere se prima non hanno smessa l'occasione.

Ma per qualunque ragione il confessore creda dubbiamente disposto il penitente, ha dovere strettissimo di adoperarsi a disporlo con tutto impegno e carità. Ascoltisi S. Alfonso: (VI, 608) « Confessarius tenetur quantum potest ad disponendum suum poenitentem, qui indispositus accedit. Quocirca nescio quomodo a culpa excusari possunt desides illi confessarii, qui statim ac noverint poenitentem non satis dispositum, dimittunt, nulla aut valde modica praemissa diligentia ad eum curandum. Dico quod confessarius tenetur ex rigorosa obligatione charitatis eum disponere quantum valet ». E Leone XII nella celebre enciclica *Charitate Christi* dà norme anche più chiare circa l'obbligo e il modo di disporre i penitenti (1). Dice che i confessori i quali non adoperano i mezzi più acconci per disporre i penitenti debbono dirsi anch'essi indisposti ad ascoltare le confessioni, come questi sono indisposti a farle. Insegna che non deve dirsi indisposto un peccatore per ciò solo che commise gravissimi delitti o fu lunghi anni lontano dai sacramenti, ovvero è rozzo, tardo d'ingegno o va alla confessione senza un conveniente esame. Il confessore deve aiutarlo coi suoi lumi, con le sue industrie, con le sue preghiere, ed assolverlo se dopo ciò lo scorge convenientemente disposto. Solo dopo aver esauriti i mezzi di una fervente carità, se il penitente rimane ancor duro al senso di dolore e di penitenza, deve giudicarlo indegno di assoluzione.

Da ciò si vede che giudizio debba fare di quei confessori, i quali sono corrivi o a assolvere o a rimandare i penitenti, anche dubbiamente indisposti, senz'aver fatto nulla o quasi nulla in loro aiuto. Sono tanti cani muti che non valgono a latrare! Sono dice S. Leonardo da Portomaurizio (Disc. mist. n. 12), non salvatori ma assassini delle anime!

Al terzo—Basilide, nel nostro caso, suol differir sempre l'assoluzione ai penitenti che da più tempo non si son confessati. Cirino, per contrario, li assolve sempre. L'uno e l'altro sono da riprovare.

È a riprovare la condotta di Basilide; giacchè, come abbiamo detto, e Leone XII ha insegnato, l'essere stato lungo tempo lontano dai sacramenti, non è per sè stesso indizio d'indisposizione. Il Signore chiama a tutte le ore con la sua grazia, e non si può mettere limite alla misericordia di lui. Quando per ciò il penitente si duole dei falli commessi e seriamente propone di non più peccare, quand'anche abbia commesso moltissimi e gravi delitti, può sempre, ordinariamente, venir assoluto. E i teologi aggiungono che anche gli abituati, e i recidivi in peccati d'intrinseca fragilità, come in bestemmie, in odii, in invidie, in dilettazioni morose, e segnatamente in mollezze, purchè abbiano dolore e proposito, è mestieri che ricevano sempre l'assoluzione. Così lo Sporer n. 330: « Quando frequentes lapsus et recidivae peccati fiunt ex sola intrinseca fragilitate poenitentis (ut sunt blasphemiae, odia, invidiae, delectatio-

(1) Si ponderino le sue parole: « Sistunt se multi Sacramenti poenitentiae ministris prorsus imparati, sed persaepe tamen huiusmodi ut ex imparatis parati fieri possint, si modo sacerdos viscera indutus misericordiae Christi Jesu, qui non venit vocare iustos sed peccatores, sciat studiose patienter et mansuete cum ipsis agere. *Quod si praestare praetermittat profecto non magis ipse dicendus est paratus ad audiendum quam caeteri ad audiendum accedere.* Imparati enim illi tantummodo sunt iudicandi, non qui vel gravissima admiserint flagitia, vel qui plurimos etiam annos abfuerint a confessione; misericordiae enim Domini non est numerus et bonitatis infinitus est thesaurus; vel qui rudes conditione aut tardi ingenio non satis in se ipsos inquisierint, nulla fere industria id sine sacerdotis ipsius opera assecuturi; sed qui adhibita ab eo necessaria, non qua praeter modum graventur, in iis interrogandis diligentia omnique in iisdem ad detestationem peccatorum excitandis, non sine fusis ad Deum precibus exhausta charitatis industria, sensu tamen doloris ae poenitentiae, quo saltem ad gratiam in Sacramento impetrandam disponantur, carere prudenter iudicentur ».

is morosae et singulariter mollities), absol-
ndus erit poenitens toties quoties serio pro-
mit in posterum se emendare et omnino ab-
nere; dummodo confessarius prudenter cre-
t eum vere proponere ac serio loqui ». Così
re S. Alfonso come vedemmo più sopra.
D'altra parte vuol condannarsi altresì la
ndotta di Cirino, il quale se dà sempre
ssoluzione, è da supporre che la dia tal-
lta anche a chi n'è indegno, con grave
rtanazione del Sacramento e con sommo
nno del penitente.

II.

Quando gli assenti dal coro non perdono le distribuzioni.

4°. Caso Canonico

Narciso, beneficiato in un Capitolo Catte-
rale, dopo essere stato alquanti anni lon-
no dalla sua Chiesa, per avere insegnato
rove le scienze, si ritira infermo. Il Ca-
itolo intanto non solo lo sottopone alla
mntatura pel tempo, che ha dimorato fuori,
a sì pure pel tempo, in cui sta infermo.
gli, per contrario chiede di essere esente
a puntatura, e pel tempo della sua assen-
a e per quello della infermità, e vuol par-
cipare agli avventizii ed alle fallenze.

Si chiede:

1° Un beneficiato assente dalla sua Chiesa,
erde sempre le distribuzioni?

2° Le perde se trovasi infermo?

3° Può partecipare agli avventizii ed alle
allenze?

4° Che deve dirsi di Narciso e del suo
Capitolo?

Al primo ed al secondo.—Le distribuzioni
quotidiane definisconsi, giusta il Reiffenstuel
(L. III, Tit. IV, § VI, n. 166), « illi fructus
canonicales, qui propter singulas praesentias
in choro, seu divino servitio, dantur cano-
nicis interessentibus, seu vere et actualiter
praesentibus ». Da ciò si ricava che la pre-
senza in coro è condizione indispensabile
perchè si partecipi a siffatte distribuzioni.
Si dimostra dal decreto di Bonifacio VIII,
(*Cap. un. h. t. in 6*) e dal Tridentino (Sess.
24, c. 12 de ref.), che rinnovò quel decreto, il
quale vieta strettamente qualsivoglia consue-
tudine contraria (1), e il Tridentino condan-
na pure ogni collusione o condonazione (2)
Essendosi poi dichiarata abusiva dal prefa-
to decreto di Bonif. VIII qualunque contra-
ria consuetudine (*consuetudinem quae in qui-
busdam partibus inolevit penitus improbantes*),
e dal Tridentino pure ogni contrario sta-
tuto, ne viene che siffatte consuetudini o
statuti sì anteriori come posteriori al decreto
medesimo ed al Tridentino debbano consi-
derarsi di nessun conto (Reiffenst. *l. c. n.
173*—Barbosa *c. un. n. 4. h. t. n. 83*—Fa-
gnan. *c. Licet n. 77 et 79 de praeb*). (3).

(1) Ecco le parole del cit. decreto: «Consue-
tudinem quae in quibusdam partibus inolevit
(*recipiendi distributiones quotidianas in absen-
tia*) penitus improbantes, statuimus ut distribu-
tiones ipsae quotidianae, in quibuscumque re-
bus consistant, canonicis ac aliis beneficiatis
et clericis ecclesiarum ipsarum, qui eisdem of-
ficiis in ipsis ecclesiis adfuerint, tribuantur iu-
xta Ecclesiae cuiuslibet ordinationem ratione-
bilem iam factam, seu etiam faciendam. Qui ve-
ro aliter de distributionibus ipsis quicquam
receperit (exceptis illis quos infirmitas, seu
iuxta et rationalis corporalis necessitas, aut
evidens Ecclesiae utilitas excusaret), rerum
sic receptarum dominium non acquirant, nec
faciant eas suas, imo ad omnium restitutio-
nem, quae contra eiusmodi nostram constitu-
tionem receperit, teneatur ».

(2) Il Fagnano (c. *Licet* n. 91) dice aver de-
finito la S. C. del Con. che laddove i canonici
si rimettessero scambievolmente le distribu-
zioni, il Vescovo, in pena, dovrebbe applicarle
alla fabbrica della Chiesa o ad altro uso pio,
non ostante che i canonici presenti in coro
abbiano già percepito la porzione degli assenti.

(3) Alla regola generale di considerare abu-
siva in questa materia qualsivoglia contraria
consuetudine, può farsi solo eccezione per quei
casi in cui sia dubbio se agli assenti debban-
si le distribuzioni o pur no; giacchè la legge
dubbia può molto bene interpretarsi dalla
consuetudine (*L. Si de interpretatione 36 ff.
de Leg.*). Il Reiffenstuel (l. c. n. 178 179) ar-
reca p. es. questi due casi dubbii, quando un
capitolare si assenti in tempo di pestilenza,
e quando un canonico ritiratosi da un nego-
zio trattato altrove a favore del Capitolo, si
riposi per due o tre giorni in casa senza in-
tervenire al coro. Essendo dubbio in diritto
se in questi due casi perdansi le distribuzioni,
può seguirsi la consuetudine di ciascuno luogo.

Ma un capitolare assente dal coro perde sempre le distribuzioni? Possiamo rispondere in genere che le perde sempre quando non intervenga una giusta causa, e la licenza dell'Ordinario (Glossa c. *Relatum.* v. *praelatorum*—Reiff. l. c. n. 185), o quando non osti la volontà dei benefattori.

Le giuste cause, onde un canonico può assentarsi col dritto alle distribuzioni, sono le tre menzionate dal decreto di Bonif. VIII: *infirmitas, iusta et rationabilis corporis necessitas, evidens ecclesiae utilitas.* Esaminiamole a parte.

1. *Infirmitas.* Perchè il canonico, assente per ragione d'infermità, possa prendere le distribuzioni è mestieri:

a) Che la malattia sia tale, da impedirgli l'assistenza al coro. (Arg. c. *Significatum* 11. *de Praeb.*) (1).

b) Che la infermità non avvenga nei me... di vacanza, nei quali il capitolare non sa...

---

(1) Crediamo utile, per la pratica, raccogliere dalla Collezione de' Decreti della S.C. del Conc. del Pallottini (v. Distributiones) ciò che si attiene a questa condizione, la quale spesso dà luogo a disturbi nei Capitoli. Segneremo anche il num. d'ordine di ciascun articolo.

—Non si richiede sempre quella infermità che tenga fisso l'infermo in casa o a letto, ma basta quella, da cui si tema un aumento di malattia a causa del servizio corale (S. C. C. *Nucerina, Servitii chori* 17 febr. 1838 n. 657).

— Può darsi ancora che la malattia permetta di uscir alquanto di casa per motivo di sanità, e in tal caso l'infermo non è tenuto al coro (S. C. C. *Nucerina, Servitii Chori* 17 febr. 1838, n. 658).

—Chi però può passeggiare per la città, o chi di giorno sta chiuso in casa e di notte esce nelle conversazioni, non può dirsi infermo per guadagnare le distribuzioni (S. C. C. *Nucerina, Servitii Chori* 17 febr. 1838).

—Il can. infermo non perde le distribuzioni, benchè egli abbia colpa del suo male (S.C.C. *in Caesaraugustana* ad c.12 Sess. 24 de ref; n.568).

—Non le perde, quantunque talvolta la infermità non sia grave (*In Dub.* a. 1629, lib. 12 Decr. p. 159, n. 569).

—A chi è zoppo le distribuzioni devonsi solo nelle processioni, non nelle officiature, perchè a queste può intervenire (S. C. C. *Terracinen, Distributionum* 30 iun. et 28 iul. 1804, n. 587).

—Si devono a chi soffre di podagra, pel tem... po che non può accedere in coro (S. C. C. *Savo... nen Distributionum* 18 dec. 1745, n. 590 et 592).

—Si devono a chi è obbligato andare altro... ve per causa dei bagni (S. C. C. *Nucerinen Ser... vitii et Distrib.* 17 febr. 1388, n. 660).

—Si devono al cieco perfetto (S. C. C, *in Spo... letana Executionis rescripti* 25 iun. 1851, *Apru... tina, Distributionum* 7 iun. 1755; Spoletana Exequntionis Rescripti 25 ian. 1851, n. 594-597). Il sordo deve star presente al coro pe... lucrar le distribuzioni, secondo fu deciso dal... la S. C. *de' VV. e RR.* (*in Theaunensi* 12 mar... 1619—V.Bouix de Capitulis sect. III.Cap. II § 2... Non si devono a chi non è perfettamente cie... co (S. C. C. *Spoletana Exemptionis*, 5 dec. 1846)... Lo Scarfantoni insegna: « Si vero non sit om... nino orbus, sed tantum ob visus debilitater... non valeat legere in libro et soleat per via... ambulare, tenebitur adire chorum et ibi re... citare quae scit memoriter » *Lucubr. Can.*... 2, tit. 9, n. 25—n. 398).

—Per contrario, se è cieco perfettamente... benchè possa recitare a memoria qualche par... te dell'officio, non è tenuto intervenire al co... ro, e gli si debbono le distribuzioni (S. C. C. S... *Agathae Gothor.* 18 sept. 1655; *Aquilan. Di... stribut.* 29 ian. 1661, n. 603).

—Si devono le distribuzioni al can. infer... mo, quand'anche in tempo di malattia si allon... tani dal luogo della residenza, essendo egual... mente impedito di andare al coro se fosse su... luogo (S. C. C. *Illerden Absentiae et distrib.* 9... mar. 1792).

—Il coadiuto infermo partecipa sempre alle... distribuzioni, benchè il coadiutore non inter... venga al coro (S.C.C. *Avenionen* iul. 1617, n. 687).

—Quando il canonico sia giunto a tale sta... to di vecchiezza, da non potersi più recare... in Chiesa, benchè non infermo, pur gli si deb... bono per grazia le distribuzioni (S. C. C. *Nar... nien* 29 nov. 1631, n. 605). Ove possa, è tenu... to di andarvi nelle feste principali (*Romana*... 12 aug. 1645, n. 606).

—Nè il can. vecchio, nè l'infermo son te... nuti ordinariamente di mettere il coadiutore... o il sostituto (Fagnan. C. *Nulla de Concess. Praeb.* n. 72 et 73 —n. 610).

—Quando l'infermità è notoria, non si ri... cerca altra prova. Ceccoper. *in Elucubr. can.* l. 2, t. 9. n. 14; S. C. C. *in Forolivien Distrib.* 2 aug. 1856, n. 638).

Ove manchi la notorietà, il giudizio sulla

ebbe intervenuto al coro. Se protraggasi la malattia oltre i detti mesi, per questo tempo può godere le distribuzioni (Fagnan. c. *icet. de praeb.* n. 140 et 149).

c) Che non vi sia consuetudine contraria nel Capitolo di oltre quarant'anni, la quale obblighi i capitolari a perdere le distribuzioni nelle infermità (Garcia p. 3 *de Benef.* . 2, n. 361). I soli statuti capitolari, senza la consuetudine, non avrebbero forza di far perdere questo diritto (Fagnan. l. c. n. 138 —S. C. C. *in Segobricen*, *Indulti* 19. ian. 1765). I quali statuti devono riformarsi *ad formam canonum* (S. C. C. Asculana et Cerriniolen, Distributionum 6 mar. 1847).

d) Che il Capitolare infermo fosse stato solito intervenire al coro nel tempo di sanità (Reiff. l. c. § VII, n. 192—Bened. XIV *Inst. Eccl.* § 8, n. 47)—S. C. C. *Parmen Beneficiorum* 24 nov. 1832, n. 672) (1).

2. *Iusta et rationabilis corporis necessitas.* —Per giusta e ragionevole necessità di corpo, s' intende, secondo il Leurenio (*Forum Beneficiale*) T. I, Sect. III, C. 1. qu. 412):

a) Quando, senza essere infermo, si è giunto alla età della vecchiezza, che impedisca di accedere in coro.

b) Quando si è convalescente o si sia presa qualche medicina, per cui sia necessario mantenersi in casa.

c) Quando nel luogo si trovi qualche nemico, da cui possa temersi un grave danno.

d) Quando in tempo di pestilenza che sia sparsa sul luogo, convenga andare altrove. Benchè il Reiff., come si è detto innanzi, insegni che questo caso è controverso tra i Canonisti, e possa ammettersi solo quando ci sia consuetudine. S. Alfonso insegna che così fu pur deciso dalla S. C. del Conc. 9. nov. 1630, e aggiunge che lo stesso debba dirsi pure del tempo di guerra.

e) Quando, senza colpa, si è impedito per una causa estrinseca di accedere al coro, come per una ingiusta carcerazione, per un ingiusto esilio, per una ingiusta scomunica ecc. Se poi ciò sia avvenuto per colpa propria, si perde il dritto alle distribuzioni.

f) Quando alcuno sia impedito dal Capitolo o anche dal medesimo ingiustamente espulso.

3°. *Evidens Ecclesiae utilitas*—Si dice *evidens utilitas* per indicare che l' utile non dev'essere occulto, ma palese; non probabile, ma certo. Si dice *Ecclesiae*, cioè della Chiesa propria, in cui si possiede il beneficio. Se un capitolare perciò si assenta a fine di servire ad altre Chiese, o anche al proprio Vescovo, perde le distribuzioni.

Per questo capo, tuttochè assenti, giusta il Reiffenstuel (Lib. III Decr. Tit. IV *De Cler. non resid* n. 201 seqq.) devono considerarsi presenti in coro e partecipare alle distribuzioni:

a) Il canonico mandato dal Capitolo al Concilio generale, o provinciale, ovvero al Sinodo diocesano.

b) Il canonico che attende all' esercizio della cura inerente alla sua dignità o al suo canonicato.

c) Il penitenziere che ascolta le confessioni nel tempo dei divini officii.

---

malattia è riserbato a medico (S. C. C. *Avenionen Servitii Chori* 16 dec. 1786).

—Quando il medico dubita della gravezza del morbo, il dubbio devesi interpretare a favore dell'infermo (S. C. C. *Forolivien Distrib.* 2 aug. 1856, n. 641).

—Ove si tratti di morbo occulto ed interno, come di nervi o di vertigini, „ ipsius infirmi declarationi, medicorum subnixae iudicio, deferendum est; tunc enim infirmi conscientia onerari solet " (S.C. C. *Nucerina Servitii Chori* 17 febr. 1838, n. 642).

—L'attestazione del medico dev'essere giurata (S. C. C. *Anagnina Distrib.* 28 febr. 1795, n. 644).

— Il giudice ecclesiastico, per buone ragioni, può anche non aver conto degli attestati medici (S. C. C. *Forolivien, Distrib.* 2 aug. 1856, n. 544).

—Non ostante l'attestato del medico, il Capitolo più delegare un canonico ad ispezionare l'infermo e riferirne al Vescovo (S. C. C. *in Avenionen Servitii Chori* 20 ian. 1787, n. 656).

(1) Deve considerarsi non solito intervenire al coro, chi raramente vi accede, « ita ut ob absentiam ultra tres menses lapsu duorum vel trium annorum, qui infirmitatem praecedunt, censeatur quis solitus non interesse divinis » (S. C. C. *Forolivien Distrib.* 2 aug. 1856, n. 673).

d) Il can. teologo, nei giorni in cui fa la lezione teologale in Chiesa, ovvero, invece, insegna gratuitamente scienze sacre nel seminario.

e) Il canonico mandato altrove dal capitolo per qualche servizio della propria chiesa, o anche del proprio benefizio.

f) Il canonico mandato dal Vescovo o che accompagna il Vescovo alla visita *ad Limina*, per concessione di Sisto V (8 maii 1590) Il Vescovo nella visita *ad Limina* può farsi accompagnare anche da due canonici, senza che questi perdano le distribuzioni (S. Alfonso l. c.).

g) Il canonico che ne abbia ottenuta espressa concessione dalla S. Sede, come quella di giubilazione, ovvero quando così prescrivano gli statuti capitolari, approvati già dal Sommo Pontefice.

h) Il canonico che, per legittima dispensa, abbia conseguito pure altrove un beneficio parrocchiale. Risedendo in quest' ultimo, non perde le distribuzioni del canonicato (Garcias c. 2, n. 115 et 352).

Ai predetti vogliono aggiungersi anche i seguenti:

i) Il vicario capitolare per l'amministrazione della Diocesi, non il vicario generale del Vescovo, che non viene deputato dal Capitolo (S. Alfonso l. c.).

l) I canonici che assistono al Vescovo nei pontificali, (S. C. C. in Amerina 3 febr. 1819).

m) Il cerimoniere del Vescovo quando lo assiste nella propria Cattedrale o Collegiata, non già in altre chiese (S. C. C. in Ravennaten 4 iul. 1739).

n) Il canonico o beneficiato, addetto al suono o al canto dell'organo nella propria chiesa, quando ciò faccia gratuitamente, non quando ne abbia speciale compenso (S. C. C. in S. Severini 15 nov. 1659 et in Adiacen 11 iul. 1971).

o) Coloro che dànno opera ai Ss. Esercizii spirituali in qualche casa religiosa per otto o dieci giorni, con la venia del Vescovo. Così Clem. XI ap. Ferraris v. *Exercitia Spiritualia*.

p) Finalmente i confessori che in caso di necessità ascoltano le confessioni in tempo de' divini officii, previa la deputazione del Vescovo; e i sacerdoti che celebrano la messa privata per vantaggio del popolo e con la venia del capocoro (V. Monit. Eccl. Vol I, P. III, pag. 1021.) In questi casi però suole ottenersene l' indulto pontificio (V. Mon. Eccl. Vol. I. p. 105 ecc.).

Dopo aver indicati i varii casi, nei quali un capitolare assente non perde le distribuzioni, ricordiamo brevemente quelli in cui non può lucrarle, tuttochè legittimamente lontano dal coro. E sono quando trovasi assente per causa di studii, o in tempo delle vacanze conciliari, o per altri suoi negozii privati, non senza la debita licenza. Le perdono altresì il Vicario generale del Vescovo; i predicatori; i canonici che il Vescovo assume pel proprio servizio, o deputa a convisitatori o a giudici ed esaminatori sinodali, o delega in qualche luogo della Diocesi; i curati, dei quali la cura non è annessa al beneficio; gl'insegnanti o rettori nei seminarii o nelle pubbliche università ecc. ecc. (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 195,121,235 —Vol. II, p. I, p. 81 129,144—Vol III, P. I, p. 50,67, 145; P. II p. 170; P. III, p. 35. 102. 113).

Al terzo—Un beneficiato assente può partecipare altresì agli avventizii ed alle fallenze?

Fa d'uopo distinguere varie classi di distribuzioni. Alcune si chiamano quotidiane e sono formate da una massa piccola, la quale si spartisce fra coloro che intervengono all' officiatura ordinaria. Altre si addimandano *distributiones inter praesentes* e vengono dagli emolumenti che si percepiscono da officiature straordinarie, le quali possono essere fisse o incerte e avventizie: *fisse*, se trattasi di anniversarii o legati che occorrono sempre a giorni stabiliti; *incerte o avventizie* se trattasi di funzioni le quali si commettono talvolta dalla pietà dei fedeli, come l' esequie, le novene, le messe cantate ecc.

Posto ciò, è dottrina comune che coloro i quali partecipano alle distribuzioni quotidiane, tuttochè assenti, possono partecipare altresì alle distribuzioni fisse *inter praesentes*, non già a quelle *inter praesentes* che sono

certe ed avventizie. A queste sono ammessi coloro solamente che intervengono, non mai chi non è presente, per qualsivoglia motivo. S. C. C. *in Lucana* 30 ian. 1858 S. C. EE. et RR. *Distributionum* 1 mart. 1681. Ove però in alcun luogo si ritrovino contrarie consuetudini o statuti, a questi bisogna attenersi, come la S. C. del Conc. più volte ha definito (in *Savonen Distributionum* 1 dec. 1745; *in Asculana* 20 nov. 1830; *in Aquilana* 6 iun. 1745; in Isernien 13 iun. 1885 (V. Monit. Eccl. Vol. I, p. 235; Vol. IV, P. I, p. 101).

Circa poi le fallenze, ripetiamo ciò che scrivemmo al vol. I. p. 122:

« Chiunque per dritto o per indulto è incondizionatamente considerato come presente al coro, intorno al godimento delle distribuzioni, può percepire non solo le distribuzioni ordinarie a lui spettanti, ma altresì la parte che si aggiunge alle distribuzioni (*fallentiae*) per l'assenza illegittima degli altri (S. C. C. *in Alexandr.* 29 sept. 1657; *Romana* 5 mai. 1703 et 27 iul. 1705; *Mediolana* 1715); purchè però non osti in qualche statuto, o una qualche consuetudine contraria ».

Al quarto—Or venendo al caso, abbiamo che il can. Narciso più anni si è trattenuto altrove per insegnare le scienze; e infermatosi poi ritorna in residenza dove, senza intervenire al coro, chiede di essere esente dalla puntatura e pel tempo dell' assenza e per quello della infermità, e vuol di più partecipare alle fallenze.

Se Narciso si applicò allo insegnamento della teologia o del dritto canonico potea benissimo assentarsi con la sola venia del Vescovo dalla residenza, giacchè il dritto concede ai beneficiati di allontanarsi dal coro sì per apprendere le scienze sacre e sì per insegnarle. Nel primo caso permette di allontanarsi per sette anni e solo a chi sia minore di anni 30; nel secondo senza limitazione di tempo (cap. ult. *de magistr.*; C. *Cum ex eo*, 34 *de electo* in 6).—Se poi si fosse assentato per insegnare altre scienze, dovea ottenere il beneplacito del Rom. Pontefice.

Nell'un caso però e nell'altro (salva una specialissima concessione Apostolica), potea solo percepire i frutti della prebenda, non già le distribuzioni, non avverandosi in lui nessuno di quei capi, ne' quali gli assenti possono percepirle. E non avendo diritto alle distribuzioni, dovea essere sottoposto alla puntatura.

Ma non ha ragione di goder le distribuzioni dal tempo della sua infermità? — Abbiamo visto che i canonici infermi allora solamente possono venire ammessi alle distribuzioni, quando la infermità è causa della loro assenza dal coro, e quando nel tempo anteriore erano soliti d' intervenire. Narciso, se non fosse caduto infermo, se ne sarebbe rimasto fuori ad insegnare, dove più anni dimorò senza presentarsi al coro: la sua malattia perciò non lo scusa dall'essere soggetto alla puntatura. Lo scuserebbe solo, secondo noi pensiamo, quando lo avesse colto nel punto ch'egli, compiuto il tempo dell'insegnamento, avea in animo di ritornare in residenza e ripigliare il servizio del coro, al quale prima fu assiduo. In questo caso può paragonarsi ai canonici assenti che cadono infermi nel tempo delle vacanze conciliari, i quali non hanno diritto alle distribuzioni se non dal tempo posteriore alle dette vacanze, in cui continuasse la lor malattia.

Ciò che poi si è detto della puntatura, dicasi pure del diritto alle fallenze, le quali vanno regolate secondo le norme delle distribuzioni.

Checchè voglia dirsi del dritto alla esenzione della puntatura ed alla percezione delle fallenze, Narciso, quando non è presente al coro, sia per ragion d' insegnamento sia per causa d'infermità, non può mai partecipare alle distribuzioni avventizie o incerte, se pure gli statuti o la consuetudine speciale di quel capitolo non lo autorizzino a siffatte distribuzioni.

III.

Delle sepolture presso gli altari

4°. Caso Liturgico

Nabore sacerdote, invitato a celebrare in una chiesetta, si accorge che poco discosto dall'altare trovasi una lapida di sepoltura

Credendo perciò interdetto l'altare, si ricusa di celebrarvi il S. Sacrifizio.

Si chiede:

1. Sono proibite sotto qualche pena le sepolture presso gli altari?

2.° Che deve dirsi della condotta di Nabore?

Al primo—Il luogo proprio delle sepoltura è l'atrio, il portico od altro spazio adiacente alla Chiesa, che appellasi comunemente *cimitero,* parola di greca origine (da *κοιμάω* dormire facio) che significa *dormitorio.* È contro lo spirito *dei canoni* che nelle chiese si seppelliscano cadaveri. Il can. *Praecipiendum* 15 caus. 13, q. 2, prescrive: « Praecipiendum est etiam secundum maiorum instituta, ut in Ecclesia nullatenus sepeliantur, sed in atrio, porticu aut in exhedris Ecclesiae ». E nello stesso luogo sta detto: « Intra ecclesiam vero et prope altare, ubi corpus et sanguis Domini conficitur, nullatenus sepeliantur ». Ai soli ecclesiastici, ed a quei semplici fedeli che vissero in fama di santità si concedeva la sepoltura nelle chiese: « Nullus mortuus (così il can. *Nullus* 18 ead. caus. et q.) intra Ecclesiam sepeliatur, nisi Episcopi, aut Abbates, aut digni Presbyteri vel fideles laici », dove, secondo la Glossa, per *fideles laici* s'intendono i laici con fama di miracoli.

Nondimeno, appresso, si consentì la tumulazione anche di qualsivoglia laico nelle chiese, come risulta dal c. *Ex parte* et c. *Cum liberum,* affinchè i fedeli, a vista dei sepolcri dei lor maggiori, si ricordino di essi e li raccomandino al Signore; ed anche perchè rammentino come tutti sono mortali (V. Reiffenst. L. III, Tit. 28, n. 6).

Se però la Chiesa oggidì permette la sepoltura dei fedeli nell'ambito dei sacri templi, costantemente ha vietato e vieta che i cadaveri siano collocati presso gli altari. E però il Rituale Romano prescrive: « Ubi locus sepulturae dabitur in Ecclesia, humi tantum detur, cadavera autem prope altaria non sepeliantur ». Il Baruffaldo, dotto comentatore del Rituale, ne dà la ragione, con dire (De Esequiis Tit. XXXIV, n. 104): « Cum altaria Domini deceat sanctitudo, tolerari non debet, ut prope illa construantur sepulcra, in quibus foetentia cadavera humanae miseriae testimonia reponantur et ubi quotidie incensa fumant, foetor intolerabilis exhalet ».

La S. C. dei Riti, inerendo a queste disposizioni del dritto, ha sempre vietato che i cadaveri sieno sepolti o sotto o vicino gli altari, richiedendo la distanza almeno di tre cubiti fra il sepolcro e la predella. Non ha mai consentito la consacrazione delle chiese che avessero cadaveri presso gli altari, nè la erezione di altari con sottovi o presso sepolcri di fedeli. Ha poi proibito sempre la celebrazione del S. Sacrifizio nei predetti altari fino a che non si fossero tolti i cadaveri che vi giacevano vicino (1)

---

(1) Eccone i relativi decreti, secondo l'ordine di tempo:

" Pro parte Episcopi Bertinoren quaesitum fuit: An Ecclesiæ, in quibus corpora mortuorum sepulta sunt, consecrari possint? S. R. C. Resp.: " Posse rite consecrari, dummodo corpora sub altare maiori sepulta non sint, vel sub confessione, ubi Sanctorum corpora et reliquiæ sacræ locari debent „.—7 oct. 1606 *in Bertinoren,* n. 326.

" Episcopus Turritanus petiit: an possit celebrari in altare, sub quo sint sepulta cadavera defunctorum? S. R. C. resp.: " Non posse „—II iun. 1629 *in Turritana,* n. 818.

" Antonius de Alulys Tropien institit iniungi Vicario Capitulari, ut amoveat suspensionem a celebratione in altari cappellae eius patronatus positam a defuncto Episcopo, ex quo sub suppedaneo altaris condita sint defunctorum cadavera. S. R. C. resp: " Nihil „.—9 Iun. 1657 in Tropien, n. 1828.

" Alamanus Incontrus terrae Pomarani institit pro facultate faciendi sepulcrum pro se et familia in cappella sub invocatione SS. Crucifixi in Ecclesia Cathedrali de iure patronatus ipsius, et domus, longe ab altare palmo uno minus trium cubitorum. „ S. R. C. resp. " Lectum „—17 Mar. 1663, n. 2208.

" Continuationis in celebratione Missarum in altari nobilis familiæ Renier in Ecclesia S. Mariæ de Horto nuncupat., sub quo humata reperiuntur cadavera suorum etc. „SS.mus confirmando Decretum C. S. R. de non celebrando SS. Missae Sacrificio in altari sub quo sepulta existunt cadavera defunctorum, mandavit Missas non esse celebrandas in altari, de quo

Solo quando trattavasi di altari già eretpresso i prefati sepolcri, dai quali non otevano estrarsi i cadaveri, la S. C. ha tolrato talvolta che vi si potesse celebrare S. Sacrifizio, purchè non mai più si desse poltura in quei luoghi ad altri morti. Così spose ad un postulato del Vescovo di Trosa: « Corpora defunctorum iam condita in epulcris quae non distant ab altari iuxta raescriptiones canonicas, removeantur, si commode fieri poterit: posthac vero in edem neutiquam sepeliantur ». — 2 Apr. 875 *in Nicoterien et Tropien*, n. 5592 — Mon. Eccl. Vol. II, P. II. p. 37).

Dal fin qui detto si ricava che sono strettamente proibite le sepolture con cadaveri sotto o vicino gli altari per la distanza di re cubiti, e non si può celebrare in questi S. Messa fino a che, potendosene estrarre i cadaveri, non lo si faccia. Ma nessuna ena canonica è comminata dal dritto conro i violatori del divieto, tranne solo se n qualche luogo particolare l'Ordinario non e abbia inflitta qualcuna.

La medesima S. Congregazione ha però chiarato che quantunque l'apertura o l'orato del sepolcro sia presso l'altare in minor distanza da quello consentito dalle leggi, purchè il luogo dove debbono collocarsi i cadaveri si trovi in conveniente distanza, siffatti sepolcri possono conservarsi. Così il dì 13 sett. 1710 *in Senarum*, n. 3831 e il 24 maggio 1844 *in Oppiden*, n. 4976.(V. Mon. Eccl. Vol. I p. 228).

Al Secondo — Nabore, nel nostro caso, giustamente si preoccupa del sepolcro collocato assai vicino all'altare. Ma in quanto al ricusare di celebrarvi il S. Sacrifizio sembra mostrarsi soverchiamente scrupoloso. Non vi è già interdetto alcuno comminato dal dritto contro di questi altari. Il trovarsi poi la lapida di sepoltura non lontana dall'altare non è una giusta ragione di non potersi celebrare il S. Sacrifizio. Può il sepolcro esser vuoto: può contenere i cadaveri nella competente distanza: può trovarsi in condizioni di non potersene estrarre i cadaveri: casi tutti nei quali si rende lecita la celebrazione della S. Messa. A Nabore sarebbe stato bastevole il chiedere se l'altare fosse stato visitato dal Vescovo, al quale solamente compete l'esaminare le condizioni dei sacri tempii perchè vi si possano compiere i divini officii. Il non esserci proibizione alcuna da parte del Vescovo fa ordinariamente presumere che l'altare collocato presso una lapida di sepolcro sia tale da potervisi celebrare la S. Messa.

---

fin precibus, donec sint sub eo eiusque pradella cadavera, quae exhumari debebunt, iuxta mentem decreti, quod alias sub die 24 iulii 1752 ad similes preces edidit Pontifex Benedictus XIV, sic oretenus explicatum R. P. D. Secretario eiusdem Congregationis, concessit, ut interim, si Missae ex aliqua obligatione in eodem celebrari deberent, celebrentur in alio altari „.—7 Iulii 1663, n. 4332.

Ad una petizione de' Confratelli del Rosario di Campolattaro(Dioc. di Benevento) per erigere un altare di marmo in un sito della loro chiesa sotto il quale erano sepolti dei cadaveri che non poteano estrarsi stante la proibizione dell'autorità civile pel timore del tifo, la S. C. rescrisse: — " Ad Ordinarium, ut provideat quoad expurgationem saltem loci ad ædificandum altare necessarii, iuxta decreta, videlicet quod cadavera non solum non existant subtus altare, sed etiam quod tribus cubitis ab eiusdem gradu vel gradibus distent„.—27 Apr. 1877 *in Beneventana* n. 5689.

PROPOSTA DI CASI

6.° Caso Morale

Veronica è una divota un po' imperfetta. Cade sempre nei soliti peccati veniali, e, non ostante, il confessore Carpoforo l'assolve sempre e l'ammette altresì alla quotidiana comunione.

Si chiede:

1.° Come deve regolarsi il confessore circa l'assoluzione di chi è abituato e recidivo nei peccati veniali?

2.° Può ammetterlo alla comunione frequente e quotidiana?

3.° Che deve dirsi della condotta di Carpoforo?

6.° Caso Canonico

Pamfilo canonico di Cattedrale si assenta più volte dal Coro per attendere ai suoi affari domestici. Crede però di non mancare in nulla, nè di nulla perdere, con farsi sostituire in coro da un prete fuorinumero suo amico.

Si chiede:

1.° Pecca un canonico che si assenta dal coro per affari domestici?

2.° Può essere esente da colpa ed aver diritto alle distribuzioni se si fa sostituire da altri nel servizio corale?

3.° Che deve dirsi della condotta di Pamfilo?

6.° Caso Liturgico

Colombano parroco trovasi ad assistere una parturiente moribonda. Costei dà a luce il figlio pericolante, e Colombano, avendo seco i sacri olei e la stola violacea, amministra con questi al neonato il sacramento del Battesimo.

Si chiede:

1.° Quali avvedimenti vogliono aversi per battezzare in caso di necessità?

2.° Che deve dirsi della condotta di Colombano?

BIBLIOGRAFIA

DOMENICO MOREA—Le Colonie e la Chiesa—Aquila, Bernardino Vecchioni tip., 1885.—in 8°. gr. di pag. 84.

È questo l'intero lavoro, di cui demmo cenno nel parlare dell'ultima tornata accademica di S. Tommaso in Conversano. Il chiariss. Domenico Morea, rettore del Seminario, ne lesse allora solo una parte che fu altamente applaudita: era desiderio di tutti che quello venisse pubblicato interamente.

In esso mostrasi la Chiesa colonizzatrice anche lei, avendo la missione da Gesù Cristo di ammaestrare tutte genti nella santa legge divina, onde discendono altresì i beneficii della vera civiltà. E a larghi tratti, con una sintesi ordinata e lucidissima, e con ampia erudizione, si fa vedere come la Chiesa, sin dai primordii fondò colonie in tutti i luoghi, anche più inospiti e selvaggi, ma con intendimenti ed effetti diversi da quelli dei potentati del secolo. Questi, nella lor febbre coloniale, sotto colore di civiltà, non intendono che soddisfare all'ambizione ed all'avarizia, e nel fatto riescono più a danno che ad utile dei popoli; laddove la Chiesa propagando in questi la luce del Vangelo vi fa germogliare la pace, la virtù, le cognizioni, il benessere che sono i fattori della vera civiltà.

Queste idee si svolgono ampiamente con la storia delle colonie profane e sacre, a cominre dalle colonie pelasgiche, etrusche e fenicie, e andando di mano in mano, sino all'odierno movimento coloniale, di che sono agitate oggidì tutte le grandi Nazioni. Ma in pari tempo si parla del movimento ordinato e tranquillo della Chiesa, dell'eroismo dei suoi figliuoli, dei beni immensi intellettuali morali recati ai popoli, dei vantaggi anch temporali che se ne raccolsero. Si parla d quei sommi personaggi che sursero ad illu strarla, di un Benedetto di Norcia, di un Fran cesco di Assisi, di un Ignazio di Loiola, di tanti altri apostoli, anche del sesso femineo, che, come pel passato, anche oggidì la rendono feconda e ne allargano il dominio fino ai luoghi più inospitali. E discorrendo in modo particolare dell'Africa, cui son rivolti di questi giorni gli sguardi di tutta Europa mostra quanto la Chiesa ha fatto e sta facendo per la sua vera civilizzazione, quanti apostoli, quanti martiri l'hanno irrigata de lor sudori e del loro sangue.

Come ognun vede, il lavoro riesce ad una splendida apologia della Chiesa Cattolica, e con nuove vedute, movendo da fatti presenti e rilevantissimi, fa vedere come da lei sola si possa sperare vero progresso di civiltà in qualsivoglia regione; e coloro che la combattono, fanno opera non solo pazza e scellerata, ma indegna di uomini intelligenti e civili.

Dopo ciò, non possiamo non racomandare la diffusione di questo libro a chiunque ha zelo per le glorie della Cattolica Religione; e sarà bene che corra sopratutto per le mani dei giovani, i quali, allettati dal colto stile, dalla forma spigliata e attraente, dalla svariata e pellegrina erudizione anche di cose recentissime e palpitanti, come dicesi, di *attualità*, non potranno non ricavarne grande utile, imparando ad amare e riverire quella Chiesa, dalla quale promana ogni bene morale e sociale.

Il libro trovasi vendibile in Conversano al prezzo di L. 1, 15 presso il libraio Vincenzo Lojacono. Franco di posta.

CRONACA GOVERNATIVA

Lire 300,000 pei parroci poveri— « È stato approvato nel bilancio del Fondo per il culto, per l'esercizio 1885-86, il nuovo stanziamento di lire 300,000 per sovvenire i parroci che abbiano un reddito prebendale minore delle lire 400 annue.

« Il concetto che indusse all'approvazione di tale stanziamento venne spiegato nella relazione della Commissione parlamentare del bilancio presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 28 maggio 1885.

« L'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, che ha imposto al Fondo per il culto di pagare ai parroci un supplemento di assegno che compresi i prodotti causali, abbiano un reddito minore di lire 800 annue, ha pure stabilito che a ciò provveda a misura dei fondi disponibili. La legge poi non ha detto che il fondo per il culto accorra a quell'obbligo

atto di un tratto, nè oggidì finanziariamente
a potrebbe; ma non è impedito, anzi è plau-
bile, che accorra al bisogno gradatamente
che incominci per quanto è possibile a soc-
orrere le condizioni più disagiate. Di qui
a ragione e lo scopo del primo fondo ora
tanziato per sovvenire intanto i parroci più
isognosi che hanno meno di lire 400 annue.

« La stessa Commissione ha pure segnala-
o il modo di procedimento per la revisione
ei redditi prebendali da esercitarsi sui legali
ccertamenti per la commisurazione della tas-
a di manomorta, stabiliti in contraddittorio
sulle denunzie degli investiti, coll' aggiunta
i tenue partita calcolata in media nella som-
ma fissa di lire 30 annue per ciascuna par-
rocchia, da tener luogo dei prodotti causali.

« Nelle discussioni parlamentari coll' au-
orevole intervento del ministro guardasigilli,
ennero inoltre opportunamente raccomanda-
e le maggiori garanzie nella distribuzione
el fondo stanziato per tutela così dell'eco-
omia del Fondo per il culto, come delle
agioni dei singoli interessati, rimettendo
al' uopo le concessioni partitarie al giudizio
ed all' approvazione del Consiglio di ammi-
nistrazione del Fondo per il culto.

« Premessi questi cenni per conveniente
intelligenza, importa segnare il còmpito con-
eguente per uniforme e precisa osservanza:

« 1° Gli investiti di beneficii parrocchiali
con reddito prebendale minore di lire 400
annue e che ritengano aver diritto all' as-
segno supplementare sul bilancio del Fondo
per il culto, dovranno farne regolare doman-
da od alla Direzione generale del Fondo per
il culto od all' Intendenza di finanza della
rispettiva provincia;

« 2° A ciascuna domanda dovrà essere u-
nito il prospetto delle rendite e delle spese
compilato sul modulo 253 che si distribuisce
dall' amministrazione;

« 3° I documenti che dovranno giustificare
la domanda e che dovranno prodursi dal ri-
corrente sono i seguenti:

« Per la parte attiva:

« *a*) Copia dell'ultima denunzia dei redditi
per l'applicazione della tassa di manomorta;

« *b*) Copia dell'ultima denunzia per l'applica-
zione della tassa sui redditi di ricchezza mobile.

« Per la spesa passiva:

« *c*) Le pezze (*sic*) giustificanti la cifra
delle imposte annuali colla distinzione del-
l' importare delle imposte erariali di quelle
provinciali e comunali;

« *d*) I documenti comprovanti i debiti ipo-
tecari.

« 4° Inoltre il ricorrente dovrà presentare
la bolla di sua nomina alla parrocchia, mu-
nita del relativo placito od *exequatur* in ori-
ginale od in copia autentica, ed un certificato
del sindaco comprovante il numero delle anime
della parrocchia;

« 5° Le intendenze di finanza, ricevendo le
domande completate coi documenti suaccen-
nati, dovranno col mezzo dei dipendenti uffici
finanziari accertare la esattezza delle notizie
indicate dagli interessati tanto per riguardo
alle rendite che per riguardo alle spese, te-
nendo presenti le discipline vigenti circa l'ac-
certamento dei redditi per l'applicazione della
tassa di manomorta e specialmente le dispo-
sizioni dell' art. 2 del reale decreto 14 set-
tembre 1874 n. 2078, e facendone apposita
dichiarazione sul modulo anzidetto.

« 6° Eseguito tale controllo e fattone risul-
tare nel modo indicato dal prospetto modulo
253, le Intendenze di finanza trasmetteranno
tutti gli atti anzidetti alla Direzione generale
del Fondo per il culto, dalla quale riceveranno
notizia della deliberazione del Consiglio di
amministrazione, se negativa, oppure del re-
lativo decreto di concessione dell' assegno
supplementare dovuto, dopo che sarà stato
ammesso e registrato dalla Corte dei conti.

7° Ricevuta tale notizia, le Intendenze di
finanza ne daranno senza indugio partecipa-
zione agli interessati, con avvertenza che alle
debite scadenze riceveranno il pagamento del-
le rate di assegno loro accordate, che sarà
effettuato a semestri posticipati.

« Prego le Intendenze di finanza dichia-
rarmi ricevuta della presente, assicurandomi
di averne disposta la puntuale osservanza.

Il direttore generale
« Eugenio Forni »

CRONACA RELIGIOSA
(31 Agosto 1885).

—

Concistoro e creazione di Cardinali – Il dì 27 luglio 1885 la Santità di N. S. Papa Leone XIII nel Palazzo Apostolico Vaticano ha tenuto il Concistoro segreto, nel quale, dopo una breve Allocuzione, sulle attuali condizioni religiose in Italia, in Francia e in Germania, si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

Dell' Ordine de' Preti

Monsignor Paolo Melchers, Arcivescovo dimissionario di Colonia, nato in Münster, 6 gennaio 1813.

Monsignor Alfonso Capecelatro, de' Duchi di Castropagano, Patrizio di Napoli, della Congregazione dell' Oratorio, Arcivescovo di Capua, nato in Marsiglia, 5 febbraio 1824.

Monsignor Francesco Battaglini, Arcivescovo di Bologna, nato in Sant'Agostino di Piano di quell' Arcidiocesi, 13 marzo 1823.

Monsignor Patrizio Francesco Moran, Ar-

civescovo di Sydney, in Australia, nato in Leighlinbridge, diocesi di Kildare, 17 sett. 1830.

Monsignor Placido Maria Schiaffino, della Congregazione Benedettina del Monte Oliveto, Vescovo di Nissa, Segretario della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, nato in Genova 5 settembre 1829.

DELL' ORDINE DE' DIACONI

Monsignor Carlo Cristofori, Uditore della Reverenda Camera Apostolica, nato in Viterbo, 5 gennaio 1813.

Quindi S. S. ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Palmira, per Monsignor Antonio Maria Pettinari, de' Minori Osservanti, traslato dalla Sede Cattedrale di Savona-Pitigliano.

Chiesa Metropolitana di Praga, per Monsignor Francesco di Paola dei Conti di Schoenborn, traslato dalla Sede Catt. di Budweis.

Chiesa titolare Vescovile di Imeria, per Monsignor Francesco Vitagliano, dimissionario della Sede di Nocera de' Pagani.

Chiesa Cattedrale di Nocera de' Pagani, pel R. D. Luigi del Forno, Rettore in Napoli della Chiesa e Collegio del Sacro Cuore alla Salute, Direttore spirituale de' poveri del Rifugio, addetto alle Cong. delle Missioni.

Chiesa Cattedrale di Budweis, pel R. D. Martino Riha, Professore di teologia morale nel seminario di Budweis, Esaminatore prosinodale, Direttore della Confraternita di S. Barbara e del Sacro Cuore d'Issodun, e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Vescovile di Tinia, o Knin, per Monsignor Giovanni Maiorosy, Arcidiacono di Bacs, Canonico del Capitolo Metropolitano di Colocza, Prelato Domestico di Sua Santità e Abbate della Chiesa della Beata Vergine Maria, detta del Curru, e deputato Secondo Ausiliare dell' Emo e Rmo signor Cardinale Arcivescovo di Colocza.

Ha quindi Sua Santità notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa Metropolitana di Oregon-City, per Monsignor Guglielmo Gross, traslato dalla Sede di Savannah.

Chiesa titolare Arcivescovile di Stauropoli, per Monsignor Francesco Domenico Reynaudi, dei Minori Cappuccini, dimissionario del Vicariato Apostolico di Filippopoli e Sofia, traslato dalla chiesa di Egee.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cangra, per Monsignor Roberto Menini, de' Minori Cappuccini, Vicario Apostolico di Sofia e Filippopoli, traslato dalla chiesa Metellopoli.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tessalonica, per Monsignor Domenico Ferrata, diocesano di Montefiascone, Prelato Domestico di Sua Santità, Nunzio Apostolico nel Belgio, e Dottore in filosofia, sagra teologia ed in ambe le leggi.

Chiesa Metropolitana di Bukarest, pel R. P. Paolo Giuseppe Palma, Romano, della Congregazione dei Padri Passionisti.

Chiesa Arcivescovile di S. Domingo, pel R. D. Ferdinando Antonio Arturo de Merino, Decano di quel Capitolo Arcivescovile, Rettore del seminario, ivi Professore di filosofia, teologia dommatica e morale, ed Amministratore Apostolico della stessa arcidiocesi.

Chiesa Metropolitana di Dublino, pel R. D. Gugliemo Walsh.

Chiesa Cattedrale di Basilea, pel R. D. Federico Fiala, Preposto di quel Capitolo, e Vicario Generale, o Commissario Vescovile nel Cantone di Solothurn.

Chiese Cattedrali unite di Zante e Cefalonia, pel R. D. Dionisio Nicolosi.

Chiesa di Nicolèt, eretta da Sua Santità *in Cattedrale nel Canada*, pel R. D. Elfego Gravel, Canonico-Curato di S. Hyacinthe, Vicario Generale di quella diocesi e Dottore in Sagri Canoni.

Nel prossimo fascicolo daremo conto dell'altro Concistoro del 30 Luglio.

Ven. Suor Giuseppa Maria—Gli Emi Cardinali componenti la S. C. dei Riti coi Prelati Consultori della stessa S. C. si riunirono il 3 u. s. alla presenza di S. S. per definire sopra i miracoli della Ven. Serva di Dio Suor Giuseppa Maria di S. Agnese, volgarmente detta Ines de Beniganim, Agostiniana, della diocesi di Valenza in Ispagna, morta nel 1696 in Beniganim.

Nomine Pontificie—Il S. Padre ha nominato:

L' Emo Card. Serafini Prefetto della S. C. del Concilio,

L' Emo Card. Verga Prefetto della Segnatura Papale di Giustizia, e Protettore della Ven. Arciconfraternita dei Piceni in Roma,

L'Emo Card. Masotti Membro della Commissione Cardinalizia per l'Amministrazione dei beni della S. Sede,

Gli Emi Cardinali Iacobini e Zigliara Componenti la S. C. della S. R. U. Inquisizione,

Mons. Pettinari Segretario della S. C. dei Vescovi e Regolari,

Mons. Pallotti Uditore generale della S. Cam. Apostolica,

Mons. Galimberti Pro-Segretario della S. C. degli Affari Eccl. Straordinarii; Mons. Satolli e P. Camillo Mazzella della C. di G. Consultori del S. Uffizio.

Cardinale defunto—Ai 25 u. s. morì in Roma l' Emo Card. Lorenzo Nina. Era nato il 12 Maggio 1812 e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 12 Marzo 1877. Fu Prefetto dei SS. Palazzi Apostolici, Segretario di Stato di S.S. Leone XIII, fece parte di varie Sacre Congregazioni e Protettore dell'Abbazia di Grotta ferrata. Presentemente era Prefetto della S. C. del Concilio.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Come si perda il dritto alla elezione sì per difetto della debita forma, come per mancanza d' idoneità nello eletto.

Beneventana. Iuris eligendi—8 Agosto 1885—In un'Abbazia curata nella Diocesi di Benevento, il Capitolo ha il diritto di eleggere l'Abate. Vacava questo beneficio nel dicembre del 1860, e il Capitolo, il dì 12 gennaio 1861, radunatosi legalmente, nominò tre canonici, Luigi d'A., Francesco L. ed Angelo S., tra i quali dovea cadere l'elezione dell'Abate. A maggioranza fu eletto Luigi d'A., niente idoneo, e furono postposti gli altri due, benchè di lunga mano più degni.

Il novello eletto non potè conseguire la conferma dall'Ordinario, perchè non volle esporsi all'esame richiesto. Appresso rinunziò ai suoi diritti, ma richiedeva una pensione sul beneficio. L'Ordinario invece gli fe' conoscere, a mezzo del Vicario generale, ch'egli sul beneficio non avea diritto alcuno, sì perchè la elezione venne fatta coll' intervento di alcuni laici senza la debita forma, e sì perchè cadde su persona niente idonea, come quella che di esame non volle mai saperne.

Morto intanto questo Luigi d'A., il Capitolo volea procedere alla nuova elezione. L'Ordinario, prima di permetterla, stimò necessario interrogare la S. C.se il Capitolo non ne avesse perduto il diritto, sì perchè la precedente elezione, fu fatta coll'intervento del Sindaco, di un notaio e di alcuni testimonii secolari, e però senza la debita forma, sì perchè il d'A. era manifestamente inidoneo per mancanza di sapere.

La S. C., maturamente discussa la quistione, il dì 8 agosto 1885 al dubbio: *An electio, seu nominatio Abbatis curati competat Capitulo in casu*—risolse: *Affirmative et amplius.*

Eccone le ragioni:

a) È stabilito in dritto che gli elettori i quali procedano alla elezione senza la debita forma, devono essere privati *pro una vice* della potestà di eleggere (Cap. *Quia propter* de elect.). È parimenti stabilito che, quando la scelta si fa cadere su di un indegno, conosciuto per tale, si perde per quella volta la facoltà di eleggere (Cap. *Cum in cunctis* § ultim.; Cap. *Innotuit* de elect., et Cap. *Quamquam* eod. tit. in VI—Fagnan. in cap. *Cum vos* de off. Ord. n. 30, 44, 50—Piton. *de Contr. Patron.* alleg. 81 n. 7 et 12—De Angelis *Praelect. Iur. Can.* lib. 1, tit. 5 et 6. n. 11).

b) Dove è da notare che, per la violazione della forma, gli elettori perdono il diritto, secondo la Glossa, dopo la sentenza; ma per la elezione di un indegno, lo perdono *ipso facto*(Reiffenst. Cap. *Cum in cunctis* 7 de elect., n. 252).

c) Vero è che per questo secondo capo, affine d'incorrersi la pena, la indegnità dev'essere conosciuta dagli elettori; sicchè nominando essi incolpevolmente un indegno, qualora la elezione venga annullata dal superiore, rimane loro il dritto di presentare un altro fra lo spazio di un nuovo semestre (Ferraris v. *Iuspatronatus* a. 4, n. 86).

d) Vuolsi pure considerare ciò che insegna il Reiffenst. (*tit. de elect.* n 258): « Eligentes scienter indignum non sunt privati potestate eligendi per totam illam vacationem praelaturae, sed in prima dumtaxat electione, quae ibi occurrit facienda, sive ea habuerit effectum, sive non; satis enim est, quod illi fuerint privati in una electione, quae est proxima post electionem indigni, sicque ordine secunda, hinc quippe est purgatum vitium eorum ».

e) Nel caso,la forma di elezione non potea dirsi veramente viziata, perchè se vi si ammisero il notaio ed i testimonii laici, ciò fu secondo gli statuti di quel Capitolo. Nè vi fu colpa nella scelta

di quello abate, non essendo certamente nota la costui incapacità.

II.

Di un giuspatronato inerente ad una Confraternita.

Montisalti. Aperitionis oris et iuris nominandi—8 Agosto 1885—Un giuspatronato laicale, fondato nel secolo XVI nella chiesa maggiore di Montalto, fu donato nel 1737 dall'ultimo erede del testatore alla Confraternita del SS. Sacramento della medesima città.

Soppressi civilmente nel 1861 i beneficii di giuspatronato, e morto il provvisto di quel tempo, il demanio si appropriò i fondi di quel beneficio. La confraternita fè ricorso ai tribunali, e dopo una lite di dieci anni, riportò vittoria.

In quella intanto che la lite ancor durava, un tal Vito C. si rivolse al S. Padre, chiedendo di venir nominato a quel beneficio che da molti anni vacava, ed asserendo la provvista essere devoluta alla S. Sede perchè il beneficio era vacato in Curia, mentre l'ultimo investito avea ottenuto con Bolle Apostoliche un beneficio curato.

Il Vescovo, richiesto del suo voto, appoggiò la dimanda del C., osservando che la provvista *iure devolutionis* spettava alla S. Sede, anché perchè erano trascorsi nove anni dalla vacanza del beneficio.

Dopo ciò fu spedita la bolla il dì 29 luglio, a favore del sac. C., il quale non potè mettersi in possesso delle rendite, essendo state incamerate dal fisco. Dopo circa 10 anni, vinta la lite dalla Confraternita, questa non volle riconoscere il diritto del sac. C.—La controversia fu portata presso la S. Sede, ed ottenutosi dal S. Padre *l'arbitrium aperitionis oris* sulla bolla di collazione, il dì 8 agosto 1885 la S. C. tolse a risolvere il seguente dubbio: *An intret arbitrium aperitionis oris ad effectum ut confraternitati competat ius nominandi in casu*—e definì: *Affirmative et amplius.*

E giustamente; imperocchè:

a) È notissimo in dritto che devesi concedere la facoltà di sottoporre ad esame un atto del Sommo Pontefice, quante volte sia chiaro che fu ottenuto con frode, massime poi quando si leda per quello il dritto quesito di un terzo, non potendosi mai supporre che il Pontefice voglia concedere grazie con pregiudizio degli altri (C. *Super literis de Rescript.*—C. *Cum ordinem* de Rescript. in 6—Rota *in Terracinen, Aperitionis oris* 17 iun. 1819 cor. Odescalchi et *in Balneoregien, Reintegrationis, seu Aperitionis oris*, 2 apr. 1824 cor. Marco.).

b) È pur notissimo che allora il tempo decorre per gli effetti penali, quando non vi siano impedimenti, nè ignoranza (Cap. 47 De reg. iur. in VI et cap. 5 de conces. praeb.—Barbosa l. 3,12, 170—Reiffenstuel in tit. 38 *de Iurep.* n. 55).

c) Un giuspatronato, di sua natura laicale, si rende ecclesiastico quando si dona ad una chiesa, ad un monastero, od a persone ecclesiastiche, ma in quanto tali (C. un. de Iurepatronatu in 6).

d) Benchè si disputi tra i Canonisti se il patronato di una Confraternita laicale debba dirsi ecclesiastico o pur no, per la sentenza negativa stanno gravissimi autori (Berardi *Comment. in ius univ.* Vol. I, c. 2.—Covarruvias, *Pract. quaest. de iurepatr.*, c. 36, n. 8—Gambarus *de Iurepatr.* n. 412 seq.—Fuscus *de Visitatione* l. 2, c. 14—Zeeral *Praxi Episcop.* P. I, § *Iuspatr.*)

e) E ciò deve intendersi, quand'anche la confraternita sia eretta canonicamente per autorità del Vescovo (Lotherius *de Re benefic.* l. 2, q. 10, n. 4—Rota ap. eumdem etc.).

f) Nel caso, il sac. C. ricorse alla S. Sede per la sua nomina ad insaputa della Confraternita, e quando questa, per essere le rendite in potere del fisco, non potea nominare a quel beneficio. Il beneficio fu considerato sempre laicale e sempre così fu appellato in tutte le collazioni per oltre cento anni; essendo perciò laicale, non avea luogo la devoluzione alla S. Sede.

III.

Come debba esser punito un canonico assente, senza giusta causa, dal coro.

Taraconen. Postulatum circa poenas canonicorum absentium—8 Agosto 1885—Il Vescovo di Tarragona si rivolse alla S. C. chiedendo come debba intendersi il disposto del Tridentino contro i ca-

nici assenti senza giusta causa dal co-
Il Concilio (Sess. 24, cap. 12) pre-
ive « Praeterea obtinentes in eisdem
hedralibus seu collegiatis dignitates,
onicatus, praebendas aut portiones,
liceat vigore cuiuslibet statuti aut
suetudinis ultra tres menses ab eis-
ecclesiis quolibet anno abesse; sal-
nihilominus earum ecclesiarum con-
utionibus, quae longius servitii tem-
requirunt; alioquin anno primo prive-
unusquisque dimidia parte fructum,
ratione etiam praebendae ac resi-
tiae fecit suos; quod si iterum eadem
rit usus negligentia, privetur omni-
fructibus, quos eodem anno lucra-
fuerit; crescente vero contumacia
tra eos, iuxta sacrorum canonum con-
utiones procedatur ».—Con le quali
ole il Tridentino vuol punito, con la
dita della metà dei frutti, il canonico
, nel primo anno, oltre i tre mesi
vacanza, si assenta dal coro senza giu-
causa; con la perdita di tutti i frutti
così faccia nel secondo anno; e chi
inua appresso a far così, lo vuole
dannato alla privazione del beneficio.
Il dubbio sorge nel caso di chi si as-
ta non per l'intero anno 1.° o 2.° ecc.
per un tempo minore, p. e. per due
re mesi, oltre quelli di vacanza. In
sto caso dev'esser punito con la pri-
zione della intera metà dei frutti pel
imo anno, e degl'interi frutti pel se-
ndo; ovvero della metà dei frutti nel
imo anno, corrispondenti al tempo del-
illecita assenza, e nel secondo anno
milmente con la privazione degl'interi
tti, non di tutto l'anno, ma dei mesi
cui fu lontano dal coro?

Alla S. C. fu proposto il dubbio: « An
nonico illegitime absenti, ultra tempus
missum privationis poena, imponenda
tantum elapso absentiae integro anno
imo, an etiam pro rata, anno primo
sentiae non elapso ».

Questo dubbio fu discusso ampiamente
di 8 agosto 1885, ed eccone la inte-
ssante risoluzione:

Reformato dubio:—I. An dimidia pars fructuum, qua mulctari debet canonicus illegitime absens iuxta cap. 12 Sess. 24 C. T. intelligenda sit de fructibus eius anni, vel de rata temporis—Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam;

II. An huiusmodi poena aeque et semper imponenda sit statim ac canonicus illegitime abest.

Resp. Ad I. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad II. Negative; sed eius applicationem pendere a iudicio Episcopi.

Donde gl'importanti corollarii:

a) È quistione tra i canonisti se il canonico illegittimamente lontano dal coro debba essere punito secondo il tempo dell'assenza, ovvero con la privazione nel primo anno della metà dei frutti e nel secondo de' frutti interi, qualunque sia la durata dell'assenza. La prima sentenza più mite è abbracciata dal Fagnano (L. 3 Decret. c. *Ex tuae de Cleric. non resid.* n. 14 et. 15), e dal Ferraris (v. *canonicus* a. 5, n. 16).

La seconda sentenza più rigida è sostenuta dal Garcia (de Benef. p. 3, de Resid. C. 2, n. 423), dal Barbosa (*Sum. Apost. decis.* collect. 101), dal Reiffenstuel (L. III, tit. 4 *de cler. non resid.* §. 4, n. 124, 399), dal Pignatelli (T. II. Consult. 4, n. 2 et 3, et T. IX, Consult. 114, n. 15), dal Castropaolo (*De Virtut.* Tr. 7, disp. 3, punct. 6), etc.

Il Garcia però mitiga questa sentenza, rimettendo ad arbitrio del Vescovo il diminuire la pena, secondo le circostanze: « Potest tamen Episcopus hanc poenam ante sententiam minuere vel augere, sed non in totum tollere » (De benef. c. 2, n. 50, p. 3).

b) La prefata decisione della S. C. ha tolto ogni dubbio con far ragione a questa seconda sentenza, mitigata dal Garcia. Oggidì perciò deve ritenersi che un canonico assente dal coro senza giusta causa, oltre i tre mesi di vacanza, qualunque sia il tempo dell'assenza, nel primo anno dev'esser privato della metà dei frutti; nel secondo, dei frutti interi. Questa pena però non deve infliggersi dal Vescovo sempre e tutta e subito dopo l'assenza, ma tutta va rimessa alla sua giustizia, prudenza ed equità.

c) Nè fa mestieri di ammonizione prima d'infliggersi questa pena, bastando la sola citazione perchè l'assente produca le sue ragioni: « S. Congregatio censuit (anno 1573) non esse citandos aut monendos ad residentiam; sed si ultra tres menses abfuerint, tunc citandos ad allegandum quare non debeant privari

secundum decretum Concilii *Sess. 24 cap. 12* » (Bened. (XIV *Inst. Eccl.* 107, § 6 n. 37).

d) La qual pena può anche applicarsi quando il canonico sia ritornato in residenza. Così la S. C. del Conc. *in Aquipendien* 17 febr. 1663 « An possit Episcopus canonicum nunc residentem mulctare etc. S. C. censuit *Posse Episcopum* » (v. Pignatelli l. c. disc. 5).

IV.

Se si possa negare una pensione a chi si assenta dalla Diocesi.

Savonen et Naulen. Solutionis pensionis—8 Agosto 1885—Antonio Bonino, nel resignare che fece il 1855 la parrocchia di *S. Martino della Stella*, riservò a sè, con venia pontificia, l'annua pensione di L. 50 sulla congrua parrocchiale, alla quale il Vescovo di quel tempo aggiunse un annuo sussidio di L. 130 da un fondo pei parroci poveri da lui amministrato.

Il Bonino, dopo qualche tempo, con licenza del Vescovo, partì per le Americhe, dove dimorò presso a 28 anni. La pensione e il sussidio gli furono pagati nel solo primo trimestre dopo la sua partenza; giacchè trasferito ad altra sede quel Vescovo, il successore notificò al Bonino che nulla gli pagherebbe s'egli non si restituisse in Diocesi; e infatti niente più gli pagò.

Ritornato in Italia il Bonino nel 1884, si rivolse in Curia per essere soddisfatto della pensione e del sussidio, anche per gli anni passati. E non avendo ottenuto l'intento, ricorse alla S. Sede.

La S. C. il dì 8 agosto 1885 tolse a discutere questo dubbio: *An, quae, et a quo tempore sit solvenda sacerdoti Bonino pensio in casu.*—E risolse: *Affirmative quoad pensionem a die non sequutae solutionis; quoad subsidium vero, a die reditus.*

Eccone le precipue ragioni:

a) La pensione si dà sempre in luogo degli alimenti. Così il Garcia (De benef. p. 1, C. 5, n. 9-10): « Pensio, quae hodie est in usu, nempe quae loco beneficii assignatur, ut commodius quis substentari valeat, *vel ex causa resignationis*.... alimentorum loco subrogata dicitur ».

b) Quando interviene qualche contratto (com'è nella resignazione col patto della pensione), gli alimenti possono ripetersi anche pel tempo passato: « Alimenta praeteriti temporis peti possunt quando iure actionis praestantur, uti s *ex contractu*, vel ultima voluntate » (Sperelli Decis. 138, n. 40).

c) La pensione, seguendo la natura de beneficio, si perde per quelle sole cause per cui si perde il beneficio: « Per ea crimina pensio amittitur, per quae resultat vacatio beneficiorum... puta ob simoniam, sacrilegium, stuprum monialis, falsificationem litterarum Apostolicarum, haeresim et similia » (De Luca lib. 3. p. 2 *Pensionum summa*).

d) Nel caso il Bonino andò nelle Americhe col permesso del suo Vescovo e non può ravvisarsi in ciò delitto alcuno, per cui dovea essere privato della pensione. In quanto poi al sussidio pe parroci poveri, essendo questo un fondo assai limitato e i bisogni de' parroci molti ed urgenti, e dippiù, dipendendo in tutto dal beneplacito del Vescovo, la S. C. permise solo che lo ricevesse dal tempo del suo ritorno.

V.

Se nelle elezioni si debba stare alla maggioranza assoluta dei presenti ovvero alla relativa.

Segovien. Electionis. 8 Agosto 1885—*Summaria precum*—Il Vescovo di Segovia riferì alla S. C. che in quel Capitolo, nella elezione dei canonici *de officio*, molti voti andavano dispersi, per forma che le elezioni aveano luogo non pel maggioranza assoluta di suffragii, ma solo relativa; colui cioè veniva eletto che avesse riportato maggior numero di suffragi in rapporto agli altri, non in rispetto al numero dei votanti. Chiedeva perciò se questo metodo di votazione potesse dirsi legittimo.

La S. C. il dì 8 Agosto 1885, esaminato accuratamente il dubbio, definì *Electionem compleri per vota non relative, sed absolute maiora*; *et scribatur Episcopo pro removendo abusu distrahendi vota inter extraneos. De caetero servetur Motus proprius Leonis X, qui incipit* CUM DUDUM.

E giustamente; imperocchè:

a) È canone risaputissimo in dritto che allora solamente la elezione può dirsi valida, quando vi consenta la maggiore e più sana parte del Capitolo: « In quem omnes vel maior et sanior pars capituli consentit »(Cap. *Quia propter* de Elect.)

b) La *maggior parte* del Capitolo s'intende di coloro che sono presenti alla elezione; imperocchè degli assenti, ingiustamente citati, non si deve aver conto (Cap. *Cum nobis* 19 eod. tit.).

c) Non basta la maggioranza rispetto agli altri eleggibili; si richiede bensì la maggioranza rispetto al numero degli elettori (c. *Ecclesia vestra*, 48 eod. tit. *Si cui*, 23 eod. tit. in 6.) Basta però che un sol voto sopra la metà (Reiffenst. in tit. *De elect.* n. 189—De Luca *de paroch.* t. 1. disc. 1, n. 18).

d) La *più sana parte* si presume trovarsi nella parte maggiore (c. *Ecclesia vestra* 57 de elect.). Nondimeno quando la maggior parte eleggesse scientemente un indegno, la parte più sana starebbe nella minoranza. Così il cap. *Dudum* de elect. e il Reiffenst. l. c. spiega questo capo: « Potestates eligendi remanet penes alios licet pauciores, atque illi tunc repraesentant totum capitulum ». Anzi, segue a dire il cit. Autore (l. c. n. 261), coloro che eleggono un indegno *ipso iure*, sono privati della potestà di eleggere, e però non fa di mestieri di sentenza declaratoria per tale privazione, ma perciò stesso vale la elezione fatta dagli altri (c. *Bonae memoriae* et *Dudum* de elect.)

VI.

Se i legati di sussidii dotali possano applicarsi anche alle donne che non vogliono andare a marito.

Melevitana — Subsidiorum. 8 Agosto 1885—*Per summaria precum* — Maria Teresa Carini della Dioc. di Malta conseguì un legato di maritaggio. Trovandosi inadatta pel matrimonio, perchè di età inoltrata, e povera, supplicò la S. Sede che le si fosse attribuito il detto legato nello stato celibe in cui si trovava.

L'Ordinario, non solo appoggiò la dimanda, ma supplicò perchè venisse stabilito come principio in quella Diocesi di poter conseguire simile legato una donna benchè non voglia o non possa andare a marito.

La S. C., ponderato il quesito, il dì 8 agosto 1885 rispose: *Affirmative favore oratricis tantum, de consensu administrationis pii legati, facto verbo cum SS.mo.*

Donde i corollarii:

a) È massima di giurisprudenza che *sine nuptiis non concipitur dos* (Rota decis. 1168 n. 6. coram Molines). Ogni dote perciò necessariamente dev'essere accompagnata dal matrimonio.

b) Un legato di dote è condizionato, e però non si deve se non si verifica la condizione del matrimonio (Rota decis. 211, n. 5, p. 18, t. 1 recent.).

c) I dotaggi per le donzelle povere sono pie opere istituite per pubblica utilità e riguardano il collocamento di quelle e il bene delle famiglie (De Luca *de dote* disc. 17, n. 2 — Amostaz. *De causis piis*, l. 1, c. 2, n. 6, et l. 4, c. 6, n. 1—Rota cor. Cavaler. dec. 27, n. 4). Questo scopo sarebbe frustrato qualora si concedessero i dotaggi alle donzelle che non vanno a marito.

d) Ogni regola però può aver la eccezione. E perciò nel caso, per facoltà pontificia, si è consentito che la supplicante, perchè povera e congiunta in parentela col testatore, si avesse il sussidio dotale, senza obbligo di maritarsi.

Sacra Congregazione dei Riti

Si prescrive in questo anno e nei seguenti la pratica del S. Rosario nel mese di Ottobre, finchè durino le presenti calamità della Chiesa.

URBIS ET ORBIS

DECRETUM—Inter plurimos Apostolicæ vigilantiae actus, quibus Sanctissimus Dominus Noster LEO PP. XIII, ab inito Summi Pontificatus munere, Ecclesiae ac universae societati, Deo adiuvante, optatae tranquillitati restituendis consulere satagit: luce clarior nitet Encyclica Epistola *Supremi Apostolatus*, I Septembris MDCCCLXXXIII, de celebrando toto

mense Octobri eius anni gloriosae Dei Matris Mariæ sacratissimo Rosario. Quod sane speciali Dei providentia praecipue institutum est ad potentissimum caeli Reginae praesens auxilium adversus christiani nominis hostes exorandum, ad tuendam fidei integritatem in dominico grege, animasque divini sanguinis pretio redemptas e sempiternae perditionis tramite eripiendas. Tum vero laetissimi christianae pietatis et fiduciae in caelesti Mariae Virginis patrocinio fructus in omni loco catholici orbis ex tam salutari opere eo mense collecti, tum adhuc insidentes calamitates causa fuerunt, ut subsequente anno MDCCCLXXXIV, die XXX Augusti, aliae accesserint Apostolicae litterae *Superiore anno*, cum iisdem hortationibus et praeceptionibus pro adventante eo mense Octobri pari solemnitate ritus ac pietatis fervore in beatissimae Virginis Mariae a Rosario honorem dedicando; eo quod praecipuus fructus boni operis et arrha consequuturae victoriae sit in inceptis perseverantia. Hisce autem inhaerens idem Sanctissimus Dominus, cum hic nos hactenus mala multa undique perturbent, inde vero permaneat et florescat in christiano populo ea fides, quae per caritatem operatur, et veneratio ac fiducia in amantissimam Dei Genitricem propemodum immensa: eo impensiori studio et alacritate nunc ubique perseverandum vult unanimiter in oratione cum Maria Matre Iesu. Certam enim in spem erigitur fore ut ipsa, quae sola cunctas haereses interemit in universo mundo, nostris accedentibus dignis poenitentiae fructibus, lectat denique iram vindicem divinae iu titiae, incolumitatemque adducat et pa em.

Q apropter Sanctitas Sua quaecumque luobus praeteritis annis constituit de m nse quo solemnia celebrantur beatae Virginis Mariae a Rosario, hoc pariter anno, et annis porro sequentibus praecipit et statuit, quoadusque rerum Ecclesiae rerumque publicarum tristissima haec perdurent adiuncta, ac de restituta Pontifici Maximo plena libertate Deo referre gratias Ecclesiae datum non sit. Decernit itaque et mandat, ut quolibet anno a prima die Octobris ad secundam sequentis Novembris, in omnibus catholici orbis parochialibus templis, et in cunctis publicis oratoriis Deiparae dicatis, aut in aliis etiam arbitrio Ordinarii eligendis, quinque saltem Mariani Rosarii decades cum Litaniis Lauretanis quotidie recitentur: quod si mane fiat Missa inter preces celebretur, si a meridie, sacrosanctum Eucharistiae Sacramentum adorationi proponatur, deinde fideles rite lustrentur. Optat quoque u a Sodalitatibus sacratissimi Rosarii religiosae pompae, ubi id per civiles le ges licet, publice ducantur.

Indulgentias singulas, alias concessas renovando, omnibus qui statis diebus publicae Rosarii recitationi interfuerint et ad mentem eiusdem Sanctitatis Suae oraverint, et his pariter qui legitima causa impediti privatim haec egerint septem annorum ac septem quadragenarum apud Deum Indulgentiam singulis vicibus concedit. Eis autem qui supradicto tempore decies saltem vel publice in templis, vel legitime impediti, privatim eadem peregerint, sacramental confessione expiatis et sacra synaxi refectis, plenariam admissorum Indulgentiam de Ecclesiae thesauro impertit. Plenissimam hanc culparum veniam et poenarum remissionem his omnibus pariter largitur, qui vel ipso die festo beatae Virginis a Rosario, vel quolibet ex octo insequentibus diebus, sacramenta, ut supra, perceperint, et in aliqua sacra aede iuxta Suam mentem Deo eiusque Sanctissimae Matri supplicaverint.

Qua de re et illis consulens fidelibus qui ruri viventes agri cultione praecipue Octobri mense distinentur, Sanctitas Sua concedit ut singula superius disposita cum sacris etiam Indulgentiis eorum in locis, ad insequentes vel Novembris ve Decembris menses, prudenti Ordinariorum arbitrio, differri valeant.

De hisce vero omnibus et singulis Sanctissimus Dominus Noster per Sacram Rituum Congregationem praesens ed decretum, et ad omnes locorum Ordinarios pro fideli executione transmitti mandavit. Die 20 Augusti 1885.

L. ✠ S.

D. CARD. BARTOLINIUS

S. R. C. Praefectus

Laurentius Salvati *S. R. C. Secret*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

Indulgenze annesse ad alcune lodi a Gesù Cristo ed a Maria SS.

« *Beatissimo Padre,*

« Il sacerdote romano Pietro Bugarini, prostrato al bacio del sacro piede, supplica umilmente la Santità Vostra a degnarsi concedere una qualche indulgenza a tutti i fedeli che reciteranno le seguenti lodi in onore di Gesù Cristo e di Maria Santissima, in riparazione delle offese e degli oltraggi che loro si fanno, specialmente con le bestemmie:

Lodi a Gesù Cristo

Sia lodato Gesù, Figlio di Dio (1)—*Id.* Vero Dio e vero Uomo—*Id.* Autore della vita—*Id.* Sapienza eterna—*Id.* Bontà infinita—*Id.* Dio di pace—*Id.* Buon Pastore—*Id.* Padre amorosissimo. *Id.* Nostro Salvatore—*Id.* Nostra speranza—*Id.* Nostro amore—*Id.* Nostra vita—*Id.* Nostro principio—*Id.* Nostro fine.

Lodi a Maria Santissima

Sia lodata Maria, Figlia dell' Eterno Padre (2)—*Id.* Madre del Verbo incarnato—*Id.* Sposa del Divino Spirito—*Id.* Corredentrice del mondo—*Id.* Regina Immacolata—*Id.* Ripiena di grazia—*Id.* Rifugio de' peccatori—*Id.* Madre clementissima—*Id.* Consolatrice de' miseri—*Id.* Salvezza de' tribolati—*Id.* Stella propizia ne' mali—*Id.* Porto sicuro de' viatori—*Id.* Nostro conforto in vita—*Id.* Nostra speranza in morte.

Che della grazia, ecc.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Pp. XIII, in audientia habita die 18 iulii 1885 ab infrascripto secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui utramque Laudem corde saltem contrito ac devote recitaverint, Indulgentiam *centum dierum* semel in die lucrandam benigne concessit. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.—Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 18 iulii 1885.

I. B. Card. Franzelin
Praefectus

Loco † Sigilli

Pro R. P. D. Francisco Della Volpe
Secretario

Iosephus M. Canonicus Caselli
Substitutus

(1) Si risponde a ciascuna lode: *Sempre sia lodato Gesù.*

(2) Si risponde a ciascuna lode: *Sia sempre lodata Maria.*

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA SACRA CONGR. DEI RITI

(Cont.—V. pag. 14 di q. P.)

XII. Funzioni varie.

Sommario—1 Può un Canonico indossare la mozzetta per le strade e nelle altre Chiese?—2. Se la bened. col SS. possa darsi al principio ed alla fine della Messa con le lodi, e in qual modo debba darsi.—3. Se le monache possano rinnovare i voti ad alta voce nella Messa, prima della Comunione.—4. Da qual parte debbano cominciare i saluti e le turificazioni nel coro.—5. Del diacono che per necessità porta il S. Viatico ed assiste all'infermo—6. Può aggiungersi null'altro alle litanie?—7 Se le comunioni numerose possano amministrarsi fuori il presbitero, e come.—8. Del modo di turificare il SS. Sacramento.—9. Nelle processioni col SS. può darsi più volte la benedizione e possano cantarsi dei versetti durante la medesima?—10. Il Vescovo Ausiliare deve aver precedenza sulla prima dignità del Capitolo nelle varie funzioni?11.—Dell'uso del berrettino nei Canonici—12. Circa il modo di annunziar le indulgenze presente il Vescovo.—13 Chi canta le profezie può cessare dal punto nel quale il celebrante abbia finito di leggerle?—14. Può tollerarsi la consuetudine di stare in Coro col capo scoperto?—15. Dopo l'aspersione dell'acqua benedetta, può il celebrante indossar la pianeta presso i gradini dell'altare?—16. L'aspersione dell'acqua benedetta può farsi girando nel mezzo della Chiesa?—17. La chiusa breve delle orazioni deve farsi sempre fuori l'officio e la messa?—18. Modo di dar la cenere al Vescovo.—19 Che deve dirsi della consuetudine di ascoltar le confessioni senza stola?—20. Può usarsi il rocchetto invece della cotta nelle sacre funzioni?—21. Può usarsi nel detto caso almeno il camice?

1. I Canonici Eccles. Cathedr. Ebroicensis, dum vagantur per urbem gestant palliolum seu mozzettam: potestne abusus iste tolerari?

II Idem Canonici usum habent gestandi palliolum, vulgo mozzettam non solum in choro Cathedralis Ecclesiae, verum etiam in aliis Ecclesiis, in quibus sacra peragunt: potestne abusus iste tolerari?

Resp.) maii 1857 in Ebroicen ad 2 et 3, n. 5244:—« Serventur Decreta, et praesertim generale diei 31 mar. 1827 Apostolica confirmatione a sa. me. Pio PP. VII munitum » (1).

2.—I An possit retinere usus benedicendi populum cum SS. Sacramento initio et in fine expositionum in Missa et Laudibus?

II An hae benedictiones necessario dari debeant sub silentio Chori, ita ut interea nihil omnino cantetur;

III An in supposito, quod unica tantum in fine Missae et Laudum, idque sub silentio possit dari benedictio, hanc praecedere debeat cantus stropharum *Tantum ergo et Genitori* cum versu, responsorio et oratione de SS. Sacram. ut praescribitur in Rituali Rom.?

Resp. II iul. 1857 in Ultraiecten, n. 5250:—« Ad I Negative—Ad II Affirmative—Ad III Affirmative in omnibus?

3. Utrum sacerdos permittere possit ut moniales in quadam anni solemnitate, priusquam sacram Communionem intra missam recipiant, alta voce professionem votorum suorum renovent?

Resp. 12 sept. 1857 in Molinen ad 19, n. 5251:—« Affirmative, dummodo accedat Ordinarii approbatio, vel adsit consuetudo ».

4.Utrum in Missa, vel etiam in vesperis, quando hebdomadarius non sedet in choro, salutationes, thurificatio etc. debeant incipere ab ea parte, in qua sedet dignior ex praesentibus, vel ab ea parte, cui hebdomada contingit, et cui apposita est tabella chori?

Resp. ibid. ad 29:—« Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

(1) Ecco il tenore del cit. Decr.Gener.: «Dignitatibus et canonicis, etiamsi gaudeant indulto deferente cappam et rochettum, tam in propria, quam in alienis Ecclesiis; huiusmodi tamen, aliorumque canonicalium insignium usum extra propriam Ecclesiam licitum esse dumtaxat quando capitularia incedunt,vel assistunt, et peragunt sacras functiones;non autem si intersint uti singuli, nisi speciale privilegium, nedum Collegium comprehendat, verum etiam singulariter et distincte ad personas extendatur ».

5.—I Diaconus, qui ex mandato sui Vicarii Apostolici defert sacrum Viaticum infirmis, potestne facere aspersionem aquae benedictae,dicere *misereatur*, *indulgentiam, signare infirmum*, vel *semetipsum*, dicere *Dominus vobiscum* cum *oratione* et *benedicere* cum SS. Sacram. infirmum et assistentes?

II Si idem diaconus, ex pari mandato, precans pro defuncto dicat vesperas aut laudes, vel preces exequiarum in Rituali, debebitne eas cantare, aut legere? Debebitne legere *Non intres*, cantare *Libera*, et circumiens feretrum, poteritne corpus aspergere aqua benedicta et incensare ac benedicere sepulchrum,et dicere alias preces, exceptis excipiendis iuxta Rituale, praesertim si faciat has privatim in domibus privatis?

Resp. 14 aug. 1858 in Tunquini Occidentalis, ad 1 et 2, n. 5270:—« Ad I Deficiente presbytero, et Vicarii Apostolici concurrente licentia, affirmative in omnibus—Ad II Ut ad primum ».

6 In litaniis Omnium Sanctorum, post versum *Sancte Raphael* si addatur distincta invocatio novem Chorum Angelorum, vel addatur invocatio unius vel plurium Sanctorum pro devotione cuiuscumque, amittuntur ne omnes indulgentiae a Summis Pontificibus concessae in recitando sic litanias?

Resp. ibid. ad 3—« Observanda decreta, quae omnem vetant in litaniis additionem ». (1)

7 Utrum occasione indulgentiarum, vel simili, qua fideles magna cum frequentia ad sacram Synaxim accedere solent, ne sese penes altaris cancellos turmatim obtrudant, possit iisdem, sive per ecclesiam, sive extra illam, in genua provolutis Eucharisticus panis distribui, an potius debeat tantummodo distribui penes cancellos linteo mundo contectos, sive ad gradus altaris?

Resp. 26 mar. 1859 in Tarnovien ad 2, n. 5285:—« Praestare in casu ut plura genuflexoria, sive scamna lineo mundo contecta hinc inde a cancellis circu-

(1) Questo divieto fu confermato con altra dichiarazione della S. C. de' Riti dell' 8 Apr. 1865 in Mileten, n. 5347, nella quale al Dubbio se fosse lecito l'aggiungere alle litanie lauretane l'invocazione di qualche santo patrono, siccome portava un'antica consuetudine, la risposta fu « Negative ».

latim seu in quadrum intra Ecclesiam ordinentur, et in extremitatibus interiecti spatii duo saltem candelabra disponantur quae perpetuo colluceant dum fidelibus circumadgeniculatis sacra Communio distribuitur ».

8 Utrum sacerdos SS. Eucharistiae Sacramentum thurificaturus postquam illud sub throno, seu baldachino collocavit, debeat stando, vel flexis genibus incensum in thuribulo ponere, vel utrum SS. Sacramentum thurificare debeat in modum crucis, novem vel etiam pluribus thuribuli ductibus adhibitis: an potius, praemissa profunda reverentia, tres tantum ductus in eadem linea dirigere erga illum debeat, prouti fit in Crucis incensatione?

Resp. ibid. ad 3:—« Sacerdotem, dum incensum ponit in thuribulo, stare debere, ab eodem vero SS. Eucharistiae Sacramentum thurificandum esse triplici tantum ductu, sed genibus flexis, et tam ante, quam post incensationem profunda facta capitis inclinatione ».

9 In Dioecesi Tarnovien ab immemorabili tempore invaluit consuetudo, ut in processione quae fit cum SS. Sacram. semel ante illam, et saepius, ea perdurante, Eucharistica benedictio populo donetur. In solemni vero processione, quae agitur occurrente festo Corporis Christi invaluit insuper, ut quoties ad aliquam stationem acceditur, vel ab eo receditur, toties benedictio donetur, et in reditu ad Ecclesiam celebrans intonat hymnum *Te Deum laudamus*, benedicat ad quatuor mundi partes: rursusque in Ecclesia populo ab altari benedicat cantans *et benedic haereditati tuae*, postquam SS. Sacramentum manu regens, ter cecinit *Salvum fac populum tuum Domine*. Quaeritur an haec omnia rite fiant?

Resp. ibid. ad 4:—« Expositos usus alienos esse a Rubricis praescribentibus, ut in supplicatione SS. Sacramenti non adeo frequenter extra Ecclesiam benedictio donetur, sed semel vel iterum dumtaxat: ut in reditu supplicationis ad Ecclesiam deponi debeat SS. Sacramentum super altari, et nonnisi semel cum eo benedici, et quidem post expletum cantum stropharum *Tantum ergo*, *Genitori Genitoque*, cum versiculo et oratione: tandem vero ut in actu benedictionis nil prorsus cantetur ».

10—I Absente, vel nolente Archiepiscopo Pontificalia celebrare, spectat ne ad eius dignitates ordine respectivo hinc primo ad Archipresbyterum, vel potius ad Episcopum auxiliarem, etsi canonicum, non prima Capituli dignitate praeditum?

II In supplicationibus sive SS. Corporis Christi, sive S. Clavi, spectat ne absente Archiepiscopo, ad Auxiliarem Episcopum Canonicum, vel ad Capitulum, et pro eo ad Archipresbyterum SS. Eucharistiam et S. Clavum deferre?

III Aegrotantibus canonicis SS. Viaticum, extremam unctionem, et cetera, quae rite praescribuntur, suntne praestanda ab Episcopo Auxiliari canonico, vel ab Archipresbytero, qui est etiam parochus?

IV Funeribus et exequiis Canonicorum praeerit ne stola indutus Canonicus Auxiliaris Episcopus, an potius Archipresbyter prima dignitas et parochus?

V An qualitas Praefecti Capituli et Chori usque modo primae Capituli Dignitati collata, et acta iurisdictionalia respective per Apostolicas provisionis Litteras generice confirmata, respectu Pontificalis Dignitatis Canonici Episcopi Auxiliaris imminuta, vel sublata censeri queat?

Resp. 19 sept. 1859 in Mediolanen *Praeeminentiarum*, n. 5292—« Ad I Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.—Ad II Negative ad primam partem: affirmative ad secundam.—Ad III Negative ad primam partem: affirmative ad secundam, servata tamen vigente consuetudine.—Ad IV Negative ad primam partem: affirmative ad secundam.—Ad V Negative ».

11—I An Canonici Cathedralis Eccl. Algarensis tenere possint in capite pileolum, iuxtà immemorabilem consuetudinem, dum ipsi, sacris pluvialibus induti, Episcopo Fer. V in coena Dom. parato et ad aram maximam pergenti, ut divina peragat mysteria, processionis ordine praecedunt?

II An vi eiusdem consuetudinis pileolo uti possint ipsimet Canonici dum ad praedictam aram maximam pervenientes, stant in circulo coram eodem Episcopo introitum missae persolvente?

III An pileolum e capite deponere teneantur quoties sacra induunt pluvialia, etsi Episcopo non assistant?

Resp. 24 mar. 1860 in Algaren, n. 5297:—« Ad I Negative—Ad II Negative.—Ad III Si Episcopo minime assistunt, negative ».

12. Quum concio habetur coram Archiepiscopo, in Dioecesi S. Iacobi de Chile, concionator nuntiat indulgentias, omissa confessione et aliis praescriptis in Caeremoniale Episcopor.—Etiam in fine Missae quum Archiepiscopus benedicit populo non Presbyter assistens, sed cappellanus cotta indutus publicat indulgentias. Quaeritur igitur utrum recensita consuetudo servanda nec ne sit?

Resp. 16 mar. 1861 in S. Jacobi de Chile ad 6, n. 5310:—« Servetur Caeremoniale ».

13. An qui cantat prophetias, possit vi consuetudinis, eas relinquere vix a Celebrante earum lectio absoluta sit?

Resp. ibid. ad 8:—« Negative ».

14. An toleranda sit consuetudo Canonicorum aliorumque in choro praesentium, nunquam cooperiendi caput dum divina officia peraguntur?

Resp. ibid. ad 11:—« Affirmative ad iis, qui sacris paramentis non sunt induti ».

15.—I An Canonicus hebdomadarius celebraturus missam solemnem, post aspersionem aquae benedictae in die Dominico faciendam, possit in plano seu in medio altaris, et ante gradus eius se expoliare pluviali, et induere casulam de scamno vel credentia excipiendam?

II Praedicto in casu canonicus hebdomadarius toto rigore debetne accedere ad scamnum vel ad credentiam, ibique se expoliare pluviali, et induere casulam?

Resp. 22 mar. 1862 in S. Marci ad 4 et 5, n. 5318: Ad I « Affirmative ad primam partem, nisi adsit Episcopus »—Ad II « Provisum in praecedenti ».

16. An tolerari possit mos in multis Ecclesiis existens, quo sacerdos ante missam conventualem graditur per Ecclesiam, incipiens a parte Epistolae et rediens per partem Evangelii, interim aspergens populum cum aqua benedicta? an potius aspersio aquae benedictae facienda omnino sit per sacerdotem stantem in aditu Sanctuarii, et inde ter populum in medio, a dextris et a sinistris aspergentem?

Resp. 22 mar. 1862 in S. Pauli de Minesota ad 2, n. 5322:—« In casu servandam consuetudinem ».

17. Utrum in orationibus, quae dicuntur extra divinum officium et missam, conclusio brevis semper esse debeat, an solum quum expositum sit SS. Sacramentum?

Resp. 20 dec. 1864 in Burgi S. Sepulchri ad 2, n. 5340:—« Extra missam et officium orationes concludendas per conclusionem brevem ».

18. An Canonicus celebrans cineres Episcopo impositurus Fer. IV in capite ieiunii induere debeat pluviale vel casulam?

Resp. 28 apr. 1866 in Suessionen ad 1, n. 5366:—« Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

19. Utrum consuetudo ministrandi sacramentum poenitentiae absque stola, etiam in ecclesia et sede confessionali, servari possit, cum Rituale Rom. dum praescribit usum stolae in administratione Sacramentorum, addat: nisi in sacram. poenitentiae ministrando occasio, vel consuetudo, vel locus interdum aliter suadeat, et alibi idem Rituale subdat: stola violacei coloris utatur, prout tempus vel locorum *consuetudo* feret?

Resp. 31 aug. 1867 in Ambianem ad 3, n. 5382:—« Conveniens est ut in Ecclesia abhibeatur stola, iuxta S. R. C. decreta ».

20. Utrum canonicus habens usum rochetti et cappae vel mozzettae, teneatur ea insignia deponere, et induere superpelliceum:

I Ad sacram Communionem ministrandam fidelibus extra missam.

II Ad celebrandum matrimonium.

III Ad impertiendam benedictionem nuptialem, si aliquando detur extra missam.

IV In omni benedictione extra missam.

Resp. ibid. ad 4:—« Ex decretis eiusdem S. C. Sacramenta administranda sunt cum cotta et stola, depositis cappa aut mozzetta: potest tamen cotta superimponi rocchetto; ideoque ad primam dubii partem, Affirmative: ad secundam pariter affirmative: ad tertiam benedictio nuptialis dari non potest extra missam, adeoque non esse locum dubio: ad quartam affirmative ».

21. Utrum pro superpelliceo uti valeat sacerdos alba cum stola in casibus prae-

tis (num praec.), praesertim in celebrando matrimonio, cum immediate post absolutionem ritus matrimonii missam ro sponso et sponsa celebraturus sit? Resp. ibid. ad 5:—« Si immediate seguitur missa, sacerdos praeter albam et stolam induere debet etiam planetam ».

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont.—V. 130 di q. P.)

ARTICOLO XV.

Parità o singolarità de' voti

SOMMARIO—1. Complemento di votazione—2. Accessione—3. Sua indole—4. Sorgente di un voto dritto—5. Esercizio dell'accessione.

1. *Complemento di votazione.* Fatta la proposizione o collazione de' voti, la votazione si dirà compiuta quando per ogni candidato, che si è sottoposto ad esame, è risultata l'unanimità o la maggioranza assoluta che approva o riprova. Ma se tale risultato è avuto per alcuni e non per tutti, allora che cosa è da fare? A spiegazione vuolsi addurre un esempio. Si è fatto lo scrutinio di quattro candidati: pongasi che gli esaminatori sieno quattro e si abbia il seguente risultato:

1. Caio approvato con voto unanime perchè ha riportato voti n.° 4.

2. Igino approvato a maggioranza giacchè ha riportato voti n. 3.

3. Lazzaro riprovato a maggioranza, avendo avuto voti contrarii n. 3.

4. Massimo approvato con voti n. 2.; riprovato con voti n. 2.

Per Massimo la votazione non è compiuta per essersi verificata la parità de' voti.

Un altro caso. Gli esaminati sono quattro, ma i giudici, come d'ordinario, sono tre, e alla votazione risulta:

1. Caio approvato ad unanimità, avendo ottenuto voti n. 3.

2. Igino approvato a maggioranza, avendo avuto voti n. 2. favorevoli.

3 Lazzaro riprovato a maggioranza, avendo avuto voti n. 2. contrarii.

4 Massimo approvato dal 1.° esaminatore. riprovato dal 2.° e dal 3.° nè approvato, nè riprovato.

Nemmeno può dirsi compiuta la votazione per Massimo, per essersi fatto luogo alla singolarità de' voti.

Si deve nell'uno e nell'altro caso completare la votazione, giacchè la parità e più la singolarità de' voti, suppone difetto di consenso della maggior parte degli esaminatori in quell'oppositore che l'ha riportato.

E quale sarà il complemento della votazione? Si noti che non si può ricorrere ad una seconda votazione degli esaminatori; giacchè questi hanno esercitato il *jus voti*, e, dopo aver renduto il voto, non possono nè togliere, nè aggiungere. I sacri canoni indicano un altro voto che deve risolvere la parità o la singolarità, per ottenersi la richiesta maggioranza.

2. *Accessione.* È il voto del presidente che risolve i due casi sopra riferiti. Egli non è un capo di puro e semplice nome, bensì l'anima del Collegio nell'azione giuridica del concorso, ed appunto come investito di tanta autorità egli con occhio vigile ed attenzione vivissima ha raccolti tutti gli elementi essenziali a compire le parti del suo grave ministero. Una è questa. Il voto del Vescovo o di chiunque sta a capo del Collegio, dicesi, ne' detti casi, *Accessio.*

3. *Sua indole.* Si è libero di accedere come si vuole; con questa avvertenza però che il voto del Vescovo, o del suo vicario generale deve far crollare la bilancia o per l'approvazione canonica del soggetto, o per la sua riprovazione. L'accessione altrimenti spiegata sarebbe viziosa e menerebbe ad atti irriti e nulli.

Barbosa de Off. et pot. par. p. l. c. 2. n. 88 dice: « Quando vero unus comparet ad « se exanimandum coram tribus examina- « toribus, uno illorum approbante et caeteris « reprobantibus, non potest Episcopus ei ac- « cedere et examinatus dicitur reprobatus ». Cita Nicol. Garc. Massobr.

Pignatelli. T. 1. n. 4: « Insuper accessio tunc « attenditur et auget numerum, quando ex « ea maior resultat numerus, non autem si « solus ad paritatem cum alio electo, seu

« approbato reducatur, ut firmat Merlin. de- « cis. 733. n. 7. et 8., et ubi hanc sententiam « veram appellat. Alias enim Episcopus, « vel eius vicarius haberet votum decisivum « etiam in eo, quod solum spectat ad exa- « minatores synodales, quod nullo modo iis « competere stabiliunt Barbos. add. cap. 18 « n. 115 et in collect. Apostol. decis. col- « lect. 340. n. 5. et Massobr. d. requis. 4. « dub. 5.

Leurenio P. 1. c. III. q. 195. n. 1.: « Hinc « dum examinatores singuli approbant u- « num diversum, quem reliqui reprobant, « haec accessio Episcopi locum non habet « nec is censetur approbatus, pro quo cum « uno examinatore stat Episcopus, reliquis « examinatoribus eum reprobantibus. Hic « enim vota nec sunt paria, nec singularia » Corrad l. 3. cap. 4. n. 13. Garc. n. 63.

Così tornando sul caso della parità, il Vescovo, e il suo vicario può liberamente, come gli detta la coscienza, accedere ai due voti che approvano Massimo, o ai due voti che lo riprovano: se ai primi, rimane approvato Massimo, riprovato, se ai secondi. *L'accessio* ha fatto crollare la bilancia, ha formato la maggioranza; la votazione ha avuto il suo complemento.

Del pari questo principio si applica al secondo caso, in cui si verifica la singolarità de' voti in persona di un altro Massimo. In questa votazione il Presidente non si aggiunge, ma prende il posto dell'esaminatore che in sostanza non ha votato, quando ha formolato il suo voto dicendo: *nè approvo, nè riprovo.* Come la coscienza gli detta, accede all'esaminatore che approva, e Massimo rimane approvato, e per contrario rimane riprovato se accede all'altro esaminatore che riprova. Nell'uno e nell'altro modo crolla la bilancia, si forma la maggioranza, si compie la votazione.

Non così nel caso di Lazzaro che di 3 voti, ne ha avuti 2 contrari ed uno favorevole. Non vi ha da spiegare *l'accessio*, aggiungendo un altro voto favorevole. Non si ha dritto di aggiungerlo. La bilancia è crollata; la maggioranza è fatta; la votazione è completa.

4. Sorgente di un tal diritto. Emana del Tridentino nel più volte citato capo 18. sess. 24 de ref. « Transacto constituto tempore « omnes, qui descripti fuerint, examinen- « tur ab Episcopo, sive eo impedito, ab eius « vicario generali atque ab aliis exminato- « ribus non paucioribus quam tribus, quo- « rum votis, si pares aut singulares fue- « rint, accedere possit Episcopus vel vica- « rius, quibus magis videbitur. »

Qual'è la mente del Tridentino? Quella espressa ne'due casi innanzi formulati. La parità deve risultare dalla votazione degli esaminatori: se sono 4, si ha quando 2 approvano un candidato e gli altri 2 lo riprovano: se sono 6, si ha quando uno è da 3 approvato e da 3 riprovato e così via. In questi e simili casi si verifica il dritto di accessione ed il Vescovo o suo vicario generale è libero di dare il suo voto decisivo. Se accede ai primi 2 o 3, il candidato con un numero *ultra medietatem votorum*, rimane approvato, così per contrario rimane riprovato. La singolarità poi, che parimenti risulta dalla votazione, ha luogo soltanto nel caso di tre esaminatori, di cui uno approva il candidato, un altro lo riprova, ed il terzo nè lo approva nè lo riprova (1). Allora si ha diritto di spiegare l'accessione, se il Vescovo, o il suo vicario generale accede al 1.° esaminatore risulta l'approvazione: la riprovazione, se accede al 2. giacchè nell'una e nell'altra ipotesi si sono avuti voti n. 2. maggioranza rispetto a 3. Seguita che non ogni singolo voto può essere oggetto di accessione, ma quello che non resiste ad una maggioranza, e che maggioranza diventa con l'accessione.

A suggello si trascrive ciò che dice Benedetto XIV. de syn. dioec. l. 4. c. 8. § V.: « In hoc examinatorum judicio nullae sunt « partes Episcopi vel Vicarii, qui Episcopi « loco examini assistat, nisi forte examina- « torum vota sint paria aut singularia, tunc « enim integrum erit Episcopo, vel vicario « cui voluerit accedere, juxta Tridentinum.

---

(1) " Dicuntur autem vota tunc singularia, cum ex tribus examinatoribus unus approbat unum, quem alter reprobat, et tertius nec reprobat nec approbat. „ Leurenio P. 1. c. III. q. 195. n. 1

« Quocirca cum a S. C. C. anno 1573 quaesitum fuisset: Utrum Episcopus, vel vicarius haberent votum decisivum in approbando examinatos ab examinatoribus in synodo deputatis; eadem censuit, habere; si examinatores fuerint pares, aut singulares in votis suis. lib. 1. decretor. pag. 158 ».

Il dritto di accessione, nella sua prima manifestazione giuridica, venne in angusti limiti ristretto dalla interpetrazione forense. Le parole del Tridentino, *quorum votis, si pares aut singulares fuerint*, vennero dai dottori intese in un senso assoluto, cioè quando la votazione non offre alcuna approvazione, allora se vi è la parità, si fa luogo al primo caso di accessione; e quando non vi è nè approvazione, nè parità, allora si fa luogo al secondo caso di accessione (1). Questo modo d'intendere la facoltà di accedere limitava ne' Vescovi il dritto non solo di accessione, ma anche di elezione, nè offriva risultati completi di approvazione o riprovazione sul conto di ogni oppositore. Perciò il 1604 si fece ricorso alla sacra Congregazione che interpetra in forma autentica la mente del Tridentino, e venne proposto in astratto il seguente dubbio che si trova nel libro 123 de' memoriali fol. 324: « An existentibus duobus concurrentibus examinatis a quatuor examinatoribus, quorum unus reportavit omnia vota favorabilia, alter vero tantum duo, possit Episcopus sui voti accessione approbare secundum. Ita, ut cum hic secundus ultra dimidiam, incluso voto Episcopi, vota favorabilia habeat, sit judicandus idoneus, uti primus, adeo ut liceat deinde Episcopo eligere ex his duobus, quem sibi magis idoneus videbitur?

Fu risposto al 1 decembre 1604: « Sacra Congregatio Concilii censuit, eum quoque, qui a duobus examinatoribus approbatus, et ab aliis duobus reprobatus fuit, si Episcopus votis approbantium accesserit, quemadmodum ei licet per decretum Concilii cap. 18 sess. 24, approbatum intelligi, ac propterea posse etiam ad parochialem vacantem regendum, Episcopi electione, alteri praeferri, si eum altero magis idoneum judicaverit (1) »

Da questa limpida sorgente sono state attinte le nozioni sopra dichiarate.

5. *Esercizio dell' accessione.* Come i voti devonsi rendere dagli esaminatori *collegiativo jure, statim peracto examine*, così ancora nell'evento dell'accessione, il Vescovo o il suo vicario generale alla presenza degli stessi esaminatori, seduta collegiale stante, e non separatamente, deve nello stesso atto dichiarare a chi accede, come elemento che si riferisce alla votazione, e compie l'approvazione o la riprovazione di coloro che sono stati esaminati. Così Benedetto XIV l. c.: « Sicuti ab examinatoribus suffragia ferenda sunt statim peracto examine: ita etiam in eventu, quo Episcopus, aut ejus vicarius, alicui accedere possit, coram iisdem examinatoribus explicare debet, cuinam accedat, cum id pertineat ad examinis complementum. Garcias, part. 9. cap. 2. n. 58. Barbosa l. c. n. 87. Haec autem vota examinatores dare debent, dum simul congregati sunt cum Episcopo, non autem separatim; sicut etiam Episcopus, ubi datur locus accessui, debet accedere, examinatoribus simul congregatis. »

E Leurenio l. c. q. 195 n. 2.: « Hanc Episcopi, seu vicarii accessionem debere fieri in ipso actu, atque in forma collegiativa, tamquam per speciem electionis, vel actus capitularis, hoc est in ipso examine, seu coram ipsis examinatoribus simul congregatis, et non separatim, nam approbatio et reprobatio eorum, qui examinantur, non potest fieri separatim, sed examinatoribus simul cum Ordinario congregatis. »

(1) " Accessio datur in paritate votorum, ex quo nullus ex oppositoribus est approbatus. Si in concursu sint vota singularia, non potest Episcopus accedere omisso habente vota paria. Sicut non potest accedere habenti vota singularia, quando adsunt vota paria, ita non potest accedere habenti vota paria, quando adsunt habentes ultra dimidiam ». Pignatelli T. 4. c. 125. n. 5. n. 6.

(1) Pignatelli L. c. n. 7.

SOLUZIONE DI CASI (1).

—

I.

Avvedimenti circa i riservati, e facoltà del Capo Liceat.

5.° Caso Morale

Giocondo missionario ha dal Vescovo del luogo la facoltà su tutti i riservati, ed anche quelle del capo *Liceat*. Egli se ne serve a vantaggio di tutti coloro che si accostano a lui per la confessione, così diocesani, come fuoridiocesani.

Si chiede:

1.° Quali avvedimenti bisogna avere nell'assoluzione dai riservati?

2.° Quali sono le facoltà del capo *Liceat* del Tridentino, e verso di chi possono esercitarsi?

3.° Che è da dire della condotta di Giocondo?

Al primo—La riserva dei casi è stata introdotta dalla Chiesa per gravissime ragioni. Fu riputato un freno salutare, il restringere la giurisdizione dei confessori; affinchè la difficoltà del perdono facesse conoscere la gravezza della colpa. Ecco come parla il Tridentino: « Magnopere ad christiani populi disciplinam pertinere sanctissimis Patribus nostris visum est, ut atrociora quaedam et graviora crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat sacerdotibus absolverentur ».

È vero che oggidì, le mutate condizioni dei tempi consigliano maggiore indulgenza coi peccatori, e la Chiesa stessa ha ristretto a ben pochi il numero dei riservati, come apparisce dalla Costit. *Apostolicae Sedis*. Ma il confessore che ha la facoltà di assolvere da questi casi, non deve farlo a chiusi occhi, senza far considerare al penitente la enormità dei suoi delitti, e come da questi non possono assolvere i semplici confessori, affinchè, pur confortato dal benigno perdono, conosca l'abisso che si scavò sotto i piedi, e possa evitarlo per l'avvenire.

Ecco un primo avvedimento che devesi avere nell'assoluzione dai riservati. Innanzi tutto però occorre ben conoscere se si ha la facoltà sui medesimi, affinchè non avvenga che l'assoluzione riesca nulla. Nel dubbio di questa giurisdizione sì di dritto come di fatto, e sì positivo come negativo, la sentenza più vera e più comune attribuisce al confessore la facoltà di assolvere, giacchè siamo *in odiosis*, e inoltre essendo questa sentenza comune e sodamente probabile, è certo che la Chiesa supplisce la giurisdizione (Ligor. VI, 600).—Assoluto poi che sarà il penitente con peccati di dubbia riserva da un semplice confessore, non è tenuto ad altro, quand'anche sappia dopo che i peccati erano certamente riservati (Ligor. I. c. Gury, II, 581).

Ma che è da dire se il penitente ed il confessore ignorino la riserva di qualche peccato o censura? Sarà valida l'assoluzione?

Ove trattisi di censura riservata, e la ignoranza del penitente sia incolpevole, non s'incorre la riserva, non incorrendosi neppur la censura, e però il Confessore validamente e lecitamente assolve (Gury II, 571). Trattandosi poi di riserva di peccati, come sono per lo più i riservati dal Vescovo, in tal caso la sentenza sostenuta da S. Alfonso vuole che anche chi non conosce la riserva la debba incorrere, riguardando questa non tanto il penitente, quanto il confessore, cui limita le facoltà. Ma se neanco il confessore conosce o avverte la riserva ed assolve da un riservato, come deve giudicarsi quest'assoluzione? Sarà certamente nulla se il penitente non ha confessato che riservati. Se ha poi manifestato anche altre

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico:

Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto—Masellis Parr. Pasquale di Bitonto— Mariani P. Gaspare da Bettona M. O. di Amelia—Silvio Sac. Carlo di Venezia—Tatulli Sac. Angelo di Bitonto—Valente Sac. Pietrantonio di Michele d'Ischitella.

Al Caso Morale e Liturgico: Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria.

Al solo Caso Morale: Ciappi Parr. Gaetano di Colmurano.

Pel premio del Caso morale la sorte ha favorito: il Sac. Valente Pietrantonio d'Ischitella; per quello del caso canonico il Parr. Masellis Pasquale di Bitonto; e per quello del caso liturgico il Sac. Silvio Carlo di Venezia.

colpe, noi siamo di credere che il confessore pecca per questa grave ignoranza, ma che l'assoluzione valga (V. del Vecchio II, n. 7181).

Al Secondo—Dovendo discorrere del capo *Liceat* del Tridentino, innanzi tutto è bene darlo testualmente: « Liceat Episcopis in « irregularitatibus omnibus et suspensionibus ex delicto occulto provenientibus, excepta ea quae oritur ex homicidio voluntario, et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare, et in quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicae reservatis, delinquentes quoscumque sibi subditos, in dioecesi sua, per seipsos, aut vicarium ad id specialiter deputandum. Idem et in haeresis crimine in eodem foro conscientiae eis tantum, non eorum Vicariis sit permissum » (Conc. Trid. Sess. 4 c. 6 de ref.).

Procureremo di comentarlo con tutta accuratezza.

a) Liceat Episcopis—Per Vescovi s' intendono tutti gli Ordinarii dei luoghi che hanno giurisdizione episcopale, benchè non Vescovi, come i Vicarii Capitolari, gli Ordinarii *Nullius* ecc. ed anche i Prelati regolari, come per Bolla di S. Pio V *Romani Pontificis* e di Benedetto XIII *Pretiosus*.—Non s'intendono i Vicarii generali cui si concede dal diritto la facoltà ordinaria e propria del Vescovo, non la delegata, benchè generale, com' è questa del Tridentino.

b) In irregularitatibus omnibus et suspensionibus dispensare—Non facendosi qui distinzione di foro, come si fa pei casi riservati, è chiaro che il Vescovo può dispensare dalle irregolarità e dalle sospensioni qui contenute *in utróque foro.*

c) Ex delicto occulto provenientibus—Nondimeno può dispensare nei soli casi occulti: come devono intendersi siffatti casi occulti? Alcuni stimano non potersi dire *occulto* quel delitto che si conosca da due o tre testimoni; *occulto* esser solo quando non si possa provare. La sentenza però più comune vuol che il delitto è sempre occulto quando non è notorio e pubblico, e non può dirsi *pubblico*, quando non si sappia da una gran parte della Città e del luogo. (Porpora Th. mor. Tr. XVIII). Un delitto altrove pubblico può assolversi in un luogo dove sia occulto. Può anche un delitto essere occulto formalmente e materialmente pubblico, come quando uno occultamente scomunicato celebrasse in pubblico il S. Sacrifizio; la irregolarità che contrae può venir dispensata in forza del Capo *Liceat.*

d) Excepta ea quae oritur ex homicidio voluntario—Per omicidio volontario s'intende quello ch' è direttamente volontario, gravemente peccaminoso; e si raccoglie dal medesimo Tridentino il quale (Sess. 14 cap. 7 de ref.); parlando della irregolarità che si contrae per l' omicidio, dice: « Cum etiam qui *per industriam* occiderit proximum suum ». Perciò chi non ha l' animo di uccidere, ma solo di ferire, o di mutilare alcuno, benchè poi ne segua la morte, non coglie questa irregolarità; come pure non la coglie chi dà il mandato di uccidere uno e il mandatario uccide un altro. Il Garcia riferisce essere stato ciò definito dalla S. C. del Conc. (De benef. p. 7. c. 11, n. 44). La irregolarità poi che si contrae per l'omicidio non peccaminoso, e che procede *ex defectu lenitatis*, come pure quella che si contrae per l' omicidio casuale o commesso col moderame d'incolpata tutela, o anche quando si eccedono i limiti di questo moderame, nei casi occulti, entra nelle facoltà vescovili del Capo *Liceat* (Barbosa De off. et pot. Episc. P. II All. 39 n. 46 seqq.).

e) Exceptis aliis deductis ad forum contentiosum—Un delitto dicesi dedotto al foro contenzioso quando nel foro esterno se ne abbia notizia legale per l' atto di denuncia o di accusa, o per la deposizione almeno di un sol testimone (1). Il Vescovo nondimeno può dispensare quando, anche per false testimonianze, il reo fosse stato in giudizio assoluto, e può dispensare altresì quando non lui ma il complice fosse tradotto in giudizio. A

(1) Benchè molti autori insegnino come sopra si è detto, a noi per verità piace più la sentenza dello eruditissimo Barbosa, il quale opina che un delitto dicesi dedotto al foro contenzioso solo dopo la contestazione della lite, cioè dopo il costituto del reo. Lo stesso nome di foro contenzioso suppone la contestazione o il giudizio, il quale comincia dal punto

giudizio finito anche potrebbe dispenzare, se il delitto e la sentenza rimanessero occulti.

f) In quibuscumque casibus occultis,etiam Sedi Apostolicae reservatis absolvere.—La facoltà di assolvere dai casi occulti, riservati alla S. Sede, prima era più estesa. Ora è stata limitata dalla Costit. *Apostolicae Sedis* ai soli casi generalmente riservati al Papa, exclusi i riservati di special menzione, fra i quali l'eresia, l'assoluzione del complice ecc. Vanno parimente inclusi in questa facoltà i casi occulti dal dritto riservati al Vescovo. Come debbano intendersi i casi occulti, si è detto più sopra, trattandosi della dispensa dalla irregolarità c).

g) Delinquentes quoscumque sibi subditos— Siffatte facoltà i Vescovi possono esercitarle solo a favore de' loro sudditi.

Si muovono qui parecchie utili questioni. 1° Possono i Vescovi usarne a favore dei pellegrini? 2°. Possono usarne a favore di sudditi che dimorano altrove? 3°. Possono in quest' ultimo caso se essi stessi trovansi fuori i confini della propria Diocesi ? 4. Possono usarne a favore di sè stessi?

Rispondiamo al 1°: Affermativamente se trattasi dell'assoluzione dai riservati, giacchè i pellegrini, soggettandosi al foro sacramentale, si rendono sudditi del Vescovo dove dimorano.Se poi trattasi delle facoltà sulle irregolarità e le sospensioni, si disputa dai Teologi. Il Fagnano,secondo riferisce S. Alfonso (VI, 593), sta per la sentenza negativa asserendo essere stato così definito da Gregorio XIII. Altri stanno per l'affermativa (1).

Al 2°. Possono i Vescovi dispensare dalle dette irregolarità e sospenzioni i proprii sudditi, dovunque questi si ritrovano, anche fuori la propria diocesi, essendochè la giurisdizione sulla dispensa può esercitarsi anche sugli assenti. Non così però sull' assoluzione dai riservati : dovendo questa aver luogo *in foro conscientiae*, e richiedendosi la presenza del penitente, non si può dare ad uno che dimori altrove. (Barbosa De off. et Pot. Episc. P. II, All. 39, n. 7).

Al 3.° Il Vescovo che trovasi fuori la propria diocesi può assolvere *in foro conscientiae* dai riservati qualsivoglia suddito proprio che gli sta presente, potendo il pastore, sia vescovo, sia parroco, in qualunque luogo ascoltare le confessioni dei proprii filiani. Nè osta che il Concilio dica *in diœcesi sua*, perchè dovunque trovasi il Vescovo coi diocesani, può dirsi che trovasi nella sua diocesi. Lo stesso vale per la dispensa dalle irregolarità e dalle sospensioni, secondo la sentenza più comune e più probabile, sì perchè tal giurisdizione è volontaria, e sì perchè il Vescovo da per tutto è pastore delle sue pecorelle (Porpora Th. Mor. Tr. XVIII, n. 494).

Al 4.° È certo che quanto il Vescovo può per gli altri, può altresì per sè medesimo; e però laddove cada in qualche irregolarità o sospensione occulta, o in qualche caso riservato, può benissimo farsi dispensare o assolvere dal proprio confessore. Così la più gran parte dei Canonisti, fra i quali il rigidissimo Fagnano che riporta in conferma anche un decreto della S. C. del Concilio (In cap. *Dilectus* 15 de temporib. ordin. n. 34).

---

che si dibattono le contrarie ragioni. Veggansi queste ed altre ragioni ampiamente svolte dal prefato autore (De Off. et pot. Episc. P. II, Alleg. 39 n. 29 seqq.).

(1) Il Barbosa insegna che la facoltà concessa ai Vescovi dal Tridentino di dispensare sulle irregolarità e sospensioni occulte è analoga a quella che i medesimi Vescovi hanno dal dritto sui voti e sui giuramenti : possono cioè esercitarla sui proprii sudditi, i quali debbono essere originarii della Diocesi. Non possono perciò dispensare i pellegrini nè i forestieri benchè dimorino la maggior parte dell'anno in Diocesi, come sono gl'impiegati, gli scolari, i professori ecc. E benchè l' opposta sentenza sia sostenuta da parecchi autori, tra i quali l'Enriquez e il Lessio, per la ragione che i forestieri, considerandosi sudditi locali in quanto alla confessione ed alla Comunione, possono pure considerarsi sudditi quanto alle varie dispense; pure il Barbosa, sull' autorità di altri molti e gravi Autori, come il Suarez, il Silvestro ecc. chiama la sua opinione *verior in puncto iuris*, perchè non v'è parità tra i sacramenti della Confessione e della Comunione e le varie dispense : i primi sono di assoluta necessità e riguardano il foro interno , le seconde non così (Barbosa De Off. et Potest. Episcopi Pars. II, Alleg. XXXVII et XXXIX).

h) In diœcesi sua—Abbiamo detto che per diocesi sua s'intende dovunque trovasi il Vescovo coi proprii sudditi.

i) Per seipsos, aut vicarium ad id specialiter deputandum—Questa facoltà può il Vescovo esercitarla o per se stesso o per mezzo d'altri. Ciò si ricava dalle allegate parole del Concilio, dalla consuetudine e dal perchè essendo la detta facoltà ordinaria e concessa alla dignità, non già alla persona, può benissimo venir delegata ad altri.

Ma in tal caso possono i Vescovi delegarla in modo generale ed abituale, ovvero debbono *ad actum* e nei singoli casi. Qui si dividono i pareri. Alcuni opinano che i Vescovi possono solo delegare *ad actum* e nei singoli casi, dicendo il Concilio: *per seipsos aut vicarium ad id specialiter deputandum*. Altri si avvisano che questa speciale deputazione sia necessaria solo per l'assoluzione dei casi, applicandosi solo a questa le prefate parole del Tridentino. Altri finalmente, e sono i più, con maggior verità sostengono che il Vescovo stessa delegare tutte queste facoltà sì specialmente e sì generalmente, come gli piace, tenendo la consuetudine universale, ch'è la migliore interprete del dritto, interpretate le parole *specialiter deputandum* per speciale deputazione di persona, non di casi. Barbosa nella lunga ed erudita dissertazione su questo punto l. c. n.11 seqq.) (1).

l) In foro conscientiae—Questa condizione nel foro della coscienza riguarda solo l'assoluzione dai casi riservati, non le dispense alle irregolarità e dalle sospensioni.

m) Idem et in haeresis crimine etc.—Intorno all'assoluzione dalla eresia esternata molto si è discusso per l'addietro, come può vedersi nel cit. Barbosa (l. c. Alleg. 40). Oggidì però va tolto ogni dubbio dopo la Cost. *Apostolicae Sedis*, la quale ha posta la eresia fra i casi riservati al Papa di speciale censione, e questi casi li ha eccettuati dalle facoltà del Capo *Liceat*. Il Vescovo perciò non può assolvere più da questo caso, come da tutti gli altri specialmente riservati al Sommo Pontefice.—Può solo assolvere dalla eresia: 1.° Quando sia puramente interna e mentale (siccome può pure ogni altro confessore)—2.° Quando l'eretico si presenti al foro esterno: dopo l'abiura può assolverlo da sè o per mezzo d'altri—3.° È comune sentenza che quantunque i Vescovi non possano assolvere l'eretico dalla censura, possono nondimeno dispensarlo dalla occulta irregolarità (V. Porpora l. c. n. 507).

Al terzo—Giocondo missionario si serve delle facoltà ricevute dal Vescovo sui riservati e del capo *Liceat*, non solo verso i diocesani, ma sì pure verso gli estranei. Opera bene?

Opera bene quando si serve con discrezione e cogli avvedimenti cennati più sopra, delle prefate facoltà verso i diocesani, giacchè verso questi il Vescovo, o chi per lui, esercita onnimoda giurisdizione. Verso gli estranei può solo esercitare le facoltà sui riservati tanto al Vescovo quanto alla S. Sede di general menzione. Quelle sulle sospensioni e sulle irregolarità non può esercitarle che sui soli diocesani come vuole la sentenza più vera e più comune.

(1) Tutto quello che può fare il Vescovo, può farlo pure il suo delegato. E però può quest'ultimo eseguire tutto ciò che si è detto riguardo al modo e alle persone con cui può esercitare il Vescovo questa facoltà.

II.

Giurisdizione e privilegii delle chiese dei Regolari civilmente soppressi.

5.° Caso Canonico

Nella parrocchia di N. vi ha una Chiesa appartenente a Religiosi soppressi. Non essendo officiata da alcuno, il parroco Gabelo ne tiene la cura. Arriva intanto sul luogo Giacinto, religioso appartenente un tempo a quella casa, e pretende che gli si consegni la Chiesa, dove vuol compiere tutte le funzioni, anche funerarie, con piena indipendenza dal parroco.

1.° Qual diritto hanno i parroci sulle Chiesa dei Regolari civilmente soppressi?

2.° Perdono le dette Chiese tutti i diritti di esenzione che prima godevano?

3.° Che è da dire di Gabelo e di Giocondo?

Al primo e secondo.—Fin dai primi tem-

pi della Chiesa i Regolari si consideravano esenti dalla giurisdizione vescovile, come diffusamente ha dimostrato il Bouix (De Iure Reg. T. II, Par. V, Cap. II) e come attestano gli antichi documenti storici. Le cause di tale esenzione sono 1.ª affinchè non venga meno l'unità delle Congregazioni; 2.° affinchè le Chiese particolari sieno congiunte con più forte vincolo alla Sede Apostolica; 3.° affinchè sia tutelata la pace dei Religiosi con allontanare da essi possibili vessazioni (V. Bouix l. c.). Di qui è che non solo l'interna amministrazione e direzione delle singole case furono sottratte dalla giurisdizione dell'Ordinario, ma sì ancora le Chiese e ciò che si attiene al loro culto, tranne solo alquanti casi, dei quali si occupano i canonisti e possono vedersi esattamenti determinati in Ferraris (v. *Regularis* art. II).

Vero è che Innocenzo X limitò questa esenzione per l'Italia e le isole adiacenti, prescrivendo che quelle case religiose, le quali non contengano il numero sufficiente per la regolare disciplina, stabilito nel numero almeno di sei religiosi, fra cui quattro sacerdoti di provetta età,a qualunque Religione o istituto appartengano, debbano soggettarsi alla onnimoda giurisdizione dell'Ordinario (1).

Questo per dritto comune e pei tempi normali. Oggidì però, durante il periodo della violenta soppressione civile perpetrata in Italia, vogliono seguirsi tutt'altre norme prescritte dalla S. Sede. Le prime dichiarazioni furono emanate dalla S. Penitenzieria e da noi riferite nel Vol. I pag. 299 e segg. Fu deciso che i regolari dimoranti fuori del chiostro debbano sottostare alla giurisdizione vescovile quanto al polizia ecclesiastica ed essere soggetti ai superiori monastici intorno alla disciplina regolare (S. Penit. 18 apr. 1867 a. II). Fu stabilito che, coabitando in qualche casa monastica almeno tre religiosi, dei quali uno sia sacerdote, possano in tutto dipendere dal Ministro provinciale (S. Poenit. 18 apr. 1867 a. III), godendo quella perfetta immunità dall'Ordinario che aveano prima della soppressione (S. Poenit. 12 sept. 1872 q. 1). In quanto alle loro Chiese fu definito che, conseguendosi le medesime dai Municipii agli Ordinarii o ai parroci dei luoghi, questi non possano avvalersene senza espresso beneplacito della S. Sede (S. Poenit. 12 sept. 1872 q. 8).

La S. C. dei Vescovi e Regolari però ha richiamate siffatte dichiarazioni,ed al dubbio mosso da un Vescovo se si possa permettere che le Chiese dei Regolari civilmente soppressi siano officiate da cappellani ecclesiastici posti dall'Ordinario, come pure se le loro case possano essere adibite ad opere pie municipali, il dì 15 giugno 1883 rescrisse: *In praesenti rerum statu tolerandum, salvis iuribus Religiosorum* (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. II, p. 91). Ha adottato, oltre a ciò, il principio che finchè le Chiese o le case dei Regolari sono tenute dai Religiosi sia pure un solo, continuano a godere gli antichi privilegii,e ad essere esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario anche in quanto alle funzioni funebri. Quando poi i regolari vogliano riunirsi in case private per godere dei lo-

(1) Ecco le parole d' Innoc. X nella Bolla *Ut in parvis* n. 2.: « Insuper, quia multi sunt conventus, in quibus, etsi praefixus fuerit numerus religiosorum sufficiens ad observantiam regularis disciplinae, et idcirco in suppressione antedicta non fuerint comprehensi, nihilominus sive ob reddituum diminutionem, sive ob superiorum incuriam vel malam administrationem, sive ob carentiam religiosorum, aeris intemperiem,vel *quamcumque aliam ob causam* praedictus numerus cum effectu in eis non alitur , cum gravi detrimento regularis observantiae, Sanctitas Sua intendens huic malo remedium adhibere, omnesque et singulos eiusmodi conventus , ut praefertur non suppressos, cuiuscumque sint Ordinis, tam Mendicantium quam non Mendicantium, Congregationis et Instituti, etiam Societatis Iesu aut granciae seu membra alterius monasterii existentes intra fines Italiae et insularum adiacentium, in quibus nunc non aluntur, ve *quandocumque actu non alentur* saltem sex religiosi itidem probatae vitae, quorum ad minus quatuor, ut supra sint sacerdotes maturae aetatis, eidem visitationi, correctioni et *omnimodae iurisdictioni* Ordinarii loci similiter ut Sedis Apostolicae delegati *plene in omnibus*, praesentis pariter decreti vigore , subiectos esse statuit, decrevit ac declaravit» (Bollar. Tom XV pag. 755 edit. Taurin.).

privilegii, debbono essere almeno in quattro. E in questo senso suona il decreto della detta S. C. del dì 7 maggio 1880 *in Bononien Funerum et emolumentorum*, in cui fu negato al parroco il dritto di funzionare nella Chiesa de' PP. Filippini tutto che questi fossero stati scacciati dalla loro casa, e fu sancita la massima che: « Per saecularizationem censentur sublata privilegia concernentia regularitatem, in caeteris iura omnia tam passiva quam activa manent ipsi Ecclesiae ».

Per ciò che poi riguarda la dipendenza dal Vescovo che debbono avere i religiosi dimoranti fuori del Chiostro, la S. C. ha lasciato intatto e nella piena osservanza, il decreto del Tridentino, il quale ai Vescovi dà facoltà di procedere come delegati apostolici contro i prefati religiosi quando venissero a delinquere, e però li autorizza di visitarli, di punirli e di correggerli. Ecco le parole del Concilio: « Nemo regularis extra claustra degens, etiam sui Ordinis privilegii praetextu, tutus censeatur, quo minus si deliquerit, ab Ordinario loci tanquam super hoc a Sede Apostolica delegato, secundum canonicas sanctiones visitari, puniri et corrigi valeant » (*Sess. VI, Cap. III, de Ref.*).

Al terzo—Or venendo al nostro caso, il parroco Gabelo a tutto diritto potea tener la cura della Chiesa appartenente a Religiosi civilmente soppressi, quando questa rimase deserta dai medesimi. Ma dal punto che il religioso Giacinto, con dipendenza dai suoi superiori monastici, si presenta per occupare la detta Chiesa, il parroco non può ricusare di consegnargliela e di riconoscerla esente dalla sua giurisdizione.

III.

Intorno ai Campisanti, in cui non v'ha luoghi distinti pei cattolici e per gli acattolici.

5°. Caso Liturgico

Nel Camposanto di R. non v'ha luoghi distinti pei non battezzati, per gli acattolici e per gli scomunicati.

Landolfo parroco del detto luogo chiede come deve regolarsi nella tumulazione dei suoi filiani.

Il cimitero dei cristiani è luogo sacro e forma un'appendice della Chiesa; onde dee benedirsi col rito prescritto nel Pontificale Romano. Perciò è che come nelle Chiese sono vietate le azioni profane, così sono vietate parimenti nei cimiteri. Gregorio X (*in cap. 2 de Immunit. Eccl. in 6.*) prescrisse: « Ut cessent in Ecclesiis earumque coemeteriis negotiationes, et praecipue nundinarum ac fori cuiuscumque tumultus ».

Il cimitero sacro è proprio dei credenti che muoiono in comunione con la Chiesa, giacchè, come insegna il Ferraris (v. *Coemeterium*, n. 10), « admissio in coemeterio ad ecclesiasticam sepulturam videtur esse species quaedam communionis ». Quindi è che non si possono seppellire in esso vuoi gl'infedeli, vuoi gli eretici o gli apostati o gli scismatici, vuoi gli scomunicati nominatamente, e neppure i fanciulli dei cattolici i quali muoiono senza poter ricevere il battesimo. Il dritto n'eccettua altri ancora che sono indicati nel Rituale Romano. Per questi vogliono deputarsi luoghi diversi e al tutto profani (1). Anzi quando in un sacro cimitero sia stato sepolto un infedele o uno scomunicato vitando, per ciò stesso quello vien profanato o polluito e non più vi si possono seppellire altri defunti (Cap. 6 *de Consecr. Eccl.* — Can. 27 *de Consecr.* dist. 1 — C. *Si Ecclesiam* unic. *de Consecr.* in 6) (2).

---

(1) È bene qui tener presente questa saggia avvertenza del chiarissimo Mons. Berengo: « Infantes catholicorum absque baptismo defuncti loco proprio, tum a fidelibus, tum ab infidelibus separato, consultius est sepelire, nam si in loco sacro non sunt humandi, repugnat tamen aliquo modo parentum sensui ceterorumque, eorum corpuscula confundere cum positivis infidelibus » (Enchirid. Paroch. P. III, C. I, a. 4, n. 174).

(2) Dicemmo nel Vol. I p. 210, trattando della profanazione delle chiese e dei cimiteri che il cimitero vien polluito solo quando in esso si seppelliscano infedeli o scomunicati vitandi, non già per la sepoltura dei catecumeni che muoiono col desiderio del battesimo, nè per quella dei fanciulli figli di cattolici e morti senza battesimo, il quale sarebbe stato desiderato dai genitori. E neppure si polluisce il

Queste sono le disposizioni de' sacri canoni: ma possono adempirsi oggidì che i cimiteri o campi santi per legge civile sono in tutto sottoposti alle autorità municipali dei singoli luoghi?—E' vero che la legge non vieta che nei cimiteri si assegnino posti distinti per gli acattolici (1) e però l'autorità ecclesiastica ha diritto di reclamare tale distinzione, ma spesso accade che siffatti reclami non sono esauditi, e conviene acconciarsi a tumulare nello stesso luogo chi è degno e chi non è degno della ecclesiastica sepoltura. In tal caso siffatti luoghi debbono riputarsi non sacri, ma profani, o a meglio dir profanati. Laonde molti Vescovi hanno prescritto che i prefati cimiteri non vengano benedetti, ma il parroco o il cappellano nell'atto della tumulazione di ciascun fedele, che meriti la ecclesiastica sepoltura, benedica il loculo, dove si ripone con la orazione, *Deus, cuius miseratione* etc. secondo il Rituale Romano in fine del titolo *Exequiarum ordo* (V. Berengo *Enchiridion Parochorum* Par. III, Cap. I, art. 4. n. 174 e Del Vecchio *Thelogia Mor.* T. I, n. 541, VI). Quando poi dovesse tumulare persone indegne o acattoliche, si asterrà dalla prefata benedizione.

---

cimitero per la sepoltura di un eretico, di un duellante, di un interdetto o di chicchessia, cui venga dal dritto negata la sepoltura, neppure di un pubblico percussore dei chierici, il quale, dopo la Costit. *Apostolicae Sedis*, non dee considerarsi più come scomunicato vitando. Restano i soli nominatamente scomunicati, e gli adulti non battezzati, che certamente non si debbon seppellire in chiesa senza che questa non si abbia a considerar violata.

(1) Una Circolare del Ministro dell' Interno con data del 31 marzo 1861 prescrive che ne recinti dei cimiteri comuni sia destinata una parte dell'area distinta dalla rimanente con fossa, muro o siepe, per la sepoltura degli acattolici, e un'altra parte parimenti distinta per l'inumazione dei bambini nati da genitori cattolici e morti prima del rito battesimale. Vuole però che nessun luogo distinto sia deputato per gli altri cattolici cui sia vietata dai sacri canoni la sepoltura ecclesiastica.—Daremo in un prossimo fascicolo la intera circolare.

PROPOSTA DI CASI

7.° Caso Morale

Pisistrato confessore non vuol mai assolvere i penitenti recidivi, credendoli sempre indisposti. Lacoonte, per contrario, li assolve con somma facilità, opinando la confessione mezzo efficacissimo per la loro emenda.

Si chiede:

1.° Coi recidivi giova più il rigore, ovvero la indulgenza?

2.° Quali sono le norme generali, da osservarsi coi medesimi?

7.° Caso Canonico

Sorge contesa tra il Priore di una Confraternita e il Padre spirituale della medesima circa il diritto sulle funzioni nel proprio oratorio. Il primo vuol che da lui si dipenda intorno all' orario, alla designazione dei ministri ed alle altre funzioni straordinarie. Il secondo vuole che, quanto s' attiene a sacre funzioni, ogni diritto spetti al sacerdote.

Si chiede: Che è da dire di tal contesa?

7.° Caso Liturgico

La Confraternita C. ha obbligo di celebrare un funerale ai confratelli che muoiono. Spesso perciò avviene che per qualcuno di costoro si faccia un doppio funerale con messa solenne: uno alla Chiesa maggiore per conto della famiglia del morto, un altro all'oratorio della Confraternita per l'obbligo anzidetto.

Si chiede:

1.° Allo stesso defunto, *praesente corpore*, si possono cantare più Messe di requie in chiese diverse nei giorni di rito doppio?

2.° Si possono cantare più messe di requie, in suffragio di un medesimo defunto, così in diverse, come nella stessa chiesa nei giorni di rito semidoppio?

3.° Che deve dirsi della Confraternita C.?

RISPOSTE AI QUESITI A PREMIO

sulla operosità del Clero

Ecco, giusta la promessa, i nomi di coloro che hanno riposto ai quesiti sulla operosità del Clero, da noi proposti a pag. 18 di questa Parte:

Malgieri Mons. **Giovanni** Arciprete di Bagnoli presso S. Agata dei Goti, Cappellano d'onore di S.S. e membro fra i Teologi del Collegio di Napoli.

Marchese Sac. **Antonino** di Sciacca.

Mariani P. **Gaspare** M. Oss. di Bettona.

Nicodemo Sac. **Giuseppe** di Napoli.

Rossi Sac. **Giov. Battista** di Lauria.

A questi devesi aggiungere in un po-

sto di onore l'Ill.mo e Rev.mo **Mons. Antonio Sena** Vescovo di Ascoli e Cerignola che, ad occasione dei nostri quesiti, si è compiaciuto comporre una dotta, eloquente, e stringentissina Lettera Pastrorale al suo Clero, di cui daremo conto in un prossimo fascicolo.

Essendosi proceduto al sorteggio del premio, giusta il programma, la sorte ha favorito il Sac. Rossi Gio. Battista, al quale subito è stato spedito un Vaglia di L. 50 con una magnifica oleografia. Daremo fra non guari la pubblicazione di una fra le varie dissertazioni che ci sono giunte.

BIBLIOGRAFIA

GAMBARDELLA FRANCESCO — Lezioni di Filosofia speculativa e morale ad uso dei Licei, dettate dal prof. Francesco Gambardella prete napoletano, con un sunto della storia della filosofia.—Voll. 2, di pag. 236 e 181 —Napoli, Stab. tip. letter. di L. de Bonis, 1885.

Questo corso di filosofia è un servizio preziosissimo reso alla gioventù che studia nei licei per conseguire la licenza governativa. Il programma, imposto dal ministro, del dì 23 ottobre 1884, è tale che non si può svolgere se non in corsi infetti di lordure materialistiche, le quali portano al corrompimento dei più fondamentali principii del vero e del bene. Formare un corso che corrisponda esattamente a questo programma; formarlo di dottrina sana e secondo la mente dell'Angelico; formarlo in quelle proporzioni che sono adatte alle scuole dei licei, e con quella perspicuità di metodo e di stile che in brevi accenni offra quanto sia bastevole per tale scopo, ma che apra l'adito a più larghi studii a chi voglia erudirsi compiutamente in queste interessantissime discipline: questo era un bisogno, una necessità per le buone scuole; un desiderio vivissimo dei professori, non meno che dei discepoli. Ed ecco provveduto a cotal bisogno, e sodisfatti i generali desiderii, con l' opera annunziata. L' egregio autore, discepolo del celebre filosofo Sanseverino, e professore da lunghi anni di queste scienze, ha riunito nell'anzidetta opera le nozioni fondamentali della vera filosofia ch'è quella dell' Angelico, coordinandole al programma oggidì in vigore; sicchè i giovani possano prepararsi agli esami richiesti per la licenza, senza pericolo di corrompersi con le false e pessime teoriche del positivismo. Noi non facciamo che esortare tutti i professori cattolici dei licei di adottare quest'opera per testo nelle loro scuole, certi che faranno il più gran bene degli alunni.—Vendesi tutta l'opera in due Volumi per L. 5,20 presso l'Autore a Napoli, corso Garibaldi a Foria, 13.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma

Rescritto pontificio annullato. Potestà di un possessore di beneficii—È nullo il rescritto pontificio, che autorizzò il rettore d'una cappellania laicale a dare a colonia fino a terza generazione il fondo dotalizio della cappellania stessa, quando risulta che nella istanza presentata per ottenere il detto rescritto fu taciuta la qualità laicale della cappellania, la proscrizione di ogni ingerenza dell'autorità ecclesiastica, il divieto dell'affitto e la esistenza del patrono, nè risulta che il pontefice conoscesse tali qualità e condizioni, le quali avrebbero anche potuto determinarlo a negare il suo beneplacito al contratto.

Inoltre, il silenzio della istanza sulla esistenza del patrono costituisce una lesione al diritto del patronato, ed è quindi per sè solo un motivo di nullità del suddetto rescritto.

Non può il possessore di un beneficio o cappellania disporre de' frutti del dotalizio oltre la sua vita, nè quindi dare un fondo a colonia fino alla terza generazione.—(*La Corte Suprema di Roma* l. c. p. 163).

Prove della professione di un religioso pel diritto alla pensione—Il ricorso in cassazione proposto in termine utile è ricevibile, quantunque prima ne sia stato proposto un altro non firmato dall'usciere, quando su quest'ultimo niuna dichiarazione d'inammissibilità sia fatta dall'autorità giudiziaria.

La prova della qualità di ex professo religioso, per far valere il diritto alla pensione, deve per la tassativa disposizione dell'art. 16 del decreto luogotenenz. 17 febbraio 1861, risultare dall'atto di professione; e non è permesso al giudice di rilevarla da equipollenti.

Va cassata la sentenza che, ritenendo dimostrata nell'attore la qualità di professo da equipollenti e dalle stesse deduzioni del fondo pel culto, mentre gli atti della causa e le stesse ammissioni del fondo pel culto dimostrano che questo impugnò sempre tal qualità, ammette interlocutoriamente l'attore a provare cogli estratti autentici dei registri della congregazione, che egli uscì dal convento e svestì l'abito monacale con regolare permesso.

Cade in contraddizione la sentenza che, esaminando il certificato del capo d'un ordine religioso, dove si dichiara che un individuo entrò e fece professione nell'ordine stesso, e più tardi ne uscì per grave malattia con regolare permesso, ritiene quel certificato sufficiente a provare la entrata e la professione, e lo dichiara inattendibile e nullo quanto alla prova della regolarità dell' uscita.—(*La Corte Suprema di Roma* l. c. p. 173).

Ente autonomo a scopo di culto—L'autonomia dell'ente, che ne costituisce la personalità giuridica, consiste nel diritto di avere e potere l'ente stesso esercitare le azioni civili per ottenere i mezzi ad un determinato scopo.

Non osta all'autonomia dell'ente la mancanza del fondo proprio e distaccato dalle sostanze del disponente.

Dà all'istituzione lo scopo di culto l'ordinazione di messe o di altri uffici religiosi a beneficio dell'anime de' disponenti o dei loro trapassati—(*La Corte suprema di Roma* l. c. p. 179).

Dritti del Vescovo sopra una casa cedutagli per la S. Visita—Il diritto concesso ad un vescovo da un comune e da altri di abitare temporaneamente e condizionatamente una casa, di cui il comune e gli altri concedenti si riservarono espressamente nell' atto di concessione il dominio e il possesso, lungi dal costituire una servitù reale di uso a favore del vescovo, non è che un diritto personale di abitazione.

Non compete quindi al vescovo il jus vindicationis nè il jus expulsionis contro il comune e gli altri comproprietarii della casa, i quali se ne servono nell'epoca in cui il vescovo non esercita il suo diritto di abitazione.

Non cade nel vizio di contraddizione la sentenza che, dopo di aver detto che il vescovo può abitare *quando voglia* nella detta casa, *cioè per quel numero di giorni che potrà occorrergli al compimento di ciò che dovrà fare* (ciò che costituisce per lo appunto il dritto personale e condizionato di abitazione), nega poi nel dispositivo al vescovo stesso in confronto coi concedenti la immissione in possesso della casa concessagli, l'espulsione de' concedenti e di chiunque altro, e l' annotazione del suo preteso diritto di *uso* nei registri censuari, domande che presuppongono l' esistenza di un diritto reale.—(*La Corte Supr. di Roma* l. c.p.181).

Detrazione del 15 °/₀ ed abbuono del 7 °/₀ nell'acquisto dei beni ecclesiastici—Nella liquidazione del debito del prezzo, cui è tenuto l'acquirente di beni dell'asse ecclesiastico, non può anteporsi la detrazione del 15 per 100, pagando con le obbligazioni dell'asse ecclesiastico, all' abbuono del 7 per 100, pagando immediatamente l'intero prezzo. (*La Corte. Supr. di Roma* l. c. p. 224).

Obbligazione del Demanio circa l'anno promiscuo—Il demanio non può esimersi dal riconoscere come suoi creditori della quota di fruttato dell'anno promiscuo, relativa a beni venduti dell'asse ecclesiastico, e in luogo degli aggiudicatari, persone estranee bensì all'atto di aggiudicazione dei fondi, ma le quali agirono in forza di cessione che coloro fecero ad esse del loro diritto verso il demanio. (*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 226).

Enfiteusi pattizia con Religiosi ora soppressi—È pattizia la enfiteusi se la concessione fu fatta a favore di soli religiosi senza accenno alcuno ad eredi, col patto del ritorno del fondo al libero dominio del concedente, qualora venisse dai concessionari abbandonato, e colla incorrespettività dell'annuo tributo consistente in un semplice mazzo di fiori.

Nel caso di enfiteusi pattizia, colla morte del concessionario, si consolida il dominio utile col diritto, e non han luogo le speciali disposizioni che riguardano i beni lasciati o donati agli enti ecclesiastici col patto di riversibilità nel caso di soppressione.— (*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 228).

Il dritto di riversibilità esperibile solo contro il demanio e nel tempo utile—L'azione, colla quale si deduce in giudizio il diritto di riversibilità, non ha nè può avere il carattere di azione vindicatoria esperibile contro qualunque possessore dei beni donati, ma è invece un'azione personale competente contro il solo demanio, successore universale dell'ente soppresso, cui furono i fondi colla detta condizione donati.

Quindi legittimo contraddittore non poteva essere che il demanio, il quale, chiamato in giudizio, dopo il quinquennio dalla pubblicazione delle leggi eversive, aveva diritto di eccepire la decadenza, per essersi fino allora in contraddittorio del comune e della locale congregazione di carità, sebbene il demanio avesse avuta cognizione e delle proteste e del giudizio così promosso.

Invano si deduce in cassazione che l'azione intentata fu ritenuta vindicatoria dalla sentenza di merito, se in proposito non si elevò questione nè si fece motivo di decisione.

Ad ogni modo il ricorso, che denuncia la violazione della disposizione di legge sulla decadenza dal dritto di riversibilità, investe altresì la errata qualificazione dell'azione.

Ritenuta la decadenza o perenzione del di-

o di riversibilità, non è luogo a delibe- e intorno alla eccezione dal demanio pro- ta in via subordinata, ed esclusa dalla tenza denunciata, che cioè dovesse il di- o di riversibilità sperimentarsi, non sui di in natura, ma sulla rendita inscritta *Corte Supr. di Roma* l. c. p. 231).

Competenza per pagamen- dovuto a Chiese ricetti- e—Spetta alla competenza esclusiva del- Corte Suprema di Roma il decidere la troversia relativa al pagamento ingiunto fondo pel culto per annualità di presta- ni dovute una volta a chiesa ricettizia in tù di ruolo esecutivo.—(*La Corte Supr. Roma* l. c. p. 231).

Competenza sulla soppres- one di una cappellania— tta alla competenza esclusiva della Corte rema di Roma il decidere la controversia la applicabilità o meno delle leggi di sop- ssione ad una cappellania, e della respon- lità del fondo pel culto circa la restitu- ne del fruttato dei beni costituenti la dote la cappellania medesima. — (*La Corte pr. di Roma* l. c. p. 234).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1885).

Altri Concistori e imposi- one de' Cappelli—Il dì 30 luglio S. Padre con le solite solenni formalità pose il Cappello Cardinalizio ai novelli porati Melchers, Capecelatro, Battaglini, ran, Schiaffino e Cristofori. Durante la ce- onia, il cav. Gioazzini avvocato concisto- le perorò per la seconda volta la cau- di beatificazione della ven. Suor Maria Gel- de Salandri romana.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto go nell'aula solita il Concistoro segreto, cui il Santo Padre dopo chiusa la bocca, sta il costume ai novelli E^mi^ e R^mi^ signori rdinali, propose le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Colonia, per nsignor Filippo Krementz, traslato dalla de di Warmia, o Ermeland.

Chiesa Cattedrale di Portalegre, per nsignor Emanuele Bernardo de Souza En- s, traslato dalla Sede di Braganza e Mi- nda.

Chiesa Cattedrale di Tulanginco, nel ssico, per Monsignor Agostino Torres, slato dalla Sede di Tabasco.

Chiesa Cattedrale di Braganza e Mi- nda, pel R. D. Giuseppe Alvos de Maris, Professore di Dommatica nel seminario di Coimbra e Licenziato in sagra Teologia.

Chiesa Cattedrale di S. Tommaso di Guayana, negli Stati Uniti di Venezuela, pel R. D. Emanuele Filippo Rodriquez, Canonico Magistrale della Metropolitana di Venezuela, Professore di religione de' luoghi teologici ed istoria ecclesiastica in quella università, ivi quarto esaminatore nelle scienze chiesastiche, e Dottore in sagra Teologia.

Ha poi Sua Santità continuato a notificare la elezione delle altre Chiese provviste per Breve e sono le seguenti:

Chiesa Cattedrale di Mobile, pel R. D. Geremia O'Sullivan.

Chiesa Cattedrale di Bathurst, pel R. D. Giuseppe Byrne.

Chiesa Cattedrale di Breda, pel R. D. Pietro Leyten.

Chiesa titolare Vescovile di Sozusa, pel R. P. Giovanni Battista Cazot, della Compagnia di Gesù, Vicario Apostolico del Madagascar.

Chiesa titolare Vescovile di Acmonia, pel R. D. Giuseppe Alfonso Cousin, delle Missioni estere di Parigi, Vicario Apostolico del Giappone Meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Trapezopoli, R. D. Francesco Sogaro, Vicario Apostolico dell'Africa Centrale.

Chiesa titolare Vescovile di Termopoli, per Monsignor Francesco Antonio Uberto Boermans, Cameriere Segreto Soprannumerario di Sua Santità, Prevosto in Ruremonda, del cui Vescovo, Monsig. Giovanni Agostino Paredis, deputato Coadiutore con futura successione.

Chiesa titolare Vescovile di Cibira, pel R. D. Riccardo Fhelani, prescelto a Coadiutore con futura successone di Monsignor Giovanni Tuigg, Vescovo di Pittsburg.

Chiesa titolare Vescovile di Cardica, pel R. D. Augusto Bonetti, della Congregazione della Missione, Parroco in Salonicco.

In seguito Sua Santità aprì secondo il consueto la bocca agli Emi e Rmi signori Cardinali Melchers, Capecelatro, Battaglini, Moran, Schiaffino, e Cristofori.

Quindi si fece a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Dublino, Praga, Colonia, Oregon-City, S. Domingo, Bukarest, non che di Santa Fede in America a favore di Monsignor Giovanni Battista Salpointe, succeduto in quella Sede al dimissionario Monsignor Giovanni Lamy.

Finalmente il Santo Padre pose l'Anello Cardinalizio ai novelli Porporati, ed assegnò all' E^mo^ Melchers il Titolo Presbiterale di S. Stefano al Monte Celio; l'altro de' SS. Nereo ed Alchilleo all' E^mo^ Capecelatro; quello di S. Bernardo all' E^mo^ Battaglini; l'altro di S. Susanna all' E^mo^ Moran;

quello de' Ss. Giovanni e Paolo all'E^mo Schiaffino, e la Diaconia dei Ss. Vito e Modesto all'E^mo Cristofori.

Ritornata Sua Santità nei Suoi appartamenti ricevè privatamente i novelli Porporati.

La Santità di Nostro Signore si è benignamente degnata, con biglietti della Segreteria di Stato, di assegnare ai novelli Eminentissimi Cardinali le seguenti Congregazioni ecclesiastiche:

All'E^mo Paolo Melkers: *Propaganda, Indice, Riti, Indulgenze e Ss. Reliquie.*

All' E^mo Alfonso Capecelatro Arcivescovo di Capua: *Indice, Indulgenze e Ss. Reliquie, Riti, Studi.*

All' E^mo Patrizio Francesco Moran. Arcivescovo di Sydney: *Concistoriale, Vescovi e Regolari, Propaganda, Indulgenze e Ss. Reliquie.*

All'E^mo Placido Maria Schiaffino, *Vescovi e Regolari, Lauretana, Affari Ecclesiastici Straordinari, Studi.*

All' E^mo Carlo Cristofori, *Vescovi e Regolari, Concilio, Ceremoniale, Lauretana.*

Nomine Pontificie.—Il S.Padre, con biglietti della Segreteria di Stato, ha nominato:

Il R.mo P. Andrea Steinhuber, gesuita, Consultore della S. C. di Propaganda.

I R.mi P. Maestro Marcellino Ciccognani, dell' Ordine dei Predicatori, e P. Lastengo Fassini dell'Ordine dei Servi di Maria, Consultori aggiunti della S. C. del Concilio per la revisione dei Concilii Provinciali.

Mons. Benedetto Mariani, Vesc. tit. di Samo, e Mons. Ettore Valeri, Prelati aggiunti alla S. C. del Concilio per ricevere ed esaminare le relazioni degli Ordinarii sullo stato delle loro Chiese.

Con biglietti della Dataria ha conferito il Canonicato di S. Giovanni Laterano, rimasto vacante per la morte di Mons. Petacci a Mons. Antonio Sbrolli, Vesc. dimissionario di Sovana e Pitigliano.

Mons. Flaviano Simoneschi, Vesc. tit. di Elenopoli, è stato nominato Reggente della S. Penitenzieria, e Mons. Alessandro Carcani Canonista della medesima.

Mons. Benedetto Lorenzelli è stato eletto Rettore del Collegio Boemo.

P. Ludovico da Casoria.—In seguito ad una petizione, sottoscritta da migliaia di persone italiane ed estere, ed umiliata al Card. Arciv. di Napoli, colle consuete formalità canoniche il 29 u. s. nella curia Arciv. di Napoli ebbe luogo la introduzione del Processo informativo sulla fama della santità di vita, virtù e miracoli del Servo di Dio P. Ludovico da Casoria, salutato Apostolo di carità dai nostri contemporanei, morto in Napoli a' 30 Marzo corrente anno.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre, nella ricorrenza del suo onomastico, ha disposto che centodieci famiglie fossero provvedute ciascuna di un letto nuovo e fornito di tutto il necessario, e che si fossero distribuite L. 12 mila a Monasteri di religiose povere ed a Sacerdoti romani che abbisognano di sussidii.

—Il Card. Alimonda ha fatto appello a tutti gli Arcivescovi d'Italia, affinchè fosse promossa una sottoscrizione di offerte per la facciata del tempio del Sacro Cuore in Roma in aiuto del S. Padre, che assunse generosamente l'obbligo della spesa.

—A Verona il 28 u.s. seguì lo scovrimento del monumento all'illus. Apostolo dell'Africa Mons. Comboni. Vi fu messa solenne con l'assistenza dell'Emo Card. Canossa, e di altri illustri personaggi.

—Il P. Ruggieri, Cassinese, è partito da Napoli per Fribourg nella Svizzera, delegato dal S. Padre a rappresentarlo nel quarto Congresso delle Opere Eucaristiche, tenutosi in quella città ai 9 sp., e preseduto da Mons. Mermillod.

—Splendide feste si son celebrate a Spoleto pel centenario della SS.Icone, venerata in quella Metropolitana. Vi sono intervenuti gli E.mi Card. Bartolini e Serafini con molti Arcivescovi e Prelati.

—Sono morti: Mons. Santi, Uditore della S. Rota, reggente della S. Penitenzieria; Mons. Petacci, già Vescovo di Tivoli e Canonico dell' Arcibasilica Lateranense; e P. Vittorio Menghini, Generale dell'Ordine della Penitenza.

—

—Il Vicariato Apostolico della Concincina orientale è distrutto. Sono stati massacrati cinque missionarii e più di diecimila cristiani.

—Nel piccolo paese di Velehrad nella Moravia si è solennizzato il millenario dei Ss. Cirillo e Metodio colla maggior pompa e coll'intervento di circa centomila pellegrini.

—Dalla Siria si hanno notizie di grandi progressi nella fede cattolica, per opera di quel patriarca greco-melchita Mons. Iussef, assistito dai Padri Basiliani. A Rasciara si erige una chiesa cattolica. La maggior parte degli abitanti di Nablas, e di Elkofer hanno abiurato lo scisma. L' intero paese di Sciek Mohammed è ora cattolico.

—Anche negli Stati Uniti di America la Religione cattolica si diffonde in modo meraviglioso. In tutte le città della federazione sono numerosissime le conversioni, ed in gran numero le vocazioni allo stato religioso delle giovani americane. In un Convento delle Suore di Nostra Signora a Baltimora ai 18 luglio corrente anno 382 giovanette riceverono l'abito religioso: nel Convento di Mollinckrodt a Wolkesbane, agli 11 agosto, novanta ragazze presero il velo.

—È morto a Lilla l'illustre Gesuita P. Marquigny, i cui lavori di economia politico-sociale destarono in Francia tanto interesse.

—Sono morti: Mons. Monzon y Martin, Arciv. di Siviglia; Mons. Lipovniczki. Vesc. di Groswardein, di rito Latino in Ungheria, e Mons. Courtier, Arciv. tit. di Sebaste, e già Vescovo di Montpellier in Francia.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

...potenza nel matrimonio, e dissoluzione del medesimo.

Tarnovien. Matrimonii — 19 Settem. 1885 — Elena C. si unì in matrimonio con Antonio B. in Dioc. di Tarnòw nella Polonia. L'esito fu infelice; giacchè lo sposo si riconobbe impotente a compiere il suo debito. I parenti della sposa si rivolsero al tribunale civile per ottener la dissoluzione del matrimonio, e questo, sulla deposizione dei medici, lo dichiarò invalido.

La donna, cattolica com'era, volle, oltre a ciò, che la sentenza dell'autorità civile fosse confermata dalla ecclesiastica; e, appoggiata dal Vescovo di Tarnòw ricorse al S. Padre, chiedendo che la Curia potesse procedere alla sentenza, senza ulteriore procedimento. Ma il Sommo Pontefice concesse solo: « ut in processu ecclesiastico adhiberi valerent memorum testimonia edita pro iudicio civili cum dispensatione a nova inspectione corporali coniugum, adscitis tamen, quatenus fieri possit, coram ecclesiastico tribunali iisdem medicis, ut iureiurando confirment praecedentia testimonia ».

Fatto il processo con queste norme, ascoltati amendue gli sposi colla setta mano, la sentenza fu per la nullità. L'avvocato del vincolo, com'era debito, appellò al tribunale superiore; e poichè la donna fece istanze che il giudizio venisse esteso sulla non consumazione per ottener dal S. Padre la dispensa del matrimonio rato e non consumato, l'affare fu portato alla S. Sede. La S. C. trattò questa causa il dì 19 Settembre 1885, coi dubii:

1. *An constet de nullitate matrimonii in casu.* Et quatenus negative;

2. *An sit consulendum SS.mo pro dispensatione matrimonii rati et non consummati in casu.*

E decise: *Ad I Providebitur in secundo.—Ad II Affirmative, vetito viro ne ad matrimonium transeat inconsulta Sacra Congregatione.*

Corollarii:

a) Quando non sono sufficienti le prove di nullità, la S. C. esamina quelle della non consumazione, affine di procedere alla dispensa del matrimonio rato e non consumato.

b) A provare la non consumazione, non basta la sola testimonianza dei coniugi *(Cap. Super eo tit. de eo qui cognovit etc.)*; richiedesi ancora l'attestazione e il giuramento della settima mano de' congiunti che avvalori la veridicità dei coniugi *(Cap. laudabilem 5 § Si autem de frigid. et malef. cap. fin.eod. tit.)*.

c) Questa prova così roborata, ha tal valore che basta a mostrar la inconsumazione del matrimonio, senza bisogno di ispezione fisica, secondo insegna l'Ursaya (Disc. eccles., t. 3, p. 2, disc. 21, n. 138).

II.

Del dritto di questuare, di elevar la Croce e di portar la stola fra i confini di aliene parrocchie.

Adiacen. Juris quaestuandi, stolam deferendi et elevandi crucem—19 Sett. 1885.—Nella borgata di Bastia in Dioc. di Aiaccio (Corsica) si trovano due parrocchie, di S. Maria e di S. Giovanni, delle quali la seconda è filiale della prima.—I parrocchiani di S. Maria, per antica consuetudine, furono sempre usi di raccogliere le limosine e condurre le processioni in tutto l'ambito del luogo, e però anche fra i confini della parrocchia di S. Giovanni. Ciò diede occasione più volte a litigi, nei quali intervenne l'autorità del Vescovo.

Ultimamente il parroco di S. Giovanni fe' ricorso alla S. Sede contro la Confraternita del Carmine della parrocchia di S. Maria, la quale volea questuare nei confini della parrocchia di S. Giovanni, dove ritrovavasi un'altra Confraternita del Carmine, chiedendo che fos-

sero vietate nella sua parrocchia tutte le questue per la chiesa, le confraternite e cappelle di S. Maria, tranne alcune poche, secondo una convenzione stabilita un tempo fra i consiglieri delle due fabbriche. Domandava inoltre che nelle processioni e nei funerali, coi cleri riuniti delle due parrocchie, non vi fosse che una sola croce e una sola stola, quella del curato del luogo.

La S. C., ascoltate le deduzioni del parroco di S. Maria, il dì 19 settembre 1885 tolse a risolvere i seguenti dubii:

I An et quomodo confraternitas S. Mariae a Carmine, nec non aliae confraternitates et collectores paroeciae S. Mariae quaestuare valeant infra limites paroeciae S. Joannis in casu.

II An parochus S. Mariae elevare valeat crucem et deferre stolam in processionibus communibus et funeribus infra limites alterius paroeciae in casu.

E risolse: *Ad I et II Servandam esse consuetudinem vigentem in loco, et ad mentem. Et mens est ut scribatur Episcopo, ut si ulterius insurgant difficultates, inducat parochum S. Joannis ad eas amovendas per amicabilem concordiam inter utrumque parochum.*

Ecco i principii svolti nel dibattimento:

a) È vietato dal dritto ammettere questuanti senza permissione della S. Sede o del proprio Vescovo. Così il Concilio Lateranese IV cap. 62. Così pure Clemente V nel Conc. di Vienna, il quale prescrive: « Iuxta statuta Concilii generalis, duximus prohibendum districte, ne quaestores aliqui (nisi Apostolicas vel Dioecesani Episcopi litteras exhibuerint) quomodolibet admittantur et permittantur ».

b) In quanto alle Confraternite, quand'anche il dritto di questuare sia stabilito nei proprii statuti, approvati dalla S. Sede, l'esercizio nondimeno di questo dritto va sottoposto all'approvazione e al beneplacito del Vescovo (Costit. di Clemente VIII § 8—Bassius *Tract. sodal. quaest.* 7, *n.* 1 *et* 2).

c) Di tutte le limosine che si raccolgono fra i confini della parrocchia, il proprio parroco n'è amministratore (Cap. *Dilectus de capellis*—S. C. C. *in Ferrarien Confraternitatis* 14 Sept. 1872 ad 2—S. C. EE. et RR. in *Neapolitana iuris administrandi oblationes* 3 maii 1872 et 2 iulii 1874).

d) Il parroco (in forza del *Cap. Dilectus fil. de Cap. Non. C. 2.*) *habet intentionem fundatam in iure, privative et quoad omnes* circa l'amministrazione de' Sacramenti e dei sacramentali, e circa l'esercizio di tutti i dritti parrocchiali, non solo nella sua chiesa, ma in tutto l'ambito della parrocchia.

e) E perciò nelle processioni, in cui il parroco interviene come tale, precede tutti e da solo esercita tutti gli atti giurisdizionali, come più volte ha definito la S. C. de' Riti (*in Aversana* 15 sept. 1640; *in Novarien* 21 sept. 1861).

f) Anzi nei funerali che si compiano col Capitolo Cattedrale, al parroco spetta il dritto delle sacre funzioni: « S. corpus in ecclesia parochiali tumuletur debet parochus funus peragere, etiams capitulum Cathedralis Ecclesiae cum suis dignitatibus adsit, quia ius illud ad eum pertinet etiam praesente Capitulo Ecclesiæ Cathedralis, ut censuit S. C. *in Parisiensi 20 dec. 1603 et 18 nov. 1606* » (Amostaz. De *causis piis* lib. 6. c. 2).

g) Di qui viene che una sola dev'essere la croce nelle esequie, quella, cioè della propria parrocchia: « Crucem esse debere illius Ecclesiae, ad quam funus ducitur, illamque deferendam esse a clero eiusdem Ecclesiae » (S. C. C. 17 ian. 1682 ap. Pignatelli T. 8, cons. 83, n. 175. Così pure in moltissimi decreti della S. C. de' Riti, sopratutto in quelli del 30 sept. 1614 e 22 nov. 1631—e la S. C. de'VV. e RR. 22 iul. 1616 *in Barenen.* e 14 iun. *in Potentina.*)

h) Discende altresì che al solo parroco del defunto spetta il dritto della stola, in segno dell' officio e della giurisdizione parrocchiale (Rota *in Nullius seu Montis Cassini, Manutentionis et per delationem stolae* 22 iun. 1814—Monacelli *Form. leg. pr.* in comm. dec. 23 decr. *Urbis et Orb.* S. R. C. 3 dec. 1703).

i) Ciò non ostante, la consuetudine legalmente prescritta, può derogare a tutti i menzionati principii, essendo quella il miglior titolo del mondo (L. 1 *iure* § *Ductus aquae ff. de aqua qu. et aest.*—Glossa fin. in cap. *in aliqu. vers. qui a Clericis vel Ecclesia.* De

mis—Rota *dec. 642 n. 4, p. 4 divers.* *in Rec. dec. 642, n. 4, p. 5* — De ica *de Feudis* disc. 3 in ann. 5, *de* phyt., disc. 60, n. 3—Fagnanus in p. *Cum Apostolica, De his quae fiunt* Praelatis, n. 6).

l) Il Tridentino (Sess. 21, c. 9 de ref.) oli le questue fatte con frodi e male ti, non già le collette che si fanno r usi pii di spontanee offerte, come esi ancor dichiarato dalla S. C. del n. (Bonacina disp. 292, punct. 30, n. -Fagnan. in Cap. *Cum ex eo de poe-* t. *et remiss.* n. 21—Barbosa, *de off.* pot. *Episc.* p. 3, all. 109, n. 5).

m) Clemente VIII, nella celebre co- uzione riguardante la erezione delle nfraternite, stabilì che in ciascuna tà non si dovessero fondare più con- ternite dello stesso titolo e genere, hiarando irrite le erezioni fatte in trario. Se n'eccettuano le sole Con- ternite del SS. Sacramento e della trina cristiana, che possono erigersi, qualsivoglia parrocchia (Lucidi de it. SS. LL. P. I, Vol. II, p. 441, n. et 126.)

n) Anche il diritto nel parroco di eri- re nei funerali la sola sua croce, può ir modificato dalla consuetudine (Pi- tell. Tom. 6. Cons. 58, n. 15). Anzi consuetudine immemorabile non può liersi neppure dal Ceremoniale (S. C. ap. Barbosam *De Canon. et dignit.* p. 33, n. 24 et *Sum. Apostol. collect.* *n. 5 et 6*). E però dove questa si rova, tante croci possono elevarsi anti sono i capitoli o le comunità (S. C. 20 dec. 1708—Cavalieri *in Agen- defunct.* c. 15, dec. 41, n. 2—Fer- is v. *Crux* n. 37— S. C. C. 14 aug. 80 *in Papien, Praecedentiae et iuris ferendi crucem*).

III.

odificazioni di una Chiesa ricettizia, dopo la soppressione governativa.

Andrien. Iuris participandi—19 Sett. 85—Nella città di Minervino Murge Dioc. di Andria trovasi una Chiesa legiata ricettizia con 20 canonici che no titolo distinto, e altri preti senza erminazione di numero, i quali tutti rtecipano alla massa comune per distribuzioni quotidiane. I preti però, per giungere alla detta partecipazione, doveano fare un tirocinio di dieci anni, durante i quali, tranne il primo ch'era gratuito, percepivano solo qualche parte della prefata partecipazione, secondo i proprii statuti.

Avvenuta la soppressione governativa, ai capitolari allora investiti fu assegnato un conveniente vitalizio, oltre lo stralcio di congrua pel parroco che fu costituito in massa comune. All'unica parrocchia, ne furono aggiunte altre due, e il Capitolo pagava dallo stralcio gli assegni ai due vicarii perpetui, ch'esso riserbavasi di nominare. Intanto cinque preti, fin dal 1874, reclamarono la partecipazione alle rendite capitolari, benchè non avessero compiuto a dovere il servizio richiesto. Il Capitolo li ammise solo alle rendite della congrua. Non contenti, ricorsero in Curia che, con decreto del 22 dicembre 1883 subordinatamente alla competente sanzione, ratificò per ragioni di equità, la deliberazione del Capitolo. Neppur soddisfatti, si rivolsero alla S. Sede, chiedendo che per giustizia venissero ammessi non solo a partecipare alla congrua, ma sì pure alle pensioni dei Capitolari.

Il Vescovo, interrogato, osservò che, nelle mutate condizioni dei tempi e delle locali circonstanze, non poteasi stare strettamente agli statuti, e che a questi doveasi portare una modificazione. Proponeva perciò, fra le altre cose, che, giusta il Breve *Impensa*, si determinasse, oltre i canonici, il numero di sei sacerdoti inservienti, con grado ed insegne proprie, ed a questi venissero attribuite due terze parti dello stralcio di congrua, dedotti gli assegni alle parrocchie, senza che fossero menomate le pensioni dei Canonici.

La S. C. il dì 19 settembre 1885, ponderata maturamente la cosa, al dubbio: *An sit confirmanda, vel infirmanda sententia Curiae Episcopalis in casu?* Rispose:—« Standum decreto Episcopi « diei 22 decembris 1883, et ad men- « tem. Mens est ut fiant nova statuta « ad norman brevis *Impensa*, et iuxta « votum Episcopi, ita tamen ut duae « tertiae redituum partes in novorum « beneficiatorum massam particolarem « cedere incipiant a die, quo singuli ac-

« nonicatus ac singulae participationes « erunt primo vacaturae ».

Donde si può raccogliere:

a) Che quando le condizioni dei tempi e le circostanze locali sono considerevolmente mutate, anco gli statuti capitolari vogliono essere cambiati.

b) Ciò però non si può fare senza la competente autorità ecclesiastica (Scarfanton. *Lucubr. canon. L. IV, Tit. 12, n. 7.*—De Luca *De Canon. Disc.* XIX, n. 18).

c) Il breve *Impensa* vuole che le Chiese ricettizie abbiano numerate porzioni, alle quali vengano ammessi coloro solamente che vi siano approvati dal Vescovo.

d) I pensionati dal Governo hanno un titolo di più per ritenere integra la pensione, ed è il possesso in cui trovavansi del beneficio al tempo della soppressione. È infatti risaputissima la regola di dritto: « In pari causa vel delicto, melior est conditio possidentis » (C. 65 de R. I. in 6.).

IV.

Indulto ad un parroco di assentarsi dal coro nell'esercizio di altri officii, oltre i parrocchiali.

Namurcen. Indulti.—19 Sett. 1885—*Per summaria precum*—Al Capitolo cattedrale di Namur nel 1813 fu unita la parrocchia di S. Giovanni Evangelista, con l'obbligo al parroco-canonico dell'officiatura quotidiana e della conventuale. Fu dichiarato dalla S. C. che il detto parroco sarebbe tenuto al coro sempre che non fosse occupato nell'esercizio della cura.

Or l'attuale arciprete sommise alla S. C. che egli, oltre la cura parrocchiale è presidente di un distretto con l'obbligo di tener cura delle scuole, di presedere alle conferenze amministrative, di giudicare le contese ecc. Chiedeva perciò l'indulto di assentarsi dal coro almeno nei giorni feriali.

La S. C., considerando che l'Arciprete, dall'unione della parrocchia al capitolo non riportò emolumento alcuno, tranne il solo onore—che quegli officii diversi dalla cura riescono a gran vantaggio della Chiesa e delle anime—che torna impossibile esercitare i detti officii insieme a quelli della cura e del coro—che il Vescovo commendò vivamente la petizione—non ostante che non fu udito il Capitolo cattedrale, il dì 19 settembre 1885 benignamente rescrisse:

Attentis circumstantiis, de quibus in casu, pro gratia oratoris, durante munere.

V.

Si concede ad un giubilato di partecipare alle distribuzioni straordinarie, senza l'intervento al coro, non ostante la contraria consuetudine.

Arboren. Distributionum et emolumentorum—*Per summaria precum*—19 Sett. 1885—Serapione Carta, canonico della Cattedrale di Oristano, ottenne l'indulto di giubilazione, colla solita clausola: « ut fructus omnes et distributiones quotidianas percipere possit et valeat perinde ac si officiis omnibus personaliter interesset ».

Il Capitolo, dopo ciò, lo ammise alle distribuzioni quotidiane, ma volle escluderlo dalle straordinarie che si percepivano ad occasione di processioni, di feste, di anniversarii, e simili, allegando la consuetudine del luogo.

Serapione, nondimeno, ricorse alla S. Sede, chiedendo che, a vista della sua innoltrata età, e della inferma salute, gli fosse concesso per grazia di partecipare alle distribuzioni, non ostante la contraria consuetudine.

E la S. C., tenute presenti queste ragioni, il dì 19 settembre 1885, benignamente rescrisse: *Pro gratia, facto verbo cum SS.*

Corollarii:

a) Più volte fu deciso che, intervenendo una contraria consuetudine, le distribuzioni quotidiane non si lucrano da un giubilato. Così la S. C. del Conc *in Reatina, Distributionum* 19 apr. 169 al dubbio: « An canonico iubilato vigor indulti iubilationis, debeantur distribu tiones et fallentiae canonicorum absen tium etiamsi choro non intersit »—ri spose: « Affirmative, dummodo non ob stent constitutiones particulares et co suetudo ecclesiae ». Così pure *in Aqu pendien, Iubilationis* 28 mar. 1697; *Aquilana, Indulti* 26 iun. 1745; *in Tr nen, Iubilationis*, 13 ian. 1703; *in Sp*

etana et Reatina, Punctaturarum 3 pr. 1841 etc.

b) Cio non ostante la S. Sede, a vita di peculiari circostanze, suol condere per grazia ciò ch'è contrario alle consuetudini.

Sacra Congregazione dell'Indice

Decreto del dì 7 settembre 1885.

—

La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di Sua Santità, le opere seguenti:

La Corte e la Società Romana nei secoli XVIII e XIX, per David Silvagni. Volumi 3—I, pagine 582—II, pagine 770 —III, pagine 730. Roma, Forzani e C. tipografi del Senato 1883, 1884, 1885.

Mamiani Terenzio: Del Papato nei tre ultimi secoli. Compendio storico-critico. Milano, Fratelli Treves, editori, 1885. Vol. in 16.° di pagg. XXXIX, 326 *(Opera postuma)*.

G. B. Bulgarini, Antonio Stoppani e la Civiltà Cattolica, Genova, Tip. del R. Istituto Sordomuti, 1885, in 16° pagg. 85.

—Di una nuova accusa mossa da sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Zigliara al sistema filosofico di Antonio Rosmini. Genova Tip. del Regio Istituto Sordomuti. 1885, in 16. pagine 82.

Vera Augusto prof. Opera omnia quotumque idiomate: proib. Decr. 22. Dec. 1876, Auctor ante mortem laudabiliter se subiecit et eadem reprobavit.

Sacra Congregazione dei Riti

—

Se valga la consuetudine di non far l'aspersione dell'acqua lustrale quando il Vescovo assiste alla Messa solenne.

NEAPOLETANA

E.me et R.me Domine Mi Obs.me,

Exoptans Eminentia Vestra ut in Sacrae Liturgiae praxi omnia fiant iuxta Rubricarum praescriptiones et Sacrorum Rituum Congregationis decreta in Ecclesiis istius sibi commissae Archidioceseos, votis etiam obsecundans Capituli Ecclesiae Metropolitanae, per epistolam diei 3 labentis mensis ab hac Sacra Congregatione exquisivit: An expediat, non obstante contraria ab antiquis temporibus invecta consuetudine, aspersionem aquae lustralis in Ecclesia Metropolitana iis diebus restituere, quibus Eminentia Vestra Missae solemni adsistit.

Sacra porro eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audito etiam voto in scriptis alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita proposito dubio rescribere rata est: *Contrariam consuetudinem, de qua in casu, non esse tolerandam; ideoque servandas esse praescriptiones rituales.* Atque ita rescripsit die 29 Augusti 1885.

Quae dum Eminentiae Vestrae communico, eidem manus humillime deosculor.

Eminentiae Vestrae
Romae iisdem die, mense et anno
Pro E.et R. D. Card. D. Bartolini S. R. C. Praef.

Humil. Devot. Servus verus
A. *Card.* SERAFINI
Laurentius Salvati S. R. C. Secr.

E.mo et R.mo Domino
Card. GULIELMO SANFELICE
Archiepiscopo Neapoletano

Sacra Dataria Apostolica

—

Documenti riguardanti le dispense matrimoniali in primo grado di affinità e in primo e secondo, sì di affinità, come di consanguinità.

Circolare.—Con lettera circolare del 15 febbraio anno corrente quest'Apostolica Dataria partecipava agli Ordinarii d'Italia esser mente del S. Padre Leone XIII che si richiamasse in vigore il Chirografo di Gregorio XVI del 22 Novembre 1836 intorno alle Dispense in primo grado di affinità e di primo misto al secondo sì di consaguinità che di affinità.

Ora avendo non pochi degli Ordinarii trovato imbarazzo nell' applicazione delle disposizioni in detto chirografo contenute, stima opportuno il sottoscritto Cardinal Prodatario, a tranquillità degli Ordinarii stessi, dichiarare, che il S. Padre ha avuto principalmente in mira che in cosa di grave rilievo che può

compromettere la moralità, fosse bene assodata e comprovata la verità dell'esposto sulla fede e coscienziosa cognizione dei Vescovi stessi e non soltanto delle Curie Vescovili; e che perciò i Vescovi, i Vicarii Capitolari, i Vicarii Apostolici e gli Abati Ordinarii, non colle consuete testimoniali di formolario, come si era da qualche tempo introdotto, ma con apposite lettere, ove non siano impediti, debbano direttamente essi stessi enunciare le cause che concorrono in ciascun caso, e le circostanze che reclamano la grazia, come appunto s'ingiungeva nel nominato Chirografo di Gregorio XVI.

Del resto, circa l'entità e l'apprezzamento delle cause a dispensare nei singoli casi, ben si comprende non potersi non avere riguardo alla diversità delle attuali circostanze che non permettono sempre la rigorosa osservanza di certe prescrizioni e cautele richieste in passato, sia perchè all'Autorità Ecclesiastica sono stati tolti quei presidii, pei quali era men malagevole il prevenire o riparare gli scandali, sia perchè trattasi sovente d'impedire unioni meramente civili, ovvero di togliere dallo stato di peccato le persone unite soltanto col così detto matrimonio civile, e provvedere col sagramento del matrimonio alle deplorevoli conseguenze che ne derivano.

A non moltiplicare lettere, profitta lo scrivente di questa congiuntura per raccomandare la dovuta vigilanza perchè dalle Curie Vescovili venga posta in opera ogni possibile diligenza per bene appurare lo stato economico dei dispensandi, affinchè nelle rispettive testimoniali commendatizie per le dispense di qualsiasi grado sia espresso il valore della possidenza degli Oratori e dei redditi loro provenienti da altro cespite, avvertendo in pari tempo se la possidenza si gode attualmente dagli Oratori, o se sia solamente in speranza, come suole verificarsi sovente nei figli di famiglia, qualora poi nulla di ciò si verifichi, enunciare espressamente che gli Oratori nulla posseggono e vivono colla sola industria e lavoro delle proprie mani.

Col dovuto ossequio lo scrivente si rassegna.

Roma Dataria Apostolica 21 Luglio 1879.

C CARD. SACCONI *Prodatario*

GREGORIUS PP. XVI.

R.mo Card. Bartolomeo Pacca Nostro Pro-Datario.

La molticiplità delle domande di dispense matrimoniali per *affini in primo grado* e per *consaguinei, o affini in primo misto al secondo grado*, ha richiamato le paterne Nostre sollecitudini nel ravvisare da questo stesso moltiplicate altresì quelle circostanze, che accompagnate il più delle volte dal delitto, se ne allegano per cause. Nè sfuggì alla Nostra considerazione il riflesso, che con agevolare le concessioni, specialmente tra persone d'inferiore condizione, tra le quali suole essere più libero, e meno riservato il tratto, toglierebbesi ogni ritegno a quella immoralità, che tanto aumentasi e per la continuità dell'occasione, e pel maggior comodo di appagarla nella fiducia eziandio di poterne con un nodo coniugale ricuoprire le conseguenze infelici, e con esse le reità, che il precedettero. Compresi perciò da ben giusto timore di potere colla Nostra indulgenza dare occasione all'illanguidimento di una sacra disciplina che dalla santità del Sacramento si esige, e tanto giova per la conservazione del costume, per la pace delle famiglie, e per il publico bene, vedemmo la necessità di attenerci immobilmente ad un sistema, che consentaneo alle prescrizioni del Tridentino, e fondato sulle particolari circostanze di straordinaria urgenza, di fatto ci tranquillizzasse nell'uso di quella autorità, che alla Nostra debolezza affidò il Pastore dei Pastori.

Fermi pertanto nel valutare quelle sole cause, che per canoniche disposizioni, o per una diuturna osservanza costantemente tenuta dalla Sede Apostolica si riconoscono per legittime, per tali non riconosceremmo quelle, a cui possa farsi fronte con altri mezzi, senza dover derogare al divieto di matrimoniale congiunzione entro gradi così prossimi di parentela. Troppo difatti sconverrebbe sottrarre colla Pontificia dispensa l'incestuoso a quelle pene, a cui lo sottoponessero le leggi Civili, mentre con ci renderebbesi essa dispensa quasi istromento della impunità. Tanto potrebbe pur rimarcarsi sulle minacce di vendicarsi colla morte del reo l'onore violat

. persone congiunte, se col matrimonio on venga esso riparato, minacce le qua- e possono dalla pubblica forza com- rimersi, e simulate sono comunemente, è provate per lo più che con false ed spiscate testimonianze.

Tali ed altri non dissimili riflessi, sic- ome meritano tutta la Nostra conside- azione, così non possono non convincere li Ordinarii sulla necessità di non es- ere tanto facili a riconoscere anche in queste cause titoli canonici alla dispensa.

Mentre quindi incarichiamo la coscien- a di essi nell'interporre le loro premu- e per quelle dispense, che motivi ca- onici raccomandino, è Nostra volontà, he in avvenire per le dispense *in pri- o grado di affinità, o in secondo mi- to al primo di consanguinità o affinità* on colle consuete testimoniali di for- nolario, ma, ove il possono, con loro pposite lettere debbano direttamente i escovi istessi, i Vicarii Capitolari, i icarii Apostolici, e gli Abbati Ordina- rii per i rispettivi sudditi enunciare le *ause canoniche* che concorreranno in iascun caso particolare, e le circostanze er cui giudichino necessaria la grazia, il pericolo, ove vi sia, almeno veri- imile della vita, il quale non possa e- itarsi che col matrimonio. Renderassi on tal provvedimento più difficile la riu- ione di cause sufficienti alla dispensa, e sarem Noi più tranquilli nell'annuire a concessioni, le quali rinverremo giu- tificate dalla necessità, tanto più im- ponente, quanto minori sono i mezzi per rimediarvi con altre disposizioni.

Resteranno poi gli Ordinarii stretta- mente incaricati di verificare l'esposto nel dare esecuzione alla grazia, il che sarà loro molto più facile, se prima di scriverne alla S. Sede ne avranno tali prove, quali stimino giuste per racco- mandarne la petizione. Abbiano essi su ciò presente, quanto sulla esecuzione del- le matrimoniali dispense prescrissero i Nostri Predecessori, ed in ispecial modo Benedetto XIV. Rammentino secondo il di lui avvertimento, che l'espressione delle cause nelle Lettere Apostoliche, e la loro verificazione, lungi di essere, co- me alcuni dicono (1), *solitas, vanas, et superfluas et tamquam inanes Curiae formalitates, parvi aut nihili faciendas*, spettano anzi positivamente *ad substan- tiam et validitatem dispensationis*, e da ciò stesso impegninsi ad usare ogni più rigorosa cautela nell'eseguire le dispen- se, che loro si commettono.

Siccome poi comunemente vuolsi col matrimonio rimediare agli infelici effet- ti di scandalose corrispondenze, di acca- nite gelosie, e di altre non meno gravi e talvolta notorie reità: è Nostra mente, che premettansi dagli Oratori salutari penitenze, e pii esercizii in espiazione e riparazione dello scandalo dato, secondo le circostanze e la gravità del caso lo esigano.

Ansiosi Noi in fine di impedire, per quanto sia possibile, ogni irregolarità in oggetto di tanto rilievo, colle parole del lodato Benedetto XIV (1), *hortamur, monemus, et praecipimus omnibus et singulis negotiorum gestoribus, procura- toribus, et expeditoribus litterarum A- postolicarum, ut cum supplices preces pro aliqua Matrimoniali dispensatione porrecturi sint... facti speciem nitide ac sincere exponant, caveantque diligen- ter, ne illam aliquatenus in rebus sub- stantialibus alterent, immutent, inver- tant, corrumpant, sed stricte adhae- reant iis, quae ab Oratoribus sibi expo- sita fuerunt, et multo magis abstineant, ne quid falsi aut facti proprio ingenio inventum, vel excogitatum ad gratiam dispensationis facilius obtinendam in precibus obtrudant.* Che anzi per far ar- gine a tanto disordine, per cui con ir- rite ed invalide concessioni procurasi l'eterna rovina delle anime, *et honor et decus huius almae Urbis dehonestatur; et Sedis Apostolicae splendori ac digni- tati officitur*, rinnoviamo contro quelli che dimentichi del loro dovere in ciò mancassero, le provvidenze, che sanzio- nate già da S. Pio V. si confermarono dallo stesso predecessore Nostro Bene- detto XIV (2), in forza delle quali *poe- nam ipsi falsi incurrerent, et ea pu- niri omnino deberent, sine praeiudicio obligationis refundendi expensas Ora- toribus, qui ob illorum culpam eiusmodi dispensationes, quae executioni deman-*

(1) Bened. XIV Const. *Ad Apostolicae* § 6.

(1) Const. *Ad Apostolicae* § 4.

(2) S. Pius V. Const. *Sicut accepimus* 5 dec. 1566—Bened. XIV cit. Const. § 5.

dari nequeunt, obtinuerint: penali che, oltre la nullità della grazia, incorrono secondo reiterati decreti dei Nostri Predecessori quelli eziandio (1), *qui ubi primam Congregationem... contrariam habuerunt, vel habere suspicantur, studiose tentant alteram adire Congregationem, ut tamquam minus informata ipsis concedat, quod altera vel denegavit vel denegasset.*

Laonde potrete comunicare questa Nostra Pontificia disposizione agli Ordinarii d'Italia, agli Officiali della Nostra Dateria Apostolica, e a chi crederete convenire, acciocchè sia la medesima eseguita; astenendovi di dar corso a petizioni, che con diversa maniera si presentino, e procurando ancora, che nelle Lettere Apostoliche, secondo il prescritto dello stesso Benedetto XIV, le cause addotte per le dispense *dilucidius et apertius exponantur et declarentur*, dal che più manifesta renderassi la ragionevolezza della grazia, e meno difficile sarà all'esecutore di verificarle.

Tanto vogliamo che si eseguisca in avvenire, sempre, ed in perpetuo, non ostante qualunque osservanza, ordine o decreto contrario alle presenti Nostre disposizioni, derogando Noi per tale effetto ai medesimi, sebbene meritevoli di menzione speciale.

Dato dalle Stanze del Vaticano li 22 Novembre 1836.

GREGORIO PP. XVI.

SULLA OPEROSITÀ
DEGLI ECCLESIASTICI

DISSERTAZIONE (2)

Tutti veggono e deplorano lo scarso numero degli Ecclesiastici, i quali vanno l'un dì più che l'altro scemando, sino a ritrovarsi paesi e Parrocchie con un sol Prete, o anche senza pastore. I bisogni delle anime intanto sono assai più cresciuti, in mezzo alla depravazione generale, di che siamo inondati. In tale stato di cose, dovrebbe crescere l'operosità dei Sacerdoti per venire in soccorso dei fedeli insidiati da ogni parte. Eppure, salva la pace dei buoni e zelanti ministri del Santuario, un gran numero di sacerdoti, contenti della Messa e dell'Officio, poco o nulla si esercitano in altre maniere, a vantaggio dei prossimi.

Laonde invitiamo i nostri lettori a far conoscere la natura di tale omissione, con descrivere l'obbligo, che corre a ciascun Sacerdote, sia pur senza cura, di adoperarsi oggidì con tutte le sue forze a bene delle anime. Proponiamo perciò i seguenti quesiti:

1° Qual obbligo corra in genere ad un Sacerdote di adoperarsi a vantaggio dei prossimi.

2°. Qual obbligo speciale gli corra nelle circostanze dei tempi, che volgono.

3°. In quali modi può adoperarsi, perchè possa conseguire buon frutto in mezzo ai fedeli.

Risposte

Il Monitore Ecclesiastico nella proposta de'suoi quesiti a premio parte da un fatto desolante. Il fatto è quello stesso che deplorava Cristo nel suo Vangelo: «*Messis quidem multa, operarii autem pauci*», la scarsezza cioè dei coltivatori nella vigna di Cristo. Se non che tale scarsezza in quel l'inizio della fondazione della Chiesa era naturale. I mandati da Cristo erano allora gli Apostoli e i settantadue discepoli ad essi aggiunti; e colla propagazione del Vangelo dovea crescere e moltiplicarsi come il numero delle pecorelle, così il numero dei Pastori; come la ricchezza ed ubertosità delle piante, così la copia dei coltivatori nella vigna di Cristo. A quella scarsezza poi suppliva un intervento straordinario ed anche strepitoso della onnipotenza e della grazia di Dio. I miracoli succedevano palmo palmo, e l'operazione interiore della divina grazia era per lo più efficace e trionfatrice. Erano per dir così ciechi nati, che aprivano gli occhi ad una nuova luce,

(1) Decr. Innoc. XIII 4 Iunii 1692—Ac Clem. XIII 15 Apr. 1758.

(2) Interrompiamo le consuete trattazioni, per dar luogo a questo interessante scritto del chiaro Teol. Trinchera.

esigevano tutta la compassione e la cu-
del medico, che li guariva. Ma l'o-
na scarsezza è di tutt'altra natura; le
se, che la producono, sono diverse. È
gratitudine, la cecità volontaria, la du-
a di cuore, la moltiplicazione dei delitti
respingono le più belle attrattive della
na misericordia. I peccati dei popoli fan-
scarso il numero dei ministri, e i pec-
dei ministri attirano maggiormente
popoli i divini flagelli. Nelle parole di
to poi è a notare un' espressione emi-
temente filosofica e vera. Egli non dice:
vis quidem multa, ministri pauci, Sacer-
s pauci, ma *operarii pauci*; poichè non è a
di termini la scarsezza del numero,
affligge le materne viscere della Chiesa,
noperosità, è la pigrizia, è l'ozio della
parte. Ed è certo che dieci Sacerdoti
osi fanno più che cento inoperosi ed in-
ardi. Questi sono piuttosto di ostacolo
di ajuto. Sono come quelle piante ste-
che aduggiano inutilmente il terreno,
rovocano la sentenza del Padrone della
na: *Ut quid terram occupat? succide illam.*
que? Dunque il fatto è tale, e non può
rtersi in dubbio. In questi tempi infelici
umero dei Sacerdoti è scarso, scarsissimo
questi il numero dei Sacerdoti operarii;
love l'esigenza dei tempi procede in ra-
ne inversa. Le pecorelle di Gesù Cristo
più insidiate; i pericoli, che le circon-
o, sono più gravi; gli errori più molte-
i e funesti; le passioni più gagliarde; la
ruzione dei costumi più universale e de-
abile. Da ciò segue che di necessità bi-
na fare virtù, che i pochi debbono sup-
e ai molti; e perciò grande dev' essere
uesti tempi l'operosità dei buoni Sacer-
. Ed ecco aperta la via a rispondere ai
siti del Monitore Ecclesiastico, cioè:

.° Quale obbligo corra in genere ad
Sacerdote di adoperarsi a vantaggio dei
ssimi.

.° Quale obbligo speciale gli corra nelle
ostanze dei tempi, che volgono.

.° In quali modi può adoperarsi, perchè
sa conseguire buon frutto in mezzo ai
ii.

oi li esaminaremo ad uno ad uno filo-
soficamente e teologicamente, cioè analizzando profondamente la natura del cuore umano, e tenendo sempre dinanzi agli occhi la fiaccola della fede, le parole ispirate della sacra Bibbia e la soda dottrina de' Padri. Incominciamo dal primo.

Quesito 1.°

Qual obbligo corra in genere ad un Sacerdote di adoperarsi a vantaggio de' prossimi.

1.° Argomento

tratto dalla definizione etimologica della parola Sacerdote.

La parola *Sacerdote*, avuto riguardo alla sua etimologia, ha varii significati. Imperciocchè si dice Sacerdote, o perchè *Sacra docet*, o perchè *Sacra dat*, o perchè *est Sacer Dux*. Ora ognun vede come ciascuna di siffatte interpretazioni accenna ad una certa operosità. Il Sacerdozio è una scuola, *Sacra docet*, scuola aperta in terra per insegnare agli uomini i divini misteri, e additare le vie, che debbono battere, per conseguire il fine ultimo, cui nella creazione furono ordinati. Ma chi non sa che ogni scuola richiede nel maestro studio indefesso, esercizio di comunicazione, cura, diligenza somma, perchè le dottrine s'imprimano profondamente nel cuore degli allievi? Il sacerdozio è un ministero di dispensazione: *Sacra dat*. E l'Apostolo dice: *Sic nos existimet homo, ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei*. Non basta l'insegnamento. Imperciocchè a che gioverebbe che l'intelletto fosse sufficientemente istruito, il cuore mosso sufficientemente ad oprare, se l'anima fosse viziata nella radice, e quindi inetta a produrre frutti di vita eterna? Il Sacerdote dunque *Sacra dat*, dispensa i misteri di Dio, cioè la grazia santificante nell'amministrazione dei Sacramenti; e quindi dev'essere sempre intento a raccogliere pecorelle disperse ed inferme, e disporle a quella sacra lavanda, che asterge ogni macchia dall' anima, e la rende santa di quella santità, di cui è santo Iddio stesso. E come può concepirsi ciò senza una grande ope-

rosità dalla sua parte? Chi non rimane stupito nel vedere quel gran movimento, che ci è, in un ministero del regno, quell'operar concorde di tanti impiegati, acciocchè la repubblica sia bene amministrata, e in tutt'i bisogni convenientemente provveduta? — E sarà minore il movimento nel ministero del regno di Dio, ch'è la Chiesa?

Finalmente il Sacerdote *est sacer Dux*, è il duce della sacra milizia, e ognun sa, che il movimento in un esercito incomincia dal duce, dal duce è prodotto, dal duce è mantenuto o sospeso, accelerato o represso. Nella milizia tutto è ordine, tutto cospira all'unità, e senza questa rigorosa disciplina e dipendenza dai sommi duci, oh quanto è facile che l'esercito ne vada sbaragliato e disperso! Voi vedete adunque che il duce dev'essere sempre in attività, ora a spiare le mosse del nemico, ora a misurare le forze dei soldati, ora a visitare le armi, se sono linde e taglienti, e la parola della direzione e del comando è sempre nella sua bocca. Egli guida l'esercito non solo con la parola ma coll'esempio, egli è il primo ad esporsi ai cimenti, ed ogni suo movimento e parola è incoraggiante. Da un buon duce l'esercito non solo è guidato, ma animato, infervorato al combattimento, e sarei per dire corroborato; perchè lo stesso coraggio infonde fortezza, e rende il soldato formidabile all'oste avversa. Or tutto ciò non può spiegarsi senza una grande operosità. Sacerdote dunque dev'essere operario; questa è la sua natura, questo si rileva dalla definizione etimologica della parola *Sacerdote*. Senza questa operosità non può concepirsi buon Sacerdote.

2° Argomento

tratto dalle parole di Cristo agli Apostoli.

Nel Capo XXVIII di S. Matteo si legge che Cristo prima di salire al cielo dava agli Apostoli una missione, con queste parole: *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra; euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; docentes eos servare quaecumque mandavi vobis.* Si noti prima il principio, da cui parte. È stata data a me ogni potestà in cielo ed in terra, cioè spirituale e temporale, sacerdotale e regia, sulle anime e sui corpi. *Euntes ergo docete.* Si noti la forza di quell' *ergo*, che fa discendere il *docete*, cioè l'ampiezza dell'insegnamento apostolico dall'ampiezza della potestà, che fu data a Cristo. E come questa è senza limiti, senza limiti è ancora l'insegnamento apostolico, ed abbraccia non solo tutte le scienze sacre e soprannaturali, ma le naturali ancora in quanto han relazione allo spirituale e all'eterno, in quanto dal Sacerdote debbono essere dominate, corrette, purgate da ogni errore, ed ordinate a Dio. Si noti come quel *docete* è generale, e non ammette restrizione di sorta, e ciò è spiegato meglio dalle parole, che vengono appresso: *Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis.* Tutto ciò che ha consigliato, tutto entra in quel *docete*. Si noti ancora la moltitudine dei discepoli: *Omnes gentes*, cioè di qualunque età, sesso, condizione, capacità, religione, a tutti si debbono tendere le nasse della divina parola, tutti procurare di guadagnare a Cristo, non solo i docili e trattabili, ma ancora gl'indocili ed ostinati. Si noti quell'*euntes*, che guarda le fatiche materiali, che accompagnar debbono l'insegnamento, ed anche, se si vuole interpretare la parola non tanto bassamente, il progresso, lo zelo sempre crescente per la salute delle anime. Si attenda finalmente al *baptizantes*, che unisce all'insegnamento la distribuzione dei divini misteri, l'amministrazione dei sacramenti. E si vedrà che, per conseguire con pienezza, un tanto scopo, l'operare del Sacerdote dev'essere assiduo, indefesso, instancabile—Che se con queste parole di S. Matteo si vorranno collazionare quelle di S. Marco: *Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni creaturae*, il concetto dell'operosità sacerdotale si farà più forte, poichè tanto il *mundum universum*, quanto l'*omni creaturae* del secondo, rende più esplicita l'idea dell'*omnes gentes* del primo.

Nel Capo XV di S. Giovanni, nell'aureo discorso che il Salvatore fa ai suoi discepoli dopo la cena, così si esprime: *Non vos me elegistis sed ego elegi vos, et posui vos, ut*

fs, et fructum afferatis, et fructus vester maneat. Ed in ciò fa consistere la gloria Padre, quella gloria estrinseca cioè, che gli ne dalle nostre opere, e specialmente dalle re del Sacerdote. *In hoc clarificatus est ter meus, ut fructum plurimum afferatis, fficiamini mei discipuli.* Chi non vede qui isegno mirabile della incarnata Sapienza? non vede ciò ch'egli ha disposto de'suoi cepoli? Egli li elegge: *Elegi vos;* egli li bilisce: *Posui vos*, confermandoli cioè li ajuti poderosissimi della sua grazia; tanto l'elezione, quanto la stabilità e fer-zza, che loro comunica, è diretta a ciò, produrre frutto copioso e permanente *ructum plurimum, fructum manentem.* esto glorifica il Padre, questo ci fa disce-li di Gesù Cristo; tutto è coordinato e con-so. Il titolo, che ci diamo di discepoli Gesù Cristo, sarebbe un vanto vano, ed ne ultimo della gloria del Padre, cui ogni a è ordinata, non sarebbe da noi con-uito, senza questo frutto copioso e stabile, dobbiamo produrre nella vigna di Cristo. può concepirsi frutto di tal fatta senza u-indefessa operosità? La pianta da cui Cristo lie la metafora, ha pure il suo operare, cedente dalla sua intrinseca vitalità, e za di questo operare invano si spere-be un frutto. Il vegetabile, dice il Ta-reili nelle sue istituzioni di Dritto Na-rale, « non riceve nel nascere, se non il germe della forza apprensiva, ch' egli po-scia con intima attività (vitalità) va svi-luppando. A misura poi che l' attività organica si sviluppa, la pianta dispiega una specie di affinità elettiva riguardo alle sostanze ed influenze, di cui vien nudrita, modificandone nel proprio organismo va-riamente l'attività; onde anche talora in pari circostanze un buon seme cresce ri-goglioso, un seme degenere isterilisce. » co l'operar naturale delle piante, l' inti-a vitalità, che Iddio ha posto nella natura. tutto è movimento, tutto per così dire atti-tà, tendenza ad un fine. Il Sacerdote dun-ue dev' essere operario. Il frutto copioso e abile, che deve produrre nelle anime, non uò concepirsi senza un operare indefesso, n cui si conforma a Cristo, ch' è l'ope-rare, l' efficienza del Padre, e addivenendo suo discepolo, con Cristo ed in Cristo glorifica il Padre.

Finalmente le parole di Cristo, che abbiamo tolto quasi a tema di questo discorso: *Rogate Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam*; la parabola del Padrone, che rimprovera l' oziosità dei coltivatori, e li manda a faticare nella sua vigna, e li manda in qualunque ora del giorno, cioè in qualunque età della vita, in qualunque tempo, in qualunque epoca della sua Chiesa; l'altra dell'uomo, che parte in lontane regioni ed affida grosse somme ai suoi servi per negoziarle, e punisce severamente il servo infingardo, che avea nascosto sotto il terreno la somma a lui affidata, tutto consolida il nostro concetto. Sempre Gesù ci stimola ad operare. *Sicut misit me Pater*, egli dice, *et ego mitto vos.* Ma il Padre mi ha mandato ad operare, e ad operare io vi mando. Il Padre mi ha mandato a compiere un'opera di ristorazione, che richiede fatiche immense, sudori, stanchezza anche in me, che son fonte di forza e di vita; dunque io pure mando voi a faticare e a stancarvi. « *Iam incipiunt mysteria*, esclama S. Agostino al contemplare la stanchezza di Gesù Cristo sul pozzo di Sichar; *non enim frustra fatigatur Iesus, non enim frustra fatigatur virtus Dei, non enim frustra fatigatur, per quem fatigati recreantur; non enim frustra fatigatur, quo deserente fatigamur, quo praesente firmamur.* Se Cristo è la nostra forza, se ogni attività, se ogni impulso ci è communicato da lui, come dunque vediam lui stesso affaticato e lasso? Ah egli non solo ha voluto assicurarci così dell'assunta umanità, ma ha voluto ancora farci vedere coll' esempio a quale stato dobbiamo ridurci per la salute delle anime, e come il Sacerdote non è Sacerdote, non è suo discepolo, non segue l'alta missione da lui ricevuta, se non è operario.

3.° Argomento.

tratto dalla Filosofia, cioè dalla concatenazione e dall' ordine mirabile, che poneva il Creatore tra mezzi e fine, tra fini prossimi ed immediati e fine ultimo.

Nell' universo tutto è ordine, tutto concatenazione ed armonia. Uno è il Creatore,

uno il fine, ch' egli ebbe nel suo operare, cioè la manifestazione della sua gloria; tutto dunque deve cospirare a un tal fine; nè muoversi fronda di albero, nè cadere stilla di rugiada, nè svilupparsi dal suo germe una pianta, nè appassire un fiore, che nei disegni della divina sapienza non formi un anello di quella catena, un movimento di quella gran macchina, che a Dio ci scorge. A conseguire un tal fine, Iddio ha stabilito che mezzo universalissimo ed efficace fosse il moto, sia vero e reale nelle creature materiali ed inerti, sia figurato nelle spirituali ed intelligenti. Quindi le più armoniche combinazioni del moto producono la varietà e la bellezza dell'universo, massime il movimento rapidissimo della luce, che ce ne apre la scena, e ce la fa gustare. Ed è il moto, che produce non solo la bellezza, ma anche la vita della natura, pel continuo germogliare, crescere, assimilar sostanze omogenee, fiorire, fruttificare dei vegetabili. Ed ecco l'operar naturale; niente è in ozio, tutto è in attività; la terra e i pianeti girano indefessamente intorno a sè stessi e intorno al sole, il sole e le stelle fisse vibrano perennemente i loro raggi, e con questo operar continuo conseguono i loro fini prossimi ed immediati a vantaggio delle creature intelligenti, e il fine ultimo, di essere cioè loro scorta sicura al conoscimento e al possesso del Sommo Bene.

Questo movimento perenne, che nella natura inerte è vero e reale, è figura del movimento che deve avverarsi nelle anime nostre. In noi tutto è tendenza; l'intelletto tende al vero, la volontà al bene, la parte inferiore al diletto. E poichè sommo vero, sommo bene, sommo diletto è nel possesso di Dio, tutta l'anima nostra tende invincibilmente al suo Dio. È vero che questo Dio non l'è manifestato quaggiù in tutta la sua chiarezza, nè l'è dato in tutta la sua pienezza a possedere; ma ciò non acqueta le naturali tendenze; anzi maggiormente l'eccita e ingagliardisce; dappoichè, come la pupilla, al decrescere della luce, più si dilata ed aguzza, così l' intelletto nell' oscurità della scienza astrattiva, dilata la sua potenza, e si sforza di giungere a quella scienza intuitiva, che solo può dar termine alla tendenza, e procurargli il riposo. Ed ecco l'operare umano, il quale dagli oggetti di quaggiù può essere ritardato, distorto, cangiato di direzione, ma non mai arrestato; giacchè è naturale all'uomo viatore lo stato di tendenza, e ogni tendenza è inconcepibile senza un indefesso operare.

Dall'operar naturale ne viene poi, come di conseguenza, l'operar sociale, ch'è anche un operar naturale; giacchè naturalmente l'uomo si trova in istato di società, e naturalmente ha bisogno dell' aiuto del suo simile sì per l'anima come per l'organismo; e senza l'aiuto della società, tutte le sue tendenze rimarrebbero come mozzate, e prive del loro oggetto; ed egli, senza la società, resterebbe in uno stato d'imperfezione sì fisica e sì morale, ch' è contraria alla sua natura. Questo è il disegno altissimo della divina Sapienza. Uno essendo il Creatore, uno l' ultimo fine delle creature, era convenientissimo che le tendenze di queste fossero concordi, che cospirassero insieme, che una spingesse l'altra al suo termine, che un principio solo movesse tutti, un solo spirito tutti animasse, e così il movimento riuscisse più celere, più armonico più efficace. Che poi questo operar sociale richiegga moventi e mossi, superiori e sudditi, maestri e discenti, impero ed obbedienza, con tutti gli altri mezzi, che tendono a renderlo stabile e perfetto, è una delle più importanti dottrine del Dritto naturale e sociale.

Ciò posto, veniamo al nostro proposito. Il Sacerdozio ha un impero sull' individuo ed un impero sulla società. Esso agisce immediatamente sulle coscienze con private esortazioni, e colla infusione della grazia santificante per mezzo dei Sacramenti agisce sulle singole anime. Esso agisce ancora sulla società, sia colla sanzione delle leggi Ecclesiastiche, sia coll' Evangelica predicazione. E se le società civili sono composte di superiori e di sudditi, ed i primi agiscono sui secondi e li muovono ad operare per conseguire la prosperità temporale, la quale di sua natura è surbordiuata all'spirituale, e quindi all'eterna, il Sacerdozio agisce su tutti, anche sui monarchi ed im

ratori della terra, sui senati ed i parla-nti, sul soldato e gli eserciti, e detta loro elle norme di giustizia e di carità, da cui n debbono mai deflettere, se vogliono nseguire il loro fine. Il Sacerdozio è uno, ddove le Società civili sono molte; e tra o divise, hanno ciascuna una potestà su-rema, che le regge. Quindi il movimento flitto dal Sacerdozio è più unisono ed ef-ace, poichè là dove è maggiore unità di ncipio, ivi l'effetto è più certo e copioso. Sacerdozio tende direttamente ed imme-atamente al fine ultimo, laddove le socie-. vi tendono solo indirettamente in quanto ocurano ai popoli quei beni particolari e fi-i, che sono scala all'eterno; e il moto di-tto, che guarda immediatamente il suo ter-ine, vi giunge con più sicurezza e più pre-o. Il Sacerdozio ha una origine soprannatu-ale, qual'è la istituzione divina, e le società vili hanno una origine naturale, cioè uno quei fatti, che si dicono associanti; e si sa ne quanto un moto origina più dall'alto, anto più è veemente, e spinge all'alto. Il acerdozio ha il presidio d'un' assistenza di-na particolare, promessagli in tanti luoghi elle divine Scritture; e le società civili non nno certamente aspettarsi un tal presidio. on già che ne sieno interamente destituite, iacchè *per me reges regnant*, e Iddio assiste oloro, che in qualunque modo lo rappresen-ano; ma certo non possono vantarlo così pre-so, efficace ed infallibile, come può vantarlo l Sacerdozio in virtù della promessa a lui fat-a. Finalmente il Sacerdozio dispone d'un mezzo soprannaturale, efficacissimo, onnipo-tente, qual'è la grazia, che opera nella so-stanza dell'anima, ed eleva ad uno stato so-prannaturale sì l'anima stessa, sì l'operazio-ne, ch'è da essa inseparabile. Or un mezzo così scelto non è certamente in mano ad al-cun Re della Terra, ad alcuna Potestà civile.

Da tutto ciò segue che il Sacerdozio è nella Chiesa, in questo corpo mistico del Salva-tore, ed anche in qualche modo in tutte le società della terra, ch'egli a tutta possa de-ve sforzarsi di unire alla Chiesa, quello ch'è il cuore nel corpo umano. Il pensiero è di S. Cirillo Alessandrino. Il cuore nel corpo umano è il centro della vita, il centro d'ogni movimento vitale. Dal cuore si partono gli spiriti vitali, che si diramano in tutte le membra, e le vivificano. Arrestato il battito del cuore, anche la circolazione del sangue si arresta, ed immediatamente succede la morte. Così ogni benefico influsso nella Chiesa e in tutte le società della terra origina dal Sacerdote. Egli è il centro della vita spirituale, il primo movente all'eterna. « *Sicut*, ecco le parole del Santo, *sicut cor inter alia membra in corpore humano, est primum mobile, ita quoque Sacerdos in republica est primum et praecipuum omnium bonorum gratiae instrumentum, in quo vita animae consistit; et sicut a corde spiritus vitales corpus vivificantes, illique calorem, motum et vitam subministrantes, in omnes corporis partes transfunduntur, ita pariter a sacerdotibus in alios spiritus vitales gratiae sacramentorum, aliorumque bonorum spiritualium transmittuntur.* » Tutto dunque nel Sacerdote dev'essere attività, tutto operazione. Ed ecco riepilogato l' argomento.

Dio è il principio, e Dio è un essere essenzialmente operante, tutto atto e puro atto, operante *ad intra, operante ad extra;* ed il suo atto essenzialmente uno ed eterno è immensamente moltiplice nei suoi effetti. Cristo è il mittente e insieme l'informante tutta la moltitudine de'suoi ministri, e Cristo opera sempre insieme col Padre: *Pater usque modo operatur, et ego operor.* Egli venne in terra a compiere un'opera di ristorazione, e quest'opera benchè in rapporto all'onnipotenza divina è uno scherzo, pure guardata in sè stessa presenta maggiori difficoltà di quella della creazione, perchè da una parte è da abbattere l'umana superbia, dall' altra è da confondere la serpentina astuzia del diavolo. Il fine è coadiuvare a Cristo in quest' opera di ristorazione, e quindi dirigere le anime al conseguimento del loro termine, del loro bene, del loro riposo qual' è l' eterna salute. Chi non vede che un'attività continua è richiesta, un operare indefesso ed assiduo? Quanto maggiore è il bene, cui si tende, quanto più necessario a colui, che lo brama, quanto più deplorabile calamità, se vien smarrito, tanto più la tendenza spiega la sua attività per unirsi ad

esso. Or questo è il caso del Sacerdote. Egli è il pilota di questa gran nave, egli il condottiero di questa gran macchina a vapore, egli dirige l' uno e l' altro operare, l' umano individuale ed il sociale. Egli quindi dev'essere tutto attività, e la parola *operario* gli è essenziale. Alla dimanda dunque : Qual obbligo corra in genere ad un Sacerdote per adoperarsi a vantaggio dei prossimi, noi risponderemo che quest' obbligo è grande. Che se poi ci si chiegga di determinare un tal obbligo, ed adattarlo alle varie vicende dell'umana vita, determinando insieme la gravità della trasgressione, e quanto giunge a peccato mortale, quanto a veniale, noi rispondiamo che ciò non può determinarsi in un discorso didattico, ove le cose son guardate in genere. Ciò spetta ai Moralisti, e più ai Confessori nella soluzione dei casi in individuo.

Quesito II.°

Qual obbligo speciale gli corre nelle circostanze dei tempi che volgono.

Dai principii innanzi stabiliti è facile ricavare l'argomento *a minori ad majus*. È vero che molti ricaveranno l'argomento contrario.—Sono tempi di compromissione, diranno; le più pure intenzioni sono sinistramente interpretate, si prende per bene il male, per male il bene; si perseguita la Chiesa di Gesù Cristo, e quindi i difensori di essa son tutti di mira, e tante volte si tirano addosso gravi malanni; perciò « vita ritirata, vita beata. — Ciò sarebbe lo stesso caso d' un soldato, che dicesse: È tempo di guerra, è meglio dunque disertare. Io voglio servire la patria, ma quando le cose van quiete, ma non a rischio della mia pelle; o d'un pilota, che dicesse: È tempesta, meglio dormire come Giona nel fondo della nave. Ognun vede che questo è un sofisma dettato dalla paura, e non un argomento, che s'ispira alla coscienza del proprio dovere. Sono i cavilli di D. Abbondio innanzi al Cardinale Federico. Ma le risposte di questo son gravi e sonanti, son tutto sugo di Vangelo e di filosofia cristiana. Un dovere sacro e preciso obbliga anche a costo della vita.—Ma io non ho il coraggio !—E perchè ti sei messo in questo ministero?—Ma comunque ti ci sii messo, ci è chi ti darà il coraggio, se a lui ricorri. Ed altri argomenti perentorii, decisivi, e vestiti d'una forma semplice, eloquente, trionfatrice. Bando dunque ai sofismi di D. Abbondio. L'argomento è questo. L'obbligo del Sacerdote di essere operario è innegabile, ciò l'abbiamo dimostrato. Or quest'obbligo, per la natura della cosa, è in ragione inversa del numero dei ministri, della operosità di molti di essi, ed in ragion diretta dei bisogni del popolo cristiano e dei pericoli, in cui si trova.

Il numero dei ministri decresce alla giornata; la grazia efficace della vocazione si ritira da una parte, perchè il mondo dall'altra mette dei positivi ostacoli alla moltiplicazione di essi. Dunque i pochi debbono supplire ai molti, dunque poche braccia debbono menare innanzi nel mare burascoso di questo mondo la navicella di Pietro; dunque l'operare di questi pochi dev'essere più gagliardo, più celere, più indefesso. Chi non vede la ragionevolezza di tale illazione?—Ma le forze son poche—Sì, è vero; ma noi abbiamo una sorgente inesauribile di forza soprannaturale, che non ha il mondo; abbiamo l'ajuto della divina grazia, ch' è onnipotente; e possiamo dire coll' Apostolo: *Omnia possum in eo qui me confortat.* — Ma la maggior parte si ritirano, e divengono inoperosi. Dunque, dirà taluno, che debbo fare ? Debbo restare io solo al cimento? Io pure mi ritiro. Questo argomento è anche di niun valore. Quelli, che si ritirano, mettano in discussione la propria coscienza, e veggano come stanno innanzi a Dio. Ma io al ritirarsi degli altri debbo raddoppiare gli sforzi, s' intende per quanto è possibile. L' obbligazione del Sacerdozio è solidale. Si tratta di spingere le anime al fine ultimo, e di spingervi ancora noi stessi, che stante la nostra condizione, e l' esigenza dei nostri Sacerdotali doveri, non possiamo spingerci, se non spingiamo gli altri. Dunque si tratta del fino ultimo, si tratta di tutto perdere o tutto guadagnare; vadano in mare tutte le merci, purchè si salvi la

la dei naviganti; tanto più che non è vita
porale, ma spirituale ed eterna. Ecco il
o discorso di un'anima intelligente, ecco
ero raziocinio tratto da principii incon-
si. L'operosità dei ministri in questi tem-
deve crescere per due ragioni, perchè di-
nuisce il numero dei ministri medesimi,
chè diminuisce l'operosità di molti di essi.
Ma deve crescere ancora in ragion diretta
bisogni delle pecorelle di Gesù Cristo,
ei pericoli, in cui possano per avventura
varsi. L'Apostolo S. Paolo pare che abbia
veduto tutti questi bisogni e questi pe-
oli, che qui guardiamo in uno, giacchè è
bisogno pressante, urgente del gregge
er liberato dai lupi e da tutte le insidie
gli avversarii. Egli disse scrivendo ai Co-
sesi: *Videte ne quis vos decipiat per phi-
osophiam et inanem fallaciam, secundum
aditionem hominum, secundum elementa
mundi, et non secundum Christum.* Guardate
l'Apostolo non parla proprio dei tempi
stri. Le armi contro la fede si vogliono
gliere dalla filosofia, cioè da tutte le scien-
naturali. All'argomentazione limpida e
le si sostituisce il sofisma: *inanis fallacia.*
lla cosmogonia naturale si vuole abbat-
re il domma della creazione: *secundum
ementa mundi.* Col Darwinismo si vuole
bassare l'anima ragionevole ed immortale
livello dell'anima dei bruti: *secundum
ementa mundi.* Si vogliono richiamare a
ta tanti vetusti errori di filosofi pagani,
quali erano più scusabili, perchè raggio di
ede non avea dissipate ancora le tenebre
ell'umana ignoranza, come l'eternità della
ateria e del mondo, ed altri di simil fat-
a: *secundum traditionem hominum.* Ora in
mezzo a tanta depravazione della moderna
cienza, in mezzo ad una moltitudine così
terminata di errori, che insorgono contro
a vera scienza, la scienza cristiana e divina,
ual è il compito del Sacerdote? Deve com-
battere, e combattere colla scienza, perchè
a falsa scienza può solo abbattersi colla ve-
a, e lo scopritore e distruttore del sofisma
non può essere che il raziocinio. E massi-
me il raziocinio nella sua nuda forma, co-
m'è maneggiato dalla filosofia e Teologia
scolastica. Ed ecco la sapienza della Chiesa,
che per bocca del suo supremo Gerarca Leo-
ne XIII ci richiamò alla filosofia dell'An-
gelico. Ecco le armi, di cui parla S. Paolo
nella 2ª ai Corinti, atti a distruggere que-
sta scienza di falso nome, com'egli in altro
luogo la chiama, armi, che sono non car-
nali ma spirituali e potenti in Dio, potenti
a distruggere questa munizione di sofismi
e di errori, che traggono origine dall'umana
superbia, e potenti ancora a cattivare tutti
gl'intelletti in ossequio della fede e di Cri-
sto: *Arma militiae nostræ non carnalia sunt,
sed potentia Dei, ad destructionem munitio-
num, consilia destruentes et omnem altitudi-
nem extollentem se adversus scientiam Dei,
et in captivitatem redigentes omnem intellec-
tum in obsequium Christi.* E s'è così, il Sa-
cerdote non solo dev'essere dotto nelle scien-
ze sacre, ma anche naturali, e questa dot-
trina deve saperla maneggiare contro l'er-
rore. Quindi studio profondo e indefesso,
esercizio di argomentazione, parola pronta
ed intrepida nelle occasioni, non sono tutte
cose, che richieggono una grande operosità?

Però i pericoli non vengono solo dalla
falsa scienza, ma anche dalla falsa inter-
pretazione delle sacre scritture, cioè dall'e-
resie. E ciò fu preveduto dal Principe de-
gli Apostoli, quando parlava degli uomini
indotti ed instabili (come calzano bene agli
eretici questi due epiteti!), che depravano
le scritture. E fu preveduto ancora da S.
Paolo, che scrivendo a Timoteo, fece pro-
prio degli eretici una descrizione stupenda,
una pittura viva, una sublime ipotiposi:
*Hoc autem scito quod in novissimis diebus in-
stabunt tempora pericolosa. Erunt homines
seipsos amantes, cupidi, elati, superbi, bla-
sphemi, parentibus non obedientes* (e qual *Pa-
rens* più rispettabile della Chiesa?) *ingrati,
scelesti, sine affectione, sine pace, criminatores,
incontinentes, immites, sine benignitate, pro-
ditores, protervi, tumidi, et voluptatum ama-
tores magis quam Dei, habentes speciem qui-
dem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes.»*
Tali sono gli eretici. E gli uomini, che pre-
stano loro orecchio? che li seguono? che
si fan da essi trascinare e sedurre? Sono
quelli che *sanam doctrinam non sustinent,
sed ad sua desideria coacervant sibi magistros*

prurientes auribus ; sono quelli che con grande facilità *a veritate auditum avertunt, et ad fabulas convertuntur.* In queste parole così sensate, e che presentano tutt'i caratteri della divina ispirazione, sono descritti a preferenza gli eretici dei tempi nostri , in cui tutto è leggerezza e superbia ; ed è descritta anche la natura dei popoli attuali, che come penne agitate *circumferuntur omni vento doctrinae.*

Ora a tanti guai qual'è il rimedio , che prescrive a Timoteo l'Apostolo ? Uno solo, l'operosità. Si consideri bene quello che dice, e vedrassi che tutto nella sua sintesi si riduce all'operosità, all'indefessa, assidua, istancabile operosità : *Praedica verbum, insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina.* Si consideri seriamente quell'*omni patientia et doctrina.* Pazienza, cioè non istancarsi degli ostacoli che insorgono, e della stessa indocilità dei fedeli. *Omni patientia* ; Ma la pazienza è virtù unica e sola; che vuol dire dunque ogni pazienza? Vuol dire pazienza in ogni fatica, in ogni cimento, in ogni tribolazione, con ogni specie di persone. L'*in omni doctrina* poi non può ottenersi senza uno studio indefesso e profondo in ogni genere di disciplina, che in qualunque modo al Sacerdote appartenga. E poi soggiunge: *Tu vigila, in omnibus labora, opus fac Evangelistae, ministerium tuum imple.* Sembrano idee ripetute; ma tale insistenza esprime maravigliosamente l'importanza di ciò che vuole insinuarsi , ed esprime ancora qual genere di operosità nell'Ecclesiastico si richiede.

Ecco dunque la somma di ciò ch'è detto in risposta al 2° Quesito. L'Apostolo ha descritto proprio i tempi nostri. Gli uomini di cui parla, gli errori, i pericoli delle pecorelle di Gesù Cristo guardano, più che altro, le attuali calamità della Chiesa. Il numero dei Sacerdoti è scarso, scarsissimo quello degli operarii, e intanto i bisogni del gregge sono immensamente cresciuti. Dunque da qualunque lato voglia guardarsi la cosa, l'operosità dei ministri in questi tempi deve crescere ; e il Sacerdote di Gesù Cristo essenzialmente operario, oggi più che mai ha un obbligo stretto di essere tutto energia di sacerdotale operosità.

Quesito III.°

In quali modi può adoperarsi, perchè possa conseguire buon frutto in mezzo ai fedeli.

La risposta a un tal quesito potrà essere adeguata da tutt'insieme i colleghi che vi si adopreranno. A me basterà accennare solo alcuni di tali modi , procurando sempre di poggiarlo a valevoli ragioni. Ora io dico: il male , che deploriamo è primamente la scarsezza del numero dei Sacerdoti. In secondo luogo la scarsezza dei veramente operarii. Finalmente l'inefficacia dei mezzi, che comunemente si adoprano per trionfare dei cuori. A un triplice male bisogna opporre triplice rimedio. Ecco dunque il vasto campo , che si apre al Sacerdote operario. Egli deve procurare per quanto è in suo potere 1°. di crescere il numero dei Sacerdoti; 2°. di rendere operarii i suoi fratelli; 3°. di rendere efficaci i mezzi, che Iddio ci ha dato per guadagnare le anime. Tratteremo ad uno ad uno di questi obblighi del Sacerdote operario.

1.° Mezzo

Procurare di crescere il numero dei Sacerdoti.

La vocazione allo stato Ecclesiastico è una grazia, anzi una delle più belle grazie, che Iddio concede ad alcune anime, ch'egli elegge. Questa grazia va certamente soggetta a quelle accidentalità, a cui van soggette tutte le grazie attuali. Ella può essere efficace, o solo sufficiente. Quindi dal perchè uno, che sembrava chiamato all'Ecclesiastico Ministero, poi non riesce, non si può conchiudere con certezza, che non avea la grazia della vocazione; poichè può stare ch'ebbe la grazia , e vi resistette ; e quindi essa grazia riuscì inefficace, come tante altre grazie che si ricevon ogni giorno da una moltitudine di fedeli, si ricevono, e per incorrispondenza si perdono. Eppure ordinariamente si sente in bocca di molti questo sofisma: Non è riuscito, dunque non

chiamato. Inoltre la grazia della voca-
e, come tutte le altre, che si ricevono
uesto stato di natura decaduta, è grazia
del Creatore, ma del Redentore, e quin-
ome tutte le altre grazie del Reden-
non dispensa l'anima dalla fatica e dalla
nel corrispondervi. Se questa grazia
e un seme celeste vien depositata in
cuore, e poi non è coltivata, anzi è di-
ticata, è negletta, non ci si pensa più,
e potrà sbucciare in pianta, e quindi in
ed in frutto? Or la natura dell'uomo
ndo di animale non solo ragionevole,
socievole, segue che egli per corrispon-
bene alle grazie, che riceve, dev'essere
ato dal suo simile. E perciò Iddio ha
dito tanti mezzi di salute umani e sen-
i, che sono come tanti canali di mise-
dia, per cui quest'acqua benefica della
na grazia si comunica. Perciò la predica-
e evangelica, perciò l'esortazioni priva-
perciò i buoni esempii, perciò tutte le
e vie, che conducono l'anima al suo ter-
e, cioè al possesso del Sommo Bene.
esta regola è universalissima, e non am-
te eccezione. Or vi sono alcuni, che vor-
ero fare eccezione giusto per la grazia
a vocazione. Vorrebbero che in questa
sse tutto Dio, e l'uomo nulla, e che il
ero giovanetto fosse abbandonato a sè
so ed agl' impulsi di quella grazia, che
bene da sè può tutto, pure da sè non
l far tutto. Anzi vi sono di quelli, che
cedono più oltre, e vorrebbero che la
zia della vocazione fosse sempre con-
stata, dandoci così quei soli Sacerdoti,
resistendo a tutt'i contrasti, trionfano
riosamente d' ogni seduzione. Ed osano
tare l'esempio del Padre di S. Luigi Gon-
a, che contrastò fieramente la vocazione
figlio, senza capire che la storia in ciò
lo loda, ch'egli poi si pentì della sua
inazione, e che la costanza incrollabile
Luigi Gonzaga è cosa del tutto ecce-
ale e sublime. La corrispondenza dun-
e alla grazia della vocazione vuol essere
tata; il giovinetto ha bisogno di allet-
mento; ed è nella natura della grazia at-
le essere un allettamento, una diletta-
ne vittrice alla parte superiore dell'ani-
ma, e tutti gli allettamenti sensibili, che cospirano allo stesso fine, armonizzano perfettamente colla natura di essa. Uno che troppo presto dicesse sì agl'impulsi interiori, che sente verso lo stato Ecclesiastico, senza riflettere bene, s'è vocazione divina o naturale inclinazione, sarebbe giudicato imprudente e leggiero. Ma perchè dunque non dare la stessa taccia a chi troppo presto consentisse ad una interna avversione, senza riflettere s'è difetto di vocazione o tentazione del demonio?

Da tutto ciò si torna a conchiudere con più efficacia che la grazia della vocazione vuol essere secondata dalle industrie dei vigili coltivatori della gioventù. E non sarà compito del buon Sacerdote, del Sacerdote operario, occuparsi a tutt'uomo a conseguir tanto scopo? Il buon Sacerdote adunque deve mettere innanzi agli occhi del giovinetto i bisogni attuali della Chiesa, i pericoli, in cui versa, la scarsezza dei ministri. Deve fargli comprendere che tutti dobbiamo aiutarla nelle sue angustie, tutti senza eccezione, ognuno secondo il suo stato, il Sacerdote da Sacerdote, il laico da laico. Deve mostrargli il merito, che si acquistarono tanti buoni e santi sacerdoti operarii, col convertire anime a Dio, col difendere le pecorelle dai lupi, col dirigere le anime all'altezza della perfezione cristiana. Se il giovinetto si sente sgomentato dalle persecuzioni, cui oggi è esposto il Sacerdozio, deve mostrargli da una parte che a tali persecuzioni in questi tempi è esposto ogni cristiano, che vuol fare il suo dovere, e dall'altra che come abbondano in un'anima le passioni di Cristo, così per Cristo ed in Cristo abbondano ancora le consolazioni. Deve mostrargli la corona fulgente, ch'è riserbata in cielo a tutti coloro, che hanno legittimamente combattuto. Deve spiare nei secreti di quel cuore, e se vi scorge traccia della vocazione divina, secondarla, difenderla, corroborarla. Non già che non debba far uso anche degli argomenti in contrario, e mettere alla prova la vocazione col contrastarla. Deve però usare una somma circospezione e discrezione nel dar luogo ora agli argomenti favorevoli, ora ai contrarii, secondo le circostanze, e fare che

tanto gli uni quanto gli altri vadano di concerto, e tendano tutti ad un fine. E ciò in generale. Ora diciamo una parola particolare su ciò, che a tal uopo debono fare i parrochi e i reggitori dei Seminarii.

Non sono i soli matrimonii le cure dei Parrochi. Essi debbono coltivare ancora il giardino della verginità, ch'è la parte più pingue del loro gregge; e tra le pecore ad essi affidate, debbono spiare quali son quelle, che uniscono tutt'i numeri per diventare alla loro volta pastori del gregge. I Parrochi debbono amare il gregge d'un amore vero e durevole. Essi perciò debbono desiderare e procurare in tutt'i modi, che le loro pecorelle fossero assistite e pasciute bene anche dopo la loro morte. Essi sanno dall'Apostolo S. Paolo che *plures facti sunt Sacerdotes, idcirco quod morte prohiberentur permanere.* Il numero dei Sacerdoti deve crescere, per quanto è possibile, appunto perchè son essi mortali, e la falce inesorabile della morte alle volte ne miete in abbondanza e senza pietà. Non è necessario adunque ch'essi si adoprino con tutto impegno a secondare la grazia della vocazione? Eppure vi sono Parrochi, che non fanno mai tema delle loro prediche la vocazione allo stato Ecclesiastico. Sembra un argomento che loro non appartenga, ch'essi debbono tuonare contro il vizio, istruire i fedeli nei rudimenti della fede; ma la materia della vocazione spetti ai reggitori dei Seminarii o ai Padri delle missioni nel dare agli alunni gli spirituali esercizii. Ma i fanciulli ai Seminarii debbono essere mandati; ordinariamente non ci vanno da sè. A chi il compito di mandarli? Forse unicamente ai genitori? Ma lasciando stare la spensieratezza di questi, e che la più parte sono uomini mondani, sembra che sia questo un affare, che debba premere più ai Parrochi che ai genitori. I Parrochi sono i padri spirituali delle anime, essi meglio che i genitori conoscono i bisogni del gregge di Gesù Cristo, essi amano con amore soprannaturale le loro pecorelle. Ad essi dunque si appartiene vegliare sulla grazia della vocazione, secondarla, coltivarla, e ciò non solo con influenza diretta sull'animo dei giovanetti, ma anche indiretta su quello dei genitori. A questi, debbono dipingere a vivi colori il grave delitto, che commetterebbero se facessero ostacolo alla vocazione dei loro figli; e i tremendi castighi, che verrebbero loro sul capo per tale delitto. Così per cura di parrochi saggi ed operarii si farà leva di chierici, e la milizia del Signore si farà più numerosa e fiorente.

Però i vivai di chierici sono i sacri Seminarii; ivi le più belle aiuole di quegli olezzanti fiori, che debbono ornare gli altari del Dio vivente; e i coltivatori di siffatte aiuole sono i reggitori di questi sacri istituti sì quelli che vegliano alla direzione della disciplina e dei costumi, sì quelli, che sono preposti all'insegnamento. Ora i Seminarii nelle attuali vicende dei tempi, per correre innanzi senza verun intoppo, debbono conformarsi al programma governativo. Certo che dai programmi governativi non può naturalmente sbucciare la grazia della vocazione, poichè non sono, considerati in sè stessi, germi nè di dottrina sacra, nè di pietà cristiana. Ma intanto al programma governativo bisogna stare. Quali industrie deve usare il Sacerdote operario preposto al governo dei Seminarii per ovviare a un tanto inconveniente? Prima di tutto egli deve ricordarsi che questo dover stare al programma governativo è una dura necessità, e la Chiesa lo ha abbracciato dopo tentate tutte le vie, perchè l'insegnamento fosse libero, indipendente; e lo ha abbracciato, salva sempre la purità e la cattolicità dell'insegnamento medesimo. Ora è diverso il modo di chi batte una via per necessità, ed è diverso di chi la batte per elezione e per gusto.

Io assistetti un giorno ai pubblici saggi, ch si davano in un istituto esclusivamente laico e governativo, e vidi che tra le altre materie ci fu anche un saggio di ginnastica assai moderata e breve. Dopo pochi giorni assistetti ai saggi di un istituto Ecclesiastico conformato al programma governativo; e la ginnastica non finiva mai, e vi si patullavano con un ardore indescrivibile. Intanto chi era preposto al governo di tale istituto si scusava cogli Ecclesiastici intervenuti, adducendo la necessità del programma governativo. M

to programma li stringeva più di quello stringe gli stessi istituti governativi e ? Si stia dunque al programma, ma per ato la necessità il richiede, e si cerchi ire a tale necessità con tutte le indu-, che sa dettare uno spirito cristiano ecclesiastico. Si tengano lontani i gio-etti da ogni pericolo di seduzione, si ve-bene nei loro colloquii cogli estranei, erchi escludere le pecore infette, o al-o tenerle in luogo separato dalle peco-semplici e docili. Non si faccia mancare seminaristi il pane della divina Parola; guardi il Catechismo non come una le-e separata, e che non ha relazione co-altri studii, ma come il sale nelle vi-de, ch'entra dappertutto, e tutto rende orito e gustoso. I temi delle composi-i, che danno per esercizio, sieno per lo religiosi e sacri. S'è vero che per la lin-si deve studiare Virgilio e Cicerone, lo poi non sia tanto necessario che i te-delle composizioni Italiane si tolgano Cicerone e da Virgilio. Si studii pure il ssicismo pagano; ma non si tenga del to estraneo il povero giovinetto dalla pa-a cara e penetrante della Sacra Scrittura dei Padri. La parola di Leone XIII, che hiama la filosofia alle purissime fonti del-Angelico Dottore è stata accolta con una favorevolissima ed universale. E perchè nque la Parola di Pio IX, che tanto rac-manda il metodo misto di lingua latina istiana e pagana, e nel Breve al Cardi-ale D' Avanzo distingue così bene l'indole versa delle due lingue, non incontrerà eco medesima? Guai a chi voglia per poco costarsi dall'Enciclica *Aeterni Patris!* Cento enne lo tolgono di mira e lo dichiarano uasi sospetto di eresia. E fanno bene. La arola del Padre dev' essere accolta con a-nore dai figli. Ma perchè poi tanta indiffe-enza per chi non voglia stare all'altra pa-ola di Pio IX? Che male ne verrebbe alla ioventù che il linguaggio ispirato della Bibbia, che l'eloquenza trionfatrice dei Padri e fusse istillata nella mente e nel cuore in dall'infanzia? Oh quanto e quale aiuto arebbe alla grazia della vocazione! E la tessa cura è d' avere nella scelta dei pro-

satori e massime dei poeti Italiani. Si sta miseramente attaccati a certi autori tutti spirito liberale ed anticattolico; si purghino *per quanto si può o si vuole,* non mai però quanto basta, ma si tengono sempre fra le mani; e perchè? si dice per la lingua e per lo stile; ma forse non è vero. È piuttosto un' eco occulta di corrispondenza e di affetto, che lo spirito di quell' autore trova nei cuori. Ma abbiamo il Manzoni, abbiamo il Pellico ed altri. Chi meglio di questi unisce all'estetica bellezza uno spirito cattolico, anzi pio? Insomma per conchiudere, i reggitori dei Seminarii debbono usare tutte le industrie per eccitare, corroborare, difendere nel cuore dei giovanetti la grazia della vocazione. Il Sacerdote in questi tempi dev'essere operario, perchè scarso è il numero dei coltivatori nella vigna di Cristo; e le prime cure di tale operosità debbono essere volte ad accrescere un tal numero, acciocchè moltiplicati i moventi, il moto si faccia più celere, e il termine si raggiunga presto e con sicurezza.

2.° Mezzo

Procurare di rendere operarii i propri fratelli.

È questo un punto difficilissimo, e che nella pratica rarissime volte riesce. Per quanto l'operare dell' Ecclesiastico sia alle volte efficace sull'anime dei semplici fedeli, altrettanto riesce inefficace sull' anime dell'altro Ecclesiastico. Già s' intende bene essere questo un compito, che principalmente appartiene ai Vescovi. Il principio del moto suol venire dall'alto. E nell'operar sociale, come osserva il Taparelli, il Superiore è movente, la moltitudine è mossa. Come dunque pei fedeli principio di moto, o meglio di operar cristiano è il Sacerdote; così pei Sacerdoti principio di moto o di operar sacerdotale è il Vescovo. Lasciamo dunque alla saggezza dei Vescovi eleggere i modi più efficaci a muovere il corpo Sacerdotale, e dirigerlo al termine, per cui è istituito. Essi son posti dallo Spirito Santo al timone della Navicella di Pietro; e noi non assumeremo il compito di maestri per chi da Cristo medesimo ci è dato a maestro e a guida.

Non è però che il semplice Sacerdote non possa avere la sua parte d' influenza nel cuore del suo fratello, e i mezzi precipui ad ottenere un tal fine credo essere tre: il buon esempio, l'esortazione privata, massime tra amico ed amico, ed anche l'unzione in quella parte di predicazione Evangelica, ch'è diretta ai Sacerdoti sì negli esercizii spirituali, che loro si danno, e sì nell' amministrazione del Sacramento della penitenza. Il buon esempio è il più eloquente linguaggio. Essere infingardo ed ozioso in mezzo a Sacerdoti, che non risparmiano a fatiche, che si sciolgono in sudori per la salute delle anime, è una grande vergogna, e la vergogna un gran movente ad oprare. Le benedizioni, che si dànno dal popolo cristiano al Sacerdote operario, quell'eco di rispetto e di lode, che lo circonda, può, se non altro, scuotere l'amor proprio del Sacerdote infingardo, e spingerlo ad operare. E benchè un operare mosso dall' amor propriò non può avere una buona direzione, è sempre però un operare, che può regolarizzarsi appresso. In somma la parola di Cristo: *Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum qui in coelis est*, principalmente fu diretta agli Apostoli, ed in essi a tutt'i Vescovi e Sacerdoti, e questo fulgore di opere buone oh quanto bene può produrre non solo nell' animo dei fedeli, ma degli altri ministri ancora!

L'esortazione privata poi, il linguaggio di un amico, che nel cuore dell'amico effonde il suo, chi dirà quanta efficacia può avere? I Vescovi alle volte si servono di questo mezzo. Vedendo che la loro parola autorevole, le loro correzioni e i loro castighi non danno frutto, ricorrono a un buon Sacerdote, acciocchè parli all' amico, ed insinuandosi dolcemente nel cuore di lui, lo persuada, e lo tiri al bene. La correzione pubblica ed autorevole alle volte urta l'amor proprio; giacchè grande è l' umana miseria, ed imperscrutabile l'abisso del cuore umano. Ma la parola secreta, *ad aures*, senza testimoni, che costringano ad arrossire, scende più gradita negli animi. Massime che l'amico ordinariamente sa la via, onde insinuarsi nel cuore dell'amico; ed è una grande scienza la penetrazione, (non dico la scrutazione, grazia soprannaturale) ma la penetrazione profonda dell'altrui cuore. Oh sì il Sacerdote dev'essere non solo teologo ma filosofo, deve sapere analizzare, ed anche in particolare in individuo, questo complicato inviluppo dell'uman cuore. Ma questa filosofia alle volte naturalmente è data all'amico, e la parola dell'amico è la più insinuante fra tutte.

Finalmente la divina Parola annunziata ai Sacerdoti sì negli esercizii spirituali e in altre occasioni, sì nell'amministrazione del Sacramento della penitenza è un gran movente ad oprare. Però questa parola se ha bisogno di unzione per penetrare nell'animo dei fedeli, di maggiore unzione ha bisogno per trionfare dei cuori dei Sacerdoti. Alcuni credono che nel predicare ai Sacerdoti debbono fare sfoggio di scienza ed innoltrarsi addentro nelle speculazioni teologiche, e nelle polemiche discussioni. Io parlo, dicono, a miei maestri, a persone intelligenti ed istruite; il mio discorso dunque dev'essere scientifico, dotto e via di seguito. Ma appunto, io rispondo, perchè parlo a maestri, non debbo farla da maestro. Si suppone che il Sacerdote conosce la Teologia e le altre scienze, e le quistioni speculative son della scuola, non della Cattedra oratoria. Se il popolo cristiano ha bisogno che gli sia toccato il cuore, il Sacerdote ne abbisogna più di ogni altro. E il fine, per cui si danno gli esercizii ai Preti, è perchè ognuno entri nella solitudine del proprio cuore, metta la mano nella sua coscienza, e si converta, e infiammi nel divino amore. Quella parola, che fa sì grande breccia nel cuore del semplice fedele, pel Sacerdote è una parola usuale, e ci vuole un impeto maggiore, perchè lo colpisca. Se dunque pel fedele quello, che più giova, come vedremo, sono le massime eterne, queste medesime con applicazioni adattate debbono trionfare del cuore del Sacerdote. E debbono essere impregnate d'una unzione tutta particolare; dico tutta particolare, cioè alquanto diversa da quella, ch'è richiesta pel popolo; meno veemenza, ma più affetto. Un insieme di rispetto, di amor fraterno, di confusione, di tremore deve

animare in tal caso la parola del Predicatore. Sia quanto si voglia dotto ed elegante il discorso ai Sacerdoti, non mancheranno critici e le fredde discussioni sulla materia. Ma al sentire quell' *Appropinquavit in vos regnum Dei* tanto da Cristo raccomandato, detto con sentimento vivo e profondo, massime da un Sacerdote conosciuto per esemplare ed operario, la critica si arresta, e la faccia anche de' più schizzinosi si atteggia a compunzione. Io ho sentito non ha guari un Padre Passionista, che così parlava. Egli sembrava estraneo al mondo moderno. Gli errori del secolo come se non esistessero. L'atmosfera, ch'egli respirava, sembrava tutta diversa da quella, ove sventuratamente ci troviamo. Egli ci annunziava quelle verità, che sono a tutti note, i novissimi applicati agli Ecclesiastici, il peccato del Sacerdote, l'eccellenza del nostro stato, l'obbligo di essere santi; ma ce le annunziava con tale espressione di verità e di affetto, che anche quelli, che più facilmente si distraggono, e non vogliono sentir mai una predica, pendevano dalle sue labbra, dalla prima all'ultima parola; ed è certo che in quei momenti tutti o quasi tutti eran commossi. Io non dico che si debba imitare interamente quel Padre e non toccare affatto, neppure di passaggio e di sbieco, gli errori del secolo; ma dico che la materia più necessaria e più fruttuosa da trattarsi ai Sacerdoti sono le massime eterne. È quella materia, che piglia di fronte l'amor proprio, e senza stizzirlo lo abbatte.

È una disgrazia ancora che quella vena, la quale sì limpidamente scorre, quando confessiamo un semplice fedele; nel confessare il proprio fratello si arresta. Un misto di soggezione, di rispetto, di non so che si mette in mezzo, come un argine insormontabile, e quella confessione che inebria di celestiale amore tante anime pie, resta nella sua aridezza l'anima del Sacerdote. Sono castighi di Dio, sono disegni di sapienza occulta, che ci fan tremare. È certo però per conclusione di questo paragrafo che uno de' modi più efficaci, onde un Sacerdote può adoperarsi, perchè consegua buon frutto in mezzo ai fedeli, gli è questo: Procurare non di operare egli solo, ma di rendere operarii anche gli altri fratelli.

3.° mezzo

Procurare di rendere efficaci i mezzi, che Dio ci ha dati, per guadagnare le anime.

Ripeto, io non intendo qui parlare per minuto di tutt'i mezzi, che Iddio ha posto in mano del Sacerdote per la salute delle anime redente. Osservo solo che il ministero della parola o tutti compendia, o almeno entra in tutti. Nei Sacramenti la parola entra primamente come parte essenziale: *Accedit verbum ad elementum et fit Sacramentum*; oltre poi di quella parola, che li accompagna, o prepara gli animi a riceverli degnamente. Le funzioni e i riti o sono parola, o dalla parola sono sviluppati e spiegati. L'arma più potente in mano al Sacerdote è la parola. È questa, come dice l'Apostolo, quella spada a due tagli, che giunge a dividere l'anima dallo spirito, che penetra nelle interne commessure del cuore umano. La principale missione, che dava Cristo agli Apostoli e ai settantadue discepoli ad essi aggiunti, è la predicazione della divina parola: *Praedicate Evangelium omni creaturae... Docete omnes gentes... Dicite illis: Appropinquavit in vos regnum Dei.* Ora perchè l'operare sia efficace, non basta l'attività dell'agente, si richiede ancora la bontà dello strumento, che l'agente maneggia. Se la spada in mano al soldato non è nuda e ben affilata, il combattimento gli costerà più fatica, e non riuscirà a nulla. Nuda ed affilata, nuda e tagliente; sono proprio le due prerogative, che debbono risplendere nell'evangelica predicazione. Però io non intendo qui parlare di coloro, che usano un linguaggio troppo sfarzoso, lezioso e quasi negli ornamenti affogato. Neppure di coloro, che non hanno un nesso nelle loro composizioni, e quindi non possono persuadere; perchè l'uomo è un animale ragionevole, e se non è persuaso della verità ed utilità di ciò che viene annunziato, non si muove ad operare. Sono difetti troppo volgari, e meritano appena di essere confutati. Ma voglio solo accennare a due scogli, in cui si urta dai moderni oratori, e che sogliono ren-

dere troppo scarso il frutto dell'Evangelica predicazione. E sono il troppo spirito polemico e il troppo spirito filosofico.

Il principio, da cui alcuni partono, è buono, e le intenzioni son rette; ma tutte le circostanze, che accompagnano nel fatto questo genere di predicazione, non sono ben meditate. Al vedere quella immensa colluvie di errori, che affliggono il nostro secolo, molti si sentono accesi di tanto zelo, che vorrebbero abbattere in tutt'i modi un sì tremendo avversario. Quindi voi sentite tanti nomi strani di filosofastri e di spiriti forti, tanti sistemi astrusi ed inconcepibili, tante eresie, tanti errori, che voi non sapete se vi trovate a sentire una predica, o una polemica discussione. Non dico poi tanti soggetti politici, economici, finanziarii, con qualche sprazzo di Vangelo qua e là, ch'è una miseria. Ora io non intendo certamente condannare l'uso della polemica; anzi la giudico eminentemente necessaria per ridurre al silenzio i nemici della Chiesa e di Cristo. Ma dico che il campo della Polemica è la pubblica stampa, è la discussione privata ed anche pubblica secondo le circostanze. Ma la maggior parte di quelli che vengono alla Chiesa, non sono spiriti forti del secolo; sono *parvuli, qui petunt panem*; sono anime che vogliono essere dirette nelle vie di Dio; sono menti, che alle astruserie della polemica non sanno elevarsi, che al sentire tanti nomi nuovi, tanti vocaboli strani restano a bocca aperta, e non ne capiscono niente. E tante volte il mezzo va contro al fine, perchè invece di abbattersi l'errore, s'introduce il veleno di esso nelle menti vergini, che l'ignoravano. Che un sentore di polemica sia qualche volta ed in alcune circostanze necessario, io non voglio negarlo, ma si richiede molta prudenza e discrezione; e non si debbono lasciar digiune tante anime, che han fame, e fame di quel pane, di cui vive l'anima, e che procede dal labbro della divina sapienza (1).

L'altro intoppo è lo spirito filosofico. l'Enciclica *Aeterni Patris*, piena di sì alta sapienza, ha prodotto nell'animo di alcuni un effetto, che non è stato mai nè nelle intenzioni del Santo Padre, nè in quelle dell'Angelico Dottore, cioè una certa persuasione che anche il pergamo dev' essere una cattedra di filosofia scolastica, e quel ch' è peggio un tessuto di scolastica nomenclatura. Ciò il Santo Padre non ha detto mai. Egli ha parlato della scuola e non del pergamo, ha voluto in quell'enciclica purgare e dirigere l'insegnamento della Filosofia e non l'evangelica predicazione. S. Tommaso poi nei suoi sermoni ha tenuto una via tutta diversa di quella che tiene nelle due Somme Teologica e Filosofica. Imperciocchè sono i Sermoni del Dottore Angelico una biblica esegesi così cara, così insinuante, così ricca di santa unzione, che imparadisa. Al sentire dal pergamo *Verbo impresso*, *Verbo espresso* ed altro di somigliante, non tutti hanno l'umiltà di Fra Fazio, che piega l'intelligenza all' *Omnia munda mundis* di Padre Cristoforo senza contrasto. Il popolo cristiano vuol capire, vuol pascersi, vuol saziarsi. Qual'è dunque la norma da tenere dai sacri Oratori? Eccola. Non basta che siano operarii, ma si richiede ancora che rendano fruttuose le loro fatiche. Non basta che combattano da prodi, ma si richiede

---

(1) Anche il Sommo Leone XIII, nella istruzione data ai Vescovi per organo del S. Officio, del 10 maggio 1884, ha inculcata la predicazione apologetica con queste parole: « Rem facient Sacri Pastores suis ovibus apprime utilem si, praeter commune et usitatum concionandi genus, quod omnino retinendum est, illud adiungent, quod defendendis catholicis veritatibus adhiberi solet et aptissimum est profligandis erroribus... Et hoc saluberrimum erit cum, refutatis erroribus, christianae doctrinae vim, praestantiam et utilitatem dilucide et ordine explanabit „.—Ma si noti che questo novello genere di predicazione apologetica non deve togliere il posto all'antico e morale, il quale deve continuare così come pel passato, e solo aggiungersi ad esso, l'altro, dove il bisogno lo richiede: *praeter commune et usitatum concionandi genus* QUOD OMNINO RETINENDUM EST. Che dire pertanto di chi, dimentico del vero utile degli uditori, trasandando le prediche morali, in ogni luogo e in ogni tempo volesse spacciare sempre argomenti apologetici?

ancora che combattano con buone armi. Si ricordino della parola di Cristo: *Praedicate Evangelium* e non altro che *Evangelium, e Praedicate omni creaturae,* insinuandolo nel cuore di tutti d'ogni condizione o d' ogni intelligenza. Si ricordino del *Dicit illis: Appropinquavit in vos regnum Dei,* e predichino le massime eterne, che sono le verità di tutt'i tempi e di tutt'i luoghi, che muovono l'uomo secondo sua natura, e a cui non ci è cavillo, non ci è sofisma, che si possa opporre. Parliamo al cuore, ch'è la radice di tutto il bene, di tutto il male morale. La colluvie di errori, che desolano il campo della scienza, ed affliggono la Chiesa di Gesù Cristo, nasce dalla corruzione del cuore. L'uomo vuole sfogare le sue passioni; e poichè la sana filosofia, la Teologia severa è la più fiera condanna delle umane passioni, perciò si deturpa la Filosofia e la Teologia. Ognuno si vuol togliere dinnanzi dagli occhi della mente questi giudici inesorabili, che pronunziano contro di esso. Si sani dunque il cuore; si metta la mano nel vivo della piaga; questo è il compito della sacra eloquenza. La natura dell' uomo non è cangiata. Le circostanze dei tempi altro non ponno produrre che accidentali mutazioni; ma la sostanza dell' eloquenza sacra è sempre la stessa. I modelli più perfetti sono prima gli Apostoli, e poi gli Antonii di Padova, i Vincenzi Ferreri, non per le opere che ci han lasciato, ma per quel che dice la storia della loro predicazione. *Timete Deum et date illi honorem, quia venit hora judicii ejus*; ecco il grande annunzio del Ferreri, ecco il colpo decisivo, che atterrava gli idoli delle umane passioni. Così si va alla radice; così si predica e si pianta, così si abbatte e si edifica, così si convertono gli animi; così si ottiene quella nuova creazione, che non può essere effetto, se non della parola nuda del Verbo eterno di Dio: *Voluntàrie enim genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creaturae ejus.* Ed a questo modo l' assidua operosità da una parte, e dall'altra la bontà degl'istrumenti ci faran raccogliere quaggiù copioso frutto di anime tratte a Dio, ed in cielo quella corona, ch'è premio dell' operosità e della lotta: *Non coronabitur, nisi qui legitime certaverit.*

Ostuni 31 Luglio 1885.

Teodoro Teologo Trinchera

BIBLIOGRAFIA

DEL VECCHIO—Theologia Moralis universa ad mentem S. Alphonsi M. De Ligorio E. et D. Pio IX Pontif. M. dicata, auctore Petro Scavini, in compendium redacta, Angelici praeceptoris D. Thomae Aquinatis auctoritate confirmata, ac pluribus conscientiae casibus explanata. Additis Leonis XIII P. M. Literis Encyclicis caeterisque ab Eo hucusque peractis, Constitutione, quae censuras limitat, commentariis illustrata, iuris civilis, ubi opus fuerit, allegatione, aliisque plurimis ad temporum circumstantias, cura et studio I. A. Del Vecchio Ecclesiae Cathedralis Novariensis Canoci Praepositi.—Editio tertia locupletissima—Mediolani, apud haeredes Hernesti Oliva edit. propr. 1885—Due voll. in 8. gr. di pagg. 830 ed 876.

Siamo lieti di annunziare la terza edizione di questa preziosa opera del chiarissimo Del Vecchio. È opera che non dovrebbe mancare dalle mani di qualsivoglia sacerdote, massime se confessore. Alla dottrina sicurissima di S. Alfonso, e dell'Angelico, con chiaro e logico metodo accoppia tante e tali altre cognizioni, da renderla un vero tesoro dell'ecclesiastico. Atti del Sommo Pontefice; decisioni, anche recentissime, delle Sacre Congregazioni romane, disposizioni delle leggi civili, analoghe alle canoniche; risoluzioni di casi opportunissimi ai nostri tempi; indicazioni di autori che oggidì chiariscono le materie morali e le affini alle medesime; preziosi avvedimenti per la pratica dei ministeri sacerdotali, e tutto svolto con grande lucidità, con ammirabile discernimento, con eletto stile. I professori di teologia morale potranno con gran sicurezza adottarla per testo nelle scuole: ha metodo strettamente didascalico: con caratteri più grandi reca le cose precipue da impararsi a memoria; con caratteri più piccoli accoglie ciò che si vuol conoscere per una più compiuta istituzione. Anche i confessori la consulteranno con sommo vantaggio, contenendo quel meglio che si è proposto e disputato anche oggidì per

la direzione delle anime. I parroci poi vi troveranno tutto quello che si attiene al loro difficile ministero, ricavandone lumi e conforto per ben adempierlo. Breve, è questa una opera da potersi proporre come una delle più acconce e più copiose per la istruzione e pel governo di qualsivoglia ecclesiastico.— Costa L. 13,50 presso gli Eredi di Ernesto Oliva a Milano, via S. Pietro all'Orto, n. 17.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1885)

Un nuovo Giubileo—S. Em.za il Card. Vicario di S. S. ai 3 sp. comunicò la seguente disposizione Pontificia:

« La Santità di Nostro Signore Leone Papa XIII, volendo a tempi eccezionali provvedere con eccezionali sussidii di religiosa pietà, ha deliberato di accordare nell'anno p. v. al mondo cattolico uno straordinario giubileo.

« La prelodata Santità sua, volendo porre sotto il patrocinio della celeste Regina il felice esito di detta grazia, ne da il primo annuzio quando la Chiesa incomincia ad onorarla sotto il glorioso titolo del Rosario.

« A tutt'i fedeli dell'Orbe, ma specialmente ai PP. Predicatori, agli ascritti al Sodalizio del Rosario, non che agli Ordini del Serafico Patriarca (coincidendo in quest'anno la solennità di Maria con quella di S. Francesco) tornerà gradita la notizia così da prepararsi fin d'ora a degnamente partecipare la realtà nell' epoca stabilita.

« Dal Vicariato nei primi Vespri del Rosario 3 Ottobre 1885.

« *L. M. Cardinale Vicario* ».

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato S. S. ha nominato il M. R. P. Francesco Saverio Veruz d. C. d. G. Consultore aggiunto della S. Congregazione del Concilio.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Napoli

Le congrue dei parroci dovute da' Municipii — La congrua dovuta al parroco dal Municipio, una alle spese pel culto, va fissata non alla base del decreto del 1812, ma dei dispacci del 1772 e 1787 secondo i bisogni della parrocchia, non potendo essere minore delle lire 800 annue (19 giug. 1885—Menna e Mancini *Boll. del R. Economato gen. di Napoli*, 1885, n. 8).

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre ha spedite al Card. Celesia L. 40 mila per soccorrere i cholerosi di Palermo.

—Il monumento pel Concilio Vaticano è stato già compiuto nei giardini del Vaticano. Il 5 u. s., alla presenza del S. Padre e della sua nobile Corte, venne innalzata la statua in bronzo di S. Pietro sulla colonna commemorativa.

—Si è tentato d'incendiare il Tempio votivo del S. Cuore in Roma: fortunatamente si giunse a tempo di scongiurare ogni pericolo con pochissimi danni.

—Il Card. Arciv. di Napoli, per mezzo dell'Ambasciatore spagnuolo, residente al Vaticano, ha ricevuta la decorazione della gran Croce dell'Ordine di Carlo III, speditagli dal Re di Spagna per essersi generosamente cooperato al sollievo dei cholerosi.

—Il sedicente Mons. Panelli, che nel 1875 apostatò, e fu dichiarato scomunicato vitando dalla S. Sede. si è convertito, e trovasi nell'Isola di Rodi nel Convento dei PP. Riformati.

—In Napoli, nel Ritiro dell'Avvocata a Foria, venne amministrato il battesimo sotto condizione ad una giovane di 20 anni nata in Livorno da padre Ebreo.

—Feste solenni si sono celebrate in Iesi pel centenario della prodigiosa immagine della Vergine della Misericordia venerata in quella Cattedrale. Vi è intervenuto, tra gli altri prelati, il Card. Arcivescovo di Napoli.

—La società dei fornai di Napoli ha deliberato che nei giorni festivi restino chiusi i loro negozii.

—Il S. Padre ha approvata con Breve del 20 maggio, corrente anno, l'Associazione Cattolica di S. Leone, istituitasi nella Germania, allo scopo di provvedere alla mancanza di sacerdoti nelle provincie tedesche.

—Le signorine Von Massow, nota scrittrice, e Von Zeschan, che appartengono a nobili famiglie della Sassonia, si sono convertite al Cattolicismo a Mariasten nelle vicinanze di Teplitz.

—I massacri nell'Annam e nel Tonchino eccitano l'indignazione dei cattolici contro il governo francese, che non ha potuto impedirli, nè punirli. Di 41 mila cristiani, già ne son morti 24 mila: da due mesi i cristiani sono perseguitati ed uccisi come bestie. Il generale Courcy dichiara che non può far nulla.

—Le Suore d'Ivrea hanno in Costantinopoli un bello istituto con asilo e convitto frequentatissimo di alunne anche esterne, e sono addette alla cura dell'Ospedale per la Colonia italiana di oltre 60 letti.

—Il Card. Gonzales, Arciv. di Toledo, ha data la sua rinunzia. Gli succede il Card. Paya y Rico, il quale verrà surrogato a Santiago da Mons. Sanz y Forez, Arciv. di Valladolid.

—Nel Cairo è morto l'ex Generale delle Scuole Pie P. Gioanbatt. Perrando, uomo di meriti segnalati, di grande pietà, che consacrò la sua esistenza all'educazione della gioventù.

Mons. Teodoro Forcade, Arciv. di Aix, in Francia, è morto di cholera per assistere gli attaccati da tal morbo.

Sacra Congregazione del Concilio

—

I.

Giudizio criminale, sulla infrazione del digiuno naturale, rivocato per nullità.

Mediolanen. Fractionis ieiunii naturalis ante Missam—20 Dic. 1884—Il sac. Davide Albertario fu accusato presso la Curia Arcivescovile di Milano di aver celebrata la Messa più volte dopo aver presa una bevanda in un pubblico caffè. Il Vicario generale avendo inquisito sull'addebito, interdisse all'Albertario, con lettere del 1 luglio 1882, la predicazione di qualunque specie, anche in forma di catechismo.

Il giudizio intanto ancor pendeva, quando alla Curia furono proposte dall'imputato due eccezioni contro un assessore ed un testimone perchè nemici di lui.

La Curia, con sentenza provvisionale, rigettò l'eccezioni. Avendo l'imputato mosso appello presso la S. Sede con chiedere l'esame di altri due testimoni non voluti ammettere dalla Curia, la sentenza fu « Quoad assessorem G. et testem R. affirmative; quo vero ad testes M. C. negative » (V. *Mon. Eccl.* Vol. III. Par. III, pag. 131).

Furono esaminati i due testi a discarico, che attestarono le inimicizie del primo testimone.

Il Vicario generale in questo mentre fu colto da morte. L'Arcivescovo il dì 20 ottobre 1883 istituì un tribunale di cinque giudici delegati, i quali a dì 22 dicembre 1883, pronunziarono con sentenza definitiva, firmata dal solo presidente del tribunale come appresso:

« Che il Sac. Davide Albertario da tutte le prove che si svolsero nel corso del processo, risulta giuridicamente convinto del delitto di aver nel giorno 20 aprile 1882 celebrata la S. Messa nella Chiesa prepositurale di S. M. Segreta in Milano, poco dopo di avere infranto il digiuno naturale nel caffè della Gran Brettagna in Milano.

« 2.° Che il detto Sacerdote non risulta giuridicamente convinto del detto delitto imputatogli pei giorni 12, 13 e 18 aprile 1882, essendosene avuta soltanto la prova semipiena, appoggiata cioè a testi singoli.

« Ed a sanzione di questa sentenza, relativamente al giorno 20 aprile 1882, questo Tribunale collegiale delegato, in forza del Canone *Nihil, caus 7 quaest. 1* cap. 16—*Nullus post cibum potumque quemlibet minimum sumptum Missam facere presumat:*— ritiene e conferma la lettera dell'Ill.mo sig. Pro-Vicario Mons. Luigi Maestri ora defunto, in data 1 luglio 1882, con cui interdiceva al sacerdote David Albertario qualsiasi predicazione in tutta la Diocesi: e rimette il detto sacerdote Albertario al proprio Ordinario, e poste a carico del detto sacerdote le spese processuali ».

Non arridendo tale sentenza all'imputato, questi ne mosse appello presso la S. Sede.

La S. C. il dì 20 dicembre 1884 trattò la controversia dibattuta fra il patrono dell'imputato e quello del procuratore fiscale della Curia di Milano, ed al dubbio: *An sententia Curiæ Archiepiscopalis sit confirmanda vel infirmanda in casu*—definì: *Sententiam infirmandam.*

Giova qui cennare le principali deduzioni della difesa dell'imputato.

a) Fra i giudici delegati furono posti due già ricusati dall'imputato perchè avversi a lui. Or quando trattasi di giudici delegati non *ad universitatem causarum*, ma ad un particolare giudizio, questi possono venir ricusati anche senza cognizione di causa per la maggior libertà ed equità dei giudizii, sotto pena di nullità (Card. De Luca *De iudiciis, disc. 3, n. 63 seqq.*)

b) I giudizii penali s'iniziano o per accusa, o per denunzia, o per inquisizione. L'accusa dev'esser fatta in iscritto e firmata da chi imprende a suo nome il giudizio. (Innoc. III. *Cap. Qualiter*

24 de accus). La denunzia, o scritta o verbale, dev'esser preceduta dalla caritativa ammonizione (Leuren. *For. eccl. lib. 5, tit. 1, q. 35*). L'inquisizione speciale che la Curia intraprende d'officio, non può iniziarsi se prima il giudice non abbia con una generale inquisizione raccolto gli argomenti del delitto, e chiarita l'infamia di fatto (Innoc. III l. c.—Renazzi *Elem. iur. crim.* lib. 3, c. 8 § 1 — Schmalzgrueber lib. 5, tit. 1, n. 202—Barbosa *Collectanea* lib. 5, tit. 1, c. 24, n. 5 segg.). Or nel caso nessuna di queste condizioni fu osservata. La causa fu intrapresa d'officio, ma senza la generale inquisizione sulla infamia di fatto, e non avendo luogo la diffamazione, il giudizio è nullo, benchè se ne avessero delle prove convincenti (Schmalzgrueber l. c. — Barbosa l. c.).

c) I testimoni vogliono essere esaminati con semplici interrogazioni, non con suggestive. Ai medesimi non mai devesi suggerir la risposta, perchè possa questa riuscire al tutto libera e coscienziosa (Reiffenst. *L. 2, tit. 20 n. 516*— Leuren. *For. Eccl., lib. 2, tit. 20, q. 651*— Renazzi *Elem. iur. crim.* lib. 3, c. 12, § 14, n. 4). Nel caso, si procedette oppostamente; il che se non è dichiarato nullo in ispecie dal dritto, va nella regola generale che ha come non fatto ciò che si fa contro la legge proibitiva *(Theodos. et Valent. in l. 5 Cod. de legib.*— Scaccia *de sent. glos. 12, n. 6. leg. 5 Non dubium Cod. de legib. Salycet. etc.)*

d) Un solo testimone in dritto vale per nessuno (Rota *in decis. 144 n. 3; decis. 403, n. 8 p. 1; decis. 237 n. 4, p. 3; decis. 125, n. 4, p. 4, t 1 Rec.*). Può costituire talvolta una prova semipiena nelle sole cause civili, non già nelle criminali (Rota *decis. 82, par. 10 Rec. n. 42; decis. 207 n. 12, p. 17 rec.*—Renazzi *l. c. lib. 3 c. 11* § *5, 7 et 8*). Nel caso perciò non vale ciò che fu attestato de' giorni 12, 13 e 18 aprile.

e) Resta solo l'accusa del giorno 20. Ma questa fu provata da due soli testimoni. Due testi, se sono sufficienti per ogni altra prova, non bastano a provare il reato di un sacerdote perchè possa venir condannato (S. Alph. de Ligor. Theol. Mor. lib. 4, c. 3, n. 259).

f) A formare inoltre una prova concludente, fa mestieri che i testimoni, massime nei giudizii penali, sieno concordi in tutto: il dissenso negli aggiunti induce presunzione di mendacio (Schmlzgrueber *lib. 2, tit. 20 n. 134*). Nel caso un teste dichiarava di aver visto l'Albertario *bevere un caffè;* un altro di bevere *un cappuccino* (caffè con latte). Uno asseriva l'Albertario essere entrato nel Caffè prima di loro; l'altro sosteneva essere entrato dopo. Uno diceva essere lui pervenuto in Chiesa coll'Albertario *recto tramite* ed aver trovato la Messa all'elevazione; l'altro che si era trovato nel medesimo punto in Chiesa, benchè si fosse fermato un bel pezzo prima in altro luogo. Gli stessi testi deposero anche cose contrarie circa diverse altre circostanze, avendo dopo asserito ciò che aveano prima negato.

g) Un teste che prima fu accusatore non può far valida deposizione circa il medesimo accusato in materia penale (Leuren. *For. eccl. l. 2 tit. 20, q. 585*). Nel caso, è chiaro che i due testimonii, dopo il supposto fatto, corsero a riferirlo in Curia, la quale lo conobbe il giorno seguente.

h) Un teste che professi inimicizia all'imputato, sia pur leggiera, non dev'essere ammesso in un giudizio criminale (Reiffenst. *Lib. 2, tit. 20, n. 39, 43*). Nel caso fu provato con più deposizioni che uno dei due testi era nimicissimo all'Albertario, e l'altro pure gli era avverso.

i) Quando il reo vien costituito in giudizio, gli si debbono proporre posizioni nette e precise, non subdole e capziose, sì che o l'affermazione o la negazione riesca sempre a suo danno. In tal caso l'atto non ha valore (Renazzi *lib. 3 c. 9.* § *3.*—Leuren. *For. eccl. lib. 2, tit. 20, q. 644* — Reiffenst. *Lib. 2. tit. 18, n. 206*). In siffatto modo furono proposte all'Albertario le posizioni dal Tribunale.

l) I testi più fededegni nel dritto sono i sacerdoti (Rota *decis. 28 n. 3 par. 7 rec.; dec. 739 n. 5 par. 4 n. 3; dec. 276 n. 19, par. 10 dec. 27, n. 14 par, 17 rec.*) Or nel caso il Preposito e il Vicario di S. M. Segreta attestano che nel registro delle messe avventizie al giorno 20 aprile non trovasi segnato il nome del sac. Albertario, del quale e-

saltano *la fede, la coscienza, la schiettezza e il sentimento religioso.*

Per queste ed altre ragioni, giustamente la S. C. rivocò la sentenza della Curia Milanese contro il sac. Albertario.

II.

Del parroco di un ospedale circa i funerali.

Civitatis Castelli. Funerum— 20 Dic. 1884.—In Città di Castello è una pia casa detta degli ospedali. In essa, nel gennaio del 1882, morì una tal Teresa, vedova del Marchese Pasqui, recatavisi per veder la figlia ch'era superiora delle *Suore della Misericordia*, addette alla cura del pio luogo.

Questa Teresa avea legato per testamento L. 500 pei suoi funerali, manifestando la volontà di essere seppellita in Celle, nel suo sepolcro gentilizio; e laddove venisse a morire in Città di Castello, qui volea eseguito il funere, dopo il quale sarebbesi il cadavere trasportato in Celle.

Morta la Teresa, sorse litigio tra la Congregazione di carità e il Capitolo cattedrale sul diritto ai funerali. La prima volea che questi venissero eseguiti dal cappellano della chiesa degli ospedali, la quale nel 1774 da un Visitatore Apostolico venne eretta in parrocchia pei bisognosi ivi ricoverati, e per tutti coloro che vi dimorassero. Il Capitolo sosteneva il diritto di compiere i funerali di tutti i forestieri e pellegrini che non avessero domicilio in città, come portava un'antica e lodevole consuetudine.

Il Vescovo, con decreto provvisionale, stabilì che la messa esequiale fosse celebrata dal clero dell'ospedale nella propria chiesa, l'associazione poi del cadavere dall'ospedale sino alla porta della città, fosse fatta dal Capitolo cattedrale.

Nè l'una parte nè l'altra fu soddisfatta di questo decreto, ed appellarono alla S. C.—La quale, discussa maturamente la quistione, al dubbio: *An missa exequialis et associatio cadaveris Cathedrali spectet in casu*—il dì 20 dicembre 1884 rispose: *Confirmandum esse decretum Episcopi.*

Corollarii:

a) È cosa certa in dritto che i funerali debbano considerarsi come una cosa sola;e però il dritto della funebre officiatura non può separarsi da quello di seppellire il cadavere (S. C. C. *in Veglen* 15 iul.1882 et ibi Text. *in Cap. Cum liberum 6 et in Cap. In nostra 10 de sepult.*—Vecchiotti Inst. Can. L. 3, c. 5, § 61 in nota).

b) Laonde, ove alcuno abbia scelto il sepolcro in una chiesa esente o in una diversa parrocchia, al parroco proprio del defunto spetta la benedizione del cadavere prima che venga tolto, e l'intonazione dell'antifona *Exultabunt* (S. C. C. 20 dec. 1828 *Iur. Paroch.*); come pure il diritto di essere interpellato prima di levare il cadavere, e di accompagnarlo altresì fino alla chiesa tumulante (Vecchiotti l. c. S. C. RR. *in Senogallien* 22 iun. 1675 ad 4).—Ma il dirigere la processione funeraria, l'elevare la croce per le vie, il celebrare l'officio e la Messa di requie spetta solo alla Chiesa tumulante (S. C. C. in Viterbien 16 sept. 1826); alla qual chiesa i cadaveri devono trasportarsi *recto tramite* senza che prima fossero entrati nella parrocchia (S. C. C. *in Feroliv.* 26 ian. 1833 ad 1.).

c) E poichè oggidì sono vietate per legge civile le tumulazioni nelle chiese, è cosa certa che le chiese le quali aveano prima il diritto di tumulare, questo diritto possano esercitarlo nel pubblico cimitero o campo santo (S. C. C. *in Ariminen, Funerum* 16 iun. 1827 ad 4 et 5). E però dopo compiuto l'officio funebre, la chiesa tumulante, benchè sia di Regolari ed esente, senza l'intervento del parroco del luogo può condurre la processione con la stola e la croce fino al sepolcro, e compiervi il funebre rito (S. C. C. *Ordinis Praedic.* ap. Vecchiotti § 62 in nota l. c.).

d) Nondimeno, benchè queste cose siano certe in dritto, pure possono venir derogate o da convenzioni stipolate fra le parti, o dalla espressa volontà del defunto, o da una legittima consuetudine (Vecchiotti l. c. § 60 in fine).

e) Nel caso, i funerali doveano celebrarsi in Celle, non potendosi dividere. La messa di requie perciò, celebrata nella Chiesa dell'Ospedale, devesi considerare come di mera divozione, o un tratto di liberalità o di convenienza del-

la famiglia del defunto che non partorisce diritto veruno. L'associazione posi è compiuta dal Capitolo cattedrale, poichè il cappellano parroco non ha giurisdizione fuori l'ambito degli ospedali, e qui trattavasi di cadavere da seppellirsi in aliena chiesa.

Sacra Congregaz. de' Vescovi e Regolari

I.

Di una pensione conceduta da un Cardinale defunto ad un suo consanguineo.

Cariaten. Pensionis—28 Nov. 1884—L'Emo Card. Brunelli, con facoltà ottenutane dalla s. m. di Pio IX, il dì 17 settembre 1856 cedette a favore del sac. Benedetto Mannoni suo nipote la metà della pensione di scudi 50, ch'egli percepiva dalla Mensa episcopale di Cariati. Il Vescovo di quel tempo pagò esattamente la pensione, ma, morto il Cardinale, e succeduto, nel 1877, a quella Sede l' attuale Vescovo, questi non ha voluto più pagarla, allegando la mancanza del regio assenso sulla imposizione della pensione, la morte del principale pensionario, l'accettazione fatta di tale onere dal suo predecessore con condizione di portarlo finchè vivesse il Cardinale, la notabile diminuzione delle rendite di quella Mensa, ridotte a soli Duc. 2126, ed invocando, subordinatamente, le disposizioni del decreto *Cum nuperrimis.*

Il sac. Mannoni si rivolse alla S. Sede, e la causa fu trattata presso la S. C. de' VV. e RR. il dì 20 novembre 1884; ed ai dubbii:

I An et a quo tempore actualis Episcopus Cariaten pensionem 25 scutorum sacerdoti Benedicto Mannoni persolvere tenetur in casu. Et quatenus affirmative;

II An decretum Cum nuperrimis *applicari debeat in casu.*

Rispose: *Ad I. Affirmative a die adeptae possessionis.—Ad II Affirmative.*

Donde i corollarii:

a) Secondo la Costit. Innocenziana *Circumspecta Sedis Apostolicae providentia*, gli Emi Cardinali possono trasferire, con Breve pontificio, le pensioni che essi godono, ai loro congiunti o familiari.

b) Ed una volta trasferita la pensione con facoltà pontificia, questa devesi pagare finchè dura la vita del novello pensionario.

c) Gli atti Pontificii non hanno bisogno mai di regio assenso per la loro validità innanzi alla Chiesa.

d) I pensionari godono il diritto di essere mantenuti nel loro possesso, quand'anche si eccepisca la nullità delle pensioni: « Nec quidem huiusmodi manutentio retardari et impediri valet sub praetextu assertae nullitatis pensionis, haec namque exceptio reiicienda est ad petitorium;ad effectum siquidem obtinendi manutentionem sufficit quod pensionarius sit in possessione, etiamsi agatur contra successorem; Tondut. de pension. *c. 37 n. 13;* Card. De Luca *de benef. Disc. 90 n. 14*; Rota *Decis. 547 n. 2.* » Così il Fargna (*in Part. 11 Can.* 27, *Cap. 1. n. 9. De Iurepatron.*).

e) Il Decreto *Cum nuperrimis* (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 334) vuolsi sempre applicare, senz'alcun riguardo alla esiguità della pensione, quante volte concorrano gli estremi nel medesimo contemplati.

II.

Circa il modo di apprezzare il canone e misurare i frutti, il laudemio e le spese fra l'enfiteuta e il padrone diretto su di un podere espropriato per pubblica utilità.

Romana. Super liquidatione canonum, laudemii et expensarum—6 Mar. 1885—Su di una vigna appartenente alla prelatura *Caracciolo di Martina* in Roma, gravavano due canoni a favore dell'ospedale di S. Carlo e dell' abazia di S. Lorenzo fuori le mura. Il municipio di quella città nel 1875, affine di ampliare il cimitero pubblico, espropriò quella vigna, assegnando all'investito la somma di L. 74, 542, la quale, per sentenza del tribunale, a cui fe'ricorso l'usufruttuario, fu elevata a quella di L. 92742.

Durante il giudizio, il Municipio collocò la prefata somma di L. 92742 in una cassa di deposito, da cui l'usufruttuario percepì per alquanti mesi la rendita di L. 270, ma dovè pagare l'annua tassa di L. 122.

Nella divisione del ricevuto danaro, sorsero intanto delle quistioni fra l'en-

fiteuta e i padroni diretti, le quali furono deferite al giudizio della S. C. coi seguenti dubbii:

« I An et in qua summa elevari de« beat caput canonis Abati Commenda« tario in casu?

« II An et in qua summa elevari de« beat caput canonis Hospitali Ss. Caroli « et Ambrosii debiti in casu?

« III An, salva parte pecuniæ, titulo « canonis solutae, et in qua summa li« quidanda sit differentia et augmentum « debitum relate ad reditum ab emphy« theuta perceptum in casu?

« IV An schedis consolidati, dominis « directis assignandis, valor anni 1877, « vel potius anni 1884, attribuendus sit « in casu?

« V An emphytheuta laudemii me« dietatem solvere teneatur in casu?

« VI An et in qua summa taxa, vulgo « *di ricchezza mobile*, dominis directis « refundenda, et an ipsi ad depositi ta« xam concurrere debeant in casu? »

La S. C. il dì 6 marzo 1885, considerate le ragioni di ambe le parti, rispose:

Ad I Affirmative, et solvendam esse summam, elevato capite ad rationem 100 pro 4 libellis canonis.

Ad II Affirmative ut in primo.

Ad III Affirmative, et complendum quod interest inter summas iam receptas et differentiam, usque ad summam capitis.

Ad IV Affirmative ad primam partem; negative ad secundam, et ad mentem R. P. D. Secretario patefactam.

Ad V Affirmative.

Ad VI Affirmative ad primam partem; negative ad secundam, et ad mentem.

Di qui le importanti massime pei casi simili:

a) Non può l'enfiteuta procedere all' affrancazione del fondo senza il consenso del padrone diretto.

b) Ove il fondo da redimere appartenga a cause pie, bisogna stare al disposto della S. C. de' VV.e RR. che stabilisce la ragione del 4 per cento (1).

c) Il capitale corrispondente ai frutti che si debbono al padrone diretto quando si colloca in consolidato, deve offrire quei frutti che se ne ricavano dal giorno dell' investimento.

d) Al padrone diretto si deve sempre il canone franco e libero da ogni peso, ovvero, in caso di affrancazione, un capitale corrispondente al 100 per 4 parimenti franco e libero.

e) Oltre a ciò gli si deve pure il laudemio (detto *a laudando* cioè dall'approvazione che si dà al contratto) alla ragione del 2 per 100.

(1) Ecco la formola, con cui la S. C. suol provvedere alle domande di affrancazione dei canoni dovuti a cause pie: " Sacra Congregatio E.morum ac R.morum S. R. E. Cardinalium etc. Episcopo commisit ut.... petitam facultatem oratori pro suo arbitrio et conscientia concedat procedendi ad enunciatam canonis redemptionem... ita tamen ut statuto pretio affrancationis ad rationem centum pro singulis quatuor libellis annuis canonis etc. „.

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Orazione a S. Giuseppe patrono della Chiesa Cattolica arricchita della indulgenza di 300 giorni.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo di Salford prostrato al bacio del s. Piede, umilmente espone che i Vescovi dell' Inghilterra attualmente si occupano della redazione di un manuale di preghiere, nel quale raccolgono specialmente quelle Orazioni che furono dai Sommi Pontefici arricchite col tesoro delle Indulgenze. Ora nell'ultima raccolta *di Orazioni e pie opere* etc. non trovandosi un'orazione diretta a s. Giuseppe come patrono della Chiesa universale, il Vescovo oratore supplica la Santità Vostra affinchè voglia degnarsi di annettere l'indulgenza di trecento giorni applicabile eziandio ai defunti, per la recita della seguente

ORAZIONE

A S. Giuseppe Sposo di Maria Vergine Patrono della Chiesa.

O glorioso s. Giuseppe eletto da Dio ad esser il Padre putativo di Gesù, il purissimo Sposo di Maria sempre Vergine, ed il capo della sacra Famiglia: e quindi scelto dal Vicario di Cristo ad

essere il celeste patrono e protettore della Chiesa fondata da Gesù, colla più grande confidenza, imploro in questo momento il vostro potente aiuto per tutta la Chiesa militante. Proteggete in un modo speciale col vostro amore paterno il Sommo Pontefice e tutti i Vescovi e Sacerdoti uniti alla s. Sede di Pietro. Siate il difensore di tutti quelli che lavorano per le anime fra le angoscie e tribolazioni di questa vita; e fate che tutti i popoli della terra si sottomettano docilmente alla Chiesa, necessario mezzo di salvezza di tutti.

Degnatevi pure, o carissimo s. Giuseppe, accettare la consacrazione che vi faccio di me stesso. Mi dedico tutto a voi, affinchè possiate esser sempre il mio padre, il mio protettore e duce nella via della salute. Ottenetemi una grande purezza di cuore ed un amore fervente della vita interiore. Fate che dietro il vostro esempio tutte le mie azioni siano dirette alla maggior gloria di Dio, in unione col Cuore divino di Gesù, e col Cuore immacolato di Maria e con voi. Finalmente pregate per me, affinchè io possa partecipare della pace e della gioia che voi godeste nella vostra morte. Amen.

SS.mus D.N.Leo Papa XIII in audientia habita die 18 Iulii 1885 ab infrascripto Secretario Sac.Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Christifidelibus praefatam orationem, corde saltem contrito ac devote recitantibus, Indulgentiam *tercentum dierum*, defunctis quoque applicabilem, semel in die lucrandam, benigne concessit. Presenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sac. Congregationis die 18 Iulii 1885.

II.

Dubbii intorno ai paramenti da usare per lucrar l'indulgenza dell'altare privilegiato.

Se chi non abbia celebrato in altare privilegiato con paramenti negri, possa supplire coll'applicazione di una indulgenza plenaria.

URITANA — Cum in Theologia morali auctore Petro Scavini edit. 11. a L. 3. pag. 229 § 283: apud Ernestum Oliva Mediolani, bibliog. edita 1869 sic scriptum reperiatur. « Ex responsione S. Cong. Indulgentiarum 11 Apr. 1840.—Sacerdos debet celebrare in paramentis nigris, diebus non impeditis, ut lucretur Indulgentiam Altaris privilegiati. Hinc quaeriur 1. an niger color sensu exclusivo debeat intelligi, ita ut Indulgentiam Altaris privilegiati non consequatur qui v. g. ad ministrandam Eucharistiam per modum sacramenti cum paramentis violaceis Missam de Requiem celebret? 2. Utrum qui hac vel quacumque alia ratione Indulgentiam Altaris privilegiati non lucretur, possit satisfacere applicando aliam Indulgentiam plenariam defunctis, pro quibus ad altare privilegiatum celebrare debuerat? S. Congr. Indulgentiarum die 2 Maii 1852 respondit: Ad 1. ut fruatur Altari privilegiato Sacerdos, diebus non impeditis celebrare debet Missam defunctorum et uti paramentis nigris, vel ex rationabili causa violaceis. Ad 2. Negative.

Ioseph Can.cus Ribezzo humillime postulat ut S. Congregatio Indulgentiarum declarare dignetur: Utrum haec responsio quoad 2. partem sit apocrypha? et quatenus negative, utrum intelligenda sit etiam de Sacerdotibus, qui ad Altare privilegiatum celebrare debuerant et iam celebraverint, sed non cum paramentis nigris a rubrica non impeditis? et quatenus affirmative quomodo ipsa conciliari possit cum decreto eiusdem S. Cong.nis Indulgentiarum 22 Februarii 1847 in quo ad quaesitum: Qui (sacerdos) diebus permissis non celebravit in paramentis nigri coloris in Altari privilegiato ad acquirendam Indulgentiam Plenariam ad quid tenetur? responsum fuit, debet lucrari indulgentiam plenariam pro iis defunctis quibus Missæ fructum applicuit toties, quoties diebus non impeditis usus non est indumentis nigri coloris.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, die 24 Iulii 1885, proposito dubio respondit: *Responsio est authentica.* In decreto vero diei 22 Februarii 1847 tantummodo Sacerdotibus, pro quibus postulabatur de ratione qua compensare debebant Indulgentiam Altaris Privilegiati ad quam applicandam obligarentur, et quam bona fide errantes, non erant lucrati, concessit S. Congregatio ut compensatio fieret

per applicationem alterius Indulgentiae Plenariae toties quoties illam Altaris privilegiati non fuerant lucrati. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis eadem die 24 Iulii 1885.

J. B. *Card.* FRANZELIN *Praef.*

Iosephus M. Can. Coselli Substitutus.

Sacra Cong. suprema del S. Officio

Risoluzioni emanate nel 1819 intorno i matrimonii dei forestieri.

Ordines ultimo loco emanati circa matrimonia cum *exteris* contrahenda, inter alia disponunt quod Ordinarii praecipiant omnibus et singulis Parochis in eorum dioecesibus exsistentibus, ut pro matrimoniis cum exteris contrahendis non faciant publicationes in eorum Ecclesiis, nisi certiorato Ordinario a quo, vel ejus Vicario generali, prius teneantur fidem authenticam reportare, quod pro tali matrimonio fuerint examinati testes in eorum tribunali qui probent statum liberum contrahere volentium. Hinc quaeritur:

I. An illi ex dioecesibus circumvicinis et ipsi teneantur tales probationes facere, an vero sufficiat fides denunciationum in eorum dioecesibus factarum cum legalitate Ordinarii et probatio eorum status post discessum ab ipsa dioecesi?

R. Hujusmodi habentur pro exteris et consequenter tenentur probationes facere.

II. Item an contrahere volentes, in confinibus eorum dioecesibus habitantes et ob vicinitatem ab eorum rectoribus cogniti, teneantur easdem facere probationes; an vero sufficiant probationes ab ipsis rectoribus faciendae?

R. Etiam ipsi tenentur facere probationes.

III. An easdem teneantur facere probationes ii qui ante aetatem nubilem a propria dioecesi discedentes ad aliam se contulerint, et in ea postmodum semper habitaverunt?

R. Non tenentur qui non fuerunt extra dioecesim tempore habili ad contrahendum.

IV. An in civitate in qua milites hispani, teutonici, alemanni et aliarum longinquarum nationum residere solent, idem cum ipsis sit servandum; vel sufficiat probationes in ipsa civitate recipere de eorum statu a testibus ipsarum regionum de negotio edoctis?

R. Tenentur facere probationes juxta formam Instructionis, quia isti facilius committunt polygamiam.

V. An facta per parochum monitione Ordinario contrahere volentis, fides status ejusmodi sit ab eodem Parocho vel a contrahere volente reportanda?

R. Tenetur fidem reportare et parocho consignare is qui vult matrimonium contrahere, sed est in libertate parochi hujusmodi onus in se suscipere.

VI. An eaedem probationes sint servandae in casu necessitatis, et ab existentibus in periculo mortis sic contrahere volentibus?

R. Non sunt servandae in articulo mortis, intra quem scilicet probabiliter non adsit tempus sufficiens faciendi diligentias: cum hoc etiam, quod si infirmus forte convaluerit, debeant fieri diligentiae juxta Instructionem antequam simul conveniant.

VII. An requiratur attestatio proprii Ordinarii pro exteris qui per decem annos et ultra domicilium acquisierunt in loco ubi sunt matrimonium contracturi, si eorum status liber probetur per testes fide dignos tam originis quam domicilii?

R. Requiritur.

VIII. An requiratur dicta attestatio pro exteris, qui unicam vel plures duxerunt, et e contra mortuae fuerint in loco ubi matrimonium contrahere desiderant, ac amplius post mortem a dicto loco ipsi non discesserunt?

R. Requiritur pariter.

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

ARTICOLO XVI.

Relazione degli Esaminatori

SOMMARIO—1. *Renunciatio*—2. Seduta stante—3 In nome di tutti gli esaminatori.—4 Per tutti gli esaminati.—5 Completa circa l'idoneità—6. L'idoneità pura e semplice—7. Forma—8. Pubblicazione.

1. *Renunciatio.* Il fedele e sincero ufficio degli esaminatori si compie con questo atto

solenne. La *renunciatio, idoneos renunciare ad curam animarum*, atto che fa seguito alla votazione, è la relazione canonica de' risultati che nella votazione si sono ottenuti, è un elemento di forma essenziale, è l' espressione finale ed obbiettiva dell'azione giuridica degli esaminatori.

2. *Seduta stante.* Si trascrive ciò che ne dice Monacelli Formular. leg. pract. adn. 2. for. 16. t. 4. « Relatio autem examinatorum « super idoneitate et approbatione oppositorum, debet fieri coram Episcopo, vel, eo « absente, coram vicario generali ab omnibus COLLEGIATIVE, illico peracto examine, « antequam dissolvatur congressus. Card. « de Luca d. disc. 1. de Paroch. num. 21. »

3. *In nome di tutti gli esaminatori.* L'atto è collegiale, e dev'essere posto non già in nome di alcuni esaminatori, ma in nome di tutti, giusta quello che si dice *de sententia plurium, quibus causa commissa est c. prudentiam de off. deleg. Gl. ibidem v. circa formam dandam* (1). L'esaminatore che nella composizione del Collegio tiene il posto più distinto, pronunzia i nomi e cognomi de' candidati, che si sono sottoposti all'esame, e dichiara chi è approvato e ritenuto idoneo, e chi non è approvato: ciò dichiarando, non è tenuto, anzi non è richiesto di riferire i punti e le qualità di coloro che sono approvati.

4. *Per tutti gli esaminati.* La *renunciatio* è nulla, se non comprende tutti coloro che sono stati giudicati idonei (2). Lo vuole il Tridentino, che, come si rileva dalle parole innanzi trascritte (3), dice: *renuncientur quotcumque ab his idonei judicati fuerint*: e viene in conferma il decreto della S. C. del Concilio. Il Vescovo di Avila elevò il seguente dubbio: « An provisio Parochialis nulla sit, si examinatores non fecerint relationem Episcopo de omnibus idoneis repertis ». La S. C. rispose: teneri facere relationem.

5. *Completa circa la idoneità.* La *renunciatio* dev' essere completa non solo nella parte soggettiva, senza escludersi nessuno degli oppositori trovati idonei, ma ancora nella parte oggettiva che abbraccia la totale idoneità, che si è dovuta scrutinare, giusta i sacri canoni, scienza, cioè, e moralità, altrimenti il concorso è nullo come si fa chiaro da' seguenti due rescritti:

« Cum in concursu ad ecclesiam parochialem instituto, examinatores in altero « tantum examinando respondissent, eum « *esse dignum scientia, aetate, gradibus, filiatione etc.*, in altero autem eum esse « *dignum scientia*, nulla aliarum ejus qualitatum facta mentione, deveniendum esse « ad novum concursum resp. S. C. in Caputaquen 10 iun. 1741.

« Examinatores debent renunciare quot « idonei reperti fuerint, non autem quis « eorum dignior sit. Respondit S. C. in « Null. Sublacen. 22 jul. 1741.

6. *L' idoneità pura e semplice*—La *renunciatio idoneitatis* devesi fare dagli esaminatori in una forma pura e semplice, giacchè non hanno essi *jus renunciandi de eo, qui ipsis magis idoneus videtur*; e ciò facendo commettono una violazione del dritto che compete al Vescovo, come si dirà appresso. Si ponga mente al Tridentino che ha determinato con chiarezza *quid examinatores renunciare valeant*, quando ha detto: *renuncientur quotcumque ab his idonei judicati fuerint*. La loro azione giuridica è contenuta tra i sopradetti limiti, di riferire, cioè, tutti gli approvati, per l'idoneità completa, e per la pura e semplice idoneità. Il giudizio comparativo de' candidati idonei non entra nella sfera delle loro attribuzioni. È questa la interpretazione della S. C. del Concilio; e valga il rescritto renduto il 1573 sul seguente quesito del Vescovo di Padova: « Licet clare Concilium Tridentinum cap. « 18. sess. 24 loquatur, nihilominus Exa« minatores Patavini praetendunt, ad eos « etiam spectare eligere magis idoneum ex « illis, qui fuerint approbati in examine « concursus ad Parochiales vacantes et non « ad Episcopum, contra clara verba ipsius « Concilii. Quare nomine Ordinarii Patavini « Dominationibus vestris Illustrissimis hu« militer supplicatur, ut suis litteris ipsi « Vicario Generali et Examinatoribus ex-

(1) Leurenio P. I. C. III q. 191. n, 3.
(2) Leurenio l. c. q. 192. n. 2.
(3) Art. XIII. n. 3.

« plicite declarent, quaenam in casu suprà- « dicto fuerit Concilii sententia. » La S. C. rese il suo oracolo con queste poche e gravi parole: IN AD EOS NON SPECTARE. Questo elemento di dritto è stato dichiarato e confermato da Benedetto XIV nella Cost. *Cum illud* §. II—« Absoluto examine, « ut cuique satis compertum est, sit TAN- « TUMMODO potestas examinatoribus renun- « tiandi quotquot regendae Ecclesiae ido- « neos judicaverint, RESERVATA UNI EPISCOPO « electione dignioris. » Bene quindi Leurenio così rende la sua sentenza P. 1. c. III q. 191 num. 1. « Qualiter peracto exami- « ne referre debent examinatores? Re- « spondeo primo: debere illos simpliciter « referre qui sint idonei; non vero quis ex « examinatis sit magis, vel minus idoneus, « maioris enim vel minoris idoneitatis ae- « stimatio, non secus ac ipsum eligere ex « idoneis magis idoneum, ad Episcopum vel « ejus vicarium spectat. Lott. l. 2. q. 31. n. 98. « referens sic decisum a Rota in Barcin. « paroch. 29 novembr. 1613. Garc. p. 9. c. « 2. n. 112. dicens, hanc sententiam es- « se certam ex Concilio et declar. S. Con- « greg. » (1).

7. *Forma.* L'esaminatore più distinto detta, ed il cancelliere consegna nel verbale a parola il giudizio sul conto di ogni candidato, cioè che Tizio è approvato idoneo, Seio poi riprovato (2). Ciò fatto, si chiude l'atto con la firma di tutti i componenti il collegio.

8. *Pubblicazione.* La relazione degli esaminatori racchiude un giudizio, i candidati hanno ragione di conoscerlo, in modo speciale i riprovati, *se mai loro conviene produrre gravame. La pubblicazione è* di dritto. Il Cancelliere la fa in Curia, congregati, o no, gli oppositori, alla presenza di due idonei testimoni, e con essi sottoscrive l'analogo atto disteso sotto la relazione, ossia sentenza pubblicata, con l'avvertenza di precisare l'ora. Si nota che ne' rapporti giuridici è da attribuire non poco valore a questo adempimento.

(1) Monit. Eccl. Vol. 1. p. 283.
(2) Barbosa P. 1. C. II n. 86.

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Circa la confessione delle persone divote e la comunione quotidiana.

6.° Caso Morale

Veronica è una divota un po' imperfetta. Cade sempre nei soliti peccati veniali, e, non ostante, il confessore Carpoforo l'assolve sempre e l'ammette altresì alla quotidiana comunione.

Si chiede:

1.° Come deve regolarsi il confessore di chi è abituato e recidivo nei peccati veniali?

2.° Può ammetterlo alla comunione frequente e quotidiana?

3.° Che deve dirsi della condotta di Carpoforo?

Al primo—Tutti conoscono come i peccati veniali sieno materia sufficiente, ma non necessaria per la confessione; quando però si vuole di essi l'assoluzione, fa mestieri di dolore e di proposito sincero nel penitente. E questo è punto di molta importanza. S. Alfonso scrive: « Saepe timendum esse ne

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico:

Gambino Sac. Francesco di Rapolano—Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria—Marchese Sacerdoti Antonino e Giuseppe, fratelli, di Sciacca—Mariani P. Gaspare da Bettona di Amelia—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Vio Carlo Silvio di Venezia—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo—Valente Sac. Pietrantonio di Michele d' Ischitella.

Ai soli casi morale e liturgico:

Becchio Teol. Stefano Vicecurato di Favria Canavese—Perfetto Arcip. Pasquale di Civitella Licinio.

Al solo caso liturgico:

Santucci Sac. Cesare Ceremoniere di Rimini.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito l' Arciprete Perfetto Pasquale di Civitella Licinio: pel premio del caso canonico il Sac. Vio Carlo Silvio di Venezia: pel premio del caso liturgico P. Gaspare Mariani da Bettona d'Amelia

sint nullae confessiones illorum, qui propositum de... venialibus vitandis nimis generaliter concipiunt » (VI, n. 459), e nella Pratica (n. 188) esclama: « Oh quante confessioni invalide (che in se sono veri sacrilegii) si fanno in ciò! » (1).

Nondimeno, perciò appunto che trattasi di peccati leggieri e di coscienze timorate, non sarà difficile al Confessore di eccitare il dolor necessario nei suoi penitenti, anche perchè, come insegna il Reuter (n. 187): « creditur Deus facilius dare amicis (suis) gratiam efficaciter dolendi, quam inimicis ».

Del resto, perchè i Confessori possano rimaner tranquilli su di ciò, ricorderemo alcune norme assegnate dai teologi, alle quali si può stare con ogni sicurezza:

a) Devesi riputar disposto per l'assoluzione chi, nelle sue ordinarie mancanze di fragilità, come ad es. nelle impazienze, nelle intemperanze, nelle distrazioni e simili, si sia fatto talvolta violenza secondo le sue forze, per superare la tentazione: « Si de certis venialibus confitetur (poenitens), sed usualibus sive quotidianis, puta de impatientiis, intemperantiis, distractionibus in officio, in oratione et similibus, ut absolutio illi praeberi possit, spectandum est an ipse *aliquando* sibi quantum potuit vim intulerit, ut passionem superaret; quia tunc iudicari poterit, eius culpas potius ex humana fragilitate processisse, quam ex defectu doloris et propositi » (Ligor. Praxis n. 99).

Si noti che qui si parla di violenza, non di frutto: nei difetti ordinarii uno può farsi molta violenza, ma con pochissimo frutto (Berardi *De recidivis* n. 194).

b) Qualora si tema soverchio affetto a qualche colpa veniale, il confessore può assolvere il penitente solo che si dolga delle altre colpe, fosse anche di una. La ragione si è che i peccati veniali non sono materia necessaria per la confessione, e però l'assoluzione validamente s'impartisce, benchè se ne taccia qualcuna o di essa non si abbia dolore, bastando il dolore delle altre. « An in confessione venialium, chiede S. Alfonso (n. 449), sufficiat dolere de uno peccato sine alio? » E risponde: « Negant aliqui...; sed oppositum est tenendum cum communi sententia ».

c) Nelle confessioni di soli veniali basta pentirsi anche solo della loro frequenza e moltitudine. Così il de Lugo, il quale insegna (D. 14, n. 133): « Sufficit dolor de multitudine et frequentia venialium ac propositum vitandi illam frequentiam et multitudinem ». Così pure molti altri autorevolissimi Dottori contro pochi, i quali possono vedersi presso il Berardi (l. c., V).

d) Basta pure dolersi in genere della propria negligenza; di essere stato cioè troppo trascurato in procurar l'emenda, proponendo maggiore solerzia in adoperare i rimedii opportuni: « Sufficit... proponere vitare talem negligentiam » (De Lugo l. c. n. 133).

Laddove però qualcuno sia recidivo nei

---

(1) Il Frassinetti nella nota 123 del suo Compendio di Teologia Morale dice: " Anche certe persone pie, rozze e poco riflessive vanno a confessarsi anche di frequente; non omettono di fare un po' d'esame sulle loro consuete, e si potrebbe dire invariabili imperfezioni, e piccole mancanze; quindi recitano un atto di contrizione, e lo recitano con quella intelligenza colla quale recitano il salmo *De profundis* per le anime del Purgatorio, che essendo latino nulla ne comprendono, e poi si accostano anche esse così mal disposte al confessionale. Se il Confessore, dopo aver ascoltato quelli e queste, non si prenda altra premura fuor che dir loro *or via fate l'atto di contrizione;* i primi se ne vanno coi loro peccati mortali e le seconde colle loro veniali colpe, senza riportare vantaggio dal Sacramento, poichè sì gli uni che le altre se ne vanno con un'assoluzione nulla. « Si avverte ciò bene, « dice il nostro Santo, perchè in questo punto « peccano molti confessori ». Ed in vero molti confessori così costumano, specialmente colle persone pie, credendo non esservi alcun pericolo dalla parte del dolore, perchè, se pure manchi, quelle anime ad ogni modo sono in grazia di Dio. Non riflettono per altro che il pericolo vi ha dalla parte della validità del sacramento amministrato invalidamente a chi vi si accosta senza dolore. Or tutti i Teologi concordano nell'affermare che pecca gravemente colui che lo amministra invalidamente, per l'ingiuria che fa al Sacramento medesimo„.

veniali, di cui solamente si confessa, e non mostri segni di emenda, non può essere assoluto, mancandogli le disposizioni più necessarie. Quando non si stimi di rimandarlo, affine di provvedere con più efficacia alla sua correzione, potrà richiedersi la confessione di qualche colpa mortale o anche veniale commessa per lo addietro e già confessata, sulla quale abbia vero dolore, e su di ossa impartire l'assoluzione. (1).

I Teologi dicono che i peccati già confessati possono esprimersi nella sola specie per ottenersene una nuova assoluzione; anzi non è improbabile, ma sostenuta da valide prove, la opinione che basti in tal caso dire in genere di pentirsi di tutti i peccati già prima confessati, senza bisogno di manifestarne qualcuno in ispecie (2).

Al secondo.—La Comunione frequente e quotidiana di ogni classe di persone è cosa sommamente giovevole alle anime e desiderata dalla Chiesa. Il Tridentino apertamente esprime questo desiderio: « Optaret quidem Sacrosancta Synodus ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent » (Sess. 22, c. 6). E il Catechismo Romano impone l'obbligo ai parrochi di esortare con frequenza i fedeli ad accostarsi ogni giorno alla sacra Mensa: « Quae parochi partes erunt fideles crebro adhortari, ut quemadmodum corpori in singulos dies alimentum subministrare necessarium putant, ita etiam *quotidie* hoc sacramento alendae et nutriendae animae curam non abiiciant ».

Ma quali disposizioni si richiedono per questa quotidiana comunione?

È certo 1.° che non si richiede una tal purezza e santità che sia frutto di carità perfetta, essendo stata condannata da Aless. VIII la seguente prop. di Baio: « Similiter arcendi sunt a Sacra Communione, quibus nondum inest amor Dei purissimus et omnis mixtionis expers ».

È certo in 2.° luogo che non è ostacolo alla quotidiana comunione l'esercizio di qualsivoglia officio non peccaminoso, come quello dei coniugati o dei negozianti, avendolo chiaramente definito il Pontef. Innocenzo XI nel celebre Decreto del 12 febbr. 1679.

È certo in 3.° luogo che il giudizio sulla maggiore o minore frequenza alla SS. Eucaristia spetta al proprio confessore, cosi avendo dichiarato il prefato Pontefice nel luogo cit.

Or ecco i criterii che assegnano comunemente i Teologi per siffatta frequenza che noi togliamo dall' autorevole P. Lehmkul (Vol II n. 156):

Regola I. La comunione *mensuale* non devesi negare ad alcuno che si creda degno dell'assoluzione, dopo che questa gli sia stata impartita.

Regola II. La comunione *settimanale* non deve negarsi a chi per ordinario si mantenga immune dai gravi peccati e faccia qualche sforzo per evitare i veniali, come pure a chi, travagliato da gravi tentazioni, ricerca nella SS. Eucaristia il rimedio come superarle.

Regola III. La comunione *frequente non quotidiana* può farsi da chi vuole evitare i peccati veniali deliberati, e si sforza seriamente di estirpare i pravi affetti anche indeliberati.

Regola IV. La comunione *quotidiana* richiede non solo serii sforzi contro i pravi affetti, ma la loro effettiva estirpazione almeno in gran parte; e serii sforzi altresì di attendere alla perfezione cristiana ed alla imitazione di Gesù Cristo.

---

(1) Ma questa confessione dev' esser *seria*, cioè fatta con debita *riflessione* "Ut enim, dice giustamente il Berardi (l. c. n. 200 nota pag. 239), plures Auctores notant, cavendum est, ne poenitentes ex quadam consuetudine tantum, et quin ad id quod dicunt ullo modo attendant, peccata vitae praeteritae clavibus iterum iterumque subiiciant. Confessio huiusmodi neque veram confessionem efformaret, neque existentiam doloris in tuto collocaret, et uno verbo nihil conficeret „.

(2) Vedi Apicella *Studio pei confessori*, e Berardi l. c. n. 199 seqq.—Nè si dica che in materia di sacramenti vuolsi stare alla sentenza più sicura; imperocchè ciò corre quando si tratta della loro validità; ma qui la validità è posta in sicuro con le disposizioni del penitente, e d'altra parte l'obbligo dell' accusa specifica dei peccati già confessati non può mostrarsi con nessuna prova ragionevole.

Queste regole pero ad altri sembrano un po' troppo rigide, come quelle che provvedono assai più alla riverenza del Sacramento, che al bene delle anime. Fra questi meritano il primo luogo il Segur ed il Frassinetti che più di tutti forse hanno inculcato la quotidiana comunione (1).

Osservano che la comunione di ogni dì era in uso presso la generalità dei fedeli nei primi secoli della Chiesa, nei quali pur non mancavano scandali, scismi ed eresie, come in ogni altro tempo. Che nei volumi de' Ss. Padri non si trova verbo di questa speciale disposizione richiesta dai moderni Teologi per la comunione quotidiana, altra non assegnandone i primi che il solo stato di grazia: e ciò viene attestato altresì dall'esimio Suarez (Q. 79, art. 8, disp. 63, sect. 3). Che immensi vantaggi apporta la frequente comunione alle anime; sempre poi, quando non vi si trovi la colpa grave, reca l'aumento della grazia, tuttochè l'anima sia difettosa e con peccati veniali (V. D. Th. 3 p. q. 79 a 8). Nè vale il dire che in siffatta guisa mal si provvederebbe al rispetto verso il Sacramento; giacchè 1.° di ciò non mai s'inpensierirono gli antichi Padri quando ammettevano qualsivoglia classe di fedeli alla comunione quotidiana; 2.° non se ne ha conto oggidì nei sacerdoti, fra i quali alcuni, tuttochè niente fervorosi, pur celebrano ogni giorno il S. Sacrifizio; 3.° questo rispetto dovrebbe ancor procurarsi nell' ascoltare la S. Messa e nell' adorare il SS. Sacramento con permettere di rado simili pratiche preziosissime; eppur chi è che crede doversi far così? 4.° in chi si comunica ogni giorno può mancare la divozione sensibile, che non è necessaria, non già la vera che consiste nell'apprezzare il gran dono, e negli atti interni di rispetto e di carità; 5.° Gesù Cristo, chi ben consideri il fine della istituzione eucaristica, ha inteso in essa di conciliarsi più il nostro amore, che il rispetto e il timore: « Utrumque, dice S. Tommaso, pertinet ad reverentiam huius Sacramenti, et quod quotidie sumatur et quod aliquando abstineatur... Amor tamen et spes, ad quae semper Scriptura nos provocat, praeferuntur timori » (3 p. q. 80 a. 10 ad 3).

Posto ciò, conchiudono non doversi trovare difficoltà in ammettere alla sacra Mensa ogni giorno tutti coloro che non sono gravati di colpa mortale, tranne quei soli casi speciali, in cui la prudenza consigli di fare diversamente. Stante poi la penuria di confessori, osservano non essere necessaria la confessione settimanale, potendo bastare la quindicinale, o anche la mensuale, tanto solo che i penitenti non cadano in gravi colpe (1).

Confessiamo che le costoro ragioni sono ben gravi, e che non così facilmente dovrebbesi privare un'anima della S. Comunione anche un sol giorno, essendo questa appunto istituita sotto le specie di pane, perchè sia per lo spirito ciò ch'è pel corpo il pane quotidiano. La regola perciò più giusta, più prudente, più opportuna, cui volentieri ci sottoscriviamo, è quella additata dall'Angelico e suona così: « Si quis experimentaliter cognosceret ex quotidiana sumptione fervorem amoris augeri, et reverentiam non minui, talis deberet quotidie communicare » (in 4 d. 12 q. 13)

Dal fin qui detto discende che anche un abituato e recidivo nei peccati veniali, non debbasi allontanare dalla mensa eucaristica,

---

(1) L'operetta di Mons. di Sègur col titolo *La SS. Comunione* fu lodata altamente dalla s. m. di Pio IX, il quale desiderava che fosse data a tutti i fanciulli quando sono ammessi alla SS. Comunione.

(1) « Alcuni quando permettono ai loro penitenti di fare più comunioni la settimana, sogliono dare questa regola: *fate la Camunione fin che vi trovate quieto.* Questa è una regola poco prudente; perchè si sa bene che le anime pie facilmente sogliono avere delle inquietitudini che devono disprezzare. Se loro si dice *fate la Comunione fin che vi trovate quiete*, s'ingiunge loro di far conto di quelle inquietitudini: e di farne tanto conto, da omettere per esse la Comunione. Perciò si deve piuttosto dire alle medesime: fate la Comunione per queste volte che ve la do, e non badate ad ansietà o timori. Caso che facessero qualche peccato mortale, non vi sarà pericolo che vadano a comunicarsi senza confessarsi prima » (Frassinetti Teol. Mor. Dissert. X. n. 19 in nota).

purchè dalla quotidiana comunione percepisca notevole vantaggio e vi si disponga con pietà e fervore. Sta poi alla discrezione del confessore il giudicare di queste disposizioni ed al suo zelo il procurare l'emenda del suo penitente. Tutto però considerato, è cosa sommamente salutare e santa il promuovere quanto più si possa la quotidiana comunione in mezzo ai fedeli di ogni classe ed età.

Al terzo — Or venendo al nostro caso, vuolsi distinguere fra le disposizioni di Veronica. Se questa, abituata e recidiva nei veniali, non fa mai nessuno sforzo per emendarsi, nè si pente di cuore, almeno di altri peccati già prima confessati, ed oltre a ciò nessuno vantaggio trae dalla frequente comunione cui probabilmente si accosta non per vero desiderio di unirsi a Gesù Cristo, ma per altri fini non retti, il confessore opera malamente con assolverla ed ammetterla sì spesso alla sacra mensa. Se poi Veronica fa quanto può per emendarsi, benchè senza molto frutto, ovvero nella confessione porta dolor sincero per altri falli già prima confessati, e suole accostarsi con retta intenzione all'altare e con debito apparecchio, non appare riprovevole la condotta del confessore in assolverla e licenziarla alla S. Comunione. Sia pure ch'ella è recidiva nei veniali: la comunione fa sì che si mantenga e cresca nella grazia santificante, e non precipiti dai veniali nei mortali. Ed anche ciò è un gran guadagno **(1)**.

(1) Non possiamo tenerci dal riferire quest'altro tratto del piissimo Frassinetti, (l. c.) sul quale richiamiamo l' attenzione dei confessori.

« Ma non voglio finire prima di notare un'altra cosa, che veramente non ci fa onore ; e qui mettendola, non posso a meno di ricordare le parole di David: *nolite annunciare in Geth, neque annuncietis in compitis Ascalonis, ne forte laetentur filiae Philistiim!* Questa è che alcuni di noi sono tanto rigorosi nel permettere le comunioni frequenti, perchè non vogliono attendere al confessionale, come bisognerebbe, qualora i cristiani in gran numero si accostassero molto spesso alla sacra Mensa. So di un Parroco, che andato al reggimento di una parrocchia, dove erasi introdotta la comunione frequente, vedendo che per ciò stesso doveva starsene in confessionale non solo alle feste, ma anche per qualche ora tutti i giorni, disse apertamente : Leverò ben io questo abuso. Ah! *Nolite annunciare in Geth!* Per alcuni questa è la ragione potissima del rigore che hanno estremo a riguardo dei poveri secolari, e nè anche minimo a riguardo di sè medesimi. Oh! se tutti ci mettessimo una mano al petto, saremmo più larghi cogli altri, e più stretti con noi! Quanto a me, non potrò mai esprimere l' impressione profonda, che ha sempre fatto sull' animo mio ciò che leggesi di S. Alfonso de' Liguori: « Vorrei, disse una volta « quasi piangendo, che di quella disposizione « che taluni confessori esigono nei penitenti, « essi ne avessero almeno la metà per cele« brare degnamente „ (Tannoia, Vita, lib. 2, cap. 56).

II.

Circa l' assenza dall' officiatura e le sostituzioni nel Coro.

6.° Caso Canonico

Pamfilo canonico di Cattedrale, si assenta più volte dal Coro per attendere ai suoi affari domestici. Crede però di non mancare in nulla, nè di nulla perdere, con farsi sostituire in Coro da un prete fuori numero suo amico.

Si chiede :

1.° Pecca un canonico che si assenta dal Coro per affari domestici?

2.° Può essere esente da colpa ed aver diritto alle distribuzioni, se si fa sostituire da altri nel servizio corale?

3.° Che deve dirsi della condotta di Pamfilo?

Al primo—Le ragioni canoniche onde un capitolare può assentarsi dal coro sono le tre indicate da Bonifacio VIII *in c. un. de cler. non resid. in 6.*, cioè: *infirmitas, rationabilis corporis necessitas, evidens Ecclesiae utilitas.* Di questo abbiamo già trattato nel caso precedente, ed abbiamo visto quando hanno luogo, e come, verificandosi, non si perdano neppure le distribuzioni.

Qui conviene considerar l'assenza dal coro dal lato morale, se cioè commetta pec-

cato, e quando, chi si allontana dall' officiatura.

Alquanti teologi antichi (ap. Ligor. L. 3 n. 675) opinavano che i capitolari, obbligati al coro, non commettono peccato con allontanarsi dal medesimo, rimanendo loro l'obbligo solamente di non percepir le distribuzioni o di soggiacere alla puntatura. Ma questa sentenza giustamente va rigettata dai più insigni autori, come dal Suarez (l. 4, c. 17), dal Bonacina (d. 11, q. 1, p. 2), dai Salmaticesi (d. c. 2 n. 3) e da altri molti, seguiti da S. Alfonso, i quali insegnano che il canonico assente dal coro per tempo notabile, oltre i mesi consiliari, pecca gravemente. E eccone la ragione, recata da S. Alfonso (l. c.): « Ratio, tum quia *ex c. Si quis presbyter dist. 113* depositioni subiicitur clericus non recitans in sua ecclesia; tum quia obligatio assistendi non oritur ex distributionibus, sed ex primaria institutione ipsius beneficii : Tridentinum enim *sess. 24 c. 12,* loquens de canonicis præcipit: *Omnes compellantur in choro ad psallendum instituto hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte devoteque laudare* ». Laonde la legge dell' officiatura non deve dirsi puramente penale, ma mista, ed obbliga gravemente in coscienza qualsivoglia capitolare addetto al coro, benchè questi sia pronto di rinunziare alle distribuzioni. « Errant ergo, dice lo Scavini (I, 431 Ed. XIII), canonici illi, qui se tutos in conscientia putant, quia si absunt sine causa a choro ultra dies permissos, distributiones etiam libenter cedunt; obligatio enim chori est a distributione ipsa independens. »

I predetti teologi poi si accordano in dire che tre o quattro giorni di assenza non formano grave colpa: « Si absit canonicus per tres, vel quatuor dies, est communis sententia non peccare graviter » (Ligor. l. c.). S'intende già senza giusta causa; perocchè quando si abbia una ragione sufficiente, l'assenza può anche protrarsi di più.

Ma quale può essere sufficiente ragione per allontanarsi senza grave colpa dal coro? Le tre cause canoniche menzionate più prima disobbligano dal coro e dalla puntatura. Oltre di queste possono pure darsi altre ragioni che veramente impediscono ad un canonico l'officiatura, ma in tal caso non si ha diritto alle distribuzioni; e trattandosi di tempo notabile, richiedesi la venia del Superiore: « Qui autem non residet propter causas diversas a tribus prædictis, sed etiam iustas... (ubi semper requiritur licentia Episcopi vel praelati), is lucratur quidem fructus, sed non distributiones » (Ligor. III, n. 130.)

Dopo ciò, sarà facile rispondere al quesito proposto, se cioè, pecca un canonico che si assenta dal coro per affari domestici. Vuolsi distinguere: se questi affari sono urgenti, e non possono trattarsi da altri di sua famiglia, non pecca il canonico allontanandosi per breve tempo dal coro. Altrimenti non potrà essere scusato da colpa. In ogni caso sarà bene, potendo, che ne conferisca col Superiore, e ne prenda da questo l'opportuna permissione.

Al secondo—Dovendo qui discorrere delle sostituzioni nelle officiature, conviene innanzi tutto conoscere il disposto del Tridentino. Il Concilio prescrive ai capitolari: « Quod omnes divina per se, et non per substitutos, compellantur officia obire » (Sess. 24, c. 12 *de Ref.*). Da queste parole potrebbe raccogliersi che il Tridentino condanna le sostituzioni, e che queste perciò non sono mai permesse. E così opinarono varii autori antichi, come il Van-Espen (Dissertaz. de Can. P. III tit. 6 ap. Lucidi de Visit. SS. LL. Vol. I p. 255). Ma la S. C. del Concilio più volte ha dichiarato essere troppo stretta siffatta interpretazione, e che il Tridentino in quel luogo non ha vietate del tutto le sostituzioni. Ecco come si esprime *in Eugubina 15 dec. 1605*: « S. C. saepius declaravit, decreto *Cap. 12 v. omnes* non esse sublatam capitularibus facultatem sese invicem substituendi, dummodo eodem tempore substituens et substitutus eidem servitio adscripti non sint ».

Vero è che siffatte sostituzioni vanno sottoposte ad alcune leggi riconosciute dai Canonisti e sancite dalla medesima S. Congregazione. Noi possiamo ridurle alle seguenti.

a) La sostituzione si faccia da chi non

sia tenuto al coro lo stesso giorno, nel quale è tenuto il sostituto. Così la S. C. nel l. c. come pure Bened. XIV (*Inst. Eccl.*107,n.17): « Ne substitutus ipse ad chorum venire teneatur illis diebus, quibus in locum alterius sufficitur ».

b) La sostituzione non abbia luogo frequentemente: « Ne id frequenter contingat» Bened. XIV l. c.). S. C. C. *in Aquilana 2 dec. 1644*: « Ita tamen ut huiusmodi facultate substituendi non abutantur ».— E *in Alatrina 24 mar. 1612* definì: « Causam non requiri ad substituendum. Quod vero monuit Congregatio ut Episcopo cordi sit ne canonici ea substituendi facultate abutantur, eo respexit ne substitutiones huiusmodi sint nimium frequentes quod Episcopi erit arbitrio » (1)

c) La sostituzione può farsi a favore di chi risiede nella città o nel suo territorio, non già di chi sta in altro luogo, anche della stessa Diocesi: « Ut subrogentur canonici solum vel mansionarii praesentes in civitate, non vero qui extra illam, vel extra suburbia versantur» (Bened. XIV l. c.). « S. C. respondit.. eos tantum qui in civitate ubi est cathedralis vel in eius suburbiis sunt praesentes, non autem alios posse substituere» (S.C. C. *in Alatr. 24 mart 1612.*). — «2. An canonici intra civitatem eiusque territorium degentes, possint sese invicem in chorali servitio substituere in casu. 3. An substineatur consuetudo, ut canonici a territorio civitatis absentes, sed intra dioecesim commorantes, gaudeant substitutionis beneficio in casu.4. An ex gratia sit eisdem concedendum substitutionis beneficium in casu? 5. An idem beneficium sit tribuendum absentibus a dioecesi in casu? S. C. C. respondit: Ad 2 affirmative, dummodo substitutiones nimium frequentes non sint, neque ipse substitutus eodem die in chorum venire debeat, Ad 3. 4. et 5. negative» (S. C. C. *in Asculana 26 iun. 1830*).

d) La sostituzione può farsi a favore dei soli e veri capitolari, sieno canonici, sieno mansionarii, non già a favore de' lor coadiutori o deï canonici onorarii: «Ultimo ne hanc facultatem alterius substituendi obtineant, nisi canonici vel mansionarii, non autem ipsorum coadiutores, qui nec re ipsa canonici, neque mansionarii nuncupari possunt» (Bened. XIV l.c). — «6. An substineatur consuetudo ut canonici coadiutores substitui et substituere possint in casu? Et quatenus negative; 7. An iisdem sit concedendum apostolicum indultum in casu? S. C. C. respondit: ad 6. negative. Ad 7. affirmative (S. C. C. *in Asculana 26 iun.* 1830). — «An et quomodo canonici honorarii Montis Politiani substitui possint in servitio chorali ab aliis canonicis praebendatis in casu? S. C. C. respondit: Negative» (S. C. C. *in Montis Politiani 4 febr. 1804*).

Alle prefate condizioni suole aggiungersene un'altra che,cioè il sostituto debba essere dello stess'ordine, al quale appartiene il sostituente, per forma che una dignità possa farsi sostituire solo da un'altra dignità, un canonico solo da un altro canonico, un mansionario solo da un altro mansionario. Così il Barbosa (*De Canonic.* c. 31, n. 61) così pure il Garcia (De benef. p. 3, c. 2, n. 496) il quale dice essere stato ciò dichiarato dalla S. C. Il Monacelli però Tit. 2, form. 4, adnot., tuttochè rigido nelle sue opinioni, tempera questa legge con le seguenti ragioni: «At haec assertio non videtur absolute vera, quia passim aliqua dignitate impedita, celebrant pro ea canonici, et alii ministrant sicut ministrarent dignitati, et admittunt ipsa decreta S. C. Rituum (*in Mediolanensi*, 16 maii 1643— *Bellocastrensi* 16 iulii 1643-*Trevisina* 26 augusti 1646)— Vero è che la S. C. del Concilio nella cit.

(1) Da ciò si ricava che non si può senza venia Apostolica tenere il sostituto per un anno intero. E però, proposto il dubbio *in Senogallien 1 jan. 1795:* " An archipresbyter Mei ad retinendum munus ludimagistri omnibus scholae diebus alium substituere possit in chorali servitio in casu? » la S. C. rispose: «Attentis peculiaribus factis circumstantiis, affirmative ad sexennium ». Sulla quale risoluzione il Lucidi così ragiona (l.c. p, 257): « Unde a contrariis colligitur, quod regulariter huiusmodi in casibus substitutio fieri nequeat ; cum praesertim allato in casu id ex gratia ad sexennium unice concessum fuisse perspicue pateat „.

causa in *Montis Politiani* 4 febr. 1804 rispose negativamente al dubbio: «An substineatur consuetudo ut canonici coadiutores substitui possint in casu». Ma *in Praenestina 21 nov. 1835* dichiarò che un canonico giubilato può benissimo sostituire un altro non giubilato: « IV Utrum canonici iubilati possint choro inservientes pro aliis non iubilatis supplere, adeo ut isti non sint punctaturae obnoxii in casu? Resp. Affirmative, exceptis diebus, quibus iubilatus teneretur per se» (1).

Dalle quali cose può ricavarsi che un capitolare assente il quale si fa sostituire da un altro con le prefate condizioni, non perde le distribuzioni, nè va soggetto alla puntatura. Affinchè però non si trasmodi su tal punto, è necessario che si dipenda dal Vescovo, dal quale si potranno prendere le opportune facoltà. « Cum Episcopus, dice il Bouix (*De Capitulis* P. III, Cap. II, § 7) habeat ius providendi ne dictae substitutiones evadant frequentiores, sequitur illum posse exigere ut nulla fiat substitutio absque licentia sua: non potest tamen huiusmodi licentias omnino recusare, sed tantum illas intra iustos limites, ipsius tamen arbitrio æstimandos coarctare ».

Al terzo—Pamfilo si assenta più volte dal coro per affari domestici, ma si fa sostituire da un prete fuorinumero.—Ove trattisi di affari urgenti che impediscono la presenza in coro di pochi giorni, Pamfilo potrebbe assentarsi anche senza colpa, benchè non fosse da altri sostituito, e in tal caso perderebbe le distribuzioni. Ma egli si fa sostituire da un fuorinumero. È vero che il fuorinumero non potrebbe sostituire il canonico. Ma la legge che prescrive doversi fare la sostituzione da capitolari del medesimo ordine non è troppo chiara, e però pare che possa essere compresa in quel principio: *lex dubia non obligat*. Del resto, se Pamfilo vuole evitare ogni scrupolo, e non vuol perdere le distribuzioni, se la intenda col suo Vescovo, e prenda da questo le opportune norme di sua condotta.

III

Del battesimo in caso di necessità.

6.° Caso Liturgico

Colombano parroco trovasi ad assistere una parturiente moribonda. Costei dà a luce il figlio pericolante, e Colombano, avendo i sacri olei e la stola violacea, amministra con questi al neonato il sacramento del Battesimo.

Si chiede:

1.° Quali avvedimenti vogliono aversi per battezzare in caso di necessità?

2.° Che deve dirsi della condotta di Colombano?

Al primo—Per rispondere adeguatamente al quesito, vuolsi conoscere quando ha luogo la vera necessità pel battesimo, chi deve conferirlo, e come.

La necessità di conferir subito il battesimo, omettendo i riti prescritti dalla Chiesa, è quando al fanciullo sovrasta il pericolo di morte. Vi sono altre necessità, come ad es. di non esporre ad infamia i genitori non legittimi, di evitare un gran freddo che potrebbe nuocere gravemente al fanciullo, in tempo di assedio, di persecuzione, di naufragio, d'incendio ecc. Anche in questi casi il battesimo può conferirsi privatamente nella propria abitazione, tralasciandosi le cerimonie, come si dirà appresso (Del Vecchio *Th. Mor. Un.* II, 434—Lehmkul Vol. II, n. 68—Baruff. in Rit. Rom. Tit. de Bap.)

Questi casi di necessità non voglion confondersi con l'indulto che hanno i principi ed i re di battezzare nelle loro cappelle ed oratorii secondo il disposto del Rituale (De Bapt. Tit. IX, § III), o di chi per giuste ragioni ne abbia ottenuta venia dall'Ordinario (1). Costoro debbono battezzare con tutte le cerimonie, come se fossero in chiesa: « Tunc ex rituali id fieri potest in eo-

(1) Il Rituale prescrive così: « Itaque, necessitate excepta, in privatis locis nemo baptizari debet, nisi forte sint regum, aut magnorum principum filii, id ipsis ita deposcentibus; dummodo id fiat in eorum capellis sive oratoriis et in aqua baptismali de more benedicta ». Sul qual luogo il Baruffaldo *in Rit.* (l.c.) osserva che non ogni principe ma i *grandi principi* hanno questo diritto; e neppure possono esercitarlo senza venia, aggiungendosi: *id ipsis ita deposcentibus;* e rafferma questa opinione con un decreto della S. C. dei Riti del tenore seguente: « An liceat erigere alta-

rum capellis seu oratoriis et in aqua baptismali de more benedicta cum omnibus caeremoniis, quia illarum omissionem solus casus necessitatis excusat» (Del Vecchio l. c.—S. Alph. VII, 118).

Qual sarà il ministro del battesimo in caso di necessità? Il Rituale, su tal punto, parla con molta precisione. Il ministro legittimo del battesimo è il parroco, ovvero un altro sacerdote delegato dal parroco o dall'Ordinario. Ma quando ci sia necessità, pel pericolo di vita, qualunque uomo può battezzare, sia chierico, sia laico anche scomunicato, sia fedele, sia infedele, sia cattolico, sia eretico, sia maschio, sia femmina e in qualsivoglia lingua, *servata tamen forma et intentione Ecclesiae* (Ritual. l.c. Tit. VI, § 1).—Gli stessi genitori, in grave pericolo, ed in mancanza di altri, possono battezzare i figliuoli, senza contrarre cognazione che impedisca l'uso del matrimonio (Ritual. l. c. § 3). Ciò s'intende dei genitori legittimi; giacchè gl' illegittimi in tal caso contraggono la cognazione (V. Baruff. in Cath. Rom. in 4. 1).

Vero è che quando trovasi presente il sacerdote, questi dee preferirsi al diacono; il diacono al suddiacono; il chierico al laico; l'uomo alla donna, se pure in grazia del pudore (trattandosi de' fanciulli non ancora del tutto usciti dell'alvo materno) o perchè mal si conosca la forma e il modo del battesimo, non convenga preferirsi la donna (Ritual. l. c. § 2). Intorno alla qual cosa il Lehmkul (l. c. n. 67) giustamente osserva che sarebbe grave colpa l'invertire il detto ordine nei seguenti casi: 1.° Quando un infedele, un eretico, uno scismatico, uno scomunicato vitando si preferissero ad un cattolico; 2.° quando, presente il parroco e non permettendolo, un altro sacerdote si arrogasse l'ufficio di battezzatore: in siffatti casi si pecca per ordinario gravemente, così dal ministro, come da chi ciò chiede o permette.

Venendo ora al modo di amministrare il battesimo in caso di necessità, fa d'uopo in primo luogo darlo in guisa da potersene far chiarire la certezza. Il battesimo è sacramento necessariissimo; ma non si può iterare, neppure condizionatamente, sotto pena d'irregolarità, se non ci sia dubbio positivo sul suo valore. Perchè dunque tutto si possa conoscere con certezza, è bene che, amministrandosi in privato, si chiamino possibilmente due testimoni che possano far fede presso il parroco del modo con cui si è conferito. È questo ciò che prescrisse S. Carlo *in Actis Mediolanensis Ecclesiae* colle seguenti parole: «Quae autem (obstetrix) probata est, cum baptizabit, curet, quoad eius fieri potest, ut duae saltem mulieres, ac mater praesertim si potest, testes praesentes adsint, quae in baptizando verba ab ea prolata audiant. Parochus vero, cum perquiret an infans baptizatus sit, diligenter obstetricem et testes etiam de verbis prolatis interroget, ut sibi constet an baptismi forma recte adhibita sit, an vero secus, quamobrem oporteat infantem a se baptizari» (Conc. V. Prov. Pars. I), Del resto, la S. C. del Concilio definì che «ad probandum validum baptisma, sufficit unus fide dignus» (S. C. C. 1796 in Thes. tom. 30 (1).

---

re particulare pro explendo baptismate baronis? S. R. C. die 13 Maii 1719 respondit: *Licere permittente Episcopo, et ad mentem;* quae fuit ut permitteret». La differenza adunque che corre in ciò fra un gran principe ed un privato, si è che a quello il Vescovo non può ricusar la licenza; a questo, può. Sì l'uno però come l'altro sono obbligati di chiederla.

(1) Crediamo utile trascrivere i prudentissimi suggerimenti che dà su questa materia il chiaris. Mons. Berengo (Enchir. Paroch. P. II, C. III, a. 1, n. 87: "Quapropter, statim ac parochus certior factus sit domi, urgente necessitate, collatum fuisse a laicis alicui infanti baptismum, sive eius validitas a collatore asseveretur, sive de validitate dubitetur, non debet laicorum, utcumque proborum et excultorum, assertionibus fidens, aut a baptismo abstinere, aut ad eum sub conditione renovandum accedere, nisi prius ad severam trutinam factum ipsum revocaverit. Interroget ergo tranquille, pacate et praecise, quaenam verborum forma adhibita sit, quaenam, quanta et in quamnam corporis partem aqua infusa fuerit, num debita adfuerit intentione, et cum intentione debita simultaneitas prolationis formae et infusionis aquae, num

Vuolsi attendere diligentemente anche alla forma del battesimo in caso di necessità, la qual forma suole essere condizionata. Se cade dubbio sulla vita del bambino, si dirà: *si vivis, ego te baptizo;* se sulla umanità di lui (come nei feti mostruosi), *si es homo ;* se sul modo di battezzare, *si es capax ;* se sul battesimo già ricevuto, *si non es baptizatus.* Talvolta conviene esprimere più condizioni, secondo la maggiore o minore complicazione dei casi, p. e. *si es homo et vivis ; si vivis et es capax* etc. Di ciò si consulti il Rituale

Vogliamo qui solo accennare alcun che sui feti abortivi. Quando un feto esce immaturo, benchè piccolissimo, se ha forma umana e dà segni di vita, devesi battezzare assolutamente. Se poi appena comparisce in esso alcun segno di umanità e di vita, tuttochè informe, devesi battezzare sotto la condizione *si es homo ;* e se si dubita della vita, devesi aggiungere : *et si vivis.* Solo quando presenta dei segni indubbii di avvanzata putrefazione, si deve omettere il battesimo ; giacchè, come insegna il Giordano, la putrefazione incipiente che è segno certo per gli adulti, « è incerto, trattandosi di neonati in apparenza di morte ». Questa sentenza è comunissima fra i teologi moderni, oggidì sopratutto ch'è invalsa la opinione che il feto si animi fin dal primo suo formarsi nell'alvo materno, siccome può vedersi in Scavini (III, 71), in Del Vecchio (II, 437), in Berengo (l. c. n. 77) in Lehmkul (II, 74) ecc. (1).

Resta in ultimo a vedere il rito, con cui deve amministrarsi il battesimo in caso di necessità. Se battezza un laico, basterà che, infondendo l' acqua sul capo del neonato, proferisca la forma consueta, senz'altro. Ove poi si trovi presente il sacerdote, ecco il prescritto del Rituale: « Omissis quæ baptismum praecedunt, eum baptizet, ter, vel etiam semel, infundens aquam super caput eius in modum crucis dicens : *Ego te baptizo in nomine Patris etc.* Si non habeatur aqua baptismalis, et periculum impendat, sacerdos utatur aqua simplici ; deinde si habeat chrisma, liniat eum in vertice dicens : *Deus omnipotens, Pater Domini nostri Jesu Christi etc.;* postea dat ei linteolum candidum dicens : Accipe vestem candidam etc; si supervixerit, suppleantur alii ritus omissi ».

Dalle quali parole si può raccogliere:

a) Che in siffatti battesimi non devono compiersi le cerimonie che precedono la forma sacramentale, ma da questa devesi cominciare.

b) Che, potendo, si debbono aggiungere le cerimonie posteriori al battesimo, come quelle dell'unzione del crisma, della imposizione della veste candida ecc.

c) Che le cerimonie precedenti il battesimo, e quelle che lo seguono non potute compiersi prima, cessato il pericolo, devono essere supplite in chiesa con le consuete solennità, e secondo le avvertenze del Rituale (2)

---

ab eadem persona forma prolata et aqua infusa fuerit; quot, et quibus praesentibus administratio facta fuerit. Ex his aliisque pro peculiaribus rerum adiunctis deprehendat non raro parochus aliquod vitium ibi adfuisse, ubi minus suspicandum videbatur: anxietatem enim, novitatem rei, sollicitudinem saepe saepius mentem etiam sapientis confundere, nemo est qui nesciat. Quapropter quamvis unico etiam probo testi ubi agitur de collato baptismo, credendum sit, non tamen erit culpandus, sed utique laudandus parochus si quod a collatore narratur, conferat cum attestationibus eorum, qui collationi interfuerunt. Nec omittat omnia diligenter exquirere etiam ex obstetricibus toties quoties veniunt ad eum, ut referant de simili baptismi collatione; nam quamvis aliunde expertæ, tamen facillime et ipsæ in aliquem errorem incidere possunt ».

(1) Si tengano presenti queste gravi parole di Roncaglia (ap. Debreyne *Essai sur la Theologie* p. 3) : « Quot foetus abortivos ex ignorantia obstetricum, et matrum excipit latrina quorum anima si baptismate non fraudaretur, Deum in aeternum videret, et corpus, licet informe, esset decentius tumulandum ! Sed quibus potissimum sub gravi culpa competit expellere ignorantiam ? nonne Parochis ? ».

(2) Il Gardellini assegna con molta chiarezza le ragioni di tal disposto (Nota ad decr. 23 sept. 1820), e giova riferire le sue medesime parole : « Cum enim non liceat privatim baptizare infantem vel adultum catechumenum,

Al secondo—Colombano ha operato malamente per varii capi: 1.° perchè ha conferito il battesimo in caso di necessità con tutte le cerimonie, mentre avea obbligo di ometter quelle anteriori alla forma, che doveano supplirsi in chiesa.—2.° Perchè ha usata la stola violacea, la quale sarebbe valsa solo per le cerimonie anteriori che non poteano eseguirsi in casa, non per le posteriori, per cui richiedesi la stola bianca.—3.° Perchè ha adoperato l' olio degl' infermi, quando dovea usare nè questo nè quello dei catecumeni, il quale serve pei riti anteriori al battesimo, ma solo il sacro crisma.

Tutte queste cose vengono confermate dal seguente decreto della S. C. de'Riti *in Calaguritana et Calceaten* del dì 23 settembre 1820, n. 4572: « Parochus in casu necessitatis periclitantem puerum stola violacea indutus domi baptizavit, eique sacrum chrisma et oleum sacrum, quod secum detulit imposuit, prout in Rituali Romano. Quaeritur an bene, vel male se gesserit in casu

---

nisi gravis necessitas urgeat, et periculum non remotum sed proximum mortis immineat: plane consequitur ab ea actione esse incipiendum, in qua Sacramentum ex Divina institutione consistit; ne, si differatur, ut praemittantur preces, exorcismi etc. interim baptizandus decedat. Non enim qualecumque periculum satis est, sed illud quod dilationem admittere, et moram dare non videatur. Postquam vero necessitati fuerat consultum, quatenus infans vel adultus luce adhuc fruatur, cum nulla formido supersit, poterit sacerdos alias caeremonias perficere quae subsequuntur; et quatenus vas chrismatis secum habeat, hoc linire verticem, candidum linteolum porrigere accensam candelam tradere, orationes et respectivas formulas pronunciare; quae omnia commode fieri possunt, quia, dum haec fiunt, si infans vel adultus decedat, spiritualis salus, ex ei iam collato baptismate in tuto est; secus vero dicendum de caeremoniis, quae praecedunt, quia, dum dicuntur preces et exorcismi, evenire potest ut baptizandus, nondum sacro lotus lavacro, moriatur. Atque ea vera ratio, ob quam Rituale omittenda esse iubet, quae praemittenda sunt; permittit ut fiant, si sacerdos minister est, et sacrum chrisma in promptu sit, quae subsequuntur ».

unctionis extra ecclesiam? — Resp. Juxta votum, nimirum, parochum male se gessisse baptizando cum stola violacea et linendo puerum periclitantem extra Ecclesiam oleo etiam catechumenorum. In casu enim necessitatis, iuxta Ritualis praescriptum, omnia sunt omittenda quae baptismum praecedunt, quaeque postmodum supplenda sunt in Ecclesia, ad quam praesentandus est puer cum convalescit ».

PROPOSTA DI CASI

8.° Caso Morale.

A Livio, sindaco di un villaggio, si presenta Bruto per unirsi in matrimonio civile con Caia, dopo di aver ripudiata Berta e quattro figli, colla quale contrasse matrimonio ecclesiastico. Livio consente.

Si chiede:

1°. Come deve regolarsi un Sindaco cattolico nei matrimonii civili?

2°. Ha operato bene Livio, e, nel caso negativo, è incorso in qualche censura?

8.° Caso Canonico

Nell' oratorio di una Confraternita di B. sogliono farsi le feste con le oblazioni de'fedeli. Fabrizio parroco del luogo vuole ingerirsi in queste oblazioni, dicendo competere a lui il dritto di amministrarle. La Confraternita si ricusa, per la ragione che le funzioni da celebrare non sono di diritto parrocchiale.

Si chiede:

1° Che cosa, e di quante specie in dritto sono le oblazioni?

2° Qual diritto ha il parroco sulle medesime?

3° Che è da dire, nel caso, di Fabrizio?

8.° Caso Liturgico

Tizio parroco suol mutare nel Battesimo i nomi dei fanciulli che non sono contenuti nel Martirologio; anzi si ricusa di battezzare quelli cui per forza si vogliano imporre nomi diversi.

Si chiede: Che è da dire della condotta di Tizio?

—

SULLA OPEROSITÀ

DEGLI ECCLESIASTICI

—

LETTERA PASTORALE

DI MONS. VESCOVO DI ASCOLI E CERIGNOLA

—

Ci duole assai di non poter dare nella sua integrità questo eloquente, dotto e opportunissimo documento. C'ingegneremo di compendiarlo, non senza farne gustare i brani più rilevanti ai nostri lettori.

Si propone di esaminare i doveri degli Ecclesiastici inverso i fedeli, in sè stessi, in relazione ai tempi, e d'indicare i modi pratici per compierli con frutto.

I.

E in quanto alla prima parte, dividendo in tre classi i Sacerdoti: in quelli con cura d'anime; in quelli con beneficii senza cura, e in sacerdoti semplici, discende a mostrare che, se son chiamati a procurare il bene de' fedeli i parrochi e i canonici, i sacerdoti semplici non possono dirsi esenti dallo adoperarsi secondo le loro forze a bene dei prossimi.

E prova quest'ultimo assunto dall'intrinseco officio di un sacerdote. I tre grandi poteri sacerdotali sono il magistero, il ministero e la giurisdizione; i quali mentre dànno l'essere e la vita alla Istituzione cattolica, costituiscono il suo speciale carattere: la operosità. Questa gli viene imposta dal Vescovo ordinatore quando gli dà la potestà di *offerre, benedicere, praedicare et baptizare*, la qual potestà non è a vantaggio del sacerdote, da potersene avvalere quando gli piace, ma della Chiesa e dei fedeli che han bisogno dei ministeri di lui. Cresce l'argomento se si considera la grazia che riceve, la quale non deve rimanere inoperosa; la consacrazione con cui la riceve, che lo separa da tutte le altre cose profane; il carattere che gli si scolpisce nell'animo ed è il medesimo di Gesù Cristo che diè tutto se stesso per gli altri. Perciò la Scrittura ed i Padri chiamano i sacerdoti ministri e dispensatore dei misteri di Dio, seminatori dell'eternità, Angeli del nuovo Testamento, sostegno del mondo, sentinelle vigilanti, custodi della Sposa, ossia della Chiesa, colonne della fede, salvatori delle anime. Le quali espressioni sarebbero senza senso, se un sacerdote non avesse il dovere di lavorare effettivamente alla salvezza dei fedeli.

« La genesi, conchiude, degli obblighi sacerdotali dall'Ordine, combatte il pernicioso sotterfugio di coloro, che non si danno punto pensiero di affaticarsi alla salute delle anime, perchè non godono un Benefizio ecclesiastico. Predicare, fare la dottrina a' fanciulli? È del Parroco. Amministrare i Sacramenti? Non sono Economo io. Assistere un moribondo? Si alzi la notte chi è pagato.

« Ma la origine de' doveri spirituali non è il beneficio, la pensione o lo stipendio.

« Dovendo il Chierico non immischiarsi de' negozii secolari, e non essendo puro spirito, la Chiesa naturalmente deve provvedere al suo vitto temporale. Ma questo è conseguenza de' suoi doveri, non causa: altrimenti il Sacerdozio sarebbe una professione, come è presso i Protestanti: l'altare una banca, ove si va a riscuotere il salario: il ministro di Dio diventerebbe quella macchina, che si dice: impiegato.

« Gli Apostoli, S. Benedetto, S. Francesco di Assisi, il Saverio operarono in forza di qualche entrata ecclesiastica? A nostri giorni i Missionarii Salesiani vanno nelle infuocate sabbie spinti da qualche prebenda?

« Al più chi gode una temporalità ha più doveri, e maggiore determinazione nel suo officio; ma non segue, che un Sacerdote ordinato a titolo de' suoi beni domestici non abbia obblighi in faccia alla società cristiana. A questi cotali compete quel lamento di Malachia: *quis est vobis, qui claudit ostia, et incendat altare meum gratuito?*

« È mente della Chiesa, che i Chierici siano promossi ai Sacri Ordini a titolo di un Benefizio; ma il S. Concilio di Trento non proibì a noi Vescovi di assumerne, se forniti di patrimonio; ma a che patto? con quale criterio? che costoro fossero non solo utili, ma necessarii al servigio delle Chiese: *patrimonium vero vel pensionem obtinentes ordinari posthac non possint, nisi illi quos Episcopus judicaverit assumendos pro necessitate vel commoditate suarum Ecclesiarum.* (Sess. 21. de Ref. 2.) Ed Innocenzo XI, avendo veduto, che alcuni Vescovi non osservavano questo disposto conciliare, lo rinnovò alla loro coscienza.

« E questo leva di mezzo ogni scusa ai semplici Sacerdoti, e dimostra, che senza canonici provventi sono nel dovere di farsi utili alle anime. »

II

Ora la Chiesa ha bisogno assai più di aiuto.— « Fra i tempi tranquilli di Europa, e l'epoca del presente rivolgimento mettono questa differenza, che prima l'errore serpeggiava tortuoso e nascosto nel popolo cristiano, ed ora ha gittata la maschera, e vi passeggia scoperto. Non è questo il luogo di esaminare, se il mostro palese e sfrontato faccia minor danno a' popoli; ma il certo

è, che la Chiesa è presa di mira, e contro essa si rivolge la politica, la storia e in genere tutta la letteratura, le scoverte e le arti. Le società, i circoli, la stampa, i teatri, le figure sono scuole di miscredenza; e le stesse cattedre, antichi santuarii della scienza, fanno guerra al catechismo e al Crocifisso, e in massima alla Rivelazione. »

Eppure in questi giorni di tanto scempio spirituale vediamo mancare sempre più i ministri del Santuario! Due ne sono le precipue cause: la legge della coscrizione, e il sentimento religioso scemato nelle famiglie. Anche la morte che miete tante vite preziose (e ultimamente quella del P. Ludovico da Casoria che valeva per mille) contribuisce a crescere sformatamente la scarsezza di operai!

« Ma noi, soggiunge, dobbiamo internarci di studiare la posizione, nella quale si trova un Sacerdote in faccia alla Chiesa oggi, che sono cresciute le necessità spirituali dei fedeli, e mancati i soccorsi. *Messis multa, operarii pauci.* Il dottissimo Teologo Scavini, fedele espositore ed interprete di S. Alfonso, dimostra colla Scrittura, che il Prete è obbligato a procurare la salute delle anime, e soggiunge: massime oggi che il bisogno di esse si è fatto comune; e non intendo, come si troveranno in coscienza coloro, che amano il proprio commodo, più che il bene spirituale del popolo, pel cui utile è il Sacerdote. (Tratt. 3. 460). Scendendo poi in particolare alla Penitenza, scrive così: non vi ha dubbio, che il semplice Sacerdote è tenuto sotto pena di peccato grave a rendersi atto alle Confessioni, se vive in luogo, ove i fedeli versano in gran necessità spirituale, come avviene quasi da per tutto a' giorni nostri, ch' è scarso il numero de' Sacerdoti, e gl' Istituti religiosi sono diserti. Perchè hanno ricevuto il potere di rimettere i peccati? forse per non esercitarlo? Questa dottrina ne ricorda un' altra, che fa crescere l' argomento, ed è un principio della stessa Morale cattolica, cioè, quando urge un precetto, si è nel dovere di togliere quegli ostacoli, che ne impediscono la osservanza. Sicchè se qualcuno per una ipotesi, che resti su questa carta, avesse tenuta la Morale ad impolverarsi fin da che uscì di Seminario, ovvero serbasse una condotta di vita riprovevole, oggi si duplica il dovere di riprendere lo studio, e di ravvedersi, perchè urge il precetto di sovvenire la Chiesa travagliata, e le anime, che versano in estremi bisogni. *Charitas Christi urget nos.* »

« Stringe veramente il cuore lo spettacolo di tanti fanciulli, che non sanno la dottrina cristiana: della gente di campagna stupida ed assalita dalla propaganda incredula; degl' infermi, che muoiono senza quel balsamo, che la sola Religione sa versare sui cuori, che danno gli ultimi palpiti; e poi vedere specialmente i giovani Sacerdoti, che passano indifferenti, sotto l' usbergo di quel gelato motto: son cose, che appartengono al Parroco. Ah! che loro conviene il lamento di Amos: *nihil patiebantur super contritione Joseph* (66), ed hanno in petto lo stesso cuore di colui, che vide il povero viandante spogliato e ferito, e passò senza un sospiro ed un soccorso!

« I buoni Ministri non la pensano così, e ricordiamo, che facendo noi i sant' Esercizii coi nostri Sacerdoti pochi anni sono, un eccellente Missionario diceva: son'oggi tanti e tali i bisogni delle anime, che se potessimo cercare a Dio una grazia straordinaria e miracolosa, dovremmo domandare la moltiplicazione. Il nostro individuo, anche sacrificandolo, è impotente a sovvenire le necessità spirituali; dovrebbe moltiplicarsi.

E qui considera le varie occupazioni a cui suole applicarsi un sacerdote alieno dall'esercizio dei ministeri. Mostra come chi si ritira dal trattare coi prossimi per attendere alla propria santificazione, sbaglia di gran lunga, essendo ben difficile che si salvi un sacerdote lontano dalle anime, massime quando il bisogno è così urgente. Coloro che si dànno eclusivamente allo studio, mettiamo pure delle scienze sacre, neanche son degni di lode. « Vagheggiate nell'astratto l'ideale della Religione, e non vi muove, ch'è combattuta nel campo della realtà; voi sarete dotto, e il popolo cristiano giace nella più fitta ignoranza; voi conoscete a meraviglia le definizioni e i placiti scolastici dei Sacramenti, e il povero popolo non trova chi glieli amministri nel fatto; voi disputate dell'altissima Trinità, e la gente di campagna non sa segnarsi colla croce! Non bisogna dire che l'intelletto vi ha gelato il cuore, e la scienza vi ha fatto dimenticare i doveri pratici? »

Anche chi è addetto all'esercizio dell'insegnamento letterario o scientifico deve ricordarsi che i doveri sono graduati, e il salvare le anime è a capo di tutti.

Più severe parole rivolge a quei sacerdoti che attendono esclusivamente alla istruzione nelle scuole governative. « Un sacerdote in patente deve oggi immischiarsi nelle fazioni municipali per non essere sbalzato di seggio: deve avere contatto con talune autorità scolastiche, che sono la maggior parte disertori dal Santuario, a' quali Dio ha lasciata la mente, ma ha tolta la grazia: gli è d' uopo serbare almeno un esteriore difforme da' sacri canoni, altrimenti sarà in fama d'insegnante bigotto: dovrà essere guardingo nell'istesso catechismo. Qual dignità può mantenere nell'apprendere la ginnastica?

Che miseria vedere un ministro di Dio che battendo la mani, col tuono e colle mosse di un caporale, si mette alla testa dei suoi bimbi allievi, e se li mena dietro, che saltellano.

« Quasi tutti i giovani Ordinati si sono messi su questa linea; ma attenti, che con quel diploma prima la chiesa vi mira oziosi, e poi può versare lagrime sul vostro abisso ».

Conchiude questo paragrafo con rivolgersi finalmente ai sacerdoti vecchi i quali neppure sono disobbligati dal prestare l'opera loro. « Le teste bianche, diceva Napoleone I, sono l'ordinamento dell'esercito, e sono come i padri, che portano i giovani figli sul campo dell'onore. Potete voi pure non solo combattere contro il peccato, ma essere la guida dei giovani ecclesiastici. »

III

E in quali esercizii deve segnalarsi lo zelo del Sacerdote?

In primo luogo nella predicazione della divina parola. « La predicazione è il primo dovere; ma non s' intende, che dobbiate occuparvi di Panegirici composti in punta di forchetta, o di strombettate oratorie buone ad assordare.

« Il popolo oggi ha bisogno del pane sostanziale della divina parola, ed esso si spezza colla Predica, e più col Catechismo e colla Istruzione. E perchè qualcuno si spaventa del pulpito o per manco di esercizio, o per mediocrità d'ingegno, eccovi alcune massime del carissimo S. Francesco di Sales, che consolano e danno coraggio.

« A predicare non si ricerca una dottrina « eminente, ma sufficiente: il gran Santo « di Assisi non era dotto, eppure era un « grande predicatore ».

« Come coll' insegnare si apprende, così « col predicare si diviene predicatore ».

« Cominciate con arditezza e coraggio: « dite prima quattro parole, poi otto, poi « dodici in un fervorino, e dopo montate « in pulpito, perchè niente è impossibile « all'amore »

« G. Cristo nel commettere a Pietro il « pascere le sue pecorelle, non lo domandò: « sei tu dotto ed eloquente? Ma: mi ami? « Basta amar molto per dire bene ».

« I grandi oratori hanno cominciato dal « poco, e fate voi pure così: e se vi con- « tano miracoli del loro sapere, ridete: essi « cominciarono come comincerete voi ».

E dopo avere di santa ragione stigmatizzato l'uso odierno di predicare con tondi periodi, con luminosi frasarii, esorta invece a far con zelo e con assiduità il catechismo ai fanciulli e la istruzione alla povera gente. « Nelle chiesuole i Santi hanno cominciata la loro carriera, e da così umili principii sono uscite le opere colossali nella società cristiana.

« Fini l'epoca straordinaria della parola di Dio, ed ora basta, che voi nel vostro paese, nella vostra parrocchia attendiate a predicare agl'ignoranti.

« È cosa del pari meritoria, se in questo ministero aiuterete i Parrochi, i quali, poveretti! sono oggi schiacciati alla lettera. »

L'altro mezzo di rendersi utile è l' amministrare i Sacramenti, specie la confessione. « Se siete già destinato a questo ministero, raddoppiate l'assiduità, perchè la messe è molta. Nè vi spaventa de' medici, i quali fanno del confessionile la origine di tutte le infermità dei Sacerdoti, e l'infallibile rimedio è in questo specifico: lasciatelo. Se noi, diceva S. Teresa, vogliamo camminare nella via di Dio colle seste dell'igiene, non faremo un passo innanzi. I Santi non hanno mai letto il libro di Castor Durante per apprendere l'arte di vivere cent'anni; nè oggi i buoni ministri leggono le cautele sanitarie del Mantegazza. Che? dobbiamo per sovvenire i bisogni cresciuti delle anime sacrificare qualch'anno di vita? S. Francesco di Sales diceva, che non è gran cosa morire per servizio di Dio sei anni prima del tempo, che naturalmente potremmo vivere.

« Insinuandovi però l'assiduità al confessionale, badate, che l'accresciuto bisogno vi deve fare gran filosofi del tempo, col ripartirlo con saggezza. Sarebbe ben fatto sprecare le buone ore colle divotelle, e lasciare le madri che oggi debbono essere i Sacerdoti delle famiglie? Farete il bene o poco o a metà, se non istruirete questi Angeli di salute, queste missionarie domestiche, che hanno il potere di rendere fedele un marito infedele. »

L'assistenza ai moribondi è pure un esercizio interessantissimo del quale si fanno vedere i grandi vantaggi. Anche in questo può e deve occuparsi un sacerdote, benchè non curato.

E finalmente un prete zelante può procurare il più gran profitto dei fedeli con mettersi a capo di quelle svariate aggregazioni e confraternite e di quelle tante altre opere di carità che fioriscono in molti luoghi.

« Fondare una Congrega di spirito per istruire i fanciulli, e per mantenere in freno la gioventù. Ah! se avessimo il cuore di S. Filippo Neri, al quale il Segneri con somma logica applicò quel motto: *adeptus est gloriam in conversatione gentium!* vedremmo quella tenera età correre, come per istinto, attorno il ministro di Dio, e avremmo la gioia di preparare i buoni figli alla Chiesa, e i morali cittadini al paese.

« Promuovere una di quelle Aggregazioni religiose, che fanno tanto bene, e che sono escogitate da uomini santi, che oggi

lottano a viso scoperto coll' errore, e sono la gioia, che Dio manda alla sua Chiesa in tempi difficili: come a dire l' Apostolato della preghiera, la Società del Rosario, del preziosissimo Sangue, de'Terziarii; più eccitare le belle feste della Vergine, che sono la rabbia de' miscredenti.

« Se poi si tratta di raccogliere fanciulle, come le Figlie di Maria, dipendete dal Vescovo, altrimenti farete più male che bene, specialmente se siete giovane. Di alcuni Sacerdoti nel libro de' Maccabei è detto: *ceciderunt Sacerdotes, dum sine consilio exeunt in praelium* (Cap 5).

« Nelle quali opere sante bisogna e lo spirito della perseveranza, essendo il bene facile a impiantarsi, ma laborioso a mantenersi in essere e fiorire; e l' animo del disinteresse, col quale, dice uno scrittore, gli Apostoli guadagnarono il mondo a G. Cristo. Nelle divozioni, insinuava S. Filippo Neri, lasciate star quieta la borsa.

« Però l' opera più bella, e che vi frutterà una corona a parte, è il prestarsi ad ajutare i parrochi, che portano il pondo del giorno e del caldo. »

Conchiude questa bellissima Lettera Pastorale con le seguenti osservazioni:

« Tutti i grandi fatti umani hanno un centro, al quale si annodano,e le rivoluzioni anch'esse trovano chi le rappresenti e personifichi. Talvolta è un uomo ovvero un regno, tal'altra una forma di governo. In modo che i popoli, che sono oppressi da queste rivolture,possono nutrire la speranza,che caduto quel personaggio, o mutato quel regime, ritorni il tempo della calma. Ma nel presente conquasso invano si spera, che si abbatta la repubblica di Robespierre, o si fiacchi Napoleone per vedere l' iride della pace fasciare di nuovo l' Europa. E perchè? il cataclisma è nelle menti, ne' principii e nelle idee, che si sono aperta la via per tutto il mondo: è rivoluzionario l' universo. La speranza, dunque, di un ordinato avvenire non si fonda nell' aspettare una caduta, ovvero una mutazione di forma, ma nel procurare una risorta. Non verrà la tregua, quando un uomo sarà confinato a S. Elena; ma quando la Chiesa riprenderà la sua benefica azione sulle menti. Questo punto si aspetta, perchè Dio con infinita sapienza ha disposto, che l' uomo si stancasse nelle vie dell' errore, e si arrestasse inorridito innanzi alle sue rovine.

« É parte de' Sacerdoti il travagliarsi intorno quest'opera di richiamo con la voce, colla penna, coll'esempio e colla preghiera, nella certezza, che correte il frutto, perchè Ministri di una Chiesa retta dallo Spirito Santo, il quale per opera vostra può illuminare le intelligenze, e operarvi una seconda creazione. »

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1885)

La nuova Enciclica del S. Padre—Una nuova Enciclica il S. Padre ha diretta all'Episcopato Cattolico sulla cristiana costituzione degli Stati. È un lavoro opportunissimo e stupendo per dottrina e per forma, che non si può leggere senza ammirare l'alta sapienza di Colui che provvidenzialmente regge le sorti della Chiesa. La stampa di tutte le Nazioni e di tutt'i colori la celebra con alte lodi. Noi la daremo interamente nel prossimo fascicolo.

Ven. Giovanni Vianney—Il 12 u. s. ebbe luogo la ricognizione della salma del Ven. Servo di Dio Giovanni Maria Vianney, Curato di Ars,di cui si tratta processo di beatificazione. Alla pia cerimonia presedeva il Vescovo di Belley coll' intervento di Mons. Caprara, promotore della fede, tre medici, parecchi ecclesiastici e le autorità civili di Ars. Il cadavere del Servo di Dio fu trovato in perfetto stato di conservazione.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato S.S. ha nominato l'Emo Card. Howard Protettore della Congregazione detta la S. Unione dei SS. Cuori a Douai.

Cardinale defunto—Il 10 u. s. cessò di vivere il Card. Mac-Closkey, Arciv. di New-Jork. Era nato in Broochlin, presso New-Iork, il 20 marzo 1810. Nel 24 marzo 1843 fu creato Vesc. tit. di Axieri dalla s. m. di Gregorio XVI; dalla s. m. di Pio IX fu trasferito alla sede di Albany, e quindi nel 6 maggio 1864 promosso alla Sede metropolitana di New-Iork. Il regnante Pontefice nel 15 marzo 1875 lo innalzò alla dignità cardinalizia col titolo presbiterale di S. M. sopra Minerva. Faceva parte delle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio, dell' Indice, e dei Sacri Riti.

CRONACA GOVERNATIVA

Circolare ministeriale

Decorrenza del tempo per la denunzia nella investitura dei benefizii—« È stata ripetutamente sollevata la questione se la denunzia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei beneficii e delle Cappellanie debba prodursi nei quattro mesi dalla nomina dell'investito,convalidata dal Regio *placet*, ovvero dalla materiale consegna dell'ente.

« Ora a tale riguardo, sentita anche la R. Avvocatura Erariale Generale, il Ministero ha considerato che la legge di registro agli art. 71 80 e 84 e così l'annessa tariffa all'art. 115, dove dispone per il passaggio dell'usufrutto dei benefizi o delle Cappellanie, si riferisce sempre alla presa di possesso di questi enti da parte dell'investito, e non anche alla materiale di possesso dei relativi beni.

« Per altra parte la legge stessa obbliga alla produzione della denunzia e al pagamento della tassa, così di trasferimento dei beni, come nella contingenza di passaggio d'usufrutto, tutti coloro che sono in possesso di un legittimo titolo pel quale in essi ha luogo il trasferimento o il passaggio, senza punto preoccuparsi se quel trasferimento o quel passaggio siano anche materialmente avvenuti.

« Indi la conseguenza che tanto per la lettera della legge suddetta, quanto per lo spirito di essa, il termine di quattro mesi per produrre la denunzia del passaggio d'usufrutto a sensi dell' articolo 80 della legge di Registro, decorre dalla presa di possesso del benefizio o della Cappellania, dal giorno cioè in cui lo investito, ottenuto il R. *placet* alla sua nomina, *viene ecclesiasticamente e civilmente immesso nello esercizio del suo ministero*, e per consequenza con diritto al godimento delle rendite relative.

« I Ricevitori in occasione della riscossione delle casse sulle concessioni di *exequatur*, o di R. *placet*, dovranno ad ogni buon fine prevenire gli investiti dell'obbligo della denunzia di passaggio d'usufrutto nel termine di sopra scritto. (Ministero di Finanze, *Circolare* 22 luglio 1885 92392 17392 Div. 3 — *Boll. Uff. del Ministero di Finanze*, p. 709).

NOTIZIE COMPENDIATE

—La Baronessa Carolina Weil Weiss, figlia del Barone Ignazio, ha abiurato il giudaismo nelle mani del Vescovo di Verona, il quale poi benedisse il matrimonio della stessa col Marchese Vittorio Incisa di Camerana.

—In occasione del Congresso meteorologico di Firenze il S. Padre ha fatto dono per mezzo di suo nipote, Conte Ludovico Pecci, al chiarissimo P. Denza di una magnifica teca d'oro con entrovi un cammeo rappresentante il salvatore, e uno splendido brillante collo stemma del Pontefice.

—Il S. Padre ha inviata per mezzo di Mons. Osouf, vesc. di Arsinoe, e Vic. Apost. nel Giappone una lettera all'Imperatore giapponese, che la ricevè molto cortesemente.

—S. S. pronunziò un bellissimo discorso nel ricevere la deputazione di Colonia, venuta in Roma per fare omaggio al già loro Arcivescovo eletto Cardinale l' Emo Melchers, cui presentarono ricchi donativi. Questi vennero erogati dall'Emo ad opere pie, in favore dell'Archidiocesi. Sono del valore di centomila lire.

—Il Card. Simeoni invitò il Generale della Missione di mandare a Massaua un sacerdote italiano, che, meglio dei francesi, potesse far compiere ai soldati italiani i loro doveri religiosi. Il Generale destinò il Sig. D. Isengard, missionario ferventissimo e scrittore elegante,

—La cittadinanza di Palermo ha indirizzata al Card. Celesia una lettera calda di affetto e riconoscenza, quale protesta e riparazione della colpevole dimenticanza, mostrata verso di quell'Arcivescovo dal suo primo magistrato cittadino in seno al municipio.

—Il 15 sp. è stata solennemente coronata dall'Emo Card. Arcivescovo di Napoli, per delegazione del Capitolo Vaticano, la prodigiosa immagine di M. SS. della Libera, che si venera nella Chiesa di Donnaregina.

— È morto Mons. Tibet, ex generale dell'Ordine dei Teatini.

—È morto Mons. Domenico Zelo, Vescovo di Aversa.

—Parecchi ministri anglicani si sono convertiti al cattolicismo: il R. Southerdan, curato di S. Iohn, il R. Owenking, curato di Llautoran, il R. Burleigh Hart, curato di Corrington, il R. W. B. Drewe, dottore nell'Università di Oxford e ministro della Parrocchia di Longstock, il B. Morril, rettore della Chiesa Episcopale Rhode Island, ed altri ancora.

—I PP. Predicatori d' Inghilterra hanno aperto nel loro antico Convento d'Hincley un collegio pei novizii.

—I cattolici in Australia inglese sono 600 mila sopra una popolazione di tre milioni di abitanti cristiani.

— Un anonimo ha fatto rimettere all'Abate Charmetant, direttore delle Opere delle scuole in Oriente, e rappresentante del Card. Lavigerie a Parigi la somma di L. 80 mila, delle quali 20 mila deve riservare per la Chiesa del S. Cuore a Montmartre e 60 mila per le scuole cristiane francesi in Oriente.

—Il 24 u. s. ebbe luogo in Lovanio il Capitolo generale dei Domenicani, presieduto dal Maestro Generale Rmo Larroca.

—La gerarchia cattolica negli Stati Uniti è rappresentata da 12 Arcivescovi e 55 Vescovi.

—La principessa Maria di Lowenstein, figlia del principe regnante di Lowenstein, nata nel 1861, è stata ammessa nel Monastero delle Benedettine di S. Cecilia in Solesmes (Francia).

—In Norvegia si è tenuta la prima ordinazione sacerdotale dopo la riforma luterana, Mons. Van Den Branden de Reet, Vesc. ausiliare di Malines si prestò a tale ufficio nella città di Drontjem.

—Due suore prigioniere del Mahdi sono state liberate da un inviato di Mons. Sogaro.

—Sono morti: Mons. Vnorowski, Vescovo di Lublino in Polonia; Mons. Dorrian, Vesc. di Dowa e Connor in Irlanda; e Mons. Castillon, Vescovo di Dijon in Francia.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Se sia valida la elezione di uno che abbia dato a sè stesso il voto.

Veliterna. Electionis—18 Apr. 1885—Essendo vacata, per la morte dell'E.mo Card. Di Pietro, la Sede Vescovile di Velletri, si procedè in quel Capitolo, il dì 10 marzo 1884, alla elezione del Vicario Capitolare. Nel detto Capitolo è legge (riconosciuta dalla S. C. del Conc. 17 Dic. 1881) che le elezioni per gli officii e le deliberazioni di gravi affari, debbano compiersi *per suffragia occulte delata.*

Undici erano i votanti, i quali tutti deposero nell' urna la propria scheda. Fatto lo scrutinio, si trovarono cinque voti pel can. di Lazzaro, cinque pel sac. Jannoni, ed un solo pel can. Vita. Il can. di Lazzaro conosciuto ciò, e riputando inutile che si rinnovasse lo scrutinio,secondo prescriveano le costituzioni capitolari nelle parità di voti, dichiarò di accedere a sè stesso, giusta il *cap. Cum in iure 33 De elect.*, cioè di rivolgere a sè il voto che avea dato al can. Vita. E così, ottenuta la maggioranza, riuscì eletto a Vicario capitolare.

Dubitandosi pertanto da qualcuno della validità di siffatta elezione, fu chiesto l' oracolo della S. Sede. In questo mentre venne provvista quella Diocesi di un nuovo E.mo Pastore, e la S. C. giudicò di non dover più discutere la quistione. Nondimeno così il Capitolo, come il novello Vescovo, fecero istanze perchè si decidesse la controversia, la quale, verificatasi già un' altra volta in persona del can. di Lazzaro nel 1881 (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, p. I, pag. 145), potrebbe verificarsi appresso altre volte ancora, con disturbo dei capitolari.

E la S.C., studiata e discussa maturamente la quistione, il dì 18 aprile 1885, proposto il dubbio: *An valida sit electio Vicarii capitularis aliorumque officiorum capitularium peracta per secreta suffragia, in qua, ob paritatem votorum favore duorum, alter ex his ad maioritatem sibi adscribendam, proprium suffragium quod iam favore alterius ediderat, convertere in seipsum declaret in casu*—risolse: *Negative.*

Di qui gl' importanti corollarii:

a) I Dottori ammettono una triplice forma di elezione: 1.ª *per quasi inspirationem*, 2.ª *per scrutinium*, 3.ª *per compromissum.*

Per quasi inspirationem è quando tutti gli elettori, quasi mossi da impulso celeste, convengono di repente alla nomina di uno,del quale nessuno avea pensiero. È questa una forma straordinaria, della quale poco si occupano i DD.

Per Scrutinium è la forma ordinaria e più comune, e i Canonisti assegnano varie regole che sono essenziali ad essa (1)

(1) Eccole: *a*) Radunato il capitolo per l'elezione, fa d'uopo scegliere tra i presenti tre scrutinatori.

b) Questi debbono raccogliere i voti di ciascuno *secrete, singillatim, diligenter et ordinate.*

c) Devono appresso pubblicarsi i voti. Ciò può farsi, secondo alcuni, dicendo in generale quanti voti si son raccolti; o, secondo altri, leggendo alla presenza degli elettori l'elenco dei voti. Fatta la pubblicazione, non è più in potestà degli elettori il variare sul voto.

d) Lo scrutinio si fa con la collazione dei voti, la quale è triplice: 1° *numeri ad numerum*, circa il numero, cioè, dei votanti; *zeli ad zelum*, vale a dire, circa le doti degli elettori; 3° *meriti ad meritum*, ovvero circa il merito e le qualità dei candidati. Il Giraldi però (*Jus Pontif. P. I, l. 1, sect. 46, p. 29*) osserva che oggidì la collazione *zeli ad zelum et meriti ad meritum* è andata in disuso, e si ha riguardo solo al numero de' suffragii.

e) Fatta la collazione, laddove la maggiore e più sana parte del capitolo conviene in eleggere alcuno, per questo dee farsi il decreto di elezione. La parte maggiore si considera in rispetto dei presenti.—Qualora non si ottenga per nessuno la maggioranza, devesi procedere ad una nuova elezione, il giorno seguente, secondo il Devoti (Vol. I De elect. §. 19) secondo il Reiffenstuel (in lit. de dilect. n. 295, 296). poi il nuovo scrutinio potrà subito celebrarsi

Per compromissum è quando *tutti* gli elettori commettono ad uno o più il mandato di compiere la elezione o assolutamente o con qualche limitazione. Il dritto nulla stabilisce sul modo di procedere alla elezione col compromesso.

b) Queste tre forme di elezione sono indicate da Innocenzo III nel celebre capo *Quia propter, 42, de elect.*; (1) nel quale si dichiara irrita e nulla la elezione fatta fuori le norme ivi prescritte, e gli elettori vengono privati per quella volta della facoltà di eleggere.

I Dottori però sono concordi ad insegnare che queste sanzioni corrono quando si tratti della sola elezione dei Vescovi, o di quei Prelati, la cui morte rende vedovata la loro Chiesa, facendosi di questi soli menzione nel detto Capo. Nelle elezioni ai beneficii minori, ovvero agli officii capitolari, non si procede col pieno rigore del dritto, bastando ciò che nella elezione è essenziale, vale a dire il consenso della maggior parte dei votanti: il qual consenso può manifestarsi o per suffragi *vivae vocis,* o per *ballottationes,* quando, cioè, proposto il nome di alcuno, ciascuno è chiamato a dare il voto, o affermativo, o negativo; o anche per *scrutinium* che si distingue dal solenne, in quanto che è soggetto a tante leggi speciali quanti sono i singoli statuti o le diverse consuetudini (Scarfant. *ad Ceccop. lib. 4. tit. 6, n. 15 et 16.).*

(1) Giova ricordare il tenore del detto Capo Eccolo: « Quia propter diversas electionum formas, quas quidam invenire conantur, et multa impedimenta proveniunt et magna pericula imminent Ecclesiis viduatis; statuimus ut cum electio fuerit celebranda, praesentibus omnibus, qui debent et volunt et possunt commode interesse, assumantur tres de Collegio fide digni, qui secreto et singillatim vota cunctorum diligenter exquirant, et in scriptis redacta mox publicent in communi, nullo prorsus appellationis obstaculo interiecto; ut is collatione habita eligatur, in quem omnes, vel maior et sanior pars Capituli consentit; vel saltem eligendi potestas aliquibus viris idoneis committatur, qui vice omnium, Ecclesiae viduatae provideant de pastore. Aliter electio facta non valeat; nisi forte communiter esset ab omnibus quasi per inspirationem absque vitio celebrata. Qui vero contra praescriptas formas eligere attentaverint, eligendi ea vice potestate priventur ».

c) Sulla questione se un votante possa dare a sè stesso il suffragio, è certo che nello scrutinio solenne non può (Pirhing *De elect. n. 217, 218 etc.).* Nel compromesso invece è sentenza comunissima che può, stante la espressa dichiarazione d'Innoc. III sul Cap. *Cum in iure, 33, De elect.*, in cui si legge: « Si ex septem compromissariis, tres eligant quartum et ille consentit, et est idoneus, confirmabitur electio ».

In quanto poi alle elezioni per scrutinio meno solenni, i pareri dei Dottori si dividono.

d) Alcuni affermano, asserendo che il cit. Capo *Cum in iure, 33, De elect.* debba estendersi anche alle altre forme di elezioni, tranne solo le solenni, giacchè: *ubi eadem est legis ratio, ibi eadem dispositio,* secondo venne dichiarato da Innoc. III. in Cap. *In causis, 19, De sent. et re iudic.* ed oltre a ciò non sarebbe questo un eleggere sè stesso, ma un consentire alla elezione di sè, fatta dagli altri (Rota *cor. Clem. XIII, Decis. 114*—Reiffenst. tit. *De elect.* n. 104—Schmalzgrueber *eod. tit. n. 59 seqq.*—Pirhing *eod. n. 217 seq.*—Lerenius, *tr. III, Cap. IV, q, 551. n. 4.*—Scarfant. *ad Ceccoper. lib. 4, tit. 6, n. 15 seqq.* Bouix *De Capit. p. 5, Sect. 1. C. 17,* et praesertim Card. De Luca *Discept. 26 De Canon.*).

e) Altri, per contrario, negano che in siffatte elezioni un votante possa conferire a sè stesso il suffragio. Lo provano dalla Glossa, la quale nel cit. *Cap. Cum in iure* insegna che la regola ivi contenuta si riferisce solo al caso del compromesso, e quando ai compromessarii sia conferita la straordinaria facoltà di accedere a sè stessi nella parità di suffragii. Lo provano altresì dal celebre detto di S. Gregorio M. nei Morali: « Locus regiminis sicut desiderantibus est negandus, ita fugientibus est offerendus », osservando che sa di soverchia ambizione il reputarsi degno più degli altri di un qualche officio. Aggiungono che ciò ripugna al concetto stesso di elezione, il quale importa il dover scegliere un altro, non sè stesso, come sarebbe inutile la donazione, che uno facesse a sè medesimo. Dippiù, gli atti di un collegio non mai s' intendono conchiusi quando non vi sia il consenso almeno della mag-

gior parte; ora nella parità il consenso dello eletto non accresce il numero dei voti (*Arg. Cap. Cumana 40, et Cap. Quia propter 42 de elect.*). Veggasi, fra gli altri, l'Ursaya *Discept. eccl. 8, tom. 2, p. 2;* il Passerino *de elect. cap.* 19 *n.* 21; il Pitonio *Discept. 4, n.34*;la S.Rota *in decis. 225 n. 2 cor. Buratto, decis. 92, n. 2 cor. Ansaldo*; lo Scarfantonio *ad Ceccoper. lib. 4, tit. 2, n. 11*, il Monacelli *t. 2, tit. 16, form. 60. n. 13*; la S. C. del Conc. *in Vercellen 12 mar. 1611.*

Circa la ragione allegata dagli avversarii del Cap. *Cum in iure*, rispondono che le eccezioni contro il dritto comune debbono rigidamente interpretarsi (Ferraris v. *Privilegium*)—che l'estensione da caso a caso non ha luogo in quelle cose che esorbitano dal dritto (Reg. 78 in VI; Fagnan. *in c. Cum ad nostram, 29, de elect.* etc.)—che l'argomento *a simili* è detto fragile, perchè una sola dissomiglianza basta a farlo cadere(Reiff. *in cap. Translato De constit.* n. 414.).

f) Molti sono i Dottori e molte le autorità onde si prova che la elezione del Vicario Capitolare dev' essere per scrutinio con voti segreti (S. R. C. *in Melevitana 23 nov.1697*; *in Alexanem Vicarii Capitularis 17 dec. 1712*; Ursaya *discept. 8, t. 2, vol. 2*; De Angelis *in tit. De off. Vicarii n. 17* etc.). Or se i voti sono secreti, nessuno può sapere nulla dei suffragii dati a lui: può saperlo solo dopo la loro pubblicazione; ma allora non si concede di variare, tranne nel solo compromesso (Pignatelli *Consult. 23, n. 9 Tom. 1*; Monacellus *For. leg. pract. lib. 2, tit. 16, form. 10, n. 3*; Scarfant. *ad Ceccoper. lib. 4, tit. 4, n. 67 seqq.).*

g) È così contrario al diritto che alcuno dia il voto secreto a se stesso, che quando l'eletto è del numero degli elettori, devesi togliere il voto di lui dal numero dei suffragii. Allorchè è chiaro che l'eletto non ha conferito a se stesso il voto, non è necessario togliere il suo voto; ma quando sia dubbio, allora fa d'uopo che si trovino almeno due voti oltre la metà dei suffragii in suo favore (Rota *coram Clemente XIII, decis. 114.* Glossa *in Cap. Cumana de elect.*; Pirhing *L. 1, tit. 6, sect. 4;* Passarin. *De elect. C. 10, n. 79;* Pasqualig. *Quaest. mor. n. 3;* Card. De Luca *De regul. discept. 53, n. 13*; Piton. *Disc. eccl. 94* n. 19, t. 3).

h) Nel caso trattavasi della elezione di Vicario capitolare e per scrutinio secreto. Laonde giustamente la S. C. ha dichiarata nulla la elezione fatta in persona di chi ha dato il voto a sè stesso.

II.

Quando un Suddiacono possa venir dispensato dal voto del celibato e dagli altri obblighi ecclesiastici.

Mechlinien. Nullitatis ordinis Subdiaconatus et dispensationis--4 Agosto 1883 e 18 Apr. 1885—Guglielmo M. Leone de Koch fu ordinato suddiacono nei quattro tempi dell'Avvento del 1878. Nel 1883 ricorse al S. Padre con chiedere la dispensa dal voto del celibato e dagli altri doveri ecclesiastici,asserendo che per timore riverenziale dei genitori, e senza vocazione,ricevè l'ordine sacro, del quale gli tornava difficilissimo adempire gli obblighi.

La S. C. commise all'E.mo Arcivescovo di Malines d'istruire il processo formale, con sottoporre ad esame il supplicante, la madre, il confessore ed il parroco. Fatto il processo, si mandarono gli atti alla S. C., la quale il dì 4 agosto 1883 trattò la causa dietro le deduzioni dell'avvocato del supplicante e dell'avvocato di officio del sacro ordine. Ma poichè fu da quest'ultimo eccepito che il processo non era fatto secondo le ingiunzioni di Benedetto XIV nella Costit. *Si datam*, non essendosi deputato il difensore del S. Ordine, perchè stesse presente all'esame e facesse le opportune interrogazioni, la S. C. rescrisse *Dilata, et impinguentur acta, iuxta instructionem dandam a D. Defensore S. Ordinis ex officio.*

Tutto fu eseguito dall'Arcivescovo a norma di questa istruzione, e la causa fu portata di nuovo in S. C.; e poichè l'Ordinario attestò che il supplicante era povero, e però pregava che la causa fosse trattata in via economica, furono richiesti d'officio i voti del teologo, del

canonista e del difensore del S. Ordine. Ma il dì 18 aprile 1885, dopo essere stata maturamente discussa, al dubbio: *An sit consulendum SS.mo pro dispensatione ab obligationibus suscepti Ordinis in casu*, fu risposto: *Non pro posita.*

Ecco i principii svolti nel dibattimento

a) Gli ordini vogliono riceversi con piena libertà. La coazione che la impedisce, può esser doppia: assoluta o precisa e condizionale o causativa. La prima, che ha luogo con violenza fisica, rende nulla l'ordinazione (Aversa *de Sacr. Ord. q. 1 sect. 8*, S. Alphonsus *lib. VI, 81 675*). La seconda, che si avvera pel timore, quando questo è grave, estrinseco, ingiustamente incusso, e diretto ad estorquere il consenso, non rende nulla l'ordinazione, ma disobbliga l'ordinato dai pesi annessi all'ordine (D. Alph. l. c.); e in ciò non v'ha bisogno di dispensa.

Non mancano fra gli antichi canonisti, chi costringe l'ordinato con qualsivoglia timore ai doveri dell'ordine, per la ragione che l'ordinazione rimane valida (Pontius *de Matr. L. 7, c. 29*; S. Antonin. *Sot. Pal.* ed altri presso Croix n. 2163). Ma oggidì prevalse la sentenza contraria, trattandosi di obblighi gravissimi e perpetui, ad assumere i quali la Chiesa, pia madre, richiede il pieno esercizio della libertà (Sanchez *de Matr. 7, d. 19, n. 5*; Salmantic. *De Ord. tr. 8, n. 46*; S. Alphons. *VI, 811*; Albit. *De inconst.* c. 36, n. 149.--V. S.C.C. ap. Pallottini *Dispensatio.* § XIV, n. 7 seqq.).

Quando poi l'ordinazione fosse ricevuta per un timore che non raccoglie tutte le prefate condizioni, allora le obbligazioni annesse sono valide.

b) È comune sentenza che il celibato è annesso all'ordine sacro per dritto ecclesiastico e non divino: « Illud verum est, dice la Glossa (in c. *Cum olim de Cler. coniug. t. 3*), quod ex constitutione Ecclesiae introductum est, ut qui ad sacros ordines vult promoveri, prius continentiam debeat profiteri expresse » (V. Innoc. III in *c. 13 de vita et honest. Cleric.*; Card. Albitium *De inconst. in fide, c. 36, n. 32*; Sanchez *de Matrim. l. 7, d. 27*; Barbosa *De potest. Episc. all. 15, n. 3, et 20*).

c) Di qui viene che il Papa può dispensare da tal precetto: « Certe Papa potest in hoc praecepto dispensare, ut in sacris constitutus contrahat matrimonium », dice il Card. Albizi l. c. (v. D. Th. *Quodlibet 4, a. 13 in corp.*). E lo stesso Cardinale l. c. attesta che i Romani Pontefici han più volte in ciò dispensato: « Ego tempore mei assessoratus vidi pluries SS. Pontifices dispensasse ut, qui erat in ordine Subdiaconatus, posset contrahere matrimonium ».

d) Ma per qual causa i RR. Pontefici possono dispensare?—Benchè alcuni abbiano asserito che possono anche senza causa (Hostiens *in Sum. de voto* § *qualiter et in lit. qui cler. vel vov.* § *si quis vovens*); nondimeno è da ritenere, colla comune dei Dottori, che ricercasi sempre una giusta e ragionevole causa perchè la dispensa possa concedersi lecitamente (D. Th. 2. q. 97. a. 4); e in questo caso dev'essere *magna, gravis, gravissima, urgens.*

e) È gran quistione tra i Dottori se tal causa, valida per la dispensa dal celibato, debba consistere in una pubblica e grave necessità o utilità, ovvero se basti una grave necessità o utilità privata. Alcuni col Sanchez richiedono sempre la causa del pubblico bene. Ecco come parla il cit. Autore (*de Matrim. l. VIII, disp.* VIII, *n. 2*): « Non posse bonum privatum tanti momenti occurrere quanti opus est ut tanto malo scandaloque publico valeat comparari quantum ex matrimonio clerici sequeretur: quodque compenset tantum bonum quantum est clericorum continentia ».

Altri, per contrario, e sono molti, non richiedono il bene comune, ma per tal dispensa dicono bastare la grave necessità od utilità privata (Caietanus Tr. 27 *de disp. matr. in occ. eccl. q. un.*; Richardus *4. D. 38. a. q. q. 10*; Pyrr. Corr. *Prax. disp. l. 8, n. 28*; Suarez *l. c.*; Navarrus *Consil. 37, n. 12*; Azor. *Inst. Mor. L. XIII*; De Rubeis *n. 21*; De Luca *Confl. obs. 279 et De Reg. disc. 41, n. 3*; Ferraris *V. Votum. 68*; S. Alphons. *IV, 807* etc.).

Ed eccone la ragione, secondo il Suarez *l. c. 5 et 12*: Nell'obbligo del celibato, al quale è tenuto un suddiacono, intervengono al massimo due vincoli, uno del voto, un altro della legge ecclesiastica che aggiunge al voto l'inabilità

pel matrimonio. Ma come l'uno e l'altro vincolo può divisamente venire sciolto dal Rom. Pontefice, per gravi cause private, così può ancora complessivamente. E che il Rom. Pontefice abbia dispensato per siffatte cause dalla legge del celibato, ne recano non pochi esempii gravi autori (Navarrus *Cons. 37, n. 12, l. 3*; De Rubeis *l. c.*; Albitius *l. c. c. 36, n. 145*; Francesco Zaccaria *Nuova giustificazione del celibato sacro)*; e la storia parla delle celebri dispense date da Giulio III agli ecclesiastici coniugati d'Inghilterra nel tempo della persecuzione di Errico III, e da Pio VII, nella Cost. *Ecclesia Christi* del 18 sett. 1801, a quelli che aveano contratto matrimonio durante la rivoluzione di Francia. La causa di queste dispense fu di provvedere al bene spirituale degli ecclesiastici, come si raccoglie dai titoli di concessione.

f) Nel caso nondimeno non fu provato il grave timore che si asseriva, e le altre cause non furono riconosciute valide perchè si dovesse o potesse concedere una dispensa che, data senza causa gravissima, potrebbe tornare di rilassamento alla disciplina ecclesiastica e di scandalo ai fedeli.

Sacra Congregaz. dei Vescovi e Regolari

A chi spetti la elezione dei coadiutori dei Parroci.

Theatin seu Vasten. Super iure nominandi parochos coadiutores—5 Giugno 1885—Una lunga e accesa lite ferveva tra l'Arcivescovo, il Capitolo e l'Arciprete curato di Vasto, circa il dritto di nominare i coadiutori parrocchiali. Ciascuna delle parti contendeasi questo diritto. L'Arcivescovo allegava la pratica della Curia di nominare *ad nutum* i coadiutori in Vasto, come in tutti gli altri luoghi della Diocesi. Il Capitolo vantava il diritto della cura abituale e di esercitare per turno l'officio di coadiutore. L' Arciprete appellavasi a disposizioni civili, confermate dalla S. Sede, ed anch'egli all'antica consuetudine dei Parroci di Vasto, i quali nominavano i coadiutori.

La S. C. per togliere l' àdito a novelle liti, prese a discutere i seguenti dubbii.

I An cura habitualis ad Vastense Capitulum spectet in casu.

II An, a quo et quomodo parochi coadiutores eligi et confirmari debeant in casu.

E il dì 5 giugno 1885 risolse: *Ad I Habebitur ratio in secundo.*

—*Ad II Coadiutores nominandos esse ab Archipresbytero et ab Episcopo confirmandos. Coadiutores vero praelative eligendos esse inter capitulares, qui adsint idonei ad id muneris.*

Eccone le precise ragioni:

a) Vuolsi distinguere due specie di coadiutori o cooperatori parrocchiali. La prima è di quelli che si assegnano al parroco *sive ob aliquam perennem animi, aut corporis infirmitatem, sive ob necessariae scientiae defectum,* per cui rendesi inabile ad esercitare la cura. La seconda di quelli che sono deputati ad aiutare il parroco *quando ita numerosus sit populus, ut solus parochus ministrandis sacramentis sufficere nequeat;* i quali ultimi molto diversificano dai primi, e più comunemente vengono chiamati Vicarii curati, o viceparrochi (Bouix *de Parocho p. IV, c. 2 § 1).*

b) I coadiutori della prima specie sono scelti sempre dall'Ordinario. Non così quelli della seconda. Che questi possano essere eletti dal parroco medesimo, si ricava dal Trident., il quale (Sess. 21, Cap. 4) prescrive: «Episcopi, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati, in omnibus Ecclesiis parochialibus vel baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis ministrandis, et cultui divino peragendo, cogant rectores vel alios ad quos pertinet, adiungere *sibi tot sacerdotes quot sufficiant* ad sacramenta exhibenda et cultum divinum celebrandum». Dal quale testo il Bouix *l. c.*, sulla scorta dei Dottori, deduce che i Vescovi, nel prefato caso, dovendo

costringere i parroci a provvedersi di vicarii, la scelta di questi ultimi deve farsi dai parroci medesimi, benchè abbiano bisogno dell'approvazione del Vescovo. Ecco ciò che insegna il Fagnano (in Cap. *Consultationibus de clerico aegrotante*, n. 13): « Quamquam authoritas instituendi Vicarios perpetuos in beneficiis sit penes Episcopum, curati tamen et vicarii perpetui utique vicarios temporales absque Episcopi licentia sibi assumere possunt, dummodo sint noti, et de promotione eorum constet. Hodie tamen approbari debent ab Ordinario » (V. Const. *Apostolici muneris* Innoc. XIII et Const. *In supremo* Bened. XIV).

c) Allorchè la cura abituale risiede presso il Capitolo, a questo appartiene la scelta dei coadiutori. Siffatta dottrina, ammessa dalla comune dei Canonisti, venne confermata dalla S. C. il dì 12 Gennaio 1726 *in Aliphana, Curae*, nella quale furono proposti i dubbii: « I. An ad Capitulum et canonicos S. Mariae Maioris Pedemontis spectet cura habitualis eiusdem Ecclesiae in casu? Quatenus affirmative, II. An iidem canonici possint in fine cuiuslibet anni devenire ad electionem duorum canonicorum pro exercenda cura actuali, vel debeant eligere sacerdotes extra gremium Capituli in casu? et quatenus affirmative, III. An dicta electio sit approbanda ab Episcopo in casu?—E fu risposto: Ad I. *Affirmative*—Ad II. *Affirmative ad primam dubii partem; ad secundam negative*—Ad III. *Affirmative et amplius.*

Sacra Congregazione de' Riti

Dubbii circa gli ufficii votivi in occorrenza con la vigilia di qualche Santo.

Dubia—Ex Decreto *Urbis et Orbis*, edito 5 Iulii 1883, datum est Capitulis indultum persolvendi officia votiva per annum, loco officiorum ferialium, et quoad choralem recitationem post capitularem electionem semel pro semper factam et ab Ordinario approbatam, eorumdem recitatio fit obligatoria. Hinc quaeritur:

Dubium I. Quando in die non impedito occurrat vigilia alicuius Sancti, ideoque fit Officium de Feria occurrenti cum tribus Lectionibus de Homilia in Evangelium eiusdem Vigiliae iuxta Rubricas Generales, utrum in Choro recitandum sit Officium votivum eo die assignatum, vel officium Vigiliae?

Dubium II. Quatenus affirmative ad primam partem, utrum in Cathedrali Ecclesia duæ celebrandæ sint Missæ, una scilicet post Tertiam de eo Sancto, cuius recitatum est Officium votivum, et altera de Vigilia post Nonam?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, hisce Dubiis respondit:

Ad I.^{m} *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam, iuxta novissimam Rubricam praepositam Officiis votivis per annum.*

Ad II.^{m} *Affirmative.*

Die 31 Ianuarii 1885.

L. *Card.* Bartolinius
S. R. C. Praefectus

Laurentius Salvati
S. R. C. Secretarius.

Sacra Congregazione delle Indulgenze

Sulla formola che i Vescovi debbono adoperare nell'impartire la benedizione Apostolica colla indulgenza plenaria.

Caeremoniarius Episcopalis dioeceseos Placentinae, in opere, cui titulus: *Praxis Pontificalis* auctore cl. Herdt, relate ad facultatem qua potiuntur Episcopi elargiendi benedictionem Apostolicam, cum plenaria Indulgentia, sequentia perlegit:—« Si tamen lectio literarum A-« postolicarum supprimatur, ne populus « diutius in Ecclesia retineatur et sola « formula — *attentis facultatibus* etc. « —latino et vernaculo idiomate legatur « ut de delegatione constet, declaravit « S. Congregatio Indulg. illum ritum et « formam, attenta rationabili causa ex-« posita, revera sufficere ad lucrifacien-« dam Indulgentiam Apostolicae bene-« dictionis, dummodo formulam—*atten-« tis facultatibus* etc.-fidelibus constet

« ea Pontificia delegatione tantum im-
« pertitam fuisse.

Iam vero ab hac Sacra Congr. Indulgentiarum et SS. Reliquiarum sequentium dubiorum solutionem humiliter expostulat :

1. Utrum responsum Sac. huius Congr.nis a cl. Auctore relatum quod in collectione Decretorum legitur datum sub die 30 Iunii 1840 generale sit an non; nempe: Utrum quotiescumque adsit illa rationabilis causa, liceat literarum Apostolicarum lectionem supprimere, maxime si alias iam iterum iterumque integrae lectae sint, an non ?

Et quatenus negative

2. Utrum, attenta rationabili causa ut supra liceat uti hoc brevi compendio lingua etiam vernacula ex. gr. uti sequitur :

« Il S. Padre Pio IX con Breve già
« altre volte pubblicato in questa Catte-
« drale in data dei 29 Gennaio 1876 an.
« trentesimo del suo Pontificato, sotto-
« scritto dall'E. Fabio Cardinale Asqui-
« ni, avendo conceduto a S. E. Revma
« Mons. nostro Vescovo Giovanni Batt.
« Scalabrini la facoltà di benedire solen-
« nemente il suo popolo, ed in nome
« del Romano Pontefice di concedergli
« l'Indulgenza Plenaria dal giorno della
« sua Consecrazione fino a tanto che
« presiederà al governo di questa Chiesa
« Piacentina in due dei più solenni giorni
« di ciascun anno, cioè nel giorno di
« Pasqua e in un altro da scegliersi a suo
« arbitrio ; oggi la prelodata Ecc. Rma
« fa uso della facoltà di cui è provvedu-
« ta a bene dell'amatissimo suo gregge.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita die 24 Iulii 1885 prepositis dubiis respondit : Ad 1, *Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam.* Ad 2. *provisum in primo.* Datum Romae ex Secretaria eiusdem s. Congr. eadem die 24 Iulii 1885.

I. B. Card. FRANZELIN *Praefectus*
Iosephus M. Can. Coselli *substitutus.*

LETTERA ENCICLICA

DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO

LEONE

PER DIVINA PROVVIDENZA

PAPA XIII.

Sulla cristiana costituzione degli stati

A TUTTI I VENERABILI FRATELLI
PATRIARCHI PRIMATI ARCIVESCOVI E VESCOVI
DEL MONDO CATTOLICO
IN GRAZIA E COMUNIONE CON LA SEDE APOSTOLICA

—

LEONE PP. XIII.

VENERABILI FRATELLI

Salute ed Apostolica Benedizione.

—

La Chiesa, opera immortale del misericordioso Iddio, sebbene per natura sua abbia direttamente in mira la salute delle anime e la eterna felicità del cielo, tuttavia ancora nell'ordine temporale reca tali e tanti vantaggi, che più e maggiori non potrebbero se destinata fosse direttamente e sovra ogni cosa a procacciare la prosperità della vita presente.— Infatti dovunque le succedette di mettere il piede, cambiò immantinente l'aspetto delle cose, ed i costumi dei popoli informò a virtù dianzi sconosciute ed a civiltà nuova; per la quale, coloro che l'accolsero, andarono sopra gli altri per mitezza d'indole, per equità e per isplendore d'imprese.— Con tutto ciò è assai vieta quell'oltraggiosa accusa, che alla Chiesa si muove di esser nemica degl'interessi civili, incapace affatto di promuovere quelle condizioni di benessere e di gloria, cui a buon diritto e per naturale tendenza aspira ogni ben ordinata società.—Sappiamo che già sin dai primi tempi della Chiesa, per cagione di codesto iniquo pregiudizio, si costumò di perseguitare i cristiani e metterli in odio e mala vista eziandio come nemici dell'impero: prevalendo in quel tempo il maltalento d'imputar loro ogni sventura che allo Stato incogliesse, dove invece era la mano della giustizia di Dio che puniva i colpevoli.—L'atroce calunnia giustamente armò l'ingegno ed affi-

lò la penna d'Agostino, il quale, massimamente nella *Città di Dio*, pose in tanta luce la efficacia della cristiana dottrina, anche sotto l'aspetto sociale, che si direbbe aver lui non pure fatto l'apologia dei cristiani del suo tempo, ma ancora menato un trionfo che mai non resta, di tutti i malvagi calunniatori. —Sopravvisse nondimeno la funesta vaghezza di simiglianti querimonie ed accuse; e moltissimi si avvisarono di attingere le norme del vivere sociale fuori dei principî proclamati dalla Chiesa cattolica. Che anzi da ultimo prese a vigorire e prevalere generalmente il *nuovo diritto*, come lo chiamano, che si dice essere un acquisto dei maturi tempi moderni, dovuto all'opera della libertà che progredisce.—Ma per tentativi che da molti si fecero egli è un fatto che a costituire e governare gli Stati non venne trovato miglior metodo di quello, che spontaneamente scaturisce dalla dottrina del Vangelo. Giudichiamo pertanto esser cosa di suprema importanza e tutta al caso del Nostro Ministero Apostolico confrontare le moderne teorie sociali con le dottrine cristiane: per il qual mezzo confidiamo che, facendosi largo la verità, abbiano a sparire gli errori e le dubbiezze, in guisa che torni facile di conoscere le principali norme di condotta, alle quali conviene che ognuno si attenga ed obbedisca.

Non è malagevole determinare quale sarebbe l'aspetto e l'intimo organamento di una Società pienamente formata su principi cristiani.—L'uomo è naturalmente ordinato alla società civile; imperocchè non potendo nell'isolamento procacciarsi da sè il necessario alla vita e al perfezionamento intellettuale e morale, la Provvidenza dispose ch'egli uscisse alla luce nato fatto a congiungersi ed unirsi ad altri, sia nella società domestica, sia nella società civile, la quale solamente gli può fornire tutto quello che basta perfettamente alla vita. Poichè non vi è società che si tenga in piedi, se non ci è chi sovrasti agli altri, movendo ognuno con efficacia ed unità di mezzi verso di un fine comune, ne segue che alla convivenza civile è indispensabile l'autorità, che la regga; la quale non altrimenti che la società, è da natura, e per ciò stesso viene da Dio.—Donde nasce che il potere pubblico in se stesso non può derivare che da Dio. Imperocchè Iddio solo è il vero e supremo Signore del mondo, e a Lui devono sottostare tutte quante le creature, e servirlo, in guisa che chiunque è investito della sovranità non d'altronde la tiene che da Dio, massimo Signore di tutti. *Potestà non è se non da Dio.* (1)—L'autorità sovrana, per sè, non è di necessità legata a nessuna forma di governo in particolare: è in poter suo assumere or l'una or l'altra, purchè capaci di cooperare al benessere e all'utilità pubblica. Ma gl'imperanti in qualsivoglia organamento della pubblica cosa, hanno da volgere gli occhi al supremo reggitore del mondo, e tenerlo presente nel governo civile, come modello e norma da seguitare. Avvegnachè siccome nell'ordine delle cose visibili ingenerò Iddio le cause seconde, che rivelassero in qualche guisa la natura e l'azione divina, e fossero debitamente coordinate al fine ultimo della creazione: così ei volle che nel civile consorzio fosse un sovrano potere, i cui depositarî specchiassero in sè in qualche modo la immagine della potestà e provvidenza divina sopra il genere umano. Quindi l'esercizio dell'autorità deve essere giusto, nè qual di padrone, ma quasi di padre, perchè la potestà esercitata da Dio sulle creature ragionevoli è giustissima ed accompagnata da paterna dolcezza: similmente ad utilità dei sudditi vuol essere indirizzato il comando, poichè la ragione unica del potere di chi governa è la tutela del bene sociale. Nè in veruna guisa si deve fare, che la civile autorità serva agl'interessi di uno o di pochi, essendo essa invece stabilita a vantaggio di tutti. Che se i reggitori si lasceranno andare ad ingiusto dominio, se mancheranno per durezza od orgoglio, mal provvederanno al bene del popolo, si stampino bene in mente, che quando che sia avranno da rendere ragione a Dio con tanto maggior rigore, quanto fu più augusto il ministero, e più eccelsa la dignità che

(1) Rom. XIII. 1.

sortirono. *I potenti saranno poderosamente puniti* (1).— In tal modo, alla preminenza dei sovrani risponderà decorosa e spontanea la riverenza dei sudditi. Imperocchè una volta persuasi che l' autorità degl' imperanti è da Dio, comprenderanno esser giusto e doveroso ubbidire ai Principi, professar loro ossequio, fedeltà e amore quasi figli verso i propri genitori. *Ogni uomo alle eccelse potestà sia soggetto* (2). Disubbidire al potere legittimo, qualunque sia la persona che ne è investita, non è lecito più di quello che sia l' opporsi al volere divino, al quale chi si oppone precipita volente in rovina. *Chi resiste alla potestà, resiste all' ordinamento divino, e quei che resistono ne riporteranno condanna* (3). Laonde scuotere il freno della soggezione, e turbare per via di sedizioni lo Stato, è delitto di maestà non pure umana ma ancora divina.

È chiaro che una società, così costituita, ai molti e gravi doveri, che a Dio la stringono, deve assolutamente soddisfare con atti di culto pubblico.—La natura e la ragione che intimano a ciascun individuo di onorare Iddio con animo rispettoso e devoto, perchè siamo in tutto dipendenti da lui, e da lui partiti a lui medesimo dobbiamo ritornare, la medesima legge impongono alla società. Conciossiachè la società non dipende meno da Dio che i singoli individui che la compongono, nè ha minori obbligazioni che quelli, verso Dio medesimo, dal quale essa riconosce l'essere, la conservazione, e tutto quel cumulo immenso di beni, che ha nel suo seno. Quindi in quella guisa che a niuno è lecito passarsi dei propri doveri verso Dio, importantissimo dei quali è quello di professare e praticare la religione, nè quella che più talenta a ciascuno, ma quella che Iddio impose, e che per determinati e non equivoci caratteri è dimostrata unica vera tra tutte le altre; così gli Stati non possono, senza empietà, condursi come se Dio non fosse, o passarsi della religione come di cosa estranea e di nessuna importanza, o adottarne indifferentemente una fra le molte: avendo invece l'obbligo di onorare Iddio in quella forma ed in quel modo, che egli stesso mostrò di volere.—Abbiano adunque i Principi caro sopra ogni cosa l'onore di Dio e pongano in cima dei loro doveri favorire la religione, sostenerla con benevolenza e farle scudo dell'autorità delle leggi, nè cosa alcuna istituire o prescrivere nociva all'incolumità di lei. E di ciò sono essi debitori altresì verso i loro sudditi. Imperocchè quanti respiriamo, tutti siamo nati e destinati a quel supremo ed ultimo bene, al quale si ha da volgere tutti i pensieri, bene che dimora, al di là di questa fragile e breve vita, nei cieli. Or dipendendo da ciò la piena e perfetta felicità degli uomini, seguita che raggiungere il detto fine è cosa per ciascuno di tanta importanza che maggiore non si può dare. È necessario adunque, che la società civile, essendo ordinata al bene comune, promuova la pubblica prosperità per modo, che i cittadini nel camminare all'acquisto di quel supremo ed incommutabile bene, al quale tendono per natura, non pure non incontrino inciampi da parte sua, ma ne abbiano invece ogni possibile agevolezza. E la prima e principale è appunto codesta, fare ogni cosa a fine di mantenere rispettata e inviolabile la religione, i cui doveri formano il legame fra l'uomo e Dio.

Qual sia poi la vera religione, non difficilmente si può scorgere, sol che nella ricerca si rechi savio ed imparziale giudizio, essendochè per moltissime ed evidenti prove come sono le profezie adempiute, il numero straordinario dei miracoli, la rapida diffusione della fede anche per mezzo a nemici e ad ostacoli gravissimi, la testimonianza de'martiri, ed altre simili, è manifesto, unica vera essere quella da Gesù Cristo medesimo fondata, ed affidata alla sua Chiesa, perchè la mantenesse e propagasse nel mondo.

Infatti l' Unigenito Figlio di Dio istituì sulla terra quella società che si chiama la Chiesa, alla quale diè a continuare per tutto il corso de'secoli l'eccelsa e divina missione, che Egli aveva ricevuto dal divin Padre.

(1) Sap. VI, 7.
(2) Rom. XIII. I.
(3) Ibid. v. 2

Siccome il Padre mandò me, ed io mando voi (1) *Ecco che io sono con voi per tutti i giorni fino alla consumazione del secolo* (2). Adunque siccome Gesù Cristo discese in terra *onde gli uomini abbiano la vita e ne abbondino* (3), così la Chiesa ha per iscopo la eterna salute delle anime; e quindi per la intima natura sua abbraccia tutto il genere umano, non circoscritta da verun limite nè di luoghi, nè di tempi. *Predicate il Vangelo ad ogni creatura* (4).—A codesta sconfinata moltitudine di uomini lo stesso Signore Dio assegnò magistrati con potestà di governarla: ed uno trascelse, che avesse sopra tutti autorità di Principe: e fosse supremo ed infallibile maestro di verità, nelle mani del quale pose le chiavi del regno dei cieli. *Ti darò le chiavi del regno dei cieli* (5). *Pasci gli agnelli... pasci le pecorelle* (6).—*Io pregai per te che non venga meno la tua fede* (7). Questa società sebbene composta di uomini non altrimenti che la società civile, tuttavia a cagione del fine a cui mira e dei mezzi che adopera per conseguirlo, ha carattere di sovrannaturale e spirituale, epperò va distinta ed è diversa dalla civile, e, quel che è più, è società nel suo genere e giuridicamente perfetta, avendo per volontà e grazia del suo fondatore in sè e per se medesima tutto ciò che fa di bisogno al suo essere ed operare. Siccome il fine, al quale tende la Chiesa, è nobilissimo sopra ogni altro, così la potestà di essa va sopra tutte le altre e non dee essere nè riputata inferiore ai poteri dello Stato, nè a lui in qualsiasi modo sottoposta.—E per verità ai suoi Apostoli diede Gesù Cristo pieni poteri *in sacra*, aggiuntavi la facoltà di far leggi propriamente dette, e la doppia potestà, che da quella prima deriva, di giudicare e di punire. *Mi fu data ogni potestà in cielo ed in terra; andate pertanto ed insegnate tutte le genti; ammaestrandole ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato* (1). Ed altrove: *se non ti ascolterà parlane alla Chiesa* (2). E di nuovo, *ci sarebbe facile di punire ogni inobbedienza* (3); e, *tratterò più duramente secondo la potestà che il Signore diede per la edificazione non per la distruzione* (4). Donde chiaro apparisce che non alla società civile, ma alla Chiesa si appartiene di condurre gli uomini al conseguimento dei beni soprannaturali, ed a lei medesima fu concesso da Dio l'officio di giudicare e definire in materia di religione, di ammaestrare tutte le genti, di allargare ampiamente, quanto è possibile, i confini del cristianesimo: a dir breve, di governare liberamente e senza impacci a suo senno la grande famiglia cristiana.—Or questa autorità perfetta e affatto indipendente, contro la quale da lungo tempo si schiera una certa filosofia adulatrice dei Principi, la Chiesa non si restò mai dal rivendicarsela e metterla pubblicamente in atto; primi a pugnar per essa gli apostoli, i quali essendo loro vietato dai Principi della Sinagoga di spargere l'evangelica parola, rispondeano impavidi: *è necessario ubbidire piuttosto a Dio che agli uomini* (5). La medesima autorità sostennero calorosamente con poderose ragioni i santi Padri ogni volta che ne ebbero il destro: nè i Romani Pontefici pretermisero mai di rivendicarla contro gli avversari con invitta costanza.— Che anzi la riconobbero e in teoria e in pratica gli stessi principi e reggitori degli Stati; i quali facendo trattati, e componendosi negli affari occorrenti, mandando ed a vicenda ricevendo legati, e collo scambio di altre relazioni, ebbero in costume di trattar colla Chiesa come con una suprema Potenza legittima. Nè certo è da credere, che senza speciale consiglio di Provvidenza questa suprema potestà fosse munita di un *principato civile*, sicurissimo riparo alla sua indipendenza.

Così il governo dell'umana famiglia Iddio

(1) Io xx, 21.
(2) Matth. xxviii. 20.
(3) Io x, 10.
(4) Marc. xvi, 15.
(5) Matth. xvi, 19.
(6) Io xvi, 16-17
(7) Luc. xxi 32.

(1) Matth. xxviii, 18. 19, 20.
(2) Ibid. xvii, 14
(3) II Cor. x, 6
(4) Ibid. xiii, 10
(5) Act. v. 29.

lo volle compartito tra due potestà, che sono la ecclesiastica e la civile, l'una delle quali sovraintendesse alle cose divine, l'altra alle terrene. Ambedue sono supreme, ciascuna nel suo ordine; hanno ambedue i loro proprî limiti entro cui contenersi, segnati dalla natura e dal fine prossimo di ciascuna: di che intorno ad esse viene a descriversi come una sfera, entro la quale ciascuna dispone *iure proprio*. Ma poichè uno e medesimo è il soggetto di ambedue le potestà, e potendo una medesima cosa, quantunque sotto ragione ed aspetto differente, appartenere alla giurisdizione dell'una e dell'altra, la divina Provvidenza che le ha stabilite ambedue, deve averle pure ordinate convenientemente fra loro. *E quelle (potestà), che sono, son da Dio ordinate* (1). Il che se non fosse, sorgerebbero spesso occasioni di contese e conflitti, e non di rado l'uomo sarebbe costretto di rimanere in forse, come chi si trova in un bivio, e penosamente incerto circa il partito da prendere, posto egli come sarebbe fra le contrarie disposizioni di due autorità, alle quali non può in coscienza ricusare di ubbidire. Or questo ripugna in sommo grado che si pensi della sapienza e bontà di Dio, il quale eziandio nell'ordine fisico, che pure è tanto inferiore, accordò tra loro le forze naturali e le loro leggi, con tanta soavità d'arte e con una cotale armonia, che nessuna di esse è d'impedimento alle altre, e tutte insieme cospirano concordemente e con acconcia maniera allo scopo finale del mondo. —

Devono dunque esser tra loro debitamente coordinate le due potestà; la quale coordinazione non a torto viene paragonata a quella dell'anima e del corpo nel supposto umano. La qualità poi e la portata di siffatte relazioni non si può altrimenti stabilire, che ponendo mente, come si è detto, alla natura delle due autorità e facendo ragione dell'eccellenza e nobiltà dei rispettivi fini, essendo l'una direttamente e principalmente preposta alla cura delle cose temporali, l'altra all'acquisto dei beni soprannaturali e sempiterni.—Quindi tutto ciò che nel mondo in qualunque giusa ha ragione di sacro, tutto ciò che riguarda la salute delle anime ed il culto divino, o che tale sia per natura sua, ovvero per il fine al quale si riferisce, cade sotto la giurisdizione della Chiesa. Tutte le altre cose poi, che si racchiudono nel giro delle ingerenze civili e politiche, è giusto che sottostiano all'autorità civile, avendo Gesù Cristo espressamente comandato, che rendasi a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio.—Senonchè si danno talora dei casi, nei quali si apre un'altra via di concordia ad assicurare la libertà di entrambe, cioè a dire allorchè i reggitori civili ed il Romano Pontefice si mettono d'accordo sopra qualche punto in particolare. Nelle quali circostanze la Chiesa offre prove splendidissime di bontà materna, recando tutto quel più, che per lei si può, in opera di arrendevolezza e d'indulgenza.

Questa, che abbiamo descritto per sommi capi, è la forma cristiana della civile società: il concetto della quale non è creato senza ragione ed a capriccio, ma attinto a supremi e verissimi principii confermati eziandio dalla ragione naturale.

Ora siffatta costituzione sociale nulla in sè contiene che possa ragionevolmente reputarsi men degno o poco onorevole per l'autorità civile: ed è così lontano dal vero, che essa scemi i diritti della maestà, che invece li rende vieppiù saldi e venerandi. Anzi se uno si fa a considerarla più addentro, presenta una perfezione che le altre costituzioni non hanno: e sarebbe feconda de' più preziosi e svariati vantaggi, se ciascuna delle parti fosse libera di tenere il posto che le conviene e di esercitare pienamente quell'azione che di dovere le spetta.—E per fermo in una società costituita nel modo che abbiamo detto, le umane e le divine cose sono mirabilmente ordinate: i diritti dei cittadini rispettati come inviolabili e posti sotto l'egida delle leggi divine, naturali, ed umane: i doveri di ciascuno esattamente definiti, e curatone l'adempimento. Ogni individuo, in questo terrestre pellegrinaggio pieno d'incertezze e di stenti che mette alla sempiterna magione del cielo, sa di avere

(1) Rom. XIII, 1.

chi lo conduce sicuramente, e lo aiuta a toccare la meta: e sa pure di avere chi veglia sia a procacciargli sia a conservargli la sicurezza, le fortune, e gli altri beni necessarî alla vita di quaggiù.—La società domestica ha la solida sua base colla santità del matrimonio uno e indivisibile; i diritti e i doveri tra i coniugi sono regolati colla più sapiente giustizia ed equità; il dovuto onore della donna è tutelato: l'autorità del marito esemplata su quella di Dio, la patria potestà temperata convenientemente alla dignità della moglie e de' figli: di questi provveduto al mantenimento, al benessere, all'educazione —Nell'ordine politico e cittadino le leggi hanno per oggetto il bene comune, nè sono regolate dal capriccio e dal fallace criterio del numero, ma dalla verità e dalla giustizia; l'autorità dei Principi riveste un carattere sacro e quasi divino, ed è frenata perchè non degeneri dalla giustizia, nè trasmodi nel comando: la sudditanza è accompagnata dal sentimento del dovere e della dignità, non essendo servaggio di uomo ad uomo, ma soggezione alla volontà di Dio che per mezzo di uomini governa la società. Le quali idee una volta che sieno entrate nella mente dell'uomo e vi abbiano generato un fermo convincimento, non si pena a capire che è dovere di stretta giustizia rispettare la maestà dei Principi, starsene saldamente e lealmente soggetti al pubblico potere: non muovere sedizioni, serbare intatta la disciplina sociale.—Parimenti si dà un posto tra i doveri alla carità vicendevole, alla liberalità, alla generosità: la coscienza del cittadino non è mai messa in opposizione con quella del cristiano per cagione di precetti contradittorî: sono assicurati alla società civile i beni immensi, di cui è feracissimo per sè stesso il cristianesimo, ancora nell'ordine temporale. Di che apparisce tutta la verità di quella sentenza: « Dalla « Religione secondo la quale si onora Dio « dipende l'andamento della società, e tra « l'una e l'altra vi ha per più capi quasi « una parentela ed intima dimestichezza» (1).

(1) Sacr. Imp.ad Cyrillum Alexand.et Episcopos metrop.—Cfr.Labbeum Collect. Conc, T. III.

—Della copia di codesti benefizî parlò, come suole, mirabilmente Agostino in più luoghi delle sue opere, ma principalmente dove si volge alla Chiesa cattolica con queste parole: « Tu muovi ed insegni, con ar« gomenti adattati ai fanciulli, quelli che so« no fanciulli; con magnanimi sensi i gio« vani, e con calma solenne i vecchi, secon« do che richiede non pure l'età, quale ap« parisce nello stato del corpo, ma quale « si scorge in quello dello spirito. Tu fai « che le spose se ne stiano con casta e « fedele obbedienza soggette ai mariti, non « a soddisfacimento di passioni, ma per a« verne figli, e procedere di conserva nel « governo dalla famiglia. Tu metti i mariti « a sovrastare alle mogli, non perchè tolga« no a soggetto di trastullo la debolezza « del sesso, ma perchè siano ad esse legati « coi vincoli di un amore sincero. Tu per « via di una cotale servitù ingenua sotto« poni i figli ai genitori, e costoro metti « sopra i figli per via di un dominio pieno « di tenerezza... Tu i cittadini ai cittadini, « i popoli ai popoli, e l'umanità tutta inte« ra, rammentando i primi progenitori, « congiungi non pure con i legami della « convivenza, ma ancora con quelli di una « cotale fratellanza. Insegni ai re ad esser « provvidi verso i popoli, ed i popoli am« monisci ad esser buoni sudditi dei re. Sei « accorta maestra ad indicare a cui si debba « fare onore, a cui si debba tributare affet« to, a cui riverenza, a cui timore, a cui « conforto, a cui consiglio, a cui esortazione, a « cui freno, a cui rimprovero, a cui pena, « mostrando come non ogni cosa a ciascu« no si convenga di dare, sebbene si sia « ad ognuno debitore della carità, ed a ve« runo non si abbia mai da far torto. » (1). —Ed il medesimo Padre altrove così riprende i falsi politici: « Or costoro che vanno « dicendo, la dottrina di Cristo tornare no« civa allo Stato, si provino un poco a darci « un esercito composto di soldati della tem« pera che la medesima dottrina di Cristo « vuole; dei governatori di province, dei

(1) De moribus Eccl cath., cap XXX, n. 36 n. 15.

« mariti, delle spose, dei padri, dei figli, « dei padroni, dei servi, dei re, dei magi- « strati e perfino dei contribuenti e degli « esattori del fisco, ornati delle qualità che « richiede la cristiana dottrina, e vedremo « se avranno ancora il coraggio di dire che « essa osteggia il benessere dello Stato, o « non anzi si decideranno a proclamarla « grande pegno di salute per lo Stato, quan- « do ciascuno ad essa si conformi » (1).

Fu già tempo che la filosofia del Vangelo governava gli Stati, quando la forza e la sovrana influenza dello spirito cristiano era entrata bene addentro nelle leggi, nelle istituzioni, nei costumi dei popoli, in tutti gli ordini e rami dello Stato; quando la Religione di Gesù Cristo posta solidamente in quell' onorevole grado, che le conveniva, traeva su fiorente all' ombra del favore dei Principi e della dovuta protezione dei magistrati; quando procedevano concordi il Sacerdozio e l'Impero stretti avventurosamente fra loro per amichevole reciprocanza di servigî. Ordinata in tal guisa la società recò frutti che più preziosi non si potrebbe pensarlo, dei quali dura e durerà la memoria, affidata ad innumerevoli monumenti storici, che niuno artifizio di nemici potrà falsare od oscurare. Se l' Europa cristiana domò le nazioni barbare e trassele dalla ferocia alla mansuetudine, e dalla superstizione alla luce del vero; se vittoriosamente respinse le invasioni dei musulmani; se tenne il primato della civiltà, e si porse ognora duce e maestra alle genti in ogni maniera di lodevole progresso; se di vere e larghe libertà potè allietare i popoli; se a sollievo delle umane miserie seminò dapertutto istituzioni sapienti e benefiche; non ci è dubbio, che in gran parte ne va debitrice alla religione, in cui trovò ed ispirazione ed aiuto alla grandezza di tante opere.—Senza fallo, tutti quei benefizi sarebbero durati, se del pari fosse durata la concordia dei due poteri: e di maggiori eziando se ne poteva sperare, se con fedeltà e costanza maggiore, si fosse prestato il dovuto ossequio all'autorità, al magistero, e ai disegni della Chiesa. Avvegnachè si abbia a tenere in conto di legge, che non patisce eccezione, la sentenza scritta da Ivone di Chartres al Pontefice Pasquale II: « Allorchè Regno e Sacerdozio vanno d'ac- « cordo, procede bene il governo del mondo, « fiorisce e fruttifica la Chiesa. Ma se per « contrario s'inimicano, non pure le pic- « cole cose non crescono, ma ancora le « grandi volgono miseramente a ruina » (1).

Ma il funesto e deplorevole spirito di novità, suscitatosi nel secolo decimosesto, prese da prima a sconvolgere la religione, passò poi naturalmente da questa nel campo filosofico, e quindi in tutti gli ordini dello Stato. Da questa sorgente scaturirono le massime delle eccessive libertà moderne, immaginate e proclamate in mezzo ai grandi rivolgimenti del secolo passato, come principî e basi di un *nuovo diritto,* il quale e non fu conosciuto mai dai nostri antichi, e per molti capi è in opposizione non solamente colla legge cristiana, ma anche col diritto naturale.—Di quei principj è ritenuto supremo infra tutti questo: che siccome gli uomini considerati in astratto nella loro natura specifica sono tutti uguali fra loro, similmente lo sono in concreto nell'ordine pratico della vita: ciascuno essere indipendente per guisa, da non dover sottostare in nessun modo all' autorità altrui; libero di pensare e fare a talento: niuno avere diritto di comandare agli altri. In una società regolata su tali massime, la sovranità non è altro che la volontà del popolo, il quale come è assoluto padrone di sè, così da sè medesimo si governa, sceglie poi taluni, a cui affidare le proprie sorti, non però in modo da trasferire in essi vera e propriamente detta sovranità, ma piuttosto un ministero da esercitare in suo nome e vece.—Di autorità divina non si parla, come se Dio non esistesse, o non avesse provvidenza alcuna dell' umana famiglia, o non avessero nè gl' individui nè la società alcun obbligo verso Iddio, ovvero

(1) Epist. CXXXVIII, ad Marcellinum, cap. II.

(1) Ep. CCXXXVIII.

come se potesse darsi sovranità, la quale non riconoscesse da Dio stesso la sua origine, la sua forza, la sua autorità. Di che, come apparisce chiaramente, lo Stato non verrebbe ad essere altro in sostanza che la moltitudine arbitra e moderatrice di sè stessa, e poichè il popolo è considerato non altrimenti che la sorgente di ogni diritto e di ogni potere, è logico che lo Stato si ritenga sciolto da qualunque dovere verso la divinità, che non professi ufficialmente veruna religione; nè si creda obbligato a ricercare qual sia tra le molte la sola vera, nè ad anteporne una alle altre, nè a favorirne una più delle altre, ma tutte le lasci ugualmente libere, fino a che non ne venga danno all' ordine pubblico. Sarà ancora logico abbandonare la religione alla coscienza degl'individui, dar piena balia ad ognuno di seguire quella che più gli talenta, ed anche nessuna, se così gli piace. Quindi libertà di coscienza, libertà di culto, libertà di pensiero, libertà di stampa.

Poste a fondamento degli Stati queste massime tanto in voga a' giorni nostri, ognuno vede a quale e quanto dura condizione venga obbligata la Chiesa. — Imperocchè ove alla teoria si conformi la pratica, la religione cattolica sarà messa al paro e anche più basso dei culti acattolici; non si terrà verun conto delle leggi ecclesiastiche, e mentre per comandamento di Gesù Cristo la Chiesa ebbe la missione d'insegnare tutte le genti, le verrà negata ogni ingerenza nel pubblico insegnamento. — Anche nelle materie miste lo Stato disporrà a sua posta con piena padronanza, senza punto badare alle sante leggi della Chiesa. Quindi si arrogherà di sottomettere alla sua giurisdizione il matrimonio cristiano, anche in ciò che tocca il vincolo, la sua unità e stabilità: disporrà pure della proprietà ecclesiastica, non riconoscendo nella Chiesa il diritto di possedere. La Chiesa insomma, non più avuta in conto di società perfetta e giuridica, non sarà per lo Stato altro che una associazione simile alle tante altre che sono e vivono in esso: e se punto gode diritti ed azione legittima, si dirà che ne gode per concessione e beneplacito dello Stato.

Se poi trattasi di Stati, in cui la Chiesa ha la sua posizione legalmente riconosciuta, e tra i due poteri è stabilito solennemente un accordo, si comincia col proclamare e volere la separazione della Chiesa dallo Stato, e ciò coll'intendimento di potere impunemente violare la fede data, e disporre a piacimento di tutto senza impacci. E non potendo la Chiesa rassegnarsi a questo, perchè non può fallire ai sacrosanti e gravissimi suoi doveri, e reclamando essa il pieno e leale adempimento dei patti sanciti, sovente fra la ecclesiastica e la civile potestà ne nascono conflitti: i quali per ordinario riescono a questo, che la meno fornita di mezzi umani rimane sopraffatta dalla più forte.

Così in questa foggia di costituzione, oggidì caldeggiata da molti, ordinariamente si vuole o spacciarsi affatto dalla Chiesa, o tenerla in tutto e per tutto soggetta alla Stato. Ciò che presentemente si opera per la pubblica autorità, si opera in gran parte con questa mira. Leggi, governo, insegnamento laico, confisca di beni e scioglimento di ordini religiosi, distruzione del civile principato dei Papi, sono tanti mezzi ordinati a fiaccare l' influenza del cristianesimo, e a coartare la libertà e a menomare ogni altro diritto della Chiesa cattolica.

Or lo stesso naturale ragionamento basta a persuadere che codeste teorie di governo vanno lungi assai dal vero. Avvegnachè è il naturale discorso che dimostra, come ogni potere derivi da quella suprema ed augustissima sorgente ch'è Dio. E la sovranità popolare, che si pretende risegga essenzialmente nelle moltitudini indipendentemente da Dio, se da un canto è ottimo strumento a porgere lusinghe e incentivi a molte passioni, dall'altro non ha alcun solido fondamento, nè può avere tutta la forza, che deve, a mantenere tranquillo ed inalterato l' ordine civile. E in verità per effetto di codeste dottrine le cose son venute precipitando a tal punto, che molti sostengono come legittimo in politica il diritto di ribellione. Poichè tiene il campo la opinione che i Principi non sono nulla di più di mandatarî per eseguire la volontà del popolo; e

quindi necessariamente avviene, che gli ordinamenti civili sieno instabili come le voglie del popolo, e abbiasi a vivere sempre in timore di scompigli.

E in materia religiosa, avere indifferentemente nel medesimo conto le varie ed opposte forme di culto equivale a non volere riconoscere nè praticare religione alcuna. Or questo, se quanto al nome non è ateismo, lo è quanto alla sostanza della cosa. Poichè chi crede all' esistenza di Dio, se vuole esser logico e non cadere in gravissimo assurdo, deve di necessità comprendere, che le usitate forme di culto sì diverse, sì discordi e opposte fra loro anche in punti di capitale importanza, non possono essere tutte ugualmente gradite a Dio.

Similmente la libertà del pensiero e della stampa, nella sua sconfinata ampiezza, non è per se stessa un bene, di cui l' umano consorzio abbia ragione di allietarsi; egli è invece fonte e principio di molti mali. — La libertà, come quella che è perfezione dell' uomo, deve avere per suo oggetto il vero ed il bene; e la natura del vero e del bene non è variabile a capriccio dell'uomo, ma rimane sempre la medesima, e non è meno immutabile che l' essenza stessa delle cose. L'intelligenza, quando accoglie l'errore, la volontà, quando si piega al male, e al male aderisce, non corrono al loro perfezionamento, ma scadono e si corrompono entrambe. Il male adunque e l'errore non possono aver diritto di essere messi in vista e propagati; molto meno favoriti e protetti dalle leggi. La sola vita virtuosa spiana la via al cielo, meta ultima dell'uomo; e perciò fallisce lo Stato a leggi prescritte dalla natura, ove tolto ogni freno all'errore e al male, lasci piena balia di travolgere le menti, e di corrompere i cuori. — Tener poi lontana dalla vita pubblica, dalle leggi, dall'insegnamento, dalla famiglia la Chiesa da Dio stesso fondata, è grande e funestissimo errore. Società virtuosa non può essere, tolto il fondamento della religione; ed ormai, forse più di quello che bisogni, si sa da tutti a che si riduca e dove vada a parare quella morale che chiamano *civile*. Maestra verace di virtù, e tutrice del buon costume è la Chiesa di Cristo: è dessa che mantiene incolumi i principî donde derivano i doveri e messi dinanzi i più efficaci motivi a vivere rettamente, non pur vieta le ree azioni esterne, ma comanda altresì di frenare i movimenti dell' animo contrari alla ragione, ancorchè puramenti interni. — È del pari un gran torto, che si fa alla Chiesa, ed una grande sconsideratezza, pretendere che nell'adempimento dei suoi doveri abbia essa Chiesa da sottostare alla potestà civile. In questa guisa si viene a rovesciare l'ordine mettendo avanti alle cose sopranaturali le naturali; si distrugge, o per lo meno si assottiglia la dovizia dei beni onde, libera d'impedimenti, la Chiesa arricchirebbe la vita umana; senza dire, che si apre l' adito a dissidii e ad ostilità, le quali di quanti guai sieno feconde per la Chiesa e per lo Stato, troppo spesso fu mostrato dai fatti.

Siffatte dottrine, riprovate anche dall'umana ragione e che tanta influenza hanno nell'andamento della società, i romani Pontefici Nostri predecessori, ben comprendendo i doveri dell'Apostolico loro ministero, non poterono lasciarle senza condanna. A tal proposito Gregorio XVI, nell'Enciclica *Mirari Vos* dei 15 Agosto 1832, con gravissime parole riprovò alcuni principî, già abbastanza divulgati, cioè l'indifferentismo in materia di religione, la libertà di culto, di coscienza, della stampa, e il diritto di rivolta. E della separazione della Chiesa dallo Stato lo stesso Pontefice portava questo giudizio: « Nè Ci « è permesso di concepire più liete speranze « di vantaggi, che sieno per venire alla « religione ed al principato dai desiderî di « coloro, che vorrebbero separare la Chiesa « dallo Stato, e rompere la vicendevole con« cordia dell' Impero e del Sacerdozio, es« sendo a tutti noto che i seguaci di una « libertà senza pudore, paventano la concor« dia che volse costantemente a prosperità « ed a salute così della civile, come della « religiosa società ». — Similmente Pio IX, in varie circostanze secondo l'opportunità, proscrisse molti degli errori più diffusi, i quali poscia ordinò che venissero raccolti insieme, affinchè nel dilagamento di tante

false opinioni non rimanessero i cattolici senza sicura guida (1).

Ora in forza di codesti insegnamenti dei Pontefici si ha da ritenere, che l'autorità pubblica non è dal popolo, ma da Dio; che il diritto che chiamano di ribellione è un assurdo: che nè agl'individui, nè agli Stati è lecito passarsi dei doveri religiosi, ovvero essere indifferenti circa le varie forme di culto; che la sfrenata libertà del pensiero e della stampa non può essere mai un diritto, nè meritare favore e protezione.—Parimenti è da ritenere,che la Chiesa nell'ordine suo e nella sua giuridica costituzione è società perfetta al pari della civile e che lo Stato non deve trascorrere fino a farla schiava, o volerla a sè soggetta, o impedirne l' azione, o menomare comechessia gli altri diritti che ella tiene da Gesù Cristo.—E nelle materie miste, la condizione naturale e conforme ai divini consigli non è la separazione, e molto meno la lotta, ma sì la concordia dei due poteri, fatta a seconda che porta l'ordine dei loro fini prossimi.

Sono questi gl'insegnamenti forniti dalla Chiesa cattolica intorno alla costituzione e al governo degli Stati.—Nondimeno con queste dichiarazioni e decisioni, se ben si consideri, non condannasi alcuna delle forme di governo in uso, come quelle che per se stesse nulla hanno che ripugni alla dottrina cattolica, ed opportunamente e giustamente applicate possono dare allo Stato un ottimo ordinamento.—Anzi neppure si condanna in se stessa la partecipazione,più o meno larga, dei cittadini all'andamento della pubblica cosa; partecipazione che in date circostanze e con certe condizioni può essere non solo utile, ma doveroso. E neppure potrebbe altri dalle suddette dichiarazioni prendere motivo ad accusare la Chiesa di essere nemica o di una giusta tolleranza, o di quella che è vera e legittima libertà. —E infatti se la Chiesa proclama non esser lecito mettere i differenti culti ad ugual condizione giuridica colla vera religione, non condanna però quei governi che per qualche grave ragione o di bene da ottenere o di male da evitare, tollerano per via di fatto i differenti culti nel loro Stato.—Così pure vuole assolutamente la Chiesa che nessuno sia tratto per forza ad abbracciare la fede cattolica, poichè come saviamente avverte S. Agostino, *l'uomo non può credere se non di spontanea volontà* (1).

In simil guisa non può la Chiesa favorire quella libertà che porta l'uomo a francarsi dalla legge santa di Dio, e dalla obbedienza alla legittima autorità. Chè questa sarebbe piuttosto licenza che libertà, e a buon dritto è chiamata da Agostino *libertà di perdizione* (2), e dall'Apostolo Pietro un *velo della malvagità* (3); che anzi essendo fuori della dritta ragione, si muta in vera schiavitù; imperciocchè *chi commette la colpa diviene servo della colpa* (4). Al contrario, libertà vera e desiderabile è quella che per l'individuo consiste nel non soggiacere al durissimo servaggio dell' errore e delle passioni, e per la società consiste in un governo saggio che fornisca ai cittadini larghi mezzi di avvantaggiarsi, e difenda lo Stato dall'altrui prepotenza.—Or questa libertà onesta e degna dell'uomo, la Chiesa

---

(1) Basti qui indicarne alcune.

Prop. XIX—La Chiesa non è una vera e perfetta società completamente libera, nè ha diritti suoi proprii e permanenti a Lei conferiti dal suo divino fondatore, ma spetta alla civile potestà definire quali siano i diritti della Chiesa, e i limiti dentro i quali possa esercitare i medesimi diritti.

Prop. XXXIX — Lo Stato, come origine e fonte di tutti, gode di un diritto tale che non ammette confini.

Prop. LV—Si deve separare la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.

Prop. LXXIX—....è falso che la civile libertà di qualsiasi culto, o la piena potestà a tutti indistintamente concessa di manifestare in pubblico e all' aperto qualunque pensiero ed opinione, influisca più facilmente a corrompere i costumi e gli animi dei popoli, e a propagare il contagio dell'indifferentismo.

(1) Tract. XXXV in Ioan.
(2) Epist. CV. ad Donatistas
(3) I Petr. II, 16.
(4) Ioan. VIII, 34.

è tra i primi ad approvarla, e fece ognora quanto era in poter suo affine di assicurarla ai popoli salda ed intera.—E per verità è un fatto consegnato alla storia, che tutte le istituzioni più efficaci a procacciare la pubblica incolumità, le più acconce ad allontanare dai popoli il malgoverno e la tirannia, ad impedire la indebita ingerenza dello Stato nell'azione propria dei municipi e delle famiglie: le disposizioni meglio valevoli a guarentire nei singoli cittadini la dignità, la personalità umana, e l' uguaglianza dei diritti, o ebbero origine dalla Chiesa o furono da lei benedette e protette. Ella pertanto sempre coerente a se stessa, se da un canto rigetta la soverchia libertà che in danno così dei privati come del pubblico va a finire nella licenza e nella schiavitù, dall' altro abbraccia di gran cuore e con giubilo i progressi che reca il tempo, perchè veramente promettono di accrescere la prosperità della vita presente, la quale è come un tragitto che mette all'altra eternamente durevole.—È dunque vanissima e pretta calunnia quella la quale si va spargendo, che la Chiesa vede di mal occhio le moderne costituzioni e rigetti indistintamente i frutti maturati dall' ingegno dei contemporanei. Certo essa non vuol sapere di opinioni malsane, condanna la rea libidine delle rivoluzioni e nominatamente quello stato d'indifferenza, che è il principio di una vera apostasia: ma poichè tutto quello che ha ragione di vero non può derivare che da Dio, perciò quanto le indagini dell' uomo conducono a scoprire di vero, la Chiesa lo riconosce come un raggio della mente divina. E siccome non si può dare alcuna verità naturale che scemi la credibilità delle dottrine rivelate, e molte anzi se ne danno che l'accrescano; e potendo la scoperta di qualsiasi vero condurre a meglio conoscere e lodare il Signore, così la Chiesa accoglierà sempre con suo giubilo e gradimento tutto ciò che venga in buon punto ad allargare i confini della scienza, e con l'usato zelo si argomenterà di caldeggiare e promovere, come le altre discipline, così quelle che hanno per oggetto lo studio della natura. Nelle quali ricerche della scienza non osteggia la Chiesa i nuovi trovati: non contrasta che vieppiù si cerchi d'ingentilire e rendere agiata la vita; che anzi nemica dell'inerzia e dell'ozio vuole che l'ingegno umano fruttifichi copiosamente mercè l'esercizio e la cultura: incoraggia ogni maniera di arti e mestieri, e colla sua virtù santificando il lavoro, fa il possibile perchè l'uomo in quella che esercita l' ingegno e la mano, non perda di vista Iddio e i beni eterni.

Ma le cose finora discorse, comechè sì ragionevoli e giuste, vanno meno a grado oggidì, che la società non solo sdegna di tornare ai dettami della sapienza cristiana, ma ha l'aria altresì di volersene ogni dì più allontanare.

Nondimeno essendochè la verità messa in vista suol farsi strada da se stessa, e grado grado insinuarsi nelle menti, compresi dal sentimento dell'eccelso ed augusto Nostro ministero, vogliam dire dell'Apostolato che esercitiamo nel mondo. Noi proclamiamo liberamente, com'è debito Nostro, la verità: non già che Ci sia sconosciuta l'indole dei tempi che corrono, o che Ci avvisiamo doversi ripudiare gli onesti ed utili avanzamenti dell'età moderna: ma perchè vorremmo più sicuri dai pericoli e sopra più salde basi costruiti gli Stati, e ciò senza punto menomare la giusta libertà dei popoli, poichè madre e tutrice fidissima della libertà umana è la verità: *La verità vi farà liberi.* (1)

Laonde in sì malagevoli condizioni i cattolici, se Ci daranno debitamente ascolto, di leggieri comprenderanno quali doveri incombano a ciascuno, sia nell'ordine *dell'idee*, sia in quello dei *fatti*.—E quanto alle idee, è necessario ritenere nell' animo con saldo convincimento, e, ogni qual volta occorra, professare apertamente tutto quanto insegnarono o saranno per insegnare i romani Pontefici. E particolarmente rispetto a quelle che si suol chiamare *libertà moderne*, è d' uopo che ognuno se ne rimetta al giudizio della Sede Apostolica e non ne pensi diversamente da lei. Si ha da stare in guardia di non venire tratti in inganno dalla lor o

(1) Ioan. VIII. 32.

apparente onestà: e bisogna aver presente da qual germe esse nascono, e qual è lo spirito che le informa. Abbastanza ormai si sa per esperienza quel che debba aspettarsene la società, avendo esse dapertutto prodotto frutti, dei quali ogni onesta e savia persona ha ragione di rammaricarsi. — Se realmente esista in qualche luogo, ovvero anche s' immagini un regime che perseguiti e tiranneggi la Chiesa, e con esso si paragonino i moderni sistemi di cui parliamo, potranno questi sembrar per essa men tristi. Ma i principii sui quali essi si appoggiano sono, come abbiam detto, altamente riprovevoli.

Quanto all' azione, essa può spiegarsi entro la cerchia individuale e domestica, o nella pubblica e sociale.—Nell' ordine individuale il massimo dei doveri è quello di conformare in tutto la vita e i costumi alle massime del Vangelo, e non tirarsi indietro quando accade che la virtù cristiana esiga qualche sacrifizio. Deve inoltre ciascuno amare la Chiesa come madre comune, osservarne fedelmente le leggi, curarne l' onore, volerne salvi i diritti: e cercare di farla rispettare ed amare con pari affetto dai propri dipendenti.

— È inoltre di pubblico interesse portare saviamente la propria azione anche nel campo amministrativo: dove una delle precipue cure sia quella di far sì che si provvegga alla religiosa e morale educazione dei giovanetti nel modo che si addice a cristiani: dal che dipende in gran parte il pubblico benessere.—Così pure, generalmente parlando, è utile ed onesto che l'opera dei cattolici da questo campo men vasto si estenda più largamente insino allo Stato. Diciamo *generalmente* in quanto la Nostra parola riguarda tutte le nazioni. Del resto può accadere in qualche luogo, che per gravissime e giustissime ragioni non sia espediente di partecipare agli affari dello Stato, nè di ricevere offizî politici. Ma generalmente come si è detto, l'astensione totale dalla vita politica non sarebbe men biasimevole che il rifiuto di qualsiasi concorso al pubblico bene: tanto più che i cattolici in ragione appunto dei loro principii, sono più che mai obbligati di recare nel maneggio degli affari integrità e zelo. All' apposto, tenendosi essi in disparte, arriveranno agevolmente al potere uomini, le cui opinioni non danno guari a sperare per il bene dello Stato. E ciò tornerebbe eziandio a detrimento della religione; poichè moltissimo potrebbero coloro che astiano la Chiesa, pochissimo quei che l' amano.

Laonde è evidente, che i cattolici hanno buona ragione dì prender parte alla vita politica: avvegnachè non lo fanno, nè far lo devono per sanzionare ciò che v' ha di riprovevole nei vigenti sistemi, ma bensì per far servire questi sistemi medesimi, quanto è possibile, al genuino e verace bene pubblico, e collo scopo di far circolare in tutte le vene del corpo sociale, come succo e sangue vivificatore, lo spirito e il benefico influsso della Chiesa.

Non fu diverso il contegno dei cristiani nei primi secoli. Le massime e lo spirito della società pagana erano in opposizione diretta collo spirito e colle massime del Vangelo: nondimeno si vedeva i cristiani in mezzo alla superstizione incontaminati e sempre uguali a stessi, introdursi coraggiosamente dovunque potessero. Esempio di fedeltà verso i Principi, obbedienti all' impero delle leggi quanto lo permettesse la coscienza, diffondevano da pertutto una maravigliosa luce di santità: si studiavano di venire in aiuto ai fratelli, di far proseliti; pronti d' altra parte a ritirarsi e morire da eroi, quante volte non avessero potuto, senza compromettere la coscienza, ritenere gli onori, le magistrature, i comandi militari. Per tal guisa fecero in pochissimo tempo penetrare il cristianesimo non solo nelle famiglie, ma nella milizia, nel Senato, e perfino nel Palazzo imperiale. « Siamo « da ieri, ed ecco che riempiamo tutti i luo« ghi che vi appartengono, le città, le iso« le, i castelli, i municipi, i circoli, le caserme « stesse, le tribù, le decurie, il palazzo, il « senato, il foro (1): » talmente che quando le leggi consentirono la pubblica professione

(1) Tertull. Apol. n. 37.

del Vangelo, non comparve la fede cristiana come bambina in culla, ma sì come adulta e ben robusta, in gran numero di città.

Or questi esempi dei nostri antichi, le presenti condizioni esigono che si rinnovellino.—Anzi tutto, quanti vi sono degni del nome di cattolici, è indispensabile che siano e si mostrino apertamente amorosissimi figli della Chiesa: che rigettino da sè, senza punto esitare, tutto quello che è inconciliabile con tale professione: che volgano i politici ordinamenti, in quanto onestamente si può fare, a difesa della causa della verità e della giustizia: che si sforzino di ottenere, che la libertà non trapassi mai i confini, assegnati dalle leggi della natura e di Dio: che si adoperino a far ripiegare la presente società verso l'ideale sopra descritto della società cristiana. — Il modo pratico di venirne a capo mal potrebbe determinarsi con norme assolute, dovendo esso variare secondo la varietà dei luoghi e delle circostanze. Nondimeno si badi sopratutto di conservare l'accordo dei voleri e l' unità dell' azione. Ed ambedue queste cose pienamente si otterranno, se ciascuno terrà in conto di legge le prescrizioni della Sede Apostolica, e si porgerà docile verso i Vescovi che lo *Spirito Santo pose a reggere la Chiesa di Dio* (1). —La difesa della fede cattolica, richiede assolutamente che nel professare le dottrine insegnate dalla Chiesa siano tutti d'un sentimento solo e di una incrollabile costanza; e da questo lato bisogna star bene in guardia di non lasciarsi andare ad essere conniventi all'errore, o ad opporgli più debole resistenza, che la verità non comporti. Intorno a dottrine opinabili, si può disputare con moderazione e col desiderio di raggiungere il vero, tenendo però sempre lontani i sospetti ingiuriosi e le vicendevoli accuse.—Al qual proposito, affinchè il capriccio delle recriminazioni non venga a scinder l'unione degli animi, attengasi ognuno a queste norme, cioè a dire: che la integrità della fede cattolica non è compatibile colle opinioni che inchinano al *Naturalismo* o al *Razionalismo*, le quali in sostanza non mirano ad altro che a rovinare l' edifizio del cristianesimo ed affermare nella società il principato dell'uomo indipendente da Dio. —Similmente; che non è lecito foggiarsi una norma di condotta per la vita domestica, e un'altra per la vita sociale, rispettando l' autorità della Chiesa in privato e disconoscendola in pubblico. La qual cosa tornerebbe ad accoppiare il turpe e l'onesto, e a mettere l' uomo in contradizione colla propria coscienza, laddove invece gli corre il debito di essere sempre corretto a se stesso, nè discostarsi mai in nessun caso o condizione di vita dalla virtù cristiana.—

Ove poi si ragioni di cose meramente politiche, come sarebbe della miglior forma di governo, se si debbano ordinar gli Stati secondo questo o quel sistema, è fuor di dubbio che intorno a siffatti punti si può onestamente essere di diversi pareri. Perciò trattandosi di persone, di cui si conoscano i religiosi sentimenti e l' animo disposto a ricevere con la debita sommessione le decisioni della Santa Sede, giustizia non vuole che siano chiamate in colpa per una differente opinione, che abbiano, circa le materie sopra indicate: e ingiustizia anche maggiore sarebbe muover loro l'accusa di violata o sospetta fede cattolica, come è avvenuto, con Nostro rammarico, più d'una volta.

—E questo si scolpiscano bene in mente quanti sono scrittori, e in maniera particolare i *Giornalisti*. Nella lotta, che attualmente si combatte per cose della più alta importanza, bisogna assolutamente far tacere le intestine discordie e le gare di partito; e debbono tutti collo stesso intendimento e di un medesimo spirito indirizzare le loro forze allo scopo comune, che è quello di mettere in salvo i grandi interessi religiosi e sociali. Se dunque vi ebbero punto dissidî per lo passato, si seppelliscano in volontario oblio; se leggerezze, se torti, da qualunque parte siano stati, se ne faccia ammenda per via di carità reciproca, e si riscattino con atti di particolare ossequio verso la Sede Apostolica.—Per tal modo otterranno i cattolici due preziosi vantaggi: agevoleranno alla Chiesa la missione di fare e conservar cristiano il mondo, e nel tempo

(1) Act. xx. 28

stesso renderanno il più segnalato servigio alla società civile, la cui salute è in pericolo per la prevalenza di dottrine sovversive e di ree passioni.

Ecco, o Venerabili Fratelli, quanto Ci parve di dovere additare alle genti cattoliche intorno alla costituzione cristiana della società, e ai doveri dei singoli cittadini.

Del resto è necessario implorare a grandi istanze l'aiuto di lassù, e pregare Iddio che conduca Egli a buon termine le brame e gli sforzi Nostri, indirizzati a promovere la gloria sua e la salute dell'uman genere, Egli, che è lume agl'intelletti, e forza ai cuori umani.— Come auspicio dei doni celesti e argomento della Nostra paterna benevolenza, impartiamo intanto affettuosamente nel Signore a voi, Venerabili Fratelli, al Clero e a tutto il popolo alla cura e vigilanza vostra commesso l'Apostolica benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro, il dì 1 Novembre 1885, anno ottavo del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

BIBLIOGRAFIA

S. THOMAE AQUINATIS. — Summa Theologica diligenter emendata, De Rubeis, Billuart et aliorum notis selectis ornata.—Augustae Taurinorum ex typographia pontifi.et archiep. eq. Petri Marietti, 1885—Vol. I, II, III. in 8 gr. a 2 coll. di pag. 768, 733, 700.

Tutti conoscono il valido impulso dato dallo immortale Pontefice Leone XIII agli studii tomistici, con la stupenda Enciclica *Aeterni Patris;* e con quanto ardore siesi corrisposto da per ogni dove a così autorevole eccitamento. Nell'additare l'Angelico come il maestro più profondo e sicuro, questo gran Pontefice consigliava, fra le altre cose, di non contentarsi di soli estratti della sua dottrina, spesso infedeli, ma di ricorrere alle opere originali, ed abbeverarsi sopratutto a queste pure fonti.—Chi non sa pertanto che l'opera più classica di questo esimio Dottore, che raccoglie in compendio le altre tutte, riordinando con rigoroso metodo tutte le vaste sue dottrine, si è la Somma Teologica, ultima opera e più perfetta, uscita da quella mente di angelo? — E chi non ha bisogno di questa Somma, sia per insegnar nelle scuole, sia per predicar nelle chiese, sia per dar consigli nei confessionali, sia per disputare e scrivere dottamente? Non possiamo perciò non far plauso al benemerito cav. Marietti, il quale offre gli aurei volumi della Somma a modico prezzo, affine di renderli accessibili a tutti. La edizione poi è nitidissima, e fatta sopra gli esemplari più corretti, ed è arricchita per giunta di brevi ed opportune annotazioni nei luoghi più difficili. Vogliano provvedersene tutti quelli fra i nostri lettori che ne sono sforniti, e ne consiglino l'acquisto a tutti gli amatori dei buoni studii. — La edizione sarà di sei volumi (se ne sono finora pubblicati tre). Il prezzo modicissimo per gli associati è di L. 5 a volume: compiuta la pubblicazione, salirà a lire 40. I sacerdoti che non possono pagare in danaro, potranno soddisfare con applicazioni di Messe, da richiederle al' Editore.

DILETTI FILIPPO. — Omelie Parrocchiali sui vangeli delle Domeniche e degli altri giorni festivi di precetto, per il sacerdote Filippo Diletti arciprete di Cotignola—2. Ediz. riveduta e ritoccata—Bologna, Tip. Pontif. Mareggiani, via Marsala, 4, 1885 — in 16. gr. di pag. 744.

Con stile facile e corretto, con metodo chiaro ed ordinato, con materie opportunissime alla istruzione e alla edificazione del popolo, insidiato d'ogni parte nei tempi nefasti che volgono, queste Omelie parrocchiali del ch. arciprete Diletti escono di nuovo a luce, a vantaggio di quei sacerdoti con cura d' anime, che desiderano un manuale di predicazione parrocchiale. Qui v'ha non solo le omelie di tutte le Domeniche dell' anno, ma i sermoni altresì per le solennità, nelle quali un parroco ha parimente obbligo di spezzare il pane della divina parola. Crediamo questo libro di molta utilità, come quello che corrisponde a capello alle prescrizioni del Tridentino circa la predicazione del curato, e provvede sufficientemente ai bisogni speciali dei nostri tempi.—Vendesi presso l' Autore in Cotignola (Faenza) per L. 5.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma

Iscrizione nel bilancio dello Stato a favore di Seminarii — L'iscrizione nel bilancio dello Stato, fatta in un dato anno di una somma, a favore di determinata persona, o di determi-

nato istituto, dà quell' anno il diritto ad esigere la somma tabellata; ma non obbliga il governo ad iscriverla in bilancio e pagarla in tutti gli anni successivi, a meno che la iscrizione non sia la conseguenza d'una obbligazione legalmente contratta.

La coltura classica e secondaria nei seminarii è sotto la vigilanza del governo; ed anche ai Seminarii va applicata la legge Casati.

Per l'art. 2144 del Codice Civile ogni pagamento periodico è soggetto alla prescrizione quinquennale, senza eccezione di sorta (28 febb. 1885 — Ministeri delle Finanze e della Istruzione pubblica e Seminario di Berceto — La Corte Suprema di Roma, An. X, fasc. 5,° pag. 322).

Beneficio parrocchiale e spese di culto — Il parroco di soppressa collegiata conseguì tutto ciò che la legge volle a lui salvo per l'esercizio delle funzioni parrocchiali, se gli fu mantenuta la rendita del beneficio parrocchiale che godeva prima della erezione in collegiata della chiesa parrocchiale, ed aggiuntavi la quota curata di massa della collegiata stessa, liquidata d'accordo coll'ex clero e collo stesso parroco, e per la quale seguì la consegna di equivalenti immobili e canoni della medesima collegiata, quantunque la rendita del primitivo beneficio parrocchiale fosse mantenuta al parroco pel solo suo personale sostentamento.

Se le spese della chiesa parrocchiale si sostengano effettivamente dal parroco, esso non ha diritto di rivalersene dal demanio, ma potrebbe tutto al più ripeterle in apposita sede di giudizio dall'amministrazione del fondo pel Culto, e in contraddittorio dei partecipanti, a cui gli oneri di tutte le spese della chiesa parrocchiale furono accollate. (25 maggio 1885 — Demanio e d' Ambrosio parroco d'Arienzo — La Corte suprema di Roma l. c. pag. 347).

Quando venga sturbato il dritto possessorio — Stabilito a favore del fondo pel culto il diritto di esigere canoni enfiteutici, già dovuti a soppressa corporazione religiosa, la semplice cessazione dei pagamenti, avvenuta posteriormente, non vale per se a fare svanire cotesto possesso, potendo ciò attribuirsi alla trascuranza del debitore, ovvero alla tolleranza di chi non abbia riscosso.

In questa cessazione di pagamenti non è mai a ravvisare una molestia o turbativa, la quale, subita per oltre l'anno, escluda il rimedio dell'azione possessoria.

La molestia s' incontra e solo può consistere nel rifiuto del debitore, motivato dall'opposizione ch'egli faccia al dritto del creditore. La quale opposizione ove da costui venga sofferta per un silenzio mantenuto per oltre l'anno, trae seco l'interrompimento del possesso *iuris exigendi* (art. 2124 del C. C.); nè si rende più esperibile alcun rimedio possessorio, vuoi di manutenzione, vuoi di reintegrazione (art. 694 e 695) (17 Apr. 1885 — Giannattasio e Fondo pel Culto — La Corte Suprema di Roma, l. c. pag. 354).

Manifesti necessarii per gl'incanti — Per gl'incanti in grado di addittamento, per la concessione ad enfiteusi dei beni-fondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia, non solo vi debboro essere nuovi manifesti, ma questi debboro precedere le offerte di aumento che si fossero verificate (20 maggio 1885 — Finanze e Sozzi — La Corte supr. di Roma, l. c. pag. 357).

Il fondo pel culto e le spese di culto dovute dai Municipii — L'amministrazione del Fondo pel culto non ha diritto di esigere dal Comune la somma ch' egli in forza di contratto, e nell'intento di provvedere in modo stabile e definitivo alle funzioni religiose per la festa annuale del santo patrono, si obbligò di dare anno per anno al clero che poi fu soppresso, in corrispettivo e come equivalente del fatto, cui in ordine al detto intento il Clero si obbligò dal canto suo (28 maggio 1885 — Fondo pel Culto e Comune di Volturara Irpina — La Corte Sup. di Roma, l. c. pag. 370).

Tassa del 30 %: deduzione e prescrizione — Non può dirsi che il magistrato di merito sia caduto in contraddizioni ed abbia confuso l' accertamento del patrimonio immobiliare coll' accertamento del patrimonio mobiliare, nè che abbia confuso l' accertamento della rendita per la tassa di manomorta con quello della tassa del 30 %, se, combinata la parte della motivazione col dispositivo, anzichè contradizione e confusione risulti abbastanza chiaro il concetto della relativa sentenza.

Il reddito da assoggettarsi alla tassa del 30 % deve esser libero dal solo *aes alienum*, e non già dalla tassa di ricchezza mobile.

Non si possono detrarre a vantaggio del seminario, i cui beni furono convertiti, nè i censi nè i canoni che si dicono affrancati o inesigibili.

Esclusa la riduzione della rendita per questo titolo, il magistrato di merito non ha bisogno di ragionare sulla pretesa del seminario di fare assistere il demanio alla escussione dei debitori.

Durante la liquidazione di una tassa, non può correre prescrizione contro la tassa stessa.

La tassa del 30 % non va riguardata come una imposta, e perciò non va soggetta alla prescrizione quinquennale (20 maggio 1885 — Gallo pel Seminario di Avellino e Finanze — La Corte Supr. di Roma, f. 6.° pag. 405).

Chiesa Cattedrale ricettizia circa la soppressione.— Una Chiesa che ha qualità ricettizia dovrebbe esser compresa tra gli enti soppressi, e quindi dovrebbero i suoi beni devolversi al demanio. Se però, oltre ad esser ricettizia sia anche Cattedrale, in tal caso rimangono salvi i canonicati in essa compresi fino al numero di dodici; il che importa che i beni e le rendite del capitolo, siano o non siano distinti in tante prebende canonicali, ovvero costituiscano distribuzioni in ragione del servizio, debbono esser conservati almeno in proporzione del numero dei canonici, di cui per legge possono esser provviste le chiese Cattedrali (11 giugno 1885—Finanze e Capitolo di Venosa—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 419).

Ente autonomo soppresso—Non può in giudizio di cassazione assumersi che sia nulla la sentenza di appello, perchè in essa si è indicato il solo ente della intendenza di finanza in causa e non la persona fisica che la rappresentava, se nei giudizii di merito non fu dedotta la nullità dell' atto di citazione, delle comparse e delle notificazioni, i quali atti contenevano tutti la stessa indicazione.

La dotazione di una cappellania può essere costituita dai redditi dei beni ereditarii del fondatore con ampio potere dato da questo all'Ordinario di usare della sua giurisdizione per l'adempimento della disposizione.

Costituisce un ente autonomo, non un semplice onere di coscienza, chi, disponendo la celebrazione di messe, determina la dotazione della cappellania in una somma certa per ogni anno in favore del rappresentante la chiesa in cui le messe devono celebrarsi.

L'erede di chi impose sul reddito di beni proprii una prestazione a favore di un ente, e che tuttora li detiene è obbligato a prestarla (21 marzo 1885—S. Martino del Pardo e Finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 441).

Circa la rinnovazione di titoli nei censi—Non ha influenza la questione dell'abolizione o meno dei decreti napoletani del 1817 e 1823, se il fondo pel culto propose la sua domanda di rinnovazione di titolo colla citazione per proclami ai sensi del vigente codice civile.

Tale è la domanda se apparisce dall' oggetto espresso in citazione e dallo esplicito richiamo agli art. 1563 e 2136 del codice civile.

Questa domanda, diversa da quella per rinnovazione del ruolo, dà luogo ad una azione personale, da spiegarsi nel luogo del domicilio, e non già nel luogo ove si esige la prestazione, quantunque siano più i citati che per domicilio e residenza debbono comparire davanti a diverse autorità giudiziarie, senza che vi sia connessità di azione (29 maggio 1885—Fondo pel culto, Telesio e Janigro—La Corte Supr. l. c. pag. 463).

Dritti di patronato e di svincolo—Solo nel patronato familiare puro, non nel patronato graduato-familiare, nè nel patronato misto la successione avea luogo per capi.

La sentenza che dalle clausole speciali della disposizione, e rispettando i principii giuridici della materia rileva in un patronato la qualità di familiare-graduale, non è sindacabile in corte di cassazione.

Per le nuove leggi sull'asse ecclesiastico il dritto di svincolo dei beni fu accordato a quei patroni, che avrebbero avuto in atto l'esercizio del patronato, se al momento della soppressione fosse avvenuta invece la vacanza della cappellania (10 Aprile 1885—Azzolino ed Azzolino—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 472).

Circolare Ministeriale

—

Sull' acquisto d' immobili, fatto da enti eccles. pel ricupero di crediti—« Per l'acquisto de' beni stabili di un debitore fatto dagli Enti ecclesiastici per via di aggiudicazione o di subasta, era invalso il sistema di provocare, sulla domanda degli interessati, il decreto Sovrano di approvazione.

« Recentemente però fu sollevato il dubbio circa la regolarità di tale sistema di fronte al regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, il quale, mentre formalmente esclude la necessità dell' autorizzazione preventiva, dispone che il seguito acquisto debba dal rappresentante dell'Ente essere notificato al procuratore generale del distretto od al prefetto della provincia per quei provvedimenti che paresse opportuno di dare.

« Fu proposto il dubbio al Consiglio di Stato, e quell'autorevole consesso ha osservato che, nel caso contemplato dall'art. 5 del succitato decreto 26 giugno 1864, piuttosto che un acquisto nel senso e pei fini della legge 5 giugno 1850, si ha il necessario svolgimento di un capitale e dei relativi interessi; laonde non sarebbe giustificato l'intervento di un decreto Sovrano.

« E se ciò vale pei beneficii parrocchiali, a più forte ragione dovrà ritenersi per le fabbricerie ed altri Enti soggetti a conversione, riguardo ai quali gl'immobili, acquistati all'asta giudiziale, divengono convertibili a cura del Demanio dal giorno della seguita aggiudicazione.

« Il surriferito parere è stato adottato dal Ministero, ed io tenendo informate le SS. LL. Illustrissime per conveniente norma, pregan-

dole di voler fare analoghe comunicazioni alle altre autorità, per mezzo delle quali si esercita la tutela governativa sul patrimonio degli Enti ecclesiastici.» (Ministero di Grazia e giustizia, Circolare 21 Sett. 1885, 4057 n. 1149 div. 4—*Boll. Uff. del Minist. di Grazia e giust.*, 1885 p. 399.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Decembre 1885)

La mediazione Pontificia—La decisione del Papa nella vertenza delle Isole Caroline tra la Spagna e la Germania è risultata soddisfacente ai desiderii delle due nazioni. Fu spedita detta decisione il 16 u. s. a Canovas, il quale la comunicò all'ambasciatore tedesco. Questi due ambasciatori si sono messi di accordo circa la base dei negoziati proposti dal Papa e pienamente accettati dai governi di Madrid e Berlino.

Il Papa ed i funerali del Re di Spagna—Essendo avvenuta nel 26 u. s. la morte del giovane Re Alfonso di Spagna, solenni funerali si son celebrati a Madrid, e nelle altre principali città di quello Stato, come pure in Francia, ed in Italia. Anche il S. Padre volle onorarne la memoria e fargli suffragii ordinando la celebrazione di un funerale solenne nella Cappella Sistina al Vaticano. Fu compiuto il 14 spir. Vi assisterono tutt' i Cardinali, molti Vescovi ed Arcivescovi anche esteri, i Dignitarii della Corte Pontificia tanto ecclesiastici che secolari, i diversi Collegii della Romana Prelatura, i Capi degli Ordini religiosi, e tutti gli altri che hanno posto nelle Cappelle Pontificie. Dalla tribuna dei Sovrani prendevano parte al mesto rito tutto il Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede e il Gran Maestro dell' Ordine Gerosolimitano, oltre il Patriziato e la Nobiltà Romana.

Il S. Padre, circondato dalla sua nobile Corte e vestito dei sacri paramenti, assisteva dal Trono alla Messa di Requie pontificata dal Card. Bianchi, già Nunzio Apostolico a Parigi. Mons. Martinez y Vigil, Vesc. di Oviedo, pronunziò una commovente orazione latina in elogio del defunto Monarca, e durante la sacra funzione, fu creato da S. S. assistente al Soglio Pontificio.

Il S. Padre dal Trono fece l' assoluzione sul tumulo.

Nomine Pontificie—Il S. Padre, con biglietti della Segreteria di Stato, ha nominato;

L' E^mo^ Card. Parocchi, Protettore della Congregazione di Nazaret in Lione;

L' E^mo^ Card. Ricci-Parracciani, Protettore della Ven. Chiesa ed Arciconfraternita di S. Maria dell' Orto;

L'E^mo^ Card. Schiaffino, Cardinale Componente la S. Congregazione dei Riti, e Protettore del Ven. Monastero della SS.^a^ Croce, detto volgarmente di S. Chiara in Montefalco;

L' E^mo^ Card. Howart Protettore dell'Opera della S. Infanzia;

Gli E^mi^ Cardinali Melchers, Masotti e Verga, membri della Cong. di Propaganda;

Mons. Giuseppe Sembratowicz, Arciv. tit. di Teodosiopoli, Consultore della S. C. degli Affari Ecclesiastici straordinarii, e di quella dell' Indice;

Mons. Gustavo Corrado, e il R^mo^ P. Corrado Procur. gen. della Congregazione della Madre di Dio, Consultori della S. C. di Propaganda;

Mons. Spezza, Aggiunto alla Consulta Prelatizia della medesima Congregazione di Propaganda.

Cardinale defunto—Sabato 21 u. s. Novembre cessò di vivere, dopo penosa malattia, l'E^mo^ Card. Antonio M.^a^ Panebianco dell' Ordine dei Minori Conventuali. Nacque in Terranuova (Sicilia) il 13 agosto 1808; fu creato Cardinale dalla s. m. di Pio IX. nel Concistoro del 27 settembre 1861. Solenni funerali furono fatti nella Basilica Costantiniana dei dodici Apostoli, di cui era titolare. Era uno dei più dotti del Sacro Collegio. Fu Penitenziere Maggiore, faceva parte delle Sacre Congregazioni della Inquisizione, di Propaganda per gli Affari Orientali, dei Sacri Riti, delle Indulgenze e Sacre Reliquie, dell'Esame dei Vescovi in S. Teologia, e degli Affari ecclesiastici straordinarii.

Piccole strenne natalizie al S. Padre—La solerte Commissione creata a Bologna pel festeggiamento del Giubileo sacerdotale del S. Padre Leone XIII, di cui parlammo a pag. 23 di q. P., lavora indefessamente per quest'opera bellissima di fede e di pietà, che mostrerà l'unione e la forza del cattolicismo e l'amore di tutti verso il Padre comune dei fedeli. Un periodico col titolo *Il Giubileo sacerdotale del Sommo Pontefice Leone XIII*, redatto nelle principali lingue di Europa, diffonde da per tutto notizie ed eccitamenti per questa gran festa della famiglia cattolica. Un altro periodico che appellasi *La Ricamatrice pro Ecclesia*, presenta disegni opportunissimi per qual si voglia ricamo di sacri arredi da offerirsi al Papa in tale occorrenza. Già in moltissime Diocesi sono istituite corrispondenze ed agenzie. Generali sono gli apparecchi pei donativi da presentarsi al Sommo Pontefice, che dovranno far bella mostra in una grande e-

sposizione in Vaticano.—Intanto, poichè fra le altre cose, con cui si vuol festeggiare la grande ricorrenza, vi è la elemosina della Messa, da offerirsi al Papa, raccolta mercè tenuissime offerte dei cattolici di tutto il mondo, perciò si propongono le *piccole strenne natalizie* e gli *augurii di buon capo d'Anno al S. Padre Leone XIII, in preparazione alle sue nozze d'oro.* L'offerta è di non più che 10 centesimi. Un collettore di 50 offerte avrà in premio una graziosa oleografia e 50 piccole immagini, da regalarle in ricordo agli oblatori. — Chi è che vorrà negare questo piccolissimo segno di amore al Padre comune dei fedeli? Una simile offerta, fatta pel medesimo scopo, nel pellegrinaggio spirituale alla tomba de' Ss. Apostoli, fruttò in giugno la cospicua somma di meglio che 300 mila lire ; eppure il detto pellegrinaggio fu compiuto nella sola Europa e neanco in tutta l' Europa. Possiamo sperare che con le *piccole strenne* la prefata somma sarà di gran lunga moltiplicata. — Noi mandiamo le schede a tutti i nostri associati perchè si facciano zelatori di quest' opera sì bella; ma chi ne desideri in più gran numero, potrà rivolgersi alla *Commissione Promotrice del Giubileo Sacerdotale* via Mazzini, n. 94 in Bologna. Ivi si prendono pure le associazioni al periodico *Il Giubileo Sacerdotale del Sommo Pontefice* per annue L. 4, e all'altro *La Ricamatrice pro Ecclesia* per annue L. 6.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre ha elargite L. mille all' Asilo dei poveri vecchi in Cuneo, affidato alle piccole Suore dei poveri.

— Si è pubblicato un volume elegante, pei tipi della Vaticana, il quale contiene tutte le numerose lettere dei Vescovi dell' Orbe cattolico , di adesione e di attaccamento al Vicario di Cristo, fatte ad occasione della lettera che nel giugno del corrente anno S. S. indirizzava al Card. Arciv. di Parigi. In fine si legge una lettera del Vicario generale dei Gesuiti, Rmo Anderledy, fatta aggiungere alla collezione, per ordine del S. Padre, nella quale si ammira la dottrina, e la sommissione alla Sede Apostolica dell'autore , nonchè della illustre Compagnia di Gesù.

—Il 25 u. s. S. S. ricevè una Deputazione di nobili Signori Napoletani per parte della Commissione dell'Obolo, accompagnata dal Vice-Presidente Duca di Carignano, che presentò l'offerta in elegante cassetta , manifestando al Pontefice la devozione inalterabile del popolo napoletano alla Sede Apostolica. Il S. Padre rispose affettuose parole , impartendo a tutti la Pontificia benedizione.

—Ai 30 u. s. nella Chiesa di S. M. del Popolo agl'Incurabili abiurò gli errori del Protestantesimo, nelle mani di Mons. de Stefano Vesc. tit. di Rende, una donzella a 20 anni orfana, di nome Maria Luisa Esslinger, nativa di Hunigsbronn. (Wurtemberg).

—Un triduo solenne si è celebrato a Boloi gna per la ricorrenza del sesto centenario di S. Filippo Benizi: illustri oratori han detto le lodi del santo: i Vescovi di Fossombrone e di Faenza , col Card. Arciv. di Bologna , hanno pontificate le messe nei tre giorni con piena orchestra.

—La giunta Municipale di Napoli avea intavolato un contratto di alienazione con Clemente Saracino della Chiesa di S. M. del la Sanità pel prezzo di L. 15 mila. L'Emo Card. Arcivescovo si richiamò di tal fatto col Sindaco, e si è desistito dal contratto.

—Il Card. Arciv. di Palermo ha diretta una bellissima lettera alla Madre Generale delle Figlie di S. Anna, nella quale loda altamente la condotta di quelle buone suore e la loro eroica abnegazione nella epidemia colerica in Sicilia.

— Il P. Leonetti rettore del Collegio Nazareno in Roma è stato nominato Procuratore Generale degli Scolopii.

—L'antico Direttore del cessato giornale il *Moniteur di Roma.* Signor de Houx ha scritto nel *Matin* un articolo poco rispettoso all'indirizzo del S. Padre. Tutti i giornali cattolici han protestato contro questo articolo, facendo voti che il giornalista francese ritorni sulla retta via.

—Grover Cleveland, Presidente degli Stati Uniti di America ha emanato un decreto, col quale invita tutto il popolo a santificare il giorno 26 Nov. con ringraziare e pregare Dio, e che tutti gli ufficii pubblici restino chiusi.

— Si è solennizzato il quarto centenario della canonizzazione di S. Leopoldo IV nella Chiesa Collegiata di Klosterneuburg (Austria) dal Card. Gangtbauer, coll'intervento dell'Imperatore, del Principe Imperiale e degli Arciduchi.

—Il Senatore Stanfort ha destinato in California a tre miglia da S. Francisco un' area di 83 mila acri del valore di 5 milioni di dollari per fondarvi una Università, ed ha largita la somma di 15 milioni di dollari per la sua dotazione, collo scopo di attirare colà i migliori professori del mondo.

—Il Card. Lavigerie ha pubblicato le due Bolle Pontificie che ristabiliscono la Sede Primaziale di Cartagine, e sopprimono il Vicariato Apostolico di Tunisi. La Chiesa Metropolitana sarà provvisoriamente quella di S. Luigi, re di Francia, mentre si è già cominciata la costruzione di una grandiosa Cattedrale. La Diocesi di Cartagine è divisa in tre Arcidiaconie, Cartagine, Tunisi e Ruspe.

—Sono partiti pel Hiang-Nan (Cina) 19 missionarii della Compagnia di Gesù, che vanno a prestare i loro religiosi servigii nelle critiche circostanze presenti a quelle regioni.

—La Chiesa cattolica nella Cina è rappresentata da 31 Vescovi, 664 preti europei, 559 preti indigeni e più di un milione di adulti cattolici.

—Sono morti: Mons. Gio. Giacomo dalla Bona, Vescovo di Trento, e Mons. Alessio Giov. Maria Guilloux, Arcivescovo di Porto Principe.

I.

Di un beneficio parrocchiali affetto, e pur conferito dal Vescovo.

Cephaluden. Provisionis paroeciae.— 16 Magg. e 12 Dic. 1885.—Il dì 27 ottobre 1883, morto il parroco di Geraci siculo in Dioc. di Cefalù, fu posto ivi dal Vescovo il Sac. Antonio Puccio per economo curato. Intanto, dietro istanze e commendatizie del clero e del municipio di quel luogo, il dì 24 Gennaio 1884, il Vescovo anzidetto supplicò il S. Padre perchè con dispensa dal concorso,conferisse la parrocchia al sac. Liborio Alessa.

Poco di poi altre suppliche di sacerdoti e di cittadini furono presentate al Vescovo, proponendo per parroco Antonio Puccio, ed accusando le prime petizioni in pro dell'Alesso, come parto d'intrigo e d'illegale partigianeria.

Allora fu che il Vescovo, mutato parere, divisò di conferir la parrocchia per concorso, ordinando al suo agente di Roma che non desse corso alla petizione avvanzata al S. Padre a favore di Liborio Alesso.

Il concorso fu indetto pel dì 3 Marzo. Due erano gl'iscritti : il Puccio e l'Alesso. Quest'ultimo non si presentò, allegando malsania e chiedendo dilazione. Il Vescovo però volle che il concorso fosse celebrato, nel quale il Puccio conseguì l'approvazione, e dopo ottenuta la bolla di nomina, fu posto in possesso del beneficio.

Quando però si venne a chiedere il regio *placet*, questo fu recisamente negato, per la ragione che presso l'autorità civile fu prima presentata una bolla Pontificia, con cui la parrocchia di Geraci era conferita al Sac. Liborio Alessi. Di che il Sac.Puccio mosse querela presso la S. Sede, chiedendo che questa bolla, non presentata in Curia, fosse dichiarata di niun valore. Il Vescovo appoggiò la domanda di lui, esprimendo il voto che, qualunque sia il giudizio da farsi sulla Bolla Pontificia e sul concorso, si fosse sanata, qualora lo avesse richiesto il bisogno, l'elezione già fatta dalla Curia Vescovile.

La causa fu trattata il dì 16 Maggio 1885 ; ma la sentenza fu differita, per essersi voluto prima interrogare l'E.mo Arcivescovo di Palermo. Giunta la costui relazione, favorevole al Vescovo, la causa fu riproposta il dì 12 dicembre dello stesso anno. Ma ai dubbi: *I An sit locus aperitionis oris in casu —II An sustineatur collatio paroeciae ab Episcopo peracta favore sacerdotis Antonii Puccio in casu.*— fu riposto: *Ad I et II Fiat novus concursus et transmittantur acta ad Apostolicam Datariam, facto verbo cum SS.mo.*

Ecco i principii svolti nella discussione.

a) Un beneficio si dice affetto, quando il Sommo Pontefice vi pone sopra la sua mano, ossia quando mostra volontà di procedere alla sua provvista. In tal caso, per la riverenza dovuta all' alta potestà del Pontefice, gli altri secondarii collatori hanno le mani così legate, che non possono più immischiarsi in quella provvista, sotto pena di nullità (Reiffenst., *L. 3. tit. 5.* §. *14, n. 407*; Ferraris *v. Beneficium a 8. n. 6*; Rota *coram Emeric. Decis. 494* §. *11, coram Lancetta Decis. 858* § *2, coram Ratto Decis. 4, n. 3*).

b) È proprio di cotale *affezione*, che produce il suo effetto sempre, quand'anche la s'ignori: « Affectio afficit etiam ignorantes, non vero simplex reservatio » dice il Ferraris l. c. n. 3. (V. Reiffenst. l. c. etc.).

c) Lo produce altresì qualora le Bolle per qualche causa non possono essere attuate : « Quamvis gratia sit nulla et inexequibilis, non cessat affectio » dice la S. Rota *cor.Lancetta Decis.858* §.*12*.

d) Vero è che quando la grazia non è valida, allora non ha luogo l'affezione. Si ascolti il Riganti (Tom. I in Rubr. Reg. 1 ad 1 n. 98) : « Affectio pendet ex validitate gratiae, et validitas a iu-

stificatione causae, quia Papa limitate manus apponit e causa narratorum: et ideo si narrata non sunt vera, Papa non intendit praeiudicare Ordinariis collatoribus ». E la Rota *coram Buratto Decis. 78*: « Sicuti quando causa est falsa circa pertinentiam collationis, vel circa vacationem non resultat affectio; ita nec etiam resultat quando adest falsitas causae ».

c) Nel caso nondimeno sembra che la ragione non stesse nè pel Puccio, nè per l'Alesso. Non pel Puccio, perchè il Vescovo mandò direttamente al Papa la commendatizia per l'Alesso, ed era già concessa la grazia Pontificia, benchè fosse ignorata dal Vescovo, quando fu tenuto il concorso: il beneficio perciò era affetto, e non poteasi conferire dall'Ordinario. Non per l'Alesso, essendo che la grazia per costui fu fatta su cause non vere, le quali vennero smentite dal medesimo Vescovo meglio informato. Giustamente perciò la S. C. prescrisse un novello concorso, non senza averne preso l'oracolo dal S. Padre.

II.

Se le obbligazioni contratte dal Vescovo defunto debbano soddisfarsi dal successore, ovvero dall'erede.

Bergomen. Solutionis. — 5 Dicembre 1885— Il Vescovo di Bergamo Mons. Luigi Speranza con gravi spese avea costruito, nel sobborgo della sua Sede, un magnifico tempio dedicandolo alla Immacolata Concezione di M. V. Siffatte spese parte egli le aveva erogate del proprio, parte per oblazioni di un ospedale cui la Chiesa sarebbe appartenuta, e da cui appresso fu riscattata, parte per collette promosse da lui nella sua Diocesi. Formò inoltre una Commissione per raccogliere le offerte e curare la edificazione del tempio, il quale fu aperto al pubblico culto e consacrato. E poichè questo si volle addetto a parrocchia, la Commissione, d'ordine del Vescovo, procurò non solo di compierne la facciata e decorarlo convenientemente, ma di costruire altresì una casa parrocchiale.

In questo mentre sgraziatamente muore il Vescovo. Il quale per testamento lasciò ai nipoti i beni patrimoniali; il resto poi che gli avvanzava dall'amministrazione episcopale, legò al can. Tommaso Foresti per farne quell'uso che a voce gli avea manifestato.

La Commissione che avea contratto un debito di oltre L. 60,000 per eseguire le spese ordinate dal Vescovo defunto, si rivolse al legatario Foresti per esserne indennizzata. Ma il Foresti volea disporre per altri usi del denaro. Fu convenuto presso la Curia Diocesana, e con sentenza del 30 giugno 1884 fu condannato a pagare alla Commissione tutte le obbligazioni contratte per quella nuova parrocchia.

Il Foresti appellò alla S. Sede, e la causa fu agitata il dì 5 dicembre 1885, col dubbio: *An sententia Curiae Episcopalis Bergomensis sit confirmanda, vel infirmanda in casu.*—La sentenza fu: *Debita esse solvenda adhibitis mediis, quibus usus est ultimus Episcopus, aliisque de quibus disponere potest Episcopus modernus, et ad mentem.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Il successore nel beneficio è tenuto adempire gli oneri reali, che sono impostì nel beneficio stesso, non i personali contratti dal predecessore. Questi se può disporre de' proventi del suo beneficio, sua vita durante, non può sottoporli ad obblighi dopo la sua morte. Ciò sarebbe una specie di alienazione vietata dal dritto, e dichiarata irrita e nulla (Pirhing *L. 3, tit. de reb. eccl. non alien. sect. 2, n. 15*; Clericatus *de benef. disc. 45, n. 36*).

b) Nondimeno è certo in diritto che chi opera, nel suo officio, pel bene e per l'utile della società, cui presiede, non è tenuto farlo a proprie spese, ma a spese della medesima società (*L. 27 ff. de reb. cred. l. 1. Cod. Si adversus creditorem, l. 2. Cod*). Di qui i due principii ammessi costantemente dalla S. Ruota: 1.° « Administratores non possunt conveniri proprio nomine de iis, quae administratorio et procuratorio nomine peregerunt » (*Dec. 392. n. 36 Par. 5. tom. 2*).—2.° « Ex administratoris facto remanet obligatus principalis, proinde ac si negotium ipse pertractasset » *Dec. 432, n. 30, p. q. t. 2.*).

c) Il Vescovo *pro tempore* non è se non un amministratore della sua Chiesa,

è però non è tenuto spendere del suo in ciò, che fa pel bene di questa (S. C. C. *in Galtellinen-Noren, Solutionis, 10 mai 1884*).

d) Il successore nel Vescovado perciò, se non è tenuto agli obblighi privati del predecessore, è tenuto agli obblighi da questo contratti per l'utile e la necessità della sua Chiesa (Antonelli *De iure Cleric. c. 12. n.2*; S. C. C. *in Savonen et Naulen, Solutionis pensionis, 22 aug. 1885*; Garcia *De benef. p. I. c. 5, n. 201.*)

e) Nel caso, il Vescovo di Bergamo erasi obbligato per l'utile e la necessità dei diocesani che abbisognavano di una nuova chiesa parrocchiale: quest'obbligo non dovea ricadere sulla sua eredità. Saggiamente perciò la S. C. ha deciso che i debiti si estinguessero con quei medesimi mezzi di cui si valse il Vescovo defunto, cioè colle collette e con ciò di cui può disporre il Vescovo presente; oltre quanto ha stabilito colla riserva *ad mentem*, la quale può pur riguardare l'erede Foresti che ha raccolta l' eredità del Vescovo, non come persona privata, ma come amministratore di quella chiesa.

III.

Di un capitolo, che da lungo tempo ha usate insegne abusive.

Nullius Aquaevivae. Insignium canonicalium—12 Dic. 1885—*Per summaria precum*—Il Capitolo di S. Eustachio in Acquaviva ottenne nel 9 maggio 1789 da Re Ferdinando IV la facoltà di usare le insegne proprie delle chiese palatine, cioè la mozzetta e cappa magna pei 12 più anziani; per gli altri la mozzetta con cappuccio, oltre ad altre distinzioni per le dignità. Avendo Pio IX di s.m. dichiarato nelle Lettere Apost. del 16 agosto 1848 che questo Capitolo potesse ritenere le insegne che gli competevano per uso non abrogato e legittimo, credevano i canonici essere loro consentito il portar quelle insegne. Ad occasione però della visita *ad Sacra Limina*, la S. C. del Conc. fece sentire che il Capitolo d'Acquaviva non potea far uso delle insegne e avea bisogno di una sanatoria.

Il Capitolo, scosso a questa intima, si rivolse subito con calorose preci al S. Padre, chiedendo la sanatoria; le quali furono avvalorate da vive commendatizie di quell'Ordinario.

E la S. C., ben ponderato quel caso, il dì 12 dicembre 1885 benignamente rescrisse: *Nihil innovandum, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga:

a) Al solo Papa compete il diritto di concedere o di mutare le insegne dei Capitoli: non ai Vescovi, e molto meno ai principi secolari: « Cum certa sit (insegna il Bouix *De Capit p. 4, C. 12, § 3*) illa dispositio iuris, requiri scilicet S. Sedis facultatem ad introducenda vel immutanda Capitulorum insignia, contraria praxis non tantum non meretur manutentionem, sed est punibilis, ut ait Scarfantonius t. I, p. 37 ».

b) Nondimeno, quando vi sia il lungo uso delle insegne, tuttochè non legittimo, la S. C. per evitare scandali, ed ammirazioni nel popolo,ha soluto rescrivere per la sanatoria, come *in Platien 15 febr. 1879*, ai dubbii: « An ius competat communistis deferendi almutiam super cottam in casu; et quatenus negative: an praevia communistarum petitione, sit locus concessioni dictorum insignium in casu », la S. C. rispose: « Nihil innovetur, facto verbo cum SS.mo ».

IV.

Di un beneficiato, fatto parroco in aliena Diocesi, senza la scardinazione del proprio Vescovo.

Boianen et Termularum. Excardinationis—12 Dic. 1885 — *Per summaria precum*—Il sac. Guglielmo Filippone di Campobasso (in Dioc. di Boiano), recatosi a predicare la quaresima del decorso anno in S. Giacomo degli Schiavoni (Dioc. di Termoli), si rese sì accetto a quel popolo, che fu calorosamente chiesto per parroco al proprio Vescovo. Questi, conosciuta la idoneità del Filippone, e saputo che il Vescovo di Boiano avea gli concessa verbalmente la licenza, lo ammise al concorso per quella parrocchia, e lo scelse, fra gli altri, per parroco.

Quando però si fu a richiedere al Vescovo di origine il documento scritto di scardinazione, questo gli fu recisamente

negato, colla minaccia di sospensione se non ritornasse subito alla propria Chiesa di Campobasso, di cui era partecipante. Tornate inutili le istanze al proprio Vescovo, il Filippone si rivolse alla S. Sede.

La S. C. interrogò, secondo il costume, i Vescovi di Bojano e di Termoli. Il primo negando di aver mai dato il permesso verbale, reclamava in Diocesi il Filippone, stante la penuria dei sacerdoti. Il secondo facea rilevare il danno e gli scandali che verrebbero a quel comune, se il parroco Filippone dovesse essergli tolto.

Maturamente discussa la cosa, il dì 12 dicembre 1885, la S. C. rescrisse: *Scribatur Episcopo Boianen ad mentem; nempe videri S. C. adesse causas sufficientes concedendi excardinationem: informet tamen S. C. super redditibus quos actu possidet sacerdos Filippone, et si habet rationes in contrarium, producat.*

Donde i corollarii:

a) Nessun sacerdote può allontanarsi dalla propria Diocesi, senza il permesso dell'Ordinario, il quale può costringere, anche con censure, i riottosi (Trid. *Sess. XXIII, c. 16 de Ref.;* Conc. Rom. *tit. 6, c. 6*; S. C. C. *Nucerina 5 sept. 1883*).

b) E può il Vescovo costringere con censure a ritornare in Diocesi, avendone buone ragioni, anche chi abbia ottenuto dei beneficii in Diocesi aliena (S. C. C. *in Reatina, Residentiae, 26 ian. 1833; in Nucerina, Residentiae, et suspensionis, 15 mar. 1828*).

c) Nondimeno la S. Sede ha più volte concessa la scardinazione ad ecclesiastici che non poterono conseguirla dal proprio Vescovo. E ciò non solo pel motivo del pubblico bene, ma sì ancora del bene privato (S. C. C. *in una Marsorum 7 sept. 1883* etc.).

d) Nel concedere la scardinazione, la S. Sede suole aver riguardo ai mezzi di sussistenza del sacerdote. Quando questi può averli nella propria Diocesi, non è sì facile a concedere la grazia.

V.

Se sia da ottenere la dispensa dagli sponsali per la ragione del matrimonio civile contratto con altri.

Rosanen. Dispensationis ab impedimento sponsalium—12 Dic. 1885—*Per summaria precum*—Vincenzo di Bosa in Sardegna avea fatto gli sponsali con Giuseppa S. e, dopo averla deflorata e averne avuto un figliuolo, si rivolse ad un'altra, Giuseppa M., colla quale contrasse il così detto matrimonio civile, e volea pure contrarre il vero matrimonio ecclesiastico. La prima oppose in Curia l'impedimento *nihil transeat*, richiedendo per lei l'adempimento della promessa sponsalizia, e minacciando di toglierlo di vita se a lui si concedesse la dispensa dagli sponsali.

Il Vescovo, fatto il processo, chiarì la verità degli sponsali, e si rivolse alla S. Sede per la loro dispensa, stante il legame civile, stretto con un'altra. La S. Sede il dì 4 luglio ultimo rescrisse: « Eidem Episcopo, qui curet suadere Josephae S. ut iuri suo cedat, ac de resultatibus certioret ». Fu inutile ogni tentativo fatto colla S. perchè cedesse al suo diritto, e la causa fu proposta in S. C.—La quale il dì 12 dicembre 1885, dopo matura considerazione, definì: *Praevia compensatione ex parte oratoris ab Episcopo determinanda, tum pro damno illato, tum pro educatione prolis, pro gratia absolutionis et dispensationis ab initis sponsalibus, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga:

a) Gli sponsali quando son validi, obbligano gravemente per giustizia a contrarre il matrimonio (S. Ligor. VII, 845).

b) Molto più poi quando si sia avuta la prole: in tal caso è doppio il vincolo, sì per gli sponsali, sì pel danno che si è arrecato (Sanchez *Disp. 48, n. 5 De Matrim.*).

c) Quando però sia interceduto con altri il contratto civile, si è creato un ostacolo insormontabile per l'adempimento degli sponsali, ed è noto l'adagio che *impossibilium nulla est obligatio* (Celsus *l. 8 Dig.*).

d) È vero che col concedere la dispensa in tali casi pigliano ansa i tristi a ricorrere al contratto civile per liberarsi facilmente dall'obbligo degli sponsali: ma da ciò può seguirne pure un utile ammaestramento alle donzelle, di essere più caute in credere a giovani e di non esercitare con essi illeciti amori.

DECRETI E DICHIARAZ. DELLA SACRA CONGREGAZIONE DE' RITI

(Cont. e fine—V. pag. 14 di q. P.)

—

XIV. Sacre Processioni.

Sommario—1. e 2. Dubbi sulla processione di S. Marco.—3. Se la Messa delle Rogazioni nelle parrocchie con un sol prete valga per la messa parrocchiale: come debba celebrarsi siffatta messa.—4. Questa messa può celebrarsi senza canto?—5. Nelle processioni il luogo più onorevole deve darsi alla immagine di B. V. M. ovvero alle insigni Reliquie del Santo Patrono?—6. Nelle litanie de' Ss. nelle processioni di S. Marco e delle Rogazioni devesi ripetere interamente ciascun verso dal coro?

1.—I An in processionibus, quae obtinent in festo S. Marci et in Rogationibus, tolerari queat ut antiphonae cantentur in Ecclesiis, quas processio ingreditur, ritu paschali?

II Ut in Ecclesiis, introgressa processione, interruptis litaniis Sanctorum invocentur nomina titularium, licet haec in iisdem non adsint litaniis?

III Ut earumdem Ecclesiarum campanae festivo sonitu pulsentur?

IV Ut Sacerdos ad Ecclesiae fores praebens lustralem aquam Clero ingredienti, utatur stola coloris violacei?

V Ut iisdem in processionibus cantentur hymni *O gloriosa Virginum: Ave Maris stella* et *Veni Creator Spiritus* qui, interrupto litaniarum cantu, ante nonnullas imagines et aediculas per vias occurrentes inchoantur, et, processione progrediente, prosequuntur, quae sane haec, si intermitterentur, forte non levis populi admiratio contingeret?

Resp. 9 mai. 1857 in Parmen, n. 5233 —« Ad I Affirmative—Ad II Negative—Ad III Servetur consuetudo—Ad IV Negative—Ad V Ad mentem—Mens autem S. C. est, ut Episcopus rubricarum observantiae consulat, quoties tamen admiratio in populo non oriatur, et prudenter et absque scandalo fieri possit, ut huiusmodi usus, utpote his processionibus oppositus, sensim tollatur ».

2. An processio in festo S. Marci et in feriis rogationum de praecepto fieri debeat intra Ecclesiam, quoties temporis inclementia ab Ecclesia egredi non patiatur?

Resp. 14 aug. 1858, ad n. 5262: — « Si Ecclesia capax est, congruentius esse rubricis si intra eius ambitum processio in casu fiat ».

3. Quum, iuxta decretum diei 12 martii 1836 in Tridentina, ad dub. X celebranda sit Missa Rogationum, quando processio fit, hinc quaeritur: 1.° An die XXV Aprilis, occurrente in Dominica in Ecclesiis, ubi unicus est Sacerdos, Missa cum cantu Rogationum valeat etiam pro adimplendo onere missae parochialis? et quatenus affirmative, quaeritur 2.° An in eiusmodi missa omitti debeat *Gloria* et *Credo*. 3.° An haec missa decantari debeat tono feriali?

Resp. ibid. ad 2.— « Iuxta alia decreta, affirmative in omnibus ».

4. In Ecclesiis, in quibus plures sunt Sacerdotes, debetne haec missa Rogationum omnino celebrari cum cantu, an sufficiat hanc missam absque cantu, expleta processione?

Resp. ibid. ad 3:—« Congruentius esse Rubricis ut cantetur, non tamen stricte praecipi, nisi agatur de Ecclesiis, ubi missa conventualis quotidie cantanda est ».

5 In processionibus publicis huius Ecclesiae Cathedralis Carthaginen, num Reliquiae Patroni Dioeceseos, quae deferuntur clausae in magna capsa argentea super humeros, debeant praeesse imagini B. M. V. (non patronae neque titularis specialis) delatae etiam super humeros?

Resp. 26 mar. 1859 in Carthaginen, n. 5285:—« Honoratiorem locum prae Reliquiis Patroni competere imagini B. M. Virginis ».

6. An in festo S. Marci et triduo Rogationum debeant singuli litaniarum versus integre a cantoribus dici et a clero repeti; vel sufficit, ut ab illis inchoati ab hoc terminentur ut hactenus factum est?

Resp. 16 sept. 1865 in S. Iacobi de Cuba n. 5348:—« Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

XV. Chiese ed Altari

Sommario—1 Quale dicesi il Santo titolare della Chiesa e quale il S. Patrono della città. — 2. Se può essere consecrato un altare in Chiesa non consacrata. — 3. Se può esporsi nelle Chiese la immagine de'Ss. Cuori di Gesù e di Maria, senza l'effigie delle loro Persone—

4. Se nei vetri delle finestre delle Chiese possono dipingersi le immagini di personaggi illustri per santità, ma non dichiarati dalla S. Sede Santi o beati.—5. Se, sollevato appena il coverchio del sepolcro, l'altare rimanga esecrato.—6. Se le caraffine di vetro, tinte di sangue, ritrovate nei sacri cimiteri, debbano riputarsi segni di martirio. 7. Quali debbano dirsi altari vacui che non possono consacrarsi.—8. Come debbano essere disposte le Croci nelle chiese da consacrarsi.—9. Se i luoghi sottostanti alla Chiesa possano adibirsi ad usi profani.

1. Utrum Sanctus loci patronus sit ille Parochialis civitatis: et quatenus affirmative, quisnam sit patronus civitatis illius, in qua plures ecclesiae parochiales extant?

Resp. 9 mai. 1857 in Briocen, n. 5240: « Titularis, sive patronus Ecclesiae is dicitur, sub cuius nomine, seu titulo Ecclesia fundata est, et a quo appellatur. Patronus autem loci proprie is est, quem certa civitas, dioecesis, provincia, regnum etc. sibi delegit, velut singularem ad Deum patronum, servatis in ejusmodi electione regulis in decreto sa. me. Alexandri VII diei 27 septembris 1659 statutis ».

2. Utrum in Ecclesia tantummodo benedicta altare possit consecrari, quin prius ipsa Ecclesia consacretur?

Resp. 12 sept. 1857 in Molinen, ad 16, n. 5251 :—« Affirmative ».

3. Utrum liceat exponere in Ecclesiis imaginem Cordis septi corona spinea cum cruce superposita, ad designandum Cor D. N. J. C., absque eo quod persona D. N. alio modo repraesentetur: vel etiam eodom modo effigies duorum cordium iuxta positorum, ad exprimenda corda D. N. J. C. et B M. V.? »

Resp. ibid. ad 28—« Ad Episcopum, servata forma decretorum Concilii Tridentini et sa. me. Urbani PP. VIII (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 413 e 451).

4. An liceat Ecclesiarum fenestras ornare vitris coloratis quae imagines referunt virorum cum fama sanctitatis vel martyrii mortuorum, sed nunquam inter beatos aut Sanctos ab Apostolica Sede adscriptorum, quando imagines ipsae nullum prorsus praeseferunt ecclesiastici cultus indicium, dictaeque fenestrae nulli altari immineat?

Resp. 24 mar. 1860 in Vicariatus Apost. Districtus occident. Scotiae, n. 5305 « Negative ».

5. Dum innotuit R.mo Episcopo Newporten quod in quodam altari fixo suae Dioecesis lapis pro sigillo sepulchri reliquiarum inserviens, ob defectum calcis, qua conglutinabatur, amplius sepulchro non haerebat, ipse ut melius rem exploraret, lapidem ipsum manu sua movit, et cum reipsa solutus esset, de situ sublevavit: reliquias tamen nullo modo tetigit, vel dimovit, et deinde lapidem reposuit. . . An altare de quo supra, consacrationem amiserit?

Resp. 14 mar. 1861 in Newporten, n. 5313:—« Altare, de quo in precibus, nova consecratione indigere ».

6.—I An phialae vitreae, aut figulinae sanguine tinctae, quae ad loculos sepultorum in sacris coemeteriis, vel intus, vel extra ipsos reperiuntur, censeri debeant martyrii signum?

II An ideo sit standum vel recedendum a decreto S. C. Indulgentiarum et Reliquiarum, diei 10 apr. 1668? (1).

Resp. 10 dec. 1863 Decretum generale n. 5329 :—« Ad I Affirmative.—Ad II Provisum in primo. Ideoque decretavit confirmandum esse decretum anni 1668 ».

7 R.me D.ne uti Frater. Exponens Amplitudo tua saepe saepius contingere ut instaurari debeant altaria omni ex parte lapidea, sed ita ordinata, ut tabula lapidea super stipitem itidem lapideum ex utraque parte reponatur, relicto in medio spatio quodam vacuo, sub quo recondantur capsae sacrarum reliquiarum ita commode dispositae ut oculis fidelium diebus saltem solemnioribus appareant; adnotare non praetermisit in Dioecesi ista Trecensi esse et alia altaria fixa, quae omni ex parte super stipitem reponuntur, sed ab anteriori parte columnalis nitantur, quae stipitis locum habent circiter ad medietatem tabulae. Et quoniam ipsa Amplitudo tua requirit utrum altaria eiusmodi comprehendantur in decreto S. R. C. diei 9 febr. 1675, in quo agitur de altaribus vacuis; et quatenus affirmative, facultatem a S. Sede humillime po-

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Cum in S. C. Indulg. sacrisq. Reliq. praeposita de notis disceptaretur, ex quibus vere Ss. Martyrum reliquiae a falsis et dubiis dignosci possint; eadem S. C., re diligenter examinata, censuit, palmam et vas illorum sanguine tinctum pro signis certissimis habenda esse: aliorum vero signorum examen in aliud tempus reiecit „.

stulavit istiusmodi altaria consecrandi: S. R. C. . . . communicare censuit Amplitudini tuae haec ipsa altaria supra expressa consecrari posse, dummodo omni ex parte stipitibus adhaereant » —20 Dec. 1864 in Trecen, n. n. 5338.

8. Cruces ad sacras unctiones praescriptae in dedicatione Ecclesiae (SS. Sacramenti Bruxellis in Belgio) non fuerunt dispositae prout fert liber Pontificalis, et aliunde incuria plane supina quaedam fuerunt destructae effosso muro; quaeritur: an novis crucibus loco et ordine requisitis, depictis, suppleri debeat illarum unctionis caeremonia iuxta formam Pontificalis?

Resp. 31 aug. 1867 in Mechlinien ad 5, n. 5381:—« Depingantur iterum cruces in Ecclesia, quarum sex in parte dextera, sex aliae in sinistra appareant; ita tamen ut duae sint prope altare maius, et duae prope Ecclesiae ianuam, omissa unctionis caeremonia ».

9. Licetne partem adhibere, quae iacet subter pavimentum Ecclesiae praesertim Consecratae, ut cellarium et aliud huiusmodi, ad retinendum ibi vina et alias res mere profanas, quamvis aditus ad praedicta loca sit extra corpus sacri aedificii?

Resp. ibid. ad 7:—« Negative ».

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS

DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE XIII.

LITTERAE ENCYCLICAE

QUIBUS

EXTRAORDINARIVM IVBILAEVM INDICITVR

VENERABILIBVS FRATRIBUS

PATRIARCHIS PRIMATIBUS ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS

ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS

GRATIAM ET COMMUNIONEM CVM APOSTOLICA

SEDE HABENTIBUS

LEO PP. XIII

VENERABILES FRATRES

Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Quod auctoritate Apostolica semel iam atque iterum decrevimus, ut annus sacer toto orbe christiano extra ordinem ageretur, oblatis bono publico caelestium munerum thesauris, quorum est in Nostra potestate dispensatio, idem placet in annum proximum, Deo favente, decernere.— Cuius utilitas rei fugere vos, Venerabiles Fratres, nequaquam potest gnaros temporum ac morum: sed quaedam singularis ratio facit, ut in hoc consilio Nostro maior, quam fortasse alias, inesse opportunitas videatur.—Nimirum cum de civitatibus superiore epistola Encyclica docuerimus, quanti intersit, eas ad veritatem formamque christianam propius accedere, intelligi iam licet quam sit huic ipsi proposito Nostro consentaneum dare operam, quibuscumque rebus possumus, ut vel excitentur homines ad christianas virtutes, vel revocentur. Talis est enim civitas, qualis populorum fingitur moribus: et quemadmodum aut navigii aut aedium bonitas ex singularum pendet bonitate aptaque suis locis collocatione partium, eodem fere modo rerum cursus publicarum rectus et sine offensione esse non potest, nisi rectam vitae cives consequantur viam. Ipsa disciplina civilis, et ea omnia, quibus vitae publicae constat actio, nonnisi auctoribus hominibus nascuntur, intereunt: homines autem suarum solent opinionum morumque expressam imaginem iis rebus affingere. Quo igitur eis praeceptis Nostris et imbuentur penitus animi et, quod caput est, quotidiana vita singulorum rogatur, enitendum est ut singuli inducant animum christiane sapere, christiane agere non minus publice quam privatim.

Atque in ea re tanto maior est adhibenda contentio, quanto plura impendent undique pericula. Non enim exiguam partem magnae illae patrum nostrorum virtutes cessere: cupiditates, quae per se vim habent maximam, maiorem licentia quaesiverunt: opinionum insania, nullis aut parum aptis compressa frenis, manat quotidie longius: ex iis ipsis, qui recte sentiant, plures praepostero quodam pudore deterriti non audent id quod sentiunt libere profiteri, multoque minus reipsa perficere: deterrimorum vis exemplorum in mores populares passim influit: societates hominum non honestae, quae a Nobismetipsis alias designatae sunt, flagitiosarum artium scientissimae, populo

imponere, et quotquot possunt, a Deo, a sanctitate officiorum, a fide christiana abstrahere atque abalienare contendunt.

Tot igitur prementibus malis, quae vel ipsa diuturnitas maiora facit, nullus est Nobis praetermittendus locus, qui spem sublevationis aliquam afferat. Hoc consilio et hac spe sacrum Iubilaeum indicturi sumus, monendis cohortandisque quotquot sua est cordi salus, ut colligant paullisper sese, et demersas in terram cogitationes ad meliora traducant. Quod non privatis solum, sed toti futurum est reipublicae salutare, propterea quod quantum singuli profecerint in animi perfectione sui, tantumdem honestatis ac virtutis ad vitam moresque publicos accedet.

Sed optatum rei exitum videtis, Venerabiles Fratres, in opera et diligentia vestra magnam partem esse positum, cum apte studioseque populum praeparare necesse sit ad fructus, qui propositi sunt, rite percipiendos.—Erit igitur caritatis sapientiaeque vestrae lectis sacerdotibus id negotium dare, ut piis concionibus ad vulgi captum accommodatis multitudinem erudiant, maximeque ad poenitentiam cohortentur, quae est, auctore Augustino, *bonorum et humilium fidelium poena quotidiana, in qua pectora tundimus, dicentes: dimitte nobis debita nostra* (1). Poenitentiam, quaeque pars eius est, voluntariam corporis castigationem non sine caussa primo commemoramus loco. Nostis enim morem saeculi: libet plerisque delicate vivere, viriliter animoque magno nihil agere. Qui cum in alias incidunt miserias multas, tum fingunt saepe caussas, ne salutaribus Ecclesiae legibus obtemperent, onus rati sibi gravius, quam tolerari possit, impositum, quod vel abstinere certo ciborum genere, vel ieiunium servare paucis anni diebus iubeantur. Hac enervati consuetudine, mirum non est si sensim totos se cupiditatibus dedant maiora poscentibus. Itaque lapsos aut proclives ad mollitiem animos consentaneum est ad temperantiam revocare: proptereaque, qui ad populum dicturi sunt, diligenter et enucleate doceant, quod non modo Evangelica lege, sed etiam naturali ratione praecipitur, imperare sibimetipsi et domitas habere cupiditates unumquemque oportere: nec expiari, nisi poenitendo, posse delicta.—Et huic, de qua loquimur, virtuti, ut diuturna permaneat, non modo inepte consultum fuerit, si rei stabiliter institutae quasi in fidem tutelamque tradatur. Quo id pertineat, facile, Venerabiles Fratres, intelligitis: illuc scilicet, ut sodalium Franciscalium ordinem Tertium, quem *saecularem* nominant, in Dioecesi quisque vestra tueri et amplificare perseveretis. Profecto ad conservandum alendumque poenitentiae in christiana multitudiue spiritum, plurimum omnino valitura sunt exempla et gratia *Francisci Assisiensis* patris, qui cum summa innocentia vitae tantum coniunxit studium castigandi sui, ut Jesu Christi crucifixi imaginem non minus vita et moribus, quam impressis divinitus signis retulisse videatur. Leges eius Ordinis, quas opportune temperavimus, longe sunt ad perferendum leves: momentum ad christianam virtutem habent non leve.

Deinde vero in his privatis publicisque tantis necessitatibus, cum tota spes salutis utique in patrocinio tutelaque Patris caelestis consistat, magnopere vellemus, studium precandi constans et cum fiducia coniunctum reviviscere.—In omni magno christianae reipublicae tempore, quoties Ecclesiae usuvenit, ut vel externis periculis, vel intestinis premeretur incommodis, praeclare maiores nostri, sublatis in coelum suppliciter oculis, docuerunt, qua ratione et unde lumen animi, unde vim virtutis et apta temporibus adiumenta petere oporteret. Inhaerebant enim penitus in mentibus illa Iesu Christi praecepta, *petite et dabitur vobis* (1); *oportet semper orare et non deficere* (2). Quibus resonat Apostolorum vox: *sine intermissione orate* (3): *obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus*

(1) Epist. 108.

(1) Matth. VII, 7.
(2) Luc. XVIII, 1.
(3) I Thessal. V, 17.

hominibus (1). Quam ad rem non minus acute quam vere illud Ioannes Chrysostomus scriptum per similitudinem reliquit: quo modo homini, cum nudus idemque egens rebus omnibus suscipiatur in lucem, manus natura dedit, quarum operes ad vitam necessarias sibi compararet; ita in iis, quae sunt supra naturam, cum nihil per se ipse possit, largitus est Deus orandi facultatem, qua ille sapienter usus, omnia quae ad salutem requiruntur, facile impetraret.—His ex rebus singuli statuite, Venerabiles Fratres, quam sit gratum et probatum Nobis studium vestrum in provehenda sacratissimi *Rosarii* religione his praesertim proximis annis, Nobis auctoribus, positum. Neque est silentio praetereunda pietas popularis, qua omnibus fere locis videtur in eo genere excitata: ea tamen ut magis inflammetur ac perseveranter retineatur, summa cura videndum est. Idque si insistimus hortari, quod non semel idem hortati sumus, nemo mirabitur vestrum, quippe qui intelligitis, quanti referat, *Rosarii Marialis* apud christianos florere consuetudinem, optimeque nostis eam esse hujus ipsius spiritus precum, de quo loquimur, partem et formam quamdam pulcherrimam, eamdemque convenientem temporibus, usu facilem, utilitate uberrimam.

Quoniam vero Jubilaei prior et maximus fructus, id quod supra indicavimus, emendatio vitae et virtutis accessio esse debet, necessariam nominatim censemus eius fugam mali, quod ipsis superioribus litteris Encyclicis designare non praetermisimus. — Intestina intelligimus ac probe domestica, nonnullorum ex nostris quae caritatis vinclum, vix dici potest quanta cum pernicie animorum, solvunt aut certe relaxant. Quam rem ideo rursus commemoravimus hoc loco apud vos, Venerabiles Fratres, ecclesiasticae disciplinae mutuaeque caritatis custodes, quia ad prohibendum tam grave incommodum volumus vigilantiam auctoritatemque vestram perpetuo esse conversam. Monendo, hortando, increpando date operam, ut omnes *solliciti sitis servare unitatem spiritus in vinculo pacis*, utque redeant ad officium, si qui sunt dissidiorum auctores, illud in omni vita cogitantes, Unigenitum Dei Filium in ipsa supremorum appropinquatione cruciatuum nihil a Patre contendisse vehementius, quam ut inter se diligerent, qui crederent aut crediturí essent in eum, *ut omnes unum sint, sicut tu Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint* (1).

Itaque de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ex illa ligandi atque solvendi potestate, quam Nobis Dominus licet indignis contulit, universis et singulis utriusque sexus Christi fidelibus plenissimam peccatorum omnium indulgentiam, ad generalis Jubilaei modum, concedimus, ea tamen conditione et lege, ut intra spatium anni proximi MDCCCLXXXVI haec quae infra scripta sunt, effecerint.

Quotquot Romae sunt cives hospitesve Basilicam Lateranensem, item Vaticanam et Liberianam *bis* adeant, ibique aliquandiu pro Ecclesiae catholicae et huius Apostolicae Sedis prosperitate et exaltatione, pro extirpatione haeresum omniumque errantium conversione, pro christianorum Principum concordia ac totius fidelis populi pace et unitate, secundum mentem Nostram pias ad Deum preces effundant. Iidem duos dies esuriabilibus tantum cibis utentes ieiunent, praeter dies in quadragesimali indulto non comprehensos, aut alias simili stricti iuris ieiunio ex praecepto Ecclesiae consecratos: praeterea peccata sua rite confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum suscipiant, stipemque aliquam pro sua quisque facultate, adhibito in consilium Confessario, in aliquod pium conferant opus, quod ad propagationem et incrementum fidei catholicae pertineat. Integrum unicuique sit, quod malit, optare: duo tamen designanda nominatim putamus, in quibus erit optime collocata beneficentia, utrumque, multis locis, indigens opis et tutelae, utrumque civitati non minus quam Ecclesiae fructuosum; nimirum *privatas puerorum scholas*, et *Seminaria Clericorum*.

(1) I Timoth. II, 1.

(1) Io. XVIII. 21.

Ceteri vero omnes extra Urbemu bicumque degentes tria templa, a vobis, Venerabiles Fratres, aut a vestris Vicariis seu Officialibus, aut de vestro eorumve mandato ab iis qui curam animarum exercent designanda, *bis*, vel, duo tantum si templa fuerint, *ter*, vel, si unum, *sexies*, dicto temporis intervallo adeant; item alia opera omnia, quæ supra commemorata sunt, peragant. Quam indulgentiam etiam animabus, quæ Deo in caritate coniunctae ex hac vita migraverint, per modum suffragii applicari posse volumus. Vobis præterea potestatem facimus, ut Capitulis et Congregationibus tam sæcularium quam regularium, sodalitatibus, confraternitatibus, universitatibus, collegiis quibuscumque memoratas Ecclesias processionaliter visitantibus, easdem visitationes ad minorem numerum pro vestro prudenti arbitrio reducere possitis.

Concedimus vero ut navigantes et iter agentes, ubi ad sua domicilia, vel alio ad certam stationem sese receperint, visitato *sexies* templo maximo seu parochiali, ceterisque operibus, quæ supra præscripta sunt, rite peractis, eamdem indulgentiam consequi queant.—Regularibus vero personis utriusque sexus, etiam in claustris perpetuo degentibus, nec non aliis quibuscumque tam laicis, quam ecclesiasticis, qui carcere, infirmitate corporis, aut alia qualibet iusta caussa impediantur, quominus memorata opera, vel eorum aliqua praestent, concedimus, ut ea Confessarius in alia pietatis opera commutare possit, facta etiam potestate dispensandi super Communionem cum pueris nondum ad primam Communionem admissis. Insuper universis et singulis Christi fidelibus, tam laicis quam ecclesiasticis, sæcularibus ac regularibus cuiusvis Ordinis et Instituti, etiam specialiter nominandi, facultatem concedimus, ut sibi ad hunc effectum eligere possint quemcumque presbyterum Confessarium tam sæcularem quam regularem ex actu approbatis: qua facultate uti possint etiam Moniales, Novitiae, aliæque mulieres intra claustra degentes, dummodo Confessarius approbatus sit pro monialibus. — Confessariis autem, hac occasione et durante huius Iubilaei tempore tantum, omnes illas ipsas facultates largimur, quas largiti sumus per litteras Nostras Apostolicas *Pontifices maximi* datas die XV mensis Februarii anno MDCCCLXXIX, iis tamen omnibus exceptis, quae in eisdem litteris excepta sunt.

Ceterum summa cura studeant universi magnam Dei parentem praecipuo per id tempus obsequio cultuque demereri. Nam in patrocinio sanctissimæ Virginis a *Rosario* sacrum hoc Iubilaeum esse volumus: ipsaque adiutrice confidimus, non paucos futuros, quorum animus detersa admissorum labe expietur, fideque, pietate, iustitia non modo in spem salutis sempiternæ, sed etiam in auspicium pacatioris ævi renovetur.

Quorum beneficiorum caelestium auspicem paternaeque Nostrae benevolentiae commisso Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romæ apud S. Petrum, die XXII Decembris anno MDCCCLXXXV. Pontificatus Nostri Octavo.

LEO PP. XIII.

Ecco le facoltà concesse ai confessori nel Giubileo del 1879 con le Lettere encicliche del 15 Febbraio del detto anno, che noi riproduciamo dal Vol. II, Par. I, pag. 9 del nostro Periodico:

a) Possono assolvere *in foro tantum conscientiae* da tutte le sentenze o censure di scomunica o di sospensione o da altre ecclesiastiche sentenze o censure profferite od inflitte *a iure vel ab homine* per qualsiesi causa, anche riservata *in modo speciale* alla S. Sede o all' Ordinario, *iniuncta salutari poenitentia et aliis de iure iniungendis;* e, se trat tisi di eresia, abiurati prima e ritrattati gli errori.

b) Possono commutare in altre pie opere i voti anche giurati e riservati alla S. Sede; ad eccezione dei voti di castità, di religione e di obbligazione che sia stata accettata da un terzo o nei quali si tratti del pregiudizio di un terzo; e ad eccezione dei voti penali che si dicono preservativi dal peccato, salvo che la commutazione si giudichi non meno efficace a frenare dal peccato che la prima materia del voto.

c) Possono dispensare dalla occulta irregolarità contratta soltanto per violazione delle censure ed impediente l'esercizio dei sacri ordini e il conseguimento di ordini superiori, e ciò anche se trattasi di regolari. Questa facoltà non si estende alle altre irregolarità e neanche alle censure inflitte nominatamente dalla Santa Sede o da qualche Prelato o Giudice ecclesiastico, se durante il detto tempo i censurati non abbiano soddisfatto e siensi concordati, se fosse d'uopo, con le parti. Ove poi non potessero ciò fare nel detto tempo, a giudizio del confessore, questi li può assolvere *in foro tantum conscientiae*, ed allo scopo di conseguire la indulgenza del Giubileo, ingiunta però l'obbligazione di soddisfare appena potranno. La Costituz. di Bened. XIV che comincia *Sacramentum poenitentiae* e le relative dichiarazioni, rimangono nel loro pieno vigore anche nel tempo del Giubileo.

d) Possono commutare le prefate opere ingiunte in altre pie opere, o prorogarne l'adempimento ai detenuti in carcere od in cattività, agl'infermi e a coloro che sono impediti di eseguire in tutto o in parte le dette opere. I fanciulli, che non sono stati ancora ammessi alla prima comunione, possono venir dispensati dal riceverla.

. . . . . .

Per vantaggio dei nuovi associati, diamo altresì le dichiarazioni sul prefato Giubileo.

DICHIARAZIONI SUL GIUBILEO
dell' anno 1879

Nell' occasione del Giubileo recentemente accordato, sono stati proposti alla S. Sede alcuni dubbii da qualche reverendissimo Ordinario: per soddisfare a siffatte domande la Sacra Penitenzieria, per ordine e coll'autorità del SS. Sig. N. Leone XIII, fa le seguenti dichiarazioni:

1. Il digiuno prescritto pel conseguimento di questo Giubileo si può adempire anche nel tempo quaresimale, purchè si faccia fuori dei giorni eccettuati nelle Lettere apostoliche e si usino cibi solo di stretto magro, vietato l'uso, in riguardo alla qualità dei cibi, di qualunque indulto o privilegio, anche della *Bolla Crociata*.

2. Ai fedeli che visiteranno processionalmente, per lucrare il Giubileo, le Chiese coi Capitoli, Congregazioni, Confraternite od anche col proprio parroco o con sacerdote da lui deputato, può applicarsi dagli Ordinarii l'indulto conceduto nelle lettere apostoliche agli stessi Capitoli, Congregazioni ecc.

3. Con una sola e medesima Confessione, e Comunione non si può soddisfare al Precetto Pasquale e insieme conseguire il Giubileo.

4. Il Giubileo, quanto all' indulgenza plenaria, si può lucrare due o più volte col recitare due o più volte le opere ingiunte; ma una volta sola, cioè la prima unicamente quanto ai favori aggiunti allo stesso Giubileo, cioè le assoluzioni dalle censure e casi riservati; le commutazioni o dispense.

5. In questo Giubileo hanno luogo ancora, senza alcuna eccezione, le risoluzioni dei dubbii pubblicate per gli Ordinarii d'Italia dalla stessa Sacra Penitenzieria il giorno I giugno 1869, non ostante qualunque cosa in contrario.

Dato a Roma, nella S. Penitenzieria, il 26 febbraio 1879.

A. Card. BILIO Penit. Mag.
IPPOLITO Can. PALOMBO
(L. S.) Segr. della S. Penit.

Ecco le risoluzioni citate nel N. 5.

Se nelle facoltà del Giubileo sia anche quella di assolvere i penitenti dall' eresia?

R. « Affirmative, abiuratis prius, et retractatis erroribus, prout de jure. »

Se, durante il giubileo, chi fosse stato, in forza di esso, assoluto da censure e casi riservati, cadendo di nuovo in casi e censure riservate, possa essere assoluto per la seconda volta, ripetendo le opere ingiunte?

R. *Negative.*

Se chi ha conseguito già una volta la indulgenza del Giubileo possa conseguirla di nuovo, purchè ripeta le opere ingiunte?

R. *Affirmative.*

Se i confessori possano usare delle facoltà straordinarie con chi domandasse bensì di essere assoluto, e dispensato, ma non a-

vesse volontà di fare le opere ingiunte, e lucrare il Giubileo.

R. *Negative.*

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 1 Iunii 1869.

ANTONIUS Maria BANEBIANCO
Poenitentiarius Maior
I. Can. Peirano S. P. Secretarius.

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

Norme per tranquillare la coscienza dei confessori circa i recidivi.

7.° CASO MORALE

Pisistrato confessore non vuol mai assolvere i penitenti recidivi, credendoli sempre indisposti. Lacoonte, per contrario, li assolve con somma facilità, opinando la confessione mezzo efficacissimo per la loro emenda.

Si chiede:

1.° Coi recidivi giova più il rigore, ovvero la indulgenza?

2.° Quali sono le norme generali da osservarsi coi recidivi?

---

(1) Han risposto a tutt'i tre casi morale, canonico e liturgico:

Marchese Sac. Antonino di Sciacca — Pacifico P. Michele del Collegio dei Cinesi di Napoli—Valente Sac. Pietrantonio di Ischitella—Vio Sac. Silvio Carlo di Venezia.

Ai soli casi morale e liturgico:

Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria.

Al solo caso morale:

Fonti Sac. Giovanni di S. Andrea in Casola—Gnozzi Sac. Gerardo di Rodi Gargano—Gambini Sac. Francesco di Rapolano — Perfetto Arcip. Pasquale di Civitella Licinio – Saletti Dottore Luigi Can. di Randazzo.

Al solo caso canonico:

Urbano Sac. Felice di Trinitapoli—Notarnicola Vito di Noci.

Pel premio del caso morale la sorte hà favorito il Dott. Luigi Saletti Can. di Randazzo: pel premio del caso canonico il Sac. Urbano Felice di Trinitapoli, e pel premio del caso liturgico il Sac. Pietrantonio d'Ischitella.

Al primo.—Innanzi tutto è bene ricordare che recidivo dicesi colui che, dopo la confessione, e l'ammonizione del sacerdote, torna a commettere gli stessi peccati con la stessa prontezza e frequenza di prima, senza nulla aver fatto per la sua emenda. Sicchè non può dirsi recidivo:

a) se manca la confessione; e però qualsivoglia numero di peccati possa egli aver commesso, può sempre venir assoluto la prima volta, purchè attesti di pentirsene;

b) se nella confessione non fu ammonito dal sacerdote, (d'Annibale *Summula* II,226);

c) se, ammonito, ha posto in opera con qualche difficoltà i suggerimenti del confessore, benchè senza frutto;

d) se non commette gli stessi peccati di prima, ma cade in altri di diversa specie;

e) se ha fatto qualche vero sforzo per non cadere, benchè poi sia caduto;

f) se ha diminuito il numero dei peccati;

g) se ha fatto correre qualche tempo senza commettere quei peccati, tuttochè appresso sia ricaduto.

In tutti questi casi, i peccati ripetuti non formano ostacolo per l'assoluzione, purchè il penitente se ne dolga e ne proponga la emenda.

La difficoltà sorge pei veri recidivi, cioè per coloro che, ammoniti dal confessore, ricadono dopo la confessione negli stessi peccati di prima, senza nulla aver fatto per la loro correzione. E qui, tralasciando i teologi antichi, diciamo che i moderni non sono tutti d'accordo. Alcuni, come il Frassinetti e l'A-Varceno, giudicano doversi abbondare oggidì nella indulgenza coi peccatori, potendosi assolvere tutti quelli che mostrano di pentirsi dei loro falli, benchè non presentino segni straordinarii di dolore. Gli altri poi, seguendo l'insegnamento di S. Alfonso, come lo Scavini, il Del Vecchio, il Gury, il Berardi, il Ciolli, il d' Annibale, il Costantini ecc. richieggono nei recidivi qualche segno straordinario di ravvedimento perchè possano venire ammessi al benefizio che discordano; dal quale esame forse potrà emergere con maggior chiarezza ciò che debbasi seguire per la pratica.

Ammettono tutti che il confessore, per

potere impartir l'assoluzione, non ha bisogno di certezza sulle buone disposizioni del penitente, potendo bastare una *morale probabilità* circa le medesime.

Ammettono tutti che un abituato o un recidivo, benchè carico di gravissimi delitti e altre volte manchevole alle fatte risoluzioni, quando si presenta ben disposto, il confessore deve assolverlo, perchè questi deve osservare le disposizioni presenti e secondo esse regolarsi.

Ammettono tutti che la ricaduta non è segno certo e sempre d'indisposizione, potendo l'uomo, per la sua fragilità e incostanza, cento volte veramente pentirsi, e cento volte ricadere.

Ammettono tutti che la prova del tempo non è l'unico segno di mutata volontà, la quale dipende dalla grazia divina che non ha bisogno del tempo ed opera istantaneamente.

Da questi principii i più benigni derivano che il confessore può sempre assolvere un recidivo; purchè dia segni ordinarii di sufficiente disposizione. I meno benigni deducono poterlo assolvere solo quando la sua probabile disposizione si renda chiara con segni straordinarii.

Ecco come ragionano i primi: Se la disposizione del penitente dev'essere solo probabile; se fa d'uopo attendere alla disposizione che attualmente egli porta; purchè il confessore vede in lui questa sufficiente disposizione, può assolverlo, benchè recidivo e senza segni straordinarii.

I secondi, per contrario, ammettono tutto; ma sostengono che perchè il confessore possa vedere nel recidivo la sufficiente disposizione, non bastino i segni ordinarii, richiedendosene ancora taluno straordinario; giacchè riesce una grave presunzione, contro le asserzioni del penitente, il non aver fatto nulla pel passato, di quello che ora novamente dichiara e promette di voler fare. Confermano questa loro sentenza con la proposizione condannata da Innoc. XI, che suona così: « Poenitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturae et Ecclesiae, etsi emendationis spes nulla appareat, non est neganda, neque differenda absolutio, dummodo ore proferat se dolere et emendationem proponere ». Donde si ricava che il confessore non può assolvere il penitente, di cui non abbia nessuna speranza di emenda; benchè colla bocca questi dica di pentirsi e di volersi correggere. Or chi ha fatto pel passato tutto il contrario di quello che ha promesso, promettendo ora, nelle medesime disposizioni di prima, dà certo a credere che farà come prima; e però non dà speranza di emenda, nè offre probabile disposizione per essere assoluto.

I segni straordinarii poi sono quelli che modificano in meglio le disposizioni del penitente, paragonate con quelle delle precedenti confessioni: sicchè se il confessore può giudicare che il dolore e il proposito del penitente che ha innanzi a se, per qualche altra ragione, possa probabilmente dirsi sincero; il che non potrebbe giudicarsi dalle semplici asserzioni di lui rese non molto credibili da ciò che ha fatto pel passato, in tal caso il penitente non potrebbe più dirsi strettamente recidivo e dovrebbe essere assoluto.

Sottoscrivendoci noi pienamente a questa sentenza ch'è la più logica, ci sembra che i primi ammettano le medesime cose, se pur si tolgano alcune discrepanze solamente di parole. La discrepanza potissima è in questo che, mentre i fautori della prima sentenza si contentano pei recidivi dei segni ordinarii, i sostenitori della seconda richiedono segni straordinarii. Ma i segni straordinarii dei secondi non sono per lo più che gli ordinarii dei primi, i quali ben richiedono che il confessore riconosca disposizioni probabili nel penitente.

Ecco come parla il Frassinetti: « Dal modo in cui S. Alfonso, e gli altri teologi moderni trattano degli abituati e dei recidivi, si viene a conoscere che anche ai moderni (non parlo de' rigoristi) poco importa di questi stessi, presi come tali; mentre dicono che anch'essi ed abituati e recidivi si possono assolvere quando presentano segni straordinarii di dolore.... Che poi annoverino tra i segni straordinarii di dolore i segni semplicemente probabili, lo abbiamo veduto. Tale è il primo segno, quello, cioè,

delle *parole* proferite dal penitente che appaiono *provenire dall'intimo del cuore*. Tale è il secondo del *numero dei peccati diminuito* dopo l'ultima confessione. Tale è il terzo della *diligenza usata per emendarsi con fuggir l' occasione e con adoperare i mezzi suggeriti dal confessore*. Tale è il quarto di *domandare nuovi mezzi al Confessore* per riuscire all'emenda. Tale sopra tutto il quinto della *confessione spontanea*, ed anche gli altri, fino al nono, pare che sieno tutti segni i quali piuttosto che dare al confessore una vera certezza di buona disposizione nel penitente, gliene diano invece soltanto una buona e soda probabilità; probabilità che tutti riconosciamo indispensabile perchè possa darsi l'assoluzione dei peccati » (Comp. di Teol. Mor. Dissert XIV).

L' A-Varceno poi dice: « Vera signa ordinaria sufficientis dispositionis ad duo posse reduci, nempe ad veram displicentiam, seu dolorem praeteritorum, et ad firmum dolorem in futurum.... Haec autem duo possunt cognosci ex modo confessionis et accusationis poenitentis; ideoque cum Lacroix dicimus: 1.° si poenitens *candide* et humiliter confiteatur;—2.° si asserat *cordate* se dolere de peccatis, et firmum habere propositum non peccandi de cætero;— 3.° si omnia peccata etiam maiora et turpia sincere declaret; — 4.° si ex aliquo pio motivo ad confessionem libere accesserit; —5.° si ex desiderio conversionis iam a peccato cessaverit; vel si aliud huiusmodi indicium dederit » (Comp. Theol. Mor. Tr. XVIII, Art. II, pag. 200 Edit. VII).

Or questa a noi sembra quasi la dottrina stessa di S. Alfonso, il quale non richiede nel confessore se non una prudente probabilità della disposizione del penitente: « Sufficit, quod confessarius habeat prudentem probabilitatem de dispositione poenitentis, et non obstet ex alia parte prudens suspicio indispositionis ». (VI, 461) E diciamo solo una prudente probabilità, perchè quando dall'altra parte osta il prudente sospetto d'indisposizione, la detta probabilità, si cambia in dubbio o in sospetto, che non basta pel giudizio dell'assoluzione.

Perchè possa aversi questa prudente probabilità, fa d' uopo guardare ai segni che offre il penitente, i quali debbono esser tali da indicare la probabile disposizione di lui. È buon indizio quando questi CANDIDE *et* HUMILITER *confitetur*; ma per vedere se *candide et humiliter* si confessa, dopo aver fatto così più volte senza aver mai mostrato coi fatti alcun segno di emenda, è necessaria una prova maggiore, che non è il semplice detto di lui. Così pure potrà dirsi disposto per l' assoluzione *quando asserit* CORDATE *se dolere de peccatis etc.* Ma si può mai credere che CORDATE dice di pentirsi e di emendarsi, quando lo ha detto altre volte già prima senza nessunissimo buon effetto? Chi è che può aggiustar fede a siffatte asserzioni? Gli altri segni ch' essi chiamano ordinarii sono quei medesimi che S. Alfonso dice straordinarii, e però non è da farvi sopra osservazioni.

È dottrina dunque ammessa da tutti, anche dai più benigni, che il confessore deve riconoscere nel penitente una morale probabilità delle costui disposizioni, e che questa morale probabilità si acquista coi segni che offre il medesimo penitente. Che questi si chiamino ordinarii o straordinarii, poco monta. Quello che importa si è che il confessore possa formare su di essi un prudente giudizio della probabile disposizione del penitente.

Premesse le quali nozioni, è facile rispondere al quesito, se, cioè coi recidivi giovi più il rigore, ovvero la indulgenza. Giova l'una cosa e l'altra, moderatamente usata.

La soverchia indulgenza infatti reca ingiuria al sacramento e danno assai grave al penitente. Ingiuria al sacramento, perchè lo si amministra a chi probabilmente n' è indegno. Danno grave al penitente, perchè lo si lascia marcire nel suo peccato, il quale si radica in lui e lo conduce alla impenitenza, come dice S. Agostino: « Qui pectus suum tundit et se non corrigit, solidat peccata, non tollit » (ap. Ligor. VI, 459).

Il soverchio rigore poi porta alle medesime conseguenze; allontana, cioè, i peccatori dal sacramento, e li mena in disperazione: « La pratica insegna, scrive l' espertissimo P. da Bergamo (Cap. XI,n. 5),

che dopo essersi detto a molti che tornino disposti fra tanti giorni a ricevere l'assoluzione, o sbigottiti, o infastiditi più non ritornano; o agitati da tentazioni di pusillanimità e di disperazione, scuotono tutto il giogo di Cristo, coll' andare di male in peggio ».

Generalmente però parlando, stante l' odierna incredulità e corruzione, pare che oggidì debbasi propendere più alla benignità che al rigore. Se mai la confessione tornò pesante al peccatore, oggi torna pesantissima, dovendo vincere quegli umani riguardi e quegl' incitamenti al male che prima non erano sì efficaci. Un penitente di tal fatta vuol'essere perciò confortato, accarezzato. Un po' di soverchio rigore che gli si mostri riesce esiziale: sfugge di mano, nè torna mai più. L'esperienza de'provati missionarii lo conferma (1).

Al secondo.—Ecco intanto le regole pratiche che noi possiamo consigliare perchè i confessori evitino l'uno e l'altro scoglio.

a) Allorchè si presenta un peccatore, se offre segni straordinarii, non v'è da preoccuparsi per la sua recidivanza. Così se viene, mosso da qualche flagello o pubblico o privato; se, in tempo di missione, per avere udita qualche predica salutare; se manifesta con sincerità in primo luogo i peccati colpevolmente prima tralasciati; se per giungere al confessore abbia dovuto superare gravi ostacoli, p. e. far lungo cammino, perdere il lucro di quel giorno ecc.; se prima di andare alla confessione abbia già restituita la roba altrui, o riparato alla diffamazione del prossimo; se dopo le ammonizioni attesta di aver concepita maggior cognizione della sua iniquità; se domanda con istanza e senza doppiezza al confessore i mezzi per non ricadere, e in fine se si presenta spontaneamente, senza che alcuno gli abbia imposto o fatte premure per confessarsi, e il confessore si accorge che non è mosso in ciò da fini secondi o dalla usanza; in tutti questi casi può assolverlo, purchè dichiari di pentirsi e di emendarsi.

b) Laddove non vede nessuno di questi segni straordinarii o altri simili a questi, allora il Confessore potrà procedere ad indagare se veramente recidivo sia il suo penitente. Imperocchè bastano talvolta pochissime interrogazioni per convincersi che assai spesso, anzi il più delle volte, non si è ricidivo. Interroghi perciò se non sia stato ammonito dal confessore nelle precedenti confessioni; se dopo l' ultima confessione abbia fatto trascorrere qualche tempo senza cadere negli antichi peccati; se abbia diminuito il numero di questi; se abbia fatto qualche sforzo talvolta contro la sua passione, benchè senza effetto; se abbia usato qualche mezzo per non ricadere, suggeritogli dal confessore, benchè pure senza frutto; insomma se vede comechessia qualche frutto dalla passata confessione, allora non sarà vero recidivo e potrà essere assoluto.

c) Ma se nulla vede delle cose dette fin qui; se il penitente mostrasi affatto recidivo e inemendato, nè dall' attuale confessione può argomentar nulla di meglio, per cui possa formare il giudizio pratico della sua probabile disposizione, allora il confessore è in obbligo di adoperarsi con tutto impegno a disporlo con ricordi e ammonimenti salutari: « Sistunt (così nella Costit. *Charitate Christi* del 1825 di Leone XII) se quidem multi Sacramenti poenitentiæ ministri prorsus imparati, sed persæpe tamen huiusmodi ut ex imparatis parati fieri possint, si modo sacerdos viscera indutus misericordiæ Christi Jesu, qui non venit vocare iustos, sed peccatores, sciat *studiose*, *patienter*, *mansuete* cum ipsis agere ». Qua-

(1) « Non ho trovato ancora uno di vita perduta che siasi messo allo sbaraglio delle iniquità per la facilità trovata nei confessori; molti ne ho trovato bensì che l'abbian fatto per una durezza e difficoltà soverchia di assolvere.... E qui non posso a meno di non dire una cosa, la quale ogni volta che rammento, mi fa fremere lo spirito; tra i moltissimi che mi sono capitati nel confessar negli spedali, o allontanatisi affatto per molti anni dalla confessione, o che per molti anni le hanno fatte dimidiate, e sacrileghe, la maggior parte ho trovato (e lo stesso mi hanno detto di aver osservato altri confessori) che l' origine di ciò è nato dal cattivo ricevimento di qualche confessore » (Salvatori ap. Scavini III, 346,6).

lora dopo una paterna e benevola e calorosa esortazione il confessore si accorge che il penitente è scosso, e con espressioni cordiali mostra vero pentimento, può senz'altro assolverlo come disposto.

d) Ma che è da dire se neppur con questo mezzo riesce a chiarire o ad ottenere la probabile disposizione del penitente?—Si noti che un tal caso è difficile ad avverarsi, dopo che si sono usati tutti i mezzi fin qui descritti. « S. Alphonsus, dice Scavini *l. c. n. 346* multa signa extraordinaria assignat, non ita difficilia, ut ferme impossibile sit non praeseferat ex illis, si non sit omnino obduratus ». Ma se pur s'incontri questo rarissimo caso, allora è bene esaminare se il penitente è recidivo dopo poche confessioni o dopo più. Ove si tratti di poche confessioni, par che ancora lo si possa assolvere, coi segni comuni, o almeno con segni che poco eccedono i comuni, non essendosi per anco formata una vera presunzione contro le sue promesse. Quando è infatti che non si vuol credere per nulla alle assertive altrui? Quando non una, ma più e più volte siamo stati ingannati. Il venir meno una volta sola, o poche, può essere effetto di circostanze indipendenti da volontà, e però, con minor fiducia è vero, ma pur con qualche fiducia in tal caso prestiamo credenza. Così il penitente che poche volte è venuto meno alle fatte risoluzioni, lascia ancora qualche speranza che il proposito novello sia vero e fecondo di qualche frutto. — È vero che questa sentenza non è ammessa da S. Alfonso; ma è ammessa però da molti e gravi Teologi, da rendersi sodamente probabile per la pratica. Sono per questa il Sanchez, il Layman, il Lugo, il Palao, il Viva, lo Sporer con altri presso S. Alfonso (VI, 459, *Dicunt*), e il dotto Mons. d'Annibale non ha ritegno di sottoscriversi ad essa con dire (*Summula* III, 227): « Atque heic acquiesco sententiae existimantium, et multi sunt, et gravissimi sunt, hunc (recidivum) adhuc ter vel quater absolvi posse ».

e) Del resto, i recidivi non vogliono tutti essere trattati ad un modo. Fa d'uopo vedere la specie del peccato in cui ricadono, se è di quelle che sono effetto piuttosto di fragilità che di malizia. In tal caso non si dee procedere con rigore, essendochè peccati siffatti si commettono per lo più nell'esaltamento della passione, cessato il quale, cessa l'adesione della volontà. Perciò l'Angelico disse (2, 2, q. 156. a. 3): « Incontinens statim poenitet transeunte passione ». E in altro luogo (1. 2. q. 78. a. 4.): « Quia passio, quae inclinat voluntatem ad peccandum cito transit, sic homo cito redit ad bonum propositum, poenitens de peccato ». E però diremo col Giordanini (*Istruz. pei novelli Confess.*p. 1,c. 15,n. 356) « Se la ricaduta nasca da propria fragilità, senz'altra causa estrinseca volontaria, è quasi temerità il dire che ogni ricaduto sia indisposto ». È questa pure la sentenza di S. Alfonso (l.c.) e della comune dei Teologi i quali insegnano che siffatti recidivi possono assolversi sempre che mostrano volontà ferma di adoperare i mezzi opportuni per la emenda.

f) Non restano finalmente che i soli recidivi in peccati, ai quali suole aversi grande affetto, come quando si ha prava amicizia con persona dell'altro sesso, quando si nutrono odii inveterati, si possiede roba di malo acquisto, si tratta di combattere il rispetto umano ecc. In tali casi quando, dopo aver esplorate tutte le vie e dopo esauriti tutti i mezzi sopra indicati, il confessore non può giudicare probabilmente disposto il suo penitente, allora se può rimandarlo, cioè, se il penitente assicura che può tornare a lui, non lo deve assolvere, senza prima sperimentarlo per alquanti giorni. Se poi non può tornare per giuste ragioni, i Teologi consentono che, quando ci sia vera necessità dell'assoluzione, o anche timore ch'egli più non tornando sia per cadere in maggiori delitti, allora può assolverlo condizionatamente, come dicemmo nella soluzione del precedente caso morale.

II.

Se il diritto sulla Chiesa e sulle sacre funzioni nelle Confraternite sia del Priore, ovvero del Padre Spirituale.

7.° Caso Canonico

Sorge contesa tra il Priore di una Confraternita e il Padre Spirituale della mede-

sima circa il diritto sulle funzioni nel proprio oratorio. Il primo vuol che da lui si dipenda intorno all'orario, alla designazione dei ministri e alle altre funzioni straordinarie. Il secondo vuole che, quanto s'attiene a sacre funzioni, ogni diritto spetti al sacerdote.

Si chiede: Che è da dire di tal contesa?

Per quanto sappiamo, nè le Sacre Congregazioni Romane, nè i Canonisti, hanno tolto mai a dirimere siffatta quistione. Si occupano della deputazione del padre spirituale, o rettore, o cappellano nelle confraternite; della sua approvazione vescovile; dei diritti che ha in rispetto al parroco. Nulla però dicono che possa definire i suoi diritti in ordine al priore ed agli altri officiali della Confraternita, sulla Chiesa e sulle sacre funzioni. La quistione pertanto deesi risolvere coi principii generali.

E in primo luogo osserviamo che, laddove le regole della Confraternita, debitamente approvate, hanno qualche cosa che determinano i diritti e i doveri del Padre Spirituale come nel nostro caso, vuolsi stare a tal disposto; giacchè essendo intervenuta, con l' approvazione, la legittima autorità, non può nascere dubbio sull' obbligo di adempire le dette regole.

Diciamo inoltre che, parlandosi di confraternite erette in Chiese altrui, come nelle parrocchiali, per tutto ciò che riguarda il diritto sulla chiesa e sulle sacre funzioni, si dee dipendere dal parroco, o dal rettore della chiesa. Ciò è manifestamente definito, in quanto al parroco, dalla S. C. dei Riti con quel decreto generale *Urbis et Orbis* più volte da noi citato, del dì 10 dicem. 1703, che oggidì è in pienissima osservanza. Il primo articolo di questo decreto suona così: « 1. An Confraternitates laicorum legitime erectae in Ecclesiis Parochialibus habeant dependentiam a Parocho in explendis functionibus ecclesiasticis non parochialibus? Resp. Affirmative ».

Ma che è da dire se trattasi di Confraternite erette in un separato oratorio, indipendente da altra chiesa qualsiasi, le cui regole nulla offrono che valga a dirimere la quistione del nostro caso? Come dovrà questa allora risolversi? Esaminiamo le ragioni dell'una e dell'altra parte.

Ecco quelle che potrebbe addurre il Priore: 1.° La congregazione coi fratelli, col padre spirituale, coll'oratorio forma un sol tutto: è un ente canonico. Or chi sta a capo di questo ente? Certo il Priore. A questo dunque appartiene il diritto di ordinare e disporre tutto secondo le regole, anche ciò che s' attiene alla Chiesa ed alle sacre funzioni, le quali per altro vanno celebrate dal cappellano.

2.° Il Cappellano va eletto, secondo le regole consuete, dai Confratelli, quantunque abbisogni dell'approvazione del Vescovo per le facoltà necessarie del suo ministero. È però un officiale della Confraternita, dipendente dal capo di essa. Il Priore adunque ha diritto ancor sulla chiesa e sulle funzioni che il Padre spirituale deve celebrarvi.

3.° La chiesa si suppone edificata a spese della Confraternita, ed a spese di questa mantenuta. Ogni funzione si fa pure a spese della medesima. Or chi spende ha diritto di ordinare il modo con cui l'opera dev'essere compiuta e custodita. La chiesa perciò e le funzioni della Confraternita debbono dipendere dal Priore che n' è il capo.

Se non che il Padre spirituale potrebbe così pure difendere, alla sua volta, i proprii diritti:

1.° È cosa ingiusta che offende la dignità ecclesiastica, il pretendere che un sacerdote abbia a dipendere da laici in quanto s'attiene all'esercizio del suo ministero. I canoni prescrivono la piena libertà della chiesa nelle sue funzioni, e non riconoscono la ingerenza dei secolari nelle cose sacre, neppure quando dispongono a bene delle medesime, ove non vi sia l' approvazione del superiore ecclesiastico. Così Innocenzo III (Cap. X *de Constitut.*): « Nos attendentes quod laicis (etiam religiosis) super ecclesiis et personis Ecclesiasticis nulla sit attributa facultas, quos obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi, a quibus si quid motu proprio statutum fuerit quod Ecclesiarum etiam respiciat commodum et favorem, nullius firmitatis existit, nisi ab Ecclesia fuerit approbatum ».

2.° Perciò appunto il Padre spirituale ha bisogno dell'approvazione del Vescovo, perchè ha da questo direttamente l' autorità sulla Chiesa e sulle sacre funzioni della Confraternita. Ove fosse eletto solo per compiere una determinata funzione o per ascoltar le confessioni dei confratelli, non avrebbe avuto bisogno di quella speciale approvazione vescovile.

3.° Quantunque la Confraternita ha la piena amministrazione delle sue cose, pure il diritto pienissimo sulla chiesa e sulle sacre funzioni, come pure quello di vegliare sull' andamento morale della medesima Confraternita spetta al Vescovo: e questi non l'esercita sopratutto che per mezzo del Sacerdote, approvato da lui per Padre spirituale.

4.° Il maggior diritto che la Chiesa concede ai laici sulle cose sacre è quello di patronato. In questo il patrono, tutto che debba edificare e dotare la chiesa, non può però ingerirsi sull' amministrazione della medesima. Può solo presentare il rettore; ma poichè questi ha ricevuta la istituzione dal Vescovo, rimane assoluto amministratore, senza più dipendere dal patrono, circa le sacre funzioni.

Il diritto della Confraternita sulla Chiesa propria può paragonarsi a quello di patronato; e però il Padre spirituale ch'equivarrebbe al rettore, non dipende dal Capo della Confraternita.

5.° Più specificatamente la S.C. del Conc. (in Milevitana *Iurium Parochialium* 22 iun. et 20 sept. 1715 ap. Ferraris v. *Confraternitas* a. II, n. 10) decise: « Non ad parochum sed ad rectorem Ecclesiae sitae intra limites parochiae, spectare deputationem seu electionem Diaconi et Subdiaconi assistentis celebrationi Missæ solemnis in dicta Ecclesia... occasione alicuius Festivitatis, et si eiusmodi Ecclesia careat rectore, deputatio pertineret ad patronum; et si non adsit patronus, ad custodes seu syndicos deputatos ab Episcopo ». Nella quale risoluzione il patrono è chiamato a disporre circa le funzioni sacre, solo quando manchi il rettore.

Come i nostri lettori possono vedere, vi ha ragioni non disprezzabili dall'una parte e dall'altra. E però, finchè la controversia non sia definita autoritativamente (e non è spediente definir tutte le controversie), il miglior partito è quello di far tutto col comune accordo, rammentando il Priore che, s'egli è capo della Confraternita, è inferiore di gran lunga al Sacerdote; e questi ricorderà che se le funzioni sacre sono affidate a lui, dee però eseguirle pel bene e col compiacimento dei confratelli. Laddove poi sorgano dubbii e quistioni, che non si potranno comporre pacificamente, nei singoli casi sarà facile ricorrere al Vescovo, presso il quale ritrovasi la piena potestà sulla Confraternita e sul padre spirituale.

III.

Se possano cantarsi lo stesso giorno, e pel medesimo defunto, più Messe di requiem *nei giorni di rito doppio* praesente corpore *in diverse chiese, e nei giorni di rito semidoppio così in diverse, come nella medesima chiesa.*

7.° Caso Liturgico

La Confraternita C. ha obbligo di celebrare un funerale ai confratelli che muoiono. Spesso intanto avviene che per qualcuno di costoro si faccia un doppio funerale con messa solenne: uno alla Chiesa maggiore per conto della famiglia del morto, un altro all'oratorio della Confraternita per l'obbligo anzidetto.

Si chiede:

1.° Per lo stesso defunto, *praesente corpore*, si possono cantare più Messe di requie in chiese diverse nei giorni di rito doppio?

2.° Si possono cantare più messe di requie in suffragio di un medesimo defunto, così in diverse, come nella medesima chiesa nei giorni di rito semidoppio?

3.° Che deve dirsi della Confraternita C.?

Al primo.—Per lo stesso defunto *praesente corpore*, nei giorni di rito doppio, tranne alcuni più solenni, non è consentita che una sola Messa (S. R. C. 23 maii 1846 *in Tuden. ad 13*; 16 apr. 1853 *Ord. min. ad 21*), la quale dev'esser solenne (S.R. C. 29

an. 1752 *Ord. Carm. ad 12*); o almeno col canto senza ministri (S. R. C. 4 sept. 1875 *in Quebecen ad 1*). Si permette una sola messa piana *di requiem*, invece della cantata, quando si tratti di poveri che non possono pagar le spese del canto (2 sept. 1871 *in Adrien ad 3*).

Ma possono cantarsi più messe di requie *praesente corpore* in diverse chiese o in giorni diversi, ma di rito doppio? Ciò è vietato, non permettendosi che una sola Messa e in una sola chiesa. Ecco il prescritto della S. C. dei Riti 16 apr. 1853 *Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia:* « Dub. XXI. In duplici maiori vel minori possunt fieri pro uno eodemque defuncto in Dioecesis Ecclesiis celebrari Missæ cantatæ *de requie* in die obitus, tertia, septima et trigesima, ac anniversaria, uti fit apud Regulares in functis conventibus ad nuntium mortis alicuius religiosi: quam gratiam Auctores communiter, teste Cavalieri, ad quascumque Ecclesias et personas extendunt? Resp. Ad 1: *Absque indulto, non licere* ». — Donde si ricava: 1.° che una sola messa può celebrarsi nei giorni di rito doppio *praesente cadavere;* 2.° che senza indulto (com' è concesso ai Regolari) non è lecito fare diversamente.

Al secondo. — È strettamente vietato di cantare più messe del medesimo Santo, nello stesso giorno e nella medesima chiesa. Così la S. C. dei Riti (3 aug. 1652 *in una Asten et in una Mediolanen;* 3 iul. 1869 *in Derthusen* ad 1; 21 mar. 1874 *in de Zacatecas* ad 4-V. Mon. Eccl. Vol. II, P. I, pag. 133 e Vol. III, P. II, p. 84). Ma questo corre per le sole messe dei Santi, non per quelle di defunti, nei giorni di rito semidoppio. Per questo non v'ha nessuna limitazione, nè in ordine al numero, nè in rispetto alle chiese, e possono celebrarsi più e più messe col canto nella medesima chiesa o in diverse, purchè il rito lo consenti. E perciò la S. C., interrogata dal Vescovo di Conversano, se potesse continuarsi la consuetudine di quella Diocesi di cantarsi per obbligo più messe dello stesso Santo, e più messe di defunto nella stessa Chiesa e nel giorno medesimo, per le prime ottenne dal S. Padre l'indulto di celebrar lette quelle altre messe che doveano cantarsi, ma per le cantate di defunto, rispose affermativamente (1).

Al terzo.—Or venendo al proposto caso, la Confraternita C., oltre il funerale che si fa nella Chiesa parrocchiale in suffragio del morto confratello, può celebrarlo essa pure nei soli giorni di rito semidoppio. Che se il dì della morte ricorresse il rito doppio, può differirne la celebrazione al 3,° al 7,° o al 30,° o a qualunque altro giorno lo permettano le rubriche. Operando diversamente, fa male.

PROPOSTA DI CASI

9.° Caso Morale

Carpocrate confessore, dubitando se la sodomia di qualsivoglia specie, commessa tra consanguinei ed affini suoi penitenti, che erano per contrarre fra loro matrimonio, si presenta per consiglio ad Arnobio, teologo di gran merito, il quale gli risponde che la sodomia deve ritenersi, ugualmente che la copula, per causa di canonico impedimento dirimente nei casi contemplati dal dritto. Carpocrate, seguendo questa norma, impone ai penitenti, senza voler sentire alcuna ragione in contrario, di provvedersi dell'Apostolica dispensa.— Tra questi Giulio, giovane istruito nelle teologiche discipline nel Seminario, e che ora vuol prender moglie, non si acquieta per nulla al

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: (13 iul. 1883 *in Conversanen*) " Dubium II. In aliquibus festis popularibus in honorem B. M. V. vel alicuius Sancti, absoluto chorali officio et post Missam Conventualem fieri solet Processio, ac deinde alia missa cantari de Sancto. Saepe etiam vel ex oblatione alicuius fidelis expetentis, vel ob onera Capituli adimplenda post cantum Missæ Conventualis, altera Missa decantatur in honorem festi currentis. Demum plures Missae de requie eadem die saepe cantantur, ut oneribus satisfiat. Quaeritur, num expositae consuetudines licite continuari valeant?—Resp. Ad II. Santisfaciant celebrando missam lectam de Sancto unam vel plures extra Chorum; Quoad missas defunctorum, affirmative, servatis rubricis; et facto verbo cum SS.mo „.

giudizio del confessore, e celebra il suo matrimonio senza curarsi di dispensa e di tornare per l'assoluzione sacramentale.

Si chiede:

1.° Che deve dirsi del consiglio dato a Carpocrate dal teologo Arnobio?

2.° Che della condotta di Giulio e della validità delle sue nozze?

9.° Caso Canonico

Giacomo parroco, nel registrare i battesimi dei suoi filiani, ogni volta che i bambini siano nati da persone coniugate, seguendo la pratica invalsa nella sua Cura, li ascrive sempre al marito. Ora gli accade di registrare il battesimo di un bambino nato da una moglie, il cui marito trovasi da dodici anni in America. Giacomo domanda con insistenza alla levatrice il nome del marito. Costei gli fa osservare che il marito è da lunghissimo tempo assente, e che bisogna perciò ascrivere il neonato alla sola madre ed a padre ignoto. Il parroco la sgrida aspramente, e registra, senza veruna osservazione, il nome del bambino sotto il cognome del padre, dicendo che il diritto canonico prescrive, i figli, durante il matrimonio, doversi sempre ascrivere al padre, e che dove la legge non distingue, non dobbiamo distinguere neppur noi.

Si chiede:

1.° A chi debbono ascriversi i figli nati da donna che abbia il suo marito?

2.° Che deve dirsi della condotta di Giacomo?

9.° Caso Liturgico

Settimio rettore di Chiesa dice a Polibio suo cappellano, che non bisogna oggidì, che le scienze naturali sono cotanto progredite, far molto scrupolo sulla qualità del vino che si adopera nella Messa, perchè la scienza moderna, coi suoi sistemi razionali, sa sostituire nei vini, per renderli perfetti, quei principi e quegli elementi che vi mancano, o vi esistono in scarse proporzioni; e che, per conseguenza, egli non ha difficoltà di far uso: 1.° del così detto *moscato portoghese;* 2.° dei vini *medicati o gessati;* 3.° dei vini che contengono acqua sino alla terza parte.

Polibio, al contrario, non sa acconciarsi a questi criterii, e si astiene dal più celebrare nella Chiesa di Settimio, sostenendo che il solo vino, fatto con mosto di uva, e senza alcuna miscela, o preparato estraneo, può e deve usarsi nel Santo Sacrifizio.

Si chiede:

1.° Che deve dirsi della condotta di Settimio

2.° Che di quella di Polibio?

CRONACA GOVERNATIVA

Obbligo degli svincolat di fare adempire gli oner pii disposti dai testatori.

Crediamo utile dare nella sua integrit questa interessante sentenza della Corte d Appello di Palermo in sezione promiscu del 25 aprile 1885, *Presidente* Di Menza *Estensore* Tuminelli, come la troviamo r portata nel *Monitore Religioso* della Dioce di Piazza; affinchè sia di norma a tutti Rettori di Chiese, i quali potranno costrin gere coloro che svincolarono i fondi de beneficii a far adempire i pesi che vi eran annessi.

FATTO

Pietro Marino, col suo testamento del 2 Maggio 1720, istituiva la celebrazione d due messe quotidiane, con la elemosina d lire 511. 40, nella Chiesa della compagni della Immacolata Concezione, in quell'altare sotto cui dispose che si dovesse seppellir il suo cadavere.

Promulgata la legge del 15 Agosto 1867 la Signora Bacchi Maria Rosolina, con l qualità di patrona, e come rappresentant il fondatore, eseguì nel 1869 lo svincol dei cespiti destinati al soddisfacimento dell due Messe; dietro di che, con Atto del 2 Giugno 1870., revocò la elezione del Cap pellano celebratario Sacerdote Antonino To daro, legittimamente fatta, e vietò alla com pagnia della Immacolata di far celebrar le Messe pel tempo avvenire.

Da ciò la presente lite, iniziata dalla Compagnia contro la Signora Bacchi, e con tro il di Lei marito Sig. Avellone, come autorizzante, avanti il Tribunale civile d Palermo, a cui fu chiesto, con Atto di ci tazione del 24 Maggio 1880 di condannars la convenuta Bacchi al pagamento di lir 1737, 69, in rivalsa degli esiti fatti dal 186 fino a settembre 1874 per far celebrare l due messe al Sacerdote Todaro, e per spes relative di consumo; condannarla a far ce lebrare le due messe nella Chiesa della stessa Compagnia, da Ottobre 1874 sino a giorno della citazione; condannarla a far celebrare le dette messe in ogni tempo av venire, ed alle spese del giudizio.

La convenuta eccepì; che, per effetto dello svincolo ottenuto, altro non rimarrebbe che un obbligo morale di far celebrare le messe disposte dal testatore Marino, dove e come

lei piacesse, ma non poteva la Compagnia stringerla ad eseguire in modo specifico volontà del pio dispositore. Subordinatamente dedusse, che la Compagnia potrebbe più aver diritto alla celebrazione della essa nella chiesa dell'Immacolata, per il mpo avvenire e dal giorno della elezione il nuovo cappellano da nominarsi dalla essa Signora Bacchi; e che, nella ipotesi ù contraria, il reddito assegnato per la elebrazione delle Messe dovesse ridursi di n terzo per la doppia tassa di successione gata, onde attuare il dritto di svincolo, e ne avesse dritto a compensare sulle somme, cui chiedevasi il condannatario le lire 262, 92 che la Compagnia aveva riscosse al Ricevitore delle tasse di successione, dalla Tesoreria provinciale dal giorno del guito svincolo sino a dicembre 1873.

Il Tribunale, con sentenza del 7 luglio 884, senza arrestarsi a tutte le eccezioni ella convenuta, pronunziando in contumacia el di lei marito Signor Avellone, accolse uasi di peso le domande della compagnia ella Immacolata Concezione, e condannò a Signora Bacchi alle spese del giudizio.

La succumbente ha proposto appello principale, risollevando tutti gli esami di prima stanza; e la Compagnia appellò per incidente, solo perchè il Tribunale *non condannò la Signora Bacchi da ora e per allora, e per tutto il tempo avvenire in caso d'inadempimento alle somme bisognevoli* per la celebrazione delle Messe.

QUISTIONI:

1. In virtù dello svincolo ottenuto, la Signora Bacchi è rimasta surrogata nel privilegio accordato dalla legge al Fondo del culto, di non adempiere agli oneri della fondazione in modo specifico?

2. Nella negativa, la Compagnia ha dritto al rimborso per le Messe fatte a proprie spese celebrare dal 1869 a tutto settembre 1874?

3. La stessa ha anche il dritto di obbligare la signora Bacchi a far celebrare le Messe, che non sono state adempiute per il periodo di tempo corso da ottobre 1874 sino al giorno della citazione?

4. Dovendo la signora Bacchi far celebrare le messe anco pel tempo avvenire, deve l'assegno annuo di lire 511. 40 diminuirsi, per avere la stessa pagato, onde ottenere lo svincolo, il 30 per 100 alla tassa doppia di successione?

5. Che statuire sui pretesi compensi?

6. L'appello incidente della Compagnia può dalla Corte accogliersi?

7. Che statuire sulle spese del presente giudizio?

Sulla prima quistione.

La Corte ha osservato: che la Signora Bacchi, a sorreggere il suo preteso dritto di non far celebrare le Messe in forma specifica, ha in appello dedotto un nuovo argomento, più specioso che solido, cioè che essa, in virtù dello svincolo, è rimasta *surrogata* nel privilegio, che si avrebbe il Fondo del culto, ove lo svincolo non si fosse operato. Tale privilegio sarebbe quello di non adempiere all'onere delle messe nel modo specifico prescritto dalla fondazione. Da ciò la signora Bacchi ne conchiude, che la compagnia non può costringerla a che le due messe si facessero celebrare nella Chiesa, e nell'altare designato dal pio fondatore. Ma, al riguardo, il Collegio ha osservato: che, in virtù della legge del 1867, la devoluzione dei beni appartenenti agl'istituti soppressi si è operata in vantaggio del Demanio, e non già del Fondo culto, salvo lo assegno dovuto a questo istituto in rendita, canoni ed altre prestazioni.

Il Fondo culto è quindi una emanazione del Demanio, il quale, rappresentando il *jus universum* degli enti soppressi, sarebbe il solo, da cui la Signora Bacchi avrebbe potuto ottenere la vagheggiata surrogazione. Però chi svincola i beni del beneficio, ai sensi della legge succennata, non si surroga, ma esercita un dritto speciale tutto proprio, insito alla qualità di patrono, o di erede di colui, che fondò il beneficio; in conseguenza di che, non resta surrogato nei dritti personali dell'Amministrazione del Fondo del Culto, nè dello Stato, ma viene ad esercitare dei dritti propri. Se fosse diversamente, la Signora Bacchi avrebbe anche il dritto di esercitare i privilegi fiscali, conseguenza del tutto assurda, che smentisce la premessa.

Il Demanio, e per esso, il Fondo del Culto, non ha l'obbligo di adempiere i pesi, annessi agli enti, in forma specifica; ma bensì secondo la destinazione per equipollenti voluta dalle nuove leggi, perchè diversamente si verrebbe a frustrare uno degli scopi più alti delle leggi di soppressione e di conversione dell'Asse Ecclesiastico.

Difatti gli oneri di culto, a cui è tenuto il detto istituto, sono tutti compendiati nelle funzioni e nei servizi di pubblica utilità, per lo di cui scopo esso fu istituito, e lo articolo 28 di detta legge nel dichiarare gli uffici dello istituto medesimo, li distingue in cinque numeri, e dispone che debbono essere adempiuti nella misura dei fondi disponibili, segnando l'ordine indicato dai numeri stessi.

Siffatto privilegio, però, non ha ragione di essere quando, per effetto della riversione,

della rivendicazione, o dell'esercizio di dritto di svincolo, i beni degli enti soppressi passano con equa detrazione in mano dei privati. Ed è per questo che la legge 1867 ricordando a carico degli stessi l' obbligo dello adempimento dei pesi, adopera termini così generali, escludenti il concetto, che si possano, per la soddisfazione della volontà dei fondatori, sostituire degli equipollenti.

Il preteso dritto di surroga non ha quindi alcun fondamento, nè per lo spirito, nè per la lettera delle leggi del 1866 e 1867.

Sulla 2. 3. 4. e 5. quistione.

Ha osservato: che non potendo la Signora Bacchi dispensarsi dall' obbligo della celebrazione delle messe *in forma specifica*, cioè, nella Chiesa della Immacolata, e sull'altare designato dal fondatore Marino, e non avendo a tale obbligo adempito, è costretta allo stesso per lo passato, e per l'avvenire.

Che, avendo la Compagnia sopperito a proprie spese allo adempimento dal 1869 a tutto settembre 1874, ha dritto di essere indennizzata della relativa spesa. Nè si dica che la compagnia non ha dritto ad esigere la celebrazione delle Messe dietro la revoca del Sac. Todaro da Cappellano, notificatale dalla Bacchi con atto uscerile del 28 giugno 1870.

La Signora Bacchi era nel dritto di rimuovere *ad nutum* il Sac. Todaro, eletto legittimamente con atto di nomina del 6 novembre 1860. Però nel revocare il Sac. Todaro dalla nomina, le correva l' obbligo di sostituirvi un altro Cappellano, per non ostacolare la celebrazione delle Messe, a cui restò tenuta. E non avendo ciò fatto, è nell'obbligo di soddisfare le messe, che avrebbe dovuto far celebrare dal 1869 in poi,e che la Compagnia ha fatto celebrare a spese proprie. Si è chiesto dalla Signora Bacchi, in via subordinata, che fosse ridotta di un terzo l'annua rendita destinata dal pio fondatore, in rivalsa della doppia tassa di successione, che la stessa ha dovuto pagare per esercitarne il dritto di svincolo. Però a questa pretesa resiste la disposizione testamentaria del Marino; costui, assegnando in origine alla celebrazione delle Messe una rendita speciale, prescrisse: che ove la stessa mancasse in tutto, o in parte, i suoi eredi *abbiano a supplirla* sopra tutti *i singoli beni ereditari, e con la partita di rendita la più esigibile, e colla potestà di variare et de primis et praecipuis solvendis, e non altrimenti.*

Per conseguire la vagheggiata riduzione, dovrebbe la Signora Bacchi dimostrare che tutto quanto essa possiede dei beni del pio fondatore Marino, compresi i cespiti svincolati, non giunga alla somma annua destinata per la celebrazione delle messe però tale estremo di fatto essa non ha assunto, e molto meno lo ha dimostrato.

Al riguardo, la Corte può tutto al più spiegare una semplice riserba nello interesse della Signora Bacchi.

In ordine ai chiesti compensi, la Corte ha osservato: che l'importo delle Messe in ragione di lire 511, 40 all' anno, fatte celebrare dalla Compagnia, ascende, dal 1869 a tutto settembre 1874, in L. 2599 e centesimi 61. Di tale somma sono state dalla stessa Compagnia riscosse dal Ricevitore delle Tasse di successione, e dalla Tesoreria provinciale, L. 1153, 72 *di netto*, cioè detratta la tassa dell' 8 80 per cento per la ricchezza mobile. Restale quindi il credito per le messe fatte celebrare a proprie spese sino a settembre 1874, di lire 1445, 89 alla quale somma deve ridursi la condanna emessa dal Tribunale in L. 1737, 69.

Sulla sesta quistione.

La Compagnia, con appello incidente, si lagna, perchè i primi giudici non condannarono la Signora Bacchi per ogni tempo avvenire alla celebrazione delle messe, e in mancanza *da ora per allora* al pagamento della relativa elemosina, e delle spese necessarie al consumo.

Il Tribunale emise in proposito una declaratoria con la quale affermò l' obbligo della Bacchi di far celebrare le messe in base al testamento di Pietro Marino, e della legge del 15 agosto 1867. Più di questo non può pretendersi dalla Compagnia, non essendo permesso ai magistrati di pronunziare in via di disposizione generale, e di provvedere in ipotesi a casi futuri.

Sulla settima

Ha osservato: che le spese della lite debbono porsi a carico della Signora Bacchi in proporzione della succombenza.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1886)

—

Concistoro Segreto del 15 Gennaio— La Santità di N. S. Leone XIII la mattina del 15 Gennaio 1886 ha tenuto il Concistoro segreto, nel quale l'E.mo e R.mo signor Cardinale Simeoni, terminato l' officio di Camerlengo del Sacro Collegio ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all'E.mo e R.mo signor Cardinale Bartolini.

Quindi, dopo che l' E.mo e R.mo signor

Cardinale Capecelatro dimesso il titolo Presbiterale dei SS. Nereo ed Achilleo ebbe ottato all'altro vacante di S. Maria del Popolo, Sua Santità, premessa un' Allocuzione, si è degnata proporre le seguenti Chiese:

Chiesa Patriarcale di Antiochia, di Rito Latino, per Monsignor Vincenzo Tizzani, della Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi del SS. Salvatore, Canonico della Patriarcale Arcibasilica Lateranense promosso dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Nisibi.

Chiesa Metropolitana di Siviglia, per l'E.mo e R.mo signor Cardinale Zefirino Gonzalez y Diaz Tunon, de' Predicatori, traslato per regresso dalla Sede Metropolitana di Toledo.

Chiesa titolare Arcivescovile di Efeso, per Monsignor Tobia Kerby, Rettore del Collegio Irlandese, traslato dalla Chiesa titolare di Lita.

Chiesa Metropolitana di Urbino pel R. D. Carlo Borgognoni, di Bologna, Cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità, Canonico Teologo nella patria Metropolitana, Esaminatore Pro-Sinodale, Uditore della Curia Arcivescovile e Pro-Vicario Generale per gli affari ecclesiastico-civili nella stessa Archidiocesi di Bologna, e dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi.

Chiesa Metropolitana di Guatimala, nell'America Centrale, pel R. D. Riccardo Casanova, di Guatimala, Sacrista Maggiore in quella Metropolitana, Amministratore Apostolico della stessa Archidiocesi e Baccelliere in diritto Canonico.

Chiesa titolare Vescovile di Samaria, per Monsignor Basilio Leto, Vescovo dimissionario di Biella.

Chiesa Cattedrale di Tarnovia, per Monsignor Ignazio Lobos, Amministratore Apostolico della stessa Diocesi, traslato dalla Sede titolare Vescovile di Leuca.

Chiesa Cattedrale di Piedimonte d' Alife, per Monsignor Antonio Scotti, Ausiliare di Benevento, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Sarepta.

Chiesa Cattedrale di Biella, pel R. D. Domenico Cumino, archidiocesano di Torino, ivi Parroco di S. Maria del Carmine, Esaminatore Sinodale e pro Vicario Generale della stessa archidiocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Messene, pel R. D. Luigi Bonetti, diocesano di Fossombrone, Canonico Prevosto in quella Cattedrale, Rettore e Professore di Teologia Morale nel seminario e Pro Vicario Generale della stessa Diocesi, dottore in filosofia, Sacra teologia ed in ambe le leggi, deputato Coadjutore con futura successione di Mons. Eleonoro Aronne, Vescovo di Montalto.

Chiesa titolare Vescovile di Terme pel R. D. Luigi Canestrari, diocesano di Montalto, Preposto della Collegiata di Force, Vicario Generale delle unite Diocesi di Ostia e Velletri, e dottore in filosofia, sacra teologia e dritto canonico, deputato Suffraganeo delle medesime Diocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Sebaste, pel R. D. Nicola Zoccoli, archidiocesano di Bologna Cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità, Canonico della Metropolitana di Bologna, ivi Esaminatore Pro-Sinodale e Pro Vicario Generale, dottore in sacra teologia, deputato Ausiliare dell'E.mo e R.mo Signor Card. Francesco Battaglini, Arcivescovo di Bologna.

Ha poi Sua Santità notificata la elezione delle seguenti Chiese fatte per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Cizico, per Monsignor Giovanni Lamy, Arcivescovo dimissionario di Santafè nel nuovo Messico.,

Deputazione in Ausiliare di Monsignor Antonio Sebastiano Valente Arcivescovo di Goa per Monsignor Enrico Giuseppe Reed da Silva, Vescovo titolare di Filadelfia, dimessa la Prelatura di Mozambico.

Chiesa titolare Vescovile di Giuliopoli, pel R. P. M. Giorgio Vicenzo King, de' Predicatori, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Gioacchino Giacinto Lodovico Gonin, Arcivescovo di Porto di Spagna.

Chiesa titolare Vescovile di Metellopoli, pel R. D. Casimiro Vic, della Congregazione della Missione, nominato Vicario Apostolico di Kiang-si in Cina, eretto recentemente da Sua Santità.

Chiesa titolare Vescovile di Telepte, pel R. D. Giovanni Battista Anzer, dell'Istituto dei Missionari di Steyl, nominato Vicario Apostolico di Chan-tong Meridionale, recentemente eretto da Sua Santità.

Infine si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Siviglia, Urbino e Guatimala, non che per le Chiese Metropolitane di Nuova York a favore di Monsignor Agostino Corrigan, e di S. Andrea ed Edimburgo a favore di Monsignor Guglielmo Smith.

Il S. Padre e il Collegio dei Cardinali— All' omaggio filiale che il sacro Collegio dei Cardinali rese al S. Padre la vigilia di Natale con un affettuoso indirizzo, Sua Santità rispose con un notabilissimo discorso che noi qui compendiamo.

Dopo aver reso grazie degli augurii fatti a lui, espose i motivi di letizia che potea raccogliere dal cessato anno, E questi li riconobbe nelle belle manifestazioni di devozione e di ossequio dell'intero Episcopato al Romano Pontefice in occasione della lettera mandata da questo all' Arcivescovo di Parigi; nella dilatazione del regno di G. C. in lontani paesi ed in vastissimi imperi; nell' onorifico fatto della mediazione affidata a Lui sulla vertenza delle Caroline.

« A queste ragioni di gaudio però si mescolano, soggiunse, pur troppo non lievi amarezze. Primo e principalissimo tra essi si è la condizione in cui per la nequizia dei tempi siamo costretti a vivere; condizione indegna del Vicario di Gesù Cristo, opposta alla sua dignità e alla divina missione nel mondo. Questa condizione si aggrava sempre, giacchè la rivoluzione mai non posa, e cerca anzi di estendere e di consolidare in Roma le sue conquiste a danno della Chiesa e del Pontificato. Le leggi che si preparano, minacciano nuove ingiurie ed offese. Quella sul divorzio attenta alle due essenziali qualità onde il divino Legislatore volle insignito il gran Sacramento anche per vantaggio della famiglia e della civile società. Coll'altra sul l' asse ecclesiastico la rivoluzione stende la mano anche sugli ultimi avanzi del patrimonio della Chiesa, e spogliandola di beni per tanti titoli inviolabili e sacri, mira a sempre più restringere l'azione e a tenerla soggetta. Sono poi notissime le vie di fatto, con cui si è cominciato in questi ultimi tempi ad invadere istituzioni ecclesiastiche, a cui si vuol togliere il carattere religioso, onde la pietà dei fondatori le insignì: e con vani pretesti, a grande offesa dell'autorità sacra, si sottomettono al potere civile. »

Conchiude pertanto col protestare contro la condizione intollerabile che gli vien fatta in Roma, anche a prescindere dalle dette cose e coll' invocare l' azione concorde del Sacro Collegio.

Ven. Ludovico M.ª Grigon —Alla presenza del S. Padre il dì 5 sp. ebbe luogo l' adunanza generale della S. C. dei Riti, la quale trattò la causa dei miracoli del Ven. Servo di Dio Ludovico M.ª Grigon, fondatore dei Missionarii dello Spirito Santo, e delle Suore della Sapienza.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

L. Em° Card. Parocchi Protettore delle Figlie delle SS. Stimmate a Firenze;

Mons. Antonio Cataldi, Prefetto delle Ceremonie Pontificie, Consultore della S. C. di Propaganda.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre ha scritto una lettera all'Arciv. di Baltimora in cui esprime la sua soddisfazione per la erezione della nuova Università, la quale sotto la direzione dei Vescovi sarà una benedizione per la religione, la scienza, e la civiltà.

—La stessa S. S. ha indirizzato un onorifico Breve all' Ab. Augusto Le Pailleur, fondatore e superiore generale delle piccole suore dei poveri, che ha compiuti i suoi cinquant'anni di sacerdozio.

—Il S. Padre ad occasione delle feste Natalizie, per mezzo della Elemosineria Apostolica provvide 160 famiglie povere di letti; elargì in danaro L. 15 mila e L. mille ha spedite al Vesc. di Tivoli per sovvenire il suo Seminario. Ha donato alla Propaganda mezzo milione, riserbandosi solo su detta somma alcune piccole largizioni a favore delle Scuole, dell' Ospedale e delle parrocchie povere di Carpineto: L. 12 mila all' Istituto degli Artigianelli di S. Giuseppe; L. 3500 all' Ospizio di S.ª Margherita, diretto da P. Simpliciano della Natività, e L. 2 mila ai sacerdoti di Roma più meritevoli di considerazione per lo zelo nei proprii ministeri.

—La prefata S. S. ha fatto pervenire una lettera ai Vescovi cattolici della Gran Brettagna e d'Irlanda, nella quale raccomanda loro di continuare gli sforzi per sviluppare l'educazione religiosa, e per aumentare le scuole libere.

—I Vescovi della provincia ecclesiastica di Parigi, l' Episcopato d'Italia, e di altre parti hanno indirizzate al S. Padre bellissime lettere di congratulazioni per la celebre Enciclica *Immortale Dei*.

—Il 17 sp. fu firmato il protocollo formolato tra la Germania e la Spagna nella vertenza delle Isole Caroline, sulle basi presentate dal Papa, il quale ha conferito al Principe di Bismarck l' Ordine di Cristo in diamanti, che ha il valore di L. 26 mila; ha nominato gran Cordone dell' Ordine Piano il Sig. Schloezer, ministro di Prussia, commendatore il segretario di lui: ha dato la croce di Commendatore dell'Ordine di S. Gregorio al Sig. Klopp, eminente storico tedesco.

— Il S. Padre felicitò pel giubileo reale l'Imperatore Guglielmo di Prussia, il quale rispose in termini cordialissimi.

—Il 30 u. s. tutta la religiosa famiglia francescana col suo venerando Ministro generale sloggiava dal Convento e dalla Torre di Aracoeli, ove era dimorata da 5 secoli: tutto sarà demolito pel monumento aVittorio Emmanuele.

—Il Cav. Pietro Marietti di Torino ha ceduto al figlio il suo commercio e la sua fortuna, determinato di vestire l'abito clericale.

—È morto improvvisamente Mons. Pacini, Vescovo di Livorno.

—La Contessa di Stainlein- Saalenstein di Monaco in Baviera ha regalato a quel Seminario diocesano un suo vasto e bellissimo palazzo con magnifico giardino.

—Il giorno 8 dic. fu ordinata dal Card. Arciv. di Vienna una funzione religiosa per riparare gli scandali dati dal pittore russo Verecaghini con dipinti irreligiosi. Vi assisteva l'arciduchessa Maria Immacolata coi due figli, ed accorsero nella Metropolitana oltre seimila persone.

—L'Imperatore di Germania per mezzo del Sig. de Schlözer, ha fatto pervenire al S. Padre i suoi rigraziamenti per la benevola prontezza ed imparzialità colla quale S. S. ha compiuta la mediazione nella vertenza per le Isole Caroline.

—Da una società russa ortodossa si sono eseguiti alcuni scavi in Palestina e si sono scoverte le porte dell'antica Gerusalemme.

—È morto Mons. Di Fougeruis, Direttore della Pia Opera della S. Infanzia.

Sacra Congregaz. dei Vescovi e Regolari

—

Quando e come si possa profanare una Chiesa.

Narnien. Super moderatione resolutionis quoad profanationem Ecclesiae.— 6 Febbr. e 25 Sett. 1885—Il Capitolo Cattedrale di Narni cedette ad un Sodalizio, col peso di un piccolo canone annuo, la Chiesa di S. Giovanni, ch'era di suo dominio. Il Sodalizio però, non potendosi valere di detta Chiesa, perchè antica, incomoda e in cattivissimo stato, ne scelse un'altra per compiervi le sacre funzioni. Volea pure sgravarsi dell'annuo canone con affrancarlo, e però ne fece istanza alla S. C.; ma la risposta non fu favorevole, essendosi rescritto: « Negative et ad mentem: mens est ut Antistes moneat Sodalitium de onere servandi cultui antiquam Ecclesiam, ut discrimen profanationis removeatur ».

La sentenza, quanto alla redenzione del canone, passò in cosa giudicata. Il Sodalizio nondimeno insistette sulla facoltà di essere esonerato dell'obbligo di tenere in culto la Chiesa che ormai era addivenuta indecente e mal concia.

La causa fu proposta in S. C. col dubbio: *An et quomodo annuendum sit petitioni Confraternitatis quoad remotionem oneris manutenendi cultum in Ecclesia s. Ioannis in casu.* Il dì 6 febbraio 1885 la medesima S. C. rescrisse: *Negative et ad mentem: mens est ut consulatur cultui meliori modo quo fieri possit, arbitrio Episcopi.*

Con tutto ciò chiesta ed ottenuta dal Sodalizio una nuova udienza, al dubbio: *An et quomodo confirmanda, vel revocanda sit resolutio diei 6 februarii 1885 in casu*, la S. C. il dì 25 settembre del medesimo anno rispose: *Recedendum a decisis: et Episcopo facultas esto, si et quatenus in Domino iudicaverit, decernendi Ecclesiae suppressionem, salvis iuribus Capituli, ex conventione provenientibus, et cum reservatione beneplaciti apostolici in casu alienationis.*

Corollarii:

a) Il Tridentino concede ai Vescovi la facoltà di convertire in usi profani le Chiese dirute. Eccone le parole (Sess. 21, Cap. 7). « Cum illud quoque valde curandum sit ne ea quae sacris ministeriis dicata sunt, temporum iniuria obsolescant, et ex hominum memoria excidant, Episcopi, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati, transferre possint beneficia simplicia, etiam iurispatronatus ex Ecclesiis quae vetustate, vel alias collapsa sint et ob earum inopiam nequeunt instaurari, vocatis iis, quorum interest... Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices, seu viciniores Ecclesias trasferantur, cum facultate tam dictas parochiales, quam alias Ecclesias dirutas in profanos usus non sordidos, erecta tamen ibi cruce, convertendi... ».

b) La S. C. del Conc. per altre cause giuste ha permesso talvolta la distruzione o la profanazione delle Chiese. Così *in Revennaten 2 iul.* 1775, dove fu osservato: « Si etiam aliae demolitionis urgent circumstantiae, non raro a sacris Congregationibus Immunitatis et Episcoporum mandatum est Ecclesias esse demoliendas, quamvis bene decenterque constructae sint, nec ulla indigeant refectione, veluti testatur Card. De Luca *disc. 17 ad Sess. 21. cap. 7 Trid...* Ecclesiarum vetustate ac respective paupertate vel indecentia exigente, adeo ut illae restitui, vel ad decentiorem formam reduci non valeant; bene ac nimium laudabiliter in hoc decreto provisum est, ut illae profanari debeant, ac profanatae destrui, seu aliis usibus applicari, ibique erecta beneficia, vel capellanias vel missarum onera ad alias conspicuas, sive ad parochiales, sive respective ad matricem, aut maiorem Ecclesiam transferenda, pro singulorum casuum qualitate et circumstantiis ».—Così pure in Terracinen 14 apr. 1764 al dubbio: « An sit locus profanationi Ecclesiae ruralis s. Nicolai de Bario a Monialibus » fu risposto « Affirmative, iuxta votum Episcopi ».

Sacra Congregazione dell' Indice

Condanna di un opuscolo.

Decretum—11 Genn. 1886—La S. C. condanna e mette all'Indice, con l' approvazione di S. S., l'opera seguente, già condannata e proscritta dalla S. C. de' Riti con decreto del 1 Dec. 1885:

« Les Phénomènes Histériques et les Révelations de Sainte Thérèse, par G. Hahn, S. I. professeur de Physiologie au Collège de la Compagnie de Iésus à Louvain, Bruxelles, Alfred Vromant, Imprimeur éditeur, 1883. *Decr. S. R. C. die 1 decembris 1885. Auctor laudabiliter se subiecit et opusculum reprobavit.*

Sacra Congregazione de' Riti

Circa la recitazione delle preci dopo le Messe piane.

Dubia—Quaesitum quum sit a Sacra Rituum Congregatione:

I. An preces post finem cuiusque Missae, sine cantu celebratae, in universa Ecclesia a SS. D. N. Leone PP. XIII nuperrime praescriptae, recitari debeant a sacerdote alternatim cum populo; Et

II. An oratio *Deus refugium* cum suis versiculis ab ipsomet sacerdote in casu recitanda sit, prouti *Ave Maria* et *Salve Regina*, flexis genibus?

Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, respondit ad utrumque Dubium: *Affirmative.*

Atque ita respondit et rescripsit die 20 augusti 1884.

D. *Card.* Bartolinius *S.R.C.Praefectus*
Laurentius Salvati Secretarius.

Sacra Penitenzieria Apostolica

Didichiarazioni riguardanti il Giubileo straordinario del 1886.

I.

Sacra Poenitentiaria de mandato SS. D. N. Leonis PP. XIII sequentes declarationes edit pro iubilaeo huius anni 1886.

I. Ieiunium, pro iubilaeo consequendo praescriptum, adimpleri non posse diebus stricti iuris ieiunio reservatis nec diebus quatuor temporum per annum et nisi adhibeantur cibi esuriales, vetito usu circa qualitatem ciborum cuiuscumque indulti seu privilegii, etiam bullae Cruciatae. In iis vero locis ubi cibis esurialibus uti difficile sit, Ordinarios posse indulgere ut ova et lacticinia adhibeantur, servata in ceteris ieiunii ecclesiastici forma.

II. Christifidelibus cum capitulis, congregationibus, confraternitatibus, collegiis nec non cum proprio parocho aut sacerdote ab eo deputato ecclesias pro lucrando iubilaeo processionaliter visitantibus, applicari posse ab Ordinariis indultum in litteris apostolicis iisdem capitulis, congregationibus etc. concessum.

III. Una eademque confessione et communione non posse satisfieri praecepto paschali et simul acquiri iubilaeum.

IV. Iubilaeum quoad plenariam indulgentiam bis aut pluries acquiri posse, iniuncta opera bis aut pluries iterando; semel vero, idest prima tantum vice quoad ceteros favores, nempe absolutiones a censuris et a casibus reservatis, commutationes aut dispensationes.

V. Ad iniunctas visitationes exequendas designari posse etiam capellas et oratoria, dummodo sint publico cultui addicta et in iis soleat Missa celebrari.

VI. Visitationes ad lucrandum iubilaeum indictas, dummodo praescripto numero fiant, institui posse pro lubitu fidelium sive uno sive diversis diebus.

VII. Posse lucrari iubilaeum eos qui conditiones praescriptas, partim in una, dioecesi, partim in alia quacumque ex causa adimplent aut perficiunt, si observent ordinationes Ordinariorum locorum.

VIII. Confessarios uti non posse facultatibus extraordinariis per litteras apostolicas concessis cum iis qui petunt absolvi et dispensari, sed nolunt adimplere opera iniuncta et lucrari iubilaeum.

II.

Instructiones sacrae Poenitentiariae pro confessariis, qui durante huius iubilaei tempore facultatibus specialibus utuntur, quibus hac occasione pollent.

I. Absolvi possunt poenitentes a crimine haeresis, abiuratis erroribus prout de iure, et iniuncta gravi poenitentia

salutari cum frequentia sacramentorum et obligatione se prudenter retractandi apud personas, coram quibus haereses pronunciaverint, ac reparandi scandala.

II. Qui invasioni et rebellioni ditionis pontificiae cooperati sunt, vel adhaeserunt, aut quocumque modo operam suam vel favorem praestiterunt; sive suffragium pro unione Italiae sub unico rege tulerunt, et qui leges iniquas promoverunt earumque executioni operam navarunt absolvi possunt, dummodo prius dent verae resipiscentiae signa, et obedientiam s. Sedi eiusque mandatis desuper ferendis sincere promiserint. Verum publici officiales, quorum munus aliquam cooperationem actibus a s. Sede reprobatis importare, seu legibus divinis et ecclesiasticis adversari videntur, non absolvantur nisi dimisso prius officio: et quatenus illud dimittere nequeant, iniuncto eis ut consulant loci Ordinarium, qui decernat et provideat iuxta normas ipsi notas.

III. Ecclesiastici item viri absolvi possunt qui libellos, vulgo *indirizzi* dederunt, aut illis subscripserunt contra temporale dominium s. Sedis, facta prius ac sufficienter publicata retractatione quae sequitur: « *Io NN. confesso ed affermo essere errore e temerità contraddire alle dottrine manifestate dalla Chiesa, e non potersi senza grave peccato ricusare ossequio e sincera sottomissione all'autorità della santa Sede, e perciò rispetto e mi uniformo a tutte le dichiarazioni della medesima e specialmente a quelle che riguardano il dominio temporale del sommo Pontefice, alle quali ha fatto eco l'episcopato cattolico.* »

IV. Itidem qui violarunt immunitatem ecclesiasticam personalem et localem et clausuram, satisfacto tamen parti laesae, ac reparata meliori quo potest modo iniuria Ecclesiae facta.

V. Qui acquisierunt et retinent bona ecclesiastica immobilia a gubernio alienata, dummodo prius Ordinario loci aut aliis viris ecclesiasticis ab ipso Ordinario, pro sua prudentia per dioecesim designandis, tradiderint syngrapham ab eis subscriptam, seu coram testibus subsignatam, eidem Ordinario quamprimum transmittendam et caute in cancellaria dioecesana aut alibi custodiendam, qua sequentibus obligationibus seu conditionibus se suosque haeredes et successores subiectos iri declarent:

1.ª Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

2.ª Conservandi ipsa bona, et rem utilem in eis gerendi.

3.ª Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa, quae ab aliis non adimpleantur.

4.ª Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis, seu locis piis, ad quae de iure pertinent.

5.ª Monendi haeredes et successores per syngrapham, ut supra, de huiusmodi obligationibus, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

VI. Qui acquisierunt bona ecclesiastica immobilia et postea aliis vendiderunt, ac qui cooperati sunt contractibus de huiusmodi bonis, deposito lucro exinde iniuste percepto in manibus Ordinarii, ad effectum illud conservandi, seu investiendi quamprimum et quam tutissime fieri possit, favore locorum piorum, quae damnum passa sunt, monitis novis emptoribus aliisque complicibus ut suae conscientiae consulant, et imposita singulis obligatione standi mandatis s. Sedis desuper ferendis.

VII. Qui acquisierunt bona ecclesiastica mobilia, imposita illis aliqua eleemosyna favore locorum piorum, ad quae dicta bona pertinebant, quatenus emerint pretio, quod iudicio confessarii fuerit minus iusto. At, si agatur de rebus, quae non sint usu consumptibiles, seu quae servando servari possint, aut de supellectilibus et vasis sacris, imponatur poenitentibus obligatio quamprimum recurrendi ad loci Ordinarium ad hoc, ut super iisdem rebus provideat iuxta indultum ipsi concessum.

VIII. Qui conduxerunt bona ecclesiastica occupata vel alienata a gubernio, imposita poenitentibus obligatione quamprimum recurrendi ad loci Ordinarium ad hoc, ut super bonis conductis provideat iuxta indultum ipsi pariter concessum.

IX. Qui acquisierunt bona ecclesiastica per emphyteusim, dummodo prius ut supra in num. V. Ordinario seu aliis viris ecclesiasticis ab Ordinario designandis syngrapham tradiderint, qua declarent se suosque haeredes et successores

subiectum iri sequentibus obligationibus seu conditionibus:

1. Conservandi eadem bona, et in eis rem utilem gerendi.

2. Non utendi quocumque privilegio et lege sive lata sive ferenda circa canonis redemptionem.

3. Retinendi ipsa bona ad nutum Ecclesiae eiusque mandatis subinde parendi circa eorumdem bonorum restitutionem.

4. Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa, quae aliunde non adimplentur.

5. Canonem augendi ad tramites iustitiae, et iuxta aestimationem peritorum timoratae conscientiae, si nimis tenuis in stipulatione contractus impositus fuerit, et augmentum huiusmodi solvendi in manibus Ordinarii favore causae piae ad quam canon de iure spectat prout sub n. VI.

6. Monendi haeredes et successores de huiusmodi obligationibus per praescriptam syngraphamt, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

X. Qui non solum acquisierunt per emphyteusim, sed etiam bona sic acquisita redemerunt, dummodo stent praescriptionibus sub num V.

XI. Qui redemerunt census et iura ecclesiastica natura sua redimibilia, dummodo prius Ordinario tradant quidquid minus de capitali summa persolverint, ad effectum illud conservandi prout sub n. VI.

XII. Qui redemerunt canones, livella, praestationes et alia iura ecclesiastica minime natura sua redimibilia, dummodo prius, ut praescribitur sub n. V. syngraphamt tradiderint, qua declarent se suosque successores subiectum iri sequentibus obligationibus seu conditionibus:

1. Retinendi fundos sic invalide redemptos ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

2. Conservandi eosdem fundos, et rem utilem in eis gerendi.

3. Servandi indemnia quocumque tempore loca pia super integra perceptione canonis, livelli ac praestationis, ac super quibusvis aliis iuribus, quae ad ipsa loca pia exinde spectabant: nec non adimplendi prout de iure pia onera fundis adnexa, quae ab aliis non adimpleantur.

4. Monendi haeredes et successores per supradictam syngraphamt de huiusmodi obligationibus ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

Iniuncta singulis poenitentia salutari, reparato prius scandalo aut saltem dummodo parati sint illud quamprimum reparare meliori modo quo poterunt prudenti iudicio absolventis, et firmo onere cuiusque curiae ecclesiasticae transmittendi exemplaria huiusmodi obligationum ad alios Ordinarios quorum interest: contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in sacra Poenitentiaria die 15 Ianuarii 1886.

RAPHAEL CARD. MONACO LA VALLETTA
MAIOR POENITENTIARIUS

Hyppolitus Can. Palombi Secretarius.

DELLA PROVVISTA
DELLE CHIESE PARROCCHIALI
E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

—

ARTICOLO XVII
Elezione.

SOMMARIO—Il più idoneo fra gli approvati — 2. Competenza. — 3. Luogo. — 4. Termine — 5. Criterio fondamentale.—6. Responsabilità.— 7. Latitudine.—8. Criterio della idoneità.—9. Criterio comparativo. — 10. Costumi inetti — 11. Famigliare del Vescovo o consanguineo.—12. Sentenza assolutoria. — 13. Composizione col fisco. — 14. Condotta non molto edificante.— 15. Criterii *coeteris paribus.* — 16 Decreto di elezione.—17. Pubblicazione ed intimazione.

1. *Il più idoneo fra gli approvati.* Pronunziato dagli esaminatori il giudizio, si deve fare la elezione di colui che viene reputato il più idoneo fra gli approvati, ed a lui e non ad altri si farà la collazione da chi vanta la potestà collativa. Il Tridentino ciò dispone chiaramente: « illi (*ceteris magis idoneo*) et non alteri collatio ecclesiae ab eo fiat, ad quem spectabit eum conferre ».

2. *Competenza.* Si è voluta fare una quistione circa la spettanza del giudizio della maggiore idoneità, ossia superiorità di uno fra gli approvati, se cioè competa al collegio degli esaminatori, ovvero sia ciò riservato al solo Ordinario. Sono però tanto chiare

le parole, con cui il Tridentino rileva l'assoluta competenza dell' Ordinario, che Benedetto XIV ebbe a fare le sue maraviglie contro i dottori che hanno pensato diversamente. Ecco le parole del Tridentino: « Ex his (*fra gli approvati dagli esaminatori*) Episcopus eum eligat, quem coeteris « magis idoneum judicaverit, atque illi et « non alteri collatio ecclesiae fiat. » E Benedetto XIV nella Cost. *Cum illud*, § II. dice: « Absoluto examine, ut cuiquam sa- « tis compertum est, fit tantum modo pote- « stas examinatoribus renunciandi quotquot « regendae ecclesiae idoneos judicaverint, « *reservata uni Episcopo electione dignioris*, « quemadmodum sancitum est a Tridenti- « no. » Si nota che la riserva, ossia la forma esclusiva è riferita agli esaminatori: non vuole quindi dire che il Vescovo egli solo può fare questa scelta; può farla anche il Vicario generale, senza speciale mandato, per la ragione innanzi allegata; ed il Vicario capitolare, sede vacante.

Su questa punto per altro porge lo stesso Benedetto XIV un suggerimento: « De « Syn. Dioeces l. IV. c. VIII §. VI. Non « negamus tamen, posse Episcopum, si « velit, antequam digniorem ex approbatis « renuntiet, quo cautius agat, examina- « torum consilium exquirere; qua recte « perpendit Ventriglia in prax. rer. Eccles. « par. 2. annot. 5. §. 1. n. 49 et 50. » Sul proposito Leurenio P. 1. c. III. q. 191 n. 1. dice: « Addit Garcias posse exami- « natores privatim, praesertim Episcopo pe- « tente, renuntiare quis ex indicatis idoneis « sit magis idoneus. Et nisi Episcopo de « hoc constat, poterit et debebit se priva- « tim informare de hoc ab Examinatoribus. « Quin et si in hoc casu nolit scire, quis « sit dignior, sed solum qui sint digni, pec- « care Episcopum mortaliter, censent Me- « dina, et Lud. Lopez. »

3. *Luogo.* L' elezione non è un atto collegiativo, ma di esclusiva competenza del Vescovo; e si può fare da lui separatamente in luogo diverso da quello, dove si è adunato il Collegio. Cost. *Cum illud* 16 §. V. « Subinde vero Episcopus, cum pri- « mum ei libuerit, eligat ex approbatis di- « gniorem ». Barbosa. P. 1. C. II. n. 93: « E- « piscopus potest eligere extra locum exa- « minis, et etiam absentibus examinatori- « bus. » E Monacelli adn. n. 2. a form. 15. tit. 4 « Non est necesse quod praeelectio fiat « in ipso actu concursus coram Examina- « toribus, sed satis est quod explicetur e- « tiam postea loco et tempore diverso, ut « docet Cardinalis de Luca. »

4. *Termine.* Vuolsi intanto ricordare che l'elezione, per essere valida, deve seguire nel termine di sei mesi, computati dalla vacanza, altrimenti è nulla, per essersi già verificato il caso della devoluzione. Leurenio P. 1. C. III. q. 195. n. 2.

5. *Criterio fondamentale.* La norma da seguire nella elezione del più idoneo fra gli approvati è stata da Benedetto XIV proclamata nella sua celebre Costituzione spesso citata; ed in principio dice: « Cum « illud semper plurimum formidaverit Ec- « clesia Catholica, ne indignis quibusque et « extra sacerdotale meritum constitutis, « curam animarum, et dominici gregis cu- « stodia crederetur, quia totius familiae « status et ordo nutat, si, quod requiritur « in corpore, non invenitur in capite ». E poi esprime il criterio della scelta di un curato: « Hinc canonicis sanctionibus et « praesertim S. Tridentinae Synodi decretis « provide consultum est, regimen ecclesia- « rum parochialium iis esse committendum, « quorum omnis aetas a puerilibus exor- « diis ad perfectiores annos per disciplinae « ecclesiasticae stipendia ita cucurrisset, ut « de illorum supra alios provectione, ac po- « tiori doctrinae morum ac diuturni labo- « ris suffragio nefas esset dubitare.

6. *Responsabilità.* Il Vescovo nella elezione del più degno è responsabile come giudice. Pitonio Discept. Eccl. 109, n. 1. così si esprime: « Concilium Tridentinum, in « facienda praeelectione concurrentium ad « Parochiales, voluit Episcopum procedere « debere non quidem arbitrarie, sed juri- « dice et tamquam judicem adstrictum ra- « tione et lege ex illis verbis: ex hisque « Episcopus eum eligat quem coeteris magis « idoneum judicaverit; quod sane verbum « JUDICAVERIT manifeste ostendit Concilium

« considerasse Episcopum in figura judicis « nexu justitiae alligati,ut observat Gonzal. « ad regul. 8 gloss. 4, n. 142. ibi; illud « verbum *judicavarit* appositum in Concilio Tridentino, non denotat meram voluntatem, sed arbitrium boni viri, et hoc « procedit dumtaxat, quatenus Episcopus « recte judicaverit »: e cita Massobr. e molte decisioni della S. Rota. »

7. *Latitudine.* Il Vescovo, stretto da questa responsabilità, ha la latitudine di scegliere fra gli approvati. È del tutto canonica questa libertà, di cui esso gode, sempre nel santo scopo di fare una scelta secondo il cuor di Dio. Se taluni candidati hanno conseguito un numero di voti oltre la metà, e hanno così raggiunta l'approvazione piena, pienissima, il Vescovo può omettere colui che è stato approvato col massimo numero dei punti e scegliere, se così giudica, uno di quelli che hanno ottenuto la semplice approvazione, anche fosse seguita *per accessum.*

Barbosa P. 1 C. II n. 88: « Verum si « pluribus examinatis, aliqui ultra dimidium « votum fuerint consequuti et sic approbati, et unus omnia suffragia prospera reportaverit, Episcopus, facta per examinatores relatione, poterit, postposito illo in « quem omnia suffragia confluxerunt, alium « ex eis eligere, qui ultra dimidiam partem « votorum habuerunt, cum omnes approbati « dicantur, ut refert decisum Nicol. Garc. « d. cap. 2. n. 109. »

Pignatelli T. IV. Consult. 125. n. 5: « Episcopus ex pluribus approbatis et renunciatis idoneis potest unum, tamquam « magis idoneum, eligere absque consilio « examinatorum, etiamsi minorem numerum reportaverit, ut saepe declaravit eadem Sacra Congregatio, et tenuit Rota « in d. Eugubina Parochialis, et in Naulen. « Parochialis 15 Maij 1662 ℣ Quia Ordinarius « et seq. coram Eminentiss. Cerro. »

Leurenio P. I Cap. III. Quaest 195. n. 1: « Potest etiam Episcopus, ejusve Vicarius, dum quidam ex examinatis ultra dimidiam partem votorum consequuti sunt « et hoc ipso iam approbati, unus vero ex « examinatis tulit omnium examinatorum « suffragia, hoc omisso eligere unum ex « aliis. Sic habet declaratio S. Congregatio- « nis, quam recitat Garc. p. 9 cap. 2. n. « 109. »

Il Vescovo nella scelta non deve avere a guida il maggior numero dei voti, ma deve seguire il giudizio, che dopo un accurato esame, gli verrà dettato nel tribunale della sua coscienza.

Pignatelli l. c. n. 7: « At Episcopus non « solum potest accedere approbatis, sed illos eligere ex iam dictis. Neque tenetur « Episcopus judicare et eligere ex collatione « votorum, habita ratione calculorum, sed « approbatum ab omnibus electoribus potest relinquere, et eum admittere qui vix « fuit approbatus, etiamsi fuit approbatus « per accessum ejusdem Episcopi in casu, « quo vota electorum fuerint paria. Quia « omnes approbati dicuntur quicumque sunt « approbati sive ab omnibus, sive a maiori « parte, et Episcopo sufficit, quod unum ex « approbatis eligat, ut ex verbis Concilii « clare habetur, et tamquam decisum a Sacra Congregatione tenent Garz. Massobr. « Barbos. et idem tenet Cardinal. de Lugo, « Pax Iordan et Passerin. »

Barbosa l. c. n. 91: « Episcopus debet « expectare ut examinatores renuntient,sed « non tenetur eligere ex collatione votorum, « habita ratione calculorum. »

Leurenio l. c. q. 196. n. 2: « Episcopus « non ex votorum calculo numero et col- « lectione potest eligere, sed debet suo judi- « cio eligere magis idoneum, seu eum qui « sibi videtur magis idoneus, sic censuit S. « Congreg. apud Garc. n. 109. unde non « tenetur in hac praeelectione Episcopus, « vel alter superior, ad quem pertinet, se- « qui maiorem numerum suffragiorum; sed « sufficit, quod eligat unum ex iam approbatis. Quinimo sufficit praeelectum esse « illum, cujus approbatio ex Episcopi vel « Vicarii adhaesione resultarit, dum nimirum vota Examinatorum erant paria. »

A suggello delle prove allegate si trascrive una risoluzione di massima della Sacra Congregazione del Concilio.

« Acta Sanctae Sedis vol. X Fasc. III « pag. 127 Postulatum circa concursus ad

« paroecias die 3 martii 1877 per summaria « precum. Reverendissimus Episcopus C. « in transmittenda ad S. C. C. relatione « status suae Ecclesiae, haec definienda « proponit: ..: 3. Quoad electionem vero in- « ter approbatos ab Episcopo faciendam « dissimilis etiam Curiarum est praxis. Ali- « bi sufficit aliquem esse approbatum, licet « minori suffragiorum numero, quam alios, « ut valeat illum Episcopus eligere; hic « autem non potest eligere nisi quem ma- « jor suffragiorum numerus digniorem de- « monstrat, quia digniorem eligere debet, « unde huiusmodi electio non est libera « in Episcopo, sed pendet a suffragiis exa- « minatorum. Sacra C. C. sub die 3 martii « 1877 ea quae sequuntur dabat responsa. « Ad III: Episcopum non teneri ad eligen- « dum tamquam digniorem, quem examina- « tores maiori suffragiorum numero adpro- « barunt. » (1)

8. *Criterio della idoneità.* In questa materia della elezione, idonea può dirsi la persona in cui vi sono costumi gravi, età matura, istruzione sufficiente; innanzi tutto quella gravità di lodati costumi; *quae*, dice Barbosa l. c. n. 4, *ex animi virtute nascitur, et ab inculpata vita proficiscitur.* E Pignatelli T. 1 c. 118 n. 4: « Non solum est consideranda « doctrina et scientia concurrentium, ut « iam dixi, sed mores et aliae qualitates « ac circumstantiae, quae aliquem reddant « idoneiorem et aptiorem ad curam anima- « rum, cui est praeponendus. S. C. T. non « solum mandat considerari scientiam seu « doctrinam, cum qua saepe vitia vel aliae « inhabilitates coniunguntur, sed etiam ae- « tatem, mores et prudentiam, aliaque, ad « curam animarum exercendam digne et « laudabiliter, necessaria. »

9. *Criterio comparativo.* Maggior conto deve tenersi delle doti intellettuali o delle morali? Quando uno fosse solo eccellente per dottrina, ed anche andasse innanzi a tutti gli approvati per letteratura; ed un altro si distinguesse per tutte le qualità morali, integrità, pietà, prudenza, ed avesse diligenza ed attitudine alla cura, non già il primo, bensì il secondo dev' essere dall' ordinario reputato più idoneo.

S. Gregorio Papa lib. 34 moral. dice: « Non debet hominum ducatum suscipere, « qui nescit homines bene vivendo praeire, « ne qui ad hoc eligitur ut aliorum culpas « corrigat, quod resecare debuit, ipse com- « mittat. » E p. *1 Pastor. cap. 3:* « Sit rector « operatione praecipuus, ut vitae viam sub- « ditis vivendo denunciet, et grex, qui pa- « storis vocem moresque sequitur, per ex- « empla melius, quam per verba gradiatur. « Qui enim, loci sui necessitate, compellitur « summa dicere, ac eadem necessitate com- « pellitur summa monstrare. Illa vox nam- « que libentius auditorum corda penetrat, « quam dicentis vita commendat, quia dum « quod loquendo imperat, ostendendo adiu- « vat, ut fiat. » E. cap. X: « Talis ad regi- « men quisque debet venire, qui ita se imi- « tabilem caeteris in cunctis, quae agit « insinuet, ut inter eos non habeat, quod, « saltem de transactis, mens erubescat. »

La gravità dei costumi e l'onestà nei promovendi sono di tanto valore nella ragion canonica, che sopratutto dovunque vogliono esse preferite alla nobiltà ed anche alla scienza, non perchè questa non sia necessaria anche a chi è molto morigerato, ma perchè non si richiede fino a tal punto che in una ricerca di comparazione maggior conto dei buoni e lodati costumi aver non si debbe, quando la scienza vi è in una giusta e conveniente misura. Questa è la teoria che professa la Chiesa (1) per aversi parrocchie ben ordinate che sono il fondamento delle diocesi prospere e ben governate, teoria contraria a quella praticata oggi negli stati su larga scala, secondo la quale la moralità è un fuor d'opera nell' economia del progresso sociale che tutto lo fa dipendere dalla scienza e dall' elemento intellettivo.

10. *Costumi inetti.* I sacri canoni tengono in tale abbominevole conto gl'inetti costumi del promovendo, quanto si voglia dotto e letterato, da respingerlo, anche se la sua riputazione non si trovi altrimenti gravata

(1) Monit. Eccl. V. I p. 283 p. 472.

(1) Monitore Ecclesiastico vol. I. pag. 74 e pag. 492.

che della sola denunzia o inquisizione, anzi dalla semplice fama o diffamazione; e ciò per ragione dello scandalo che ne deriverebbe tra parrocchiani.

11. *Famigliare del Vescovo o consanguineo.* Il Vescovo, trattandosi di concorso, dove sostiene le parti di giudice, non può godere del favore di una illibata presunzione, quando facesse la preelezione in persona del segretario, familiare o consanguineo. Pare che S. Pio V nella sua Costituzione questo precipuo motivo avesse tenuto presente nel concedere l'appello *ab irrationabili judicio Episcopi*, il quale venga mosso più dall'umana passione che dal giudizio della ragione, dicendo contro di lui queste gravi parole: « Carnalitatis ac alium humanae passionis « affectum non rationis iudicium sequens. » Sul proposito, dice Pitonio, discept. eccl. 109 n. 6: « Ex quibus verbis significavit, « iudicium Episcopi non habere praesumptionem pro se, quando concurrit aliquis « humanae passionis affectus, quae rectum « judicium pervertit, nisi coram judice appellationis praeelectio Episcopi justificetur, ut sine alio discursu probant in puncto « infrascriptae auctoritates et decisiones. « Sac. Rot. Iudicium autem Episcopi fuisse « irrationabile ex coniecturis apparere poterit, praesertim primo si elegerit eius « familiarem, sive consanguineum, ut fuit « resolutum in una Civitatis Castelli *parochialis* coram Orano. »

Gonzal. ad regul. 8. Gloss. 4 num. 140: « Docto autem de iniustitia electionis, tunc « illa cassatur et magis idoneo parochialis « adiudicatur, et ad docendum hoc multum « consideratur, an electus sit familiaris vel « consanguineus talis Episcopi eligentis, « ex quo electio eius redditur suspecta. »

Ventrigl. in prax. par. 2 annot. 5 §. 2 n. 58: Multum quoque faciunt ad probandum irrationabile judicium, et malam « electionem Episcopi, primo si Episcopus « elegerit suum familiarem. »

Corrad. in prax. benefic. lib. 2 cap 4 n. 16: « Ubi quod constitutio Sancti Pii V. locum tantummodo habet, quando appellans docet de dolo et irrationabili judicio Episcopi, in quo satis consideratur injustitia electionis, si electus sit familiaris vel consanguineus Episcopi eligentis, quia tunc illius electio redditur suspecta. »

Barbos. l. c. n. 144: « Quibus autem con- « iecturis arguatur dolosum et irrationabile « Episcopi judicium in hac materia, osten- « dit Aloys. Ricc. in decis. Curiae Archiep. « Neapol. decis. 96 part. 4. Et quod ex fa- « miliaritate multum tollatur de praesum- « ptione, quae alias esset pro Episcopo, « tradit Aloys. Ricc. d. decis. 96 n. 20.

12. *Sentenza assolutoria.* Su questo punto di doversi preferire uno fra gli approvati nel concorso, Leurenio l. c. q. 197 riferisce l'opinione del Lotterio il quale dice: « Se « credere vix prodesse sententiam absolu- « toriam, etiam tamquam de innocente; eo « quod remaneat semper macula quaedam « in absoluto: unde si alius concurrat si- « milem aut aliam maculam non habens, « debeat is praeferri ». Questo criterio vuolsi seguire massime in tempi quando sono facili a procurarsi per influenza o danaro sentenze di assoluzione.

14. *Composizione col fisco.* La ripulsa di cui è parola, milita a più forte ragione contro di colui che accusato, denunziato o inquisito, siasi composto col fisco. Rimane sempre macchiata la sua fama, giacchè la moneta che ha data tiene luogo della pena che avrebbe dovuto scontare. Leurenio l. c. n. 2.

14 *Condotta non molto edificante.* I sacri canoni pure respingono colui, la cui fama, se non è offesa da delitti come nei due casi precedenti, pure è un po' adombrata e non è lodata di molta edificazione. Dice Leurenio l. c.: « Cessante etiam positiva diffa- « matione, ponderanda esse adhuc alia, quæ « licet positive criminosa non sint, praebent « tamen de facto scandalum aliquod aut « saltem modicam ædificationem ».

15 *Criterii cæteris paribus.* Si trascrivono a parola da riputati autori le norme che l'Ordinario deve seguire per fondare bene la preferenza di uno e la esclusione degli altri, e danno vigore al suo giudizio contro gli attacchi di dolo e di irrazionabilità.

1.° « Major experientia in cura animarum « exercita in aliis parochiis et fortius in

« conferenda. Piton discept. eccl. 109 n. 17.
2.° « Servitium in dicta parochia per « plures annos praestitum. Piton l.c. n. 18. »
3.° « Aetas: cum majoritas aetatis majo- « rem prudentiam præseferat; ætas autem « juvenilis in exercitio curae nimium poe- « riculosa est, neque multum proportionata « ad gravitatem et metum reverentialem, « partes praecipuas Parochi habentis incre- « pare et vitia coercere. Piton l. c. n. 19 ».
4.° « Si dioecesanus, imo nativus ipsius « parochiae aut villae, de qua agitur. In « patria sua quis regulariter magis diligit « ecclesiam, facilius residet, promptius, et « efficacius succurrit indigentiis. Et hanc « qualitatem tamquam directam ad melius « servitium Ecclesiae et animarum, tanti « momenti esse Doctores censuerunt, ut « praeferendum esse dixerint dignum pa- « triotam altari forensi quantumcumque di- « gniori. Piton l. c. n. 21 e 22 ».
5.° « Qui est de gremio cleri alii qui sit « exterus, praesertim si brevi tempore re- « mansit in loco concursus, et nesciatur qua « de causa reliquerit propriam dioecesim, « vel si aliquali diffamatione aut defectu « notatus sit. Pignatelli T. I C. 118 n. 3 ».
6.° « Si antiquior in promotione ad sa- « cerdotium comparative ad juvenem re- « center promotum. Piton l. c. n. 23 ».
7.° « Qui habet pro se benevolentiam, « seu acclamationem populi profuse demo- « stratam erga ejus personam. Quae quidem « populi acclamatio, tamquam conciliata ex « servitio Parochiae, antea laudabiliter prae- « stito, operatur totum in hac materia, et « facit ut ille dicatur magis idoneus et ser- « vitio Ecclesiae utilis, qui magis populo « gratus, melius praeesse valet et prodesse. « Piton l. c. n. 24, 25, 26 ».
8.° « Qui est nobilis. Pro nobilibus sem- « per praesumitur, quod sint coeteris pru- « dentiores atque exercitatiores; ideoque « majoribus beneficiis sunt onorandi. Quod « facilius procedit quando concurrunt aliae « qualitates praeponderantes, et praecipue « literatura, quae una cum nobilitate na- « talium magis attenditur in provisione « beneficiorum. Atque ita frequenter cen- « suit Sac. Congregatio Concilii praesertim « in una Pistorien, die 7 augusti 1649 et « in una Aretina die 9 Maij 1651, Pigna- « telli T. 1. Consult. 183 n. 6 et 7 ».

16. *Decreto di elezione.* Dopo che il Vescovo ha scrutinato tutti gli approvati, può avvenire che egli giudichi uno di essi più idoneo degli altri, ed allora dà fuori il decreto di elezione; ma può avvenire ancora che niuno degli approvati sia da lui riputato idoneo: fatto questo giudizio, ricorrerà al supremo tribunale *a mala relatione examinatorum,* e la S. C. dopo maturo esame annullerà il concorso.

La formula del decreto di elezione, giusta quella che si adopera in Roma, sarebbe del seguente tenore: « Notum facimus atque testamur, qualiter in concursu sub die.... mensis... anni ad parochialem Ecclesiam S. N. N. de hac civitate (vel de N. oppido hujus Dioecesis) per obitum (vel ob aliam causam, assecutionem alterius, ingressum in religionem etc.) vacantem coram nobis et examinatoribus Synodalibus habito, ex omnibus concurrentibus approbatis, qui huiusmodi examini interfuere, fuit approbatus et magis idoneus judicatus et declaratus ad praedictam ecclesiam parochialem obtinendam R. D. N. N. sacerdos hujus civitatis (vel nostrae Dioecesis, vel Dioecesis N.) In quorum fidem etc. Datum...

17 *Pubblicazione ed intimazione.*) Il decreto di elezione viene subito pubblicato in Curia alla presenza di due idonei testimonii, ed a piè se ne stende atto datato con precisione di ora e sottoscritto dal cancelliere e testimoni; e viene quindi intimato all'eletto il quale in un breve termine dovrà dichiarare se fa adesione o desiste dall'aspirare alla parrocchia. Posto che egli più non aspira, siccome la elezione è stata già fatta, ed è finito il concorso istituito per la parrocchia, così il Vescovo deve intimare un novello concorso, e, per celebrarlo, gli viene conceduto un novello termine che incomincia a decorrere dal giorno in cui è nota la desistenza. Se poi, giova ricordarlo, questa desistenza venisse a cognizione del Vescovo *pria della emissione del decreto,* allora il concorso non si può dire compiuto; e perciò il Vescovo sarà con-

tento di scegliere fra gli altri approvati il più idoneo.

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

Come debba regolarsi un sindaco cattolico nei matrimonii civili.

8.° Caso Morale

A Livio, sindaco di un villaggio, si presenta Bruto, per unirsi in matrimonio civile con Caia, dopo di aver ripudiata Berta e quattro figli, colla quale contrasse matrimonio ecclesiastico. Livio consente.

Si chiede:

1.° Come deve regolarsi un sindaco cattolico nei matrimonii civili?

2.° Ha operato bene Livio e, nel caso negativo, è incorso in qualche censura?

Al primo.—Innanzi tutto, in questo caso assai difficile, fa d'uopo tener presente ciò che la S. Penitenzieria ha dichiarato in data dei 20 marzo 1885 (2). Eccone le parole:

« L' ufficiale dello stato civile può assistere al così detto matrimonio civile e prepararne e compierne l'atto a forma di legge, anche quando non sia preceduto il vero matrimonio, o si sa di certo, o si sospetta che non sarà celebrato innanzi alla Chiesa?

« R. Posse tolerari, dummodo officiales civiles in conficiendis huiusmodi actis intendant exercere caeremoniam mere civilem, et nihil peragant aut suadeant contra sanctitatem matrimonii, et necessitatem illud contrahendi coram Ecclesia, quinimo hortentur ad illud coram ipsa Ecclesia contrahendum; habitis prae oculis sanctissimis religionis nostrae legibus, et litteris Bened. XIV *Redditæ sunt Nobis*, de quibus ad scandalum removendum, contrahentes moneant. Quod vero attinet ad casus, in quibus appareat, fideles, ad caeremoniam civilem accedentes, male esse dispositos, neque matrimonium (quod regulariter praemitti debuisset) coram Ecclesia esse celebraturos, sed sub praetextu contractus civilis in concubinatu permansuros, ipsos officiales dirigendos esse iuxta regulas a probatis auctoribus, ac praesertim a s. Alphonso de Liguori (Lib. 2. Tract. 3, Cap. 2, Dub. 5, artic. 3) circa cooperatores traditas ».

Vuolsi adunque distinguere tra coloro che intendono contrarre civilmente, ma dopo aver compiuto o con intenzione di compiere il matrimonio ecclesiastico, e coloro che si presentano al sindaco senza voler fare o dopo aver fatto con altri il matrimonio della Chiesa.

Intorno ai primi, giacchè la formalità civile essendo necessaria per assicurare i diritti civili, è non solo non vietata dalla Chiesa, ma inculcata, il sindaco può assistere senza scrupolo a tale atto, purchè però niente dica che possa essere contrario all'insegnamento della Chiesa sul matrimonio, che anzi esorti gli sposi a presentarsi al parroco pel matrimonio ecclesiastico che solo è il vero matrimonio, senza del quale è gravemente illecita la loro unione.

La S. Penitenziaria ingiunge al sindaco di tener presente sopratutto ciò che insegna Benedetto XIV nelle Lettere Apost. *Redditae sunt Nobis*, di che deve ammonire gli sposi affine di rimuovere lo scandalo. Ecco pertanto le parole delle cit. Lettere:

---

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico e liturgico:

Gambini Sac. Francesco di Rapolano—Masellis Parr. Pasquale di Bitonto—Mariani P. Gaspare da Bettona di Amelia—Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo—Valente Sac. Pietrantonio di Michele d'Ischitella—Vio Sac. Carlo Silvio di Venezia.

Ai Casi morale e liturgico:

Perfetto Arcip. Pasquale di Civitella Licinio.

Al solo Caso Canonico:

Banzo Luigi Chier. nel Seminario Vesc. di Lodi.

Al solo caso liturgico:

Mogna Sac. Bernardino Curato di Centallo (Cuneo).

Pel premio del caro morale la sorte ha favorito il P. Gaspare Mariani da Bettona di Amelia: pel premio del caso canonico il Can. Dottor Luigi di Randazzo: pel premio del caso liturgico il Sac. Domenico Sabella di Pescolamazza.

(2) Istruzione recente mandata a' Vescovi.

« Sciant itaque catholici... cum civili magistratui, aut haeretico ministello matrimonii celebrandi causa se sistunt, actum se mere civilem exercere, quo suum erga leges et instituta Principum obsequium ostendunt: caeterum tunc quidem nullum a se contrahi matrimonium. Sciant nisi coram ministro catholico et duobus testibus nuptias celebraverint, numquam se, neque coram Deo, neque coram Ecclesia veros et legitimos coniuges fore: nec si interim coniugalem inter se consuetudinem habuerint eam gravi culpa carituram. Sciant denique si qua ex huiusmodi coniunctione nascetur soboles, eam, utpote ex non legitima uxore natam, in oculis Dei fore illegitimam, et nisi coniuges consensum ex Ecclesiæ præscripto renovaverint, illegitimam perpetuo futuram etiam in Ecclesiæ foro ».

Per quanto poi si attiene ai contratti civili di coloro che non hanno intenzione di compiere il Sacramento, la S. Penitenzieria rimette ai principii generali sulla cooperazione, insegnati dai moralisti, e sopratutto dal principe di essi S. Alfonso M. de Liguori.

Ecco la dottrina di S. Alfonso nel luogo citato (L. II, n. 63): Dopo aver riferita la teorica di altri circa la cooperazione formale e materiale, dice: « Sed melius cum aliis dicendum illam esse formalem quæ concurrit ad malam voluntatem alterius, et nequit esse sine peccato; materialem vero illam quae concurrit tantum ad malam actionem alterius, praeter intentionem cooperantis. Haec autem est licita quando per se actio est bona et indifferens, et quando adest iusta causa et proportionata ad gravitatem peccati alterius et ad proximitatem concursus, qui praestatur ad peccati executionem » (1).

Perchè dunque la cooperazione al peccato altrui sia lecita, occorrono queste condizioni: 1. Non deve influire la cooperazione alla volontà dell'altro.—2.° L'opera che si pone dev' essere in sè stessa buona, o almeno indifferente. — 3.° Deve esserci una causa proporzionata, sì alla gravezza del peccato altrui e sì alla prossimità del concorso che si presta alla esecuzione del peccato.

Applichiamo al nostro caso queste condizioni.

In quanto alla prima, non v' ha dubbio che il contratto civile non influisca di per sè sulla prava volontà del contraente. Può questi benissimo mettersi in regola, col sacramento del matrimonio: se nol fa, è tutto per sua sola colpa (1). Anzi il buon Sindaco lo ammaestra, lo ammonisce secondo la dottrina della Chiesa, e gli fa conoscere la sua reità qualora non voglia sottomettersi a quella.

La seconda condizione si ritrova parimenti nel nostro caso. L'atto civile, in sè stesso fra nubili, è consentito da tutte le leggi; e però è cosa buona avuto riguardo alla necessità di assicurare gli effetti civili. Nè si dica che questo atto è buono quando solo è preceduto o seguito dal sacramento; ma

---

(1) Giova tener presente la ragione di questa teoria, ch'è molto chiara ed opportuna: " Ratio, continua il cit. Dottore, quia cum tu praestas actionem indifferentem sine prava intentione, si alter illa abuti voluerit ad suum peccatum exsequendum, non teneris nisi ex charitate illud impedire; et quia charitas non obligat cum gravi incommodo, ideo ponens tuam cooperationem cum iusta causa non peccas: tunc enim peccatum illius non provenit ex cooperatione tua, sed ex malitia ipsius qui tua actione abutitur. Nec valet dicere quod tua actio, etsi indifferens, coniuncta tamen cum circumstantia pravae intentionis alterius evadit mala; nam revera actio tua non est per se coniuncta cum mala voluntate illius, sed ille coniungit suam malam voluntatem cum actione tua: unde tua actio non erit tunc causa per se influens in peccatum, sed tantum occasio, qua ille abutitur ad peccandum „.

(1) Ecco come più chiaramente il Lehmkul definisce la differenza tra la cooperazione formale e materiale (Vol. I. 646): « Formalis cooperatio est actio quae *in se spectata* malitiam peccati, quod alter patraturus est, etiam continet, seu participat; materialis cooperatio est actio, quae in se spectata hanc malitiam non continet, sed *qua alter abutitur* ad peccatum perpetrandum.

scompagnato da questo non è se non la sanzione irrevocabile di un turpe concubinato. Imperocchè il buon Sindaco non sanziona l'atto civile come un concubinato, ma come una formalità che deve e può precedere il sacramento. Se quest'ultimo non segue, ciò è tutto, come innanzi si è detto, per malizia del contraente, non per forza dell'atto civile. L'azione adunque in sè stessa è buona o tutto al più indifferente.

Ma vi è poi la giusta causa? Questa dev'essere tanto più grave, quanto più grave è il peccato, e quanto più da vicino influisce sul peccato altrui, ed è più certo, insegnano comunemente i Teologi (v. Lehmkul v. I, n. 64 ed altri), che l'altro senza la cooperazione non avrebbe commesso il peccato.

Non vi ha dubbio che nel nostro caso il peccato è assai grave: un pretto e sozzo concubinato con la sanzione legale. Questa poi influisce sul peccato, non tanto per sè stesso (potendosi effettuare il concubinato anche senza la formalità civile), quanto perchè ne assicura la perpetuità con mettere in condizione la parte che volesse allontanarsi, di esservi obbligata dalle leggi. Che i contraenti poi, senza la formalità civile, avrebbero o pur no intrapreso il concubinato, ciò potrà conoscersi dalle circostanze.

Dal fin qui detto si ricava che la causa dev' essere grave. Or sarà causa grave il dover esercitare il proprio officio di sindaco? A noi sembra che questa sola causa non basti; e però quando al sindaco riuscisse di ricusare con questi l'opera sua, sarebbe a ciò tenuto.

Ma quando non riesce? quando vi sieno minacce o timori che si voglia provocar contro di lui il rigore delle leggi? La legge soggetta il sindaco ad una forte multa quando si ricusa, ed anche alla destituzione. Non sarebbe questa una causa ben grave per non ricusarsi? A noi sembra che sì; tanto più che, rimosso un sindaco cattolico, l' amministrazione verrebbe affidata a persone che farebbero il più gran male religioso e materiale al comune. E così non solo il bene individuale del Sindaco, ma il generale del comune richiedono ch'egli, quando non può ricusare in questo caso l'opera sua, la presti con ammonire però i contraenti, secondo le ingiunzioni della S. Penitenzieria.

Ciò nel caso che si voglia compiere il contratto civile, senza volontà di fare il matrimonio religioso. Ma che è da dire quando al Sindaco si presenti chi sia già sposato con altri innanzi alla Chiesa, ovvero gli comparisca dinanzi per tal fine un prete o un frate apostata? Qui siamo a caso assai diverso dal primo. Il matrimonio civile di un di costoro, sarebbe non di chi può contrarre come nel primo caso, ma di chi n' è impedito da legami di matrimonio o di ordine sacro; e perciò non si può ad esso cooperare. E in quanto a chi sia ligato da matrimonio, vi è non solo la illicitudine, ma altresì la ingiustizia verso la prima e vera moglie ed ai figli avuti da costei; onde s'egli non risarcisce questi danni, è tenuto in coscienza a risarcirli il Sindaco che, sanzionando la formalità civile, cooperò efficacemente alla detta ingiustizia. In questo caso adunque il Sindaco, anche col timore di grave danno, dovrà ricusarsi.

Ma se si trattasse del pericolo della vita, o di gravissimi mali? o se al Comune sovrastassero danni incalcolabili, qualora il buon Sindaco venisse rimosso?

Esaminiamo più addentro questo caso.

Il matrimonio civile non è per nulla matrimonio: è una formalità che in sè assicura gli effetti civili del matrimonio a coloro che lo compiono. Assolutamente non potrebbe stare il matrimonio ecclesiastico con uno e la formalità civile con altro? È vero che, quando l' uomo e la donna si presentano al Sindaco, hanno intenzione di unirsi come coniugi e di non tener conto del vero matrimonio celebrato con altri. Ma, assolutamente parlando, la formalità civile, non essendo vero matrimonio, non impedisce per sè che si possano compiere i veri doveri matrimoniali contratti più prima. Perciò, nel nostro caso, Bruto, anche dopo il contratto civile con Caia, col costei consenso, può starsene con Berta e attendere ai suoi figli, legittimandoli civilmente e lasciando ad essi per testamento la parte disponibile, ch' equivale alla legittima. Da ciò

si raccoglie che il contratto civile, considerato assolutamente in sè, anche nel nostro caso, non può dirsi intrinsecamente malo.

È vero che qui la formalità civile *proximo influeret* in quella serie di turpissimi reati; ma per ciò noi diciamo che un sindaco non potrebbe cooperarvi se non sotto il pericolo di danni gravissimi privati o pubblici.

Questo caso, per verità, non è stato, che noi sappiamo, trattato da verun teologo. Possiamo però argomentarne la soluzione da casi simili. Il servo che sostiene sulle spalle il padrone, o che gli regge la scala per fine di stupro, ovvero che gli reca le chiavi o la spada per andare ad uccidere un innocente, dalla comune dei teologi, fra i quali S. Alfonso, è scusato dal peccato e dall'obbligo del risarcimento dei danni, quando gli sovrasti il pericolo della morte, o di mali gravissimi (v. Ligor. L. II, n. 60 e L. IV, n. 571 *Secus autem*). E la ragione è questa: che le dette azioni non essendo in sè intrinsecamente male, vengono coonestate dalla causa giusta e proporzionata. « Nos, dice S. Alfonso, *l. c.*; ex propriis principiis rem assumentes, censemus patenter probasse quod in neutro casu cooperationes illae, iusta et proportionata causa interveniente, sunt intrinsece mala ».

Or non potrebbe dirsi lo stesso pel nostro caso? Il matrimonio civile non potrebbe paragonarsi alla scala per stuprare e al ferro per uccidere o rubare? Parrebbe che sì, giacchè come porgere la scala ed il ferro è per sè azione indifferente, così ancora è indifferente il celebrare la formalità civile, che nulla ha che fare col vero matrimonio. Che se la formalità civile influisce potentemente nelle prave operazioni dei contraenti, ed è il mezzo per attuarle, anche il porgere la scala ed il ferro influisce nei delitti del padrone, ed è il mezzo necessario per consumarli.

Del resto queste osservazioni che nella pratica rarissimamente potrebbero avere l'applicazione, noi sommettiamo alla saggezza dei dotti, pronti a correggerci, laddove ci si mostri di aver errato.

Al secondo. Or venendo al nostro caso, Livio fuori il pericolo di vita o di danni gravissimi, ha operato assai male in congiungere civilmente Caia con Bruto, già marito di Berta e con quattro figli. Anzi come cooperante è tenuto in coscienza a risarcire i danni di Berta e dei quattro figli, se questi non vengono risarciti da Bruto.

In quanto a censure, non ve ne sono in dritto contro i sindaci che assistono al matrimonio civile. Livio nel caso potrebbe solo incorrerla come eretico, laddove facesse ciò con la protesta di credere contrariamente a quanto insegna la Chiesa come dogma di fede circa il sacramento del matrimonio; ma in tal caso sarebbe necessario che conoscesse la censura.

II.

Diritto del Parroco sulle oblazioni dei fedeli.

8.° Caso Canonico

Nell' oratorio di una Confraternita di B. sogliono farsi le feste con le oblazioni dei fedeli. Fabrizio, parroco del luogo, vuole ingerirsi in queste oblazioni, dicendo competere a lui il diritto di amministrarle. La Confraternita si ricusa, per la ragione che le funzioni da celebrare non sono di diritto parrocchiale.

Si chiede:

1.° Che cosa, e di quante specie in dritto sono le oblazioni?

2.° Qual diritto ha il parroco sulle medesime?

3.° Che è da dire, nel caso, di Fabrizio?

Al primo. — Le oblazioni in genere sono tutto ciò che si offre a Dio per motivo di religione, pel mantenimento si delle Chiese, come dei sacri ministri.

Sono di tre specie, giusta il Barbosa *(de Parocho* c. 24, n. 3): « *Prima* dicitur donatio rei inter vivos facta Deo et Ecclesiae; *secunda* dicitur donatio causa mortis, quae fit pro animae redemptione, *tertia* dicitur usualis; et est illa quam faciunt fideles, dum offerunt ad altare, vel ad manum sacerdotis ».

Chi brami conoscere la storia delle obla-

zioni e molte cose eruditissime intorno ad esse, potrà consultare il Moroni *Diz. di Erudiz. Eccl. v. Oblazioni;* Benedetto XIV *Notificaz.* LXXII *e De Synodo* L. v, c. 8; Barbosa l. c.; Fagnano in c. IX *De his quae fiunt* etc.

Noi, lasciando le inutili erudizioni, intendiamo parlare qui delle offerte di cose mobili che si fanno dai fedeli alla chiesa per qualsivoglia causa di pietà; o che sieno dovute di dritto, o che si portino spontaneamente.

Al secondo. —L'una e l'altra specie di oblazioni,regolarmente parlando,spettano di diritto al parroco: « Oblationes utraeque de iure communi spectant ad parochum » dice il Leurenio (*Forum benef.* P. I, q. 463, n. 2). E ciò, sia che si presentino a lui, sia che ad altri; sia che si facciano nella chiesa parrocchiale, sia che altrove (v. Ferraris v. *Oblationes* n. 13). La ragione è questa, assegnata dal cit. Ferraris: « Ratio est quia nisi aliter constet de voluntate et intentione offerentis, oblationes fieri censentur parocho ratione curae animarum, administrationis sacramentorum et aliorum divinorum; arg. cit. c. *Quia Sacerdotes*, 13, caus. 20, q. 2; Rota *Rec. dec.*, part. VI, t. II, d. 402, n. 11 ».

Questa regola generale però soffre varie eccezioni.

Si eccettuano: I le oblazioni che si fanno, per un uso determinato; p. e. per la decorazione di qualche chiesa, o immagine. In tal caso non si può contravvenire alla volontà dell' oblatore, e le offerte debbono con tutta esattezza applicarsi all'uso indicato. « Hinc, dice il Ferraris (l. c. n. 16), oblationes quae fiunt oratoriis, capellis aut aliis locis, intra vel extra ecclesias, ubi aliquae imagines miraculosæ depictae vel sculptae existunt, non spectant ad parochum, sed ad oratorium ipsum, seu capellam pro construenda in honorem imaginis ampliori et splendidiori ecclesia seu capella ».

L'amministrazione però delle predette oblazioni compete al parroco (Rota P. V. tom. I, decis. 37, n. q. seqq; Barbosa l. c. n. 194 etc.); purchè una lunga consuetudine non l'attribuisca a laici, deputati a ciò dalla competente autorità (Fagnan. in cap. *Pastoralis* n. 20 seqq.; Van-Espen in Iur. Eccl. Univ. par. II, tit. 33, c. 10).

Si eccettuano II le oblazioni che si fanno a qualche Chiesa che abbia il proprio rettore: esse spettano a questo, perchè le amministri giusta l'intenzione degli oblatori. Così la S. C. del Concilio *in Asculana Iurium et funct. paroch.* 29 aug. 1733 ad 4: « An eidem rectori debeantur oblationes, seu eleemosynae colligi solitae in dicta villa Tini, seu in oratorio praedicto, et an valeat in illarum administrationem se ingerere absque licentia et consensu dicti parochi?— Resp. *Affirmative* quoad oblationes et eleemosynas in oratorio; ita tamen ut ratio reddatur Episcopo, et dictae eleemosynae convertantur in usum et cultum illius ecclesiae, cum approbatione eiusdem Episcopi ». Così pure il Card. Petra *ad Const. 1 Anastasii IV* Sect. 2, n. 20.

Si eccettuano III le oblazioni che si recano alle Confraternite, le quali possono amministrarsi dai confratelli, senza alcuna dipendenza dal parroco. « Confraternitates laicorum, dice il Ferraris, citando molti autori (l. c. n. 19), ex consuetudine possunt recipere et administrare oblationes, dummodo laici nihil sibi applicent, sed in pios usus totum convertant ». Di tutto però debbono rendere conto al Vescovo (Conc. Trid. Sess. 22, c. 8 et 9).

Si eccettuano IV le consuetudini contrarie, le quali legittimamente introdotte, hanno in ciò forza di legge. « De primo ad ultimum, così il cit. Ferraris, n. 31, in materia oblationum, attendenda est legitima locorum consuetudo, et mens, seu voluntas offerentis ». E però possono mantenersi tutte le svariate usanze, non riprovevoli, di ricevere e amministrare le oblazioni, purchè non si contravvenga alla volontà degli oblatori.

Che è da dire delle oblazioni che si facessero a qualche immagine posta in casa privata ?—Siffatte oblazioni spettano al parroco del luogo dove la casa si ritrova. Se è dubbia la giurisdizione della parrocchia, spettano al Vescovo. Tranne il caso in cui l'offerente volesse provvedere alla povertà

del padrone della casa, o sapesse che questi per consuetudine applicasse le oblazioni a sovvenire alle sue necessità o ad altri usi pii (Barbosa de Off. et potest. Parochi p. III, c. 24—Ferraris l. c. 20 et 23).

Al terzo.—Dal fin qui detto si può raccogliere come Fabrizio non ha diritto d'ingerirsi nell' amministrazione delle offerte che si fanno alla Confraternita di B.; dovendo questa darne conto al solo Vescovo.

III.

Circa i nomi da imporsi nel battesimo.

8.° Caso Liturgico

Tizio Parroco suol mutare nel battesimo i nomi dei fanciulli che non sono contenuti nel Martirologio; anzi si ricusa di battezzare quelli, cui per forza si vogliano imporre nomi diversi.

Si chiede: Che è da dire della condotta di Tizio?

Rispondiamo con citare innanzi tutto le parole del Rituale Romano (De Bapt. Tit. x, n. 24): « Et quoniam iis qui baptizantur tamquam Dei filiis, in Christo regenerandis et in eius militiam adscribendis, nomen imponitur; curet (parochus) ne obscœna, fabulosa aut ridicula, vel inanium deorum vel impiorum ethnicorum nomina imponantur; sed potius, quatenus fieri potest, Sanctorum; quorum exemplis fideles ad pie vivendum excitentur, et patrociniis protegantur ».

Nel battesimo adunque, come un tempo nella circoncisione, si suole per antica consuetudine, imporre il nome, e negli adulti diverso da quello di prima; « nempe, spiega il Baruffaldo (in 4. l.), ut mutata religione, mutetur et nomen, iuxta illud ps. 15: *Non congregabo conventicula eorum de sanguinibus, nec memor ero nominum eorum per labia mea.* »

È poi giusto e ragionevolissimo che i nomi da imporre siano dei Santi notati nel Martirologio: « Sicut christiani, dice il Barbosa (De Off. et pot. Parochi P. II. C. XVIII n. 17) a Christo dicuntur, ita æquum censetur ut ipsi a Christi militibus, qui Sancti fuerunt, nomina sua ducant ». E ciò sì perchè i novelli cattolici possano specchiarsi nei loro esempli, e sì perchè possano averli a protettori (1).

E parimenti è giusto e ragionevolissimo che vengano esclusi i nomi pagani, osceni, ridicoli, superstiziosi che richiamano alla mente idee non cristiane tenendo lontani i vantaggi cennati. Il Barbosa l. c. aggiunge pure quest' altra ragione: « Quia malum nomen habet sinistram suspicionem et ex bono nomine oritur bona praesumptio ».

Ma è vietato assolutamente imporre nel battesimo nomi non segnati nel Martirologio? Si notino le parole del Rituale, il quale dice *curet, quatenus fieri potest,* donde ricavasi che questa regola non è di precetto, ma di solo consiglio. Così insegnano tutti coloro che hanno scritto di tal materia (V. Berengo *Enchir. Par.* P. II, c. III a 1; Baruffald. l. c.; Scavini Lib. III, Tr. IX, n. 84; Barbosa l. c. etc.).

Il Card. de Tournon, commissario e visitatore apostolico della Cina e delle Indie, fra le altre disposizioni ch' emise per quei luoghi, nel 1704, ordinò pure quanto s'attiene ai nomi da imporre nel battesimo: « Item praecipimus, ut, iuxta laudabilem Ecclesiae consuetudinem, semper imponatur baptizando a baptizante nomen alicuius Sancti in Martyrologio Romano descripti, omnino interdictis nominibus idolorum vel falsae Religionis Poenitentium ».—Ma riveduto questo decreto dalla S.C. del S. Officio il dì 21 gennaio 1733, fu così modificato: « Eminentissimi dixerunt: Moderandum esse de-

---

(1) Il cit. Barbosa che chiamavasi Agostino, dopo aver detto l. c. n. 20 come i Santi del proprio nome riescono i migliori avvocati in Cielo, aggiunge queste belle parole di sè: " Ad Sanctum igitur Ecclesiæ Doctorem Augustinum in necessitatibus meis accurrere, uti ad singularem protectorem sum solitus, et nunquam mihi in illis defuturum confido, cuius hoc ipso die festum celebratur, quique mihi vitæ initium fuit, et 41 annis expletis, 42 annis ingrediar hoc praesenti anno 1631. Deo Opt. Max. vitae et omnium bonorum Auctori, eiusque Matri beatissimae Virgini Mariae, et ipsis Sanctis Coelitibus cunctis laus, gratiarum actio et iubilatio in saecula saeculorum „.

cretum, deleto verbo *praecipimus*; cum clausula: *Curent quantum fieri potest*; firma remanente interdictione, quoad nomina Idolorum et falsae Religionis Poenitentium». Questa dichiarazione fu confermata da Papa Clemente XII, e poi da Benedetto XIV colle Lettere Apost. *Omnium sollicitudinum* del 12 sett. 1744.

Da ciò si vede chiaro quale debba essere la condotta di un parroco circa i nomi da imporre ai battezzandi. Egli dee procurare che questi nomi sieno buoni e di qualche Santo segnato nel Martirologio. E però cercherà di persuadere i parenti a consentire. Ma se questi non consentono, egli non dovrà ricusare il proprio officio, a meno che non si tratti di nomi chiaramente superstiziosi. « Etsi non facile acquiescendum, dice il chiarissimo Del Vecchio (ap. Scavini l. c.) volenti imponere nomen ethnicorum, prae oculis tamen haberi debet, tum ethnica nomina alicubi in usu recepta esse, puta Herculem, vel Scipionem, tum Rituale nihil de re hac praecipere, sed praescribere tantum ut parochus *curet*..., Excipe nomina, quae superstitionem subaudiunt, vel etiam praeseferunt, quae nullo modo permittenda sunt, tum ipso naturali iure, tum ex Bulla Benedicti XIV *Omnium sollicitudinum* » (1).

Dal fin qui detto ricavasi come Tizio, nel nostro caso, pel soverchio zelo ond'è animato, fa male assai, esponendo quei suoi filiani al pericolo di morire senza battesimo.

PROPOSTA DI CASI

10.° Caso Morale

Rustico si unisce in matrimonio civile con Ninfa: di matrimonio ecclesiastico però non vuol saperne. Ninfa, desolata, bramando di mettersi in buona regola di coscienza, ricorre al parroco, il quale, imbarazzato anch'egli, chiede:

V' ha qualche mezzo come togliere Ninfa dall'angoscia, ond'è travagliata?

10.° Caso Canonico

Due sposi hanno gran bisogno di congiungersi presto in matrimonio. Ostando l'impedimento di consanguinità, il parroco, per guadagnar tempo, prega il suo agente in Roma che per telegrafo gli annunzii la ottenuta grazia della dispensa pontificia. Ciò conosciuto per telegramma, congiunge subito in matrimonio gli sposi.

Si chiede: È valido; è lecito questo matrimonio?

10.° Caso Liturgico

Nel Capitolo C. le Lodi dopo la prima Messa solenne di Natale si dicono lette e senza canto: è questa usanza di tempo immemorabile, da cui nessuno vuol recedere. Callisto intanto, canonico di timorata coscienza, chiede:

1.° Sempre col canto devono recitarsi le lodi nella Natività del Signore?

2.° Può valere una contraria consuetudine immemorabile?

3.° Può ritenere Igino le distribuzioni quotidiane di quell'ora?

BIBLIOGRAFIA

CIOLLI ALESSANDRO—Del Chierico ordinando. Ragionamento teologico-canonico di Allessandro Ciolli, sacerdote di Firenze. — Firenze, presso Luigi Manuelli libraio, 1885.—in 16. di pag. 44.

All'opuscolo anonimo, già da noi annunziato, col titolo *De Clerico proxime sacris ordinibus initiando*, fa seguito quest'altro del chiariss. Ciolli, nel quale, rispondendo agli appunti fatti dallo illustre Berardi contro di lui, ribadisce sempre più la sentenza comunissima, ch'è quella di S. Alfonso, circa lo assolvere un chierico abituato *contra sextum*, che, senza congruo esperimento, vuol ricevere i sacri ordini. Mostra come non solo gli autori antichi, ma i recenti altresì, e si può dir quasi tutti quelli che hanno trattato di questo argomento, anche i più benigni, richiedono la detta prova. Mostra che lo spirito della Chiesa è stato sempre quello di non ammettere al sacerdozio, se non *dignos dumtaxat et quorum vita* PROBATA *senectus sit* (Trid. Sess. 23, c. 12); che non basta la vocazione esterna del Vescovo, ma si richiede altresì la interna di Dio, la quale non si dà

(1) Si noti che questa Bolla fu data pei soli Vescovi delle Indie e della Cina.—Quando nel battesimo fu imposto un nome strano, questo si può mutare nella cresima (V. Sarnelli *Lettere Eccl.* T. IV, Lett. 38, n. 4). Ciò però si deve fare con tutte le cautele volute dal dritto, potendo esser causa di molti danni materiali.

er ordinario a chi attualmente trovasi a-ituato *contra sextum;* che il conoscere la ocazione degli ordinandi non è solo còm-ito del Vescovo, ma sì pure del Confessore, el quale se non esiste una legge speciale *terminis* circa il nostro caso, ci è la leg-e generale che riguarda le norme morali e anoniche onde un chierico deve ascendere i sacri ordini, e le norme morali e canoniche nde il confessore deve regolare la coscienza iel penitente. Alle svariate obbiezioni del Berardi risponde con assennate ragioni, fa-endo vedere come le prove allegate da S. Alfonso, lungi dall' essere *sfornite di fon-damento e non convincere per nulla,* sono anzi ben solide e convincentissime.

In una questione di sì gran momento, fa d'uopo non operare senza molta considera-zione. Noi desidereremmo che chi abbia letta la *Praxis* del chiaro Berardi (autore per al-tro ragguardevolissimo per dottrina, per zelo e per senno pratico), e anche l' opuscolo del medesimo di risposta al citato anonimo, legga parimenti quest'opuscolo e l'altro qui annunziato del Ciolli, affinchè possa giudicare rettamente, e regolare con prudenza i suoi passi.—L'opuscolo del Ciolli vendesi per cent. 50 presso l'Autore in Firenze, via S. Remigio n. 4.—L'altro anonimo *De clerico proxime sacris ordinibus initiando* si rilascia ai nostri associati, che ne facciano domanda a questa Direzione, per soli cent. 40 (1).

(1) Alienissimi dalle polemiche, nelle quali, oltre a molte altre sconvenienze, v'ha sempre un considerevole sciupo di tempo, ci piace nondimeno cogliere questa occasione per ricordare alcuni appunti fatti dal ch. Berardi contro di noi, e scagionarcene brevemente.

1. In primo luogo, con parole quasi derisorie, ci obbietta (*Praxis* p. 1195) che prima noi eccettuammo un solo caso rarissimo e straordinario, contemplato da S. Alfonso (*Monit. Eccl.* V. III, P. II, p. 118) e poi questo caso si converte in due (p. 146). — Ma il ch. Berardi desse pure, perchè lo cita a p. 1206, l' altro nostro articoletto (p. 174), dove correggemmo da noi stessi tale sbaglio, adducendone la verissima ragione della fretta onde volemmo pubblicare le dichiarazioni del Berardi stesso. Perchè dunque allegare le parole della pag. 146, quando queste furono da noi stessi formalmente corrette e ritrattate a pag. 174?— Facciamo appello alla sua buona fede!

2. Si meraviglia di poi (p. 1 197-98) aver noi scritto che la sentenza di S. Alfonso può dirsi « l'odierna e l'antica legge della Chiesa sempre costante », e dopo poche linee aver noi soggiunto che « Benedetto XIV, dopo aver riferita la sentenza di S. Alfonso, lascia quasi indecisa la questione, dicendo non potersi assegnare una regola certa in tal materia». Se è legge costante, egli dice, perchè questo gran Pontefice la ignorava, e solo propendeva per la sentenza di S. Alfonso? Perchè questa si traduce in *opinione?*

Potremmo rispondere con ritorcere l'argomento: Se la legge non esisteva, perchè Benedetto XIV non corresse il grande errore di S. Alfonso, il quale spese una intera dissertazione (citata da quel Pontefice) per dimostrare l'esistenza di questa legge? Invece sopra siffatto punto lo chiama *prudens auctor.* —Ma, senza ciò, perchè Benedetto XIV non volle decidere la questione, può dirsi che fu, è e dovrà essere sempre una quistione? O, perchè una legge subbiettivamente è poco chiara in un dato tempo, può dirsi che obbiettivamente non sussista, o debba essere anche subbiettivamente sempre oscura? Allora forse la dottrina del S. Dottore dovea chiamarsi *opinione,* perchè non a bastanza discussa; oggi dovrà dirsi sentenza, per l'opposta ragione.

3. Dice appresso (p. 1202) che noi a pag. 718 abbiamo falsamente citato il Gury, il quale non è vero che segua la sentenza di S. Alfonso.

Ecco le parole del cit. Autore (*Compendium Th. Mor,* II, 718); e giudichino i lettori se la nostra asserzione fu vera o falsa: « Quaer. 12.° An sit concedenda absolutio clerico habituato in vitio turpi occulto, qui ad Ordines sacros ascendere velit, sine praevio continentiae experimento?—Resp. *Negative* respondet S. Ligorius *de Sacr. in gen. n. 64,* licet sincere sit conversus ad Dominum, et ideo possit statim absolvi. Ex eius igitur sententia sacrum Ordinem suscipere non poterit, nisi aliquandiu operam dederit ad pravum habitum extirpandum. Si vero persistat sacrum Ordinem suscipere, S. Ligorius non censet dispositum ad absolutionem, quia legem Ecclesiae violat in re gravi. Excipit tantummodo casum, in quo Deus donet poenitenti exstraordinariam compunctionis gratiam quae eum reddat adeo probatum, ut ipse statim possit sacrum Ordinem suscipere, quin temporis experientia comprobetur. Alii tamen in tota ista quaestione apud eumdem S. Ligor. aliter sentiunt.—*V. Casus* n. 826». —Il cit. luogo de' *Casus,* in cui spiega con più chiarezza la sua mente, suona così: «Lucianus, prava consuetudine secreto peccandi irretitus, iam emenso theologiae curriculo, advocatur a superioribus ad ordinem subdiaconatus recipiendum. Obstat primum confessa-

CRONACA RELIGIOSA

(28 Febbraio 1886)

Il S. Padre e la Gioventù Cattolica Italiana — La Società della Gioventù cattolica italiana depose ai piedi del S. Padre un affettuoso indirizzo di devota sommissione alla S. Sede per la memorabile Enciclica *Immortale Dei,* ed il S. Padre in data 16 u. s. rispose con un Breve, nel quale si congratula della docile adesione di essa ai precetti della S. Sede e la esorta a vincere ogni umano riguardo, professando a viso aperto le cristiane virtù a guardarsi dagl'inganni del secolo, a giovare altrui coll'esempio, ed a persuadersi sempre più che « la salvezza di tutti, come dei « privati, così delle città, è riposta nella cat-« tolica religione, ed in modo speciale per i

« tanti pericoli che minacciano la gioventù,
« offre la Chiesa un sicurissimo rifugio ».

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato: Mons. Antonio Sibilia, Presidente in secondo grado, Mons. Eugenio Falconi, Presidente in primo grado, e Mons. Salvatore Pallottini Giudice in primo grado, della Commissione Prelatizia già creata con *Motu proprio* nel 25 maggio 1882 per decretare intorno alle controversie e contestazioni coll' Amministrazione Palatina;

Mons. Felice Cavagnis Consultore della S. C. degli affari Ecclesiastici straordinarii;

M. R. D. Roberto Marucci Maestro soprannumerario delle Ceremonie Pontificie;

Mons. Antonio Cataldi, e Mons. Cesare Spezza, Componenti la Consulta Prelatizia della S. C. di Propaganda per gli affari di rito Orientale.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha diretta una magnifica Enciclica ai Vesc. della Germania, di cui daremo un sunto nel prossimo fasc., mancandoci qui lo spazio.

— Il S. Padre ha spedite L. 3 mila al Card. Lavigerie per distribuirle ai danneggiati dai tremuoti nelle province di Costantina e di Algeri.

— Mons. Rampolla, Nunzio a Madrid, ricevè la Croce di Carlo III. Questa onorificenza venne pur concessa al Card. Segretario di Stato. Monsignor Mocenni e Galimberti ricevettero la Croce dell' Ordine d'Isabella la Cattolica. Tutto ciò per la felice riuscita della mediazione Pontificia sulla vertenza delle Caroline. Il Papa per tal motivo ha accordato a Canovas la stessa decorazione che concesse a Bismark.

— Mons. Cumino, Vescovo di Biella, presentò a S.S. in nome del Card. Alimonda la seconda offerta in Lire 40 mila pel voto nazionale degl'italiani al Sacro Cuore di Gesù.

— Nell'anniversario della morte di Pio IX si tenne funzione commemorativa al Vaticano, a cui presero parte il Papa, i Cardinali, parecchi della nobiltà romana e dei rappresentanti esteri presso la S. Sede. In altre Chiese di Roma si fecero solenni anniversarii.

— Sono morti: Mons. Guido Rosa, Vescovo di Reggio-Emilia, e Mons. Rosario Frungillo vesc. tit. di Callinico.

— L'Imperatore di Austria ha ordinato che fosse posto nella Biblioteca imperiale il testo dell'Enciclica *Immortale Dei*.

—Mons. Kopp, Vesc. di Fulda, è stato nominato membro della Camera dei Signori di Prussia.

— Nella Siria, cinque popolose parrocchie hanno abiurato lo scisma. Nella Diocesi di Diarbekin duecento famiglie armeno-scismatiche hanno abbracciata la fede cattolica.

— Le offerte per la Chiesa del S. Cuore a Parigi nel mese u. s. sono state di centomila franchi. Finora si sono incassati 16 milioni e mezzo.

— Sono morti: Mons. Francesco Saverio Krautbauer, Vesc. di Greenbay (Stati Uniti); Mons. Pietro Gius. Puch. y Solona, Arciv. della Plata nella Repubblica di Bolivia; e Mons. Carlo Pooten, Arciv. di Antivari e Scutari nell'Albania.

---

rius, sed postea lacrymis et signispoenitentiae indubiis Luciani victus, eum beneficio absolutionis donat eique permittit utpromoveatur... Quaer. An Lucianus potuerit admitti a confessario?...

" Resp. Lucianus admitti *non potuit* a confessario ad subdiaconatum recipiendum, saltem generaliter loquendo. *Non sufficit enim* quod consuetudinarius in peccato turpi contritus e absolutione dignus videatur, ut accessus ad ordinem sacrum ei permittatur: *sed requiritur insuper* ut per emendationem, seu per temporis experimentum, probet se posse continentiam colere. *S. Ligor. de Sacr. n. 64.*—V. Comp. n. 718 ».

Non sappiamo come queste parole con che l'Autore fa propria la dottrina di S. Alfonso, possano significare opposizione alla medesima!

4. Finalmente si meraviglia all'ultimo segno come noi abbiamo potuto asserire che la dottrina di S. Alfonso sia stata seguita da tutti i teologi posteriori, allegando le *Vindiciae* (Edit. II. Vol. II, p. 441); mentre le medesime *Vindiciae* spendono ben 18 col. per dimostrare che il Gury ed il Ballerini non seguono S. Alfonso.

Rispondiamo che le *Vindiciae*, com'egli stesso osserva, asseriscono: " Inter recentiores qui post S. Alphonsum hac de re scripserunt, *nullum* novimus qui aliter sentiat „; e lo provano con molta chiarezza.—Ma vi sono il Gury ed il Ballerini—Non opponendosi nè l'uno nè l'altro apertamente a S. Alfonso, può dirsi in largo senso che amendue lo seguono, protestando fin dal principio di essere espositori della costui dottrina. Il primo poi, senza dubbio alcuno, come abbiamo visto, si sottoscrive a S. Alfonso. Le *Vindiciae* combattono questi Teologi non perchè contrarii al S. Dottore, ma perchè dànno a sospettare che la sentenza ligoriana possa dirsi comechessia controversa, volendo provare la tesi: " Post S. Alphonsum ipsam (quaestionem) haud recte controversam dici posse „ (1 c. 2 § 4).

Non vogliamo intanto por fine, senza riferire e far nastre le opportune e savie parole del chiarissimo Del Vecchio nell'ultima ediz. della pregevole sua *Theologia Moralis* (Tom. 1, n. 284 nota (1): « Clariss. Berardi in Additamentis ad *Praxim Confessariorum* hanc doctrinam (S. Ligorii) multis conatur infirmare; verum, pace tanti viri, malo, ultra expertos, quos consului, expertissimum sequi S. Alphonsum Liguori: qui ceteroquin non contendit ab habituato in gravi peccato perpetuam ab Ordinibus exclusionem, quasi agatur de enormi crimine ordine iudiciario probato aut alias notorio; sed experimentum ac dilationem ordinarie quaerit, ut interim in gravi peccato occulto, maxime si contra sextum, recidivus, bonitatem positivam, qua caret, induat: cum res sit de suscipiendo non quidem statum religiosum, qui est tantum via ad perfectionem acquirendam, sed statum ecclesiasticum, qui cum sit status perfectionis acquisitae, perfectionem praeexigit ex D. Thoma: qui porro hac bonitate caret, et nihilominus petit statim ordinari, quis cordatus poterit illum absolvere? Ut nil dicam de gravibus consectariis, quae prudenter in futurum timeri debent, si non assuetis ac debilibus humeris grave et perpetuum onus tam cito imponatur ».

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. IV. Par. I.ª)

Acta solemniora Rom. Pontificis

...ne di S. S. Leone XIII al Card. Vicario, che riguarda lo studio ...lle lettere nel Seminario Ro... pag. 103

...ra enciclica di S. S. Leone ...III sulla cristiana costituzione ...gli Stati 223

...era enciclica di S. S. Leone XIII sul Giubileo straordinario ...esso per tutto l'anno 1886 . 247

Ex S. Congr. Concilii

...ventina. Erectionis Fontis Baptismalis. 24 Genn. 1885. Sulla erezione del Fonte Battesimale. 5

...levitana, Remotionis nihil transeat. 24 Genn. 1885. Come si possa contrarre matrimonio non ostante l'opposizione dei genitori. 5

...atheranen. Liberationis fundi. 24 Genn. 1885. Se si possa svincolare un fondo ch'è dote di cappellania. 6

...rianen. Canonicorum Confessiones excipientium. 24 Genn. 1885. Circa la consuetudine di ascoltarsi le confessioni dai Canonici nel tempo dell'officiatura senza perdere le distribuzioni. . . 7

Beatina. Matrimonii. 28 Febb. 1885. Matrimonio sciolto per la scoverta di un impedimento di pubblica onestà 25

Ariminen. Punctaturarum et Indulti. 7 Mar. 1885. Quale infermità scusi dall'intervenire al coro. . 26

Dipana. Concursus. 7 Mar. 1885. ...concorrente escluso dal concorso ne...a. 27

Oritana. Electionis seu nominationis. 18 Apr. 1885. Circa la elezione de' Canonici onorarii. . 49

Tutelen. Iurium Parochialium. 18 A. 1885. Della giurisdizione sugli oratorii eretti nelle case degl'Istituti di Vergini con voti semplici e addette alla istruzione delle giovanette, o al soccorso ...i poveri e degl'infermi. . . 49

Pampilonen. Postulatum circa stipendia pro executione dispensationum Apostolicarum. 18 Apr. 1885. Circa gli stipendii per la esecuzione delle dispense Apostoliche. 50

Piscien. Decanatus. 16 Mag. 1885. Se il Vescovo possa stabilire che un Canonico anziano sia promosso ad una dignità civilmente soppressa. 73

Illerden. Iurium canonicalium 16 Mag. 1885. Se i beneficiati siano tenuti di accompagnare il SS. Viatico ai Canonici infermi e di associare i loro cadaveri. . . 73

Ilcinen. Sacrarum functionum. 16 Mag. 1885. Se negli oratorii delle Confraternite possano farsi funzioni non parrocchiali senza la venia del parroco 74

Asculana. Reductionis onerum. 16 Mag. 1875 Circa la riduzione dell'obbligo delle messe. . . . 75

Circolare all'Episcopato pei titoli onorifici che si conferiscono al Clero 75

Venafrana. Servitii altaris. 13 Giu. 1885. Circa l'assistenza che si deve all'Arcidiacono promosso a Vescovo. 97

Sutrina. Aperitionis oris et Capellaniae. 13 Giu. 1885. Patroni che chiedono gli alimenti dalle rendite del beneficio. 97

Mandelen. Aperitionis oris et pensionis. 13 Giu. 1885. Quando il parroco possa essere esonorato dalla pensione imposta sulla sua congrua 98

Caietana. Privationis parceciae 13. Giu. 1885. Come debba procedersi contro gli ecclesiastici accusati d'incontinenza 99

Firmana. Reductionis onerum. 13 Giu. 1885. Riduzione dei pesi a favore di un parroco 101

Isernien. Distributionum. 13 Mag. 1885. Se i canonici infermi, giubilati o impediti per morte dei congiunti, possano partecipare alle distribuzioni incerte . . . 101

Comen. Matrimonii. 11 Lug. 1885. Del domicilio richiesto per la celebrazione del matrimonio . . 121

Alben. Servitii Chori. 11 Lug. 1885 Se si possano lucrare le distri-

buzioni nel tempo delle vacanze capitolari . . . . . « 122
Nicien. Iurium parochialium. 11 Lug. 1885. A chi spetti amministrare gli ultimi sacramenti ad un canonico, che abita in diversa parrocchia; e compiere i suoi funerali . . . . . « 122
Ragusina. Funerum. 11 Lug. 1885. A chi spetti il dritto agli ultimi sacramenti ed all'esequie di un filiano morto in aliena parrocchia. . . . . « 124
Beneventana. Iuris eligendi. 8 Ag. 1885. Come si perda il dritto alla elezione, si per difetto della debita forma, come per mancanza d'idoneità nello eletto. . « 145
Montisalti. Aperitionis oris et iuris nominandi. 8 Ago. 1885. Di un giuspatronato inerente ad una Confraternita. . . . . « 146
Taraconen. Postulatum circa poenas canonicorum absentium. 8. Ago. 1885. Come debba esser punito un canonico assente, senza una giusta causa, dal coro. . . 146
Savonen et Naulen. Solutionis pensionis. 8 Ago. 1885. Se si possa negare una pensione a chi si assenta dalla Diocesi . . . . . « 148
Segovien. Electionis. 8 Ago. 1885. Se nelle elezioni si debba stare alla maggioranza assoluta dei presenti, ovvero alla relativa. . « 148
Melevitana. Subsidiorum. 8 Ago. 1885. Se i legati di sussidii dotali possano applicarsi anche alle donne che non vogliono andare a marito . . . . . « 149
Tarnovien. Matrimonii. 19 Sett. 1885. Impotenza nel matrimonio e dissoluzione del medesimo . . . « 169
Adiacen. Iuris quaestuandi, stolam deferendi, et elevandi crucem. 19 Sett. 1885. Del dritto di questuare, di elevare la croce, e di portar la stola fra i confini di aliene parrocchie. . . . . « 169
Andrien. Iuris participandi. 19 Sett. 1885. Modificazioni di una Chiesa ricettizia, dopo la soppressione governativa . . . . . « 171
Namurcen. Indulti. 19 Sett. 1885. Indulto ad un parroco di assentarsi dal coro nell' esercizio di altri officii, oltre i parrocchiali. « 172
Arboren. Distributionum et emolumentorum. 19 Sett. 1885. Si concede ad un giubilato di partecipare alle distribuzioni straordinarie, senza l'intervento al coro, non ostante la contraria consuetudine . . . . . « 1
Mediolanen. Fractionis ieiunii naturalis ante Missam. 20 Dic. 1885. Giudizio criminale sulla infrazione del digiuno naturale, rivocato per nullità . . . . . « 19
Civitatis Castelli. Funerum. 20 Dic. 1885. Del parroco di un ospedale circa i funerali . . . . . « 19
Veliterna. Electionis 18 Apr. 1885. Se sia valida la elezione di uno che abbia dato a se stesso il voto. « 21
Mechlinien. Nullitatis ordinis Subdiaconatus et dispensationis. 4 Ago. 1883 e 18 Apr. 1885. Quando un suddiacono possa venir dispensato dal voto del celibato e degli altri obblighi ecclesiastici. « 21
Cephaluden. Provisionis paroeciae. 16 Mag. e 12 Dic. 1885. Di un beneficio parrocchiale affetto e pur conferito dal Vescovo . . « 24
Bergomen. Solutionis. 5 Dic. 1885. Se le obbligazioni contratte dal Vescovo defunto debbano soddisfarsi dal successore, ovvero dall'erede . . . . . « 24
Nullius Aquaevivae. Insignium Canonicalium. 12 Dic. 1885. Di un Capitolo, che da lungo tempo ha usate insegne abusive. . . « 24
Boianen et Termularum. Excardinationis. 12 Dic. 1885. Di un beneficiato fatto Parroco in aliena Diocesi, senza la scardinazione del proprio Vescovo. . . . . « 243
Rosanen. Dispensationis ab impedimento sponsalium. 12 Dic. 1885. Se sia da ottenere la dispensa dagli sponsi per la ragione del matrimonio civile contratto con altri . « 244

Ex S. C. Episcopor. et Regular.

Agen. Redintegrationis. 4 Lug. 1884. Se si possa ottenere il beneficio di una nuova udienza, dopo che la sentenza sia passata in cosa giudicata. . . . . « 8
Alatrina, seu Ordinis Carthusiani. Super validitate professionis religiosae et filiationis. 5 Sett. 1884. Dei requisiti per l'affiliazione ad un Convento, affinchè vi si possa compiere la solenne professione. . . . . « 9
Procedura nel Contenzioso presso la S. C. dei Vescovi e Regolari. « 30
Venetiarum. Super validitate compromissi et Electionis. 28 Nov.

884. Sulla validità dell'elezione
er compromesso. . . . . « 76
acen. Parochialis super validi-
ate permutationis et provisione.
8 Nov. 1884. Se due parrocchie
ossano permutarsi per sola au-
orità del Vescovo . . . . . « 77
iaten. Pensionis. 28 Nov. 1884.
i una pensione conceduta da
n Cardinale defunto ad un suo
onsanguineo . . . . . « 196
nana. Super liquidatione cano-
um, laudemii et expensarum.
6 Mar. 1885. Circa il modo di
pprezzare il canone e misurare
l laudemio e le spese fra l'en-
fiteuta e il padrone diretto su di
un podere espropriato per pub-
blica utilità. . . . . « 196
eatin seu Vasten. Super iure no-
minandi parochos coadiutores. 5
Giu. 1885. A chi spetti la ele-
zione dei coadiutori dei parroci. « 221
rnien. Super moderatione resolu-
tionis quoad profanationem Eccle-
siae. 26 Sett. 1885. Quando e come
si possa profanare una chiesa. . « 265

Ex S. Rituum Congregat.

rca la consecrazione degli altari,
9 Sett. 1880 . . . . . « 27
arsicen et Potentin. 29 Mag. 1885.
Sul canto corale della messa e
sulle sepolture nei muri laterali
delle cappelle. . . . . « 102
rbis. 29 Mag. 1885. Si dichiara
S. Vincenzo de Paoli patrono di
tutte le associazioni e le opere di
carità esistenti nella Chiesa Cat-
tolica. . . . . « 126
Orbis, et Orbis. 20 Ago. 1885. Si
prescrive in questo anno e nei
seguenti la pratica del S. Rosa-
rio nel mese di Ottobre, finchè
durino le presenti calamità della
Chiesa . . . . . « 149
Neapolitana. 29 Ago. 1885. Se val-
ga la consuetudine di non far
l'aspersione dell'acqua lustrale
quando il Vescovo assiste alla
messa solenne. . . . . « 173
Dubbii circa gli ufficii votivi in
occorrenza con la vigilia di qual-
che Santo 31 Genn. 1885. . . « 222
Dubbii circa la recitazione delle
preci dopo le messe piane . . « 266

Decreti e dichiarazioni della S. C. de' Riti

(Continuaz. e fine)

XII Funzioni della Settimana San-
ta . . . . . « 11
XIII Funzioni de requie. . . . « 12
XIV Funzioni varie . . . . . « 151
XIV *bis* Sacre Processioni . . « 245
XV Chiese ed Altari . . . . . « 245

Ex S. Congr. Indulgentiar.

Intorno alla Benedizione Papale. « 10
Indulgenza annessa ad una ora-
zione. 14 Ago. 1884. . . . . « 29
Si estendono le indulgenze della
Via Crucis anche a coloro che
si uniscono nel praticarla a chi
abbia un sol crocifisso benedetto
per questo fine. 19 Genn. 1884. « 51
Dubbii riguardanti i terziarii fran-
cescani dopo la Costit. *Misericors
Dei Filius* di Leone XIII. 12
Giu. 1884 . . . . . « 77
Indulgenza di 300 giorni annessa
ad una preghiera per la con-
versione del popolo della Scan-
dinavia. 18 Apr. 1885. . . . « 127
Indulgenza di 200 giorni annessa
ad una orazione a S. Tommaso
di Aquino. 3 Lugl. 1885 . . « 127
Indulgenze annesse ad alcune lodi
a G. C. ed a Maria SS.ª 18 Lugl.
1885 . . . . . « 151
Orazione a S. Giuseppe patrono
della Chiesa Cattolica, arricchita
dall'Indulgenza di 300 giorni. 18
Lugl. 1885. . . . . « 197
Dubbii intorno ai paramenti da
usare per lucrar l'indulgenza del-
l'altare privilegiato. Se chi non
abbia celebrato in altare privi-
legiato con paramenti negri pos-
sa supplire coll'applicazione di
una indulgenza plenaria 24 Lugl.
1885. . . . . « 198
Sulla formola che i Vescovi deb-
bono adoperare nell' impartire
la Benedizione Apostolica colla
indulgenza plenaria. 24 Lugl. 1885 « 222

Ex S. C. R. U. Inquisitionis

Sulla clandestinità de' matrimonii
nelle missioni. 14 Nov. 1883 . . « 28
Dubbii circa la scomunica minore
e l'assoluzione del complice. 10
Dic. 1883 . . . . . « 102
Circa il Confessore ed il medico
che assistono ai duellanti. 31
Mag. 1884 . . . . . « 125
Circolare , con cui si dichiarano
valide le dispense matrimoniali,
benchè si sia taciuta la copula
incestuosa. 25 Giu. 1885. . . « 125
Risoluzioni emanate nel 1819 in-
torno i matrimonii dei forestieri. « 199

Ex S. C. Indicis

Decreto 8 Apr. 1885. . . . . « 51
« 7 Sett. 1885 . . . . . « 163
« 11 Genn. 1886 . . . . « 266

Ex S. Poenitentiaria Apostol.

Sull'adempimento dei pesi, imposto dalla S. Penitenzieria ai compratori di beni ecclesiastici. 21 Febb. 1880. . . . . « 29
Dichiarazioni riguardanti il Giubileo straordinario del 1886. . « 266

Ex S. Dataria Apostol.

Documenti riguardanti le dispense matrimoniali in primo grado di affinità ed in primo e secondo, si di affinità, come di consanguinità. Circolare del 21 Lug. 1879. . . . . « 173

ALCUNE SPECIALI FACOLTÀ SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA SANTA SEDE

XX. Novissimo Indulto circa i patroni. . . . . « 31

Dell'obbligo delle Religiose di recitare l'Officio divino « 14
I Religiosi secolarizzati « 32

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

Appendice apologetica ai primi due capi. contin. . . . . p. 52 e 78

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI E SPECIALMENTE DEL CONCORSO.

Artic. IX—I candidati che si presentano nel giorno dell' esame. « 15
Artic. X.—Gli esaminatori sinodali . . . . . « 37
Artic. XI—Composizione del Collegio degli esaminatori. . . . « 58
Artic. XII—Esame scritto . . . « 85
Artic. XIII—Esame orale e morale e Scrutinio. . . . . « 104
Artic. XIV—Votazione . . . . « 128
Artic. XV—Parità o singolarità dei voti. . . . . « 155
Artic. XVI—Relazione degli Esaminatori. . . . . « 199
Artic. XVII—Elezione . . . . « 268

QUESITO A PREMIO. Proposta. » 18
Risposte . . . . . « 164

Dissertazione sulla operosità degli Ecclesiastici . . . « 17

CASI MORALI

1. Casi, nei quali un semplice confessore può assolvere dai riservati al Vescovo. . . . . « 6
2. Intorno all'assoluzione condizionata . . . . . « 8
3. Mezzi per guadagnar tempo nelle confessioni, quando ci sia gran concorso. . . . . « 10
4. Norme sul differire l'assoluzione « 13
5. Avvedimenti circa i riservati e facoltà del Capo *Liceat*. . . « 15
6. Circa la confessione delle persone divote e la comunione quotidiana . . . . . « 20
7. Norme per tranquillare la coscienza dei confessori circa i recidivi . . . . . « 25
8. Come debba regolarsi un sindaco cattolico nei matrimonii civili « 27

CASI CANONICI

1. Colpa e pena dei beneficiati che si assentano dal coro . . . . « 6
2. Sugli obblighi dei Canonici con prebenda civilmente soppressa . « 9
3. Circa i sacramenti e i funerali di un beneficiato che ha il domicilio in altra parrocchia . . « 11
4. Quando gli assenti dal coro non perdono le distribuzioni . . . « 13
5. Giurisdizione e privilegio delle chiese dei regolari civilmente soppresse . . . . . « 16
6. Circa l' assenza dall'officiatura e le sostituzioni nel Coro . . « 20
7. Se il diritto sulla Chiesa e sulle sacre funzioni nelle Confraternite sia del Priore, ovvero del Padre Spirituale. . . . . « 25
8. Dritto del parroco sulle oblazioni dei fedeli . . . . . « 27

CASI LITURGICI

1. Circa l'ammettere in Chiesa le società operaie con le proprie bandiere. . . . . « 6
2. Modo di supplire l' acqua del Battistero quando venga a mancare . . . . . « 9
3. Da chi si debbano fare e come le orazioni funebri nelle Chiese. « 11
4. Delle sepolture presso gli Altari « 13
5. Intorno ai Campisanti, in cui non v'ha luoghi distinti pei cattolici. . . . . « 16
6. Del battesimo in caso di necessità . . . . . « 20

Se possano cantarsi lo stesso giorno e pel medesimo defunto messe di *requiem* nei giorni di rito doppio *praesente corpore* in diverse chiese, e nei giorni di rito semidoppio, così in diverse, come nella medesima Chiesa . « 258
Circa i nomi da imporsi nel battesimo . . . . . « 279

BILIOGRAFIA

Peola Francesco. La Beatissima Vergine e il Libro dei Sacri Cantici . . . . . « 19
Gravina Pietro. L'Agnello di Dio del Sac. Tommaso Kinane Arcid. di Cashel, traduzione con annotazioni . . . . . « 19
De Matteis Luigi. Matrimonio e Divorzio. . . . . « 19
Rossi-Boschi Anna. Conforto nell'esiglio alle donne cattoliche di Italia. . . . . « 20
Sani Enrico. Il Parroco Catechista e Missionario nelle feste di tutto l'anno . . . . . « 20
Fabri Mattia. Conciones in Evangelia et Festa totius anni . . « 42
Marc Clemente. Institutiones morales Alphonsianae . . . . . « 43
I Predicatori moderni e un Retore antico. . . . . « 43
Guerra Almerico. La Via del Santuario. . . . . « 69
Monsabrè G. M. L. Il Pulpito di Nostra Donna di Parigi . . . « 70
Ninzatti Giovanni. Theologia moralis . . . . . « 70
Apicella Stefano. Le Glorie della Vergine Madre nella salutazione Angelica. . . . . « 93
De Lizzi Vincenzo. De diuturnitate poenarum inferni. . . . « 93
Spennati Giuseppe. Istituzioni di Dritto Canonico universale . . « 116
De Clerico proxime sacris Ordinibus initiando animadversiones nonnullae . . . . . « 116
Pizzardo Giuseppe. Il Missionario Catechista—Il Missionario istruttore—L'uomo-Dio . . . . . « 117
Morea Domenico. Le Colonie e la Chiesa. . . . . « 142
Gambardella Francesco. Lezioni di Filosofia ad uso dei Licei. . . « 165
Del Vecchio. Theologia Moralis . « 191
S. Thomae Aquinatis. Summa Theologica, ornata selectis notis De Rubeis Billuart et aliorum. « 236
Ciolli Alessandro. Del Chierico ordinando. . . . . « 281

CRONACA GOVERNATIVA

Circolari: Norme per le autorizzazioni agli enti di culto nei casi di espropriazione per pubblica utilità. Circolare ministeriale, 4 Febb. 1885.—Proroga per la commutazione delle prestazioni ex feudali. Circol. del R. Econ. di Napoli 12 Febb. 1885.—*Cassazione di Roma*: Motivi per cui si dà la pensione ai religiosi soppressi — Il mandato per la celebrazione di messe non si estingue con la morte del mandante—Il fondo pel culto e i privilegii fiscali—Un ente autonomo che manchi di fondo proprio — Lascito di messe da celebrarsi in Chiesa soppressa—*Cassaz. di Napoli*: A chi van devoluti i beni di una cappellania laicale?— Ruoli esecutivi abrogati e forma di procedura—pag. 20.

Cassaz. di Roma: Sulla riscussione delle Opere pie—Fondo indebitamente incamerato dal demanio—Criterii per la divisione dei beni svincolati di una cappellania—Accettazione e prescrizione di un legato—Dritto di questua di due Confraternite nella propria Chiesa—Ruoli esecutivi del Napoletano tuttora in vigore—Norme per la rivendicazione dei beni di un giuspatronato — Competenze sulle controversie circa i dritti di monache—pag. 44.

Cassaz. di Roma: Rendite della mensa non esatte durante la espulsione del Vescovo. Competenze — Legato in ente autonomo—Sul tempo utile per ricorrere in cassazione—Il fondo del culto ed i legati ad enti soppressi—Locali di enti soppressi ceduti ai municipii—Tribunale competente circa le pensioni ai religiosi soppressi — pag. 70.

Circolare: Sulla festa Nazionale—*Cassaz. di Roma*: Ecclesiasticità di fondazione. Prescrizione quinquennale non violata—Se la fabbriceria sia succeduta alla Confraternita —Riversibilità prescritta—Prescrizione interrotta nei ruoli—pag. 95.

Circolare: Circa i preti che hanno deposto l'abito o hanno attentato il matrimonio civile—*Cassaz. di Roma*: Ecclesiasticità per la soppressione di un conservatorio di zitelle. Azione in giudizio—Decisioni della Sacra Rota in ordine alla perenzione—Se il procuratore di capitolo soppresso deve rispondere de proprio—pag. 117.

Circolare: Lire 300, 000 pei parroci poveri—pag. 142.

Cassaz. di Roma: Rescritto Pontificio annullato. Potestà d'un possessore di benefici — Prove della professione di un religioso pel diritto alla pensione — Ente autonomo a scopo di culto — Dritti del Vescovo sopra una casa cedutagli per la S. Visita—Detrazione del 15 % ed abbuono

del 7 °/₀ nell'acquisto dei beni ecclesiastici —Obbligazioni del demanio circa l' anno promiscuo—Enfiteusi pattizia con Religiosi ora soppressi—Il dritto di riversibilità esperibile solo contro il demanio e nel tempo utile—Competenza per pagamento dovuto a chiese ricettizie—Competenza sulla soppressione d'una cappellania—pag. 165.

Cassaz. di Napoli. Le congrue dei Parroci dovute dai Municipii—pag. 192.

Circolare: Decorrenza del tempo per la denunzia nella investitura dei benefizii—pag. 215.

Cassaz. di Roma: Iscrizione nel bilancio dello Stato a favore di Seminarii—Beneficio parrocchiale e spese di culto—Quando venga sturbato il dritto possessorio—Manifesti necessarii per gl'incanti—Il fondo pel culto e le spese di culto dovute dai Municipii—Tassa del 30 °/₀: deduzione e prescrizione—Chiesa Cattedrale ricettizia circa la soppressione—Ente autonomo soppresso—Circa la rinnovazione di titoli nei censi—Dritti di patronato e di svincolo—*Circolare*: Sull'acquisto d'immobili fatto da enti ecclesiastici pel ricupero di crediti—pag. 236

Corte di Appello di Palermo: Obbligo degli svincolati di fare adempire gli oneri pii disposti dal testatore—pag. 260.

Cronaca Religiosa

Lettere Pontificie—All'Imperatore della Cina. p. 71—All'Arcivescovo di Parigi, pag. 118.

Concistori e provviste di Chiese—del 27 Marzo 1885, p. 45—del 27 Luglio 1885, p. 143—del 30 Luglio 1885, p. 167—del 15 Gennaio 1886 p. 262.

Cause di beatificazione e canonizzaz.—del Ven. Gio. Battista Vianney; del Ven. Gio. Nepomuceno De Thsciderer, e del Ven. Glicerio Landriani, p. 47—della Ven. Suor Giuseppa Mazza, p. 144 — del Ven. Ludovico Maria Grigon, p. 264—

Nomine Pontificie—pp. 22—47—96—120—144—168—192—215—239—264—Del Ven. Alessandro Luzzago, p. 282.

Cardinali defunti—L'Emo Schwarzemberg—p.47—L'Emo Lasagni, p. 72—L'Emo Nina, p. 144—L'Emo Mac-Closkey, p.215—L'Emo Panebianco, p. 239—

Fatti diversi—Settimo anniversario della esaltazione del S. Padre, p. 22—Pellegrinaggio degl' industriali francesi, ivi—Progresso del cattolicismo in Inghilterra, ivi—I dì festivi nel Parlamento tedesco, p.23—Giubileo sacerdotale del S. Padre, ivi—Pia Opera del riscatto ed educazione dei fanciulli africani ivi — Sulla morte di P. Ludovico da Casoria, p. 47—Il pellegrinaggio tedesco, p. 71—Il centenario di S. Gregorio VII in Vaticano, p. 95—L'Emo Card. Pitra e il S. Padre, p. 119—Introduzione del processo informativo in Napoli di P. Ludovico da Casoria, p. 168 — Un nuovo Giubileo, p. 192—La nuova Enciclica del S. Padre, p. 215—Ricognizione della salma del Ven. Vianney, ivi—La mediazione Pontificia, p. 239 — Il Papa ed i funerali del Re di Spagna, p. ivi—Il S. Padre e il Collegio dei Cardinali, p. 263—Piccole strenne natalizie al S. Padre, p. 239—Il S. Padre e la Gioventù Cattolica italiana, p. 282.

Notizie Compendiate

Pagg. 24—48—72—96—120—168—192—216—240—282.